Università
Ca'Foscari
Venezia

Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 270/2004)
in Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali

Tesi di Laurea

Ca' Foscari
Dorsoduro 3246
30123 Venezia

La cultura vitivinicola della Valpolicella: verso una patrimonializzazione?

Relatore
Chiar.mo Prof. Lauso Zagato

Correlatore
Chiar.ma Prof.ssa Federica Cavallo

Laureanda
Jlenia Nicol Fedrigo
Matricola n. 840218

Anno Accademico
2013 / 2014

INDICE GENERALE

INTRODUZIONE 7

CAPITOLO I. Gli strumenti giuridici 14

I. Strumenti internazionali a carattere universale 14

a) Strumenti vincolanti 14
1. Convenzione di Unione di Parigi per la tutela della proprietà industriale 14
2. Accordo di Madrid relativo alla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci 15
3. Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazione d'origine e sulla loro registrazione internazionale 16
4. Artt. 22-24 dell'Accordo sui diritti di proprietà intellettuali relativi al commercio (TRIPS) 18
5. Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale 20
6. Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale 29
7. Convenzione di Rio sulla diversità biologica 33
b) Strumenti non vincolanti 36
8. Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folklore 36
9. Dichiarazione sulla diversità culturale 40
10. Dichiarazione di Istanbul 43

II. Atti di organizzazioni internazionali 45

11. Risoluzioni dell'Organizzazione Internazionale della vigna e del vino 45

III. Strumenti regionali 48

A) Strumenti del Consiglio d'Europa 48
12. Convenzione europea del paesaggio 48
13. Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società 53
B) Strumenti dell'Unione Europea 57
a) Normativa primaria 57
14. Il TUE e il TFUE 57
b) Normativa derivata – atti vincolanti 63
15. Regolamento UE n. 1308/2013 (regolamento unico OCM) 63
16. Regolamento n. 607/2009/CE riguardante le dop e le igp, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli 73
c) Atti non vincolanti 75
17. COM(2008) 641 "Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità" 75
18. COM(2010) 672/5 "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio 78

IV. Strumenti nazionali 80

19. Il Codice Civile 80
20. Il Codice della proprietà industriale 82
21. Legge 7 luglio 2009, n. 88. 86

22. D.lgs.61/2010, n. 61 "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88" 87
23. D.M. 16 dicembre 2010 "Procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del Decreto legislativo n. 61/2010".....93
24. D.M.16 dicembre 2010 "Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini" 95
25. D.M. 11 novembre 2011 "Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento" 95
26. Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 97

V. Strumenti sub-nazionali (Regione Veneto) 102

27. Legge regionale 31 maggio 2001 n. 12 102
28. Legge regionale 7 settembre 2000, n. 17.....103
29. Regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 2 105
30. Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 106
31. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 30.....107

VI. Fonti autonome 108

32. Il Disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Amarone della Valpolicella" 108

CAPITOLO II. La Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e le sue applicazioni in campo enogastronomico e relativamente a pratiche agricole tradizionali 113

I. Alcune definizioni preliminari..... .113

33. I concetti di bene culturale, patrimonio culturale e la loro evoluzione 113
34. Il concetto di "comunità" e il ruolo svolto delle stesse in merito alla partecipazione, all'identificazione e alla trasmissione del patrimonio culturale 128

II. La Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.....137

35. I precedenti 137
36. Oggetto e campo d'applicazione 147
37. Contenuto della protezione 150
38. Profili istituzionali 156
39. Meccanismi di controllo 158
40. Rapporti con altri sistemi.....160
41. Profili critici e limiti dello strumento 166

III. L'applicazione della Convenzione in campo agroalimentare ed enogastronomico ..169

42. Paesaggio, cibo e *cultural heritage* 169
43.Verso una nuova nozione di paesaggio 171
44. Le valenze culturali del cibo e delle pratiche alimentari 174
45.Verso un riconoscimento giuridico del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico? 176

a) L'Italia: il decreto del 9 aprile 2008 181
b) L'Unione Europea: la Risoluzione sugli aspetti culturali ed educativi del patrimonio gastronomico europeo 181
46. Il ruolo dell'Unesco 183
a) La Convenzione sul patrimonio culturale immateriale 183
b) Il procedimento di candidatura di un elemento nelle liste previste dalla Convenzione Unesco 2003 e gli organi competenti in Italia 187
47. Il caso della Dieta mediterranea 191
48. La pratica agricola tradizionale della coltivazione della vite "ad alberello" della comunità di Pantelleria 201

CAPITOLO III. Verso una patrimonializzazione della cultura vitivinicola della Valpolicella? 209

I. La Valpolicella e i suoi vini 209

49. Panoramica storico-geografica 209
a) La geografia della Valpolicella 209
b) Breve storia della Valpolicella 218
50. La civiltà del vino e la cultura vitivinicola in Valpolicella 228
a) Testimonianze di epoca preistorica 228
b) Testimonianze di epoca romana 229
c) Le popolazioni barbariche e il vino 231
d) Testimonianze di epoca medioevale 233
e) La dominazione Veneziana, l'Umanesimo e la "*Valle dei poeti*" 235
f) Il Seicento 237
g) Il Settecento e i trattati enologici 238
h) L'Ottocento, riconoscimenti ufficiali e polemiche 241
i) Il Novecento e gli inizi del Duemila 245
51. I vini simbolo della Valpolicella: il Recioto e l'Amarone 253
52. Pratiche e tecniche produttive dell'Amarone e del Recioto della Valpolicella 261

II. Cultura, pratiche e paesaggi vitivinicoli nelle Convenzioni Unesco: un confronto... 266

SEZIONE I. La Convenzione Unesco 1972 e i paesaggi culturali di tipo vitivinicolo 266

A) I paesaggi culturali vitivinicoli iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale 266
53. I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato 270
54. La regione vitivinicola dell'Alto Douro 275
55. Il paesaggio culturale della regione vitivinicola di Tokaj 276
56. Il paesaggio vitivinicolo dell'Isola di Pico 277
57. Lavaux e i vigneti terrazzati 278
58. Portovenere, le Cinque Terre e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto) 279
59. La Costiera Amalfitana 280
60. La Giurisdizione di St. Emilion 281
61. Il paesaggio culturale di Wachau 282
62. La Valle della Loira 282
63. Il paesaggio culturale di Fërto/Lago di Neusiedl 283
64. La Valle dell'Alto-Medio Reno 284
65. La Val d'Orcia 285
B) I paesaggi culturali vitivinicoli candidati e presenti nelle *Tentative Lists* nazionali 285
66. L'itinerario culturale tra vino e vigneti delle città del Mediterraneo 286

67. Il paesaggio culturale della Rioja e della Rioja Alavesa 286
68. I "*climats*" della Borgogna 288
69. Le colline, le "*Maisons*" e le cantine dello Champagne 289
70. Il paesaggio culturale vitivinicolo di Cape Town.....290
71. Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene 291

SEZIONE II. Osservazioni conclusive..... 293

72. Patrimonio immateriale e paesaggi culturali e vitivinicoli: un confronto 293
73. Riflessioni sul caso della Valpolicella.....298

CONCLUSIONI 312

74. Principali risultati raggiunti.....312
75. Modifiche rispetto al progetto iniziale 314
76. Problemi affrontati e novità intervenute in fase di ricerca e di stesura.....314
77. Considerazioni critiche finali.....315
78. Problematiche da affrontare ed osservazioni personali conclusive 318

BIBLIOGRAFIA 320

SITOGRAFIA..... 332

RINGRAZIAMENTI 333

INTRODUZIONE

Oggetto del lavoro

Il presente lavoro si pone l'obiettivo di verificare se esistano le condizioni per una possibile salvaguardia delle tecniche, dei saperi, del *know how* e, in generale, della cultura vitivinicola della Valpolicella intesa come patrimonio culturale immateriale.

L'interesse nei confronti di questo ambito di ricerca è nato dalla sempre maggiore attenzione riservata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per la Cultura, la Scienza e l'Educazione al patrimonio enogastronomico e alle pratiche agricole e rurali di tipo tradizionale appartenenti ad una o più comunità presenti sul suolo nazionale di uno Stato parte nonché dalla volontà di studiare la Valpolicella da un punto di vista differente, maggiormente focalizzato sugli elementi culturali e patrimoniali ivi presenti.

L'evoluzione avvenuta in seno all'Unesco si deve al progressivo allargamento della nozione di "*cultural property*", la quale, grazie in particolar modo agli apporti teorici e al contributo rappresentato dagli strumenti giuridici internazionali e regionali elaborati nel nuovo Millennio, ha lasciato sempre più il posto a quella, notevolmente più ampia e omnicomprensiva di "*cultural heritage*".

La comunità di esperti e giuristi internazionali ha infatti preso atto sempre più della vitale importanza della componente umana e sociale relazionata al patrimonio culturale: è l'uomo, in quanto singolo oppure associato in forme aggregative più o meno definite ed individuate, colui che contribuisce alla continua e quotidiana trasmissione, rivitalizzazione e valorizzazione dello stesso. Se tale aspetto risulta essere chiaro ed evidente nel caso di un bene culturale di tipo materiale, la cui sopravvivenza dipende non di rado dalle azioni di tutela e protezione messe in atto dall'intera comunità internazionale, lo stesso rimane implicito e appare più problematico qualora si faccia riferimento, invece, ad un *heritage* prevalentemente o esclusivamente di tipo immateriale.

Con il termine "*Intangible Cultural Heritage*" si allude, secondo quanto riconosciuto dalla Convenzione Unesco del 2003, a quel composito insieme comprendente "*la prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi che le comunità, i gruppi e in*

alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale"[1].

Da questa prima definizione, pur non essendo esaustiva né in sé conchiusa, emerge l'importanza della componente umana in riferimento al patrimonio: infatti, sono in primo luogo i soggetti custodi e depositari di un dato elemento o di un "oggetto patrimoniale" coloro che lo riconoscono come parte ed espressione della propria cultura e identità . Il testo dello strumento prosegue prendendo atto del ruolo svolto da tali soggetti in riferimento alla rivitalizzazione e rigenerazione continue del proprio patrimonio, che costituisce il fondamento identitario e la base della loro cultura.

Alla luce di queste considerazioni, sono stati analizzati alcuni degli elementi iscritti all'interno della Lista rappresentativa uneschiana, in modo da evidenziare, da un lato, le possibilità offerte dall'estensione della nozione di "*cultural heritage*" agli ambiti ai quali si è accennato sopra, dall'altro le problematiche e le criticità implicite nel processo di "*patrimonializzazione*".

Sulla base di quanto convenuto a livello internazionale e degli elementi riconosciuti ufficialmente come parte del patrimonio culturale immateriale di una comunità, l'analisi si è poi concentrata sul caso specifico della Valpolicella e sulla cultura vitivinicola ivi presente, in modo da valutare se esistano i presupposti nonché specificità culturali tali da ricomprenderla all'interno della categoria del patrimonio culturale immateriale.

In particolar modo, lo studio, oltre ad un necessario inquadramento storico-geografico, concentrato altresì sugli aspetti paesaggistici della Valle, è stata circoscritto ai due vini simbolo di tale zona, segnatamente l'Amarone e il Recioto. La scelta è stata operata sulla base delle specificità di tali vini, i quali, oltre a vantare origini antiche e ad aver conosciuto nei secoli numerosi apprezzamenti da parte di letterati, intellettuali, specialisti del settore e, in generale, dei consumatori, presentano altresì tecniche peculiari e saperi di tipo tradizionale che coinvolgono tutte le fasi produttive.

Lo studio delle pratiche e delle prassi messe in atto ai fini della produzione di due tra i vini più rinomati ed apprezzati sullo scenario italiano, fortemente legati al luogo d'origine ed alle specifiche ambientali, climatiche ed umane che lo caratterizzano, ha reso possibile estendere ulteriormente l'ambito della ricerca, rivolgendo lo sguardo ai paesaggi culturali di tipo vitivinicolo iscritti all'interno della Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità prevista dalla Convenzione del 1972. Ciò ai fini di indagare le profonde connessioni esistenti tra paesaggio,

[1] Art. 2 par. 1 della Convenzione Unesco sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

uomo e cultura.
In particolare, rileva come attualmente nella categoria di patrimonio culturale non siano unicamente ricompresi, come in passato, i monumenti e le opere d'arte di tipo storico-artistico (quindi i beni culturali materiali, mobili e immobili), ma riconducibili a tale ambito sono altresì un ampio e variegato insieme di manifestazioni ed espressioni culturali: tra queste, anche quelle legate al lavoro e alla produttività umana.
Sulla base di quanto riconosciuto in via ufficiale dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per la Cultura, la Scienza e l'Educazione e del dibattito internazionale in materia di patrimonio e di paesaggi culturali, appare in tutta la sua evidenza e forza la centralità dell'aspetto umano e sociale del patrimonio, nonché il profondo e complesso dialogo esistente tra la componente materiale e quella, invece, immateriale.

Piano del lavoro

Dal momento che la presente ricerca si presenta piuttosto ampia e articolata, per rendere la struttura quanto più chiara possibile, si è pensato di organizzare il lavoro in tre capitoli, suddivisi a loro volta in ulteriori sezioni e sottosezioni.
Il capitolo I analizza le fonti giuridiche internazionali, regionali, nazionali e sub-nazionali riguardanti essenzialmente i seguenti ambiti: patrimonio culturale, paesaggio, settore agroalimentare ed enogastronomia, vino.
Per quanto concerne la disciplina vitivinicola, il *focus* è stato posto soprattutto su denominazioni d'origine e indicazioni geografiche, dal momento che le stesse costituiscono un importante strumento mediante il quale, oltre a proteggere i prodotti di qualità da fenomeni di concorrenza sleale e appropriazione indebita di pregi, viene valorizzato il legame tra un prodotto e il territorio di riferimento: quest'ultimo contribuisce in modo preponderante all'unicità, all'originalità e alla specificità del primo. Tale aspetto risulta estremamente importante ai nostri fini, dal momento che, mediante la regolamentazione sia delle fasi di produzione sia di quelle di commercializzazione di un prodotto, si intende riconoscere, tutelare e valorizzare suddetto legame, comprendente sia elementi materiali, quali le peculiarità ambientali, pedologiche, morfologiche e climatiche, sia aspetti di natura prevalentemente immateriale e fortemente legati alla componente umana e sociale, quali la

storia, la cultura, il *know-how*, le tradizioni e la tecnologia di produzione.

Alle denominazioni d'origine, alle indicazioni geografiche, alla disciplina della concorrenza sleale e alle problematiche derivanti dal regime della proprietà industriale è stato dedicato molto spazio nel presente lavoro, analizzando le fonti che verranno di seguito indicate.

Gli strumenti internazionali a carattere universale analizzati sono la *Convenzione di Parigi per la tutela della proprietà industriale*, l'*Accordo di Madrid relativo alla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci*, l'*Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale* e gli artt. 22-24 dell'*Accordo TRIPS*; per quanto riguarda, invece, la normativa europea, rileva soprattutto quanto disposto in merito dal *Reg. UE n. 1308/2013* che disciplina l'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM unica) e da uno tra i suoi regolamenti di applicazione, il *Reg. CE 607/2009*[2]. Utili per qualche osservazione in merito alla disciplina agricola e a quella riguardante i prodotti di particolare qualità e rinomanza, sono due atti non vincolanti: il *Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli*, elaborato dalla Commissione delle Comunità Europee e la Comunicazione della Commissione *"La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio*".

Importante per le risoluzioni emanate in campo vitivinicolo risulta essere altresì *l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino* (*O.I.V*), il cui statuto e le cui attività sono brevemente presentate nella sezione II del primo capitolo.

Volendo spostare l'attenzione all'ordinamento italiano, particolarmente rilevante è quanto disposto in materia dal *Codice Civile* e dal *Codice della proprietà industriale*.

Gli aspetti, gli elementi e le specificità che rendono un prodotto agroalimentare unico ed originale (e, per questi motivi, meritevole di essere tutelato e valorizzato) trovano riconoscimento e regolamentazione nel disciplinare di produzione. Vista l'importanza di tale documento, si è scelto di presentare le disposizioni in merito contenute all'interno del *Decreto 16 dicembre 2010 "Procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione*

[2] Tale strumento è il che disciplina le modalità di applicazione delle norme riguardanti denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione di determinati prodotti vitivinicoli contenute all'interno del regolamento base succitato. Va precisato come questo regolamento, nonostante il testo sia stato consolidato nel 2012 e quindi aggiornato in base a quanto disposto dal Reg. 1234/2007 faccia ancora riferimento alla normativa previgente di cui al Reg. 478/2009. Come si dirà, la disciplina vitivinicola stata recepita, nel 2009, all'interno del più vasto e generale regolamento riguardante l'OCM unica. I ritardi nell'adozione degli strumenti applicativi del nuovo Reg. 1308/2013 sono dovuti al rinvio al 2015, anziché al 2014, dell'entrata in vigore di alcuni dei nuovi strumenti richiesti dalla PAC 2014-2020.

delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e *del Decreto legislativo n. 61/2010"* e del *Decreto 11 novembre 2011" Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento"*.

Sempre in riferimento alla normativa nazionale, è illustrata nei suoi aspetti essenziali la *Legge 7 luglio 2009*, ove è fatto obbligo di emanare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla normativa vitivinicola comunitaria: uno tra questi è il *D.lgs. 8 aprile 2010 n. 61* riguardante la tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche.

La sezione V del primo capitolo è dedicata alla disciplina della Regione Veneto. Ivi si scelto di riportare e delineare nei loro tratti essenziali strumenti riguardanti la tutela e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità come la *Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12* e la Legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40, la disciplina delle "*Strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto*", regolamentata dalla *Legge regionale 7 settembre 2000 n. 17* e dal *Regolamento regionale 10 maggio 2001 n. 2.*

Chiude l'ultima sezione dell'ultimo capitolo il *Disciplinare di produzione dei Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Amarone della Valpolicella,* analizzato soprattutto nelle parti dedicate alle specificità di tale vino, sul quale, assieme al Recioto, ci si soffermerà nell'ultimo capitolo del presente lavoro. Non trattando nello specifico delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del Recioto e dell'Amarone e differenziandosi unicamente nella fase finale del processo di vinificazione, si è scelto di prendere come riferimento solamente uno dei due disciplinari di produzione: le specificità legate alle tecniche, alle tecnologie produttive e al territorio di origine, elementi sui quali si concentrerà il presente lavoro, rimangono infatti le stesse.

Accanto alla decisione di prendere in considerazione solamente il disciplinare dell'Amarone ve n'è un'altra, ossia quella riguardante i limiti, anche spaziali, della nostra ricerca. Come su detto, l'analisi è stata circoscritta unicamente a due dei vini presenti in Valpolicella, entrambi caratterizzati da una particolare modalità di conduzione dell'appassimento non comune ad altri prodotti della Valle. Non potendo estendere a dismisura l'ambito del presente studio si è cercato di individuare le peculiarità produttive e tecnologiche presenti in un'area limitata qual è la Valpolicella, illustrando altresì l'evoluzione di tali vini nel corso dei secoli, presentando, nei suoi tratti essenziali, la cultura vitivinicola ivi presente nonché facendo qualche osservazione in merito al paesaggio, vitivinicolo e non, della zona.

Dal momento che, nel presente lavoro, le pratiche agricole di tipo tradizionale, i prodotti agroalimentari e l'universo enogastronomico sono stati analizzati nella loro "culturalità", sono stati presi in considerazione molti strumenti riguardanti il patrimonio e le espressioni culturali. Rilevano in primo luogo molte delle raccomandazioni e delle convenzioni uneschiane in materia, ossia la *Convenzione del 1972 sulla protezione del Patrimonio Mondiale Naturale e Culturale* e la *Convenzione del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*, la *Convenzione di Rio sulla Diversità Biologica*, la *Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folklore*, la *Dichiarazione sulla diversità culturale* e la *Dichiarazione di Istanbul*. Questi ultimi tre strumenti, di tipo non vincolante, precedono le Convenzioni Unesco del 2003 e del 2005: in riferimento a quest'ultima, si è scelto di non entrare in merito, limitandoci ad illustrare le disposizioni di carattere generale contenute nella relativa Dichiarazione[3].

Seguono poi gli strumenti emanati dal Consiglio d'Europa, ossia la *Convenzione europea del paesaggio* del 2000 e della *Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società o Convenzione di Faro* e l'analisi di quanto riconosciuto in materia di cultura e patrimonio culturale dal *Trattato sull'Unione Europa (TUE)* e dal *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)*, rilevanti altresì per la disciplina in materia di mercato interno, circolazione dei beni, agricoltura e ambiente.

Per quanto riguarda il nostro Paese, è stato analizzato il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, presentato nei suoi tratti fondamentali e in modo da dare particolare risalto alle definizioni ivi contenute di patrimonio culturale, di paesaggio e di beni culturali e paesaggistici; segue qualche cenno in merito a quanto individuato in materia di patrimonio culturale immateriale dalla *Legge della Regione Veneto 10 agosto 2012 n. 30* sugli ecomusei.

Il capitolo II è suddiviso in tre sezioni. La prima analizza i caratteri e l'evoluzione, alla quale hanno contribuito in particolar modo gli strumenti più recenti elaborati dall'Unesco e dal Consiglio d'Europa, di alcune nozioni fondamentali ossia quella di "patrimonio culturale" e quella di "comunità". Nella seconda sezione si tratta, nello specifico, la *Convenzione Unesco sulla salvaguardia patrimonio culturale immateriale* e alcune delle problematiche ad essa

[3] La scelta è stata operata sulla base dell'oggetto specifico di tale strumento che, pur trattando della diversità delle espressioni culturali, intende rimandare in particolar modo ai beni e servizi derivanti dalle attività artistiche (e quindi all'industria culturale, agli aspetti commerciali e relativi alla distribuzione degli stessi) piuttosto che configurarsi come strumento finalizzato alla tutela degli elementi culturali identitari di una o più comunità o Nazione. Si rimanda a: L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*, Cafoscarina, Venezia, 2011, pp. 87-122.

associate: il rapporto con la *Convenzione sulla protezione del Patrimonio Mondiale*, con i diritti umani, con il regime della proprietà intellettuale e con la questione del *traditional knowledge*, in particolare dei popoli indigeni, con lo sviluppo sostenibile e con l'utilizzo delle risorse biologiche, con gli aspetti legati alla commercializzazione di un elemento iscritto nonché con la nozione di "*Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità*".

L'ultima sezione è dedicata, invece, alla possibilità di considerare il patrimonio enogastronomico "patrimonio culturale", basandoci in particolar modo sulla Risoluzione del Parlamento Europeo sugli aspetti culturali ed educativi del patrimonio gastronomico europeo e sulla Convenzione Unesco 2003. Completa quest'ultima sezione l'analisi di due elementi iscritti all'interno della Lista Rappresentativa legati all'enogastronomia e all'agricoltura: la Dieta Mediterranea e la pratica agricola tradizionale di allevamento della vite ad alberello di Pantelleria.

Il terzo e ultimo capitolo consta di due sezioni. La prima analizza il caso specifico della Valpolicella: dopo una breve panoramica storico-geografica, si tratta della cultura vitivinicola presente nel territorio, dell'impatto di tale attività sul paesaggio, delle tecniche e tradizioni produttive dei due vini simbolo della Valle. Dal momento che la specificità e l'originalità del Recioto e dell'Amarone risiedono in un mix comprendente i saperi, il *know-how*, le pratiche, gli uvaggi impiegati, di tipo autoctono, il terreno e il clima peculiari della zona, si è ritenuto opportuno ampliare la trattazione analizzando altresì il concetto di "*cultural landscape*" e soffermandoci brevemente sui paesaggi culturali di tipo vitivinicolo iscritti all'interno della lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità istituita dalla *Convenzione del 1972* oppure presenti all'interno delle *Tentative Lists* nazionali. La seconda sezione riprende quanto studiato e osservato nei capitoli precedenti, lasciando spazio a considerazioni in merito alle pratiche alimentari e alle tecniche agricole iscritte nella Lista del patrimonio immateriale. Il capitolo si chiude con la terza ed ultima sezione, nella quale, accanto ad alcune riflessioni in merito al caso specifico della Valpolicella, si è cercato di rispondere ad alcuni quesiti nonché di suggerire qualche spunto per migliorare e valorizzare il territorio e la cultura vitivinicola ad esso associato.

CAPITOLO 1: Gli strumenti giuridici

I. STRUMENTI INTERNAZIONALI A CARATTERE UNIVERSALE

a) Strumenti vincolanti

1. Convenzione di Unione di Parigi per la tutela della proprietà industriale

La Convenzione di Unione di Parigi per la tutela della proprietà industriale, firmata il 20 marzo 1883 a Parigi inizialmente da undici Paesi, è amministrata dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO) e le Parti contraenti sono ad oggi 176[4].

Particolarmente importante risulta essere la revisione del 1925, grazie alla quale, in base a quanto previsto dall'art. 10 bis, si ebbe in Italia una prima regolamentazione della materia della "concorrenza sleale", in seguito (a partire dal 1942) disciplinata dal Codice Civile[5].

L'art. 2, dopo aver rilevato al primo comma che "*I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione della proprietà industriale*", precisa, al secondo, a cosa ci si riferisce con il termine "*proprietà industriale*", ossia brevetti d'invenzione, modelli d'utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza o denominazioni d'origine. La stessa riguarda, inoltre, la repressione della concorrenza sleale.

Il campo applicativo dello strumento risulta quindi essere estremamente vasto, comprendendo al proprio interno, oltre ai marchi comunemente intesi[6], anche le indicazioni di provenienza e le denominazioni d'origine.

La proprietà industriale è altresì da intendersi, così come specifica il terzo comma, in un'accezione più vasta, dal momento che la stessa *"si applica non solo all'industria e al commercio propriamente detti, ma anche alle industrie agricole ed estrattive e a tutti i*

[4] http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2. Sito web consultato il 25/11.2014.

[5] Si rimanda a: A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, VII edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2012, pp. 5-8.

[6] A questo proposito, è fondamentale precisare che, inizialmente, vi era una certa promiscuità nonché confusione nell'utilizzo dei due appellativi sopra citati; una maggiore chiarezza definitoria si ebbe nel dopoguerra con il "*Lisbon Agreement for the protection of appellation of origin and their international registration*" del 1958. Si veda A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit.*, pp. 357 e ss.; A. VANZETTI (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè Editore, Milano 2013, pp. 544 e ss.; L.C. UBERTAZZI, P. G. MARCHETTI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2012, pp. 215-221.

prodotti fabbricati o naturali". In riferimento a questi ultimi spicca, in quanto primo elemento della serie ivi elencata, il vino.[7]

In particolare, per i prodotti recanti illecitamente i marchi di cui sopra, è previsto, secondo gli artt. 9-10 della Convenzione, il sequestro all'importazione qualora vengano a trovarsi sul suolo di quei Paesi in cui tali segni distintivi e nomi commerciali risultano essere protetti legalmente[8].

Per quanto riguarda la disciplina della concorrenza sleale, definita nei termini di "*ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale*"[9], vi entra nel merito, come anticipato, l'art. 10 bis. Tale disposizione impone agli Stati l'obbligo di assicurare a tutti i cittadini degli altri Paesi membri una protezione concreta contro tale fenomeno nonché gli stessi diritti in materia di proprietà intellettuale riconosciuti ai propri cittadini, di modo da garantirne l'uguaglianza di trattamento[10].

2. Accordo di Madrid relativo alla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci

L'accordo di Madrid relativo alla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci è stato siglato il 14 aprile 1891 e, più volte rivisto, è ancora oggi in vigore.[11]

Rilevante risulta, come nella succitata Convenzione di Parigi, la previsione del sequestro

[7] Art. 1 comma 3 del testo della Convenzione.

[8] Il suddetto sequestro, attuabile sul suolo dello Stato ove l'apposizione illecita sia avvenuta oppure ove il prodotto sia stato importato, avverrà, stando all'art. 9 comma 3, "*su richiesta del Pubblico Ministero, o di qualsiasi altra autorità competente, o di una parte interessata, persona fisica o giuridica, in conformità della legislazione interna di ciascun Paese*", intendendo come parte interessata "*ogni produttore, fabbricante o commerciante che si occupi della produzione, della fabbricazione o del commercio del prodotto e che sia stabilito nel luogo falsamente indicato come luogo di provenienza, o nella regione ove questo luogo è situato, o nel Paese falsamente indicato, o nel Paese in cui è adoperata la falsa indicazione di provenienza*". È inoltre esclusa la possibilità di effettuare il sequestro in caso di transito, così come è prevista la sostituzione di quest'ultimo con il divieto d'importazione o col sequestro all'interno ove la legislazione non ammetta quello all'importazione. Se la legislazione di un Paese non ammette né il sequestro all'importazione, né il divieto d'importazione, né il sequestro all'interno e in attesa che tale legislazione sia modificata in tal senso, queste misure saranno sostituite dalle azioni e dai mezzi che la legge di detto Paese accorderebbe ai nazionali in casi analoghi. Cfr. art. 9 del testo della Convenzione.

[9] Art. 10 bis par.2 del testo della Convenzione.

[10] Ai sensi dall'art.10 bis. comma 3 risultano quindi vietati:

"1) tutti i fatti di natura tale da ingenerare confusione, qualunque ne sia il mezzo, con lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente;

2) le asserzioni false, nell'esercizio del commercio, tali da discreditare lo stabilimento, i prodotti o l'attività industriale o commerciale di un concorrente;

3) le indicazioni o asserzioni il cui uso, nell'esercizio del commercio, possa trarre in errore il pubblico sulla natura, il modo di fabbricazione, le caratteristiche, l'attitudine all'uso o la quantità delle merci".

[11] L'Italia ha aderito all'Accordo di Madrid col D.P.R. del 12 giugno 1950 n.865.

all'importazione per quei prodotti recanti un'indicazione di provenienza falsa o ingannevole[12]. Novità sostanziale, introdotta in seguito ad una delle revisioni di cui l'Accordo è stato oggetto, è quella prevista dall'art.3 bis, dove viene sancito che: "*I paesi ai quali si applica il presente Accordo s'impegnano altresì a vietare l'uso, per quanto riguarda la vendita, l'esposizione o l'offerta dì prodotti, di qualsiasi indicazione che abbia carattere pubblicitario e sia tale da trarre in inganno il pubblico sulla provenienza dei prodotti, facendola figurare su insegne, annunci, fatture, carte dei vini, lettere o documenti commerciali o in qualsiasi altra comunicazione commerciale*"[13].

Ai tribunali degli Stati legati dall'Accordo è lasciata altresì la facoltà di decidere se ed a quali denominazioni, per il loro carattere generico, non si applichino le disposizioni di questo strumento, escludendo, tuttavia, in modo perentorio, che a tale eccezione ci si possa appellare nel caso di denominazioni regionali di provenienza dei prodotti vitivinicoli[14].

3. Accordo di Lisbona sulla protezione delle Denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale

L'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale venne firmato, col relativo regolamento di esecuzione[15], il 31 ottobre 1958[16].

Questo accordo ha introdotto una definizione chiara e precisa del termine "denominazione d'origine" che, all'art.2, è così definito: "*In this Agreement, appellation of origin means the geographical name of a country, region or locality, which serves to designate a product*

[12] La disciplina in esame prevede in sostanza quanto già affermato dalla Convenzione succitata, non facendo dipendere l'illiceità né dalla natura del manufatto né dalla sua provenienza. Infatti, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 5, nel caso in cui la legislazione di uno Stato contraente non preveda sanzioni specifiche in merito, viene ordinato che si applichino le corrispondenti norme riguardanti le leggi sui marchi o sui nomi commerciali. Poi, Per quanto riguarda la messa in atto del sequestro, da escludersi nell'ipotesi di transito del prodotto, la prassi è quella prevista dall'art. 2. Soggetti legittimati a richiedere tale azione sono, infatti, il Pubblico Ministero o qualsiasi altra autorità competente, cui è riconosciuta la possibilità di agire sia d'ufficio sia a domanda della parte lesa. L'atto è a cura dell'Amministrazione delle Dogane che "*che ne avvertirà immediatamente l'interessato, persona fisica o giuridica, allo scopo di permettergli di regolarizzare, se lo desidera, il sequestro conservativo*".

[13] Art. 3 bis dell'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza riveduto a Lisbona il 31 ottobre 1958.

[14] Art. 4 dell'Accordo.

[15] Il testo del Regolamento d'esecuzione è stato modificato nel 2012.

[16] L'Accordo, rivisto a Stoccolma nel 1967, è entrato in vigore, per quanto riguarda l'Italia, nel 24 aprile 1977, ratificato dall'Italia con la l. 28 aprile 1976, n.424. lo stesso costituisce un'Unione particolare secondo quanto previsto dall'art. 19 della Convenzione di Unione di Parigi.

originating therein, the quality and characteristics of which are due exclusively or essentially to the geoghaphical environment, including natural or human factors"[17].

Diviene fondamentale, quindi, la sussistenza del cosiddetto "*milieu géographique*", un evidente ed obiettivo collegamento tra le qualità e le caratteristiche del prodotto e la zona geografica di provenienza.

Condizioni essenziali per la tutela delle denominazioni d'origine sono da un lato il riconoscimento e la protezione come tali nel Paese di provenienza, dall'altro la loro registrazione internazionale presso l'Ufficio dell'Organizzazione Internazionale della Proprietà Industriale (WIPO) di Ginevra (art. 1 comma 2)[18]. Infatti, i Paesi ai quali l'Accordo si applica "[…] *undertake to protect on their territories, in accordance with the countries of the Special Union, the appellations of origin of products of the other countries of the Special Union, recognized and protected as such in the country of origin and registered at the International Bureau of the Intellectual Property* […]"[19]. L'art. 6 sottolinea inoltre che "*an appellation which has been granted protection in one of the countries of the Special Union pursuant to the procedure under Article 5 cannot, in the country, be deemed to have become generic, as long as it is protected as an appellation of origin in the country of origin*"[20].

L'Accordo di Lisbona assicura la protezione delle denominazioni d'origine "*against any usurpation or imitation, even if the true origin of the product is indicated or if the appellation*

---

[17] Art. 2 del *Lisbon Agreement for the Protection of Appellation of Origin and their International Registration.* A. VANZETTI (a cura di), *op.cit*., pp. 548-549) sottolinea come durante i lavori della Conferenza di Lisbona era stato proposto di inserire nel testo anche un riferimento alle indicazioni di provenienza; si veda inoltre L. SORDELLI, "*Segni distintivi e nomi dei prodotti (premessa allo studio delle denominazioni d'origine e indicazioni di provenienza)"*, in *Riv. Dir. Ind*., 1959, I, pp. 25 e ss.

[18] La registrazione internazionale presso l'Organizzazione Internazionale della Proprietà Industriale (OMPI o WIPO) è concessa non solamente per i prodotti naturali ma anche per quelli di tipo industriale e artigianale. Vedi L. C. UBERTAZZI, P. G. MARCHETTI, *op. cit.*, p. 218. Per le disposizioni in materia di registrazione: *Regulations Under the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and Their International Registration* disponibile on line alla pagina web: *http://www.wipo.int*. Tuttavia è da segnalare che il modello proposto dall'Accordo ha riscosso scarso successo, ravvisabile dall'esiguità delle adesioni e dalle registrazioni richieste. Si veda, inoltre, *D. SARTI, "La tutela delle indicazioni geografiche nel sistema comunitario"*, in B. UBERTAZZI, E. M. ESPADA (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, Giuffrè Editore, Milano, 2009, pp. 325-327.

[19] Art. 1 comma 2 del *Lisbon Agreement*.

[20] All'art. 5 comma 3 viene inserita la possibilità che ciascuno dei Paesi contraenti possa negare la registrazione di una denominazione entro un anno dalla notificazione della registrazione stessa effettuata dall'Ufficio Internazionale, il che non esclude la possibilità per i giudici nazionali di accertare e dichiarare l'invalidità della denominazione in questione anche decorso il suddetto termine di un anno. In merito a ciò, l'art. 16 del Regolamento d'esecuzione dell'Accordo, entrato in vigore il primo aprile 2004, prescrive che "ogni provvedimento giurisdizionale passato in giudicato che dichiari illegittimo l'uso di una denominazione registrata debba essere notificato presso l'Ufficio Internazionale dell'OMPI; per conseguenza ne deriva che la registrazione comporta una mera presunzione di legittimità dell'uso della denominazione". Cfr. A. VANZETTI (a cura di), *op.cit.*, p. 548; L. C. UBERTAZZI, P. G. MARCHETTI, *op. cit.*, p. 218.

is used in translated form or accompanied by terms such as "kind", "type", "make", "imitation", or the like"[21], non prendendo quindi in considerazione il possibile effetto confusorio nei confronti del pubblico o dei consumatori.

Per quanto riguarda le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute, lo strumento prevede che vengano applicate quelle previste dal Codice della proprietà industriale e le norme del Codice Civile riguardanti la concorrenza sleale. Il rapporto con gli altri strumenti giuridici esistenti in materia è disciplinato dall'art.4, ove viene disposto che "*The provisions of this Agreement shall in no way exclude the protection already granted to appellations of origin in each of the countries of the Special Union by virtue of other international instruments, such as the Paris Convention of March 20, 1883, for the Protection of Industrial Property and its subsequent revisions, and the Madrid Agreement of April 14, 1891, for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods and its subsequent revisions, or by virtue of national legislation or court decisions*"[22].

4. Artt. 22-24 dell'Accordo TRIPS

L'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale, noto come Accordo TRIPS e allegato all'Accordo WTO, venne firmato il 15 aprile 1994 a Marrakech, nell'ambito dell'Uruguay Round dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

L'art. 22 del TRIPS riguarda, nello specifico, le indicazioni geografiche, termine unico col quale si è tentato di superare la precedente contrapposizione tra indicazioni di provenienza e denominazioni d'origine. Le stesse, al primo comma, sono così definite: "*Ai fini del presente Accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica"*[23].

---

[21] Art. 3 del *Lisbon Agreement for the Protection of Appellation of Origin and their International Registration*.

[22] Art. 4 dell'Accordo.

[23] Art. 22 comma 1 dell'Accordo TRIPs. Il sistema di tutela previsto dai TRIPs, così come quello prospettato dalla Convenzione di Unione di Parigi, parrebbe riguardare solamente i casi in cui le indicazioni geografiche siano legate in modo manifesto alle tecniche e caratteristiche di produzione di un determinato luogo, seppur l'attitudine del luogo di comunicare al pubblico determinate caratteristiche qualitative di un prodotto siano passibili di modificazione nel tempo e nello spazio. A tal proposito si rimanda a: B. UBERTAZZI, E. M. ESPADA (a cura di), *op.cit.*, (in particolare i contributi di CONTALDI, LUPONE, COSCIA, SARTI); A. GERMANÒ, *"La disciplina dei vini dalla produzione al mercato"*, in F. ALBISINNI (a cura di*), Le regole del vino. Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale*, Atti del convegno di Roma, 23-24 Novembre 2007,

Appare quindi evidente come l'Accordo garantisca uno standard minimo a tutte le indicazioni geografiche, a patto che qualità, notorietà oppure "altre caratteristiche" del prodotto dipendano da suddetta localizzazione geografica[24].

Il comma 2 precisa che, relativamente alle indicazioni geografiche, gli Stati parte all'Accordo sono tenuti a fornire i mezzi legali alle Parti interessate atti a prevenire:

"*a) l'uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto;*

b) qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 10-bis della Convenzione di Parigi (1967)"[25].

Il comma 3 prevede inoltre che un Paese membro possa rifiutare oppure dichiarare nulla "*ex officio se la sua legislazione lo consente oppure su richiesta di una parte interessata, la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un'indicazione geografica in relazione a prodotti non originari del territorio indicato, se l'uso dell'indicazione del marchio per tali prodotti nel* (Paese) *Membro in questione è tale da ingannare il pubblico sull'effettivo luogo d'origine*"[26]. Eccezione a questa previsione è costituita dall' art. 23, configurantesi come un tentativo più stringente di tutela, nonché di protezione aggiuntiva, delle indicazioni geografiche riguardanti vini e alcolici: la stessa prescinde, infatti, dall'inganno nei confronti del pubblico nel caso in cui sia utilizzata un'indicazione geografica non corrispondente a quella reale[27].

Milano, Giuffrè, 2007, nota 23; A. GERMANÒ, "*Le indicazioni geografiche nell'Accordo TRIPs"*, in *Riv. Dir. Agr.*,2000, I, pp. 412-426.

[24] La definizione fornita dall'art. 22 comma 1 mette in luce una differenza sostanziale rispetto quanto previsto dall'*Arrangement* di Lisbona; infatti, affinché sia possibile la tutela, è necessario che siano imputabili e dipendano da una determinata indicazione geografica la qualità e/o la "notorietà" (nelle altre versioni del testo dell'Accordo, in inglese, spagnolo e francese, i termini utilizzati sono, rispettivamente *"reputation", "reputatiòn"* o *"réputation"* traducibili quindi con reputazione piuttosto che con notorietà) oppure altre caratteristiche non meglio precisate. Il milieu che appare caratterizzante le indicazioni geografiche così come definite dall'Accordo TRIPs sembra quindi essere un milieu di secondo livello, dal momento che potrebbe darsi che relazionata ad una determinata indicazione geografica sia solamente la notorietà del prodotto. Si veda A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit.*, pp. 359-363.

[25] Art. 22 comma 2 del TRIPs.

[26] Cfr. A. VANZETTI (a cura di), *op.cit.*, pp. 553-554.

[27] Una proposta per estendere tale tipologia di tutela anche alle indicazioni geografiche di cui all'art. 22 era stata formulata in occasione della quarta conferenza interministeriale della *World Trade Organization*, tenutasi a Doha nel 2001. In particolare, questo squilibrio a livello di protezione ha portato alcuni paesi (tra cui India, Pakistan, Kenya, Mauritius, Sri Lanka) a richiedere una protezione aggiuntiva anche per ciò che non rientrasse nella categoria vino e alcolici. Si veda A. VANZETTI (a cura di), *op. cit.*, pp. 551-554; The UK Commission of Intellectual Property Rights, Integrating *Intellectual Property Rights and Development Policy (Final Report*), 2002, pp. 87-88, consultabile on line alla pagina web:
http://www.cipr.org.uk/papers/pdfs/final_report/CIPRfullfinal.pdf.

L'art 23 comma 1 pone l'obbligo in capo a ciascuno Stato membro di dotarsi dei mezzi legali atti ad impedire l'uso di un'indicazione geografica che "*identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, o di un'indicazione geografica che identifichi degli alcolici per alcolici non originari del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se l'indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili"* [28], prevedendo poi, al comma 2, la possibilità, *ex officio* se la legislazione di un Membro lo consente o su richiesta della parte interessata, del rifiuto della registrazione o della nullità del marchio che contenga o si configuri come indicazione geografica quando l'origine del vino o dell'alcolico non corrisponda all'indicazione[29].

Il comma 3 disciplina, invece, i casi di omonimia per quanto concerne le indicazioni geografiche, accordando la protezione alla singola indicazione (fatte però salve le disposizioni dell'art.22 comma 4)[30], mentre all'ultimo si ricorda che "*al fine di facilitare la protezione delle indicazioni geografiche per i vini, verranno intrapresi negoziati in seno al consiglio TRIPS riguardo alla creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini ammissibili alla protezione nei Membri partecipanti al sistema*"[31].

5. Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale

La Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, siglata a Parigi in data 16 novembre 1972 [32] e frutto della volontà di provvedere alla tutela del

[28] Art. 23 comma 1.

[29] A. VANZETTI (a cura di), *op.cit.*, pp. 553-554.

[30] È previsto inoltre che ciascun Membro determini " le condizioni pratiche alle quali le indicazioni omonime in questione saranno distinte l'una dall'altra, tenendo conto della necessità di fare in modo che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno".

[31] Art. 23 comma 4 dell'accordo TRIPs.

[32] La Convenzione, elaborata nell'ambito della diciassettesima sessione di riunione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura ed entrata in vigore per l'Italia il 23 settembre 1978, è indissolubilmente legata ad un importante evento politico e alla risonanza mediatica da esso esercitata. Infatti, la ripresa dell'interesse nei confronti del patrimonio culturale mondiale è da ricondursi alla fine degli anni Cinquanta del Ventesimo secolo, con la decisione dell'Egitto di realizzare la celebre Diga di Assuan, la cui costruzione avrebbe infatti causato l'inondamento della valle ove sorgevano i templi di Abu Simbel e di Philae. L'Unesco decise di intervenire dapprima rivolgendo un appello ai governi di Egitto e Sudan nel 1959, in seguito ponendosi a capo di una campagna internazionale di sensibilizzazione e di salvaguardia del complesso monumentale a rischio, che venne messo in salvo, dopo aver accelerato le ricerche archeologiche in tale zona, smantellandolo e ricomponendolo in un luogo sicuro e riparato. Suddetta campagna ebbe una notevole risonanza a livello mondiale, tanto da dare il via ad un discreto numero di iniziative similari, che coinvolsero la

patrimonio sia culturale che naturale, è rivolta a quei beni dotati di eccezionale valore universale, "*outstanding universal value*"[33], e che pertanto sono considerati "patrimonio comune dell'Umanità".

Il preambolo pone in rilievo come il patrimonio culturale e naturale sia costantemente minacciato e passibile di deterioramento e distruzione non solamente a causa di *fattori tradizionali di degenerazione*[34] ma anche delle conseguenze derivanti dall'evoluzione della vita sociale ed economica, i cui effetti risultano essere sempre più temibili e deleteri. Onde evitare la perdita di suddetto patrimonio, dal momento che il verificarsi di tale evento costituirebbe un "*appoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo*"[35], è posto in capo a tutta la comunità internazionale l'obbligo di partecipare alla protezione del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale, tenuta a cooperare, mediante un azione di assistenza collettiva, con gli Stati parte della Convenzione.

Si rileva come la protezione del patrimonio attuata su scala nazionale dai singoli Stati, che rappresenta la forma di tutela primaria e principale, sia spesso incompleta a causa dell' "*ampiezza dei mezzi necessari a tal fine"* e de *"l'insufficienza delle risorse economiche, scientifiche e tecniche del paese sul cui territorio il bene da tutelare si trova*"[36]: emerge quindi l'importanza del ruolo svolto dall'UNESCO, così come previsto dall'Atto costituivo dell'Organizzazione stessa[37]. L'ultimo considerando ribadisce, infatti, la necessità di

---

città di Venezia con la relativa Laguna, le rovine archeologiche di Moenjodaro in Pakistan e il restauro dei templi indonesiani di Borobodur, con esiti molto positivi. Questi eventi, appoggiati e sostenuti dall'opinione pubblica, permisero all'Unesco, congiuntamente all'I*nternational Council of Museum and Sites* (ICOMOS), di elaborare una bozza di convenzione concernente la tutela del patrimonio culturale. Ruolo fondamentale ebbero inoltre gli Stati Uniti, fermi nella loro volontà di proteggere e tutelare, oltre al patrimonio culturale, quello naturale. In particolare, nel 1965 si tenne una conferenza alla Casa Bianca in cui emerse la volontà di creare un World Heritage Trust al fine di stimolare la collaborazione internazionale in merito alla protezione di entrambe le categorie di patrimonio, limitatamente però a quei beni che per la loro unicità ed insostituibilità fossero di importanza primaria per l'umanità intera. Quanto prospettato fu accolto nel 1968 dall*'International Union for Conservation of Nature* (IUCN), OING fondata nel 1948 e i cui interessi e compiti concernono la valutazione dei beni naturali, e venne presentato alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano di Stoccolma nel 1972. Si veda L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, pp. 64 e ss.

[33] Per una definizione dell'espressione "*outstanding universal value"* si rimanda a: J. JOKILEHTO (et.al.), *The World Heritage List. What is OUV? Defining the Outstanding Universal Value of World Heritage Properties*, International Council of Monuments and Sites, Berlino, 2008.

[34] Fattori tradizionali di degenerazione possono essere considerati quelli citati all'art.11 comma 6 della presente Convenzione, ossia: "*minaccia di sparizione dovuta a degradazione accelerata, progetti di grandi lavori pubblici o privati, rapido sviluppo urbano e turistico, distruzione dovuta a cambiamenti d'utilizzazione o di proprietà terriera, alterazioni profonde dovute a causa ignota, abbandono per ragioni qualsiasi, conflitto armato o minaccia di un tale conflitto, calamità e cataclismi, grandi incendi, terremoti, scoscendimenti, eruzioni vulcaniche, modificazione del livello delle acque, inondazioni, maremoti"*.

[35] Secondo considerando dello strumento giuridico in esame.

[36] Terzo considerando dello strumento giuridico in esame.

[37] In particolare, al considerando 4, viene ricordato come "*l'Atto costitutivo dell'Organizzazione prevede che*

"*adottare a tal fine nuove disposizioni convenzionali per attuare un efficace sistema di protezione collettiva del patrimonio culturale di valore universale eccezionale, organizzato permanentemente e secondo metodi scientifici e moderni*"[38]. Le definizioni di cosa sia poi da intendersi ai fini della Convenzione con i termini patrimonio culturale e patrimonio naturale sono presenti, rispettivamente, agli articoli 1 e 2.

In particolare, l'art. 1 elenca le tipologie di beni che rientrano nella nozione di patrimonio culturale, individuate in "*monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico; gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico; i siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico"*[39].

L'art. 2, invece, precisa cosa sia da intendersi ai fini della Convenzione con il termine patrimonio naturale: "*monumenti naturali costituiti da formazioni fisiche e biologiche o da gruppi di tali formazioni di valore universale eccezionale dall'aspetto estetico o scientifico; formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate, di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico o conservativo; siti naturali o zone naturali strettamente delimitate di valore universale eccezionale dall'aspetto scientifico, conservativo o estetico naturale*"[40].

In dettaglio, all'art. 4 viene ribadito il dovere, incombente sullo Stato in prima persona, di provvedere all'"*identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2*", obblighi che la Parte è tenuta ad attuare utilizzando al massimo le proprie risorse e, secondariamente e qualora sia necessario, ricorrendo all'assistenza e alla cooperazione internazionale[41].

Al fine di garantire una "*protezione e una conservazione le più efficaci possibili e una valorizzazione la più attiva possibile del patrimonio culturale e naturale situato sul loro*

---

questa aiuterà il mantenimento, il progresso e la diffusione del sapere vegliando alla conservazione e protezione del patrimonio universale e raccomandando ai popoli interessati convenzioni internazionali a tal fine".

[38] Ottavo considerando dello strumento giuridico in esame.

[39] Art. 1 della Convenzione sul Patrimonio Mondiale.

[40] Art. 2 del testo convenzionale.

[41] Le condizioni e le modalità della cooperazione e dell'assistenza internazionale sono disciplinate dagli art. 13, 19 e ss., 22.

territorio, gli Stati partecipi della presente Convenzione, nelle condizioni appropriate ad ogni Paese"[42] sono tenuti a "sforzarsi" di intraprendere le seguenti azioni: "*adottare una politica generale intesa ad assegnare una funzione al patrimonio culturale e naturale nella vita collettiva e a integrare la protezione di questo patrimonio nei programmi di pianificazione generale; istituire sul loro territorio, in quanto non ne esistano ancora, uno o più servizi di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, dotati di personale appropriato, provvisto dei mezzi necessari per adempiere i compiti che gli incombono; sviluppare gli studi e le ricerche scientifiche e tecniche e perfezionare i metodi di intervento che permettono a uno Stato di far fronte ai pericoli che minacciano il proprio patrimonio culturale o naturale; prendere i provvedimenti giuridici, scientifici, tecnici, amministrativi e finanziari adeguati per l'identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e rianimazione di questo patrimonio; favorire l'istituzione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali di formazione nel campo della protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e promuovere la ricerca scientifica in questo campo*"[43].

Gli artt. 6-7 sottolineano la necessità per le Parti di cooperare al fine di garantire la protezione internazionale del patrimonio culturale e naturale mondiale, prestando altresì il proprio concorso, conformemente alla richiesta da parte dello Stato sul quale un determinato patrimonio si trova e sempre che suddetta Parte lo richieda, "*all'identificazione, protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11*"[44], evitando espressamente di porre in atto azioni che potrebbero danneggiare il patrimonio delle altre Parti contraenti, sia direttamente che indirettamente.

Inoltre "*iscrivendo il bene nella Lista del Patrimonio mondiale lo Stato non si priva in alcun modo della sovranità su di esso, la indirizza piuttosto al fine di assicurare la protezione e la valorizzazione del bene, nei modi e nelle forme che riterrà più opportuni ferma restando la garanzia di un livello standard minimo di protezione*" [45].

La Convenzione sancisce quindi un impegno generico di protezione di un determinato bene, lasciando però notevole discrezione in merito alle modalità mediante cui agire. Al fine di garantire la protezione del patrimonio, è istituito un Comitato intergovernativo in seno

[42] Art. 5 del testo convenzionale.
[43] Art. 5 del testo convenzionale.
[44] Art. 6 par. 2.
[45] L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, p. 68.

all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, denominato *Comitato del patrimonio mondiale (*assistito da una segreteria nominata dal Direttore generale della stessa Organizzazione) i cui membri, la cui elezione "*deve garantire una rappresentanza equa delle differenti regioni e culture del mondo*"[46], sono eletti dagli Stati contraenti riuniti in Assemblea Generale durante le sessioni ordinarie della Conferenza generale dell'Organizzazione dell'UNESCO.[47]

Alle sessioni del Comitato assistono poi, ricoprendo il ruolo sussidiario di "*Advisory Bodies*", rappresentanti di eminenti organizzazioni internazionali governative e non quali "*un rappresentante del Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni naturali (Centro di Roma), un rappresentante del Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti (ICOMOS), e un rappresentante dell'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali (IUCN), cui possono aggiungersi, a richiesta degli Stati partecipi della presente Convenzione riuniti in assemblea generale nel corso delle sessioni ordinarie della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, rappresentanti d'altre organizzazioni intergovernative o non governative con scopi analoghi*"[48]. A queste Organizzazioni spetta il compito di assistere il Comitato e gli Stati parte nelle loro azioni, tra le quali l'inserimento di un bene nelle due Liste previste dallo strumento in oggetto, la presentazione e la relativa valutazione delle richieste di assistenza internazionale, la rendicontazione e il monitoraggio dello stato conservativo dei beni iscritti: appare quindi evidente come il ruolo svolto dalle stesse risulti di fondamentale importanza e non di tipo meramente sussidiario[49]. L'art. 11 prevede poi che ogni Stato parte sottoponga al Comitato, "*nella misura del possibile, un inventario dei beni del patrimonio culturale e naturale situati sul suo territorio e suscettibili di essere iscritti nell'elenco del paragrafo 2 del presente articol*o"[50], inventario da rivedere e implementare continuamente, dove, per ogni elemento presente, deve essere fornita un'accurata descrizione comprensiva delle specificità, dell'interesse dello stesso e della sua collocazione.

Gli elementi individuati, se presenti da almeno un anno all'interno delle *Tentative Lists*

[46] Art. 8 par. 2.

[47] I membri di suddetto Comitato inizialmente previsti erano, così come enunciato dall'art.8, 15, portati successivamente a 21 "*a contare dalla sessione ordinaria della Conferenza generale successiva all'entrata in vigore della presente Convenzione per almeno 40 Stati. Come recita l'art.9, il Comitato ha la facoltà di adottare il proprio regolamento interno, così come di invitare alle sue riunioni organismi pubblici e privati e di istituire al suo interno organi con funzione consultiva, funzionali ai compiti a cui esso deve adempiere.*

[48] Art. 8 par. 3.

[49] L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit*., p. 75

[50] Art. 11 par. 1.

nazionali[51], sono passibili di candidatura e successiva iscrizione all'interno della *Lista del Patrimonio dell'Umanità (WHL)*. Oltre alle informazioni di cui si è detto sopra, ogni elemento candidato deve essere corredato dal relativo piano di gestione (*management plan*)[52], strumento nel quale sono contenute le misure mediante le quali le amministrazioni e, in senso lato, la Parte interessata intendono tutelare e valorizzare il proprio patrimonio in modo da preservarne l'"*outstanding universal value"*[53]. Affianca tale lista un altro elenco, denominato *Lista del patrimonio mondiale in pericolo*[54] .

---

[51] Si vedano i seguenti siti web:
http://whc.unesco.og/en/tentativelist/ e http://whc.unesco.org/en/nominationprocess.
Si rimanda altresì a: P. L. PETRILLO, O. DI BELLA, N. DI PALO, "*La Convenzione Unesco per il Patrimonio Mondiale e la valorizzazione dei paesaggi rurali"*, in G. M. GOLINELLI (a cura di), P*atrimonio culturale e creazione di valore. Verso nuovi percorsi*, Padova, Cedam, 2012 nonché L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit*., pp. 69-71.

[52] Dal 2005 la predisposizione del piano di gestione di un elemento o di un sito passibile di iscrizione all'interno della World Heritage List è stato reso obbligatorio. Cfr. G. BIAGIOLI, M. PRATS, J. BENDER (a cura di), *Linee Guida Europee per la Tutela e la Valorizzazione dei Paesaggi Culturali Viticoli*, Vitour, 2012, p. 43 (consultabile on line alla pagina web:
http://www.vitour.org/images/documents/vitourlandscapeguidelinesit02.pdf). Sul piani di gestione si veda anche: COMMISSIONE NAZIONALE SITI UNESCO E SISTEMI TURISTICI LOCALI, *Il modello del piano di gestione dei beni culturali iscritti alla lista del Patrimonio dell'Umanità: Linee guida*, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Roma, 2004 .

[53]In L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, p. 70, si riporta che "*L'attività di gestione del bene deve essere preferibilmente attuata in forma partecipativa, includendo le pratiche tradizionali, gli strumenti di pianificazione urbana, ed ogni strumento di pianificazione utile, in modo da poter assicurare il coinvolgimento di tutti gli stakeholders interessati al bene e poter redigere un ciclo di pianificazione, monitoraggio, valutazione e feedback delle attività intraprese, garantire un'efficiente allocazione delle risorse all'interno di un clima di trasparenza ed efficacia"*.

[54] L'elenco del patrimonio mondiale in pericolo contiene al suo interno tutti quei beni già inseriti nella prima lista, necessitanti però, per la loro tutela, "*di grandi lavori e per i quali è stata chiesta l'assistenza giusta la presente Convenzione*", nonché una valutazione complessiva del costo di tali interventi. I beni passibili di iscrizione in tale lista devono vedere la loro esistenza messa a repentaglio da seri pericoli e calamità quali: "*minaccia di sparizione dovuta a degradazione accelerata, progetti di grandi lavori pubblici o privati, rapido sviluppo urbano e turistico, distruzione dovuta a cambiamenti d'utilizzazione o di proprietà terriera, alterazioni profonde dovute a causa ignota, abbandono per ragioni qualsiasi, conflitto armato o minaccia di un tale conflitto, calamità e cataclismi, grandi incendi, terremoti, scoscendimenti, eruzioni vulcaniche, modificazione del livello delle acque, inondazioni, maremoti*"; vista l'urgenza della loro tutela, il Comitato può *bypassare* lo Stato in cui tale bene si trova e procedere d'urgenza all'iscrizione e alla diffusione di tale bene in suddetto elenco. Spetta al Comitato stesso, inoltre, coordinare e promuovere le attività di studio e di documentazione volte alla costituzione degli elenchi previsti ai paragrafi 2 e 4 dell'articolo in questione, nonché stabilire i criteri mediante i quali un bene possa iscriversi nell'uno o nell'altro elenco e, nel caso di rifiuto della domanda, il Comitato stesso è tenuto a consultare preventivamente lo Stato richiedente. A tale organo spetta poi il compito, così come previsto all'art.13, di ricevere ed esaminare le domande di assistenza internazionale inoltrate dalle Parti richiedenti inerenti la "*protezione, conservazione, valorizzazione o rianimazione*" di beni presenti sul loro territorio "*iscritti o suscettibili di essere iscritti negli elenchi di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art.11*", nonché riguardanti "*l'identificazione di beni del patrimonio culturale e naturale definito agli artt.1 e 2, quando ricerche preliminari abbiano permesso d'accertare che quest'ultime meritano d'essere proseguite*". Nel momento in cui il Comitato prende una decisione riguardo all'esito delle richieste, esso è tenuto a determinare un ordine di priorità d'intervento, il tipo e le modalità dello stesso, autorizzando altresì "*la conclusione in suo nome degli accordi necessari col governo interessato*"; è tenuto inoltre a pubblicare, aggiornare e diffondere un elenco dei beni per i quali l'assistenza internazionale è stata concessa, al fine di monitorare e rendere trasparente quanto fatto. A tal riguardo sono da segnalare le innovazioni introdotte nel 1996, tra cui l'obbligo di presentare ogni 5

La richiesta di iscrizione di un elemento deve partire, come già accennato, dallo Stato interessato: ciò rappresenta, "*la condizione imprescindibile per il funzionamento dell'intero sistema e ciò in quanto questi beni culturali e naturali sono e restano comunque soggetti alla sovranità dei singoli Stati*"[55].

L'art.15 istituisce il Fondo del patrimonio mondiale, meccanismo di controllo costituito da fondi di deposito di tipo sia volontario che obbligatorio e le cui modalità di impiego sono determinate dal Comitato del patrimonio mondiale[56].

L'art. 16 par.5 prevede poi che gli Stati parte della Convenzione, qualora siano *"in mora nel proprio pagamento obbligatorio o volontario per quanto concerne l'anno in corso e l'anno*

---

anni un rapporto scientifico illustrante lo stato di conservazione dei beni. Questo andrà poi inviato al Segretariato, che si farà carico di raggruppare tutte le relazioni per macro-aree e sintetizzarle in un unico rapporto, denominato "relazione regionale". Si veda L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, p.76.

[55] Cit. L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, p. 68. Le candidature proposte dagli Stati vengono successivamente sottoposte al Comitato, per un massimo di 45 proposte annuali, e dovranno essere indirizzate al Segretariato, cui spetta il compito di valutare la completezza della documentazione pervenuta, provvederà a registrare la candidatura e a trasmettere tale documentazione alle Organizzazioni sussidiarie dell'Unesco, identificate nell'ICOMOS e nella IUCN, che provvederanno a loro volta a valutare l'esistenza o meno dell'*outstanding universal value*. Dopo aver compiuto questo step le Organizzazioni emanano una raccomandazione mediante la quale possono chiedere al Comitato del patrimonio mondiale di confermare iscrizione di un bene alla lista senza dover fornire ulteriori dettagli, negarla o rimandarla per approfondire meglio determinati aspetti della candidatura in questione. Infatti, nonostante la decisione a livello formale sia presa dal Comitato nel corso della sua annuale sessione di riunione e mediante l'adozione di una "Dichiarazione di eccezionale valore universale", questa in linea di massima segue quanto proposto dagli *Advisory Bodies*. Dal momento che il bene la cui candidatura venga respinta non è più passibile di inclusione all'interno della Lista, il Comitato, in caso di esito negativo della domanda, nella prassi ha preferito consultare preventivamente lo Stato interessato al fine di convincerlo a ritirare la candidatura, evitando in tal modo candidature temerarie e consentendo alla parte di approfondire i termini della stessa. Ivi pp. 68-71.

[56] Le risorse di tale Fondo, stando all'art.15 par. 3 sono costituite da: "*a. contributi obbligatori e i contributi volontari degli Stati partecipi della presente Convenzione; b. i pagamenti, doni o legati che potranno fare:*
(i) altri Stati,
(ii) l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, le altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, segnatamente il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite e altre organizzazioni intergovernative,
(iii) organismi pubblici o privati o persone private;
c. qualsiasi interesse dovuto sulle risorse del Fondo; d. il provento delle collette e manifestazioni organizzate in favore del Fondo; e. qualsiasi altra risorsa autorizzata dal regolamento elaborato dal Comitato del patrimonio mondiale".
Inoltre, il paragrafo 4 prevede che " *i contribuenti al Fondo e le altre forme di assistenza prestate al Comitato possono essere destinati unicamente agli scopi da esso definiti. Il Comitato può accettare contributi vincolati ad un dato programma o progetto particolare alla condizione che l'attuazione di questo programma o l'esecuzione di questo progetto sia stata decisa dal Comitato. I contributi al Fondo non possono essere corredati di alcuna condizione politica*". Per quanto riguarda i contributi obbligatori, invece, gli Stati, a meno che non si avvalgano della clausola prevista al secondo paragrafo dell'art.16, sono tenuti a pagare ogni due anni una somma il cui ammontare*, "calcolato secondo una percentuale uniforme applicabile a tutti gli Stati",* sarà decisa a maggioranza da i membri rappresentanti gli Stati parte convenuti in Assemblea generale durante le sessioni ordinarie della Conferenza generale UNESCO. Idonei a decidere l'ammontare della contribuzione obbligatoria saranno però unicamente gli Stati, partecipi e votanti, che non hanno dichiarato quanto previsto dal paragrafo 2, ossia di non essere vincolati, in sede di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o di adesione, a quanto disposto al paragrafo 1.

civile immediatamente precedente"[57] non possano essere eletti alla successiva elezione del Comitato intergovernativo[58].

Altra sezione del testo rilevante è la sesta, dedicata ai programmi educativi e d'informazione che gli Stati parte devono "*sforzarsi" di intraprendere al fine di "consolidare il rispetto e l'attaccamento dei loro popoli al patrimonio culturale e naturale definito negli articoli 1 e 2 della Convenzione*"[59], nonché per informare e sensibilizzare il pubblico sui rischi che mettono a repentaglio l'esistenza del patrimonio e, quindi, l'importanza dell'assistenza e della cooperazione internazionale[60]. L'art. 29 pone in capo agli Stati l'obbligo di rendicontazione circa le disposizioni e i provvedimenti legislativi e regolamentari intrapresi ai fini dell'adempimento degli obblighi convenzionali (congiuntamente alla documentazione comprovante l'esperienza maturata sul campo): le Parti sono infatti tenute ad inoltrare alla Conferenza Generale dell'UNESCO rapporti periodici che il Comitato del Patrimonio Mondiale si impegna a rendere noti e a diffondere. Tale organo è tenuto a presentare a sua volta un resoconto sulle attività da esso svolte in ciascuna delle sessioni ordinarie della sopracitata Conferenza UNESCO, nonché al Comitato economico e sociale delle Nazioni Unite[61]. Di fondamentale importanza sono poi le Linee Guida Operative per l'attuazione e l'implementazione della Convenzione, strumento di *soft law*, non vincolante, elaborato per permettere l'applicazione delle disposizioni convenzionali e mediante le quali vengono periodicamente definiti i criteri (elaborati dal Comitato del Patrimonio mondiale) per l'iscrizione di un elemento all'interno delle due Liste. In merito a tali criteri, sin dall'inizio l'esigenza principale è stata quella di far sì che fossero "*passibili di un agevole aggiornamento al fine di renderli costantemente adeguati all'evoluzione delle nozioni di patrimonio culturale e naturale, aggiornamento possibile in maniera relativamente semplice attraverso uno strumento di soft law* […]"[62].

---

[57] Art. 16 par. 5.

[58] Alla fine degli anni Ottanta il meccanismo sanzionatorio è stato per altro rafforzato. Infatti, è stata prevista la possibilità di esclusione dall'assistenza internazionale per quegli Stati risultanti renitenti o in arretrato nell'elargizione del proprio contributo al Fondo. Cfr. L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit*., pp. 74-75.

[59] Art.27 par. 1 della Convenzione

[60] Cfr. art. 27 par. 2.

[61] Si veda B. CONFORTI, *Le Nazioni Unite*, VII ed., Padova, Cedam, 2005.

[62] L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit*., p. 71. I criteri di valutazione per verificare l'esistenza dell'eccezionale valore universale sono indicati al paragrafo 77 delle Linee Guida e sono differenti a seconda che si tratti di beni culturali o naturali, eccetto alcuni in comune, come ad esempio l'integrità. Si rimanda a: *Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, par. 77.* Le Linee Guida, aggiornate al 2013, sono consultabili alla pagina del sito web dell'Unesco ad esse dedicate: http://whc.unesco.org/archive/opguide13-en.pdf.

In particolare, una fondamentale novità introdotta in occasione della revisione delle stesse nel 1992 è la categoria dei *paesaggi culturali* ("*cultural landscapes"*), prevista dal paragrafo 47[63]. Questi sono definiti nel modo seguente: "*Cultural landscapes are cultural properties and represent the "combined works of nature and of man" designated in Article 1 of the Convention. They are illustrative of the evolution of human society and settlement over time, under the influence of the physical constraints and/or opportunities presented by their natural environment and of successive social, economic and cultural forces, both external and internal*"[64].

I paesaggi culturali, esemplificativi dell'evoluzione della società umana e delle sue forme d'insediamento nel corso degli anni, sono selezionati sia in virtù dell'eccezionale valore universale sia in base alla loro attitudine ad essere rappresentativi di una regione geo-culturale, in modo da illustrarne gli elementi culturali distintivi. Il paragrafo 9 precisa che "*cultural landscapes often reflect specific techniques of sustainable land-use, considering the characteristics and limits of the natural environment they are established in, and a specific spiritual relation to nature. Protection of cultural landscapes can contribute to modern techniques of sustainable land-use and can maintain or enhance natural values in the landscape. The continued existence of traditional forms of land-use supports biological diversity in many regions of the world. The protection of traditional cultural landscapes is therefore helpful in maintaining biological diversity*". I *cultural landscapes* ricomprendono al proprio interno, così come riconosciuto nel paragrafo 10, tre sottocategorie[65]. La prima, più facilmente identificabile, è costituita dal "*landscape designed and created intentionally by man",* comprendente giardini e parchi creati per finalità di tipo estetico e spesso associati a costruzioni e complessi di tipo monumentale o religioso. La seconda categoria è quella dell'"*organically evolved landscape*". Questa tipologia di paesaggio, da un iniziale impulso di tipo sociale, economico, amministrativo e religioso, ha sviluppato la propria forma attuale in

[63] In particolare, la revisione delle Linee Guida Operative del 1992 con la conseguente introduzione della categoria dei *cultural landscapes* avvenne in seguito alle raccomandazioni elaborate da un meeting di esperti interazionali tenutosi dal 24 al 26 ottobre e dello stesso anno a La Petite Pierre, in Francia. M. RÖSSLER, *Unesco World Heritage Centre Background Document on Unesco World Heritage Cultural Landscapes, Prepared for the FAO Workshop and Steering Committe Meeting of the GIAHS project: Globally Important Ingenious Agricultural Heritage Systems*, UNESCO, 2004, p. 1.
Sui cultural landscapes si rimanda altresì a: N. MITCHELL, M. RÖSSLER, P.M. TRICAUD (a cura di), *World Heritage Cultural Landscapes: A Handbook for Conservation and Management*, World Heritage Paper n°26, Unesco, 2009 (consultabile on line alla pagina web:
http://whc.unesco.org/documents/publi_wh_papers_26_en.pdf).

[64] Linee Guida operative, par. 47.

[65] Tali categorie vengono illustrate nell'Allegato 3 delle Linee Guida.

associazione o in risposta all'ambiente naturale, nel quale è impresso e ben identificabile, congiuntamente alle componenti che gli sono proprie, il suo processo evolutivo[66].

Tale categoria è suddivisa a sua volta in due varianti, i "paesaggi fossili" e i "paesaggi continuativi". I primi sono individuati in quei *landscapes* in cui il processo evolutivo, in un determinato momento, repentinamente o durante un lasso di tempo più ampio, si è interrotto; tuttavia, le sue caratteristiche peculiari sono ancora presenti nelle sue componenti materiali.

I secondi, invece, sono quei paesaggi che continuano a mantenere un ruolo sociale attivo nella società contemporanea, strettamente correlati ad un *way of life* di tipo tradizionale e dove il processo evolutivo, ben evidente nel paesaggio, risulta essere ancora in corso.

L'ultima categoria è infine quella degli "*associative cultural landscape*", i quali presentano, appunto, una forte associazione tra gli aspetti culturali, artistici, storici e naturali[67]. L'iscrizione di questa tipologia di paesaggio nella World Heritage List avviene in virtù di una forte relazione dell'elemento naturale con gli aspetti religiosi, artistici e culturali piuttosto che con quello evidente di cultura materiale, che può essere insignificante e persino assente[68].

6. Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile[69] venne conclusa il 17 ottobre 2003 ed è entrata in vigore il 20 aprile 2006, novanta giorni dopo il deposito di 30 strumenti tra quelli di ratifica, adesione e accettazione[70].

L'essenza del patrimonio intangibile e l'importanza del suo riconoscimento sono poste, così come viene rilevato nel quarto considerando del testo dello strumento, nell'ambito dei cambiamenti sociali[71] legati soprattutto al fenomeno della globalizzazione; viene infatti

[66] Cfr. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit*., p. 66.
[67] Ibid.
[68] Per un approfondimento della nozione di "cultural landscape" elaborato dall'Unesco si veda la pagina web del sito Unesco completamente dedicata ad essi: http://whc.unesco.org/en/culturallandscape/. Si rimanda altresì a P. L. PETRILLO, O. DI BELLA, N. DI PALO, *op. cit*., pp. 207-212.
[69] La Convenzione in questione verrà analizzata in modo dettagliato, incluse la sua prassi applicativa in campo agroalimentare e gastronomico, nel secondo capitolo del presente lavoro.
[70] Il deposito del trentesimo strumento di ratifica, necessario per l'entrata in vigore dello strumento giuridico, è avvenuto il 20 gennaio 2006, ad opera della Romania. Cfr. J.BLAKE, *Commentary on the Unesco 2003 Convention on the safeguarding of the Intangible cultural heritage*, Leicester, Institute of Art and Law, 2006, p. 1. Al 20 novembre 2011, con il deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato di Comoros, i Paesi parte della Convenzione sono 157. Si rimanda alla pagina web: http://www.unesco.org/culture/ich/?pg=00024.
[71] Ai cambiamenti sociali si aggiungono anche le dinamiche politiche caratterizzanti la seconda metà del Ventesimo secolo e l'intensificarsi della questione identitaria conseguente alla caduta del muro di Berlino. Sul punto si veda L. ZAGATO, "*La Convenzione sulla protezione culturale del patrimonio intangibile"*, in L.

precisato che "*assieme alle condizioni che questi ultimi creano per rinnovare il dialogo fra le comunità, creano altresì, alla stregua del fenomeno dell'intolleranza, gravi pericoli di deterioramento, scomparsa e distruzione del patrimonio culturale immateriale, in particolare a causa della mancanza di risorse per salvaguardare tali beni culturali* […]*"*[72].

Al terzo considerando viene posta in rilievo il forte legame esistente tra il patrimonio culturale intangibile e quello, invece, di tipo materiale, (comprendente, oltre ai "beni culturali" comunemente intesi anche quelli naturali e paesaggistici)[73], nonché il ruolo cardine assunto dalle comunità, in particolar modo quelle indigene, in riferimento alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio immateriale che, affiancato a quello dei "*gruppi e in alcuni casi degli individui*", apporta un notevole contributo alla "*diversità culturale e alla creatività umana*"[74] .

Rappresentando il primo strumento internazionale vincolante finalizzato alla tutela di tale tipologia di patrimonio, aspetto messo in luce dall'ottavo considerando, viene richiamata la necessità di impegnarsi in tal senso, al fine di "*creare una maggiore consapevolezza, soprattutto tra le generazioni più giovani, riguardo alla rilevanza del patrimonio culturale immateriale e della sua salvaguardia*"[75], favorendo la cooperazione e l'assistenza reciproca (considerando 11) e contribuendo in tal modo a "*ravvicinare gli esseri umani e assicurare gli scambi e l'intesa fra di loro*" (considerando 13).

Dopo aver definito all'art. 1 gli scopi che lo strumento si prefigge[76], viene chiarito cosa sia da intendersi con i termini "*patrimonio culturale intangibile*", "*salvaguardia*" e "*Stati contraenti*".

In particolare, all'interno del primo termine sono ricompresi:

"*le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how –come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi– che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale*"[77]. Si precisa, inoltre, che "*questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta*

ZAGATO (a cura di), Le *identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Padova, Cedam, 2008, pp. 28-30.

[72] Quarto considerando del testo convenzionale.

[73] Sul punto si veda B. KIRSHENBLATT-GIMBLETT, "*Intangible Heritage as a metacultural production"*, in *Intangible Heritage*, Museum International, vol. 56, n° 1-2, 2004, p.60.

[74] Sesto considerando del testo convenzionale.

[75] Decimo considerando del testo convenzionale.

[76] V. oltre, cap. II, sez. II, par. 36.

[77] Art.2 par. 1.

al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e da loro un senso di identità e continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana"[78]. Lo stesso verrà riconosciuto unicamente nel caso e nella misura in cui risulti "*compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui, nonché di sviluppo sostenibile*"[79].

Questo, per costituire oggetto di salvaguardia, deve necessariamente manifestarsi in uno o più dei seguenti ambiti, che rappresentano il campo d'applicazione della Convenzione:

- *Tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;*
- *Le arti dello spettacolo;*
- *Le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;*
- *Le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo;*
- *L'artigianato tradizionale*[80] [81].

Per quanto concerne la salvaguardia, concretizzantesi in obblighi che le Parti devono assolvere sia a livello nazionale che internazionale, la stessa comprende "*le misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un'educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale*"[82].

Le sezioni III (artt.11-15) e IV (artt. 16-18) del testo convenzionale elencano le misure che gli Stati sono tenuti a porre in atto, sia a livello nazionale che internazionale, al fine di garantire l'attività di salvaguardia succitata. L'art. 11 stabilisce infatti che ciascuna Parte debba adoperarsi per adottare "*i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio*"[83], impegnandosi altresì nell'individuazione e nella definizione degli elementi costituenti patrimonio culturale immateriale, servendosi a tale scopo della collaborazione e partecipazione di "*comunità, gruppi e organizzazioni non*

[78] Art. 2 par. 1.
[79] Ibid.
[80] Col termine "artigianato tradizionale" non sono tuttavia da intendersi i prodotti materiali, bensì il *know-how* e i saperi artigiani che hanno dato vita a tale prodotto; ciò trova conferma nell'utilizzo del termine "*traditional craftmanship*" nella versione in lingua inglese del testo convenzionale. Si veda L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit*., p.92
[81] Art. 2 par. 2.
[82] Art. 2 par. 3 della Convenzione in oggetto.
[83] Art. 11 lett. a).

governative rilevanti"[84].

Gli Stati devono poi rispettare e perseguire una serie di obblighi, tra i quali notevole importanza riveste la predisposizione e l'aggiornamento periodico di uno o più inventari del patrimonio immateriale presente sul territorio: informazioni e dettagli in merito verranno poi inseriti all'interno dei rapporti da sottoporre regolarmente al *Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale*[85].

All'art. 13 viene disposto che ciascuna Parte adotti una politica "*volta a promuovere la funzione del patrimonio culturale immateriale nella società e a integrare la salvaguardia di questo patrimonio nei programmi di pianificazione*" (par. a), designando a tal fine organismi competenti (par. b) e promuovendo la ricerca e gli studi scientifici in merito (par. c).

Ogni Membro deve altresì adoperarsi nell'adozione di "*misure legali, tecniche, amministrative e finanziarie volte a: i) favorire la creazione o il potenziamento di istituzioni di formazione per la gestione del patrimonio culturale immateriale e la divulgazione di questo patrimonio culturale nell' ambito di "forum" e spazi designati alla sua rappresentazione o espressione, ii) garantire l'accesso al patrimonio culturale immateriale, pur rispettando le prassi consuetudinarie che disciplinano l'accesso agli aspetti specifici di tale patrimonio; iii) creare centri di documentazione per il patrimonio culturale immateriale e facilitare l'accesso agli stessi*"[86]. L'art. 14 prevede a sua volta una serie di obblighi da attuare per l'educazione, la sensibilizzazione e l'informazione concernenti il patrimonio immateriale che lo Stato si sforzerà, con ogni mezzo disponibile, di assolvere[87], mentre l'art. 15 dispone che deve essere garantita, con ogni mezzo, la partecipazione di "*comunità, gruppi e, ove appropriato, individui"*, al fine di assicurare loro un ruolo attivo nella gestione del patrimonio.

La sezione IV, introduce gli obblighi da rispettare a livello internazionale: l'art. 16, infatti, prevede l'istituzione, la pubblicazione il continuo aggiornamento della "Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità" e della "Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita urgentemente di essere salvaguardato", col fine "*di garantire una migliore visibilità del patrimonio culturale immateriale, di acquisire la consapevolezza di ciò che esso significa e d'incoraggiare un dialogo che rispetti la diversità culturale*"[88].

[84] Art. 11 lett. b).
[85] Art. 12 della Convenzione. Vedi anche oltre, cap. II sez. II.
[86] Art. 13 par. d del testo convenzionale.
[87] Si rimanda all'art. 14 della Convenzione.
[88] Art. 16 par.1.

L'iscrizione degli elementi del patrimonio culturale immateriale in suddette liste spetta allo Stato interessato; tuttavia è prevista la possibilità che, limitatamente alla seconda lista e a patto che la Parte venga preventivamente consultata, il Comitato possa agire d'urgenza sostituendosi alla stessa.

Allo Stato spetta altresì l'incombenza di proporre al Comitato, con successiva approvazione da parte dell'Assemblea generale, "*programmi, progetti e attività per la salvaguardia del patrimonio culturale tradizionale*" (le cosiddette "*best practices*")[89], articolati ai vari livelli dell'entità statuale, che verranno, se selezionati, promossi dal Comitato: da sottolineare è come, per la presentazione degli stessi, venga prevista la possibilità di ricorrere all'assistenza internazionale.

7. Convenzione di Rio sulla diversità biologica

La Convenzione sulla diversità biologica, adottata a Nairobi il 22 maggio 1992 e aperta alla firma degli stati durante la conferenza di Rio de Janeiro il 5 giugno 1992[90], è entrata in vigore il 29 dicembre 1993, dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica[91].

La Convenzione pone l'attenzione sulla necessità di proteggere e valorizzare la biodiversità esistente, necessaria alla *preservazione dei sistemi di mantenimento della vita della biosfera*, di impiegarla in modo sostenibile e di distribuire in modo equo i benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse genetiche[92].

---

[89] Si veda l'art. 18.

[90] La Conferenza di Rio, oltre alla Convenzione in esame, ha prodotto un altro importante risultato: l*'Agenda 21*. Come rileva V. Pepe, essa si configura come "*programma internazionale di azione per uno sviluppo globalmente sostenibile, lanciato in vista dell'ultimo decennio del XX secolo e calato nella prospettiva del XXI secolo. In esso s'insiste nella necessità di armonizzare le varie politiche in materia economica, sociale ed ambientale e di responsabilizzare lo sviluppo economico in modo da renderlo compatibile con la protezione delle risorse naturali nell'interesse delle generazione future (..). Il documento presenta tre obiettivi fondamentali "-la valutazione dei costi ambientali delle decisioni dei produttori e dei consumatori, in modo da invertire la tendenza a considerare l'ambiente un bene dallo sfruttamento illimitato e gratuito; il ricorso a principi economici per incoraggiare la creazione di nuove fasce di mercato e aree di lavoro nei settori del controllo ambientale e della tutela e gestione delle risorse naturali; la dinamica dei prezzi da correlare alla penuria dei beni naturali ed al loro effettivo valore, comprensivo anche dei costi per evitarne, con l'uso, il degrado".* Si rimanda a: V. PEPE, *Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno*, in *Riv. giur. ambiente* 2002, 02, pp. 209 e ss. Il contributo è disponibile nella banca dati *DeJure*.

[91] L'Italia ha ratificato la Convenzione il 15 aprile 1994 ed è entrata in vigore il 14 luglio dello stesso anno. Si veda il sito web della Convenzione: http://www.cbd.int/.

[92] In merito a quest'ultimo aspetto, R. ROMANO ("*Lo sfruttamento delle risorse genetiche tra diritto delle invenzioni e biodiversità"*, in *Riv. dir. ind.*, 2005, 06, pp. 411 e ss.*)* sottolinea che "*tiene conto degli interessi economici che ruotano attorno alle risorse genetiche ed al loro sfruttamento e si fa carico di un tentativo di distribuzione della ricchezza che potrebbe essere letto anche come strumento per contrastare quella che viene definita «biopirateria». La ricchezza genetica costituisce, infatti, un possibile terreno di scontro tra i paesi*

La diversità biologica è, nello specifico, definita all'art.2 come *"*[…] *la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell'ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi*". La tutela della stessa appare un'esigenza fondamentale nonché *"preoccupazione comune dell'umanità"*[93], dal momento che è costantemente messa a rischio da molteplici attività antropiche che rischiano di portare ad un'omogeneizzazione e omologazione del patrimonio genetico e dei sistemi della biosfera[94].

Nel preambolo viene messo in luce un altro aspetto importante, ossia "*la stretta e tradizionale dipendenza di molte comunità indigene e locali dalle risorse biologiche sulle quali sono fondate le loro tradizioni, nonché l'opportunità di ripartire in maniera equa i benefici derivanti dall'uso di conoscenze, innovazioni e prassi tradizionali attinenti alla conservazione della diversità biologica e all'uso durevole dei suoi componenti*"[95]. Viene infatti più volte sottolineata l'esigenza di garantire la partecipazione di ogni popolazione alle tematiche concernenti la diversità biologica, così come l'accesso alle tecnologie e alle risorse finanziarie messe a disposizione per suddette finalità[96]. L'art. 1 del testo identifica in modo puntuale gli obiettivi dello strumento: "[…] *la conservazione della diversità biologica, l'uso durevole dei suoi componenti e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche* […]"[97].

Il principio che informa di sé la Convenzione è il diritto sovrano degli Stati ad utilizzare in modo durevole e conservare le risorse biologiche e genetiche presenti sul suolo nazionale conformemente allo statuto delle Nazioni Unite, ai principi di diritto internazionale e a quanto stabilito dalle rispettive politiche ambientali in modo da non provocarne un impoverimento né causare danni alle altre Nazioni a causa delle attività svolte in ambito nazionale[98].

---

caratterizzati da una grande varietà di materiale genetico ma dotati solitamente di scarse risorse finanziarie per investire nella ricerca e nello sfruttamento economico delle risorse medesime e paesi caratterizzati da povertà quanto a varietà genetica, ma dotati di mezzi finanziari per investire nella ricerca e nell'innovazione a partire dal materiale genetico proveniente proprio dai paesi del Sud del mondo".

[93] Terzo considerando dello strumento giuridico in esame.

[94] Prima della Conferenza di Rio de Janeiro sulla biodiversità un altro importante evento aveva posto all'attenzione della comunità internazionale le tematiche dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile: la Conferenza di Stoccolma sull'ambiente umano del 16 giugno 1972. Per un'analisi dettagliata dei temi affrontati nei due summit e dei rapporti e le affinità è tra gli stessi si rimanda a: V. PEPE, *op. cit.*, pp. 209 e ss. Il contributo è disponibile nella banca dati *DeJure*.

[95] Dodicesimo considerando.

[96] Si vedano ad esempio il tredicesimo e il quindicesimo considerando del testo convenzionale

[97] Art. 1 dello strumento giuridico in esame.

[98] Art. 3 dello strumento giuridico in esame.

L'art. 7 tratta delle misure inerenti all'individuazione elle attività di monitoraggio che le Parti devono mettere in atto per perseguire quanto disposto dalla Convenzione:

"*Ciascuna Parte contraente in conformità con le sue particolari condizioni e capacità:*

a) svilupperà strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica o adatterà a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno conto inter alia dei provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la riguardano;

b) integrerà nella misura del possibile e come appropriato, la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti".

Gli articoli che seguono dispongono ulteriori obblighi, quali la conservazione *in* ed *ex situ* dei componenti della diversità biologica presenti sul suolo nazionale (artt.8-9); la garanzia di un utilizzo durevole degli elementi individuati (art.10); la concessione di incentivi atti a perseguire gli scopi convenzionali (art.11); il rafforzamento e lo sviluppo della formazione e della ricerca (artt.12-13); l'ampliamento e la garanzia di accesso alle risorse genetiche e alla tecnologia (e, in particolare, alle biotecnologie) (artt.15-16); la gestione delle stesse e dei relativi benefici (art.19); la cooperazione tecnica e scientifica (art.18).

In merito alla conservazione in situ, l'art.8 par. j. pone in capo a ciascuna Parte un obbligo stringente riguardante il patrimonio culturale immateriale, ossia: "*sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà, preserverà e manterrà le conoscenze, le innovazioni e la prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica e favorirà la loro più ampia applicazione con l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prass*i".

Con gli artt. 23-25 vengono istituiti organi *ad hoc* per adempiere e rafforzare quanto previsto dalla Convenzione, ossia la Conferenza delle Parti (art.23), il Segretariato (art.24) e un Organo Sussidiario di Consulenza Scientifica, Tecnica e Tecnologica (art.25).

b) Strumenti non vincolanti

8. Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folklore

La Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folklore[99] venne adottata il 15 novembre 1989, durante la 25ª Conferenza Generale Unesco, tenutasi a Parigi dal 17 ottobre al 17 novembre 1989.

L'elaborazione dello strumento in esame si colloca all'interno di un progetto dell'Unesco volto a dare adeguato riconoscimento e protezione al patrimonio culturale intangibile: fu, infatti, uno degli step precedenti l'elaborazione della relativa Convenzione del 2003[100].

Seppur privo di efficacia vincolante, con questo strumento viene riconosciuta l'appartenenza della cultura tradizionale e popolare al patrimonio universale dell'umanità. Questa, infatti, visto il profondo radicamento nella storia e nell'identità dei popoli e considerata la sua importanza dal punto di vista sociale, economico e culturale si configura come uno dei mezzi d'elezione per favorire il contatto e l'avvicinamento tra i diversi gruppi sociali e popolazioni, così come l'affermazione della propria identità e alterità.

Proprio per il fatto di essere diretta espressione della storia e dei valori di una determinata comunità o popolazione, la cultura popolare e tradizionale deve fronteggiare molteplici problematiche che, se sottovalutate o non gestite correttamente (specialmente attraverso le politiche che hanno come finalità la tutela e la protezione di determinate pratiche), potrebbe portare al suo indebolimento (e quindi alla perdita di determinati elementi del patrimonio culturale) o addirittura alla sua scomparsa definitiva.

Nel testo viene data in primo luogo la definizione di cultura popolare e tradizionale: "*la cultura tradizionale e popolare è l'insieme delle creazioni di una comunità culturale, fondate*

[99] Per una critica verso l'utilizzo del termine folklore, giudicato inadeguato e "degradante", in particolar modo per il patrimonio culturale tradizionale degli indigeni, nonché per una dettagliata ricostruzione degli step che hanno portato all'elaborazione della Raccomandazione si veda J. BLAKE, *Developing a New Standard-setting Instrument for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. Elements for consideration*, Unesco, 2001, pp. 7-11 e pp. 32-44.

[100] I tentativi che furono fatti, a partire dagli anni Settanta, per arrivare ad una forma ottimale di tutela del patrimonio intangibile furono, per la maggior parte fallimentari. In particolare, per quanto riguarda lo strumento in esame, L. ZAGATO rileva come sia assente qualsiasi riferimento al patrimonio culturale dei popoli indigeni, sebbene la definizione di cultura popolare e tradizionale fornita possa benissimo ricomprendere al suo interno pratiche ed elementi appartenenti alle popolazioni indigene. Si veda L. ZAGATO, *"Appunti su traditional knowledge dei popoli indigeni e diritti di proprietà intellettuale"*, in M.L. CIMINELLI, *La negoziazione delle appartenenze. Arte, identità e proprietà culturale nel terzo e nel quarto mondo*, Milano, Franco Angeli, 2006, pp. 75-95.

sulla tradizione, espresse da un gruppo o da individui e riconosciute come rispondenti alle aspettative della comunità in quanto espressione della sua identità culturale e sociale, delle norme e dei valori che si trasmettono oralmente, per imitazione o in altri modi", comprendente, "*la lingua, la letteratura, la musica, la danza, i giochi, la mitologia, i riti, i costumi, l'artigianato, l'architettura ed altre arti*"[101].

Al fine di proteggere e salvaguardare la cultura tradizionale, "*da e per il gruppo (familiare, professionale, nazionale, regionale, religioso, etnico etc.) di cui esprime l'identità*", un compito fondamentale a cui sono chiamati gli Stati parte è quello dell'identificazione degli elementi e delle pratiche che costituiscono e fanno parte della stessa.

Tale attività deve essere intrapresa al fine di predisporre un *inventario nazionale delle istituzioni che si occupano della cultura tradizionale e popolare,* di mettere a punto sistemi di identificazione e di registrazione in materia (oltre che implementare quelli già esistenti) e di adoperarsi per "*stimolare la creazione di una tipologia normalizzata della cultura tradizionale e popolare che si dovrebbe tradurre nella creazione:*

I) di uno schema generale di classificazione della cultura tradizionale e popolare destinato a fornire orientamenti-guida validi a livello mondiale;

II) di una classificazione dettagliata della cultura tradizionale e popolare;

III) di classificazioni regionali della cultura tradizionale e popolare, soprattutto per mezzo di progetti pilota sul territorio" [102].

In merito alla conservazione della cultura popolare e tradizionale, la Raccomandazione ricorda che: "*la conservazione riguarda la documentazione relativa alle tradizioni che provengono dalla cultura tradizionale e popolare ed ha per obiettivo, in caso di non-utilizzo o di evoluzione di queste tradizioni, di permettere ai ricercatori e ai portatori della tradizione di disporre dei dati che consentano loro di comprendere il processo di cambiamento della tradizione. Se la cultura tradizionale e popolare vivente, a causa del suo carattere evolutivo, non può sempre permettere una protezione diretta, quella che è già stata registrata dovrebbe essere protetta efficacemente*"[103].

Per perseguire quanto dichiarato sopra, viene manifestata la necessità di predisporre archivi *ad hoc*, ove catalogare e rendere pubblicamente fruibili *i reperti della cultura tradizionale e popolare,* così come istituire musei, strutture e centri di documentazione ove esporre i

[101] Punto B della Raccomandazione.
[102] Punto B della Raccomandazione.
[103] Punto C della Raccomandazione.

suddetti reperti, in modo da dare "*risalto alle testimonianze viventi o passate di queste culture (luoghi, modi di vita, conoscenze materiali e immateriali)"*[104].

Con riferimento alla tutela, il testo dello strumento si focalizza sulle modalità per intervenire attivamente sui rischi a cui le tradizioni legate alla cultura popolare sono sottoposte a causa della globalizzazione e della cultura standardizzata trasmessa e imposta dai media, in particolar modo per quanto concerne *gli aspetti che derivano dalle tradizioni orali*[105]. I mezzi individuati al fine di perseguire quest'obiettivo sono, tra gli altri, l'educazione e lo studio (anche inserendo la cultura tradizionale all'interno dei programmi educativi e didattici)[106], la garanzia di accesso alla propria cultura[107], nonché la possibilità di contribuire direttamente a documentazione e ricerca scientifica a riguardo (oltre che alla pratica delle tradizioni stesse) da parte delle "*comunità culturali*", fornendo ad esse, agli individui e alle istituzioni coinvolte *appoggio morale ed economico*[108].

Altro obiettivo che si propone la Raccomandazione è la sensibilizzazione della popolazione sull'importanza della cultura tradizionale come fattore identitario, da perseguirsi attraverso la diffusione degli elementi e delle pratiche appartenenti alla cultura popolare, cercando, nella maniera più assoluta, di non comprometterne l'integrità.

La diffusione di tale patrimonio va portata avanti mediante manifestazioni ed eventi culturali, studi scientifici, ricerche ed istruzione, facendo sì che i media e la stampa garantiscano spazio adeguato alle tematiche riguardanti la cultura tradizionale, garantendo posti di lavoro, creando

---

[104] Punto C della Raccomandazione. Su questo punto in particolare sono state sollevate diverse critiche. Un simile approccio, infatti, avrebbe comportato una *musealizzazione* delle pratiche e degli elementi facenti parte della cultura popolare tradizionale, privandoli di del carattere vivente e sociale che è loro proprio. Si veda L. ZAGATO, *La Convenzione sulla protezione...*, pp. 27-70; M.L. CIMINELLI, "*Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e possibili effetti collaterali: etnogenesi ed etnomimesi"*, in L. ZAGATO (a cura di), *Le identità culturali…,* pp. 99-122; B. KIRSHENBLATT-GIMBLETT, *op.cit.*, pp. 52-65; N. AIKAWA, "*An Historical Overview of the preparation of the UNESCO International Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage"*, in *Intangible Heritage*, Museum International, vol. 56, n° 1-2, 2004, pp. 137-149. N. AIKAWA, *An Historical Overview…*, p. 140, rileva, a tal proposito, che a seguito del Convegno "*A Global Assessment of the l989 Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore: Local Empowerment and International Co-operation*", organizzato congiuntamente dall'Unesco e dallo Smithsonian Institute a Washington D.C. dal 27 al 30 giugno 1999, si giunse a queste conclusioni: *"*[…] *during the Conference a group of Smithsonian experts presented a thorough analysis of the text of the Recommendation. The principal points raised were that the Recommendation places too much emphasis on documentation and archiving and on the products rather than the producers of traditional culture. Recognition and respect for the active participation of grassroots practitioners in the production, transmission and preservation of their cultural expressions are essential to ensure the safeguarding of intangible cultural heritage. Protection measures should be focused towards the communities whose self-motivation needs to be enhanced*".

[105] Terzo considerando dello strumento giuridico in esame.

[106] Punto D lettera a).

[107] Punto D lett. b).

[108] Punto D lettere d) ed e) della Raccomandazione.

e rafforzando i centri di documentazione istituiti *ad hoc*[109].

Per quanto riguarda la protezione della cultura tradizionale e popolare, invece, la dichiarazione enuncia che: "*dal momento che la cultura tradizionale e popolare produce manifestazioni di creatività intellettuale individuale o collettiva, merita di beneficiare di una protezione simile a quella accordata alla produzione intellettuale. Tale protezione della cultura tradizionale e popolare si rivela indispensabile in quanto mezzo che permette di sviluppare, perpetuare e diffondere maggiormente questo patrimonio, al contempo nel paese e all'estero, senza intaccare i relativi interessi legittimi* […]*"*[110].

In particolare, in merito agli aspetti di proprietà intellettuale, è necessario "*richiamare l'attenzione delle autorità competenti sulle importanti iniziative dell'Unesco e dell'OMPI relativamente alla proprietà intellettuale, riconoscendo al contempo che queste iniziative riguardano solo un aspetto della protezione della cultura tradizionale e popolare e che è richiesta urgentemente l'adozione di misure distinte nei diversi campi per salvaguardare la cultura tradizionale e popolare"*[111].

La Dichiarazione si chiude con la sezione dedicata alla cooperazione internazionale in materia.

Gli Stati sono invitati ad adoperarsi per favorire gli scambi di idee e il dialogo interculturale, cooperare con le varie istituzioni e organizzazioni dedicate alla cultura tradizionale e popolare, in particolare per conseguire gli obiettivi proposti dalla Dichiarazione, cooperare per "*assicurare sul piano internazionale a tutti quelli che ne hanno diritto (comunità o persone fisiche e morali) il godimento di diritti pecuniari, morali o simili derivanti dalla ricerca, dalla creazione, dalla composizione, dall'interpretazione, dalla registrazione e/o dalla diffusione della cultura tradizionale e popolare"*[112].

Vengono inoltre invitati gli Stati parte ad astenersi da qualsiasi atto volto a pregiudicare l'esistenza, l'integrità, la diffusione e l'uso degli elementi facenti parte della cultura tradizionale e popolare (compreso il caso in cui questi si trovino fuori dal loro Paese di provenienza), facendo esplicito riferimento a "classici" fattori di distruzione quali: conflitti armati, occupazione di territori, calamità pubbliche[113].

[109] Punto E della Raccomandazione.
[110] Punto F della Raccomandazione.
[111] Ibid.
[112] Punto G lett. c) della Raccomandazione.
[113] Punto G della Raccomandazione lettere e) e f).

9. Dichiarazione sulla Diversità Culturale

La Dichiarazione sulla diversità culturale, adottata dalla Conferenza Generale dell'Unesco a Parigi il 2 Novembre 2001, pochi mesi dopo il tragico attentato al *World Trade Center*, è lo strumento su cui si baserà la successiva Convenzione sulla diversità culturale del 2005[114].

Nel preambolo del testo viene data una preliminare definizione di cultura: *"*[…] *la cultura deve essere considerata come l'insieme dei tratti distintivi spirituali e materiali, intellettuali e affettivi che caratterizzano una società o un gruppo sociale e che essa include, oltre alle arti e alle lettere, modi di vita di convivenza, sistemi di valori, tradizioni e credenze"*[115].

La questione della diversità culturale viene collocata nell'ambito della questione identitaria sollevata da talune popolazioni, chiamando in causa esigenze di "*tolleranza, dialogo e cooperazione, in un clima di fiducia e di mutua comprensione*"[116]. Il riconoscimento della diversità delle varie culture esistenti appare fondamentale al fine di sviluppare il dialogo e lo scambio interculturale, in modo da perseguire, ad un livello più ampio, il mantenimento della pace e della libertà, il rispetto della dignità e dei diritti umani[117]. A tal proposito rileva quanto affermato all'art.4: "*la difesa della diversità culturale è un imperativo etico, inseparabile dal rispetto per la dignità umana. Questo comporta un impegno a livello di diritti umani e di libertà fondamentali, in particolare dei diritti delle persone che appartengono a minoranze e quelli delle popolazioni indigene. Nessuno può appellarsi alla diversità culturale per violare i diritti umani garantiti dal diritto internazionale, né per limitarne la portata*".

L'art.1 dà invece una definizione di diversità culturale, collocata nel più ampio contesto del pluralismo culturale[118], da sviluppare e gestire attraverso adeguate politiche volte a tutelare e favorire la libertà e la partecipazione di tutti i cittadini. In particolare, con riferimento al primo termine, viene riconosciuta la varietà e variabilità della cultura nel tempo e nello spazio, che dà caratteristiche di unicità e di pluralità ai diversi gruppi umani e comunità presenti al mondo, precisando inoltre che "*come fonte di scambio, innovazione e creatività, la diversità*

[114] Si veda l'introduzione del presente lavoro.
[115] Quarto considerando della Dichiarazione.
[116] Sesto considerando.
[117] Ibid.
[118] In merito al pluralismo culturale all'art.2 viene preso atto che: "*nelle nostre società sempre più differenziate, è essenziale assicurare un'interazione armoniosa e un voler vivere insieme di persone e gruppi con identità culturali molteplici, variate e dinamiche. Le politiche per l'inclusione e la partecipazione di tutti i cittadini sono garanzie di coesione sociale, della vitalità della società civile e della pace. Definito in questo modo, il pluralismo culturale dà espressione politica alla realtà della diversità culturale. Indissociabile da un quadro democratico, il pluralismo culturale favorisce lo scambio culturale e lo sviluppo delle capacità creative che sostengono la vita pubblica"*.

culturale è necessaria per l'umanità quanto la biodiversità per la natura. In questo senso, è il patrimonio comune dell'umanità e dovrebbe essere riconosciuta e affermata per il bene delle generazioni presenti e future"[119].

L'art. 5 introduce il concetto di "*diritti culturali*", intendendoli così come definiti dall'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani e dagli artt. 13 e 15 del Patto internazionale relativo ai diritti economici sociali e culturali [120].

---

[119] Art. 1 della Dichiarazione.

[120] In particolare, l'art. 27 della Dichiarazione universale sui diritti umani, proclamata dall'Assemblea Generale delle NU il 10 dicembre 1948, sancisce che:

"*1. ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici;*

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore".

In merito al Patto relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966 e approvato dall'Assemblea federale il 13 dicembre 1992, rilevano in particolar modo gli artt. 13 e 15 che, vista la loro importanza, sono di seguito riportati integralmente.

ART. 13:

"*Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione. Essi convengono sul fatto che l'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l'istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.*

2. Gli Stati del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo diritto, riconoscono che:

a) l'istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti;

b) l'istruzione secondaria nelle sue diverse forme, inclusa l'istruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita;

c) l'istruzione superiore deve essere accessibile a tutti su un piano d'uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita;

d) l'istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata nella misura del possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso;

e) deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante.

3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

4. Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purché i principi enunciati nel I° paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l'istruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti dallo Stato".

ART. 15:

"1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo:

a) a partecipare alla vita culturale;

b) a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni;

c) a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l'autore.

2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura.

Gli articoli che seguono chiariscono alcuni nodi fondamentali della diversità culturale: l'art. 7, infatti, precisa che "*ogni creazione affonda le sue radici nelle tradizioni culturali, ma si sviluppa a contatto con altre culture; per questa ragione il patrimonio culturale, deve essere preservato in tutte le sue forme, valorizzato, e trasmesso alle generazioni future in quanto testimonianza dell'esperienza e delle aspirazioni dell'umanità, e al fine di alimentare la creatività in tutta la sua diversità e di favorire un vero dialogo interculturale".* Viene poi affrontata, all'art. 8, l'analisi degli aspetti legati al diritto d'autore e a quelli prettamente economici relazionati all'attività artistica.

Attenzione particolare è poi rivolta alla necessità di garantire la possibilità di espressione a tutte le società e le popolazioni (specie dei paesi in via di sviluppo o transizione), oltre al fatto di adoperarsi per garantire "*istituzioni culturali valide e competenze sul piano sia nazionale che internazionale*" (art.10). Viene assegnato un ruolo primario alle politiche in materia, le quali devono avere come obiettivi la pace, la coesione e la vitalità sociale e il pluralismo culturale[121], da perseguirsi attraverso l'integrità e la partecipazione di tutti i cittadini (art.2), così come alla diversità culturale in quanto fattore di crescita e di sviluppo non solamente a livello economico, ma anche personale, intellettuale e sociale. La possibilità di ognuno di esprimersi mediante la lingua che sente come propria, compresa quella madre, l'educazione, la formazione, la libertà d'espressione e il "*diritto a partecipare alla vita culturale di sua scelta*" [122] sono mezzi fondamentali attraverso cui incoraggiare e rafforzare la diversità culturale, sfruttando anche le opportunità offerte dalla tecnologia per quanto riguarda la diffusione dei principi della Dichiarazione.

---

3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l'attività creativa.

4. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall'incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale".

Il testo della Dichiarazione universale sui diritti umani, tradotto in italiano, è stato reperito alla pagina web: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf; quello del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali al sito:
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19660259/201205220000/0.103.1.pdf. Ad esso è dedicato il *General Comment* n. 21 del 21 dicembre 2009 del Comitato dei *Diritti Economici, Sociali e Culturali. Si veda: UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General comment no. 21, Right of everyone to take part in cultural life (art. 15, para. 1a of the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights),* 21 December 2009, E/C.12/GC/21, consultabile on line alla pagina web:
http://www.refworld.org/docid/4ed35bae2.html.

[121] Cfr. artt. 1-3. Oltre ad assolvere questi obiettivi, rilevano quelli all'art.9, ossia "*Le politiche culturali devono assicurare la libera circolazione delle idee e delle opere e nello stesso tempo creare le condizioni favorevoli alla produzione e diffusione di beni e servizi culturali diversificati, attraverso istituzioni culturali che dispongano di mezzi per affermarsi su scala locale e mondiale. Spetta a ciascuno Stato, nel rispetto degli obblighi internazionali, definire la propria politica culturale e realizzarla con gli strumenti più adeguati, sia che si tratti di sostegni operativi che di quadri normativi appropriati*".

[122] Art.5 della Dichiarazione.

10. Dichiarazione di Istanbul

La Dichiarazione di Istanbul[123], strumento fondamentale si fini dell'elaborazione della Convenzione sul patrimonio intangibile del 2003, è stata emanata il 17 settembre 2002 e si configura come atto conclusivo della terza tavola rotonda dei Ministri della Cultura intitolata "*Intangible Cultural Heritage, mirror of cultural diversity*", tenutasi il 16 e il 17 settembre 2002 a Istanbul.

Le giornate di lavoro, così come il *summit* mondiale sullo sviluppo sostenibile tenutosi a Johannesburg dal 25 agosto al 4 settembre 2002[124], hanno avuto come obiettivo quello di analizzare e approfondire i rapporti esistenti tra sviluppo sostenibile, diversità culturale, patrimonio intangibile e globalizzazione.

In particolare, nell'ambito di quest'evento si arrivò ad elaborare una dichiarazione dove la diversità culturale è definita come "*collective force in the service of sustainable developmen*t'[125], in linea con la Dichiarazione universale sulla diversità culturale del 2001[126].

La dichiarazione di Istanbul riconosce in primo luogo l'importanza del patrimonio culturale intangibile, fondamento identitario e patrimonio dei popoli. All'art. 1 si enuncia che: "*The multiple expressions of intangible cultural heritage constitute some of the fundamental sources of cultural identity of peoples and their communities, as well as a wealth common to the whole of humanity. Deeply rooted in local history and the natural environment and embodied, among others by a great variety of languages that translate as many world visions, they are an essential factor in the preservation of cultural diversity, in line with the UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity (2001)*".

Esso rappresenta, nello specifico, "*a set of living and constantly recreated practices, knowledge and representations enabling individuals and communities, at all levels, to express their world conception through systems of values and ethical standards. Intangible cultural heritage creates among communities a sense of belonging and continuity* […]"[127] ed è, per questo motivo, espressione diretta della creatività umana.

---

[123] Il testo della dichiarazione in esame è consultabile alla pagina web: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=6209&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

[124] In merito al Summit mondiale sullo sviluppo sostenibile si veda a: A. FODELLA," *Il vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile"*, in *Riv. giur. amb.*, 2003, 02, pp. 385 e ss.

[125] *Johannesburg Declaration on Sustainable Development, par. 16.* Il testo della Dichiarazione si trova on line alla pagina web*:*
http://www.unescap.org/esd/environment/rio20/pages/Download/johannesburgdeclaration.pdf

[126] Vedi supra, cap. I, sez. I, par. 9.

[127]Punto 2 della Dichiarazione.

Tale patrimonio, proprio per il fatto di essere cagione del senso di identità e continuità per le comunità o per i soggetti che ne sono i detentori, la cui trasmissione intra/intergenerazionale è strettamente dipendente dalla *volontà e dalla capacità di intraprendere azioni efficaci da parte degli attori coinvolti*[128], si presenta estremamente vulnerabile e a rischio a causa della globalizzazione (negativamente intesa) e di fenomeni quali "*conflicts, intolerance, excessive merchandising, uncontrolled urbanization or rural decay*"[129]. Per questo motivo appare fondamentale il ruolo di tutela e di protezione cui sono chiamati i governi, da esercitarsi mediante l'adozione di politiche e pratiche volte a "*facilitating the democratic participation of all stakeholders*"[130] ed a studiare "*an all-encompassing approach to cultural heritage should prevail, taking into account the dynamic link between the tangible and intangible heritage and their close interaction*"[131].

Vengono d'altro canto riconosciuti anche gli aspetti positivi correlati alla globalizzazione, in primis il suo grande potenziale di diffusione del patrimonio. Esso è in grado di dare notevole impulso e aprire nuove possibilità per quanto riguarda la diffusione, la condivisione e la promozione del patrimonio culturale intangibile dei popoli (soprattutto grazie alle nuove tecnologie e ai nuovi media), contribuendo inoltre allo sviluppo e alla sensibilizzazione nei confronti della tolleranza, del rispetto e della comprensione[132].

La Dichiarazione si conclude con una serie di impegni e di obblighi che gli Stati si impegnano a perseguire, tra cui spiccano la promozione dei principi della Dichiarazione della Diversità Culturale, la conclusione di accordi e la messa in atto di politiche che perseguano le finalità di cui sopra (che rispettino, al contempo, le normative dei singoli stati e gli strumenti esistenti in materia di diritti umani), così come il favorire l'educazione, la formazione, lo studio, la ricerca, l'informazione e la sensibilizzazione verso le tematiche riguardanti i differenti aspetti del patrimonio culturale intangibile[133]. Risulta altresì necessario adoperarsi, attribuendo un ruolo attivo ai soggetti depositari del patrimonio culturale intangibile, al fine di "[…] *consult and involve all the stakeholders, namely the governments, local and regional communities, the scientific community, the educational institutions, the civil society, the public and private sector as well as the media*".

[128] Cfr. punto 3 della Dichiarazione.
[129] Punto 4.
[130] Punto 3.
[131] Punto 2.
[132] Punto 5.
[133] Punto 7.

II. ATTI DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

11. Risoluzioni dell'Organizzazione Internazionale della vigna e del vino

L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (*Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, O.I.V.*)[134], con sede a Parigi, è stata istituita mediante un accordo il 3 aprile 2001 (entrato in vigore il 1°gennaio 2004); prima di tale data e a partire dal 4 settembre 1958 la stessa era chiamata Ufficio internazionale della vigna del vino (*Office International de la Vigne du Vin*); prima ancora, a partire dall'accordo concluso il 29 novembre 1924, Ufficio internazionale del vino (*Office International du Vin*)[135]. Suddetto istituto si configura come "*organismo intergovernativo a carattere scientifico e tecnico avente una competenza riconosciuta nel settore della vigna, del vino, delle bevande a base di vino, dell'uva da tavola, dell'uva secca e degli altri prodotti della viticultura*"[136], sottoposta alle disposizioni del trattato istitutivo e dal regolamento interno che la stessa, sulla base dell'art. 10, ha adottato[137].
Gli obiettivi che l'Organizzazione si propone di perseguire sono:
"a) indicare ai propri membri le misure atte a tener conto delle esigenze dei produttori, dei consumatori e degli altri operatori del settore vitivinicolo;
b) sostenere le altre organizzazioni internazionali intergovernative e non governative, segnatamente quelle che svolgono attività normative;
c) contribuire all'armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti e, all'occorrenza, all'elaborazione di nuove norme internazionali atte a migliorare le condizioni

[134] Gli stati membri dell'Organizzazione sono 45: Algeria, Argentina, Australia, Austria, Azerbaigian, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cile, Cipro, Croazia, ERJ di Macedonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, India, Israele, Italia, Libano, Lussemburgo, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Sud Africa, Svizzera, Turchia, Ungheria, Uruguay. Agli Stati si affiancano le numerose organizzazioni intergovernative (ammesse a partecipare secondo quanto stabilito dall'art. 8 del trattato istitutivo) e gli osservatori. Si rimanda a: http://www.oiv.int/oiv/info/itmembresobservateurs.
[135] Per la storia e le varie tappe che hanno portato alla costituzione dell'O.I.V. si veda la pagina web: http://www.oiv.int/oiv/info/ithistorique#prima.
[136] http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20030154/index.html. Il considerando n°25 del reg. 479/2009 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il cui contenuto si trova oggi all'interno dell'OCM unica, stabilisce che "*per conformarsi alle norme internazionali in questo settore, la Commissione (europea) dovrebbe basarsi, come regola generale, sulle pratiche enologiche raccomandate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)."*
[137] Il regolamento interno dell'O.I.V., disponibile sulla pagina web dell'organizzazione http://www.oiv.int/oiv/info/ittextesfondamentaux, si compone di quattro titoli: il primo è dedicato alle disposizioni a carattere generale, il secondo al regolamento finanziario, il terzo allo statuto del personale e il quarto allo statuto speciale del direttore generale.

di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, come pure alla presa in considerazione degli interessi dei consumatori"[138].

Per perseguire gli obiettivi generali di cui sopra, l'O.I.V. deve mettere in atto una serie di mansioni, attività e prassi, così come definito e specificato dall'art. 2.

In particolare, viene posto in capo alla stessa il compito di "*promuovere e orientare le ricerche e la sperimentazione scientifiche e tecniche in modo da soddisfare i bisogni espressi dai propri membri, valutarne i risultati avvalendosi, all'occorrenza, di esperti qualificati e assicurandone eventualmente la diffusione attraverso i mezzi appropriati*" (par. a.), *elaborare raccomandazioni* per quanto riguarda *le condizioni di produzione vinicola, le pratiche enologiche, la definizione e/o descrizione dei prodotti, etichettatura e condizioni di commercializzazione, i metodi di analisi e di valutazione dei prodotti della viticoltura* (par. b.), così come preparare e sviluppare proposte riguardanti tra le altre, "*la garanzia dell'autenticità dei prodotti della viticoltura, in particolare nei confronti dei consumatori, segnatamente per quanto concerne le indicazioni di etichettatura, la protezione delle indicazioni geografiche, in particolare delle regioni vinicole e delle denominazioni di origine […], il miglioramento dei criteri scientifici e tecnici per il riconoscimento e la protezione delle novità vegetali vitivinicole*" (par. c.)[139]. Particolarmente rilevanti ai nostri fini sono le raccomandazioni, specie per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine, in merito alle quali l'Organizzazione si è più volte espressa.[140]

Altri compiti concernono la tutela della salute dei consumatori e la sicurezza sanitaria delle derrate alimentari, il favorire la cooperazione e il dialogo e lo scambio di informazioni tra i membri dell'Organizzazione, gli osservatori, le organizzazioni internazionali sia intergovernative che non governative, gli stakeholders del settore vitivinicolo e gli altri soggetti interessati.

Rilevante risultano le disposizioni previste, rispettivamente ai paragrafi i,j,k dell'art.2, ossia la necessità di "*tener conto, nelle proprie attività, delle caratteristiche di ogni membro in*

[138] http://www.oiv.int/oiv/info/itpresentation?lang=it.

[139] http://www.oiv.int/oiv/info/itpresentation?lang=it.

[140] Ad esempio, per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine, sulle quali l'O.I.V si è data il compito di vigilare a partire dalle suo origini raccomandazioni importanti sono: OIV - Res.ECO 2-92_FR (sulle indicazioni geografiche riconosciute e sulle denominazioni d'origine riconosciute); OIV - Res.ECO 3-94_FR (riguardante le relazioni tra indicazioni geografiche, denominazioni d'origine e i marchi); OIV - Res.ECO 3-99_FR (in merito alle omonimie); OIV - Res.ECO 6-99_FR (sulle indicazioni geografiche e internet). La procedura di istruzione degli atti di cui sopra è disciplinata dal cap. 5 (artt. 20-21) del titolo I del regolamento interno dell'OIV, dedicato alle disposizioni di carattere generale e consultabile on line alla pagina web: http://www.oiv.int/oiv/info/ittextesfondamentaux.

materia di sistemi di produzione dei prodotti della viticoltura e di metodi di produzione di vino e bevande spiritose di origine vitivinicola; contribuire allo sviluppo di reti di formazione che interessano il settore della vigna e dei prodotti della viticoltura; contribuire alla conoscenza o al riconoscimento del patrimonio vitivinicolo mondiale e degli elementi storici, culturali, umani, sociali e ambientali a esso collegati".

L'art. 3 individua, invece, gli organi dell'Organizzazione. Questa è composta da Assemblea generale, *organo decisionale supremo dell'O.I.V.*[141], il Direttorio (composto da presidente e vicepresidenti dell'Organizzazione e dai presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni, tutti di nazionalità diversa), il Direttore generale (responsabile dell'amministrazione interna, dell'assunzione e della gestione del personale), il Comitato esecutivo e quello tecnico-scientifico, le già citate commissioni [142] e sottocommissioni (affiancate dai gruppi di esperti, dedite all'attività scientifica e coordinate nella stessa dal Comitato tecnico-scientifico [143]), la segreteria [144] . Stando all'art. 8, oltre agli Stati, "*un'organizzazione internazionale intergovernativa può partecipare ai lavori dell'O.I.V. o diventarne membro e contribuire al finanziamento dell'Organizzazione alle condizioni che saranno stabilite, nel caso concreto, dall'Assemblea generale su proposta del Comitato esecutivo*".

Il capitolo III (art.4) disciplina il sistema di voto in seno all'O.I.V., il IV (art. 5) le modalità di funzionamento e di decisione della stessa mentre il V (artt. 6-7) reca disposizioni inerenti i contributi finanziari obbligatori e quelli volontari (comprendenti donazioni, indennità, sovvenzioni, contributi pubblici o privati etc.) che i membri dell'Organizzazione, "*rappresentati dai delegati di propria scelta*"[145], gli osservatori o i soggetti interessati sono tenuti (nel primo caso) oppure possono (nel secondo) versare.

Molto importante risulta il citato cap. V del trattato istitutivo, dedicato, come sopra accennato, alle modalità di finanziamento della stessa. I membri, infatti, sono tenuti a versare annualmente "*un contributo finanziario che viene fissato ogni anno dall'Assemblea*

[141] Si veda, per quanto riguarda il funzionamento e i compiti dell'Assemblea generale, all'art.5 dell'Accordo in esame, così come all'art.6 del Regolamento interno dell'O.I.V., disponibile sul sito web dell'Organizzazione stessa al link: http://www.oiv.int/oiv/info/ittextesfondamentaux.

[142] Le quattro commissioni dell'O.I.V. sono: Viticoltura, Enologia, Economia e Diritto, Sicurezza e Salute.

[143] Per quanto riguarda l'attività scientifica, l'art.3 comma 3 afferma che la stessa è svolta da gruppi di esperti, commissioni e sottocommissioni sotto il coordinamento del Comitato tecnico-scientifico e seguendo un piano strategico approvato dall'Assemblea generale. Il piano strategico per il periodo 2012-2014 è disponibile sulla pagina web: http://www.oiv.int/oiv/info/itplanstrategique.

[144] Per la composizione e le modalità di funzionamento degli organi dell'Organizzazione si rimanda al Regolamento interno della stessa.

[145] Art. 3 par.2.

generale"[146], al quale si affiancano "*contributi spontanei, donazioni, indennità, sovvenzioni, finanziamenti* […]"[147]. Rilevante è il fatto che il mancato pagamento del primo comporti, se ciò accade per due volte consecutive, la sospensione immediata del diritto di voto e di partecipazione al Comitato esecutivo e all'Assemblea generale nonché l'esclusione del membro stesso dall'Organizzazione se la situazione si protrae per più di tre volte e se, entro due anni a partire dal trentuno dicembre del terzo anno e dopo la sollecitazione con notifica da parte del Direttore generale dell'O.I.V, il pagamento di suddetto contributo non viene effettuato[148]. I capitoli conclusivi (VII, VIII, IX) sono dedicati, rispettivamente, alle modalità di emendamento e di revisione dell'accordo, di adozione del regolamento interno e alle clausole finali.

III. STRUMENTI REGIONALI

A) Strumenti del Consiglio d'Europa

12. Convenzione Europea sul Paesaggio

La Convenzione europea sul paesaggio, elaborata dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa[149] il 20 ottobre del 2000 ed entrata in vigore, dopo il deposito del

[146] Art. 6 par.1. Si precisa, inoltre, che lo stesso "*è calcolato in applicazione delle disposizioni definite negli allegati 1 e 2*", ai quali si rimanda

[147] Art. 6 par.3.

[148] Si rimanda al Titolo II (artt. 31-39) del Regolamento interno, dedicato al Regolamento finanziario dell'O.I.V., consultabile on line alla pagina web: http://www.oiv.int/oiv/info/ittextesfondamentaux.

[149] Il Consiglio d'Europa (da non confondersi con il Consiglio europeo, riunione regolare dei capi di Stato e di governo dell'Unione Europea) è un'organizzazione regionale con sede a Strasburgo, in Francia, e include al suo interno 47 Stati parte, di cui 28 parte anche dell'Unione Europea. Nata nel secondo dopoguerra, segnatamente nel 1949, e volta a stabilire uno "*spazio democratico e comune europeo*", fu affiancata, nel perseguimento di questo obiettivo, dall'istituzione della *Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA*) nel 1950 e della *Comunità economica europea (CEE*) nel 1957. Dal trattato istitutivo dell'organizzazione, si rileva che gli scopi fondamentali della stessa sono l'attuazione di "*un'unione più stretta fra i Membri per tutelare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro comune patrimonio e per favorire il loro progresso economico e sociale*", da perseguirsi "*attraverso l'esame delle questioni d'interesse comune, la conclusione di accordi e lo stabilimento di un'opera comune nel campo economico, sociale, culturale, scientifico, giuridico e amministrativo e mediante la tutela e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*". Tali principi sono individuati nella protezione, promozione e garanzia dei diritti umani (concretizzatisi nella Convenzione europea per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 e nell'istituzione della Corte europea dei diritti dell'uomo), nel perseguimento della tutela e della valorizzazione della diversità culturale, ambientale e del dialogo tra culture (con particolare attenzione alle minoranze), nella protezione e difesa della democrazia e dello stato di diritto. La struttura del COE è composta conta al suo interno tre organi fondamentali, cui ruolo principe spetta al Comitato dei Ministri. Questo si configura come l'organo decisionale dell'organizzazione, composto dai ministri degli

decimo strumento di ratifica, il 1 marzo 2004, conta, ad oggi, 38 Stati parte[150].

Tale strumento giuridico è stato preceduto dalla *Raccomandazione sulla conservazione integrata delle aree di paesaggio culturali come parti delle politiche paesaggistiche*[151] (11 settembre 1995), sulla quale è bene soffermarsi brevemente.

Nel preambolo, dopo aver esplicitato l'esigenza di raggiungere un equilibrio quanto più possibile armonioso tra la società e l'ambiente, volta a promuovere uno sviluppo economico sostenibile, viene preso atto dell'azione di trasformazione nonché, nei suoi aspetti negativi, di stravolgimento, determinata da "*agricultural, forestry and industrial production techniques and practices with regard to housing, redevelopment, tourism and leisure as well as socio-economic changes*", osservando del resto che "*the protection and enhancement of cultural landscape areas and the landscape helps to preserve the folk memory and cultural identities of human communities and is a factor in the improvement of their environment*".

L'ambiente, nell'accezione in cui è considerato in questo strumento, è visto come un sistema vivo e dinamico, comprendente elementi naturali e culturali tra loro interagenti, esercitanti un effetto più o meno diretto e marcato su esseri viventi, comunità umane e, più in generale, sul patrimonio nella sua generalità.

Le definizioni di "paesaggio" e per "aree paesaggistiche culturali" sono presenti all'art. 1 della Raccomandazione. Con il termine "paesaggio" ci si riferisce, infatti, all'espressione formale delle molteplici relazioni esistenti, in un determinato periodo, tra l'individuo o una società e un territorio definito e individuato topograficamente, la cui morfologia e configurazione sono il risultato dell'azione, protratta nel tempo, di fattori naturali e umani,

---

affari esteri delle Parti, oppure dai loro delegati permanenti a Strasburgo; ad esso spetta il compito di delineare la politica del Consiglio, approvare il relativo bilancio e programma di attività, dando anche vita ad organi ad hoc qualora fosse necessario. A fianco del Comitato troviamo l'Assemblea parlamentare, composta da 328 membri (più altri 318 con ruolo di "supplenti") facenti parte dei parlamenti dei 47 Stati membri. Ad essa è attribuito l'incarico di eleggere il Segretario generale, il Commissario per i diritti umani e i giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo e di monitorare le elezioni. Il Segretariato è, invece, l'organo composto dal Segretario generale e dai relativi funzionari; ad esso, avente mandato quinquennale, spetta la gestione delle attività e del bilancio dell'Organizzazione, di cui ne è direttore e rappresentante. A tali istituti si è aggiunto, a partire dal 1957, il Congresso dei poteri locali e regionali, portavoce dei comuni e delle regioni europee. Il compito dei rappresentanti, all'interno di tale istituzione, è volto al perseguimento di ideali democratici e allo sviluppo e rafforzamento dei servizi a livelli territoriali più circoscritti, quali le regioni e i comuni.
Si veda L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, pp. 81-82 e il sito web del Consiglio d'Europa: http://hub.coe.int/web/coe-portal (sezione Organizzazione).

[150] I dati, aggiornati al 05.09.2013 e forniti dall'Ufficio Trattati, sono stati reperiti sul sito web http://conventions.coe.int/.

[151] *Recommendation No. R (95) 9 On the integrated conservation of cultural landscape areas as part of landscape policies*, disponibile on line alla pagina:
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=536539&SecMode=1&DocId=527032&Usage=2 .

separatamente o congiuntamente. Il paesaggio ha poi una triplice dimensione culturale, essendo esso definito e caratterizzato dal modo in cui un determinato territorio è percepito dall'individuo o dalla comunità; testimonia le relazioni passate e presenti tra individui e il loro "environment"; contribuisce a dar forma a culture locali, sensibilità, pratiche, credenze e tradizioni. Le "aree paesaggistiche culturali" si configurano, invece, come zone specifiche del paesaggio, topograficamente delimitate, risultanti da varie combinazioni di fattori umani e naturali, che illustrano e rendono evidente l'evoluzione della società umana, del suo insediamento e del suo carattere nello spazio e nel tempo[152]. La Raccomandazione, tuttavia, riguarda solamente "*areas susceptible to damage, destruction and transformations harmful to the balance of the environment, and especially concern the conservation of cultural landscape areas*"[153]. All'art. 3, viene sottolineata l'importanza e la necessità di un approccio integrato per quanto riguarda le politiche del paesaggio e dell'utilizzo del territorio, configurantesi come espressione di principi cardine delle tradizioni culturali degli Stati facenti parte del Consiglio d'Europa inerenti la protezione e la conservazione dell'ambiente. Tra suddetti principi spicca, come già sopra accennato, la necessità di uno sviluppo economico sostenibile, implicante una relazione armoniosa tra i bisogni della società, l'uso delle risorse naturali e le attività umane in una data area.

Le idee, i principi e gli obbiettivi della Raccomandazione sono state poi riprese ed elaborate in maniera più estesa nella Convenzione del Paesaggio del 2000[154].

---

[152] Tali "*aree paesaggistiche culturali*" vengono inoltre riconosciute in quanto "*have acquired socially and culturally recognized values at various territorial levels, because of the presence of physical remains reflecting past land use and activities, skills or distinctive traditions, or depiction in literary and artistic works, or the fact that historic events took place there*".

[153] Art.2 del testo della Raccomandazione. Si veda altresì cfr. L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, p. 82.

[154] Nel preambolo del testo convenzionale vengono altresì richiamati i diversi strumenti esistenti "*nei settori della salvaguardia e della gestione del patrimonio naturale e culturale, della pianificazione territoriale, dell'autonomia locale e della cooperazione transfrontaliera*", ossia e "*la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa (Berna, 19 settembre 1979), la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa (Granada, 3 ottobre 1985), la Convenzione europea per la tutela del patrimonio archeologico (rivista) (La Valletta, 16 gennaio 1992), la Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Madrid, 21 maggio 1980) e i suoi protocolli addizionali, la Carta europea dell'autonomia locale (Strasburgo, 15 ottobre 1985), la Convenzione sulla biodiversità (Rio, 5 giugno 1992), la Convenzione sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale (Parigi, 16 novembre 1972) e la Convenzione relativa all'accesso all'informazione, alla partecipazione del pubblico all' processo decisionale e all'accesso alla giustizia in materia ambientale (Århus, 25 giugno 1998)"*. In merito alle origini e ai precedenti della Convenzione, la sua struttura e i suoi obbiettivi si veda il rapporto esplicativo della stessa (http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/176.htm) nonché A.A. HERRERO DE LA FUENTE, "*La Convenzione europea sul paesaggio (20 ottobre 2000)"*, in *Riv. giur. amb.*, XVI, 2001, pp. 893 e ss.; M. G. BELLISARIO, *A dieci anni dalla Convenzione Europea del paesaggio*, in *Economia della Cultura*, a. XX, 2010, n. 1, pp. 47-55.

Il preambolo ribadisce la volontà di perseguire uno sviluppo di tipo sostenibile[155], obbligo di cui ogni Stato parte del COE deve farsi carico. Il paesaggio, esattamente come nella Raccomandazione del 1995, risulta essere fondamentale "*nell'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa"*, dando ai popoli un senso di identità e rivestendo un'importanza primaria nell'influenzare la qualità della vita, a prescindere o meno dall'eccezionalità dello stesso.

La definizione di cosa sia da intendersi per "paesaggio" ai fini della Convenzione è presente all'art.1. Con questo termine ci si riferisce infatti a "*una determinata parte di territorio, cosi come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali c/o umani e dalle loro interrelazioni",* soggetto ad azioni e politiche finalizzate alla sua salvaguardia, gestione e pianificazione.

L'art. 2 definisce altresì il campo di applicazione dello strumento, il quale si riferisce ai territori degli Stati parte europei nella loro interezza[156], e quindi "*gli spazi naturali, rurali, urbani e peri-urbani* […]*, i paesaggi terrestri, le acque interne e marine* […]*, sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i paesaggi degradati".*[157]

Il secondo capitolo del testo introduce gli obblighi che ogni Parte, a livello nazionale, si impegna ad assolvere "*secondo la ripartizione delle competenze propria al suo ordinamento, conformemente ai suoi principi costituzionali e alla sua organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale"* nonché "*in armonia con le proprie politiche"*[158].

I provvedimenti di carattere generale sono indicati all'art. 5 e, in particolare, rileva quanto previsto al par. a, ossia il compito di "*riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto*

---

[155] Il concetto di "sviluppo sostenibile" qui riportato si riferisce all'elaborazione dello stesso avvenuta con la Convenzione di Rio per la biodiversità del 1992. Si veda il report esplicativo della Convenzione del 2000, disponibile sul sito web http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/176.htm .

[156] All'art.15 viene però prevista la possibilità di deroga da parte degli Stati membri a tale prescrizione, avendo questi ultimi la facoltà di designare, al momento della firma del testo o del deposito dello strumento di ratifica, adesione, accettazione approvazione, il territorio o i territori a cui saranno applicate le disposizioni in oggetto. Nel testo della Raccomandazione, invece, la previsione era opposta ossia veniva riconosciuta allo Stato la facoltà di indicare i territori per i quali le norme dello strumento non avrebbero trovato applicazione. Si veda A.A. HERRERO DE LA FUENTE, *op. cit*., pp. 893-907; L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, pp. 82-84.

[157] A tal proposito A.A. HERRERO DE LA FUENTE, *op. cit.,* pp. 893 e ss. sottolinea come questo strumento abbia "*effetti su tutto quanto è visibile sul territorio ed è percepito dalle persone che vi si trovano*", derivante dalla basilare idea che "*salvaguardando il paesaggio, si proteggono i valori spirituali e i sentimenti che uniscono i cittadini all'ambiente in cui vivono, contribuendo ad una maggiore serenità dell'essere umano in una società che spesso si esprime unicamente in termini di borsa valori o di offerte commerciali*".

[158] Art.4 della Convenzione.

componente essenziale del contesto di via delle popolazioni", configurantesi come *"espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità".* Gli altri obblighi comprendono la predisposizione e l'attuazione di politiche paesaggistiche, non solamente a livello nazionale ma anche locale, nonché, come stabilito al par. c, di "*avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione"* delle stesse nonché in quelle di ambiti diversi ma correlati più o meno direttamente a quest'ultimo[159]. Misure specifiche consistono, così come si rileva dall'art. 6, nell'impegno a sensibilizzare i diversi attori sociali in merito al paesaggio e alle sue problematiche, a promuovere la formazione e l'educazione, prevedendo, tra le altre cose, programmi attinenti alla tematica del paesaggio[160].

Al par. c sono previste disposizioni volte all'individuazione, identificazione e valutazione dei paesaggi presenti sul territorio nazionale, da realizzarsi "*mobilitando i soggetti interessati",* e stabilendo per essi, previa consultazione pubblica, obiettivi di qualità paesaggistica[161].

Per quanto riguarda, invece, gli obblighi da adempiere a livello internazionale, questi comprendono la cooperazione al fine di tener conto de "*la dimensione paesaggistica delle politiche e programmi internazionali",* includendo, eventualmente, *"considerazioni relative al paesaggio"*[162]*,* nonché il dovere di dar vita ad un sistema di assistenza reciproca tra le parti per quanto riguarda la formazione, la ricerca e l'informazione, favorendo lo scambio di esperienze oltre i confini nazionali.

Da ultimo è da segnalare l'istituzione, prevista dall'art. 11, del *Premio del Paesaggio,* riconoscimento prestigioso consistente in un diploma assegnato ogni due anni, "*agli Enti locali e regionali e ai loro consorzi che, nell'ambito della politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente della presente Convenzione, abbiano attuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per gli altri Enti territoriali europei*"[163]. Da sottolineare inoltre è che i progetti candidati, per

[159] In particolare, di che tipologia di politiche "affini" si tratti è esplicitato al par. d, ove vengono elencate quelle concernenti " *la pianificazione del territorio, urbanistiche e quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico*".

[160] Si veda l'art. 6 della Convenzione.

[161] Per quanto riguarda la diatriba su quale dovesse essere il soggetto incaricato delle azioni di monitoraggio e di controllo dei paesaggi si veda A.A. HERRERO DE LA FUENTE, *op. cit*., pp.893 e ss.

[162] Art.7 della Convenzione.

[163] Da segnalare è che suddetto premio, così come previsto dall'art. 11, può essere assegnato anche alle ONG che

essere ammessi alla selezione, devono soddisfare, motivandoli, quattro criteri stabiliti dal Consiglio d'Europa, ossia: sostenibilità, esemplarità, partecipazione e sensibilizzazione.

13. Convenzione quadro sul valore del Patrimonio Culturale per la società

La Convenzione quadro[164] sul valore del patrimonio culturale per la società, stesa da un gruppo di esperti sotto la guida del Comitato Direttivo del Patrimonio culturale e aperta alla firma degli Stati facenti parte del Consiglio d'Europa, reca la data del 27 ottobre 2005.[165]
Con tale strumento, coerentemente con gli scopi perseguiti dal Consiglio d'Europa, viene riconosciuto un ruolo di vitale importanza ai *valori umani* correlati al patrimonio culturale, il quale, arricchendosi della dimensione sociale e connotandosi come elemento vivente, condiviso e derivante dall'interazione tra i popoli, contribuisce ad allargare e approfondire il concetto di *eredità culturale*[166]*, divenendo fonte e risorsa per l'esercizio delle libertà*[167][168].

---

si sono distinte per il contributo fornito "*alla salvaguardia, alla gestione o alla pianificazione del paesaggio*". Inoltre, vincitrice della seconda edizione (2010-2011) del premio è stata l'Italia con il progetto "*Carbonia Landscape Machine*". La pagina web dedicata alla seconda edizione del premio del paesaggio è: http://www.premiopaesaggio.it/premio2012/.

[164] In merito alla scelta di tale tipologia di strumento giuridico, caratterizzato dall'individuazione di una "cornice" costituita da obiettivi vasti e macro aree di intervento, priva di stringenti obblighi specifici, si veda il rapporto esplicativo della Convenzione (par. C. *The character of the Convention*), ove, inoltre, viene sottolineato il ruolo fondamentale degli Stati membri in merito alla scelta delle attività, delle politiche e delle prassi ottimali da intraprendere per perseguire gli obiettivi enunciati dalla Convenzione.

[165] La Convenzione in questione (detta anche Convenzione di Faro dal nome della città portoghese in cui è stata conclusa), entrata in vigore l'1 giugno 2011 dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, è stata firmata dall'Italia il 27.02.2013 e, attualmente, la fase di entrata in vigore è in uno stadio molto avanzato. Il numero degli Stati firmatari che non hanno successivamente ratificato la Convenzione è minore rispetto al numero degli Stati che si sono impegnati anche per ratificarla. Infatti, solamente Albania, Belgio, Bulgaria, Italia, San Marino e Ucraina non hanno ancora compiuto lo step successivo volto a renderla operativa. Sulla Convenzione si rimanda, oltre al rapporto esplicativo della stessa disponibile sul sito:
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/199.htm; nonché a: COUNCIL OF EUROPE, *Heritage and Beyond*, Council of Europe Publications, Strasburgo, 2009; M. CARBONI, *La Convenzione Quadro sul Valore del Patrimonio Culturale per la Società. Uno strumento innovativo del Consiglio d'Europa?*, Venezia, 2013 (tesi di Laurea Magistrale, pubblicata e consultabile al link: http://hdl.handle.net/10579/2856); E. SCIACCHITANO, "*La Convenzione quadro sul valore dell'eredità culturale per la società",* in *Notiziario*, XXV-XXVII. 92-97, gennaio 2010-dicembre 2011, pp. 170-171; L. ZAGATO, "*Heritage communities: un contributo al tema della verità in una società globale?",* in M. RUGGENINI, R. DREON, G.L. PALTRINIERI (a cura di), *Verità in una società plurale*, Milano, Mimesis, vol. 27, 2013, pp. 103-124.

[166] In particolare, nel rapporto esplicativo (par. A. Aims *and origins of the Convention - Aims*), viene evidenziato come "*The Convention arose from the desire of the Committee of Ministers to provide a framework of reference for heritage policies, particularly in the context of rights and responsibilities in this area and the positive benefits which can be drawn from the use of the heritage as cultural capital, with a view to underpinning existing Council of Europe instruments concerning more specific aspects of cultural heritage* […]. *Existing instruments do not affirm the growing importance of the cultural heritage relative to:*
– sustainable development: cultural heritages are seen as precious resources in the integration of the different dimensions of development: cultural, ecological, economic, social and political. Cultural heritage is valuable for its own sake and for the contribution it can make to other policies;

Nello specifico, la definizione di cosa si debba intendere con tale termine si trova all'art.2: "*l'eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell'ambiente che sono il risultato del l'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi"*[169]. Infatti è riconosciuto *il diritto all'eredità culturale*, verso cui, tuttavia, è necessario che ci sia una responsabilità individuale e collettiva volta a garantirne la protezione, l'integrità e la valorizzazione. Il tutto è inserito in un'ottica che vede in tali azioni e pratiche i mezzi ottimali per raggiungere, in una situazione caratterizzata da mutamenti (e stravolgimenti) rapidi e continui, obbiettivi di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità della vita[170]. Viene altresì ribadita la facoltà, attribuita ad ogni individuo, *ad "interessarsi all'eredità culturale di propria scelta, in quanto parte del diritto a partecipare liberamente alla vita culturale",* da esercitarsi, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui, così come dichiarato dalla *Dichiarazione universale delle dei diritti dell'uomo* del 1948 e *dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1966*.[171]

L'art. 1 dello strumento in esame sottolinea la presa di coscienza, da parte degli Stati membri,

---

– globalization: cultural heritages are resources for the protection of cultural diversity and sense of place in the face of growing standardization;

– renewed awareness of the cultural identity dimension in conflicts: cultural heritages are resources on which to develop dialogue, democratic debate and openness between cultures.

Segnatamente alle origini dello strumento in esame si veda, sempre con riferimento al rapporto esplicativo, anche il par. A. "*Aims and origins of the Convention – Origins".*

[167] Sul punto si veda il rapporto esplicativo della Convenzione, par. B. 3. "*Specificity and timeliness of a Council of Europe instrument".*

[168] Si rimanda al preambolo della Convenzione in esame.

[169] C. CARMOSINO, "*La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società"*, in *Aedon*, n. 1, 2013, pp. 42-43, in merito al concetto di eredità culturale precisa che: "*La definizione pertanto non richiede requisiti di forma o di manifestazione, includendo elementi materiali e immateriali, mobili e immobili, e inglobando altresì la dimensione paesaggistica, sotto l'influenza della Convenzione europea sul paesaggio. Essa, inoltre, non prevede specifici limiti temporali, come invece fa il nostro Codice dei beni culturali e del paesaggio, aprendo il patrimonio anche all'ingresso di beni di recente realizzazione*".

[170] C. CARMOSINO, *op. cit.*, p. 42, sul punto afferma che scopo della Convenzione "[…] *è quello di evidenziare il contributo del patrimonio culturale alla costruzione di una società democratica e pacifica, al suo sviluppo sostenibile e alla promozione della diversità culturale. Questo carattere strumentale è sottolineato dal riferimento al patrimonio come risorsa, la cui protezione non deve essere considerata un obiettivo finale e a sé stante, ma essere inquadrata in una visione più ampia quale mezzo per concorrere allo sviluppo sostenibile della società*".

[171] A tal proposito, l'art. 6 ricorda che:

"*Nessuna misura di questa Convenzione potrà in alcun modo essere interpretata al fine di:*

a. limitare o mettere in pericolo i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali che possono essere salvaguardate dagli strumenti internazionali, in particolare, dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo e dalla Convenzione per la protezione dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali;

b. influenzare disposizioni più favorevoli riguardo all'eredità culturale e all'ambiente, contenute in altri strumenti giuridici nazionali o internazionali;

c. generare diritti immediatamente suscettibili di diretta applicabilità".

di situazioni e necessità imprescindibili connesse all'eredità culturale, tra cui spicca la centralità del ruolo ricoperto dagli individui e dalle comunità nell'individuazione, formazione e fruizione della stessa. Ciò viene esplicitato sin dal preambolo: " […] *convinti della necessità di coinvolgere ogni individuo nel processo continuo di definizione e di gestione dell'eredità culturale"*, processo che viene spesso portato avanti da una *comunità d'eredità* (o *comunità patrimoniale*), così definita all'art. 2 par. b:

"*una comunità di eredità*[172] *è costituita da un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell'eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future*".

Il concetto di eredità culturale viene poi analizzato alla luce di una dimensione prettamente europea: all'art. 3, ci si riferisce, infatti, alla nozione di *patrimonio comune d'Europa*[173]. Questo permette, attraverso le diverse forme di ricreazione e condivisione, una maggiore comprensione e rispetto tra i popoli, favorendo il loro avvicinamento. Nello specifico e intesa nel senso suddetto, essa comprende "*tutte le forme di eredità culturale in Europa che costituiscono, nel loro insieme, una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività*"; nonché "*gli ideali, i principi e i valori, derivati dall'esperienza ottenuta grazie al progresso e facendo tesoro dei conflitti passati, che promuovono lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto peri diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto"*.

L'art. 4 richiama, essendo già stato introdotto all'art.1, uno degli elementi costituenti il cuore della Convenzione, ossia i diritti e le responsabilità connessi all'eredità culturale. Viene riconosciuto, infatti, il diritto fondamentale di partecipare attivamente alla fruizione, alla produzione e alla ricreazione della stessa, a livello individuale o collettivo, in quanto fonte d'identità per le comunità riconoscenti suddetta eredità come la propria e avendo queste

[172] Il rapporto esplicativo (par. D. "*Detailed commentary on the text of the Convention*", art. 2) in merito precisa che "*the concept of heritage community is treated as self-defining: by valuing and wishing to pass on specific aspects of the cultural heritage, in interaction with others, an individual becomes part of a community. A heritage community is thus defined as a variable geometry without reference to ethnicity or other rigid communities. Such a community may have a geographical foundation linked to a language or religion, or indeed shared humanist values or past historical links. But equally, it may arise out of a common interest of another type*".

[173] Il concetto di "*patrimonio comune d'Europa"*, inteso come insieme di saperi, concetti, valori e ideali condivisi e volti ad avvicinare le diverse popolazioni d'Europa, non viene nominato per la prima volta in questo strumento. Infatti, già con la Convenzione culturale europea del 1954, all'art. 1, venivano invitato ogni Stato parte membro del Consiglio d'Europa ad adottare "*misure intese a salvaguardare e a incoraggiare lo sviluppo del suo contributo al patrimonio culturale comune dell'Europa*". La Convenzione è reperibile sul sito web: http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/018.htm.

ultime, a loro volta, l'obbligo di rispettare quella altrui[174]. L'ultimo paragrafo precisa poi che "*l'esercizio del diritto all'eredità culturale può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la protezione dell'interesse pubblico e degli altrui diritti e libertà*", ricollegandosi così a quanto già enunciato nel preambolo. Il diritto all'eredità culturale e il valore della stessa deve essere riconosciuto, assicurato e valorizzato da parte degli Stati membri, che si devono dotare di politiche, norme e pratiche ad hoc, così come invitato a fare dagli artt. 5 e 11. Ruolo centrale rivestono, come già accennato, anche studio, formazione e conoscenza, che, assieme alla creazione di "*un clima economico e sociale che sostenga la partecipazione alle attività inerenti l'eredità culturale",* garantiscano la centralità della stessa e permettano lo sviluppo e il rafforzamento di aspetti strettamente correlati quali l'obiettivo di perseguire "uno sviluppo sostenibile, il sostegno della diversità culturale, della creatività contemporanea" (art. 5) e un utilizzo della stessa in grado di preservarne il valore e l'integrità (art. 9). A tal proposito, indicazioni utili vengono fornite ai par. d ed e dell'art.9: "*promuovere l'uso dei materiali, delle tecniche e delle professionalità basati sulla tradizione, ed esplorarne il potenziale per le applicazioni contemporanee"; "promuovere l'alta qualità degli interventi attraverso sistemi di qualifica e accreditamento professionali per gli individui, le imprese e le istituzioni*".

Le disposizioni relative al rapporto intercorrente tra *eredità culturale, ambiente e qualità della vita* sono enunciate all'art.8, dai quali emerge l'esigenza di:

a. arricchire i processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di pianificazione dell'uso del territorio, ricorrendo, ove necessario, a valutazioni di impatto sull'eredità culturale e adottando strategie di mitigazione dei danni;

b. promuovere un approccio integrato alle politiche che riguardano la diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica al fine di ottenere un equilibrio fra questi elementi;

c. rafforzare la coesione sociale promuovendo il senso di responsabilità condivisa nei confronti dei luoghi di vita delle popolazioni;

d. promuovere l'obiettivo della qualità nelle modificazioni contemporanee dell'ambiente

[174] La questione relativa alla partecipazione "*attiva e democratica*" di individui e comunità viene approfondita all'art. 12. In particolare, è riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dalle attività di "*studio, identificazione, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione dell'eredità culturale*", cui ciascuno è chiamato a partecipare, così come la possibilità di contribuire "*alla riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunità e sulle sfide che l'eredità culturale rappresenta*". È necessario, inoltre, adoperarsi per garantire e migliorare l'accesso all'eredità culturale, specie per le fasce più deboli della popolazione, al fine di creare una maggiore consapevolezza della stessa.

senza mettere in pericolo i suoi valori culturali.[175]

L'art. 10 analizza, invece, nello specifico la centralità dell'utilizzo dell'eredità culturale come mezzo per perseguire uno sviluppo economico sostenibile, collegandosi, di fatto, al precedente art. 9.

La parte IV della Convenzione (artt. 15-17) è dedicata, da un lato, ai meccanismi di controllo e monitoraggio[176] (comprendenti anche la predisposizione di un sistema informativo comune per la rendicontazione e la valutazione) che le Parti devono mettere in atto al fine di tutelare gli sforzi fatti inerenti all'eredità culturale, in particolare rivolti alla promozione dell'eredità comune europea; dall'altro alla cooperazione regionale e internazionale.[177]

La parte V, quella conclusiva, concerne le clausole finali, ossia regola le modalità (e le tempistiche) di firma ed entrata in vigore (art. 18); di adesione (art. 19); di applicazione territoriale dello strumento (art. 20); per la denuncia (art. 21); per apportare emendamenti (art. 22) e delle notifiche (art. 23).

B) Strumenti dell'Unione Europea

a) Normativa primaria

14. Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e Trattato sull'Unione Europea

Il *Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)* costituisce, assieme al *Trattato sull'Unione Europea (TUE)*, la normativa primaria dell'Unione Europea.

Entrambi non sono testi prodotti *ex novo* bensì derivano dalla modifica e dalla revisione del *Trattato di Maastricht* o *Trattato sull'Unione Europea (TUE),* entrato in vigore il 1°

[175] Art. 8 della Convenzione.

[176] Tali meccanismi sono da mettere in atto e implementare attraverso il Consiglio d'Europa e, in particolare attraverso un Comitato creato ex novo oppure già esistente indicato dal Comitato dei Ministri (artt. 15-16).

[177] L'art. 17 suggerisce, a tal proposito, le modalità attraverso cui tale cooperazione dovrebbe avvenire:
a. mettendo in opera strategie di collaborazione, in risposta alle priorità identificate attraverso il processo di monitoraggio;
b. promuovendo attività multilaterali e transfrontaliere, e sviluppando reti di per la cooperazione regionale al fine di attuare queste strategie;
c. scambiando, sviluppando, codificando e garantendo la diffusione di buone prassi;
d. informando l'opinione pubblica sugli obiettivi e l'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.
Viene previsto, inoltre, che a tal fine si possano stipulare accordi di tipo finanziario.

novembre 1993, e del Trattato che istituisce la Comunità Europea, che ha le sue origini nel *Trattato di Roma*[178], ossia nel *Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea*, avvenuta a seguito dell'entrata in vigore, il 1°dicembre 2009, del Trattato di Lisbona del 2007[179].

Il TFUE, così come modificato dal Trattato di Lisbona, consta del preambolo e di 358 articoli e contiene principalmente le norme "tecniche": spiega infatti in modo dettagliato il funzionamento degli organi dell'UE e stabilisce in modo puntuale in quale ambiti la stessa è attiva e con quali competenze.

Il Trattato è diviso in sette parti:

- Parte I: principi;
- Parte II: non discriminazione e cittadinanza dell'Unione;

[178] Col termine *Trattato di Roma* ci si riferisce nello specifico al Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea del 25 marzo 1957. Questo dotava la CEE delle norme e degli strumenti volti a perseguire, mediante la rinuncia degli Stati membri di parte della loro sovranità, una serie di obiettivi, così come messo in luce nel preambolo e all'art. 2 del testo. Viene espressa la volontà di perseguire "*un'unione sempre più stretta tra i popoli europei*"; il progresso economico e sociale dei Paesi membri, comprendente l'eliminazione delle barriere fisiche, economiche e sociali in Europea; il miglioramento delle condizioni di vita ed occupazionali e l'instaurazione di una politica commerciale comune. L'art.2 precisa poi che "*la Comunità ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune il graduale avvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano*". Quanto qui indicato deve essere realizzato, tra gli altri, mediante l'eliminazione dei dazi doganali e delle restrizioni all'importazioni e alle esportazioni (nonché alle misure di effetto equivalente), la creazione di una tariffa doganale comune e di politiche comuni per quanto riguarda il commercio, l'agricoltura e il settore dei trasporti, il perseguimento della competitività e della concorrenza sleale, il coordinamento delle politiche tra gli Stati e l'avvicinamento delle legislazioni nazionali per perseguire le finalità comuni previste dall'instaurazione della CEE e dal Trattato in esame. Il testo completo del Trattato di Roma, a cui si rimanda, è disponibile on line al sito:
http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/dat/11957E/tif/11957E.html.
In realtà è necessario precisare che i trattati firmati a Roma in tale data furono due, ossia il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'energia atomica (EURATOM). Per quest'ultimo si rimanda al sito web: http://europa.eu/eu-law/treaties/index_it.htm.

[179] Il Trattato di Lisbona, che si ispira al *Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa*, ha apportato importanti modifiche alla normativa previgente. In particolare ha comportato un rafforzamento del ruolo del Parlamento Europeo (che ora si trova in una posizione di parità col Consiglio grazie all'estensione della procedura di co-decisione) e dei Parlamenti nazionali (grazie al principio di sussidiarietà). Grazie all'"iniziativa popolare" viene prevista la possibilità che un gruppo di almeno un milione di cittadini di un tot di Stati parte possa presentare proposte alla Commissione, contribuendo a rendere l'Europa uno spazio veramente democratico. Viene prevista, inoltre, la possibilità per una Parte di uscire (recessione) dall'UE così come sono stati introdotti metodi di votazione semplificati ed efficienti (la votazione a maggioranza qualificata viene estesa ad ambiti ulteriori e dal 2014 il sistema di voto si baserà sulla doppia maggioranza degli Stati parte e della popolazione) e la presenza di un Presidente del Consiglio europeo e dell'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Viene operato inoltre un rafforzamento dei diritti e dei valori cardine dell'Unione Europea, quali la libertà, il rispetto, il dialogo, la democrazia, la trasparenza, la solidarietà, la collaborazione e la sicurezza, cui si aggiungono i principi presenti nella Carta dei diritti fondamentali.
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_it.htm. si veda altresì M. CALCAGNO, "*Trend emergenti nelle produzioni culturali: una prospettiva europea"*, in L. ZAGATO, M. VECCO (a cura di), *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*, Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 92-94.

- Parte III: politiche e azioni interne dell'Unione;
- Parte IV: associazione dei Paesi e territori d'oltremare;
- Parte V: azione esterna dell'Unione;
- Parte VI: disposizioni istituzionali e finanziarie;
- Parte VII: disposizioni generali e finali.

Nel preambolo viene preso atto del contesto nel quale l'Unione Europea si trova ad operare e a legiferare, indicando, inoltre, gli obiettivi fondamentali che quest'ultima si pone.

Fin dai primi considerando emerge, infatti, la volontà di rafforzare sempre più il legame tra i popoli europei, assicurando alle Parti condizioni favorevoli per il loro sviluppo sociale ed economico, ai fini del miglioramento delle condizioni di vita e della situazione occupazionale[180]. Altri obiettivi risultano essere il rafforzamento delle economie degli Stati membri[181], il perseguimento della lealtà degli scambi e della concorrenza[182], adoperandosi altresì per rafforzare la cooperazione tra le Parti (in particolar modo nei confronti dei Paesi maggiormente sfavoriti)[183], incentivando le Nazioni che non fanno parte dell'UE ad associarsi in modo da rafforzare sempre più gli ideali e i valori della pace, della libertà e del rispetto.[184]

Come sopra anticipato, la prima parte del TFUE presenta i principi cardine su cui poggia l'Unione Europea, individuando i settori e le modalità d'esercizio delle competenze della stessa; viene ribadito altresì come il TUE e il TFUE abbiano pari valore giuridico (art.1).

Ai nostri fini rilevano, però, soprattutto alcuni articoli della parte I, II e III parte.

L'art.11 (ex. articolo 6 TCE) richiama l'attenzione sulla necessità di integrare le esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, in particolar modo il perseguimento di uno sviluppo sostenibile, all'interno delle politiche europee, rispettando, inoltre, *"*[…] *le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale*" (art. 13).

Tornando brevemente al titolo I della prima parte, giova sottolineare come, in riferimento alla materia del mercato interno, della coesione economica, sociale e territoriale, dell'agricoltura, della pesca (esclusa la conservazione delle risorse biologiche del mare) e dell'ambiente, l'art. 4 non attribuisca all'UE una competenza di tipo esclusivo, quanto concorrente[185]. In merito a

[180] Terzo considerando del TFUE.
[181] Quinto considerando.
[182] Quarto considerando.
[183] Primo considerando.
[184] Ottavo considerando.
[185] Sul punto di veda: B. CORTESE, "*Principi del mercato interno ed Europa della cultura. Alcune*

quest'ultima, l'art.2 comma 2 chiarisce che: "*Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitare la propria*".

Il titolo I della parte terza è dedicato all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno, il quale "*comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni dei trattati*" (art. 26 ex art. 14 TCE); per perseguire questi obiettivi la Commissione deve, inoltre, tener in conto il diverso grado di sviluppo delle economie europee, prevedendo disposizioni e deroghe temporanee a tal fine.

Il titolo II tratta della *libera circolazione delle merci:* nello specifico, l'art. 28 (ex art. 23 del TCE) prevede l'instaurazione di un'unione doganale che ha come conseguenze "*il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi"*. In merito entrano le disposizioni specificatamente dedicati a suddetta unione doganale, ossia gli artt. 30-37. Merita tuttavia particolare attenzione il capo 3 (artt. 34-35), riguardante il divieto di porre in essere "*restrizioni quantitative tra gli stati membri nonché qualsiasi misura di effetto equivalente*": sono vietate tali misure sia all'importazione che all'esportazione di beni e merci. Una deroga a quanto disposto è però prevista dall'art. 36 (ex art. 30 TCE): "*Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri*".

Il titolo III (artt. 38-44) è dedicato alla materia dell'agricoltura e della pesca.

Dopo aver chiarito che spetta all'Unione il compito di delineare e mettere in atto una politica comune dell'agricoltura e della pesca (identificata nella PAC e destinata ad accompagnare il

---

suggestioni", in L. ZAGATO, M. VECCO (a cura di), *op. cit.*, pp. 109-112.

funzionamento e lo sviluppo del mercato interno, le cui norme sono applicabili anche ai prodotti agricoli), viene precisato che "*Il mercato interno comprende l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine «agricolo» si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore*" (art. 38 comma 1).

L'articolo 39 (ex. 33 TCE), chiarisce invece quali debbano essere i fini e gli obiettivi della politica agricola comune; questi comprendono: l'aumento della produttività dell'agricoltura (da perseguirsi mediante lo sviluppo, di tipo sostenibile, e il progresso tecnico); il garantire un adeguato tenore di vita alla popolazione dedita all'agricoltura, la stabilizzazione dei mercati, la sicurezza degli approvvigionamenti e la garanzia di prezzi ragionevoli ai consumatori[186].

Per perseguire suddetti obiettivi, l'art. 40 (ex.34 TCE) istituisce un'organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM), che, a seconda dei casi, può concretizzarsi in: regole comuni in materia di concorrenza, un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato, un'organizzazione europea del mercato[187].

Altro provvedimento funzionale a ciò è la disposizione all'art. 41 lett. a), ossia la previsione di "*un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune*". All'art. 42 viene previsto che possano essere concessi aiuti dal Consiglio su proposta della Commissione e volti alla protezione di aziende non favorite o per mettere in atto programmi di sviluppo economico.

Nella messa a punto della politica agricola comune è inoltre necessario che vengano adottati gli opportuni aggiustamenti in modo da tener conto, tra gli altri, della diversità del carattere dell'attività agricola, legato alla peculiare struttura sociale nella quale si inserisce, nonché delle *"disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole"*[188].

---

[186] Cfr. art. 39 parr. a)-e).

[187] L'art.40 al comma 2 precisa poi che "*L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 39, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione*", astenendosi, inoltre, dal porre in essere ogni sorta di *discriminazione fra produttori o consumatori dell'Unione* e, sempre per garantire gli obiettivi sopra elencati, utilizzando le risorse messe a disposizione da uno o più fondi di orientamento e di garanzia a tal fine creati (identificato nel Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia, in seguito scissosi in due fondi distinti).

[188] Art. 39 par. 2 lettera a).

Su quest'ultimo punto ritorna l'art. 174 (ex. 158 TCE): il *focus* viene posto sulla necessità di incrementare e sviluppare la coesione economica, sociale, territoriale dei Paesi dell'Unione, riducendo per quanto possibile le disparità tra regioni e concentrandosi in modo particolare su "*zone rurali, zone interessate da transizione industriale e regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna"*. L'impegno dell'Unione in merito alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente, alla protezione della salute umana, all'utilizzo consapevole e sostenibile delle risorse naturali e allo sviluppo di iniziative e azioni volte a contrastare le problematiche e i cambiamenti climatici viene sancito al titolo XX della parte terza del trattato. Vengono messi in risalto, tra gli altri, il principio della precauzione, dell'azione preventiva, e del «*chi inquina paga*»[189], in modo da garantire un elevato grado di tutela dell'ambiente, la possibilità per i Paesi membri di adottare misure di salvaguardia di tipo provvisorio per *motivi ambientali di natura non economica*[190], nonché, stando a quanto afferma l'art.193 e oltre ai provvedimenti di protezione elencati all'art.192, di "*mantenere e prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore*"[191]. Rilevante ai nostri fini è anche l'art. 167 TFUE, dedicato alla cultura[192]. In particolare, si afferma che spetta all'Unione sia il compito di cooperare con i gli Stati membri, con i Paesi terzi e con "*le organizzazioni internazionali competenti in materia culturale, in particolare con il Consiglio d'Europa"* (par. 3), sia di adoperarsi al fine di garantire il "*pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune*" (par.1), appoggiando e integrando l'azione delle Parti, qualora fosse necessario ed opportuno, negli ambiti individuati al secondo paragrafo, ossia:

- *"miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;*
- *conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;*
- *scambi culturali non commerciali;*

[189] Art. 191 par. 2.
[190] Ibid.
[191] Art. 193 del Trattato in esame.
[192] Per un'approfondita analisi del titolo in questione si rimanda a: B. CORTESE, *op. cit.*, pp. 113-129; M. GIAMPIERETTI, "*La salvaguardia del patrimonio culturale italiano tra identità e diversità"*, in L. ZAGATO, M. VECCO (a cura di), *op. cit.*, pp. 153-158; L. ZAGATO, *"La problematica costruzione di un'identità culturale europea. Un quadro favorevole dopo Lisbona?"*, in ivi pp. 255-259.

- *creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo"*[193].

Viene enunciato, inoltre, l'impegno dell'UE a prendere in considerazione la dimensione culturale all'interno delle altre azioni e politiche intraprese, così come "*norma di altre disposizioni dei trattati*", adottando a tal fine azioni di incoraggiamento (compito attribuito al Parlamento europeo e al Consiglio) e raccomandazioni (compito attribuito al Consiglio su proposta della Commissione), al fine di "*rispettare e promuovere la diversità delle sue culture*" (par. 4). All' art. 107 (ex. 87 TCE) par. 3 lett. d, viene inoltre prevista la possibilità che possano ritenersi *compatibili col mercato interno "gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune".*[194]

L'altro trattato che assieme al TFUE costituisce le fondamenta del diritto dell'Unione Europea è, come sopra anticipato, il TUE, dedicato essenzialmente ai profili istituzionali della stessa[195].

In materia culturale, è rilevante, in questo strumento, quanto è disposto dall'art. 3, par. 3, u.c., articolo rientrante nell'ambito delle *disposizioni comuni*. Dopo aver preso atto, nei disposizioni precedenti, dei compiti che spettano all'Unione Europea, tra i quali l'instaurazione di un mercato interno, il perseguimento di uno sviluppo sostenibile *che mira alla piena occupazione e al progresso sociale e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente* e *la promozione della coesione economica sociale e territoriale*, all'ultimo comma viene enunciato che *"essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo*".

b)Normativa derivata – atti vincolanti

15. Regolamento n. 1308/2013 (Regolamento unico OCM)

La disciplina europea relativa alla produzione del vino e alla sua commercializzazione, recentemente modificata, è attualmente contenuta all'interno del Regolamento UE 1308/2013

[193] Art. 167 par. 2.
[194] L. ZAGATO, *La problematica costruzione...*, p. 255.
[195] http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_sul_funzionamento_dell'Unione_europea. Per quanto riguarda i profili istituzionali e le politiche dell'Unione Europea si rimanda al Titolo III del trattato (*"Disposizioni relative alle istituzioni"*, artt. 13-19) e ai titoli successivi.

"OCM unica" (organizzazione comune dei mercati agricoli)[196].

Tale regolamento si sostituisce a quello precedentemente in vigore, ossia il Reg. 1234/2007[197], nel quale, col Reg. 491/2009, era stato innestato il contenuto del Reg. 479/2008, recante l'OCM vino[198].

L'elaborazione di una nuova disciplina volta a regolamentare le organizzazioni comuni di mercato si è resa necessaria con l'adozione della nuova PAC 2014-2020. Infatti, nel preambolo del regolamento in oggetto, viene fatto diretto riferimento alla comunicazione

[196] Si fa riferimento al *Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio*. In merito alla nuova OCM unica si rimanda alla pagina web: http://www.ugivi.org/OCMVino.htm.

[197] Ci si riferisce al Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007).

[198] Il regolamento 479/2008 ha modificato il precedente reg. CE 1493/99. In merito al processo che ha portato all'attuale normativa comunitaria, lo stesso è iniziato negli anni Sessanta, in concomitanza con l'instaurazione della PAC. In particolare nel 1962 fu elaborato il *Reg. CEE 24/1962 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato vitivinicolo*, confluito successivamente nel *Reg. CEE 816/1970 relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo* (sostituito poi dal *Reg. CEE 337/1979 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo*) ed affiancato *dal Reg. CEE 817/1970 relativo a disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate*. In seguito, alla fine degli anni Ottanta, furono emanati due importanti regolamenti con i quali si diede inizio ad una massiccia opera di riforma del settore: il *Reg. CEE 822/1987* e il *Reg 823/1987*. Il già citato *Reg. CE 1493/1999* costituisce un atto fondamentale di questo processo prima della riforma avvenuta, appunto, col *Reg. 479/2008* e, successivamente, con il reg. 491/2009 che ha innestato, come detto sopra, il contenuto del primo all'interno del Reg. 1234/2007. La previsione di quanto realizzato attraverso quest'ultimo passaggio è presente già all'ottavo considerando del *Reg. 479/2008*, ove viene enunciato che: "*Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento sull'OCM unica), dovrebbe disciplinare col tempo anche il settore vitivinicolo. Il regolamento sull'OCM unica comprende disposizioni di natura orizzontale, in particolare riguardo agli scambi commerciali con i paesi terzi, alle regole sulla concorrenza, ai controlli e alle sanzioni e allo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri. Affinché in futuro possano confluire agevolmente nel regolamento sull'OCM unica, le disposizioni del presente regolamento relative a tali questioni di carattere orizzontale dovrebbero essere quanto più possibile conformi a quelle contenute nel regolamento sull'OCM unica*". Il nuovo regolamento riguardante l'OCM unica, ossia il 1308/2013, recupera quanto contenuto in quello precedente, dal momento che disciplina le stesse categorie di prodotti, elencati all'art.1 e definiti nell'allegato I, ossia: cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati, sementi, luppolo, olio di oliva e olive da tavola, lino e canapa, prodotti ortofrutticoli, prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, banane, vino, piante vive e prodotti della floricoltura, tabacco, bovini, latte e prodotti lattiero-caseari, carni suine, ovini e caprini, uova, carni di pollame, alcole etilico di origine agricola, prodotti dell'apicoltura, bachi da seta e le altre categorie di prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIII. Cfr G. NICOLETTI, *L'intervento del legislatore nel settore vitivinicolo. Tre casi a confronto: Toscana, Veneto e Sicilia*, Tesi di Dottorato pubblicata per conto di CORERAS (Consorzio Regionale per la Ricerca applicata e la sperimentazione), Palermo, Publiscuola, 2007, pp. 39-314, consultabile on line alla pagina web:
http://www.coreras.it/Upload/allegatipubblicazioni/L_intervento_del_legislatore_nel_settore_vitivinicolo.pdf.
Sul Reg. 1493/1999 si rimanda a : A. GERMANÒ, "*L'Organizzazione Comune di Mercato del vino (regolamento 17maggio 1999 n. 1493/1999) dall'angolo visuale di uno dei Peco: la Polonia", in Riv. Dir. Agr.*, 2000, I, pp. 570-612. V. anche le pagine web:
http://www.agricoltura24.com/pac-2014-2020-confermata-l-attuale-ocm-vino/0,1254,95_ART_3757,00.html;
http://www.ugivi.org/OCMVino.htm;
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/Ag0119.htm#_Toc252814268.

della Commissione "*La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio*"[199], ove vengono definiti gli obiettivi e gli orientamenti caratterizzanti la Politica Agricola Comunitaria. Alla luce di tale indirizzo si è resa necessaria una modifica degli strumenti ad essa associati, in primis del Reg. 1234/2007, al fine di "*armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni, in particolare quelle che coprono più di un settore agricolo*"[200].

Tale processo di razionalizzazione e di semplificazione era tuttavia stato richiamato già nel regolamento appena citato: a partire dal 2007, infatti, l'Unione Europea ha dato inizio ad un processo di riforma in ambito OCM, volto ad abrogare i molteplici regolamenti esistenti, dal momento che ognuno recava, separatamente, disposizioni riguardanti un determinato settore agricolo, integrandoli in un unico strumento legislativo[201]. Ciò è avvenuto anche per l'OCM relativa all'organizzazione del mercato vitivinicolo.

Infatti, dopo aver preso atto dell'inefficacia del precedente regolamento in materia (Reg. 1493/1999) nel perseguire gli obiettivi che lo stesso si era posto[202], nel 2008 la normativa comunitaria concernente i prodotti, la filiera e il mercato vitivinicoli è stata riformata attraverso il Reg. CE n. 479/2008[203].

Tale regolamento, a partire dal 1°agosto 2009 e mediante il Reg. n. 491/2009[204], è stato recepito all'interno del succitato Reg. 1234/2007[205]; quest'ultimo, infine, è stato abrogato dal

---

[199] V. oltre, cap. I, sez. III, par. 18.

[200] Reg. 1308/2013, primo considerando.

[201] Si vedano, a tal proposito, i considerando 2-7 del reg. 1234/2007. Nello specifico, il considerando 7 rileva che "*Semplificare non significa rimettere in discussione le decisioni politiche prese finora nell'ambito della PAC. Il presente regolamento dovrebbe perciò costituire essenzialmente un atto di semplificazione tecnica e non dovrebbe quindi abrogare o modificare gli strumenti esistenti, salvo che siano diventati obsoleti o superflui o che, per loro stessa natura, non si prestino ad essere trattati a livello di Consiglio, né dovrebbe prevedere nuovi strumenti o misure*".

[202] F. ALBISINNI, "*La nuova OCM vino nel percorso europeo della riforma"*, in F. ALBISINNI (a cura di), *op. cit.*, pp. 357-375.

[203] In merito alle modifiche intervenute nella disciplina vitivinicola a seguito dell'adozione del reg. 479/2008 si rimanda a: A. VANZETTI (a cura di), *op. cit*., p. 562.

[204] Il testo in oggetto è il "*Regolamento CE n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento CE n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)*", consultabile al sito web: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:154:0001:0056:IT:PDF.

[205] Il reg. 479/2008, essendo un regolamento base, è affiancato da una serie di regolamenti volti a dar applicazione e implementare lo stesso. Non essendo state cambiate, con la riforma, le disposizioni inerenti al settore vitivinicolo ma solamente la loro "collocazione, suddetti strumenti applicativi sono ancora in vigore: tuttavia, anziché ricollegarsi agli articoli del reg.479/2008, è necessario ora far riferimento alle corrispondenti disposizioni contenute all'interno dell'OCM unica. I regolamenti attuativi in questione sono: *Regolamento CE n.555/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento CE n.479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo ed i controlli nel settore vitivinicolo; Regolamento CE n. 436/2009 della*

nuovo Reg. 1308/2013, così come disposto dall'art. 230 par. 1 dello strumento[206].

Prima di passare ad analizzare alcune tra le disposizioni più rilevanti ai fini del nostro lavoro, è bene precisare che diverse disposizioni contenute all'interno del Reg. 1308/2013 sono di tipo provvisorio e i rispettivi regolamenti applicativi devono ancora essere emanati[207].

Ciò è dovuto ai ritardi verificatisi durante in fase di negoziazione dei nuovi regolamenti richiesti dalla nuova PAC[208], i quali hanno comportato il rinvio al 2015, anziché a partire dal 2014[209], dell'entrata in vigore di alcuni dei nuovi strumenti[210]: ciò ha reso necessaria l'adozione di un regolamento transitorio volto a disciplinare alcuni ambiti e il mercato di determinati prodotti nel 2014[211].

Commissione, concernente lo schedario viticolo, le dichiarazioni obbligatorie e le informazioni per il controllo del mercato, i documenti che scortano il trasporto dei prodotti e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Regolamento CE n. 606/2009 della Commissione recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni; Regolamento CE n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli. G. TESTA, *Introduzione alla legislazione del comparto vitivinicolo,* in *Dispense del corso di legislazione vitivinicola, A.A. 2011/2012, Università degli Studi di Bologna;* A. VANZETTI (a cura di), *op. cit.*, pp. 516-562. Si veda altresì la pagina web:
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/Ag0119.htm#_Toc252814268.

[206] All'art. 230 par. 1 lettera b. si precisa tuttavia che, per quanto riguarda il settore vitivinicolo, continueranno ad essere applicate disposizioni contenute all'interno del Reg. 1234/2007, ossia: *"i) gli articoli da 85 bis a 85 sexies per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo 85 bis, paragrafo 2, non ancora estirpate e, per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo 85 ter, paragrafo 1, non ancora regolarizzate, fino all'estirpazione o alla regolarizzazione di tali superfici e l'articolo 188 bis, paragrafi 1 e 2; ii) il regime transitorio di diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II, fino al 31 dicembre 2015;IT 20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347/767; iii) l'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 5, fino all'esaurimento delle scorte di vini con la denominazione "Mlado vino portugizac" esistenti il 1 luglio 2013; iv) l'articolo 118 vicies, paragrafo 5, fino al 30 giugno 2017"*.

[207] http://www.ugivi.org/OCMVino.htm.

[208] I ritardi in fase di negoziazione della nuova PAC sono stati causati anche dal mancato accordo in merito alle risorse finanziarie da destinare alla stessa. Si rimanda alla pagina web:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4277.

[209] Così come previsto dal primo considerando del Reg. 1308/2013.

[210] I nuovi regolamenti di base elaborati al fine di attuare quanto previsto dalla PAC per il periodo 2014-2020 sono: *Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune; Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; Regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; Regolamento (UE) n. 671/2012 recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013; Regolamento (UE) n. 1028/2012 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine al regime di pagamento unico e al sostegno ai viticoltori*. In particolare, i ritardi in fase di negoziazione hanno interessato soprattutto il Reg. (UE) 1307/2013 e il Reg. (UE) 1308/2013.
Si rimanda a: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4277.

[211] Il regolamento al quale si fa riferimento è il *Reg. (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del*

Nonostante la situazione di cui si è detto, l'OCM vino è stata sostanzialmente riconfermata dalla PAC 2014-2020, motivo per il quale si può fare riferimento alle disposizioni dedicate al settore vitivinicolo basandosi altresì sui regolamenti precedentemente in vigore, considerabili ora alla stregua di strumenti di *soft law*.

Merita di essere ricordato, infatti, quanto enunciato nel preambolo del Reg. 479/2008, strumento abrogato dall'art. 3 par. 1 del Reg. 491/2009[212].

Infatti, recependo quanto affermato nella COM(2006) 319 "*Verso un settore vitivinicolo europeo sostenibile*"[213] e dopo aver sottolineato l'esigenza di riforma del settore[214], gli obiettivi che la PAC di allora (tali orientamenti contraddistinguono altresì la Politica Agricola Comunitaria attuale), attraverso il reg. 479/2008 si poneva, sono quelli elencati al 5° considerando, ossia: "*migliorare la competitività dei produttori di vino comunitari; rafforzare la notorietà dei vini comunitari di qualità come i migliori vini del mondo; recuperare vecchi mercati e conquistarne di nuovi all'interno della Comunità europea e ovunque nel mondo; istituire un regime vitivinicolo basato su regole chiare, semplici ed efficaci, che permettano di equilibrare la domanda e l'offerta; istituire un regime vitivinicolo in grado di salvaguardare le migliori tradizioni della produzione vitivinicola comunitaria, di rafforzare il tessuto sociale di molte zone rurali e di garantire che tutta la produzione sia realizzata nel rispetto*

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014. Oltre a questo regolamento transitorio, adottato sulla base dell'art. 231 del Reg. 1308/2013, l'art. 232 precisa che, nonostante suddetto regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere dal 1°gennaio 2014, per alcune disposizioni suddetto termine è rinviato a mesi o annate successive.
Si rimanda a: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7069.

[212] Quanto contenuto nel preambolo del Reg. 479/2008 non è stato innestato all'interno del preambolo del Reg. 1234/2007 riguardante l'OCM unica: quest'ultimo presenta infatti considerazioni di carattere generale in merito ad ogni ambito ricoperto dall'organizzazione stessa.

[213] Nella *COM (2006) 319* viene affermata l'esigenza di una riforma del settore vitivinicolo in modo da affrontare le sfide poste da un mercato del vino sempre più competitivo, sia scala europea sia internazionale, per equilibrare la domanda e l'offerta, fare della sostenibilità e dell'innovazione i principi cardine dell'azione in tale settore, valorizzando la qualità dei prodotti, la tradizione delle loro tecniche produttive, il legame col territorio e le azioni benefiche che la viticoltura, se correttamente gestita, esercita su di esso e sulle attività economiche. Nella comunicazione vengono individuati altresì i punti deboli del *regolamento CE n. 1493/1999* nonché della situazione attuale del mercato e della filiera vitivinicola. Il testo in italiano, a cui si rimanda, è consultabile alla pagina web: http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/com2006_319_it.pdf.

[214] Suddetta esigenza è necessaria soprattutto in quanto, come recita il quarto considerando del regolamento, "*L'attuale quadro normativo non sembra quindi consentire di raggiungere, in maniera sostenibile, gli obiettivi dell'articolo 33 del trattato (ex art. 33 TCE, ora art. 39 TFUE), in particolare la stabilizzazione del mercato vitivinicolo e l'assicurazione di un equo tenore di vita per la popolazione agricola interessata*". A questo si affianca quanto rilevato dai rimanenti considerando ossia il mancato raggiungimento di uno sviluppo competitivo e sostenibile del settore, la produzione di eccedenze strutturali non accompagnate dal relativo miglioramento, il danneggiamento delle attività di molti produttori a causa delle normative in vigore.

dell'ambiente" [215]. Ivi, viene inoltre rilevata la necessità che i prodotti disciplinati dal regolamento tengano conto "*degli aspetti connessi alla salute e alle aspettative dei consumatori circa la qualità e i metodi di produzione*"[216].

Soffermiamoci ora invece sulle disposizioni contenute all'interno del Reg. 1308/2013.

Per quanto ci riguarda, particolarmente importanti risultano il preambolo e gli articoli dedicati a *denominazioni d'origine, indicazioni geografiche* e *menzioni tradizionali*[217][218].

Il considerando n°92 riconosce che "*Nell'Unione il concetto di vino di qualità* -concetto più volte richiamato all'interno del regolamento- *si fonda tra l'altro sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino*", individuabili grazie alle *denominazioni di origine protette* e dalle *indicazioni geografiche protette*, concetto che viene rafforzato dal considerando successivo, ove viene prevista la possibilità per gli Stati di applicare norme più rigorose "*per preservare le particolari caratteristiche di qualità dei vini a denominazione di origine o indicazione geografica*"[219]. Nei considerando seguenti si precisa che "*per beneficiare della protezione nell'Unione, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dovrebbero essere riconosciute e registrate a livello unionale secondo norme procedurali stabilite dalla Commissione*" (considerando n°94), affermando altresì che "*alla*

---

[215]F. ALBISINNI, *La nuova OCM vino nel percorso europeo della riforma*, in F. ALBISINNI, *op. cit.*, pp. 361-362.

[216] Considerando n°22 del Reg. 479/2008.

[217] In merito alle menzioni tradizionali rilevano in particolar modo il considerando n°104 e la sezione 2, sottosezione 3 (artt. 112-116) del testo giuridico in esame. Con riferimento al primo, viene affermato che "*talune menzioni sono tradizionalmente utilizzate nella Comunità e forniscono ai consumatori informazioni sulle caratteristiche e la qualità dei vini complementari alle informazioni fornite dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche. Per assicurare il funzionamento del mercato interno e un'equa concorrenza e per evitare che i consumatori siano indotti in errore, tali menzioni tradizionali dovrebbero beneficiare di protezione nella Comunità*". Cosa sia da intendersi con il termine "*menzione tradizionale*" viene chiarito all'art.112. Tale espressione viene utilizzata "*tradizionalmente*" dalle parti, "*in relazione ai prodotti di cui all'articolo 92, paragrafo 1*" (quindi quelli elencati nell'allegato VIII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 26), per indicare:

"a) che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale;

b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta".

Le stesse sono protette (esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda) contro un utilizzo delle stesse che vada contro la legge, e, nello specifico per scongiurare i casi indicati all'art. 113 par. 2.

[218] Quanto previsto dal regolamento è, per certi aspetti, assimilabile al Reg. UE n. 1151/2012 del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (che ha abrogato il precedente Reg. CE 510/2006 del 20 marzo 2006 inerente la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e regolamentari) il quale, come disposto all'art. 2 par. 2, non si applica tuttavia "alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati o ai prodotti vitivinicoli definiti nell'allegato XI *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad eccezione degli aceti di vino". Il testo del regolamento è consultabile alla pagina web: www.agroqualita.it/_files/reg_ue_1151_2012.pdf.

[219] Considerando 93 del Reg. 1308/2013.

protezione dovrebbero essere ammesse le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei paesi terzi che siano già protette nel loro paese di origine" (considerando n°95) e che le stesse *"dovrebbero essere protette dagli usi che sfruttano la notorietà dei prodotti conformi* […]*"* (considerando n°97).

Alle denominazioni d'origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali del settore vitivinicolo è dedicata in particolare la parte II, il titolo II, capo I, sezione 2 del regolamento in esame (artt. 92-116) già artt. 118 bis-118 tervicies del Reg. 1234/2007[220].

Le disposizioni in materia si applicano "*ai prodotti di cui all'allegato VIII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16*"[221] e sono basate, da un lato, sulla volontà di proteggere gli interessi sia dei consumatori sia dei produttori, assicurando in tal modo il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti ai quali si fa riferimento, dall'altro *"sulla promozione di prodotti di qualità di cui alla presente sezione, e consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità* (art. 92 par.2, già art. 118 bis del Reg. 1234/2007)[222].

L'art. 93 (già 118 ter.) chiarisce cosa si debba intendere per denominazione d'origine e indicazione geografica, ivi comprese "*quelle che si riferiscono a zone geografiche situate nei paesi terzi*"[223]. La prima è definita in questi termini:

"*il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'art. 92. par. 1, conforme ai seguenti requisiti:*

i) la qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;

ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;

---

[220] Per quanto riguarda *etichettatura e presentazione nel settore vitivinicolo* gli articoli a cui far riferimento sono quelli della sezione 3, artt. 117-123 (già sezione I ter, artt. 118 quatervicies-118 novovicies del Reg. 1234/2007). Per dare applicazione a queste norme (il riferimento è tuttavia ancora agli articoli del Reg. 1234/2007, dal momento che i regolamenti attuativi del nuovo Reg. 1308/2013 non sono ancora stati approvati) il 14 luglio 2009 è stato emanato il Regolamento (CE) N. 607/2009 della Commissione concernente le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli. Il testo del regolamento citato (consolidato al 3/7/2012) consultabile on-line alla pagina web:
http://www.ugivi.org/res/default/regolamento_2009_607consolidato3luglio2012.pdf. Per dare applicazione allo stesso, così come al Reg. base 1234/2007, l'Italia ha emanato il Decreto 13 agosto 2012 "Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo" (G.U. 28-8.2012).

[221] Art. 92 par. 1 del regolamento in esame.

[222] In merito si veda anche l'art. 80 riguardante le pratiche enologiche ammesse.

[223] Art. 93 par. 3 dello strumento giuridico in esame, già art. 118 ter par.3

iii) la produzione avviene in detta zona geografica e

iv) il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera".

Al par. b vengono invece definite le indicazioni geografiche: *"indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:*

i) possiede qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili a tale origine geografica;

ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;

iii) la produzione avviene in detta zona geografica e

iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis"[224].

Il par. 2 precisa altresì che "*taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione d'origine se:*

"a) designano un vino;

b) si riferiscono a un nome geografico:

c) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv) e

d) sono stati sottoposti alla procedura prevista dalla presente sottosezione per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all'indicazione geografica"[225].

L'art. 94 (già 118 quater) è dedicato al contenuto della domanda di protezione, che deve comprendere il nome di cui è chiesta la protezione, nome e indirizzo del richiedente, il disciplinare di produzione e un *documento unico* riepilogativo dello stesso[226].

In riferimento al disciplinare di produzione, va sottolineato come lo stesso rappresenti un documento essenziale ai fini della protezione di una denominazione d'origine oppure di un'indicazione geografica, permettendo altresì di verificare se i prodotti provenienti e/o realizzati in una determinata zona geografica rispettano gli *standard* e i requisiti prestabiliti[227]. In particolare, suddetto documento deve contenere *almeno* i seguenti elementi:

"a) il nome di cui è chiesta la protezione;

---

[224] Art. 93 par. 1 lettera a) dello strumento giuridico in esame.

[225] Art. 93 par. 2 del Reg. 1308/2013.

[226] Art. 94 par. 1 dello strumento giuridico in esame.

[227] Le modalità e le autorità incaricate del controllo del rispetto dello stesso sono definite all'art. 90 (Già artt. 118 sexdecies-118 septdecies del Reg. 1234/2007) del Reg. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (G.U. dell'Unione Europea del 20.12.1013, L. 347/549).

b) una descrizione del vino (dei vini):

i) per i vini a denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;

ii) per i vini a indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino (dei vini) nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

d) la delimitazione della relativa zona geografica;

e) le rese massime per ettaro;

f) un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino (i vini) è (sono) ottenuto(i);

g) gli elementi che evidenziano il legame di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, all'articolo 34, paragrafo 1, lettera b), punto i);

h) le condizioni applicabili previste nelle disposizioni comunitarie o nazionali oppure previste dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto comunitario;

i) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e le relative attribuzioni"[228].

Sempre in merito alla domanda di protezione, l'art. 95 (già art. 118 sexies) elenca i soggetti legittimati a richiederla: la stessa viene conferita (dopo una fase preliminare a livello nazionale, ad opera della Commissione Europea) mediante il processo accuratamente regolamentato dagli artt. 96-102. In base a quanto riconosciuto dal testo, legittimato ad utilizzare i segni relativi a denominazioni d'origine protette e indicazioni geografiche protette, risulta essere "*qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione*" [229]. Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche alle quali viene riconosciuta la protezione risultano essere tutelate contro una serie di atti volti a screditarle o miranti ad un utilizzo non conforme delle stesse, ossia:

"a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto:

[228] Art. 94 par. 1 del Reg. 1308/2013 (già art. 118 quater par. 2). Va precisato in merito che il disciplinare non è un documento statico e destinato a rimanere immutato nel tempo: esso è, infatti, così come stabilito dall'art. 105, passibile di modifiche *"in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica* […]*"*. Inoltre, qualora le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche protette non risultassero più conformi al relativo disciplinare, è prevista la possibilità che le stesse vengano cancellate. Si veda, a tal proposito, l'art. 106.

[229] Art. 103 par. 1 (già art. 118 quaterdecies).

i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, oppure

ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine.

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto''[230].

È bene ricordare, inoltre, come il regolamento in esame attribuisca alla Commissione il compito di istituire, mantenere aggiornato e accessibile *un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini*[231].

Materia affine e strettamente relazionata con i marchi di origine di cui si è trattato sopra è quella dell'etichettatura e della presentazione dei prodotti vitivinicoli, alla quale è dedicata la sezione III (già sez. I ter).

Dopo aver fornito, all'art. 117 (già art. 118 quatervicies), una definizione sia di *etichettatura* sia di *presentazione*, vengono elencate le indicazioni obbligatorie e le indicazioni facoltative che devono e/o possono venir indicate, rispettivamente all'art. 119 e 120. Con riferimento alle prime, tra i vari elementi da indicare obbligatoriamente e che consentono di identificare un prodotto vitivinicolo, vi sono, in primis, i marchi di origine di cui si è trattato, dei quali, oltre a riportare *l'espressione «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta*, è necessario indicarne il nome (par.1 punto b.)[232] e, in base a quanto disposto dal punto d, *l'indicazione di provenienza del prodotto*. A queste si affiancano le indicazioni facoltative riportate all'art. 120, le quali consentono ai produttori una miglior comunicazione

[230] Art. 103 par. 2 del regolamento in esame (già art. 118 quaterdecies par.2)

[231] Art. 104 (già art. 118 quindecies). Il registro elettronico a cui si fa riferimento si trova all'interno della banca dati "E-Bacchus" (consultabile alla pagina web: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=pwelcome&language=IT), comprendente altresì le IG e le DO dei paesi extra UE protetti all'interno della stessa in base agli accordi bilaterali in materia tra l'Unione e i Paesi interessati e le menzioni tradizionali protette in base al regolamento in esame.

[232] Deroghe a quanto previsto dall'articolo in esame sono previste ai par.2-3 dello stesso.

dei propri prodotti vitivinicoli e ai consumatori il riconoscimento immediato nonché la garanzia di informazioni complete in merito agli stessi[233].

Ai nostri fini può, inoltre, essere utile riportare quanto previsto dall'art. 80 (già art. 120 septies) riguardante le pratiche enologiche ammesse nell'Unione, che risultano essere unicamente quelle in conformità all'allegato VIII e previste dall'articolo 75, paragrafo 3, lettera g), e dall'articolo 83, paragrafi 2 e 3. In riferimento a quest'ultimo articolo, al par. 2 viene prevista la possibilità per gli Stati membri di "*limitare o vietare l'impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, autorizzate in virtù del diritto dell'Unione, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta* […]*"*[234].

Autorizzando una specifica pratica enologica, la Commissione deve garantire, tra le altre cose, la preservazione delle caratteristiche naturali ed essenziali del vino e il mantenimento di un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente [235], sottolineando in tal modo l'importanza del legame tra un prodotto vitivinicolo e il rispettivo *terrorir*.

16. Regolamento CE n. 607/2009[236]

Il *Regolamento CE n. 607/2009 del 14 luglio 2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura*

---

[233] Suddette indicazioni facoltative sono:
"a) l'annata;
b) il nome di uno o più varietà di uve da vino;
c) per i vini diversi da quelli di cui all'articolo 118 sexvicies, paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero;
d) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali di cui all'articolo 118 duovices, paragrafo 1, lettera b);
e) il simbolo comunitario che indica la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta;
f) termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione;
g) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un'altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica".

[234] Art. 83 par. 2 del Reg. 1308/2013.

[235] Art. 80 par. 3 lett. d) ed e).

[236] Si fa qui riferimento al testo consolidato del 3 luglio 2012. Come ricordato prima, il regolamento in esame si riferisce agli articoli della precedente OCM vitivinicola, ossia il Reg. 479/2008, successivamente confluito nel Reg. 1234/2007, dal momento che i regolamenti di attuazione del Reg. 1308/2013 non sono, ad oggi, stati elaborati. Lo strumento giuridico in esame è consultabile on line alla pagina web: http://www.ugivi.org/res/default/regolamento_2009_607consolidato3luglio2012.pdf.

e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli è uno dei regolamenti applicativi del Reg. 479/2008[237], confluito, come ricordato, all'interno del Reg. 1234/2007, quest'ultimo abrogato e sostituito dal Reg. 1308/2013.

Dal momento che il Reg. 607/2009 è lo strumento applicativo di norme contenute all'interno del Reg. base 479/2008, le disposizioni in esso contenute sono specifiche e particolari, riguardanti indicazioni geografiche, denominazioni d'origine, menzioni tradizionali, etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli.

Dal preambolo emerge la volontà di delineare chiaramente soggetti, modalità e procedure in materia di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche[238], con particolare attenzione alla delimitazione della zona posta sotto denominazione[239] e alla corrispondenza tra le caratteristiche peculiari di un prodotto vinicolo e quanto previsto dal suo disciplinare di produzione[240]. Per quanto riguarda i vincoli derivanti dalle norme relative alla presentazione di prodotti vitivinicoli protetti da suddetti segni distintivi, il *considerando 5* prende atto che *"la restrizione obbligatoria ad una data zona geografica delle operazioni* […] *costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione di servizi. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia[241], simili restrizioni possono essere imposte solo se sono necessarie, proporzionate e atte a salvaguardare la reputazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica. È necessario che ogni restrizione sia adeguatamente giustificata sotto il profilo della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi".*

Sempre per salvaguardare la reputazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica, risulta necessario "*adottare disposizioni in merito alla condizione della*

---

[237] Si rimanda al paragrafo precedente.

[238] In merito si veda il capo II (artt. 2-28) del regolamento 607/2009.

[239] Si vedano anche gli artt. 5-7.

[240] Cfr. considerando 3 del regolamento in esame.

[241] Emblematica in tal senso risulta la sentenza *Delhaize (Corte di giustizia 9 giugno 1992, Etablissements Delhaize Frères e Compagnie Le Lion SA c. Promalvin SA e AGE Bodegas Unidas SA, causa C-47/90*), con oggetto un contenzioso dovuto all'obbligatorietà, resa tale da un regio decreto spagnolo) delle operazioni di imbottigliatura del vino a denominazione protetta *Rioja* entro la zona di produzione, condizione necessaria per utilizzare la denominazione stessa, e che ne limitava quindi l'esportazione come vino sfuso. La Corte convenne che l'elemento su cui si faceva leva onde legittimare quanto previsto dal decreto spagnolo, ossia l'imbottigliamento in loco, non fosse sufficiente a legittimare tale restrizione, considerandola contraria a quanto previsto dall'art.29 del TFUE. Cfr. P. BORGHI, *I requisiti della tutela,* in B. UBERTAZZI, E. M. ESPADA (a cura di), *op. cit*., pp. 180-189; M. BORRACCETTI, "*La tutela del vino di qualità può ammettere una deroga al divieto di misure di effetto equivalente: il caso Rioja"*, in *Riv. Dir. agr.*, 2000, II, pp. 306-310. Sulle sentenze della Corte di Giustizia in merito alla tutela della qualità dei prodotti agro-alimentari si rimanda a: NOMISMA, *VIII Rapporto Nomisma sull'agricoltura italiana. Prodotti tipici e sviluppo locale. Il ruolo delle produzioni di qualità nel futuro dell'agricoltura italiana*, Editrice Il Sole 24 ore, Milano, 2001, pp. 47-51.

produzione all'interno della zona delimitata" [242] *,* definendo altresì "*gli elementi che evidenziano il legame con le caratteristiche della zona geografica e la loro incidenza sul prodotto finito"*[243] nonché operando costanti e accurati controlli sui prodotti vitivinicoli, in modo da garantire anche una *migliore tracciabilità* degli stessi[244].

Il dodicesimo e il tredicesimo considerando sono dedicati, invece, alle menzioni tradizionali, tematica ripresa poi al capo III (artt. 29-48). In particolare viene riconosciuto che: "*L'impiego, la regolamentazione e la protezione di talune menzioni (diverse dalle denominazioni di origine e dalle indicazioni geografiche) che servono a designare i prodotti vitivinicoli costituiscono una prassi consolidata nella Comunità. Tali menzioni tradizionali evocano nella mente dei consumatori un metodo di produzione o di invecchiamento o una qualità, un colore o un tipo di vino oppure un evento legato alla storia del vino […]"*"[245]. Il regolamento continua al capo IV (artt. 49-70) con gli articoli dedicati all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti vitivinicoli e si chiude con le disposizioni generali, transitorie e finali del capo V[246].

c) Atti non vincolanti

17. COM(2008) 641. Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità

Con il Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli[247] la Commissione invitava, nel 2008, gli attori sociali interessati[248] a far sentire la propria voce in merito a tale tematica.

---

[242] Considerando 6.
[243] Considerando 7.
[244] Considerando 9.
[245] Considerando 12 del regolamento in esame.
[246] Si rimanda inoltre alla pagina web:
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/Ag0119.htm#_Toc252814268.
[247] Il documento in questione è consultabile on line alla pagina web:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0641:FIN:IT:PDF. Per un'analisi critica si rimanda a: F. ALBISINNI, "*Un Libro Verde sulla comunicazione, verso il 2013"*, in *Riv. dir. alim*., anno III, numero 1, Gennaio- Marzo 2009, pp. 15-21 (consultabile on line alla pagina web:
http://www.rivistadirittoalimentare.it/rivista/2009-01/ALBISINNI.pdf.)
[248] Nello specifico, "*particolarmente attesi sono i contributi di agricoltori e produttori alimentari, organizzazioni*
non governative, trasformatori, dettaglianti, distributori, grossisti, consumatori e organismi pubblici". Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità, 2008, p.2.

Nell'introduzione, dopo aver brevemente accennato agli effetti a livello di mercato indotti dalla globalizzazione, viene individuato il mezzo al quale i Paesi dell'UE devono ricorrere in ambito agricolo e alimentare per esser pronti a fronteggiare le sfide commerciali: la qualità[249]. Quest'ultima, in ambito europeo, è garantita dall'alto grado di sicurezza presente, assicurato dalla disciplina dell'Unione, nonché dai numerosi investimenti ad opera dei produttori europei. Viene sottolineato altresì il ruolo chiave dell'agricoltura, la quale "*rappresenta un fattore essenziale dell'assetto territoriale delle regioni, dei paesaggi e delle aree di pregio ambientale"*[250]*;* la normativa UE in tale settore si contraddistingue, infatti, da un lato per il fatto di imporre rigorosi standard minimi di produzione, dall'altro per garantire determinati requisiti a livello qualitativo. In particolare, tra le opportunità citate al fine di ampliare e differenziare il mercato e produrre profitto rilevano soprattutto il "*puntare su prodotti di "qualità superiore" che offrono al consumatore qualcosa di più dei requisiti minimi, sia in termini di caratteristiche speciali come il sapore, l'origine ecc., sia riguardo al metodo di produzione*"[251] nonché quella derivante dal tutelare, registrandole, *"le denominazioni dei prodotti alimentari, dei vini e delle bevande alcoliche, le cui speciali caratteristiche e la cui reputazione dipendono dal luogo di produzione e dal savoir-faire dei produttori locali, mediante indicazioni geografiche* […]*"*[252].

Dopo aver discusso, nei primi due paragrafi del testo, dei "requisiti di produzione e delle norme di commercializzazione", la parte II, intitolata "sistemi di qualità tipici dell'UE", tratta dei diversi sistemi introdotti al fine di promuovere le indicazioni geografiche, l'agricoltura biologica, le specialità tradizionali e i prodotti delle regioni ultra periferiche.

Gli stessi consentono al consumatore di orientarsi tra i vari prodotti presenti sul mercato, individuando chiaramente quelli "*caratterizzati da particolari qualità legate all'origine e/o al metodo di produzione*", garantite dal disciplinare di produzione, sottoposto al controllo di un organismo di certificazione pubblico o privato[253].

---

[249] Nel testo in esame vengono fornite diverse definizioni di cosa sia da intendersi col termine "qualità". In particolare, " *vuol dire soddisfare le aspettative dei consumatori*" e con riguardo ai prodotti agricoli, "*le qualità di cui si parla nel presente Libro verde sono le caratteristiche del prodotto, quali i metodi di produzione utilizzati o il luogo di produzione, che il produttore desidera far conoscere e che il consumatore vuole conoscere*", precisando inoltre che "*la qualità è un argomento che riguarda ogni agricoltore europeo e ogni acquirente, sia che si tratti di derrate rispondenti a requisiti minimi o di prodotti di prima qualità nei quali l'Europa eccelle*". Si veda *Libro verde sulla qualità…,* p. 4.

[250] Ibid.

[251] Ivi p. 5.

[252] Ibid.

[253] Per quanto riguarda l'aspetto prettamente comunicativo e di promozione dei "sapori d'Europa", così come l'individuazione delle strategie per migliorare il "valore aggiunto europeo" si veda la COM(2011) 436 definitivo,

Il paragrafo 3 concerne, nello specifico, le indicazioni geografiche, di cui, preliminarmente, viene data la seguente definizione: "*per "indicazione geografica" si intende una denominazione che designa un prodotto agricolo o alimentare le cui caratteristiche o la cui reputazione possono essere attribuite all'area geografica da cui proviene"* [254]. Essendo emblemi di qualità e consentendo la tutela di prodotti specifici legati ad un determinato territorio di cui l'UE cerca, mediante la registrazione, di difenderne i diritti: infatti, le indicazioni geografiche "*possono rappresentare un'importante fonte di guadagno e di stabilità per i produttori, oltre a procurare loro la soddisfazione e il vanto di offrire prodotti di qualità che fanno parte del patrimonio europeo*"[255].

Il sotto paragrafo 3.1, dedicato a "protezione e controllo delle indicazioni geografiche" sottolinea come "*l'indicazione geografica registrata tutela i diritti di proprietà intellettuale e conferisce a chi produce, commercializza o vende il prodotto originale il diritto di utilizzare la denominazione registrata",* potendo altresì "*dar luogo a conflitti con altri utilizzatori dare luogo a conflitti con altri utilizzatori della denominazione, attuali o potenziali, quali titolari di marchi o utilizzatori di nomi di varietà vegetali e di razze animali che contengono un'indicazione geografica"* [256]. Il controllo della corrispondenza del prodotto soggetto a indicazione geografica a quanto stabilito nel disciplinare spetta, come sopra accennato, ad autorità pubbliche o ad organismi di certificazione privati; agli Stati parte spetta invece il compito di svolgere "*controlli amministrativi dell'uso delle denominazioni registrate sui prodotti in commercio, in virtù della legislazione specifica sui vini e sulle bevande alcoliche e nel quadro dei controlli ufficiali prescritti dalla normativa alimentare dell'UE per altri prodotti*"[257].

Per quanto riguarda i criteri per la registrazione, viene posto in rilievo come la registrazione di un'indicazione geografica debba soddisfare le aspettative dei consumatori; si afferma, inoltre, che "*per talune denominazioni di prodotti trasformati, il legame tra il luogo e la produzione si basa sul processo di trasformazione più che sull'origine degli ingredienti e sulla*

Libro verde sulla Politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli: una strategia a forte valore aggiunto europeo per promuovere i sapori dell'Europa, consultabile on line alla pagina web: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0436:FIN:IT:PDF.

[254] *Libro verde sulla qualità...,* p. 12.

[255] Ibid.

[256] Si sottolinea, inoltre, che "*quest'ultima non può essere utilizzata per prodotti simili, anche se è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "alla maniera", ecc., o se la denominazione è evocata o tradotta in un'altra lingua*". Si rimanda a: *Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli…,* p 12.

[257] Ivi p. 13.

reputazione del prodotto stesso"[258].

Infatti, le caratteristiche di un prodotto non dipendono unicamente da fattori legati "*all'origine e/o al savoir-faire dei produttori locali*": "*sulla qualità del prodotto e sulla soddisfazione del consumatore possono influire anche considerazioni relative alla sostenibilità* […]*"* [259].

18. COM(2010) 672/5. La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio[260]

La comunicazione in esame è il risultato di un lungo dibattito in merito a come si sarebbe dovuta sviluppare la politica agricola europea (PAC) [261] per il periodo 2014-2020: in

[258] *Libro verde sulla qualità…,* p. 13.

[259] Ibid. Le considerazioni relative alla sostenibilità alle quali si fa riferimento riguardano: il contributo del prodotto all'economia della zona, la sostenibilità ambientale dei metodi di produzione, la redditività del prodotto e suo potenziale di esportazione per i prodotti alimentari trasformati, la condizione che tutte le materie prime provengano anch'esse da una zona circostante l'area in cui avviene la trasformazione del prodotto.

[260] La Comunicazione in esame è consultabile al sito web: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0672:IT:NOT.

[261] La Politica agricola comune (PAC) era stata prevista sin dal trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (ossia del Trattato di Roma del 25 marzo 1957) e nacque dal desiderio di superare la difficile situazione in cui si trovavano i sei paesi "fondatori" della CEE (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Italia), dovuta all'arretratezza e alla povertà del post-guerra. In particolare, le finalità che la CEE si proponeva di perseguire sono quelle elencate all'art.2 del trattato, ossia: "*La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita e più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano*". Tali finalità sono da perseguire (tenendo conto, come rileva l'art. 39 par. 2.a, del "*carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e delle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole*") mediante gli strumenti e le pratiche suggeriti all'art. 3: tra questi, al par. d., emerge la previsione di una politica comune nel settore dell'agricoltura, ossia la futura PAC. Il Titolo II del Trattato tratta specificatamente dell'agricoltura europea, della relativa politica comunitaria e del mercato comune: gli obiettivi della seconda sono, infatti, elencati all'art. 39: "*a. incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impegno migliore dei fattori di produzione, in particolare della mano d'opera; b. assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura; c. stabilizzare i mercati; d. garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; e. assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori*". All'art. 40 viene ribadito che per raggiungere i suddetti obiettivi sarà creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli, sostenuta, con finalità di orientamento e garanzia da uno o più fondi, identificati inizialmente nel Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia o FEAOG, scissosi, a partire dal 2007 in due fondi distinti: il Fondo Europeo Agricolo di garanzia o FEAGA, con finanziamenti annuali e non cofinanziati, e il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale o FEASR, con finanziamenti pluriennali e cofinanziati a livello nazionale. L'indirizzo della PAC fu in buona parte deciso alla Conferenza di Stresa del 1958 e, tra questa data e il 1962, anno in cui la politica comune iniziò ad esercitare i suoi effetti, si cercò di risolvere principalmente due problematiche: da un lato l'individuazione di un compromesso tra i paesi fondatori della CEE sulla politica dei mercati agricoli da adottare, dall'altro, cercare di tamponare i danni, mediante la stipulazione di un accordo, che i paesi non aderenti alla Comunità Economica Europea avrebbero avuto dalla PAC, a causa dei forti limiti all'importazione, dovuti a loro volta dal prezzo notevolmente più basso dei prodotti

particolare, il documento presenta la risposta e le relative proposte elaborate dalla Commissione e indirizzate al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Il testo mette in luce l'essenzialità dell'agricoltura nel contesto europeo e, pertanto, la necessità per l'Unione di elaborare strategie di ampio respiro e di lungo termine per quanto riguarda il settore agricolo, operando in un "*contesto di politiche economiche sane e di finanze pubbliche sostenibili che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'Unione*"[262]. Viene espressa la volontà di continuare sulla linea seguita fino ai giorni nostri, imperniata sui due pilastri dei pagamenti diretti e delle misure di mercato (comprendenti queste ultime aiuti finanziari e norme regolatrici) e dello sviluppo rurale[263]; fondamentale è inoltre perseguire obiettivi strategici quali *la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, il mantenimento della vitalità delle comunità rurali,* fondamentali per garantire occupazione e benefici economici, tutelare l'ambiente e preservare i paesaggi locali rurali e la biodiversità[264], il sostegno delle "*comunità agricole che forniscono*

---

extracomunitari, che essa avrebbe generato. La PAC, nel corso della sua storia ha conosciuto numerose modifiche e aggiustamenti (nonostante i due pilastri alla base della stessa siano rimasti in linea di massima inalterati sino ad oggi). Nel 1984, a causa della sovrapproduzione e delle relative eccedenze, sono stati introdotti provvedimenti atti a rendere conforme il livello di produzione al fabbisogno espresso da mercato; nel 1992, con la *riforma MacSharry* e in concomitanza con Summit sulla Terra di Rio, si è concentrata l'attenzione sulle misure a sostegno del reddito, mediante pagamenti diretti di tipo "disaccoppiato", sul ri-allineamento dei prezzi dei prodotti agricoli europei con quelli mondiali e sullo sviluppo sostenibile; nel 1999 si è optato per continuare sulla linea indicata nel 1992, approfondendola e integrandola con quanto proposto dall'Agenda 2000; nel 2003, con la *riforma Fischler*, si è cercato di semplificare le misure di sostegno al mercato e degli aiuti diretti (mediante una misura di sostegno unico al reddito) e di rafforzare il pilastro dello sviluppo rurale. Si vedano: A. CIOFFI, *Appunti dalle lezioni di Fondamenti di politica agraria, Dispense 3- 4 (e la bibliografia ivi indicata),* disponibili al sito web: http://wpage.unina.it/cioffi/FondPoliticaAgraria.html*;*
D. GAETA, *Dispense del corso di Politica vitivinicola (Pac e Omc vino, Wto e Gatt*), disponibili al sito: http://www.scienze.univr.it/fol/main?ent=oi&aa=2011%2F2012&codiceCs=S22&codins=13898&discr=&discrCd=&lang=it.
In merito alla PAC:
http://www.agriregionieuropa.univpm.it/glossario.php?id_termine=234&display=1;
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-overview/2012_it.pdf;
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/287; per un'analisi dettagliata degli obiettivi della PAC per il periodo 2014-2020 si vedano invece: http://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/policy-briefs/05_en.pdf ;
F. DE FILIPPIS, *La nuova PAC 2014-2020. Un'analisi delle proposte della Commissione*, Edizioni Tellus, Roma, 2012, disponibile on line sul sito web:
http://www.gruppo2013.it/working-paper/Documents/La%20nuova%20Pac%202014-2020.pdf.

[262] Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, *La Pac verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio*, p. 2.

[263] Sull'orientamento futuro della PAC per quanto riguarda i pagamenti diretti e le misure di mercato, si veda ivi, pp. 8-11.

[264] In merito, entra nello specifico la parte 5 della Comunicazione. Infatti, per quanto riguarda l'obiettivo 3, le esigenze da soddisfare sono: "*1. sostenere l'occupazione rurale e preservare il tessuto sociale delle zone rurali;*
2. migliorare l'economia rurale e promuovere la diversificazione per consentire agli attori locali di esprimere

derrate alimentari di pregio e qualità prodotte in modo sostenibile e nel rispetto degli obiettivi che l'Unione si è data in materia di ambiente, acque, salute, benessere degli animali e delle piante e salute pubblica"[265].

Importante risulta inoltre, come affermato nel punto 4, "*valorizzare la diversità delle strutture e dei sistemi di produzione agricola dell'UE, che è andata rafforzandosi con l'allargamento dell'Unione, preservandone nel contempo il ruolo sociale, territoriale e strutturante*", così come "*rafforzare la coesione territoriale e sociale nelle zone rurali dell'Unione europea, in particolare promuovendo l'occupazione e la diversificazione*"[266].

Quanto sopra indicato contribuirebbe a dar vita ad "*una crescita più sostenibile, intelligente ed inclusiva dell'Europa rurale*"[267], sia sul piano ambientale e territoriale che economico, capace di affrontare, in termini di produttività e competitività, le sfide poste dalla crisi economica, dalla globalizzazione e dalla liberalizzazione degli scambi, in costante aumento.

IV. STRUMENTI NAZIONALI

19. Articoli 2570 e 2598 del Codice Civile

L'art. 2570 del Codice Civile[268] è dedicato alla materia dei cosiddetti "marchi collettivi"[269].

---

appieno il loro potenziale e di fare un uso ottimale di altre risorse locali; 3. favorire la diversità strutturale dei sistemi agricoli, migliorare le condizioni per le piccole aziende e sviluppare mercati locali", contribuendo questo terzo punto "all'attrattività e all'identità delle regioni rurali". Si veda: *La PAC verso il 2020…,* p. 2.

[265] Nel testo, infatti, viene sottolineato più volte il contributo fornito da agricoltura e silvicoltura "*nella produzione di beni di pubblica utilità, segnatamente a valenza ambientale, come i paesaggi, la biodiversità dei terreni agricoli, la stabilità del clima e una maggiore resilienza a disastri naturali quali inondazioni, siccità e incendi*"; le stesse pratiche, però, se non correttamente gestite e monitorate, possono dar luogo alla perdita della diversità biologica e a veri e propri dissesti ambientali. Da qui scaturisce l'esigenza di "*sfruttare maggiormente il potenziale del settore agricolo in materia di mitigazione e adattamento, nonché la sua capacità di fornire un contributo positivo grazie alla riduzione delle emissioni di gas serra e ad altre misure basate sull'innovazione e finalizzate all'efficienza produttiva e al miglioramento dell'efficienza energetica, alla produzione di biomassa e di energia rinnovabile, al sequestro del carbonio e alla protezione del carbonio contenuto nel suolo*", tutto ciò per scongiurare i possibili danni di cui sopra. Ivi pp. 2-3.

[266] Ivi p. 6.

[267] Ivi p. 3.

[268] Così come novellato con la legge di riforma della legge marchi, avvenuta con D. Lgs. 480/92.

[269] La materia dei "marchi collettivi" a livello nazionale è disciplinata sia dall'articolo del Codice Civile in esame sia dall'art. 11 del Codice della Proprietà industriale, presentando, nonostante l'articolo in esame sia nettamente più sintetico rispetto a quello contenuto all'interno del secondo strumento, una disciplina praticamente identica (si veda il paragrafo seguente del presente capitolo). Entrambe queste norme si rifanno e rappresentano l'attuazione in Italia della direttiva 89/104/CEE "*sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di marchi d'impresa*" (attualmente direttiva 2008/95 CE) e, in particolare, dell'art. 15 della stessa nel vengono previste due tipologie di marchi: quelli, appunto, collettivi e i "*marchi di garanzia e di certificazione*". In A.VANZETTI (a cura di), *op. cit.*, pp. 164-165, viene messa in luce la diversità dei marchi

Questi si caratterizzano per il fatto di non essere utilizzati dal soggetto che ne è titolare, il quale si occupa tuttavia della loro registrazione, bensì da una pluralità di imprenditori i cui prodotti sono conformi a quanto risposto dal regolamento cui la domanda di registrazione si accompagna[270]. L'articolo in questione stabilisce infatti che: "*I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi possono ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti*"[271].

L'art. 2598 del Codice Civile italiano disciplina la materia della concorrenza sleale nel nostro Paese: prima dell'entrata in vigore del Codice, ossia il 1942, il solo riferimento normativo era costituito dall'art. 10 bis della Convenzione di Unione di Parigi del 1883 e la cui applicazione in Italia si ebbe nel 1926.[272]

L'articolo in questione dispone che:

"*Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:*

1. Usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2. Diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3. Si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda"[273].

---

collettivi rispetto a quelli individuali: mentre i secondi si caratterizzano, infatti, per ricoprire una funzione prettamente distintiva "*intesa come funzione di indicazione di provenienza del prodotto o servizio dal soggetto titolare del marchio*"; nei primi è predominante la *funzione di garanzia qualitativa*, ossia "*la funzione di assicurare al pubblico che il prodotto o servizio in relazione al quale il marchio è usato presenta determinate caratteristiche*".

[270] Cfr. G.E. SIRONI, "*Commento all'art. 11 del Codice della Proprietà industriale"*, in A. VANZETTI, *op.cit.*, pp. 161-176. In merito ai marchi collettivi si rimanda inoltre a: L.C. UBERTAZZI, P.G. MARCHETTI, *op.cit.*, pp. 71-77; A. VANZETTI, V. DI, *op. cit.*, pp. 297-300; NOMISMA, *op. cit.*, pp. 47-75.

[271] L'art. 2570, prima della riforma avvenuta nel 1992, prevedeva che la titolarità del marchio collettivo spettasse a Enti e Associazioni riconosciute e che i produttori e commercianti potessero utilizzarlo unicamente in quanto facenti parte di tali Enti od Associazioni. Cfr. L.C. UBERTAZZI, P.G. MARCHETTI, *op. cit.*, p. 72: si veda inoltre: http://www.pg.camcom.gov.it/uploaded/marchi%20e%20brevetti/guida_marchio_collettivo.pdf.

[272] Vedi supra, sezione 1, par.1.

[273] Le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine sono ricondotte, in questo strumento e a seconda dei casi, al secondo o al terzo paragrafo dell'articolo. In merito al rapporto tra quanto previsto dal Codice Civile e

Il primo paragrafo, nello specifico, si riferisce alla concorrenza sleale confusoria, fenomeno che consiste nel confondere il consumatore presentando informazioni e qualità non corrispondenti a quelle reali, ivi compresi nomi e segni distintivi; il secondo paragrafo fa riferimento alla pubblicità comparativa, il terzo a quella ingannevole. Quest'ultimo punto, inoltre, costituisce non rappresenta una clausola specifica e particolare come le due precedenti, potendo comprendere al proprio interno qualsiasi atto, non meglio specificato, "*non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda"*[274].

20. Il Codice della proprietà industriale

Il Codice della Proprietà Industriale, ossia il D.lg. 10 febbraio 2005 n.30[275], ha per oggetto la proprietà industriale (e i relativi diritti), identificata, secondo quanto elencato all'art.1 dello strumento, nei seguenti elementi: "*marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche,*

---

quanto, invece, disposto dal Codice della Proprietà Industriale in materia, si rimanda a: A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit.*, pp. 9-10

[274] Viene altresì messo in luce che "*poiché tutte e tre le menzionate fattispecie debbono, per essere considerate concorrenzialmente illecite, produrre confondibilità con i prodotti o con l'attività di un determinato concorrente, loro presupposto comune è che consistano nella riproduzione più o meno puntuale di uno o più elementi idonei ad individuare quei prodotti o quella attività, vale a dire uno o più segni distintivi di essi* […]. *Infatti, senza la presenza dei segni distintivi imitati, la possibilità stessa che si dia luogo la confondibilità nel senso sopra precisato viene meno; poiché confondersi con una specifica entità (nella specie: prodotto o attività di un concorrente determinato) significa riprodurre connotazioni appunto specifiche, idonee a renderla identificabile fra le altre entità dello stesso genere presenti sul mercato*." *Ibid*. p. 37

[275] Il Decreto è stato emanato in base alla Legge 12 dicembre 2002, n. 273. Nello specifico, ciò è previsto dall'art.15 che al comma 1 così recita: "*1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà industriale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*
a) ripartizione della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica;
b) adeguamento della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta;
c) revisione e armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli con la tutela della proprietà industriale, con particolare riferimento alle condizioni alle quali essa è concessa, alla sua estensione e alle procedure per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti;
d) adeguamento della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;
e) riordino e potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della normativa, con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale;
f) introduzione di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;
g) delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
h) previsione che la rivelazione o l'impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali, generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale.
Il testo della legge è disponibile al sito web: http://www.camera.it/parlam/leggi/02273l.htm.

denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali".

Il decreto, nello specifico, si configura come un tentativo di semplificazione legislativa e di armonizzazione della materia con quanto già disposto in merito a livello comunitario e internazionale, nonché di "*unificazione dei diversi istituti che in essa sono stati radunati, mediante la riconduzione di essi alla categoria della proprietà industriale*"[276].

Il Codice è strutturato per capi ed suddiviso nel modo seguente:

Capo I (artt. 1-6): Disposizioni generali e principi fondamentali;

Capo II (artt. 7-116): Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale;

Capo III (artt. 117-146): Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale;

Capo IV (artt. 147-193): Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure;

Capo V (artt. 194-200): Procedure speciali;

Capo VI (artt. 201-222): Ordinamento professionale;

Capo VII (artt. 223-230): Gestione dei servizi e dei diritti;

Capo VIII (art. 231-246): Disposizioni transitorie e finali.

Al capo II un articolo in particolare rileva ai nostri fini: l'undicesimo, dedicato, così come l'art. 2570 del Codice Civile, ai marchi collettivi[277].

Il marchio collettivo, stando a quanto affermato al par.1 (che riprende sostanzialmente alla lettera quanto dichiarato all'art. 2570 del Codice Civile), può essere utilizzato da produttori e commercianti, previa richiesta di registrazione di quest'ultimo da parte dei "*soggetti che*

[276] L'accordo TRIPS, da cui il Codice della Proprietà industriale riprende l'impostazione di base e si ispira, utilizza invece il termine "*proprietà intellettuale*", riconducendo allo stesso sia gli elementi di cui all'art.1 del Codice della Proprietà Industriale sia la materia del diritto d'autore. A tal proposito entra nel merito la Relazione illustrativa del Codice della Proprietà Industriale elaborata dal Ministero delle Attività Produttive, ove, alle pp. 15-16 si rileva che: "*La delega parlamentare, nel disporre il riassetto delle disposizioni vigenti, si riferisce alla materia della proprietà industriale volendo, con tale espressione, escludere la materia del diritto d'autore. Questa esclusione è giustificata unicamente da ragioni inerenti alla ripartizione delle competenze ministeriali, essendo il diritto di autore compreso nelle attribuzioni del Ministero dei Beni Culturali ed essendo, per contro, tutti i rimanenti istituti facenti parte dell'universo della proprietà immateriale ricompresi nelle attribuzioni del Ministero delle Attività Produttive. Purtroppo, al di fuori delle indicata giustificazione organizzativa, la distinzione tra la proprietà industriale e la proprietà intellettuale, comprensiva – quest'ultima – del diritto d'autore, è del tutto superata da quando le opere dell'ingegno protette appunto dal diritto d'autore non sono più soltanto quelle frutto dell'esperienza artistica (opere della letteratura, della musica, delle arti figurative ecc. ecc.) ma sono anche quelle cosiddette "utilitaristiche* […]". Parte di quanto disciplinato all'art.1, prima che lo strumento venisse elaborato ed entrasse in vigore, era tutelato dal Codice Civile italiano, agli artt. 2598 e ss inerenti la concorrenza sleale: i due strumenti, pertanto, si trovano in un rapporto di coesistenza e danno luogo ad una tutela duplice. Si rimanda a: A. VANZETTI (a cura di), *op. cit.*, pp.4-10.

[277] Si rimanda al paragrafo precedente.

svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi"[278]: la domanda di registrazione deve essere accompagnata dal relativo regolamento, che reca le modalità d'utilizzo, di controllo e sanzionatorie del marchio in questione[279].

Il par. 4 rappresenta una deroga a quanto previsto dall'art. 13 par. 1 comma b) del testo giuridico in esame, il quale dichiara che:

"*Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare* […]:

b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio"[280].

L'eccezione prevista dall'art. 11 par. 4 consiste tuttavia nella previsione che: "[…]*Un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione* […]"[281].

---

[278] Art. 11 par.1. In merito alla differenza del marchio collettivo rispetto a quello individuale si rimanda al par. precedente del presente capitolo. È inoltre necessario mettere in luce quanto rileva VANZETTI (a cura di), *op. cit.*, p. 164, ossia "*da un lato è escluso per il marchio collettivo qualunque suo utilizzo come segno distintivo di prodotti o servizi del titolare e, dall'altro lato, ciò che è essenziale per il marchio collettivo è che l'utilizzatore se ne serva per prodotti o servizi aventi una certa origine, natura o qualità, oggetto di verifica e di controlli, a pena di decadenza del marchio* […]". Importante risulta altresì cosa si debba intendere con la parola *origine* presente al par. 1 dell'art. in questione. Viene infatti precisato che tale termine "*debba essere inteso come riferito non all'origine imprenditoriale del prodotto, bensì alla sua provenienza geografica, ed in particolare ad una provenienza geografica che qualifichi il prodotto attribuendogli determinate caratteristiche, come tipicamente avviene nel settore agroalimentare*" (ibid. p. 164); in tal senso si veda anche A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit.*, pp. 297-298. In merito alla titolarità del marchio collettivo vale anche per l'art. 11 C.P.I. quanto detto a proposito dell'art.2570 del Codice Civile ossia che, dopo la riforma del 1992 dell'art. 2 della legge marchi, può agire al fine della registrazione di un marchio collettivo "*qualunque soggetto, a condizione che egli svolga la funzione di garantire l'origine, la natura e la qualità dei prodotti o servizi per i quali il marchio sarà utilizzato*". Si veda A. VANZETTI (a cura di), *op. cit*., pp. 165-166.

[279] L'art. 11 par. 2 riporta infatti che: "*I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda*". In merito al regolamento che deve accompagnare la domanda di registrazione di un marchio collettivo e dedicato al suo utilizzo, ai relativi controlli e sanzioni si rimanda a: A. VANZETTI (a cura di), *op. cit*., pp. 168-169; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit*., pp. 298-299.

[280]

[281] Il paragrafo continua nel modo seguente: "*L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta*

Gli stessi sono soggetti, oltre che alle disposizioni dell'art.11, a tutte le norme previste dal Codice della Proprietà Industriale a patto che queste "*non contrastino con la natura di essi*"[282].

Gli artt. 29-30 trattano, nello specifico, delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine[283]. L'art. 29, infatti, dispone quanto segue: "*Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione*"[284].

L'art. 30, invece, tratta della tutela delle stesse: "*Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando*

---

registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale". In merito all'art. 11 par. 4 del C.P.I. si rimanda a: A. VANZETTI (a cura di), *op. cit.*, pp. 170-173; A. VANZETTI, V. DI CATALDO, *op. cit*., pp. 299-300; L. C. UBERTAZZI, P.G. MARCHETTI, *op. cit*., pp. 73-74. È tuttavia importante delineare brevemente le differenze tra marchi collettivi costituiti da nomi geografici da un lato e denominazioni d'origine e indicazioni geografiche dall'altro (alle quali sono trattati gli art. 29-30 del C.P.I., sempre in questo paragrafo). I primi, che devono soddisfare l'esigenza di costituire una garanzia sia per quanto concerne la provenienza del prodotto o del servizio (dal momento che molto spesso e specie per i prodotti agroalimentari la qualità dello stesso è strettamente collegata alla sua origine geografica) sia della qualità e delle caratteristiche ad essa attribuibili, sono segni distintivi sottoposti a registrazione (a patto che questa non pregiudichi gli altri produttori o imprenditori di una data zona geografica cui non è stato concesso l'utilizzo del marchio collettivo geografico in questione, pena il rifiuto di registrazione da parte dell'UIBM) a richiesta del soggetto incaricato di svolgere le funzioni di cui al par. 1. Tale ente o associazione può concedere, a seguito della registrazione e con la quale ne diviene titolare, l'utilizzo del marchio a produttori e commercianti che rispettino quanto previsto dal regolamento, rimanendone essa stessa, tuttavia, esclusa. Tornando alle differenze tra marchi collettivi geografici e le denominazioni d'origine e indicazioni geografiche, le seconde si differenziano per il fatto che "*la loro tutela deriva da una situazione di fatto creatasi nella zona tipica, cui può seguire un riconoscimento mediante un apposito atto legislativo o amministrativo*", per l'assenza di un soggetto che ne sia titolare e per il fatto che ogni produttore che operi all'interno della zona geografica individuata e che rispetti le condizioni, i requisiti e gli standard fissati dal disciplinare possa utilizzarla. Si rimanda ad A. VANZETTI (a cura di), *op. cit*., p. 172.

In tal senso si pronuncia anche L. C. UBERTAZZI, op. cit., p. 74, affermando che: "[…] *le denominazioni d'origine riguardano i prodotti aventi determinate qualità e sono tutelate da leggi appositamente emanate; non hanno la funzione di costituire un collegamento fra un prodotto e un'impresa, ma di caratterizzare il prodotto come proveniente da una determinata zona o regione e si distinguono dai marchi collettivi perché questi sono oggetto di un diritto assoluto che sorge con atto statuale, la registrazione, determinata dall'iniziativa di un gruppo privato o di un ente pubblico*". Si rimanda agli stessi anche per quanto riguarda le diverse interpretazioni in merito alla coesistenza tra marchi collettivi geografici e denominazioni d'origine e indicazioni geografiche.

[282] Art. 11 par. 5.

[283]L'antecedente degli articoli in esame è costituito dall'art. 31 dal d.lgs. 19 marzo 1966 n°198, successivamente abrogato. Per un'analisi dello stesso e delle differenze con gli artt. 29-30 del Codice della Proprietà Industriale si rimanda a: A. VANZETTI (a cura di), *op. cit.*, pp. 563-564; L. C. UBERTAZZI, P. G. MARCHETTI, *op. cit.*, p. 214-215.

[284] Art. 29 par.1.

comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta[285]*, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica"*[286].

Al par. 2, infine, viene precisato che: *"La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico*"[287].

Entrambi gli articoli si riferiscono sia alle denominazioni d'origine che alle indicazioni geografiche, senza chiarire nello specifico le differenze tra le due[288]; entrambe, infatti, sono considerate, così come rileva l'art.2 dello strumento, diritti di proprietà industriale non titolati, non soggette quindi né alla brevettazione né alla registrazione ma i cui diritti si "*acquistano negli altri modi previsti dal presente codice*"[289], sebbene nel testo il discorso non venga oltre approfondito.

21. Legge 7 luglio 2009, n. 88

La legge 7 luglio 2009 n. 88 (Legge comunitaria 2008), modificata in seguito dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009), concerne le *disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee*[290].

Nello specifico, l'art. 15, al quale darà attuazione il d.lgs. 8 aprile 2010 n.61[291] secondo quanto previsto dal par. 1 dell'art. 25 della legge in esame, riguarda la *delega al Governo per*

---

[285] La tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazione geografica è stata estesa ai casi in cui l'uso "*comporti uno sfruttamento indebito della denominazione protetta*" con il d. lgs. 13 agosto 2010, n°131: prima di questa modifica, infatti, l'uso di una denominazione era vietato solamente in quanto "*idoneo ad ingannare il pubblico*". Si veda A. VANZETTI (a cura di), *op. cit*., pp. 566-568; L.C. UBERTAZZI, P.G. MARCHETTI, *op. cit.*, pp. 219-220.

[286] Art. 30 par. 1.

[287] Art. 30 par. 2.

[288]Nonostante sia stato messo in luce dalla letteratura l'esistenza di una differenza sostanziale tra i due termini, riconducibile al diverso grado di intensità del collegamento tra il prodotto e il luogo geografico: infatti, la denominazione d'origine è contraddistinta da un maggiore legame tra questi due elementi e dal fatto che ogni fase di produzione del prodotto in questione deve avvenire all'interno dello spazio geografico identificato e posto sotto denominazione. Si rimanda a: A. VANZETTI (a cura di), *op. cit.*, pp. 543e ss. e la bibliografia ivi indicata.

[289] A . VANZETTI (a cura di), *op. cit.,*. 565 e ss.

[290] Il testo della norma in esame è consultabile al sito web: http://www.altalex.com/index.php?idnot=46587.

[291] Vedi oltre, cap. I, sez. IV, par. 22.

l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento CE n. 479/2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Infatti, al par. 1 è sancito l'obbligo di emanare "*uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, al fine di assicurare la piena integrazione tra l'organizzazione comune del mercato del vino e la normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e modificazioni alla normativa vigente* […]*".* Suddette integrazioni e modifiche sono da attuarsi sia nel rispetto delle procedure e dei criteri generali previsti dalla legge in esame[292] sia sulla base di principi ulteriori. Questi prevedono, tra gli altri, il mantenimento e la promozione dell'elevato livello qualitativo e di riconoscibilità dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica (art. 15 par. 1 lett. a); la ridefinizione del ruolo del Comitato nazionale pe la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini (lett. b)[293]; il garantire strumenti per la trasparenza del settore vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione e imitazione (lett. c); il rivedere il sistema di controlli e il sistema sanzionatorio secondo i criteri di efficacia e applicabilità, individuando gli organismi e le azioni per garantire l'elevato livello qualitativo delle produzioni vitivinicole nell'interesse dei produttori e dei consumatori (par. f).

22. Decreto Legislativo 8 Aprile 2010, n. 61

Il D.lgs. 8 aprile 2010 n. 61[294] avente come oggetto la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sostituisce e abroga, conformemente a quanto previsto dall'art. 32 dello stesso, la previgente normativa italiana in materia, ossia la legge 10 febbraio 1992[295].

L'art. 1 introduce le definizioni di denominazione d'origine protetta e di indicazione

[292] Le procedure e i criteri in questione sono previsti, rispettivamente, all'art. 1 commi 2, 3, 4 e all'art. 2 della legge in oggetto, ai quali si rimanda.

[293] In merito al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle DO e delle IG v. oltre.

[294] Il decreto in esame, pubblicato sulla GU del 26.04.2010, è entrato in vigore il 11 maggio 2010. Per una lettura di tale strumento si rimanda alla pagina web:
http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/Ag0119.htm#_Toc252814268.

[295] Cfr. M. MINELLI, *"L'utilizzazione delle denominazioni protette dei vini dopo il decreto legislativo n. 61/2010"*, in *Riv. dir. alim*., anno IV, numero 4, Ottobre-Dicembre 2010, consultabile alla pagina web:
http://www.rivistadirittoalimentare.it/rivista/2010-04/MINELLI.pdf.
Il decreto legislativo in esame ha inoltre disposto, con l'art. 32, comma 1, lettera a, l'abrogazione del Dpr n. 930 del 1° luglio 1963 "*Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini*". Si rimanda a: NOMISMA, *op. cit.*, pp. 73-75.

geografica protetta, allineando i segni geografici dei vini a quanto previsto a livello comunitario per gli altri prodotti agroalimentari. In particolare, al par. 1, viene chiarito che: "*Per denominazione di origine protetta (DOP) dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse essenzialmente o esclusivamente all'ambiente naturale ed ai fattori umani* […]"[296]; al par. 2, invece, cosa sia da intendersi per indicazione geografica protetta: "*Per indicazione geografica protetta (IGP) dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualità, notorietà e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona*".

I suddetti segni geografici, utilizzati di norma *per designare vini appartenenti a una pluralità di produttori*[297], possono esseri impiegati per i prodotti vitivinicoli solamente in conformità alle condizioni previste dal decreto in esame: dal loro utilizzo rimangono esclusi i prodotti individuati al par. 4 dell'art.1 (sebbene siano previste eccezioni)[298], nonché i prodotti similari o alternativi a quelli definiti dall'art.1.[299]

L'art. 3 entra nel merito della questione riguardante le menzioni tradizionali, già introdotte all'art. 1: si precisa, infatti, che le denominazioni di origine protetta, per i prodotti vitivinicoli, si dividono in *denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG)* e *denominazioni di origine controllata (DOC).* DOCG e DOC, sono infatti "*le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP, come regolamentati dalla Comunità europea* […]" (art. 3 par. 2)[300].

---

[296] Il paragrafo 1 continua precisando che "*costituiscono altresì una denominazione di origine taluni termini usati tradizionalmente, alle condizioni previste dall'articolo 118-ter, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1234/2007*". L'articolo a cui si fa riferimento, infatti, ammette l'ipotesi che nomi usati tradizionalmente costituiscano una denominazione d'origine a patto che questi *ultimi indichino un vino, si riferiscano a un nome geografico, soddisfino i requisiti di cui al par. 1, lettera a., punti da i. a iv. e, per il conferimento della protezione alla DO e alla IG, siano sottoposti alla procedura prevista dalla sottosezione I* (concernente, appunto, denominazioni di origine e indicazioni geografiche). V. supra, Cap. I, Sez. III, par. 15.

[297] Par. 1 dell'art.2 .

[298] Infatti, sebbene sia vietato che le bevande di fantasia a base di vino, le bevande di fantasia provenienti dall'uva, qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, i succhi non fermentati della vite, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, i vini spumanti gassificati e i vini frizzanti gassificati utilizzino le denominazioni geografiche e le indicazioni geografiche di cui sopra, le bevande spiritose derivate da prodotti vitivinicoli e l'aceto di vino e i vini aromatizzati che già utilizzino la denominazione d'origine o l'indicazione geografica ai sensi della vigente normativa possono continuare a farlo.

[299] Il par. 2 dell'art.2 sancisce inoltre il divieto di impiegare la denominazione di origine protetta o l'indicazione di origine protetta qualora quest'ultime possano "*ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti".*

[300] A DOCG e DOC si affiancano altre menzioni tradizionali utilizzate da determinate regioni per designare i prodotti vitivinicoli. Infatti, continua il par. 2 dell'art. 3: "*Le menzioni «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e «Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco. Le menzioni «Appellation*

L'art. 4 è dedicato agli ambiti territoriali: al par. 2 viene prevista la possibilità, limitatamente alle denominazioni di origine, di indicare al proprio interno "*zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere più rigidamente disciplinate*".

A questa previsione si affianca quella di cui al par. 1, ossia che "*Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine medesima, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche*", estendendo quindi i confini delle zone sottoposte a denominazione d'origine o indicazione geografica[301]. Gli articoli successivi trattano della *coesistenza di una o più Denominazione d'Origine (DO) o Indicazione Geografica (IG) nell'ambito del medesimo territorio* (art.5) e delle specificazioni, delle menzioni, dei vitigni e dell'annata di produzione (art.6)[302].

---

d'origine contrôlee» e «Appellation d'origine contrôlee et garantie» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella regione Valle d'Aosta, di bilinguismo francese. Le menzioni «kontrolirano poreklo» e «kontrolirano in garantirano poreklo» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia". Menzioni tradizionali specifiche sono previste dal par. 3 anche per i vini a indicazione geografica protetta IGP, comprendenti, oltre all'indicazione geografica tipica IGT, che "costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall'Italia per designare i vini IGP come regolati dalla Comunità Europea", quelle di *«Vin de pays», «Landwein»* e *«deželma oznaka».*

[301] Par. 1 art.4. Sempre all'art. 4 viene altresì riconosciuta la possibilità di utilizzare, alle condizioni indicate nel paragrafo in oggetto, *nomi geografici corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrative definite e localizzate all'interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC;* tali zone e sottozone espressamente delimitate possono essere successivamente riconosciute come DOC e DOCG autonome. Viene inoltre precisato che le stesse possono essere "*precedute da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, qualora espressamente previsto negli specifici disciplinari di produzione*".

[302] L'art. 6 prevede che possano essere impiegate specificazioni e menzioni specifiche per determinate tipologie di vini. In particolare, le prime sono individuate nei termini *«classico»* (per i vini non spumanti DOCG o DOC) e *«storico»* (per i vini spumanti DOCG e DOC), *utilizzabili unicamente per i vini provenienti dalla zona di origine più antica* e per questo motivo passibili di una regolamentazione autonoma anche all'interno della stessa riguardante le denominazioni d'origine. Per quanto riguarda le menzioni specifiche, invece, vengono elencati i seguenti termini: *«riserva»* (per vini DOC e DOCG sottoposti per più tempo al processo di invecchiamento); *«superiore»* (per vini DOC e DOCG caratterizzati da qualità più elevata e regolamentazione più stringente per quanto riguarda la resa per ettaro delle uve e il titolo alcolometrico minimo); *«novello»* (per vini DO o IG tranquilli o frizzanti e conformi a quanto previsto a livello nazionale e comunitario in materia); *«passito» o «vino passito»* (per vini DOCG, DOC e IGT tranquilli e ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad *appassimento naturale o in ambiente condizionato); «vigna»* (oppure i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale per la presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, le cui modalità sono disciplinate dal par. 8 dell'art.6). Cfr.

Il capo II (artt. 7-9) disciplina la materia della protezione comunitaria delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, delle modalità di conferimento della stessa, dei requisiti per accedervi, della loro eventuale cancellazione. L'art. 7 illustra, nello specifico, quali siano gli step da seguire per far sì che un determinato prodotto vitivinicolo sia protetto con i segni geografici di cui sopra: "*il conferimento della protezione delle DOP e IGP, nonché delle menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione UE, in conformità alle disposizioni concernenti l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda, il contenuto della domanda stessa e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura comunitaria previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007 e dal regolamento (CE) applicativo n. 607/2009"*[303]. I criteri necessari al fine del riconoscimento delle DOCG, DOC e IGT sono elencati all'art. 8: chiaramente, affinché un prodotto possa essere designato con la denominazione che sottende il livello qualitativo più elevato, ossia la DOCG, è necessario che esso sottostia a una disciplina più rigida per quanto concerne, appunto, la qualità e il rispetto delle pratiche enologiche.[304]

Il capo III introduce le disposizioni inerenti ai disciplinari di produzione (artt. 10-11) e alla gestione delle superfici vitate (art. 12).

In merito ai disciplinari, passibili di modifica secondo quanto disposto dall'art.11, l'art. 10 stabilisce cosa essi debbano contenere:

"*a) la denominazione di origine o indicazione geografica;*

b) la delimitazione della zona di produzione;

c) la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino o dei vini, ed in particolare il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia […]*;*

d) la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi

---

art.6 del decreto legislativo in esame.

[303] Art. 7 par. 1.

[304] L'art. 8 par. 1 sancisce infatti che: "*Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita è riservato ai vini già riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno dieci anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 12 e che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche e/o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento".* Per i requisiti necessari ad un vino affinché sia riconosciuto come DOC o IGT si rimanda, rispettivamente, ai paragrafi. 2-3 dell'art.8.

del quinquennio precedente.

e) l'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino è ottenuto con eventuale riferimento alle relative percentuali […]*;*

f) le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura […]*;*

g) le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell'ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione;

h) gli elementi che evidenziano il legame con il territorio, ai sensi dell'articolo 118-quater, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 1234/2007".[305]

Ruolo fondamentale per quanto concerne la tutela e la valorizzazione (avente in merito funzione consultiva e propositiva)[306] dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica è svolto dal Comitato nazionale vini DOP e IGP, istituito dall'art. 16 del decreto legislativo in esame. Il comitato in questione costituisce un organo del *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali* (MIPAAF)[307], ed è composto da un presidente, da tre

[305] Attualmente art. 94 par. 2 lett. g del Reg. 1308/2013. Cfr. par. 1 art. 10 del d.lgs. 8 Aprile 2010, n. 61. Il par 2, al quale si rimanda, prevede poi una serie di elementi aggiuntivi che possono essere stabiliti e indicati nel disciplinare di produzione: tra questi le *deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata; il periodo minimo di invecchiamento, l'imbottigliamento in una zona delimitata.*

[306] Nello specifico, le mansioni di cui è incaricato il Comitato nazionale dei vini DOP e IGP sono quelle indicate al par. 6 del decreto, ossia:

"*a) esprime il proprio parere secondo le modalità previste nella presente legge, nonché', su richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su ogni altra questione relativa al settore vitivinicolo;*
b) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine o con indicazione geografica".

[307] Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (*MiPAAF*) è stato fondato nel 1946 e riorganizzato più volte al proprio interno (l'ultima modifica è avvenuta con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105). I suoi compiti riguardano, oltre a rappresentare l'Italia in seno alla Commissione Europea e al Parlamento europeo per la contrattazione della PAC, l'elaborazione e il coordinamento della politica agricola, forestale, agroalimentare e della pesca sia in ambito nazionale che europeo e internazionale: particolare attenzione viene dedicata alla materia alle frodi e alla sicurezza in ambito alimentare. Tale istituto, oltre ai vari Uffici e Segreterie, comprende al suo interno numerosi organi: *il Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale* (DIPEISR articolato in due Direzioni Generali: quella delle politiche comunitarie e internazionali di mercato e quella della pesca marittima e dell'acquacoltura); il Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità (DIQPI - articolato in tre Direzioni Generali e in 2 uffici dirigenziali di livello non generale); il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF - articolato nella Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore e in quella della prevenzione e repressione frodi); il Corpo Forestale dello Stato (CFS), il Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari; il Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto. Sono previsti inoltre due organi aventi funzione prettamente consultiva: il Consiglio Nazionale dell'Agricoltura, dell'Alimentazione e della Pesca (i compiti di tale organo tecnico sono inerenti all'alta consulenza, allo studio e alla ricerca) e il Comitato Nazionale Italiano per il Collegamento tra il Governo Italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO). Al Ministero si collegano poi altri enti quali L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in agricoltura (CRA); l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA); l'Istituto di Servizi per Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA); l'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN); l'Ente Nazionale Risi; l'Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA);

funzionari del citato ministero e da un gruppo di esperti e rappresentanti competenti in materia ad appartenenti alle maggiori istituzioni e associazioni dedicate ai prodotti vitivinicoli, tutti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e destinati a rimanere in carica tre anni (nonché riconfermabili per non più di due volte)[308].

L'art. 17, dedicato ai consorzi di tutela, prevede che questi possano essere istituiti e riconosciuti[309] dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ciascuna denominazione di origine geografica protetta o indicazione geografica protetta (par.1). Ne fanno parte "*tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione*"[310] e ad essi compete il perseguimento dei seguenti obiettivi:

"*a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato, nonché' collaborativi nell'applicazione della presente legge;*

b) espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;

c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge […];

d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché' azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome"[311].

---

l'Agenzia per lo Sviluppo del Settore Ippico (ASSI); Buonitalia S.p.A.
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8.
http://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_delle_Politiche_Agricole_Alimentari_e_Forestali.

[308] Cfr. art. 16 del decreto legislativo.

[309] La procedura di riconoscimento ad opera del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è disciplinata dal par. 3 dell'articolo in esame.

[310] Art. 17 par. 1.

[311] Cfr. art. 17 par. 1 del decreto. In merito ai mutati compiti e alle funzioni di promozione e valorizzazione dei Consorzi di tutela, in particolare per quanto riguarda la disciplina dei controlli nei confronti di tutti i produttori della denominazione (ora demandata a un soggetto terzo e indipendente individuato congiuntamente dai Consorzi stesi e dalle Regioni) si rimanda a: M. MINELLI, *op. cit.*, pp. 36-37; per un'analisi del rapporto intercorrente anche con quanto stabilito dal reg. 1234/2007 in merito si veda L. PAOLONI, "*I Consorzi di tutela e i contratti per le politiche dell'offerta dopo il d.lgs. 61/2010"*, in *Riv. dir. alim.*, VI, 03, Luglio-Settembre 2012, pp. 27-32, consultabile on line alla pagina: http://www.rivistadirittoalimentare.it/rivista/2012-03/2012-03.pdf.; R. RICCI CURBASTRO, "*Il ruolo di garanzia dei consorzi di tutela"*, in *Riv. dir. alim.*, anno VI,

Altri due articoli importanti ai nostri fini sono l'art. 18 e l'art. 20. Il primo stabilisce che, per quanto riguarda la *designazione, la presentazione e la protezione delle DO e delle IG*, le norme elaborate a livello comunitario, così come le relative *disposizioni nazionali attuative*, sono direttamente applicabili; il secondo, invece, disciplina le modalità di impiego delle stesse a partire dalla loro avvenuta registrazione presso il *«registro comunitario delle DOP e IGP»*.

23. Decreto 16 dicembre 2010

Il decreto in esame[312] disciplina la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010, rappresentandone lo strumento applicativo e sostituendo il decreto precedentemente in vigore, ossia quello del 6 agosto 2009[313].

Richiamando la normativa in materia di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche[314] e, nello specifico gli articoli riguardanti la necessità di stabilire la procedura nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP, all'art. 2 viene chiarito quali siano i soggetti legittimati a richiedere la protezione di una denominazione d'origine o di una indicazione geografica. Questi vengono individuati in "*qualunque Associazione di produttori, costituita dall'insieme dei produttori vitivinicoli della Denominazione oggetto della domanda, ivi compresi i Consorzi di tutela in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. Possono far parte dell'Associazione altri soggetti pubblici o di carattere privatistico, purché' rappresentanti gli interessi della relativa Denominazione*"[315], aventi inoltre i requisiti indicati al par. 2. L'art. 3 disciplina la fattispecie che si verifica qualora "*siano presentate più istanze per la stessa Denominazione*", mentre l'art. 4 elenca tutta la documentazione necessaria e funzionale al riconoscimento della protezione di una denominazione geografica o indicazione geografica.

---

numero 1, Gennaio-Marzo 2012, pp. 56-58, consultabile on line alla pagina: http://www.rivistadirittoalimentare.it/rivista/2012-01/RICCI%20CURBASTRO.pdf; M. MINELLI, *op. cit.*, on line alla pagina: http://www.rivistadirittoalimentare.it/rivista/2010-04/MINELLI.pdf.

[312] Decreto 16 dicembre 2010, pubblicato sulla G. U. n. 12 del 17 gennaio 2011.

[313] Il precedente decreto 6 agosto 2009 risulta, infatti, modificato e integrato con il presente per esigenze di adeguamento a quanto disposto dal d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61. Si veda il preambolo del decreto, consultabile on line alla pagina web: http://www.piemonteagri.it/qualita/media/files/dm16%20dicembre%20procedura%20protezione%20(1).pdf

[314] Si rimanda al preambolo del decreto in esame.

[315] Art. 2 par. 1 del decreto.

Tra i documenti menzionati, spetta un ruolo particolare alla relazione tecnica; infatti la stessa deve esser stesa in modo che "*si evinca in maniera chiara il legame con il territorio, inteso, in caso di DOP, come stretto rapporto tra la zona geografica e la qualità e le caratteristiche del prodotto o, in caso di IGP, come relazione esistente tra la zona geografica e la qualità, la notorietà o altra caratteristica specifica del prodotto*"[316]. È necessario, inoltre, che sia conforme e documenti gli elementi indicati nel disciplinare di produzione, prestando attenzione particolare, tra gli altri aspetti, a "*le caratteristiche ambientali della zona in questione, il clima, l'origine geologica e la composizione dei terreni, la giacitura, l'esposizione e l'altitudine"*[317]. A fianco della relazione tecnica troviamo poi, come presentato dal comma h, la relazione storica, "*atta a comprovare l'uso tradizionale, nel commercio o nel linguaggio comune, della DOP",* che per le DOCG deve inoltre mettere in luce *"la rinomanza acquisita dal prodotto a livello nazionale ed internazionale*"[318]

L'art. 5 è dedicato al disciplinare di produzione[319] e alle relative informazioni che esso deve presentare: oltre alle indicazioni elencate all'art. 118 quate0r, par. 2 dell'OCM unica (ora art. 94 par. 1 del Reg. 1308/2013), sono indispensabili gli elementi che contribuiscono al riconoscimento della denominazione o dell'indicazione che si intende proteggere, compresi i relativi segni identificativi o loghi.[320]

I successivi articoli presentano le modalità d'esame della domanda di protezione da parte della Regione (art.6), del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Comitato nazionale vini DOP e IGP (art.7), le norme riguardanti la pubblicazione e trasmissione della stessa all'Unione Europea (art.9), nonché quelle inerenti alla previsione della cancellazione di una DO o di una IG (art.11).

[316] Art. 4 par. 2 lett. g).
[317] Art. 4 par. 2 lett. g) primo comma.
[318] Gli altri documenti costituenti la documentazione necessaria al fine del riconoscimento della DOP o della IGP sono anch'essi indicati all'art. 4 e sono*: atto costitutivo o statuto (comma a.); delibera assembleare che mostri la volontà dei produttori di dar inizio alla protezione della denominazione (comma b.); elenco dei viticoltori rappresentanti un minimo richiesto di produttori della zona candidata a denominazione d'origine o indicazione geografica (comma c.); un elenco dei membri del rispettivo Consorzio di tutela volto ad assolvere il requisito della rappresentatività (comma d.); il disciplinare di produzione (comma e.); il progetto di documento unico riepilogativo previsto dall'art. 118 quater, par. 1, lettera d., del Reg. CE 1234/2007 (comma f.); la relazione socio-economica (comma i); la cartografia in scala della zona di produzione soggetta a denominazione (comma l.); la ricevuta del pagamento della tassa per coprire le spese stabilite dall'art. 118 unvicies del Reg. CE 1234/2007*. Cfr. art. 4 par. 2 del decreto in esame.
[319] La procedura di modifica del disciplinare è disciplinata dall'art.10 della norma in esame
[320] In merito al rapporto con i marchi registrati si veda il par. 3 dell'art.5.

24. Decreto 16 dicembre 2010

Il decreto in esame, emanato dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il 16 dicembre 2010, presenta le disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini[321], in conformità a quanto stabilito e previsto all'art. 17 del d.lgs. n. 61 dell'8 aprile 2010.[322]

L'art. 1 presenta le disposizioni di carattere generale riguardanti i consorzi di tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche: tali istituti sono istituiti in virtù degli artt. 2602 e ss. del Codice Civile fra viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione: sono sottoposti al sistema di controllo di cui al decreto legislativo n. 61/2010 (par.1)[323] e le funzioni che gli stessi possono svolgere sono indicate all'art. 17, comma 1, dello stesso (par.3). I successivi articoli disciplinano i contenuti dello statuto di cui si deve dotare il Consorzio (art.2); le modalità della rappresentanza al suo interno (art.3); la gestione delle attività *erga omnes* (art.5).

In merito a quest'ultimo punto emerge in particolare l'importanza rivestita dalle attività di vigilanza, "*in collaborazione e sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari* […]"[324] , in modo da verificare che "*le produzioni tutelate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari di produzione*" (art. 5 par. 4 comma a).

25. Decreto 11 novembre 2011

Il decreto 11 novembre 2011 riguarda e disciplina gli esami analitici e organolettici necessari per i vini DOP e IGP, così come l'attività delle commissioni di degustazione e del rispettivo finanziamento[325]. La corrispondenza tra le partite di vino qualificate con una DOCG o una DOC ai relativi disciplinari risulta un elemento fondamentale e imprescindibile per

[321] DM 16 dicembre 2010 "*Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini*" (G. U. n. 17 del 22 gennaio 2011).
[322] V. supra, Cap. I, Sez. IV, par. IV.
[323] Il sistema di controllo previsto per i consorzi di tutela a cui si fa riferimento all'interno del d.lgs. n. 61 dell'8 aprile 2010 è quello presentato al capo IV (artt.13-14).
[324] Art. 5 par. 4 comma 1 del decreto in esame, al quale si rimanda.
[325] Decreto 11 novembre 2011 "*Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento*" (G. U. n. 295 del 20 dicembre 2011).

l'utilizzazione della denominazione stessa (art.1 par. 3)[326], infatti: "*Ai fini della qualificazione con la DOCG e la DOC le relative partite di vino* (definite e identificate dall'art.2) *devono essere sottoposte, a cura della struttura di controllo, ad esame analitico e ad esame organolettico, al fine di certificare la corrispondenza delle stesse partite alle caratteristiche previste dai relativi disciplinari di produzione, mediante la verifica annuale di cui all'art. 25 del reg. CE n. 607/2009*[327]" (art. 1 par.2). Viene poi esplicitato che, nonostante per le finalità indicate ai commi 2, 3, 4 dell'art.1 il documento di riferimento sia la norma europea UNI CEI EN 45011, il decreto contiene le norme applicative del d. lgs. n. 61 dell'8 aprile 2010 per quanto riguarda, tra gli altri, "*le procedure e le modalità per le operazioni di prelievo dalle relative partite dei campioni di vino da destinare agli esami analitici e organolettici o agli esami analitici, ai fini della verifica annuale dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione delle specifiche DOCG, DOC e IGT; l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG e DOC; l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione per i vini IGT; la determinazione dell'analisi complementare dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti* (art.1 par.5 comma a.)*"*[328].

Le modalità e il procedimento da seguire per l'espletamento degli esami analitici e organolettici di cui all'art.1 par. 2, effettuati questi ultimi da specifiche commissioni di degustazione[329], sono presentati, rispettivamente, all'art. 4 e all'art. 5 del decreto. Nel caso in cui la commissione di degustazione convenisse sulla non idoneità del vino a rientrare negli standard previsti dal disciplinare di produzione e, quindi, risultasse non designabile con la denominazione d'origine, si verificherebbe quanto previsto dall'art. 9, ossia la possibilità, da

[326] Sempre al par. 3 vengono precisati inoltre i termini di validità delle denominazioni d'origine: queste sono di centottanta giorni per i vini a DOCG, due anni per i vini DOC e tre anni per i vini DOC liquorosi. Cfr. art. 1 par.3 del decreto in esame.

[327] L'art. 25 del reg. CE n. 607/2009 sancisce, infatti, che tale verifica annuale, espletata dall'autorità di controllo individuata in base all'art. 48, par. 1, del reg. CE 479/2008, consiste in: *a) un esame organolettico e analitico dei prodotti a denominazione di origine; b) un esame analitico soltanto o un esame sia organolettico che analitico dei prodotti a indicazione geografica e c) una verifica delle condizioni riportate nel disciplinare di produzione.* Inoltre, suddetta verifica annuale può svolgersi sia mediante controlli casuali in base ad un'analisi di rischio sia mediante controlli a campione sia mediante controlli sistematici. Allo scadere di tali termini sarà necessario ripetere gli esami organolettici, analitici o chimico-fisici, a seconda che i tratti, rispettivamente, di un vino DOCG, DOC o IGT. Cfr. art. 25 del decreto in esame.

[328] Le altre norme contenute nel decreto che danno applicazione al d.lgs. n. 61 dell'8 aprile 2010 riguardano da un lato "i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione e la nomina dei loro membri, nonché per la nomina ed il funzionamento delle commissioni di degustazione di appello di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo" (comma b), dall'altro "la determinazione dei costi per il funzionamento delle Commissioni di degustazione e la determinazione delle tariffe, a carico dei soggetti che ne chiedono l'operato, per la copertura dei costi di funzionamento delle Commissioni di appello, nonché le modalità di pagamento.

[329] Si rimanda agli artt. 5(par. 3-10)-7.

parte dell'interessato, di presentare ricorso a specifiche commissioni di appello per i vini DOCG e DOC dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale[330]: composizione, durata, funzioni e compiti delle stesse sono disciplinate agli artt. 10-14.

26. Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 disciplina il codice dei beni culturali e del paesaggio. Tale strumento, elaborato conformemente all'art.10 della legge 6 luglio 2002 n. 137[331] e modificato successivamente dal d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e dal d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e 63[332], si inserisce nella previsione di cui all'art. 9 della Costituzione italiana[333], coerentemente con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della stessa e in base a quanto disposto dall'art. 1 par. 1 dello stesso decreto.

L'art. 2 precisa quali categorie di beni ricadano sotto la definizione di patrimonio culturale:

---

[330] Suddette commissioni, come rileva l'art.9 del decreto, sono istituite presso "*la segreteria del Comitato nazionale vini DOP e IGP, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità – Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - Ufficio SAQ".*

[331] La legge 6 luglio 2002, n. 37 (GU n.58 del 8 luglio 2002) concerne la "*Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici*". In particolare è in base all'art. 10 che riguarda, nello specifico, la "*delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore" si è arrivati all'elaborazione del codice dei beni culturali e ambientali*. Conformemente a quanto disposto nell'art. 1 della legge, ossia l'obbligo per il Governo di adottare "*uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni*", l'art. 10 par.1 prevede che, "*per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:*
a) beni culturali e ambientali;
b) cinematografia;
c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;
d) sport;
e) proprietà letteraria e diritto d'autore".
I decreti previsti dovranno essere conformi a una serie di disposizioni, individuate negli artt. 117-118 della Costituzione (par.2 comma a), nella normativa comunitaria e negli accordi internazionali (par.2 comma b), così come a principi quali il miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate (comma c) e, limitatamente ai beni culturali e ambientali, l'aggiornamento degli strumenti di individuazione, conservazione e protezione degli stessi, nonché la riorganizzazione dei servizi offerti inerenti ad essi (comma d).
Cfr. art. 10 della legge. La stessa è consultabile on line alla pagina web:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/02137l.htm.

[332] M. GIAMPIERETTI, *Il sistema italiano di salvaguardia del patrimonio culturale e i suoi recenti sviluppi nel quadro internazionale ed europeo*, in L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, p. 141.

[333] L'art. 9 della Costituzione Italiana sancisce che:
"*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.*
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione".

sono compresi sotto tale termine sia i beni culturali che i beni paesaggistici: con il primo termine ci si riferisce a "*le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà*" (art. 2 par.2); con il secondo, invece, a "*gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge"* (art. 2 par.3). Entrambe le tipologie di beni sono considerate patrimonio collettivo e pertanto destinati alla fruizione pubblica (art.2 par.4)[334], *tutelati* e *valorizzati* dalla Repubblica in quanto contribuiscono a "*preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura*"[335]; tali compiti tuttavia non sono assicurati e portati avanti solamente a livello statale: per quanto riguarda la conservazione, la fruizione e la valorizzazione di suddetto patrimonio, al suo perseguimento concorrono anche le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni (art. 1 par.3)[336] e limitatamente alla conservazione, *i privati proprietari, possessori o detentori* (art. 1 comma 5).

Disposizioni comuni sia ai beni culturali sia ai beni paesaggistici, raggruppati, come sopra accennato, sotto l'etichetta comune di patrimonio culturale, sono quelle presentate agli artt. 2-9: tali norme entrano nel merito delle funzioni a cui i vari attori, a livello nazionale, regionale, pubblico e privato sono chiamati.

Tra queste importanza vitale è assegnata alla tutela[337], così come emerge dall'art. 3, che "*consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione*" (par.1); sono chiamati a cooperare col Ministero per i beni e le attività culturali[338] in materia gli "*altri enti pubblici territoriali*" di cui all'art. 5 par.1. Alla tutela è affiancata la valorizzazione che consiste "*nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la*

[334] Si precisa, però, sempre al par. 4, che essi debbano essere sì destinati *alla fruizione della collettività*, ma "*compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela*". Cfr. art. 2 par.4.

[335] Art. 1 par. 2 del Codice.

[336] Gli stessi sono denominati, conformemente a quanto disposto dall'art. par. 1, "*altri enti pubblici territoriali*".

[337] Il cui esercizio è conferito, secondo l'art. 4 par.1, al Ministero per i beni e le attività culturali che le può svolgere sia direttamente sia conferendo l'incarico alle regioni, mediante forme di intesa e coordinamenti.

[338] Il Ministero in questione è stato istituito con il d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (GU n. 250 del 26 ottobre 1998), consultabile alla pagina web:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/98368dl.htm.

conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura", comprendendo inoltre *"la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale"*[339]. Si precisa inoltre, riferendosi alla valorizzazione rivolta al paesaggio e ai beni che lo compongono, che la stessa *"comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati*"[340].

Articolo estremamente rilevante ai nostri fini risulta essere il 7-bis, introdotto a seguito delle modifiche intervenute con il d.lgs. 62/2008[341] e riguardante le *espressioni di identità culturale condivise.* In merito alle stesse, al par. 1 si dispone che: "*le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10*".[342]

L'art. 10 par.1, ad apertura del titolo I, specificatamente dedicato alla tutela, recupera la definizione già fornita all'art. 2 par. 2 di "*bene culturale*"[343] e presenta, ai parr. 2-4, elenchi dettagliati degli stessi[344]: rilevante è come ogni tipo di bene ivi menzionato sia connotato dall'essere, in modo più o meno marcato, concreto, materiale e tangibile.

Per i beni individuati deve essere accertata, con successiva dichiarazione, la verifica

---

[339] Art. 6 par. 1 del decreto in esame.

[340] Ibid. I paragrafi 2 e 3 precisano poi che la valorizzazione deve essere messa in atto in modo compatibile alle esigenze di tutela, coinvolgendo altresì la partecipazione di soggetti privati, singolarmente o in forma associativa.

[341] Lo strumento in questione è il decreto legislativo 26 marzo 2008, n.61 riguardante "*Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali*" (GU n. 84 del 9 aprile 2008).

[342] Sul punto si rimanda a: M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, pp. 144-150.

[343] La definizione di bene culturale fornita all'art. 10 par. 1 è la seguente: "*Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché' ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico*". A questa definizione generica si affiancano gli elenchi di beni presentati ai paragrafi successivi, nonché all'art. 11. Per ogni tipologia di bene ricadente in una delle categorie previste oppure per ogni elemento del patrimonio costituente testimonianza avente carattere di civiltà (*che devono essere opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni)*, continua l'art. 12 par. 2, è prevista che sia svolta la verifica "*della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico*" da parte dei competenti uffici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, al fine di considerare l'elemento come appartenente al patrimonio culturale della nazione. Cfr. art. 12 del Codice.

[344] Si rimanda agli artt. in questione.

dell'interesse culturale di cui agli artt. 12-13[345]: la stessa è il punto di partenza per proseguire poi alla loro catalogazione (art.17), vigilanza (art.18) e ispezione (art.19).

Il capo III della seconda parte è dedicato alle misure di *protezione* indirizzate ai beni culturali, ivi comprese le disposizioni riguardanti gli interventi vietati, quelli soggetti ad autorizzazione, le misure cautelari e preventive (artt. 20-28) nonché conservative (artt. 29-44)[346]. Dopo aver presentato la disciplina della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale (capo IV) e internazionale (capo V), dei ritrovamenti e delle scoperte (capo VI) nonché della loro espropriazione (capo VII), il titolo II introduce le norme dedicate alla fruizione e alla valorizzazione del patrimonio.

Passando alla parte terza del codice, dedicata ai beni paesaggistici, all'art. 131 par.1 troviamo la definizione di paesaggio, ossia: "[…] *una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni*".

Lo stesso necessita di azioni di tutela e di valorizzazione finalizzate a salvaguardarne "*i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili*" (art. 131 par.2), alle quali si aggiungono quelle di pianificazione, recupero e riqualificazione: per metterle a punto ed implementarle è necessaria la cooperazione delle amministrazioni pubbliche (art. 132 par. 1).

I principi su cui dovrebbero basare le politiche e le azioni di cui sopra, si precisa al par. 2, sono quelli "*della salvaguardia e della reintegrazione dei valori del paesaggio anche nella prospettiva dello sviluppo sostenibile*", senza dimenticare la necessità di far leva su *attività di formazione e di educazione* (art. 132 par. 3). Le stesse sono definite ed elaborate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalle Regioni "*tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché' dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità"* (art. 132 par.4), in base *"agli obblighi e ai principi di cooperazione tra gli Stati derivanti dalle convenzioni internazionali"* (art.133).

L'art. 134 fornisce la definizione di *beni paesaggistici,* che comprendono:

"a) gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;

[345] Il procedimento di dichiarazione, della sua notifica e del suo utilizzo come mezzo valido per il ricorso sono disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 14,15 e 16.

[346] A queste si affiancano le così definite "altre forme di protezione" (artt. 45-52), come, ad esempio, la tutela indiretta. Dal momento che le misure di protezione e conservazione si riferiscono a beni, come sopra ricordato, tangibili e concreti, non si tratterà in modo approfondito delle stesse, né si entrerà nel merito degli altri provvedimenti ad essi riferiti.

b)le aree indicate all'articolo 142;

c)gli immobili e le aree sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156"[347].

Per quanto riguarda il punto a), l'art. 136 fa riferimento agli *immobili e alle aree di notevole interesse pubblico*[348], quest'ultimo dichiarato in base alle modalità previste dagli artt. 138-141, mentre, per quanto concerne il punto b), le aree individuate sono quelle *tutelate per legge*, comprendenti un'estrema varietà di zone e di paesaggi differenti.[349]

Il capo III contiene previsioni in merito alla pianificazione paesaggistica. Dalle differenti disposizioni presentate è possibile ricostruire una definizione di *piano paesaggistico*, con i relativi obiettivi e finalità [350]: lo stesso, *avente contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo* (art. 143. par. 3), ha come obiettivo la suddivisione del territorio "*in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati*", da effettuarsi "*in base alle caratteristiche naturali e storiche e in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici*" (art. 143 par. 1). A ciascun *livello di valore paesaggistico* individuato è assegnato un corrispondente *obiettivo di qualità paesaggistica*, concretizzantesi nelle previsioni di cui all'art. 143, par. 2, ossia:

"a) mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché' delle tecniche e dei materiali costruttivi;

b) previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;

c) recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli".

Al piano paesaggistico è altresì attribuito il compito di identificare "*progetti prioritari per la*

---

[347] Art. 134 par. 1 commi a-c.

[348] I beni facenti parte di questa categoria sono, così come dispone l'art. 136 par. 1:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

[349] Si rimanda all'art. 142 del Codice.

[350] Per quanto riguarda le fasi della sua predisposizione si rimanda all'art. 143 par.3.

conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale" (art. 143 par.9), da realizzarsi anche attraverso accordi e intese tra le Regioni, il Ministero dei Beni Culturali e del Paesaggio e quello dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (art. 143 par. 10)[351],coordinando la pianificazione paesaggistica con gli *altri strumenti* in materia *di pianificazione*[352].

V. STRUMENTI SUB-NAZIONALI (REGIONE VENETO)

27. Legge regionale 31 maggio 2001, n.12

La legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 (BUR n. 52/2001)[353], così come modificata dalla legge regionale 19 marzo 2009, n.9, concerne *la tutela e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità.* La regione Veneto si assume il compito, compatibilmente con le proprie competenze "*in materia di produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici e silvo-pastorali e di promozione e valorizzazione degli stessi*", di dar vita e implementare "*iniziative di commercializzazione e di immagine di prodotti agricoli e agro-alimentari che garantiscono, sotto il profilo qualitativo, una maggiore tutela dei consumatori"*[354].

Per perseguire quanto disposto dall'art. 1, alla Giunta Regionale è attribuita la facoltà, ai sensi dell'art. 15 del Codice della proprietà industriale[355], di richiedere la "*registrazione di un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari*", che colloca gli stessi in un *sistema di qualità alimentare* che deve rispettare tutti i punti previsti dal par. 1 bis., tra i quali rilevano, ai nostri fini il comma a) e b), ossia:

"*a) la specificità del prodotto finale deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento che garantiscono caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali*

[351] Cfr. art. 143 par. 10 del Codice.
[352] Cfr. art. 145 del Codice.
[353] La legge in esame ha abrogato, secondo quanto disposto dall'art. 11 della stessa, il previgente strumento in materia, ossia la legge regionale 8 marzo 1988, n. 11 riguardante le *iniziative per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari del Veneto*, così come modificata dalla legge regionale 18 aprile 1995, n. 32.
[354] Art. 1 della legge in esame.
[355] Tale comma è stato modificato dall'art. 1 comma 1 della Legge regionale 19 marzo 2009, n. 9, alla quale si rimanda. L'art. 15 del d. lgs 10 febbraio 2005, n. 30 "*Codice della proprietà industriale*" stabilisce, invece, che i diritti esclusivi sanciti dal Codice vengono attribuiti con la registrazione. Dispone altresì in merito agli effetti della stessa. Cfr. art. 15 del decreto.

correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
b) il metodo di ottenimento di ciascun prodotto è descritto in un disciplinare di produzione vincolante il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente".
Alla Giunta regionale spettano poi i compiti di determinare la denominazione del marchio, le modalità di concessione dello stesso, così come di sospensione e di revoca; la stessa approva lo schema di convenzione che regola i rapporti tra Regione e i soggetti a cui è concesso in uso il marchio (art.2 par. 2); individua i prodotti a cui concedere il marchio e approva i relativi disciplinari art. 2 par. 3); promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale di qualità (art. 9 par. 1 comma a) nonché si fa carico della realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario ed il turismo (art. 9 par. 1 comma b).
In merito ai marchi, entra nello specifico l'art. 5: la concessione dello stesso, infatti, "*è data per prodotti agricoli e agro-alimentari che, per sistema di produzione, di lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche, si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica e che offrono particolari garanzie qualitative, a tutela degli interessi del consumatore e dell'immagine del prodotto*"[356]. Concesso a singoli prodotti su richiesta di "*imprese di produzione primaria o di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, individuali o collettive*"[357], è altresì sottoposto al controllo del suo utilizzo e della verifica di quanto disposto dal disciplinare. In merito a quest'ultimo documento, che deve rispettare, secondo quanto stabilito dall'art. 4 par.1 [358], i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 bis., nell'elaborazione la Giunta ha la facoltà di avvalersi di un pull di esperti provenienti da svariati enti: *enti regionali, università, istituzioni della ricerca scientifica, sistema delle certificazioni, organizzazioni di produttori e le associazioni di prodotto*[359].

28. Legge regionale 7 settembre 2000, n. 17

La legge regionale in oggetto[360], che disciplina l'istituzione delle Strade del Vino e di altri prodotti tipici del Veneto, prevede che vengano create, appunto, "*Strade del vino*", definite,

[356] Art. 5 par. 1 della legge in esame.
[357] Art. 5 par. 2 della legge.
[358] Comma modificato dall'art. 3 comma 1 della legge regionale del 19 marzo 2009, n. 9.
[359] Art. 2 par. 3 bis.
[360] Pubblicata sul BUR n. 81/2000.

secondo l'art. 2 par. 1, come "*percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli conformi agli standard in uso nell'Unione Europea, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico*", al fine di implementare quanto previsto dalle politiche di sviluppo rurale nonché di attuare un'azione di valorizzazione *dei territori ad alta vocazione vinicola, delle produzioni e delle attività ivi esistenti*[361]. Le strade del vino rappresentano uno strumento fondamentale ai fini della promozione e della valorizzazione degli elementi di cui all'art. 1, contribuendo così a dare visibilità, soprattutto turistica, agli stessi nonché alla loro "pubblicizzazione" (art. 2 par. 2): in particolare, di notevole importanza sono "*le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle strade del vino*", rientranti nell'ambito delle *attività agrituristiche*[362] (art. 2 par. 3). In base all'art. 3, è previsto che, mediante un regolamento attuativo, vengano fissati standard minimi di qualità in merito all'offerta enoturistica regionale: tale previsione, assieme "*alla definizione del disciplinare-tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade del vino*[363]*, alla definizione di omogenee attività informative, divulgative e promozionali delle strade del vino*[364] *e alle garanzie di una equilibrata salvaguardia delle aspettative dei vari soggetti partecipanti alle strade del vino*[365]", completa e definisce la materia.

Ruolo fondamentale è assegnato anche al "*comitato promotore*" di cui all'art. 4 (destinato a diventare dopo un lasso di tempo prefissato "*comitato di gestione*", così come previsto dall'art. 5): ad esso, in particolare, spetta il compio di elaborare e sottoporre il *disciplinare* alla Regione nonché di mettere in atto le attività previste all'art. 5 par. 2[366].

[361] Art. 1 della legge in esame.

[362] Tali attività agrituristiche sono previste, come rileva l'art. 2 par. 3, dall'art. 2 *della legge regionale del 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica"*, abrogata dall'art. 31 comma 1. Della legge regionale 10 agosto 2012 "*Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo".* In particolare, all'agriturismo e alle attività di agrituristiche sono dedicati, rispettivamente, il capo II (artt. 3-4) e il capo III (artt. 5-8) della legge regionale in questione.

[363] Art. 3 par. 1 comma b). In merito al disciplinare di produzione entra in merito l'art. 4 della legge regionale in questione, al quale si rimanda.

[364] Art. 3 par. 1 comma c).

[365] Art. 3 par. 1 comma d).

[366] Le attività previste dall'articolo in questione sono: *costituzione della strada del vino in conformità a quanto previsto dal disciplinare, diffonderne la conoscenza grazie anche alla collaborazione di organizzazioni viticole locali e altri soggetti interessati, impegno a promuovere la stessa dal punto di vista turistico, coadiuvandosi dell'appoggio della Regione e degli enti locali interessati; supervisione e vigilanza in merito alla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti coinvolti*. Cfr. art. 5 par. 2.

29. Regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 2

Il regolamento in esame[367] rappresenta lo strumento applicativo della legge regionale del 7 settembre 2000, n. 17[368]: provvede infatti ad una sua chiarificazione e un approfondimento degli elementi e dei temi da essa disciplinati. Una prima precisazione avviene in merito alla definizione e agli elementi coinvolti nelle "*strade del vino e dei prodotti tipici*": nonostante venga ripresa la formula adottata dalla legge alla quale il regolamento si riferisce[369], si precisa, tuttavia, che tali percorsi sono altresì caratterizzati da "*valori naturalistici, culturali e storici di particolare importanza e attrazione*"[370]. Tali strade devono poi essere segnalate[371] al pubblico, in modo da essere facilmente identificabili[372] e riconoscibili: ciò vale anche per i singoli elementi che ne fanno parte.

Importante risulta, inoltre, la previsione di cui all'art. 1 par. 4: si precisa infatti che "*le strade possono riguardare unicamente di i territori di produzione di vini a denominazione di origine controllata (DOC) e la denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) di cui alla legge 164/92"*[373], mentre per quanto concerne i *prodotti tipici diversi dal vino,* tale previsione è contemplata unicamente per "*i territori di produzione di prodotti agricoli e agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del Reg. CE 2081/92"* [374]. L'art. 2 presenta gli standard minimi di qualità per le *Strade del vino* ripartiti per le varie categorie di attori sociali interessati[375], mentre l'articolo successivo elenca quelli riguardanti le *Strade dei prodotti tipici diversi dal vino.* L'art. 4 precisa gli

[367] Pubblicato sul BUR n. 44/2001.
[368] Si rimanda al paragrafo precedente.
[369] Si rimanda al paragrafo precedente.
[370] Art. 1 par. 1.
[371] Tale compito, come precisa l'art. 1 par. 2 del regolamento in oggetto, viene fatto ricadere sui soggetti di cui all'art. 7 della legge regionale del 7 settembre 2000, n. 17, ossia i Comuni e le Province di competenza.
[372] Gli strumenti utilizzati per l'identificazione sono quelli individuati all'art. 1 par. 3 del regolamento in esame, al quale si rimanda.
[373] La legge 10 febbraio 1992, n. 164 "*Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini*" è stata abrogata dall'art. 32, comma 1, lettera b dal d. lgs. 8 aprile 2010, n. 61. V. supra, Cap. I, Sez. IV, par. 22.
[374] Il regolamento a cui si fa riferimento, il reg CEE 2081/92 relativo alla "*protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari*" è stato abrogato dal reg. CE 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.
[375] Tali standard vengono definiti all'art. 1 par. 2 come "*i requisiti minimi necessari a qualificare e a rendere omogenea l'offerta enoturistica regionale delle Strade del vino*". Le categorie di soggetti interessati sono, invece, individuate all'art. 2 par. 2: aziende vitivinicole e cantine (art. 2, par. 2.1); aziende agricole (art. 2, par. 2.2); aziende agrituristiche di cui alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 (art. 2, par. 2.3); esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti alimentari e bevande (art. 2, par. 2.4); enoteche (art. 2, par. 2.5); imprese turistico-ricettive (art. 2 par. 2.6); imprese artigiane (art. 2 par. 2.7); musei della vite e del vino (art. 2, par. 2.8). Cfr. art. 2.

elementi che deve contenere e regolamentare il *disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle Strade del vino* di cui all'art. 4 della legge regionale 7 settembre 2000, n.17: tale documento deve presentare i *soggetti aderenti alla "Strada*" (art. 4 par. 1 comma a), gli *standard minimi di qualità* (art. 4 par. 1 comma b); le *attività di controllo di quest'ultimi* (art. 4 par. 1 comma c); i *parametri tecnici per la definizione delle quote associative* (art. 4 par. 1 comma d) e *l'individuazione dei vini e dei prodotti di qualità della Strada* (art. 4 par. 1 comma e). Il regolamento si chiude con gli artt. 6-7 che chiariscono, rispettivamente, lo *status*, le mansioni e gli obblighi del Comitato di gestione di cui all'art. 4 della L. R 17/2000 e i criteri per il conferimento di contributi regionali.

30. Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40

La legge regionale in oggetto[376] riguarda le "*nuove norme per gli interventi in agricoltura*" e disciplina un gran numero di attività e forme di intervento riguardanti il settore agricolo e agroalimentare, tra le quali l'attività di programmazione di cui deve farsi carico la Regione Veneto (titolo II), la materia dei "*distretti rurali e agroalimentari di qualità*" (titolo III) e la concessione di aiuti e finanziamenti agli attori e alle strutture del settore, ivi compresi quelli destinati, in senso lato, all'ambiente, alla conservazione e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio edilizio rurale (titolo IX).

Ai nostri fini rilevano soprattutto alcune definizioni riguardanti i prodotti di qualità e le norme ad essi relative: il contesto nel quale si collocano è individuato dall'art. 1 par. 1 del testo, che espone le finalità che la Regione si impegna a perseguire in materia agricola e agroalimentare. La stessa, "*al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela dell'ambiente e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale e di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli*"[377], si pone obiettivi come l'ammodernamento e l'innovazione delle strutture produttive del settore agricolo, lo sviluppo e la crescita economica e sociale delle zone rurali, il perseguimento dello sviluppo sostenibile e il sostegno delle *produzioni di qualità*[378]*:* una definizione di queste ultime è presentata all'art. 2. Infatti, dopo aver chiarito

[376] Pubblicata sul BUR n. 117/2003. Il testo della legge regionale in esame è consultabile al sito web: http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2003/03lr0040.html.
[377] Art. 1 par. 1 della legge regionale in esame.
[378] Cfr. art. 1 par. 1 della legge.

cosa si debba intendere con i termini "*imprenditore agricolo*" (art. 2 par. 1) e "*prodotti agricoli*" (art. 2 par.2), al par. 3 si precisa che:

"Ai fini della presente legge, per produzioni di qualità s'intendono:

a) quelle che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG) e le specialità tradizionali garantite (STG);

b) quelle realizzate con metodi di produzione biologica;

c) omiss;[379]

d) quelle cui è concesso in uso il marchio previsto dalla legge regionale 31 marzo 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli agroalimentari di qualità"[380]*;*

e) quelle realizzate con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria".

Ai prodotti agricoli di qualità e, nello specifico agli aiuti per la produzione e la commercializzazione degli stessi, è dedicato il titolo XII (artt. 50-51): le forme di sostegno si dividono in quelle rivolte alla *certificazione dei sistemi aziendali di qualità* (art.50) e quelle aventi come obiettivo *la promozione dei sistemi di rintracciabilità* (art.51).

31. Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 30

La legge della Regione Veneto in esame ha come oggetto l'istituzione, la disciplina e la promozione degli ecomusei[381], questi ultimi definiti all'art. 1 par. 2:

"*Gli ecomusei sono sistemi museali connotati dalle identità geografiche presenti nei territori, caratterizzati dalle peculiarità storiche, paesaggistiche e ambientali visibili nei patrimoni di cultura materiale espressi dalle comunità locali, in un processo dinamico volto alla loro*

[379] Questo comma è stato abrogato dall'art. 1 comma 4 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".*

[380] Si rimanda al par. 1 di questa sezione.

[381]La disciplina degli ecomusei non sarà approfondita in questo lavoro dal momento che esula dall'ambito di ricerca dello stesso: si rimanda quindi alla legge regionale in esame per quanto riguarda criteri e norme inerenti il riconoscimento, la gestione e la valorizzazione degli stessi. Lo strumento in analisi risulta inoltre importante in quanto, mediante i richiami che vengono fatti in esso al patrimonio immateriale e all'importanza del suo riconoscimento, si configura come uno dei pochi tentativi a livello nazionale in materia. Oltre alla Regione Veneto importanti risultano gli strumenti elaborati dalla Regione Lombardia (*Legge Regionale 23 ottobre 2008, n.27 "Valorizzazione del patrimonio culturale immateriale"*) e dalla Regione Puglia. Per quanto concerne quest'ultima uno strumento è rivolto a tutelare uno specifico ambito in cui si manifesta il patrimonio immateriale, ossia quello delle musiche e delle danze popolari (*Legge Regionale 22 ottobre 2012, n. 30 "Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale*"); l'altro, ossia la *Legge Regionale 25 giugno 2013, n. 17 "Disposizioni in materia di beni culturali"*, tiene in considerazione sia l'aspetto materiale che quello immateriale del patrimonio culturale nelle sue previsioni.

conservazione, interpretazione e valorizzazione […]"[382].

Viene da subito sancito l'impegno assunto dalla Regione Veneto[383] nel promuovere e nel disciplinare "*gli ecomusei e la loro istituzione sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e valorizzare, con il coinvolgimento attivo degli abitanti, la memoria storica, la vita, i patrimoni materiali e immateriali, le forme con cui sono state usate e rappresentate le risorse ambientali, i paesaggi che ne sono derivati, i saperi e le pratiche delle popolazioni locali e le loro trasformazioni nel tempo*" (art. 1 par.1).

Tra gli obiettivi che l'istituzione degli ecomusei si propone di perseguire, rilevano in particolar modo e si configurano come funzionali alla nostra ricerca quelli indicati all' art. 2 par. 1: il primo è individuato ne "*la valorizzazione della diversità e della complessità dei patrimoni culturali locali che si esprimono nelle memorie e nei segni storici, nei saperi e nei saper fare locali, nella specificità del paesaggio"*[384]*;* il secondo ne "*la valorizzazione dei patrimoni immateriali quali i saperi, le tecniche, le competenze, le pratiche locali, i dialetti, i canti, le feste e le tradizioni enogastronomiche, attraverso attività rivolte alla loro ricerca, individuazione, catalogazione, conoscenza e alla promozione della loro trasmissione, anche attraverso tecniche di comunicazione museale*"[385]; il terzo riguarda invece "*la ricostruzione di contesti storici, sociali e culturali e il mantenimento o il recupero nel territorio di attività tradizionali locali che possono creare occasioni d'impiego e produrre beni o servizi*"[386].

VI. FONTI AUTONOME

32. Disciplinare di produzione di Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "*Amarone della Valpolicella*"

Il disciplinare di produzione del vino DOCG "Amarone della Valpolicella" [387] elenca le

[382] Il paragrafo continua nel modo seguente: "*Gli ecomusei, favorendo la conoscenza e la consapevolezza dei valori insiti nelle culture locali, nelle specificità biotopiche, geomorfologiche e demoetnoantropologiche, promuovono fertili relazioni tra economia e cultura, in un quadro di sviluppo sostenibile, anche in senso turistico*".

[383] Tale impegno è previsto dall'art. 117 della Costituzione, che prescrive che la competenza inerente la valorizzazione dei beni culturali e ambientali (così come la promozione e l' organizzazione di attività culturali) sia di tipo concorrente tra Stato e Regioni,

[384] Art. 2 par. 1 lett. a).

[385] Art. 2 par. 1 lett. d).

[386] Art. 2 par. 1 lett. h).

[387] Si fa riferimento al disciplinare così come modificato dal DM. 07.04.2014 "*Decreto n. 16711 del 7 marzo*

caratteristiche produttive, fisiche e organolettiche che tale vino, con le relative specificazioni "classico", "Valpantena" e "Riserva" [388], deve presentare al fine di godere della denominazione d'origine (riconosciuto come DOC dal 21 agosto 1968 [389] nonché come DOCG a partire dal 24 marzo 2010).

I vini "Amarone della Valpolicella" che possono fregiarsi della denominazione di origine controllata e garantita devono, come sopra accennato, rispondere a requisiti ben precisi. L'articolo 2 presenta le tipologie di uve (e dei relativi vigneti) che possono essere utilizzate per produrlo:

"1) I vini della denominazione di origine controllata e garantita "Amarone della Valpolicella" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica :

- Corvina Veronese (Cruina o Corvina) dal 45% al 95 %; è tuttavia ammesso in tale ambito la presenza del Corvinone nella misura massima del 50%, in sostituzione di una pari percentuale di Corvina;

- Rondinella dal 5 % al 30 %. Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 25% totale le uve provenienti dai vitigni:

- a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti (allegato 1), nella misura massima del 15%, con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato;

- classificati autoctoni italiani ai sensi della legge n. 82/06, art. 2, a bacca rossa, ammessi alla coltivazione per la Provincia di Verona di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi

---

2014 di modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP concernente la variazione dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo di cui all'articolo 90 del Reg. UE 1306/2013" (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP).

[388] Art. 1 par. 1 del disciplinare.

[389] Con il decreto ministeriale del 24 marzo 2010 è stata approvata la DOCG per l'Amarone, rendendolo in tal modo autonomo rispetto alle altre tipologie di vini prima comprese all'interno dell'unica denominazione "*Valpolicella*", ossia , oltre all'Amarone, "Valpolicella Ripasso" e "Recioto della Valpolicella". Infatti, come si evince dal Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella", approvato con DPR 21.08.1968 (GU 268 del 21.10.1968) e da ultimo modificato con il DM 07.03.2014 (pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf, Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP): "*Al fine di tutelare l'identità delle diverse tipologie inserite nella denominazione "Valpolicella", "Valpolicella Ripasso", "Recioto della Valpolicella" e "Amarone della Valpolicella", il 24 marzo 2010 sono stati adottati appositi decreti ministeriali con i quali le quattro suddette tipologie, sono state rese autonome*" (art. 9 comma a) dello stesso). In merito al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valpolicella" non si tratterà in questo capitolo bensì si farà riferimento allo stesso (in particolar modo all'art. 9) nel terzo.

aggiornamenti (allegato 1), per il rimanente quantitativo del 10% totale"[390].

Segue l'art. 3, che delimita e descrive in modo dettagliato le zone di produzione dell'"Amarone della Valpolicella" (par. 1), dell'"Amarone della Valpolicella" identificabile con la specificazione geografica Valpantena (par. 2) e quello designabile con la menzione Classico (par.3)[391]; quello successivo invece riguarda le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita *"Amarone della Valpolicella",* che *"devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche*"[392]: per tale motivo l'utilizzo di uve provenienti da "*vigneti impiantati su terreni freschi, situati in pianura o nei fondovalle*" è da escludersi per la produzione dell'Amarone[393].

Anche le forme di potatura e di allevamento devono essere quelle tradizionalmente utilizzate "*e comunque atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini*"[394]: tali modalità di allevamento vengono identificate in quella a *spalliera* o *a pergola veronese*[395]: funzionale a tal fine risulta quanto disposto al par. 8, ossia il divieto di intervenire sulle viti e sulle uve con qualsivoglia pratica di forzatura (ad esclusione dell'irrigazione di soccorso)[396]. Per quanto riguarda le tecniche produttive (in particolar modo quella dell'appassimento mediante la quale viene prodotto l'Amarone) nonché le operazioni di vinificazione e di invecchiamento, viene posto l'obbligo che le stesse vengano effettuate all'interno della zona di produzione

[390] Art. 2 par. 1 del disciplinare di produzione.
[391] Si veda l'art. 3 par. 3 del disciplinare di produzione.
[392] Art. 4 par. 1 del disciplinare.
[393] Art. 4 par. 2 del disciplinare. In merito a quest'articolo è da ricordare il dibattito avvenuto nella primavera del 2013. In tale periodo, infatti, il Consorzio Tutela Vini Valpolicella aveva pensato di modificare, abrogandolo, quest'articolo del disciplinare in modo di rendere possibile l'impianto di nuovi vigneti in terreni freschi delle zone di pianura o fondovalle. La proposta accolse numerosi pareri negativi e pesanti critiche, soprattutto da parte delle famiglie e delle aziende la cui produzione di Amarone ha origini antiche nel tempo, le cosiddette "*Famiglie dell'Amarone*", per le quali era da tutelare e valorizzare soprattutto la zona "classica", tradizionalmente e storicamente vocata, di produzione. La modifica del disciplinare avrebbe comportato la possibilità di effettuare nuovi impianti anche in zone non tradizionalmente vocate e che hanno ben poco in comune con i particolari terreni che caratterizzano la zona classica. Nonostante i diversi comunicati stampa riportino notizie relative all'abrogazione di suddetto paragrafo e, quindi, l'avvenuta modifica del disciplinare, sul sito del Consorzio Tutela Vino Valpolicella il disciplinare presente è ancora quello modificato da ultimo nel 2011 e che presenta, quindi, suddetta disposizione.
Si rimanda al cap. III, par.73 del presente lavoro, nonché alle pagine web:
http://www.consorziovalpolicella.it/news.php?id=115si;
http://www.amaronefamilies.it/italiano/news.html (comunicati stampa del 6 e del 15 maggio 2013);
http://www.slowfood.it/slowine/amarone-recenti-dispute-di-fondovalle/.
[394] Cfr. art. 4 par. 3.
[395] Art. 4 par.4. In merito alle disposizioni riguardanti le forme di potatura, di allevamento e le rese massime di uve destinate alla produzione dell'Amarone si vedano i parr. 5-15 dell'art.4.
[396] Art. 4 par. 8.

individuata all'art. 3[397]: in conformità con quanto disposto dal Reg. 607/2009[398], entro i limiti di tale area deve aver luogo anche l'imbottigliamento al fine di "*salvaguardare la qualità e assicurare l'efficacia dei controlli*"[399].

In merito alla tecnica dell'appassimento, si precisa come la stessa debba "*avvenire in ambienti idonei*", possa "*essere condotta con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore*"[400] nonché garantire, alla fine del processo di vinificazione, un *titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14% vol."*[401].

Conclusesi le operazioni suddette, le uve possono essere vinificate (di norma a partire dal 1° dicembre ma la data può essere anticipata qualora le condizioni climatiche lo rendessero necessario)[402]: tale operazione dev'essere necessariamente effettuata mediante "*le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche*" (art. 5 par.11).

Terminato anche questa fase si può procedere all'invecchiamento del vino: tale processo, della durata di almeno due anni a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve[403], deve garantire che l'Amarone c prodotto risponda ai requisiti e agli standard chimici e organolettici definiti all'art.6.

L'art. 7 dispone in merito alla possibilità o meno di utilizzare specificazioni e precisazioni a fianco della DOCG "Amarone della Valpolicella". Le indicazioni ammesse sono quelle che fanno "*riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati o di consorzi*"[404]; la menzione "vigna"[405] e l'indicazione dell'annata di produzione delle uve[406]; è vietato, invece apporre

---

[397] Art. 5 par. 1.

[398] V. supra, par. 16.

[399] Art. 5 par. 2. Deroghe a quanto appena detto sono tuttavia previste dai parr.3-5 in modo da salvaguardare i "diritti precostituiti" dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato le operazioni di imbottigliamento e invecchiamento parzialmente o completamente al di fuori della zona di produzione individuata dal disciplinare. Si veda, in merito all'imbottigliamento all'interno della zona d'origine: S. MASINI, "*Sull'imbottigliamento in zona di origine: conflitto di filiera e modello di sviluppo territoriale"*, in *Riv. dir. alim.*, anno Vi, numero 2, Aprile-Giugno 2012, consultabile on line alla pagina:
http://www.rivistadirittoalimentare.it/rivista/2012-02/MASINI.pdf.

[400] Art. 5 par. 9.

[401] Art. 5 par.8.

[402] Cfr. art. 5 par. 10

[403] Per l'"Amarone della Valpolicella" destinato a fregiarsi della specificazione "riserva" il periodo minimo di invecchiamento è fissato a 4 anni a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia. Cfr. art. 5 par. 13.

[404] Si precisa, all'art. 7 par.2: *"*[…] *purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente*". Art. 7 par. 2.

[405] L'art. 7 par. 3 chiarisce poi che tale menzione può essere impiegata "*a condizione che sia seguita dal*

"*qualsiasi specificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi, "extra", "fine", "scelto" e similari*"[407].

Disposizioni riguardanti la presentazione sono anche quelle previste dall'art.8, che regolamentano in merito alla forma e alla capacità dei contenitori mediante i quali l'Amarone della Valpolicella deve essere messo in commercio, il cui "*abbigliamento*" deve essere sempre consono al suo "*carattere di pregio*"[408].

L'art. 9 risulta estremamente importante ai nostri fini, dal momento che mette in luce l' importanza del legame tra un prodotto agroalimentare e l'ambiente geografico di riferimento. Sono infatti illustrati e analizzati i fattori esercitanti un influsso notevole sulla qualità del vino, che conferiscono allo stesso qualità e pregevolezza: in particolare, sono identificati nei *fattori naturali, umani e storici* attribuibili alla *specificità della zona geografica* (comma a.); nella *specificità* intrinseca *del prodotto* (comma b.) e nel *legame causa-effetto fra ambiente e prodotto* (comma c)[409].

Il disciplinare si conclude con i riferimenti alla struttura di controllo incaricata dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (in base a quanto disposto dall'art. 13 del d. lgs. 61/2010)[410] di effettuare la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del disciplinare: la società individuata a tal fine è *Siquria S.r.l.*[411].

---

corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello Schedario viticolo veneto e che l'appassimento, la vinificazione e l'invecchiamento del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata nella denuncia dell'uva, nella dichiarazione della produzione, nei registri e nei documenti di accompagnamento".

[406] Art. 7 par. 4.

[407] Art. 7 par. 1.

[408] Art. 8 par.1.

[409] Cfr. art. 9. V. oltre, cap. III, sez. I.

[410] Si rimanda alla sezione IV, par. IV del presente capitolo.

[411] Per dettagli riguardo a struttura, finalità e compiti di tale organismo di controllo si rimanda al sito web dello stesso: http://www.siquria.it/.

CAPITOLO II. La Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e le sue applicazioni in campo enogastronomico e relativamente a pratiche agricole tradizionali

I. ALCUNE NOZIONI PRELIMINARI

33. I concetti di bene e di patrimonio culturale e la loro evoluzione

Le nozioni di "bene culturale" (*cultural property*) e di "patrimonio culturale" (*cultural heritage*)[412] hanno conosciuto nel tempo una significativa evoluzione e un allargamento dei rispettivi ambiti di applicazione.

Per quanto riguarda il termine "bene culturale", lo stesso compare per la prima volta negli anni Cinquanta del XX secolo in uno strumento giuridico a carattere internazionale, nello specifico all'interno Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato siglata nel 1954.

Tale strumento, oltre a rappresentare uno dei primi tentativi a livello internazionale di fornire adeguata protezione ai beni culturali (limitatamente al caso in cui si trovino minacciati da situazioni di conflitto), risulta oltremodo significativo per aver contribuito, al tempo, alla formulazione della definizione di suddetto termine: lo stesso, da quanto si evince dal testo convenzionale, ricomprende al proprio interno la variegata e disomogenea quantità di beni, edifici e monumenti elencati nei diretti precedenti di tale strumento, ossia le Convenzioni dell'Aja del 1899[413] e del 1907[414].

[412] Nonostante i termini "patrimonio" ed "heritage" siano sostanzialmente interscambiabili, i due presentano tuttavia sfumature di significato differenti: il primo, infatti, mette maggiormente in luce la dimensione relativa al possesso di qualcosa (e al relativo processo di reificazione e commodification), il secondo, invece, quella relativa alla sua trasmissione. In merito si rimanda a P. RESTA, *Sapori e saperi. Pratiche di resistenza e costruzione del ricordo*, in *Voci. Annuale di Scienze Umane*, anno X, 2013, pp. 163-172.

[413] Ci riferiamo alla II Convenzione internazionale dell'Aja del 29 luglio 1899 su leggi ed usi della guerra terrestre, elaborata durante la relativa conferenza tenutasi dal 18 al 29 luglio 1899 e che vide la partecipazione di 26 Stati. In tale sede vennero elaborate tre convenzioni e tre dichiarazioni: la Convenzione sulla risoluzione pacifica dei conflitti internazionali; la Convenzione contenente le leggi sulla guerra terrestre, la Convenzione riguardante l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 1864; la Dichiarazione sul lancio di proiettili ed esplosivi da palloni aerostatici; la Dichiarazione sull'uso di proiettili il

In merito a questi due strumenti, rileva in particolar modo quanto disposto agli artt. 27-56 del Regolamento allegato alla IV Convenzione e dall'art. 5 della IX Convenzione, entrambe siglate il 18 ottobre 1907.

Con riferimento ai primi due articoli, è da notare come all'interno della categoria "beni culturali" (anche se tale termine, è opportuno precisarlo, non compare nel testo) sono ricompresi "*gli edifici consacrati al culto, alle arti, alle scienze, alla beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi dove sono raccolti malati e feriti* […]"[415] (art.27), così come i beni dei comuni e quelli degli istituti dedicati all'istruzione (art.56), verso i quali è proibito e punito ogni atto di "*sequestro, distruzione o danneggiamento intenzionale*"[416].

Contenuto sostanzialmente identico e medesime categorie di beni sono presenti all'art. 5 della IX Convenzione, dedicato al comportamento che le Parti in conflitto sono tenute a osservare in caso di guerra navale[417].

Nonostante, come si è detto, il termine bene culturale sia stato codificato per la prima volta con la Convenzione dell'Aja del 1954 (volta ad assicurare, attraverso meccanismi piuttosto articolati, protezione a quanto ricompreso all'interno di tale categoria)[418], va tuttavia ricordato

---

cui oggetto è la diffusione di gas asfissianti o deleteri e la Dichiarazione sull'uso di proiettili che si espandono o appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano. I testi delle convenzioni e delle dichiarazioni citate sono consultabili sul database: http://avalon.law.yale.edu/default.asp e alla pagina web: http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20041031201007.

[414] Il riferimento è alla Convenzione dell'Aja del 1907, adottata alla fine dei lavori preparatori svoltisi dal 15 giugno all'8 ottobre 1907. Tale strumento è composto da tredici sezioni, una delle quali mai ratificata dalle Parti, ed è accompagnata da due dichiarazioni, la Dichiarazione riguardante l'estensione della Dichiarazione II della Conferenza del 1899 ad altri tipi di velivoli (si veda la nota precedente) e la Dichiarazione sull'obbligatorietà dell'arbitrato. Ai nostri fini rileva soprattutto la IV Convenzione dell'Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre e al regolamento annesso, consultabile on line alla pagina web: http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/IV-Convenzione-dellAja-concernente-le-leggi-e-gli-usi-della-guerra-terrestre-e-regolamento-annesso-1907/112, e la IX Convenzione relativa ai bombardamenti da parte di forze navali in tempo di guerra, disponibile alla pagina web: http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19070031/197906010000/0.515.125.pdf.

[415] Dal momento che il testo giuridico in esame riguarda gli usi e i comportamenti da tenersi in caso di conflitto armato tra le Potenze contraenti, viene richiesto alle Parti belligeranti di astenersi dal bombardare, assediare o attaccare suddetti beni ed edifici, a patto, sempre che questi non siano contemporaneamente impiegati a scopi militari. Viene altresì posto l'obbligo in capo agli assediati di contrassegnare i beni e i luoghi di cui sopra al fine di renderli visibili e immediatamente identificabili e renderli noti agli assedianti. Cfr. art. 27 del Regolamento annesso alla IV Convenzione del 1907.

[416] Art. 56 par. 2

[417] L'art. 5 della IX Convenzione del 1907 sancisce infatti che: "*Nel caso di bombardamento con forze navali devono essere prese dal comandante tutte le misure necessarie per risparmiare, quanto è possibile, gli edifizi consacrati ai culti, alle arti, alle scienze ed alla beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi ove trovansi riuniti gli ammalati e i feriti, a condizione però che non siano adoperati nello stesso tempo a scopo militare […]*".Sul punto si rimanda a: M. FRIGO, *La circolazione internazionale dei beni culturali. Diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 86-87; L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, pp. 24-25 e 33-34

[418] La Convenzione dell'Aja del 1954, con il primo Protocollo (il secondo venne preparato nel 1999) e il Regolamento d'esecuzione, venne elaborata nel clima del secondo dopoguerra, come tentativo di garantire, vista

come la volontà di salvaguardare determinati monumenti, beni ed edifici per il loro particolare valore storico-artistico e pregio, in modo da permetterne la trasmissione alle generazioni future, fosse già presente in opere di diritto bellico precedenti, risalenti al XVII secolo.[419]

Secondo la Convenzione del 1954, per bene culturale/beni culturali sono da intendersi:

"*a) i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; le località archeologiche; i complessi di costruzione che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d'arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico, o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzione dei beni sopra definiti;*

b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporrei beni culturali mobili definiti al capoverso a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti al capoverso a);

c) i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai capoversi a) e b), detti "centri monumentali"."[420]

Particolare attenzione merita anche il preambolo, che offre uno spaccato del clima storico-giuridico all'interno del quale uno strumento è stato elaborato[421].

Ivi si rileva come i beni culturali abbiano subito, nel corso dei conflitti della prima metà del Ventesimo secolo, gravi danni e serie minacce di distruzione[422]: tali situazioni hanno arrecato "*danno al patrimonio culturale dell'umanità intera*"[423], dal momento che ogni popolo e ogni comunità concorre e partecipa alla cultura mondiale. Per queste motivazioni risulta necessario

---

la loro importanza, protezione ai beni, la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti sia di carattere internazionale che nazionale ed interno. La protezione è declinata in protezione generale (artt. 2-7 e articolata) e protezione speciale (artt. 8-11): la prima è a sua volta articolata in salvaguardia (obbligo positivo, di fare) e rispetto (obbligo negativo, di non fare).Dal momento che nel presente lavoro non si tratta della protezione dei[418] beni culturali in caso di conflitto armato né si è ritenuto opportuno analizzare in modo dettagliato la Convenzione del 1954, si rimanda a L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, pp. 33-59.

[419] Si fa qui riferimento alle opere di Aberico Gentili, di Grozio, di Giustino Gentile e al *Lieber Code*. In merito si rimanda a: L. ZAGATO, *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999,* Giappicchelli, Torino, 2007, pp. 1-314; Idem., *secondo Protocollo La protezione dei beni culturali nei conflitti armati: il rapporto tra diritto generale e accordo nel solco del 1999* in *Alberico Gentili. La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale* (Atti del Convegno Dodicesima giornata gentiliana), Giuffrè, Milano, 2008, pp. 339-376

[420] Art. 1 dello strumento giuridico in esame.

[421] Ciò in conformità con quanto disposto dall'art. 31 par. 2 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969. Si rimanda a L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, p. 25.

[422] Cfr. primo considerando.

[423] Cfr. secondo considerando.

garantire la conservazione e la protezione internazionale del patrimonio culturale, termine con il quale, al tempo, era da intendersi "*la somma materiale dei rispettivi patrimoni culturali dei diversi Paesi*"[424].

Volendoci soffermare sul termine patrimonio culturale e analizzarne l'evoluzione e le diverse sfumature date a tale concetto nel corso dei secoli, è opportuno iniziare dalle origini.

Inizialmente legato alla dimensione sacrale [425], ereditaria e familiare, il concetto di *patrimonium,* ossia di *pater monere* (appartenente al padre e alla relativa famiglia)[426], ha assunto nel tempo sfumature e toni in linea con la sensibilità e le teorizzazioni che hanno contraddistinto i differenti periodi storici che tale nozione ha attraversato.

Durante l'antichità inizia ad affermarsi la consapevolezza dell'importanza rivestita da determinati beni sotto il punto di vista storico-artistico: prova di quanto appena detto è la volontà di conservazione, collezione e imitazione di oggetti d'arte greci da parte dei Romani. Le opere e i manufatti ellenici, considerati dai Latini come esempi di armonia e bellezza, trovavano ricetto all'interno delle dimore patrizie ed erano considerati dei veri e propri *status symbol* che rendevano immediatamente evidente la raffinatezza e il gusto dei loro possessori.

Massiccia inversione di tendenza si ebbe durante il Medioevo, periodo caratterizzato dalla generale volontà di eliminare e di misconoscere quanto costituiva eredità e testimonianza di un passato pagano oppure non aveva, in quel mondo così intriso di religiosità nonché di misticismo, più utilità[427].

Questa situazione iniziò lentamente a cambiare con la fine di tale epoca storica, in corrispondenza dell'affermazione di un collezionismo di tipo "*cortigiano, religioso e borghese*"[428], che ebbe il suo apice durante l'Umanesimo e il Rinascimento, movimenti che riconoscevano nell'eredità classica, con il suo valore didattico ed educativo e gli ideali di perfezione ed armonia che recava con sé, il fondamento culturale della nuova epoca.

Una svolta epocale nel significato e nelle valenze attribuite al patrimonio culturale si ebbe con la Rivoluzione Francese, quando la nozione si arricchì degli apporti "figli" di tale evento epocale, in primis la formazione di una coscienza collettiva e nazionale: è in questo preciso momento storico, infatti, che nasce l'idea di patrimonio come "*bene comune alla nazione*",

[424] L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, p. 25. Si veda inoltre J. BLAKE, *On defining the Cultural Heritage,* International Comparative Law Quarterly, vol. 49, n. 1, 2000, p. 61.
[425] Si rimanda a M. VECCO, *L'evoluzione del concetto di patrimonio culturale*, Milano, Franco Angeli, 2011, pp. 20-21.
[426] Ivi pp.19-20.
[427] Ivi p. 42.
[428] Ibid.

come fonte di memoria storica e fondamento dell'identità dello Stato Nazione[429]. La graduale affermazione di una matura "coscienza patrimoniale" ha conosciuto in questo periodo significativi sviluppi, soprattutto grazie alla volontà di selezionare e confiscare quanto prima era di proprietà della Chiesa, dei regnanti e dei nobili al fine di renderlo pubblico e fruibile dalla collettività: non va dimenticato che in questo periodo, coerentemente con le finalità didattiche ed educative attribuite all'arte e grazie agli apporti sociali e culturali rivoluzionari, vennero aperti al pubblico numerosi musei moderni (come ad esempio quello del Louvre il 10 agosto 1793).

Col Romanticismo il patrimonio culturale divenne ancor più elemento di identificazione e coesione sociale, costituendo un fondo comune di storia, cultura e memoria, in una concezione fortemente intrisa di ideali patriottici e nazionalistici.

Il Ventesimo secolo, infine, ha conosciuto l'elaborazione di un ricco *corpus* di strumenti legislativi finalizzati alla protezione e alla salvaguardia dei beni e del patrimonio culturale, concetti che, come abbiamo visto, si riferivano essenzialmente a monumenti, opere ed edifici di tipo storico-artistico.

Volendo soffermarci sugli stessi, è da notare innanzitutto come gli strumenti legislativi della prima metà del Novecento siano contraddistinti da una concezione del patrimonio culturale di matrice europea e, come detto sopra, fortemente incentrata sulla protezione e la salvaguardia di opere monumentali[430].

Emblematica di questa tendenza è la Carta di Atene per il restauro dei monumenti storici del 1931, elaborata a seguito della relativa Conferenza Internazionale tenutasi dal 21 al 31 ottobre dello stesso anno[431]. Ivi viene rilevato come la conservazione del patrimonio artistico ed archeologico "*dell'umanità*" coinvolga "*tutti gli Stati tutori della civiltà*", intendendo con il termine patrimonio i "*capolavori in cui la civiltà ha trovato la sua alta espressione*"; viene altresì sottolineata l'importanza della collaborazione e della cooperazione tra i Paesi[432] e dell'istituzione di archivi e inventari dei beni interessati[433].

Un deciso passo in avanti nell'approfondimento della nozione di patrimonio culturale, anche

[429] M. VECCO, *op. cit.*, p. 19 e pp. 45-49.
[430] Ivi pp. 19 e 53.
[431] La Carta in esame è stata elaborata e pubblicata dall'Ufficio Internazionale del Musei, istituto alla base dell'odierno ICOMOS (*International Council on Monuments and Sites*).
[432] Si rimanda al punto I del testo giuridico in esame.
[433] Punto VIII, lettere a) e b) del documento in esame. Si rimanda altresì a M. VECCO, *op. cit.*, pp. 21 e 189. Dal momento che il presente lavoro non tratta specificatamente della conservazione e del restauro del patrimonio storico-artistico, il documento citato non verrà in questa sede esaminato.

se ancora strettamente connessa a quella di monumento storico, si ebbe con l'adozione della Carta di Venezia sul restauro dei monumenti e dei siti del 1964[434].

Nella prefazione, prima del doveroso richiamo alla Carta di Atene, precedente diretto di questo documento, viene infatti riconosciuto che "*le opere monumentali dei popoli, recanti un messaggio spirituale del passato, rappresentano, nella vita attuale, la viva testimonianza delle loro tradizioni secolari*"; costituendo, per l'umanità intera un "*patrimonio comune*"[435], devono essere salvaguardate e di trasmesse alle generazioni future "*nella loro completa autenticità*". Per quanto riguarda la nozione di "monumento storico", dispone in merito l'art. 1, il quale afferma che rientrano in tale categoria "*tanto la creazione architettonica isolata quanto l'ambiente urbano o paesistico che costituisca la testimonianza di una civiltà particolare, di un'evoluzione significativa o di un avvenimento storico*", precisando altresì che con suddetto termine si fa riferimento ad ogni tipologia di opera che col tempo abbia acquisito importanza e valenze culturali[436].

Alla luce di quanto riconosciuto, emerge la fondamentale importanza di questo testo e il suo configurarsi come momento di svolta, come documento precursore delle teorizzazioni e del dibattito internazionale che avrà luogo di lì a qualche anno.

A partire dagli anni Cinquanta si ebbe, come anticipato, un proliferare di strumenti giuridici, sia di tipo vincolante che non, a carattere internazionale o europeo, aventi come obbiettivo la protezione di diverse tipologie di beni e di patrimonio culturale.

Risale al 1954 la Convenzione culturale europea, elaborata dal Consiglio d'Europa, entrata in vigore il 5 maggio 1955 col deposito del terzo strumento di ratifica, la quale riprende essenzialmente le idee generali contenute all'interno della Convenzione dell'Aja, elaborata, come ricordato, nello stesso anno. Viene posto in capo ad ogni Parte contraente l'obbligo di "*salvaguardare e a incoraggiare lo sviluppo del suo contributo al patrimonio culturale comune dell'Europa*"[437], retaggio ed eredità comune, promuovendo gli studi inerenti alle lingue, alla storia e civiltà dei differenti Paesi e "*della civiltà comune ad essi tutti*",

[434] La Carta internazionale per la conservazione e il restauro dei monumenti e dei siti, elaborata nel 1964 a seguito del Congresso Internazionale degli Architetti e Tecnici dei Monumenti tenutosi dal 25 al 31 maggio dello stesso anno. Sempre in merito alla salvaguardia e al restauro di opere d'arte e monumenti, così come della tutela dei centri storici nazionali va menzionata la Carta del restauro italiana del 1972.

[435] In merito alle problematiche derivanti da una sovrapposizione della nozione di patrimonio culturale dell'umanità con quello di patrimonio comune dell'umanità si rimanda a L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit*., pp. 26-27; J. BLAKE, *On Defining…,* pp. 69-72.

[436] Si veda M. VECCO, *op. cit*., pp. 21-22 e 190-191 e a L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit*., pp. 26-27.

[437] Art. 1 della Convenzione culturale europea.

promuovendo attività e iniziative culturali "*d'interesse europeo*"[438], favorendo la circolazione di persone e degli "*oggetti di valore culturale*"[439].

Nel 1956 l'Unesco adottò a Nuova Delhi la Raccomandazione sulla condotta degli scavi archeologici, strumento che anticipa molte delle tematiche che verranno affrontate e sviluppate dall'Organizzazione nei decenni successivi. Ivi viene riconosciuto l'obbligo, posto in capo agli Stati, di tutelare il patrimonio culturale, aspetto che risulta di importanza vitale per l'umanità intera e che incoraggia e promuove la cooperazione internazionale e la prevenzione dei conflitti, favorendo altresì la comprensione tra i popoli e le Nazioni[440].

A questo strumento fecero seguito, negli anni Sessanta, ulteriori raccomandazioni, riguardanti ambiti e tematiche specifiche, ancora strettamente legate agli aspetti materiali e tangibili del patrimonio: la Raccomandazione concernente i mezzi più efficaci per rendere accessibili i musei a tutti del 1960; la Raccomandazione riguardante la tutela della bellezza e delle caratteristiche proprie dei paesaggi e dei luoghi del 1962 [441] e la Raccomandazione concernente la conservazione dei beni culturali minacciati da lavori pubblici o privati (1968)[442].

Dalla fine degli anni Sessanta il lavoro dell'Unesco, del Consiglio d'Europa e delle Organizzazioni internazionali si rivolse all'elaborazione di strumenti rivolti a specifici ambiti di manifestazione del patrimonio: risalgono a questo periodo le Norme di Quito sulla conservazione e utilizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico e artistico (1968)[443]; la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (Londra

---

[438] Art. 3 della Convenzione in esame.

[439] Art. 4 della Convenzione in esame.

[440] J. BLAKE, *On Defining...*, p. 61. Si vedano altresì M. VECCO, *op. cit.*, p. 22; L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, p. 64.

[441] Finalità della Raccomandazione Unesco del 1962, adottata l'11 dicembre di quell'anno, è la salvaguardia della bellezza e del carattere di paesaggi e luoghi, ossia "*the preservation and, where possible, the restoration of the aspect of natural, rural and urban landscapes and sites, whether natural or man-made, which have a cultural or aesthetic interest or form typical natural surroundings*" (art. 1).

[442] La Raccomandazione del 1968 risulta estremamente importante ai fini dell'allargamento e dell'approfondimento della nozione di patrimonio culturale in quanto nel preambolo viene sancito che "*cultural property is the product and witness of the different traditions and of the spiritual achievements of the past and thus is an essential element in the personality of the peoples of the world*" (considerando 2). Iniziano quindi ad essere riconosciuti i valori immateriali sottesi ai beni culturali, il cui significato va al di là del mero aspetto fisico e tangibile degli elementi e dei beni mobili e immobili identificati e definiti all'art. 1 lettere a) e b) del testo giuridico. Si rimanda a J. BLAKE, *On Defining…,* pp. 66-67; M. VECCO, *op. cit*., p. 22.

[443] Le norme di Quito sulla conservazione e utilizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, elaborate durante il simposio dell'Icomos dedicato al tema e tenutosi dal 29 novembre al 2 dicembre di quell'anno, riprendono in linea di massima quanto contenuto nella Carta di Venezia in merito alle procedure di salvaguardia dei beni, sottolineando altresì il legame tra tutela del patrimonio monumentale e artistico e lo sviluppo economico, sociale e turistico. Cfr. M. VECCO, *op. cit.*, pp. 23 e 191. Le Norme di Quito sono consultabili alla pagina web:

1969) [444] , la Convenzione Unesco relativa alle zone umide d'importanza nazionale, particolarmente come habitat di selvaggina (Ramsar 1971), la Dichiarazione di Spalato (1971)[445], la Carta europea dei suoli (Strasburgo 1972), la Carta europea del patrimonio (Amsterdam 1975)[446], la Raccomandazione relativa alla salvaguardia dei complessi storici e tradizionali e il loro ruolo nella vita contemporanea (Nairobi 1976)[447]e la Raccomandazione sulla protezione dei beni culturali mobili (1978).

Agli anni Settanta risalgono inoltre due importanti convenzioni, sulle quali vale la pena di soffermarsi: la Convenzione concernente le misure da adottare per impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali (1970) [448] e la Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale mondiale (1972). Questi due strumenti possono essere considerati esempi emblematici dei due differenti approcci nei confronti dei beni e del patrimonio culturale originatisi nell'immediato dopoguerra.

La Convenzione del 1972 si basa infatti su una visione di tipo "universalistico", ripresa dalla Convenzione dell'Aja, mentre quella del 1970 si presenta caratterizzata in senso protezionistico. In particolare, questa seconda visione, "*nazionale ed etnica*"[449], rinforzatasi nel corso degli anni Sessanta, deriva dal dibattito interazionale sviluppatosi a seguito della

---

http://www.icomos.org/en/charters-and-texts/179-articles-en-francais/ressources/charters-and-standards/168-the-norms-of-quito.

[444] La Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, adottata a Londra il 6 maggio 1969, sancisce che appartengono a tale tipologia di patrimonio "*le vestigia, gli oggetti e qualsiasi altra traccia di esistenza umana, costituenti una testimonianza di epoche e civiltà […]*" (art. 1), verso i quali è necessario garantire protezione, anche attraverso il divieto e la repressione degli scavi clandestini (art. 3), l'identificazione e la catalogazione (art. 4). Si rimanda a M. VECCO, *op. cit.*, pp. 191-192.

[445] La Dichiarazione di Spalato riguarda la protezione dei monumenti, dei complessi e dei luoghi storici, definendo inoltre la loro funzione all'interno della città. Cfr. M. VECCO, *op. cit.*, pp. 23 e 192.

[446] La Carta europea del patrimonio architettonico riconosce che "*il patrimonio architettonico, espressione insostituibile della ricchezza e della diversità della cultura europea, è eredità comune di tutti i popoli […]*" (secondo considerando) e, quindi, un bene comune (art. 10), precisando altresì che "*il patrimonio architettonico europeo non è formato solo dai monumenti più importanti, ma anche dagli insiemi che costituiscono le nostre antiche città e i nostri tradizionali villaggi nel loro ambiente naturale o costruito"* (art. 1). Viene dunque in rilevo il valore attribuito all'ambiente nel quale i beni e gli agglomerati architettonici e monumentali si inseriscono e che si configura quindi come un sistema integrato e vitale e viene altresì riconosciuto il configurarsi dello stesso come "*capitale spirituale, culturale, economico e sociale di insostituibile valore*" (art.3) che contribuisce sia "*all'equilibrio e alla completezza dell'uomo*" (art.2), sia a quello della società in generale (art. 4). Viene inoltre messa in rilevo la necessità di un approccio alla conservazione di tale tipologia di patrimonio di tipo integrato, legata in modo inscindibile alla pianificazione, orientamento fatto proprio dagli strumenti che ad esso faranno seguito. Si veda M. VECCO, *op. cit.*, pp. 24 e 194.

[447] La Raccomandazione riguarda la salvaguardia dei complessi storici e tradizionali, intendendo con quest'ultimo termine "ogni raggruppamento di edifici, strutture e spazi aperti, ivi compresi i siti archeologici e paleontologici, che costituiscono un insediamento urbano in un ambiente urbano o rurale, la cui coesione e il cui valore siano riconosciuti dal punto di vista archeologico, architettonico, preistorico, storico, estetico o socioculturale" (art. 1 lettera a). Si rimanda a M. VECCO, *op. cit.*, pp. 195-196.

[448] In merito agli strumenti giuridici inerenti il commercio e la circolazione di beni culturali e opere d'arte si rimanda a M. FRIGO, *op. cit.*, pp. 1 e ss.

[449] L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, p. 28.

decolonizzazione riguardante l'obbligo o meno di restituire ai Paesi di appartenenza quanto di culturale era stato sottratto in precedenza dalle potenze coloniali.

La Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale[450], affiancata, con finalità integrativa, da una raccomandazione adottata lo stesso giorno[451], rileva oltremodo per aver contribuito ad ampliare notevolmente il concetto di patrimonio, ricomprendendo al proprio interno anche quello di tipo naturale. L'importanza della tutela del paesaggio era già stata riconosciuta nella raccomandazione del 1962[452]: nel preambolo di tale strumento viene infatti dichiarato che la salvaguardia dei paesaggi e dei siti risulta essere necessaria, oltre che per la loro bellezza e il loro carattere, per il fatto che gli stessi rappresentano per gli uomini un'importante elemento ai fini del loro benessere fisico, morale e spirituale[453].

La Convenzione del 1972 rappresenta un notevole passo avanti per quanto concerne la tutela del paesaggio, non facendo più riferimento alla bellezza e al carattere dei paesaggi e dei siti e non essendo più basata, di conseguenza, su una visione estetizzante degli stessi. Tuttavia, come già si è avuto modo di sottolineare nel presente lavoro, i beni paesaggistici, per godere della salvaguardia e della tutela garantite da tale strumento, devono presentare un'eccezionale valore universale, aspetto che rende tale convenzione estremamente elitaria: una svolta "democratica" per quanto riguarda la tutela di tale tipologia di patrimonio si avrà infatti solamente con la Convenzione europea del paesaggio del 2000[454].

Da notare è come, con questi ultimi strumenti, vengano messi in risalto l'interesse e i benefici pubblici derivanti dalla tutela e dalla salvaguardia del patrimonio culturale, facendo più volte riferimento alla nozione di "*patrimonio dell'umanità*".

A partire dagli anni Ottanta gli strumenti giuridici finalizzati alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio culturale hanno iniziato ad adottare un approccio decisamente più attento nei confronti delle valenze culturali, sociali e identitarie dello stesso: oltre alla Convenzione di Granada per la tutela del patrimonio architettonico europeo (1985)[455], alla Carta di

[450] Vedi supra, cap. I sez. a), par. 5.

[451] Si tratta della Raccomandazione concernente la protezione, a livello nazionale, del patrimonio culturale e naturale, emanata lo stesso giorno della relativa convenzione, il 16 novembre 1972. Tale strumento di soft law era rivolto ai Paesi non intenzionati a ratificare subito alla Convenzione del 1972. Si veda L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit*., pp. 63-78.

[452] Si veda la nota 339.

[453] Cfr. considerando 4 del testo giuridico in esame.

[454] V. supra, Cap. I, sezione III A).

[455] La Convenzione di Granada per la salvaguardia del patrimonio architettonico dell'Europa, adottata il 3 ottobre 1985, riconosce che "il patrimonio architettonico costituisce un'espressione insostituibile della ricchezza e della diversità del patrimonio culturale dell'Europa, una testimonianza preziosa della memoria collettiva e un bene comune a tutti gli Europei" (secondo considerando), riconoscendo come appartenenti a tale categoria

Washington per la salvaguardia delle città storiche (1987)[456] e alla Raccomandazione sulla salvaguardia della cultura tradizionale e del folklore (1989)[457], emblematica in tal senso risulta la Carta di Burra sulla conservazione dei luoghi di significato culturale.

Tale documento, adottato dall'ICOMOS dell'Australia nel 1979 e modificato da ultimo nel 1999, intende per interesse culturale quanto specificato dall'art. 1 par. 2, ossia "*il valore estetico, storico, scientifico, sociale o spirituale per le generazioni passate, presenti o future*", il quale "*si esprime nel luogo stesso, nella sua struttura, contesto, uso, associazioni, significati, documenti, luoghi ed oggetti ad esso associati*". Tali luoghi, si precisa, possono assumere valori e significati diversi a seconda degli individui e dei gruppi coinvolti e la cui conservazione "*deve identificare e prendere in considerazione tutti gli aspetti del valore culturale e naturale senza accordare preferenze ingiustificate ad uno a detrimento dell'altro*" (art. 5 par. 1). Estremamente rilevante risulta poi quanto disposto dall'articolo 12, ossia che "*la conservazione, l'interpretazione e la gestione di un luogo devono permettere la partecipazione delle persone che intrattengono con esso relazioni o significati particolari o che hanno una responsabilità sociale, spirituale o culturale d'altro tipo verso un luogo o bene di interesse culturale*", anticipando fortemente quanto verrà in seguito compiutamente elaborato con la Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003 e con la Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società.

Anticipatori delle tematiche proprie delle due convenzioni appena menzionate furono, inoltre, due testi adottati negli anni Novanta: il Documento di Nara sull'autenticità (1994) e la Dichiarazione di San Antonio sull'autenticità nella conservazione e gestione del patrimonio culturale (1996).

Il primo, che costituisce una sorta di "*prolungamento concettuale*"[458] della Carta di Venezia,

---

monumenti, complessi e siti di interesse "*storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico*" (cfr. art. 1). Si rimanda a M. VECCO, *op. cit.*, pp. 24-25 e 200-201.

[456] La Carta di Washington per la salvaguardia delle città storiche (ICOMOS, 1987) riprende il medesimo approccio che caratterizza la Convenzione di Granada. Viene riconosciuto che tutte le città del mondo sono storiche, essendo tutte "*espressioni materiali della diversità delle società attraverso la storia*" (primo considerando), rappresentando dei veri e propri documenti storici ed esprimendo "*i valori peculiari di civiltà urbane tradizionali*" (secondo considerando). I valori ai quali si fa riferimento, così come è specificato all'art. 2, sono sia di tipo materiale sia di natura immateriale: "I valori da preservare sono il carattere storico della città e l'insieme degli elementi materiali e spirituali che ne esprime l'immagine", tra i quali particolarmente significativo risulta il ruolo riconosciuto a "*le relazioni della città con il suo ambiente naturale o creato dall'uomo*" (art. 2 lettera d). si rimanda a M. VECCO, *op. cit.*, p. 25 e 201.

[457] Vedi supra, cap. I, sez. I b), par. 8.

[458] Punto 3 del preambolo della Carta di Nara.

riconosce il ruolo vitale assunto del patrimonio culturale nelle diverse società (molte delle quali inserite in uno scenario fortemente globalizzato), ossia quello di garantire, anche grazie alla sua conservazione, il rispetto e la valorizzazione di tutte "*le sfaccettature della memoria collettiva dell'umanità*" [459]. Anticipando quanto verrà sancito dalla Dichiarazione sulla diversità culturale prima e dalla relativa Convenzione [460] poi, è riconosciuto il valore e l'importanza della diversità delle culture e del patrimonio culturale in quanto "*ricchezza intellettuale e spirituale insostituibile per tutta l'umanità*"[461].

Si precisa altresì che il patrimonio culturale, che rappresenta "*patrimonio culturale di tutti*" ed essere sia di tipo materiale sia immateriale, può assumere forme differenti nello spazio e nel tempo, dovute alle differenti modalità e forme mediante cui si esprimono culture e società[462]. Viene affermato inoltre, anticipando le idee e i concetti su cui si baserà la Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa, da un lato che "*le responsabilità sul patrimonio e sulla maniera di gestirlo appartengono prioritariamente alla comunità culturale che l'ha generato o a quella che ne ha la responsabilità*"[463], dall'altro che "*la conservazione del patrimonio storico, in tutte le sue forme ed a qualsiasi epoca appartenga, trova la sua giustificazione nel valore che viene attribuito a quel patrimonio"*[464].

L'altro documento citato, la Dichiarazione di San Antonio, riprende in generale quanto affermato nella Carta di Nara, approfondendo le questioni relative all'autenticità del patrimonio culturale, al senso di identità che da esso deriva e alla diversità tra culture. In merito al valore sociale sotteso al patrimonio, viene evidenziato come, oltre all'aspetto materiale, i siti culturali rechino con sé un profondo messaggio culturale, che si manifesta nelle abitudini e nelle tradizioni, negli insediamenti umani, nelle pratiche di utilizzo del terreno e nelle credenze religiose, costituendo, legandola al suo passato ancestrale, il fondamento della vita della comunità. Grazie a questo documento viene quindi riconosciuto il profondo e inscindibile legame tra aspetti materiali e immateriali che costituiscono e caratterizzano il patrimonio culturale, il quale, a ragione della sua importanza, deve essere attentamente identificato, valutato, protetto e interpretato[465].

Il concetto di valore culturale, così come quello di patrimonio culturale, iniziano, in questi

[459] Cfr. quarto considerando.
[460] Vedi supra, cap. I, sez. I B IV.
[461] Punto 5 del documento in esame.
[462] Punto 8 del documento in esame
[463] Punto 8 della Carta di Nara.
[464] Punto 9.
[465] Punto 4 della Dichiarazione di San Antonio.

anni e grazie agli strumenti su menzionati, ad essere riconosciuti come meno statici e più variabili, dipendenti dai differenti significati attribuiti agli stessi da soggetti e gruppi, dalle evoluzioni storiche, sociali e ambientali di un determinato contesto o luogo.

Si inserisce in questa tendenza anche la Carta di Cracovia sui principi per la conservazione e il restauro del patrimonio costruito (2000), dove, nel preambolo, viene riconosciuto, riprendendo quanto asserito nei due documenti sopra citati, che "*ciascuna comunità, attraverso la propria memoria collettiva e la consapevolezza del proprio passato, è responsabile dell'identificazione e della gestione del proprio patrimonio*", il quale, viene preso atto, non è definibile in modo univoco e definitivo a causa della pluralità nella società, che determina "*una grande diversità del concetto di patrimonio come concepito dall'intera comunità*".

Tuttavia, nel documento in esame il termine si riferisce a "*quel complesso di opere dell'uomo nelle quali una comunità riconosce i suoi particolari e specifici valori e nei quali si identifica"*, prendendo atto altresì che "*l'identificazione e la definizione delle opere come patrimonio è un processo di scelta di valori*"[466] e che i valori sottesi allo stesso possono cambiare notevolmente nel tempo, configurandosi come specifici ed emblematici di un dato periodo storico e di una data comunità[467].

Dalla rapida disamina degli strumenti citati, risulta chiaro come da una nozione di bene o patrimonio culturale fortemente incentrata sugli aspetti materiali e tangibili, e, in particolare sui monumenti, la stessa abbia, negli anni, conosciuto una notevole estensione: dal riconoscimento della tutela a centri storici e città, complessi storici e tradizionali, siti archeologici, beni e siti paesaggistici e ambientali, si è arrivati a considerare degni di protezione e salvaguardia anche quegli aspetti squisitamente intangibili (con le relative valenze identitarie e sociali) che nella Convenzione Unesco del 2003 verranno identificati in "*prassi, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale*" (art. 2 par. 1)[468].

---

[466] Definizione a) della Carta di Cracovia.

[467] Cfr. preambolo della Carta di Cracovia.

[468] Si rimanda a M. VECCO, *op. cit.*, pp. 26-27. Si veda altresì C. BORTOLOTTO*, L'identificazione del patrimonio culturale immateriale in applicazione della Convenzione Unesco del 2003, in ASPACI (Associazione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale) (a cura di), Identificazione partecipativa del patrimonio culturale immateriale, Milano, 2011, pp. 6-37. Il documento è consultabile on line alla pagina web:*

Coerentemente con l'allargamento della nozione di patrimonio, anche le finalità e le motivazioni alla base della tutela e salvaguardia si sono, progressivamente, modificate: da un approccio iniziale volto alla protezione di opere monumentali o d'arte a causa della loro importanza sotto il profilo storico-artistico, gli strumenti che si sono susseguiti nei decenni hanno messo in relazione gli obbiettivi di tutela e di salvaguardia con le nozioni di bene ed interesse pubblici[469], arrivando, a partire dalla fine del XX secolo, a considerare di primaria importanza la salvaguardia del patrimonio al fine di garantire il benessere della società e delle varie comunità che ne fanno parte, alle quali è riconosciuto un ruolo fondamentale per quanto riguarda l'identificazione, il riconoscimento e l'attribuzione di valore e significato ai vari elementi che lo compongono, radici della propria cultura e identità.[470]

Per concludere, appare opportuno soffermarci brevemente sul rapporto intercorrente tra i termini "bene culturale" (*cultural property*) e "patrimonio culturale" (*cultural heritage*), fino a questo momento utilizzati alla stregua di sinonimi e dei quali non sono state analizzate le criticità e gli aspetti problematici che hanno caratterizzato il dibattito internazionale negli scorsi decenni.

In base a quanto è emerso dagli strumenti giuridici sopra analizzati, si può affermare che, inizialmente, le due nozioni erano sostanzialmente interscambiabili, prive di una definizione chiara ed universalmente accettata [471] (nonché importate da altre discipline quali l'antropologia e l'archeologia)[472] e considerate quasi esclusivamente nella loro "materialità"; si ricorda, inoltre, come nella Convenzione dell'Aja per "patrimonio culturale" si intendesse "*nient'altro che la somma dei beni culturali mobili e immobili considerati significativi per motivi di interesse storico, artistico o culturale*"[473].

In seguito, il significato dei due termini è andato arricchendosi di nuovi aspetti e

---

http://www.echi-interreg.eu/assets/uploads/ReportASPACI1_ISBN_web.pdf. L'autrice riconosce in proposito che "*il paradigma patrimoniale dell'Unesco ha assunto così una dimensione sempre più marcatamente antropologica, la stessa che ha infine portato all'istituzione della nuova categoria di «patrimonio culturale immateriale»*" (cit. p. 8).

[469] M. VECCO, *op. cit.*, p. 27.

[470] Ivi p. 27.

[471] Sul punto si rimanda a J. BLAKE, *On Defining…,* p. 63. L'autrice specifica infatti che: "*Although each instrument includes a definition which lists or otherwise describes the subject of the text, the lack of any generally agreed definition means that these must be interpreted internally without reference to any set of principles […]*". Tale punto di vista era stato espresso, a metà degli anni Ottanta, da due autori, L.V. Prott e P. J. O'Keefe, i quali affermano che: *"[…] for various reasons each Convention and Recommendation has a definition drafted for the purposes of that instrument alone; it may not, at this stage, be possible to achieve a general definition suitable for use in a variety of contexts*". Si rimanda anche a: L. V. PROTT, P. J. O'KEEFE, *Law and cultural Heritage vol. I*, Professional Books, 1984, p. 34.

[472] J. BLAKE, *On Defining...*, p. 63.

[473] L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, p. 30.

specificandosi, soprattutto quello di *cultural heritage*, l'utilizzo del quale, attualmente, è da preferirsi rispetto a quello di *cultural property*.

Il termine *heritage*, infatti, appare maggiormente legato ad aspetti caratterizzanti la dimensione culturale quali la trasmissione, la successione e il fatto di rappresentare una risorsa e un'eredità, sia di tipo materiale che immateriale e spirituale, da trasmettere alle generazioni future; il termine *property*, invece, reca con sé gli aspetti riguardanti la dimensione proprietaria di un bene e i relativi diritti. Assimilando al proprio interno anche aspetti immateriali legati alle tradizioni, agli eventi rituali e festivi, alle prassi sociali e riconoscendo un ruolo primario ai soggetti praticanti o depositari di un determinato elemento facente parte del patrimonio culturale, al quale attribuiscono un valore specifico e nel quale si identificano profondamente, appare evidente come la nozione di "bene culturale" non appaia adeguata o sia almeno da considerarsi piuttosto riduttiva.

Tali questioni e criticità hanno dato luogo, negli anni Novanta, ad un acceso dibattito internazionale, caratterizzato da punti di vista e teorizzazioni in alcuni casi piuttosto radicali.

Rileva ad esempio l'opinione di chi propone di impiegare unicamente il termine "*cultural heritage*" [474], con valenza omnicomprensiva [475] e in modo da ricomprendere, di fatto annullandone la specificità, anche la nozione di "*cultural property*"[476].

Le idee alla base di tale approccio sono da individuarsi, come già più volte affermato, nell'evoluzione e nell'allargamento della nozione di patrimonio culturale, nel suo essere profondamente legata alle questioni dell'identità, dei diritti culturali e della diversità tra culture, nell'assenza, nel concetto di "*heritage*", di un riferimento alle problematiche dei diritti di proprietà legati al possessore e dell'attribuzione di un valore di mercato ad un bene (ossia la "*commodification*" dello stesso) impliciti, invece, nel termine "*property*"[477].

Il termine patrimonio culturale appare quindi maggiormente adatto ad includere e a dare riconoscimento anche ad ambiti e ad elementi fortemente caratterizzati in senso intangibile e permette altresì di svincolarsi da una nozione di bene culturale di stampo occidentale e incentrata unicamente su eccellenze e beni mobili e immobili di tipo storico-artistico.

In termini convergenti si esprimono due testi preparati durante la Conferenza di Helsinki dei

---

[474] Si veda J. BLAKE, *On defining…,* pp. 61-85.

[475] Si vedano D. THEROND, *Benefits and innovations of the Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society***,** in COUNCIL OF EUROPE, *Heritage and Beyond…*, pp. 9-11; G. FAIRCLOUGH, *New heritage frontiers*, in COUNCIL OF EUROPE, *Heritage and Beyond*…, pp. 29-41.

[476] L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, pp. 28-29.

[477] J. BLAKE, *On Defining...*, pp. 65-67.

Ministri responsabili del patrimonio culturale[478].

Nel primo viene preso atto che "*the relationship that must exist between the cultural heritage and the natural and social environment to which it belongs is underestimated. Lastly, being based on architectural and archeological heritage, these definitions focus on the physical side, completely ignoring the question of its functions in contemporary society*" [479].

Il secondo testo, elaborato dalla Finlandia, propone una definizione di patrimonio culturale fortemente incentrata sugli aspetti intangibili e che renda evidenti gli aspetti sociali e politici ad esso sottesi[480].

Oltre alla mancanza, come si è detto, di una definizione globalmente accettata e che tenga in considerazione la diversità e la molteplicità delle manifestazioni e delle espressioni culturali esistenti, un'altra criticità risiede nel fatto che secondo talune letture i due termini in questione sono intercambiabili; secondo altre, invece, il concetto di bene culturale rappresenterebbe una sottocategoria del patrimonio culturale, identificante il patrimonio tangibile, sia di tipo mobile che immobile[481].

Nonostante questi aspetti problematici[482], grazie a quanto riconosciuto dai recenti strumenti in materia di patrimonio culturale (in particolar modo dalla Convenzione Unesco sul patrimonio immateriale e dalla Convenzione di Faro)[483] risulta chiaro come l'utilizzo del termine "*cultural heritage"* sia attualmente da preferirsi a quello di "*cultural property",* dal momento

---

[478] Fourth European Conference of Ministers responsible for the Cultural Heritage, Helsinki, 30-31 maggio 1995.

[479] Ci riferiamo al testo generale approvato dalla Conferenza, ossia "*The Cultural Heritage-an Economic and Social Challenge*", p. 5, cit. in J. BLAKE, *On Defining...*, p. 73.

[480] Il testo in questione è '*Cultural Heritage-a key to the future'*, Strasburg, 1996, cit. J. BLAKE, *On Defining…,* p. 73.

[481] Ivi pp. 66-67. In merito si rimanda altresì a M. VECCO, *op. cit*., pp. 29-30 e a L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit*., pp. 29-30. In quest'ultimo contributo gli autori ritengono che non sia possibile eliminare in toto il termine "bene culturale", dal momento che lo stesso mantiene una propria specificità e funzionalità. Viene citato infatti un contributo di O'Keefe (R. O'KEEFE, *The meaning of 'Cultural Property' under the 1954 Hague Convention*, Netherland International Law Review, 46, pp. 26-56, cit. in L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, p. 28) nel quale si afferma che il patrimonio comprende sia i beni mobili e immobili aventi valore culturale sia "things" e tradizioni che esprimono il "way of life" di una specifica società: per gli autori, invece, "*non sempre è possibile fare ricorso alla nozione di patrimonio culturale da ultimo proposta, rappresentativa quindi di «a particular view of life» e in grado di testimoniare «the history e validity of that view»"*, come molti esempi di spoliazione e appropriazione indebita di beni culturali durante i conflitti o le occupazioni militari dimostrano. Cfr L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit*., pp. 28-29.

[482] Si rimanda inoltre e a G. FARICLOUGH, *New heritage frontiers*, in *Heritage and Beyond,* pp. 29-41.

[483] C. CARMOSINO, *op. cit*., p. 46, in merito all'apporto dato dalla Convenzione di Faro all'ampliamento della nozione di *cultural heritage,* sottolinea che tale strumento "*ha il merito di avere messo in moto un processo di revisione del concetto di patrimonio culturale e di avere aperto nuove prospettive alla partecipazione pubblica al processo decisionale di identificazione dei valori culturali associati al patrimonio. Con essa si passa da un "diritto del patrimonio culturale" a un "diritto al patrimonio culturale", da una visione estetica e accademica del patrimonio a un approccio funzionale, dal patrimonio visto semplicemente come prodotto al patrimonio inteso anche come processo*".

che il primo risulta essere in grado di ricomprendere al proprio interno pressoché ogni forma e tipologia di manifestazione, bene ed espressione culturale, garantendo in tal modo un'adeguata rappresentatività della diversità culturale esistente e incoraggiando altresì il rispetto e la comprensione tra culture[484].

34. Il concetto di "comunità" e il ruolo svolto dalle stesse in merito alla partecipazione, all'identificazione e alla trasmissione del patrimonio culturale

Come si è sottolineato nella sezione precedente, i recenti strumenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e del Consiglio d'Europa hanno reso possibile un notevole ampliamento del concetto di patrimonio culturale, riconoscendo un ruolo vitale alla componente umana e ai valori immateriali relazionati allo stesso[485].

Nonostante si tratti della Convenzione Unesco del 2003 più approfonditamente nella sezione seguente del presente lavoro, vale la pena anticipare e soffermarsi sul ruolo assegnato dalla stessa a "comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui"[486].

A tali attori sociali sono dedicate un gran numero di disposizioni: già nel preambolo viene riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dagli stessi (tra le comunità, è da notare, vengono menzionate anche le comunità indigene) [487] per quanto concerne la salvaguardia, la manutenzione e il ripristino del patrimonio culturale immateriale, favorendo in tal modo il rispetto della diversità culturale e la valorizzazione della creatività umana[488].

L'art. 2 par. 1, che presenta la definizione di patrimonio culturale immateriale, omnicomprensiva e passibile di continue modifiche ed evoluzioni nel tempo, mette in risalto

---

[484] Sul punto si veda C. CARMOSINO, *op. cit.*, pp. 41-50.

[485] D. THEROND (op. c it., p. 9) sottolinea in proposito come "the heritage perspective has moved away from the conservation-oriented science and technology standpoint to contemplate the ways in which the heritage is meaningful and beneficial for societal progress […]".

[486] T. SCOVAZZI in merito al ruolo attribuito dalla Convenzione a tali soggetti precisa che "*Secondo quanto disposto dall'art. 2, par. 1, anche i singoli individui ce non costituiscono una comunità o un gruppo, per esempio perché si trovano in diverse parti di uno o più Stati, possono condividere lo stesso patrimonio culturale intangibile, sebbene solo "in alcuni casi". La parola "individuo" è utilizzata al plurale, verosimilmente per indicare che è comunque necessario che vi sia una pluralità di persone coinvolte [...]*". Si veda T. SCOVAZZI, *La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile*, in T. SCOVAZZI, B. UBERTAZZI, L. ZAGATO (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Giuffrè Editore, Milano, 2011, p. 12. In merito si rimanda altresì a J. BLAKE, *Unesco's 2003 Convention on Intangibile Cultural Heritage. The implications of community involvement in 'safeguarding'*, in L. SMITH, N. AIKAWA (a cura di), *Intangible Heritage*, London-New York, Routledge, 2009, pp. 45-73.

[487] È da sottolineare come tale espressione sia presente solamente in questa disposizione nel testo convenzionale. V. oltre, Sez. II.

[488] Cfr. sesto considerando della Convenzione in esame.

l'importanza di tali soggetti per quanto riguarda l'individuazione e l'identificazione degli elementi (immateriali) che gli stessi riconoscono come parte del proprio patrimonio culturale: in merito a questi ultimo, è da sottolineare come venga considerato nella sua dimensione più vitale e dinamica, fortemente legato all'aspetto della condivisione[489] e da intendersi come "processo" evolutivo e interfaccia tra uomo e mondo[490] piuttosto che un insieme determinato di beni di pregio storico-artistico universalmente riconosciuto.

Ciascuna collettività, più o meno ampia, ha il diritto di individuare, salvaguardare trasmettere gli elementi del patrimonio che costituiscono il fondamento della propria identità culturale e sociale: l'art. 2 par. 1 riconosce come gli stessi, dal momento che sono continuamente ricreati dalle comunità in risposta al loro ambiente, alla storia e alla natura, rappresentino una fonte "*di identità e di continuità*" per i soggetti appartenenti ad una data comunità.

Viste le valenze delle quali il patrimonio culturale è caricato, è necessario assicurarne il rispetto (art. 1 lett. b), il riconoscimento e la valorizzazione nella società (in particolar modo attraverso programmi educativi e formativi)[491] nonché garantire un accesso allo stesso ossequioso de "*le prassi consuetudinarie che disciplinano l'accesso agli aspetti specifici di tale patrimonio culturale*" (art. 13 lett. d. ii.).

Dal momento che lo scopo dello strumento è la salvaguardia di tale peculiare tipologia di patrimonio, agli Stati interessati è fatto obbligo di attuare una serie di azioni e attività finalizzate alla stessa, da implementare con la partecipazione dei soggetti di cui si è detto sopra: l'art. 15, infatti, sancisce che "*nell'ambito delle sue attività di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ciascuno Stato contraente farà ogni sforzo per garantire la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e, ove appropriato, individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale, al fine di coinvolgerli attivamente nella sua gestione*".

Tra queste rileva oltremodo, come già si è avuto modo di notare, il processo di individuazione e di identificazione degli elementi che costituiscono parte del patrimonio culturale immateriale di una nazione: tale compito spetta, conformemente a quanto sancito alla lettera b dell'art. 11, agli Stati interessati, assicurando tuttavia la partecipazione di "comunità, gruppi e organizzazioni non governative rilevanti".

Il riferimento alle ONG, si precisa, è presente solamente in quest'articolo: nelle varie

[489] Cfr. T. SCOVAZZI, *op. cit.*, pp. 11-12.
[490] G. FAIRCLOUGH, , *op. cit.*, pp. 29-30.
[491] Cfr. art. 14 lett. a. ii. Della Convenzione Unesco 2003.

disposizioni, infatti, accanto ai termini "comunità" e "gruppi" troviamo sempre "individui", ove risulta appropriata la partecipazione degli stessi.

Nonostante a tale formula si faccia riferimento svariate volte all'interno del testo convenzionale, dal momento che è la componente umana a vivificare e a differenziare nettamente il patrimonio culturale intangibile da quello tangibile[492], rileva come della stessa non venga fornita una definizione puntuale e chiara.

Le motivazioni di questa scelta al momento dell'elaborazione della Convenzione sono da ricercare nel fatto che, viste le molteplici e contraddittorie interpretazioni che della stessa possono essere date, la volontà di adottare una definizione universalmente accettata avrebbe sicuramente rallentato, se non impedito, i negoziati della Convenzione.

D'altro canto, la decisione di non "congelare" tali termini in una definizione in sé conchiusa e statica ha permesso di ricomprendere sotto tale "etichetta" svariate tipologie di collettività e aggregazioni sociali, ivi comprese le popolazioni indigene e le minoranze etnico-linguistiche, che possono essere anche molto ampie e varcare i confini sovranazionali[493], purché ben identificate[494].

Nonostante, come si è detto, l'espressione non sia stata approfondita ulteriormente nel testo convenzionale, una definizione della stessa è presente in un testo elaborato durante i lavori preparatori dello strumento uneschiano[495].

Con il termine comunità, declinato nelle varianti comunità culturale, comunità indigena e comunità locale[496], ci si riferisce, secondo lo spirito della Convenzione, a "*people who share a self-ascribed sense of connectedness*", il quale trova espressione "*in a feeling of identity or in common behaviuor, as well in activities and territory*"[497] .

Riletta in chiave culturale (*cultural community*), una comunità si distingue dalle altre "*by its own culture or cultural design, or by a variant of the generic culture*"[498], precisando quando

---

[492] Cfr. S. URBINATI, *Considerazioni sul ruolo di "comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui" nell'applicazione della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile,* in T. SCOVAZZI, B. UBERTAZZI, L. ZAGATO (a cura di), *op. cit.,* p. 55.

[493] In tale ottica sono da leggere le candidature transazionali di elementi del patrimonio culturale intangibile presentate per l'iscrizione all'interno della Lista rappresentativa. Sul punto si rimanda alle sezioni II-III del presente capitolo.

[494] Cfr. S. URBINATI, *op. cit.,* pp. 57-60.

[495] Ci si riferisce qui al *Glossaire patrimonie culturel immatériel* di W. VAN ZANTEN. Si rimanda alla nota n. 585.

[496] Sempre secondo *il Glossarie* citato, per "comunità indigena" è da intendersi "*a community whose members consider themselves to have originated in a certain territory*", mentre per comunità locale "*a community living in a specific locality"*. Vedi W. VAN ZANTEN, *op. cit.,* p. 5.

[497] W. VAN ZANTEN, *op. cit.,*. 4.

[498] Ibid.

poc'anzi affermato, ossia che per comunità può intendersi anche una Nazione intera.

Tornando al ruolo riconosciuto a comunità, gruppi e individui, è richiesta la partecipazione e il coinvolgimento attivo degli stessi anche per quanto riguarda l'elaborazione delle candidature e la preparazione degli inventari "*al fine di provvedere all'individuazione in vista della salvaguardia*" [499], coerentemente a quanto previsto dai criteri R. 4 ed R. 5 per l'iscrizione di un elemento all'interno della Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale o della Lista del patrimonio culturale immateriale che richiede misure urgenti di salvaguardia[500].

Alla luce dei compiti e del ruolo attribuito ai soggetti di cui si è detto, appare chiaro come l'approccio seguito dalla Convenzione per quanto riguarda la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale sia di tipo "*bottom-up*".

In tal senso questo strumento si differenzia profondamente da quelli precedentemente elaborati aventi come finalità la tutela, la protezione o la conservazione del patrimonio, essenzialmente di tipo *top-down* (e, quindi, ai praticanti e ai depositari degli elementi del patrimonio culturale intangibile era riconosciuto il ruolo di meri informatori di ricercatori, specialisti e professionisti della materia)[501] e il più delle volte basati "*su categorie e principi di intervento spesso lontani da quelli degli attori locali*", riduttivi , eurocentrici e non in grado

[499] Art. 12 par. 1.

[500] I criteri da soddisfare ai fini dell'iscrizione di un elemento all'interno di una delle due Liste previste dalla Convenzione Unesco del 2003 sono i seguenti:
Per la Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità: R.1 L'elemento costituisce patrimonio culturale immateriale come definito all'art.2 della Convenzione; R.2 l'iscrizione dell'elemento promuoverà la conoscenza del patrimonio culturale immateriale, a far sì che si prenda coscienza della sua importanza e a favorire il dialogo, evidenziando in tal modo la diversità culturale e testimoniando la creatività umana; R.3 si elaborano mezzi di salvaguardia del patrimonio in modo da proteggere e promuovere l'elemento candidato; R.4 la candidatura è stata presentata con la partecipazione più ampia possibile della comunità, del gruppo o, ove previsto, degli individui interessati con il loro consenso libero, preventivo e informato; R.5 l'elemento fa parte di un inventario del patrimonio culturale nel territorio/i dello/gli Stato/i interessato/i in conformità a quanto disposto dagli artt. 11 e 12 della Convenzione.
Per la Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato: U.1 L'elemento è un patrimonio culturale immateriale come definito all'art.2 della Convenzione; U.2 a. l'elemento necessita di urgente salvaguardia perché la sua sopravvivenza è messa a rischio nonostante gli sforzi della comunità, dei gruppi o, ove previsto, degli individui dello/gli Stato/i Parte/i interessati; U. 2 b. L'elemento necessita di mezzi di salvaguardia di estrema urgenza poiché si trova ad affrontare gravi minacce che impediscono la sua sopravvivenza; U. 3 Sono elaborate misure di salvaguardia che rendono possibile a comunità, gruppi e, ove previsto, individui interessati di continuare la pratica e la trasmissione dell'elemento; U.4 La candidatura è stata presentata con la partecipazione più ampia possibile della comunità, del gruppo o, ove previsto, degli individui interessati con il loro consenso libero, preventivo e informato; U.5 L'elemento fa parte di un inventario del patrimonio culturale nel territorio/i dello/gli Stato/i interessato/i così come disposto dagli artt. 11 e 12 della Convenzione; U. 6 in casi di estrema urgenza, lo/gli Stato/i Parte/i interessati è/sono stato/i consultato/i in merito all'iscrizione dell'elemento conformemente a quanto disposto dall'art. 17 par. 3 della Convenzione. Cfr. cap. I, parr. 1-2 delle Linee Guida Operative per l'applicazione della Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale.

[501] C. BORTOLOTTO, *L'identificazione…,* pp. 30-32.

di ripartire equamente i benefici derivanti dal riconoscimento ufficiale di un elemento "patrimoniale"[502].

Dal momento che una delle finalità della salvaguardia risulta essere il rafforzamento della consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell'importanza del patrimonio culturale immateriale, appare evidente come la partecipazione di comunità, gruppi e individui (o, secondo quanto disposto dall'art. 11 lett. b, organizzazioni non governative) sia di primaria importanza ai fini del mantenimento e della trasmissione dello stesso nonché indice della volontà di includere la società civile nelle misure e nelle attività individuate[503].

Per definire e precisare ulteriormente il ruolo attribuito dallo strumento ai soggetti individuati, il Comitato Intergovernativo previsto dalla Convenzione nel 2003 ha istituito un organo sussidiario attribuendogli il compito di preparare un documento ad hoc[504], il quale, dopo alcune modifiche è stato adottato dall'Assemblea Generale nel 2008 e costituisce attualmente il terzo capitolo (parr. 79-99) delle Linee Guida operative per l'attuazione della Convenzione sul patrimonio culturale immateriale, intitolato "*Partecipazione di comunità, gruppi e, ove possibile, individui, così come di esperti, gruppi di esperti e istituti di ricerca*".

Le Parti sono tenute ad adoperarsi in diversi modi al fine di facilitare la partecipazione di tali soggetti nell'applicazione della Convenzione: organizzare la cooperazione tra comunità, gruppi e individui, creando un organo consultivo o un meccanismo di consultazione *ad hoc*[505]; adottare le misure volte a sensibilizzare le collettività sull'importanza del patrimonio culturale immateriale[506] e ad assicurare lo sviluppo delle capacità delle stesse (*capacity building*)[507]; facilitare l'accesso ai soggetti interessati ai risultati delle ricerche che li riguardano, favorendo altresì il rispetto per le procedure riguardanti gli aspetti specifici che regolano l'accesso al

[502] C. BORTOLOTTO, *L'identificazione…,* p. 7. Si veda anche C. CARMOSINO, *op. cit*., p. 43 nonché la lettura di A.A. ARANTES, *Heritage ad Culture: Limits, Uses and Implications of Intangible Culture Inventories*, in T. KONO (ed.), *Intangible Cultural Heritage and Intellectual Property*, Intersentia, Antwerp, 2009, pp. 51-75. In merito alla differente ripartizione dei benefici derivanti dal riconoscimento di un elemento in quanto patrimonio culturale secondo l'Unesco (con specifico riferimento ai paesaggi culturali vitivinicoli), si rimanda a: BIAGIOLI G., PRATS M., BENDER J. (a cura di), *op. cit.*, p. 7.

[503] Cfr. art. 1 lett. c della Convenzione Unesco 2003.

[504] Decision 2.COM 8 in UNESCO ITH/07/2.COM/CONF.208/Decisions, Tokyo, 7 September 2007, p. 13. Il documento in questione è disponibile alla pagina web: http://www.unesco.org/culture/ich/en/2COM.

[505] Gli Stati parte sono incoraggiati a creare tale organo per facilitare la partecipazione di comunità, gruppi e, ove appropriato individui a livello nazionale, in particolare per quanto concerne l'identificazione degli elementi del patrimonio culturale immateriale presenti sui rispettivi suoli nazionali; la costituzione di inventari; l'elaborazione e l'implementazione di programmi, progetti e attività; la preparazione delle candidature per l'iscrizione di un elemento all'interno di una delle due liste così come la partecipazione la cancellazione dello stesso. Cfr. par. 80 delle Linee Guida operative.

[506] Cap. IV. 1 (parr. 100-123) delle Linee Guida operative.

[507] Si rimanda alla pagina web: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00326.

loro patrimonio[508].

Altri compiti posti in capo agli Stati parte e finalizzati alla partecipazione di comunità, gruppi e individui sono la creazione di *network* tra comunità, esperti, gruppi di esperti e istituti di ricerca, approcci interdisciplinari congiunti e condivisione del materiale e della documentazione riguardante il patrimonio culturale immateriale[509].

A livello internazionale è prevista la partecipazione alle sessioni del Comitato Intergovernativo di soggetti pubblici e privati aventi competenze nel settore e solamente su invito dello stesso e con funzione consultiva in merito a materie e questioni specifiche.

Dal momento che presso tale organo vengono decise le strategie per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, sarebbe opportuno che la partecipazione dei soggetti depositari o praticanti di suddetto patrimonio avvenisse in modo continuativo e permanente[510].

Affinché un elemento del patrimonio immateriale venga iscritto nelle due liste previste dalla Convenzione del 2003 è necessaria una partecipazione quanto più ampia possibile dei soggetti depositari e coinvolti nella trasmissione, diffusione e salvaguardia dello stesso, i quali devono altresì rilasciare preventivamente il loro consenso preventivo, libero e informato[511].

Sul punto si è espresso l'Organo sussidiario[512] sia nel 2009[513] sia nel 2010[514], affermando che la comunità deve essere coinvolta non solo nell'implementazione delle misure finalizzate alla salvaguardia del proprio patrimonio ma anche "*in taking key decisions*", nella preparazione delle candidature[515] e nell'adozione delle misure di salvaguardia[516].

---

[508] S. URBINATI, *op. cit*., pp. 60-62.

[509] Ibid.

[510] Ivi pp. 63- 66.

[511] Par. 2 criterio R. 4 delle Linee Guida. S. URBINATI, *op. cit.*, pp. 68-70 l'autrice precisa che una criticità in merito è rappresentata dalle modalità di partecipazione di comunità, gruppi e individui così come dalla forma in cui trova espressione il richiesto consenso preventivo, libero e informato. Dal momento che le Linee Guida non forniscono indicazioni, informazioni rilevanti in merito si evincono dal format di candidatura di un elemento, in particolare al punto 4 dello stesso.

[512] S. URBINATI, *op. cit.,* p. 73, in merito al ruolo rivestito dall'Organo sussidiario per quanto riguarda l'elaborazione di misure e documenti atti a favorire la partecipazione, quanto più ampia possibile, di comunità, gruppi e individui, sostiene che l'operato del medesimo "testimonia l'esistenza della volontà di mettere i depositari o praticanti del patrimonio culturale intangibile al centro dell'applicazione della Convenzione", colmando così le lacune lasciate sia dal testo convenzionale sia dalle Linee Guida. L'autrice afferma infatti che "sembra pertanto possibile, senza apportare alcuna modifica alla Convenzione, migliorare il ruolo dei depositari o praticanti del patrimonio culturale intangibile attraverso l'interpretazione e l'applicazione delle Linee Guida da parte dell'Organo sussidiario".

[513] UNESCO doc. ITH/09/4.COM/CONF.2009/INF.6, 26 agosto 2009, consultabile on line alla pagina web: http://www.unesco.org/culture/ich/en/4COM.

[514] UNESCO doc. ITH/10/5.COM/CONF.202/6, 6 ottobre 2010, consultabile on line alla pagina web: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00272.

[515] Per la cancellazione di un elemento dalle Liste previste dalla Convenzione del 2003 la partecipazione di

Inoltre, un ruolo importante riconosciute alle stesse, non dal testo convenzionale bensì dalle Linee Guida operative, riguarda l'implementazione di programmi, progetti e attività (*best practices*) riguardanti il patrimonio culturale immateriale, seppur la proposta degli stessi debba partire dagli Stati parte[517].

Alla comunità è riconosciuto un ruolo vitale e fondamentale anche da un altro strumento giuridico, al quale già si è accennato: ci riferiamo alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società o Convenzione di Faro[518].

Non volendo fornire un'analisi esaustiva dello strumento, merita tuttavia qualche considerazione l'approccio fortemente innovativo adottato dallo stesso, che riconosce il ruolo fondamentale esercitato da determinate collettività, denominate comunità patrimoniali o comunità di eredità, per quanto riguarda l'attribuzione di valore al patrimonio. La comunità patrimoniale, definita all'art. 2 lett. b, è formata da un insieme di persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici dell'eredità culturale e che desiderano, nel quadro di un azione pubblica, trasmetterli alle generazioni future[519].

Già si è detto in merito ai concetti di eredità culturale e di patrimonio comune d'Europa: vale la pena tuttavia richiamarli brevemente in modo da mettere in risalto i diritti riconosciuti a tali comunità in riferimento al suo mantenimento, alla sua trasmissione e generazione.

L'eredità culturale, nello specifico, è costituita da un insieme di risorse che rappresentano espressione e manifestazione di "*valori, credenze, conoscenze, tradizioni*" ereditate dal passato, determinate dall'interazione tra popolazioni e luoghi e/o ambiente e in continua evoluzione, così come identificate dalla comunità alla quale si riferiscono e per la quale tale patrimonio costituisce fondamento identitario e sociale[520].

Quanto detto si articola inoltre in una dimensione prettamente europea, che comprende al proprio interno "*tutte le forme di eredità culturale in Europa che costituiscono, nel loro insieme, una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività*" nonché

---

comunità, gruppi e individui non è necessaria; tali soggetti dovrebbero tuttavia partecipare a tale procedimento attraverso la mediazione di "a consultative body or a coordination mechanism" (par. 80 Linee Guida) istituito dagli Stati Parte avente tra le sue finalità anche il rendere possibile la partecipazione dei soggetti di cui sopra al processo di rimozione di un elemento dalle due liste. Cfr. S. URBINATI, *op. cit.*, pp. 70-71.

[516] UNESCO doc. ITH/09/4.COM/CONF.2009/INF.6, 26 agosto 2009, punto 33, p. 7.

[517] Cfr. terza sezione primo capitolo delle Linee Guida operative. Sul punto si veda altresì S. URBINATI, *op. cit.*, pp. 71-73.

[518] V supra, cap. I, sez. III A), par. 13.

[519] C. CARMOSINO, *op. cit*., p. 43, sottolinea, infatti, che "*Al centro della nozione introdotta dalla Convenzione di Faro viene collocata la persona, che assume un ruolo essenziale nel processo di identificazione del patrimonio culturale* […]".

[520] Cfr. art. 2 par. a della Convenzione di Faro.

"*gli ideali, i principi e i valori, derivati dall'esperienza ottenuta grazie al progresso e facendo tesoro dei conflitti passati, che promuovono lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto*"[521].

Ad ogni persona viene riconosciuto, "*nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui*"[522], il diritto "*ad interessarsi all'eredità culturale di propria scelta, in quanto parte del diritto a partecipare liberamente alla vita culturale*"[523], così come di trarre beneficio dall'eredità culturale e contribuire al suo arricchimento (art. 4 lett. a). In particolare, il diritto a partecipare liberamente alla vita culturale[524] rappresenta una delle articolazioni dei diritti culturali identificati dalla Dichiarazione di Friburgo[525], elaborata da un gruppo internazionale di esperti nel 1998 e modificata nel 2007 in modo da ricomprendere al proprio interno quanto riconosciuto con la Convenzione in esame e con la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 2007[526]. Gli altri cinque diritti riconosciuti da tale strumento sono il diritto di scegliere e di veder rispettata la propria identità culturale e la propria cultura così come di accesso, soprattutto mediante il diritto all'educazione e all'informazione, "*ai patrimoni culturali che costituiscono le espressioni delle diverse culture e delle risorse per le generazioni future*" (art. 3); il diritto all'identificazione con una o più comunità culturali di propria scelta (art. 4); il diritto all'educazione e alla formazione (art. 6); il diritto all'informazione, che dovrebbe essere "libera e pluralistica" al fine di sviluppare l'identità culturale degli individui in quanto singoli o associati (art. 7); il diritto alla partecipazione alle politiche culturali e di cooperazione (art. 8).

---

[521] Art. 3, parr. a. e b. della Convenzione di Faro. Si veda C. CARMOSINO, *op. cit.*, p. 44.

[522] Sul punto torna l'art. 4 lett. b, nel quale si enuncia che "*chiunque, da solo o collettivamente, ha la responsabilità di rispettare parimenti la propria e l'altrui eredità culturale e, di conseguenza, l'eredità comune dell'Europa*".

[523] Quarto considerando della Convenzione di Faro. Il diritto a partecipare liberamente alla vita culturale, si precisa sempre in tale considerando, è stato sancito dall'art. 27 della Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite dei diritti dell'uomo del 1948 nonché garantito dagli artt. 13 e 15 del Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1966. Si rimanda alla nota n. 70, nonché a C. CARMOSINO, *op. cit.,* pp. 44-45.

[524] Tale diritto è sancito all'art. 5 della Dichiarazione di Friburgo, il quale, alla lett. a, prevede che "*Ogni persona, sola o in comune, ha il diritto di accedere e di partecipare liberamente, senza considerazione di frontiere, alla vita culturale attraverso le attività di sua scelta*". Alla lettera successiva vengono specificate le attività alle quali tale diritto si riferisce, ossia :"*la libertà di esprimersi, pubblicamente o in privato, nella o nelle lingue di sua scelta; la libertà di esercitare, d'accordo con i diritti riconosciuti nella presente Dichiarazione, le proprie pratiche culturali e di perseguire un modo di vita associato alla valorizzazione delle proprie risorse culturali, in particolare nell'ambito dell'utilizzazione, della produzione e della diffusione dei beni e dei servizi; la libertà di sviluppare e di condividere conoscenze, espressioni culturali, di condurre ricerche e di partecipare alle diverse forme di creazione, nonché ai suoi benefici; il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali legati alle opere che siano frutto della sua attività culturale*".

[525] Dichiarazione di Friburgo sui diritti culturali, adottata il 7 maggio 2007.

[526] Si veda L. ZAGATO, *Heritage communities…,* p. 109.

La Convenzione di Faro riconosce il forte legame intercorrente tra diritto a partecipare alla vita culturale (nell'accezione presente negli strumenti di cui si è detto sopra) e il diritto all'eredità culturale[527]: nei confronti di quest'ultima è riconosciuta inoltre una responsabilità di tipo sia individuale sia collettivo (art. 1 lett. b della Convenzione), verso la quale è necessario adoperarsi al fine di garantirne la conservazione (art. 1 lett. c) e la cui gestione deve essere attuta grazie al coinvolgimento di individui e società civile (quinto considerando). Inoltre, le azioni e le politiche finalizzate al mantenimento, al riconoscimento e alla valorizzazione dell'eredità culturale hanno come obiettivo il miglioramento sostanziale della qualità della vita e lo sviluppo umano (art. 1 lett. c); la costruzione di una società pacifica e democratica, lo sviluppo sostenibile e la promozione della diversità culturale (art. 1 lett. d)[528]. Sono le comunità, quindi, che individuano e attribuiscono uno specifico valore a ciò che considerano e riconoscono come il loro patrimonio, comune e condiviso dai soggetti che ne fanno parte.

Alcuni approcci sottolineano come la nozione di comunità d'eredità o patrimoniale presente nella Convenzione di Faro si innesti su quella di comunità contenuta all'interno della Convenzione Unesco sul patrimonio culturale intangibile, alla quale apporta nuovo slancio e

[527] L. ZAGATO, *Heritage communities…,* p. 109. 117. Si veda inoltre C. CARMOSINO, *op. cit*., p. 41.

[528] D. THEROND, op. cit., pp. 9-11 sottolinea in proposito come l'approccio al patrimonio, grazie a tale strumento giuridico, si sia spostato verso un una concezione volta a dare particolare riconoscimento ai benefici sociali generati dal patrimonio ed a valorizzare il significato che lo stesso assume in un particolare contesto sociale, ambientale e culturale. Ciò si è reso possibile grazie all'ampliamento, con l'adozione dei recenti strumenti dell'Unesco e del Consiglio d'Europa di cui si è detto, della nozione di cultural heritage, basata ora su una visione di tipo olistico e fortemente connessa agli aspetti identitari ad esso sottesi, la tutela del quale non è fine a se stessa bensì volta a garantire il benessere individuale e sociale. In termini convergenti si esprime anche G. FAIRCLOUGH, *New heritage frontiers*, in COUNCIL OF EUROPE, *Heritage and beyond*…, pp. 29-41. L'autore sottolinea la novità dell'approccio al patrimonio culturale introdotto dalla Convenzione di Faro risiede nell'importanza attribuita alla dimensione sociale e a quella aggregativa: "*the Faro definition of cultural heritage is comprehensive. It has no inherent time limits, nor limits of form or manifestation. It acknowledges that the ways in which heritage is seen and valued are plural, based on value and belief, knowledge and traditions […]*"(cit. p. 37)". Viene altresì rilevato come la Convenzione di Faro e la Convenzione europea del paesaggio costituiscano le due facce di una stessa medaglia, dal momento che entrambi gli strumenti riconoscono un ruolo di primaria importanza agli individui, che si concretizza nella loro partecipazione alle attività di protezione, salvaguardia e alle relative politiche. Infatti: "*the European Landscape Convention speaks of perceiving instead of identifying but thereby, just as Faro does, it puts the human subjective, individual and personal experience at the heart of its definition. The two conventions take the interface between people and the world around them as the essence of their definitions of landscape and cultural heritage […]*" (cit. p. 37). Infine, viene riconosciuto come l'ampliata definizione di *heritage* introdotta dalla Convenzione di Faro renda necessaria una modifica degli obiettivi e delle finalità a livello di gestione del patrimonio. Infatti, dal momento che la nuova accezione data a tale termine, "*heritage ad action (as a cultural process)*" (cit. p. 40), comprende tutto ciò che è stato ereditato dal passato, indipendentemente dal volerlo conservare e mantenere nella sua forma originaria, viene in rilevo come la volontà di cambiare d'uso, distruggere o sostituire un edificio sia semplicemente una forma di utilizzo del patrimonio: "*In effect, following Faro towards a wider definition implies also revisiting the objectives of heritage management – the management of change and not simply the protection of fabric*" (cit. p. 40).

vigore[529].

Rileva oltremodo il fatto che la definizione di comunità patrimoniale menzionata dalla Convenzione di Faro sia "*priva di parametri spaziali e temporali, come pure di ogni riferimento a scale di valori locali, subnazionali e nazionali, regionali e universali*"[530].

Non vincolate al rispetto di vincoli stringenti e limitanti[531], tali aggregazioni possono essere formate da soggetti che appartengono contemporaneamente a più comunità di eredità, il che le rende delle entità dinamiche e fluide, specchio dell'identità culturale europea che "*piuttosto che come (falsa) rappresentazione del mosaico di singole nazioni culturalmente omogenee al proprio interno"* si configura piuttosto come *"realtà continuamente in fieri e mai ricomposta, intrinsecamente mobile: ibrida*"[532].

Alla luce degli aspetti fortemente innovativi nonché profondamente democratici introdotti dalla Convenzione di Faro, è assolutamente condivisibile la posizione di chi ritiene che, col concetto di comunità patrimoniale, il Consiglio d'Europa abbia patrimonializzato la capacità delle democrazie europee di garantire diritti ai propri cittadini, in particolar modo quelli di natura squisitamente culturale, facendosi altresì garante delle loro libertà, in primis quella "*di appartenere ad una o più comunità patrimoniali*"[533].

II. LA CONVENZIONE SULLA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE

35. I precedenti

La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale (secondo la versione del testo redatta in lingua francese) o del patrimonio intangibile (secondo, invece, quella inglese)[534]

[529] Si rimanda a: L. ZAGATO, *Heritage communities…*, pp. 118-124.
[530] Ivi p. 120.
[531] Seppur non sia necessario, al fine della definizione e della costituzione di una comunità patrimoniale, il rispetto di rigidi parametri di tipo nazionale, etnico, sociale, culturale etc., è tuttavia fondamentale che il rapporto con l' "oggetto patrimoniale" attorno al quale la comunità interessata si è formata non venga meno nel corso del tempo, pena la scomparsa della comunità stessa. Si veda ivi pp. 120-121.
[532] L. ZAGATO, *Heritage communities…*, p. 122.
[533] S. FERRACUTI, *L'etnografo del patrimonio in Europa: esercizi di retorica, teoria e cittadinanza*, in L. ZAGATO, M. VECCO (a cura di), *op. cit*., pp. 217-218, cit. in L. ZAGATO, *Heritage communities…,* p. 121.
[534] Si rimanda a: W. VAN ZANTEN (a cura di), *Glossaire patrimonie culturel immatériel/ Glossary intangible*

rappresenta l'apice di un lungo processo, iniziato intorno agli anni Settanta del XX secolo, avente come obiettivo la predisposizione di uno strumento finalizzato alla tutela del patrimonio culturale intangibile.

Risalente a questo periodo è il documento "*Consideration of the possibility of establishing an international instrument for the protection of folklore*"[535], nato da una proposta pervenuta al Direttore generale Unesco nel 1973, un anno dopo l'adozione della Convenzione Unesco sulla protezione del patrimonio mondiale, da parte del Ministro degli Affari Esteri e della Religione boliviano, il quale chiedeva di valutare "*the possibility of establishing an international instrument for the protection of the folk arts and cultural heritage of the various nations of the world*"[536]. La volontà di adottare uno strumento che estendesse la tutela al patrimonio culturale intangibile o immateriale era inoltre resa forte dall'assenza di tale previsione nella Convenzione del 1972.

Il futuro strumento internazionale doveva, secondo il governo boliviano, concretizzarsi in un protocollo aggiuntivo alla Convenzione universale sul *copyright* (risalente al 1952 e poi modificata nel 1971)[537]: dopo che nel dicembre 1973 la questione venne sottoposta al Comitato intergovernativo previsto da tale strumento[538], all'Unesco venne assegnato il

---

culturale heritage, The Hague, 2002. Il glossario in questione fu il risultato del Meeting internazionale di esperti sul patrimonio culturale intangibile tenutasi presso la sede UNESCO dal 10 al 12 giugno 2002 e volto a facilitare la negoziazione della futura Convenzione. La stesura dello stesso, avvenuta ad opera della Commissione Nazionale Olandese per l'Unesco e sotto la direzione scientifica di Wim van Zanten, rappresentò un punto fondamentale al fine di "*presenting and defining the most frequently used terms relating to intangible heritage, and found in various texts, analysis and documents*": I termini individuati e che hanno trovato definizione in tale strumento sono 33 e attengono a 5 "macro aree": *"culture", "community", "social practice", "agency", "safeguarding"*. Ivi. p. 2-3. Si veda anche N. AIKAWA, *An Historical Overview…,* p. 144.

[535] Il documento in questione, elaborato congiuntamente dal Comitato esecutivo dell'Unione internazionale per la protezione delle opere letterarie e artistiche e dal Comitato intergovernativo per il copyright, ossia l'atto B/EC/IX//II-IGC/XR.I/15, è consultabile alla pagina:
http://unesdoc.unesco.org/images/0002/000209/020990eb.pdf.

[536] Punto 1 del documento in esame. In merito a suddetto documento si rimanda a: L. ZAGATO, *La Convenzione sulla protezione…,* p. 30; J. BLAKE, *Commentary on…,* pp. 2-3; Idem, *Developing a New Standard-setting Instrument…*, pp. 18-19; J. BLAKE, *Introduction to the draft preliminary study on the advisability of developing a standard-setting instrument for the protection of Intangible Cultural Heritage*, International Round Table "Intangible Cultural Heritage - Working definitions (Piedmont, Italy, 14 to 17 March 2001), pp. 2-3 (consultabile on line alla pagina web:
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/05358-EN.pdf); N. AIKAWA, *An Historical Overview…,* p. 138; S. SHERKIN, *A historical Study on the Preparation of the 1989 Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore*, in P. SEITEL (a cura di), *Safeguarding Traditional Cultures: A Global Assessment*, Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage, Washington D.C., 2001, pp. 44-46

[537] L. ZAGATO, *La Convenzione sulla protezione...*, p. 30.

[538] Il Comitato in questione è stato istituito sulla base dell'art. 11 della Convenzione Universale sul copyright. A quest'organo vengono attribuite le seguenti mansioni, così come previsto dall'art. 11 par.1: " a*) studiare i problemi relativi all'applicazione e al funzionamento della Convenzione universale; b) preparare le revisioni periodiche di detta Convenzione; c) studiare ogni altro problema relativo alla protezione internazionale del diritto d'autore in collaborazione con i diversi organismi internazionali interessati, in particolare con*

compito di condurre uno studio sul folklore, sulla sua tutela e sul rapporto col regime del *copyright* e dei diritti di proprietà intellettuale, da sottoporre successivamente sia al Comitato succitato sia quello istituito dalla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1886[539]. Nel 1975 l'Unesco presentò lo studio in questione, intitolato "*Desiderability of providing protection for folklore at the international level*"[540], nel quale venne riconosciuta la stringente necessità di provvedere ad una forma di tutela concreta ed efficace del folklore: nel testo viene infatti sottolineato come "*the problem of relationships between folklore and the law is of current insterest*" sebbene "*its solution remains nonetheless difficult*"[541]. Rileva inoltre l'analisi e la definizione[542] ivi formulata di tale termine, comprensiva delle varie componenti e degli aspetti che lo caratterizzano: esso è un "*cultural phenomenon*"[543] al quale sono attribuiti gli aggettivi "*impersonal*"[544], "*traditional*"[545] e "*orally transmitted*"[546].

Gli studi e i tentativi finalizzati alla predisposizione di uno strumento internazionale atto a tutelare il folklore conobbero nuovo slancio tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta.

È da collocarsi in questo periodo, infatti, il proliferare di studi volti ad individuare lo strumento ottimale per tutelare il folklore ed analizzarne le implicazioni di tipo culturale e quelle derivanti da una possibile applicazione di meccanismi basati sulle leggi a tutela del *copyright* e della proprietà intellettuale.[547]

Ciò deve essere interpretato alla luce di quanto deciso da Unesco e WIPO in merito alla ripartizione delle competenze tra i due Istituti per quanto concerne la materia in esame. All'Unesco spettò il compito di approfondire la questione della tutela del folklore e del

---

l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, con l'Unione internazionale per la protezione del le opere letterarie e artistiche e con l'Organizzazione degli Stati americani; d) informare gli Stati partecipi della Convenzione universale sui suoi lavori".

[539] S. SHERKIN, *op. cit.*, p. 44.

[540] L'esito di tale studio non fu dei migliori dal momento che il Comitato intergovernativo sul copyright e il Comitato esecutivo dell'Unione di Berna convennero sulla non realisticità di una tutela del folklore che si estendesse a livello internazionale. Ivi p. 45.

[541] Allegato del documento in esame, punto 7.

[542] Si rimanda al par. 2 dell'allegato.

[543] Ibid. punto 8.

[544] Ibid. punto 15.

[545] Ibid. punto 16.

[546] Ibid. punto 17.

[547] J. BLAKE, *Developing a new Standard-setting Instrument…,* p. 18, precisa infatti che: "*The earliest form of protection afforded to intangible heritage both internationally and nationally was through the use of copyright mechanism…. Much of the impetus for seeking to protect it through copyright laws, other intellectual property rights (IPRs) or modified versions of these (in some form of sui generis regime) has been in response to the negative impacts of commercialization […]*".

patrimonio intangibile basandosi su un approccio di tipo interdisciplinare e "globale"[548]; la WIPO, invece, fu incaricata di studiare il tema analizzandone i rapporti con il regime della proprietà intellettuale.[549]

Conseguentemente[550], nel 1980[551] venne creato un gruppo di lavoro[552] avente come obiettivo quello di esaminare le leggi nazionali e gli strumenti internazionali esistenti in materia: tale progetto portò alla convinzione che la protezione del folklore fosse da attuarsi a livello nazionale mediante una *model law* che tenesse conto del regime della proprietà intellettuale e del *copyright* , fungendo da base su cui sviluppare forme di tutela in materia a livello regionale, sub-regionale e internazionale[553].

Tale esigenza venne ribadita durante la ventunesima sessione della Conferenza Generale Unesco (1980) ed ebbe come esito l'elaborazione delle "*Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Folklore against Illicit and Other Prejudicial Actions*"[554], nate, ancora una volta, grazie l'impegno congiunto dell'Unesco e della WIPO[555] e finalizzate alla messa a punto di una forma di tutela "*dei saperi e del patrimonio culturale tradizionale*"[556] basata sul regime dei diritti di proprietà intellettuale[557].

---

[548] Cfr. S. SHERKIN, *op. cit.*, p. 45

[549] J. BLAKE, *Developing a new Standard-setting Instrument…,* p. 19.

[550] Importante risulta un'altra iniziativa intrapresa alla fine degli anni Settanta da parte del Direttore Generale Unesco. Infatti lo stesso, congiuntamente ad una lettera, indirizzò un questionario ai Paesi parte dell'Unesco riguardante la protezione del folklore e volto dare un quadro il più preciso possibile riguardo l'allora situazione del patrimonio culturale intangibile nonché ad individuare le azioni e le pratiche ottimali per la sua "*identification, conservation, preservation, utilization, and protection against exploitation*". Cfr. S. SHERKIN, *op. cit.*, p. 46.

[551] Prima di passare ad elencare le iniziative in materia intraprese negli anni Ottanta, sono da citare altri programmi e attività risalenti alla seconda metà degli anni Settanta. Nello specifico nel 1973, 1975 e 1978 si tennero tre importanti *meeting* intergovernativi sul patrimonio culturale tangibile e intangibile a Yogyakarta, Accra e Bogotá i quali misero in luce la necessità del ruolo e dell'aiuto fornito dall'Unesco "*in preserving popular traditions as part of cultural heritage protection*". Nel 1976, invece, al fine di promuovere e valorizzare il rispetto per la diversità culturale, venne messo a punto il "*Comprehensive Program on Intangible (Non-physical) cultural heritage protection":* a questo programma fecero seguito poco dopo due convegni aventi come tema l'approfondimento della cultura e della tradizione orale, tenutisi il primo a Manila nel 1978 e il secondo a Katmandu nel 1979. Si rimanda a: S. SHERKIN, *op. cit*., pp. 44-46.

[552] Il gruppo di lavoro in questione è il "Working Group on the Intellectual Property Aspects of Folklore Protection" e si riunì per la prima volta a Geneve; la seconda riunione dello stesso si ebbe nel 1981. Cfr. ivi p. 46-47.

[553] J. BLAKE, *Developing a new Standard-setting Instrument…,* p. 19.

[554] Le stesse avrebbero poi dovuto fungere da modello per il futuro strumento internazionale verso il quale i detti tentativi erano rivolti. Si veda N. AIKAWA, *An Historical Overview…,* p. 138. S. SHERKIN, *op. cit.,* p. 45, sottolinea inoltre come le stesse si rifecero alla "*Tunis Model Copyright Law for Developing Countries*", elaborata congiuntamente dall'UNESCO e dalla WIPO nel 1976, al fine di "*provide a reference that Countries could emlpoy when drafting their national copyright law*".

[555] N. AIKAWA, *An Historical Overview...,* p. 138.

[556] L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit*., p. 88.

[557] J. BLAKE, *Developing a new Standard-setting Instrument…,* p. 20, sottolinea in proposito che le stesse "*Provide for a sui generis system of protection that is based on the following three principles: that its subject*

Tale strumento costituì, nel 1984, la base per una bozza di Convenzione internazionale[558] che tuttavia, proprio perché avrebbe posto un obbligo in capo agli Stati, non fu mai formalmente adottata.[559]

Sempre al 1982 risalgono altri due importanti avvenimenti che contribuirono all'elaborazione di una definizione chiara e ampia del termine folklore: il primo *meeting del Comitato di esperti governativi sulla salvaguardia del folklore*, tenutosi nel febbraio a Parigi (seguito da un altro nel 1985 che non vide la partecipazione della WIPO[560] e che segnò l'inizio del predominio di un approccio alla tutela del folklore slegato dalle problematiche riguardanti i diritti di proprietà intellettuale)[561] e il *meeting del Comitato di esperti governativi sugli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e sulla protezione delle espressioni del folklore*, che ebbe luogo nel giugno e nel luglio di tale anno a Ginevra e si concluse con l'adozione delle *Model Provisions*.

In seguito l'Unesco, senza il supporto di nessun altra Organizzazione internazionale, elaborò la *Reccomendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore*[562], adottata all'unanimità durante la Conferenza Generale del 1989 (sebbene il primo *draft* risalga al 1987)[563] e che rappresentò il primo tentativo di salvaguardare la cultura tradizionale e il

---

matter is the commonly held heritage of a community; reciprocity between national legislation and international law; and that the economic uses of such heritage can be protected by law while its social uses cannot." S. SHERKIN, op. cit., p. 47, sottolinea, in merito al tipo di protezione offerto dalle Model Provisions che al tempo "*much international attention had been directed towards the intellectual property aspect of folklore and ways to ensure its protection through copyright law*".

[558] Tale strumento avrebbe dovuto favorire e incoraggiare l'elaborazione di leggi nazionali a tal fine: tuttavia pochi Paesi si impegnarono in tal senso. J. BLAKE, *Developing a new Standard-setting Instrument…,* p. 19.

[559] Lo strumento in esame è il "*Draft Treaty for the Protection of Expressions of Folklore Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions*". Si rimanda a: J. BLAKE, *Developing a new Standard-setting Instrument…,* p. 19.

[560] S. SHERKIN, *op. cit*., p. 49. N. AIKAWA, *An Historical Overview…,* p. 141, sottolinea in proposito che a partire da tale data "*Unesco and WIPO had undertaken no joint actions in the field of the cultural heritage. In l997, they attempted once again to develop jointly an international normative instrument for the protection of folklore and organized the World Forum on the Protection of Folklore. The forum concluded that the copyright regime is not adequate to ensure the protection of folklore and it was therefore necessary to draft a new international agreement on the sui generis protection of folklore".* Si veda, inoltre, J. BLAKE, *Commentary on…,* p. 11.

[561] Si rimanda a: S. SHERKIN, *op. cit.*, p. 47.

[562] Si rimanda alla Sezione I. b. I. del presente capitolo, nonché a: J. BLAKE, *Developing a new Standard-setting Instrument…,* pp. 32-44. Da sottolineare è tuttavia quanto riportato da S. SHERKIN, *op. cit*., p. 49, nonché da N. AIKAWA, *An Historical Overview…,* p. 138 e J. BLAKE, *Developing a new Standard-setting Instrument,* p. 32, ossia che fu manifesto che lo strumento da elaborare al fine della tutela e della salvaguardia del folklore dovesse avere la forma della raccomandazione piuttosto che della convenzione: la prima è infatti uno strumento di soft law, non vincolante ed estremamente flessibile, contenente principi di base che gli Stati devono perseguire e implementare secondo i propri mezzi e le proprie possibilità.

[563] S. SHERKIN, *op. cit*., p. 50.

folklore da un punto di vista più ampio e interdisciplinare[564]. Tale strumento non ebbe tuttavia la risonanza e i risultati positivi sperati, dal momento che presentava numerose criticità e questioni irrisolte.

Tra le altre, rilevano in particolar modo il fatto che la tipologia di salvaguardia individuata tendesse a coinvolgere soprattutto i soggetti esterni e istituzioni piuttosto che i detentori e coloro che contribuiscono alla sopravvivenza e alla vitalità del patrimonio culturale intangibile e del folklore; il testo, inoltre, non disciplina la possibilità che i *tradition-holders* di tale patrimonio possano autorizzare, in determinate circostanze, l'utilizzo e l'accesso allo stesso; va inoltre segnalato il mancato approfondimento della nozione di *traditional knowledge* così come delle problematiche ad esso connesse[565]. A tali aspetti problematici si sommava quello causato dalla tipologia di strumento scelto che, come sopra ricordato, non rappresenta un insieme di obblighi stringenti da perseguire.

Nel 1993 venne convocato un convegno di esperti per discutere in merito a quanto fatto a partire dal 1972 nel campo del patrimonio intangibile e per proporre nuovi progetti e strategie in modo da implementare e, per certi versi, ad aggiornare i programmi Unesco in materia[566].

All'anno seguente è da datarsi la preparazione di un questionario finalizzato alla verifica della situazione riguardante il patrimonio culturale intangibile nei Paesi membri dell'Unesco dopo l'adozione della Raccomandazione: le risposte che vennero date misero in luce i risultati non soddisfacenti dello strumento[567].

Sono da ricordarsi, inoltre, una serie di *meeting* organizzati a scala regionale tenutisi tra il 1995 e il 1999[568]: tali eventi riaprirono il dibattito attorno al concetto di *intangible cultural heritage* e misero in luce come, per garantire la tutela del folklore, ci si rifacesse ancora al sistema di leggi riguardante il *copyright* e i diritti di proprietà intellettuale[569]

Punto di arrivo fu il convegno "*A Global Assessment of the 1989 Recommendation on the*

---

[564] J. BLAKE, *Developing a new Standard-setting Instrument…,* p. 19.

[565] In merito alla protezione del traditional knowledge si rimanda a: E. BONADIO, *La tutela della "traditional knowledge*", in *Riv. it. Dir. pubbl. comunit*., 2006, fasc. 5, pp. 801 e ss., consultabile on line presso la banca dati DeJure; A. McCANN (et. Al.), *The 1989 Recommendation ten years on: Towards a Critical Analysis*, in P. SEITEL (a cura di), *op. cit.,* pp. 57-161; J. BLAKE, *Developing a new Standard-setting Instrument…,* pp. 37-38.

[566] J. BLAKE, *Developing a new Standard-setting Instrument…,* pp. 37-38.

[567] Ivi pp. 39-40. Si rimanda inoltre a: R. KURIN, *The UNESCO Questionnaire on the application of the 1989 Recommendation on the Safeguarding of traditional culture and folklore: Preliminary results*, in P. SEITEL (a cura di), *op. cit.*, pp. 20-35.

[568] Si rimanda a: A. SEEGER, *Summary report on the regional seminars*, in P. SEITEL (a cura di), *op. cit.,* pp. 36-41; N. AIKAWA, *The Unesco Recommendation on the safeguarding of traditional culture and folklore (1989): Actions undertaken by Unesco for its implementation*, in P. SEITEL (a cura di), *op. cit.,* p.16.

[569] Cfr. J. BLAKE, *Developing a new Standard-setting Instrument…,* pp. 40-41.

Safeguarding of Traditional Culture and Folklore: Local Empowerment and International Cooperation" che ebbe luogo dal 27 al 30 giugno 1999 a Washington D.C. (a dieci anni esatti dall'adozione della Raccomandazione), organizzato congiuntamente dall'Unesco e dallo Smithsonian Institution[570].

In tale sede si discusse a lungo in merito ai futuri, possibili sviluppi inerenti alla tutela del folklore e del patrimonio culturale intangibile, così come dei limiti sempre più evidenti ravvisabili all'interno della precedente Raccomandazione[571]. Dagli esperti venne preparato un "*Action Plan*" [572] che prevedeva la possibilità che gli stessi prendessero in considerazione l'idea di "*undertake a study on the feasibility of adopting a new normative instrument on the safeguarding of traditional culture and folklore*"[573]. Le risposte non tardarono ad arrivare: venne elaborata una bozza di risoluzione (presentata e approvata alla trentesima Conferenza Generale Unesco[574]) che richiedeva la preparazione di uno studio [575] funzionale all'adozione di un nuovo strumento in materia: a questa seguì la preparazione, nel 2000, di un ulteriore questionario che si proponeva di verificare, ancora una volta, lo stato d'applicazione della Raccomandazione del 1989 nei Paesi Membri[576].

Sempre negli anni Novanta si arrivò a varare due importanti articolazioni dell'ex programma "*Non-Physical Cultural Heritage*" (che cambiò in quegli anni il nome in "*Intangible Cultural Heritage Program*") [577] , finalizzate alla salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale intangibile, ossia il programma *Living Human Tresures* e la *Proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e intangibile dell'Umanità*[578].

Il primo, che traeva le sue origini da una proposta fatta dal governo coreano nel 1993 e

---

[570] Uno degli esiti del convegno suddetto fu la pubblicazione del volume a cura di P. SEITEL "*Safeguarding Traditional Cultures: A Global Assessment*, Center for Folklife and Cultural Heritage, Smithsonian Institution, Washington D.C., 2001, consultabile on line alla pagina web :
http://www.folklife.si.edu/resources/unesco/index.htm e al quale si rimanda.

[571] Sul punto si veda N. AIKAWA, *An Historical Overview…,* p. 140.

[572] Consultabile on line alla pagina web: http://www.folklife.si.edu/resources/unesco/index.htm.

[573] Par. C, punto 12 dell'Action Plan in esame.

[574] Il documento in questione (30 C/DR.84) venne preparato dalla Repubblica Ceca, Lituania, Bolivia, con l'aiuto della Bulgaria, Costa d'Avorio, Slovacchia e Ucraina. J. BLAKE, *Developing a new Standard-setting Instrument…*, pp. 42-43.

[575] Lo studio in questione è il cosiddetto Rapporto Blake del 2001, ossia il testo di J. BLAKE, *Developing a new...*, al quale noi facciamo riferimento prendendo in considerazione la revisione del 2002.

[576] Cfr. J. BLAKE, *Developing a new Standard-setting Instrument…,* pp. 43-44. Si veda anche: A. McCANN (et. Al.), *op. cit.*, pp. 57-61.

[577] Oltre al cambio di nome, suddetto programma fu soggetto a modifiche e aggiornamenti grazie alla stesura delle nuove guidelines, avvenute in seguito ad una conferenza internazionale organizzata dall'Unesco nel 1993. Si veda N. AIKAWA, *The Unesco Reccomendation…,* p. 14.

[578] Cfr. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, pp. 88-89.

dall'esperienza legislativa giapponese[579], aveva come obiettivo la predisposizione da parte dei Paesi membri di una lista di '*Living Human Tresures'*, ossia delle '*living cultural properties'* individuate come rappresentative della cultura tradizionale e del folklore dei popoli[580], da includersi successivamente in una futura lista Unesco. La peculiarità e l'importanza di questo progetto è da riconoscersi nel ruolo fondamentale assegnato ai detentori e ai praticanti del patrimonio, alle loro capacità e abilità nonché all'ambiente sociale, economico e culturale nel quale operano, aspetto che non era stato preso in considerazione dalla Raccomandazione del 1989.[581]

Il programma "*Proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e intangibile dell'Umanità"*, risalente al 1997[582], prevedeva, come suggerisce il nome stesso, la nomina di spazi e forme di espressione culturali dotati di eccezionale valore universale a capolavori del patrimonio orale e intangibile dell'umanità[583]. La proclamazione si sarebbe dovuta tenere ogni due anni (e così fu, in effetti, fino al 2005) ad opera di una giuria internazionale: ai giurati, in numero di nove[584] ed nominati dalla stessa Unesco[585], era altresì attribuito il compito di prendere in considerazione gli interessi di tutti gli *stakeholders* coinvolti nel processo di creazione, trasmissione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio.

Finalità della *Proclamazione* erano poi l'accrescimento della consapevolezza dell'importanza del patrimonio tra i popoli, gli Stati e le Organizzazioni non governative da un lato, l'incoraggiare la messa in atto di azioni e pratiche positive dall'altro. Tale iniziativa, tuttavia, dovette fronteggiare numerose criticità (come, ad esempio, quelle riguardanti il processo di individuazione dei *masterpieces* e i criteri di scelta) e non fu in grado di risolvere le problematiche alla base della Raccomandazione del 1989, soprattutto il garantire il giusto equilibrio tra l'esigenza delle comunità di trarre vantaggio dallo sviluppo sociale ed

---

[579] Cfr. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit*., p. 89. In merito si veda anche: N. AIKAWA, *The Unesco Reccomendation…,* pp. 14-15.
[580] Cfr. J. BLAKE, *Developing a new Standard-setting Instrument…,* p. 45.
[581] N. AIKAWA, *The Unesco Reccomendation…,* p.15.
[582] Alla base di tale programma vi è una risoluzione la cui bozza fu presentata nel 1997 (e successivamente fu adottata durante la 29esima Conferenza Generale Unesco) dal Marocco congiuntamente ad altri Paesi tra i quali Arabia Saudita, Capo Verde, Emirati Arabi, Venezuela, Libano, Mali, Spagna e che chiedeva di provvedere al più presto alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale intangible, contribuendo così all'accrescimento dell'importanza dello stesso tra i popoli e le Nazioni. Cfr. N. AIKAWA, *The Unesco Reccomendation…*, p. 16.
[583] Da notare è, a tal proposito, la somiglianza degli elementi destinati a far parte della Proclamazione con quelli, invece, soggetti a protezione in base alla Convenzione del 1972: l'outstanding value è, infatti, il requisito fondamentale che deve caratterizzare sia gli elementi destinati a far parte della lista prevista dalla Convenzione sul patrimonio mondiale culturale e naturale che i capolavori soggetti a proclamazione.
[584] N. AIKAWA, *The Unesco Reccomendation…,* p. 16.
[585] L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op.cit*., p. 89.

economico e quella di mantenere vivo il patrimonio.[586]

Lo studio del 2001, avente come obiettivo lo studio della fattibilità di un nuovo, futuro strumento internazionale per la salvaguardia della cultura tradizionale e del folklore, si espresse in termini positivi. In particolare, emerse con chiarezza l'impossibilità di agire mediante l'elaborazione di un protocollo aggiuntivo alla Convenzione del 1972: ciò avrebbe significato rivedere *in toto* i cardini della convenzione stessa, in primo luogo la definizione di patrimonio culturale[587].

Un altro aspetto che venne preso in considerazione fu l'adozione di un approccio al patrimonio più vasto e maggiormente focalizzato sugli aspetti culturali: la tutela non si sarebbe dunque dovuta limitare, differenziandosi in tal modo dalla Raccomandazione del 1989, alla protezione dei diritti di proprietà culturale ad esso connessi[588].

La prima fase funzionale all'elaborazione della Convenzione fu l'approfondimento e lo studio degli obiettivi che tale strumento avrebbe dovuto perseguire, della terminologia già impiegata correlata al patrimonio intangibile e, soprattutto, della definizione di cosa fosse da intendersi con tale termine: dal momento che nessuna di queste questioni era stata, in passato, risolta e, anzi, presentava delle criticità, l'Unesco decise di intraprendere uno studio per far chiarezza in merito. I risultati furono resi noti in occasione del meeting "*The International Round Table on International Cultural Heritage. Working definitions*", tenutosi a Torino dal 14 al 17 marzo del 2001[589]. In tale sede, ebbe luogo un lungo dibattito in merito all'adozione di una definizione di patrimonio culturale intangibile quanto più chiara e puntuale possibile, questione ripresa successivamente nell'ambito della 31esima Conferenza Generale Unesco (2001). In tale occasione, molto si discusse in merito alla tipologia di strumento giuridico da adottare e di come si sarebbe dovuto procedere: la maggioranza dei delegati dei Paesi parte era favorevole all'immediata adozione di una Convenzione internazionale ispirata a quella del Patrimonio Mondiale del 1972; i rimanenti, invece, ritenevano che fosse necessario approfondire ulteriormente il concetto di patrimonio culturale intangibile[590]. In tal senso si espresse anche il Comitato esecutivo nel corso della sua 161esima sessione: la discussione in merito ai profili e all'adozione della futura Convenzione sarebbe stata parte dell'agenda della

[586] Cfr. J. BLAKE, *Developing a new Standard-setting Instrument…,* pp. 45-47.
[587] N. AIKAWA, *An Historical Overview…,* p. 142.
[588] Ibid.
[589] *International Round Table on 'Intangible Cultural Heritage – Working Definitions'*, 14 – 17 Marzo, Torino, Italia.
[590] N. AIKAWA, *An Historical Overview…,* pp. 142-143.

32esima Conferenza Generale Unesco.

Nonostante le previsioni, in tale sede venne tuttavia approvata solamente la *Dichiarazione sulla Diversità Culturale*[591]: ciò in quanto si voleva evitare che l'adozione della Convenzione mettesse in ombra lo strumento vincolante approvato in tale occasione, ossia la *Convenzione internazionale sulla protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo*[592].

Dal 22 al 24 gennaio 2002 l'Unesco organizzò a Rio de Janeiro il meeting "*Intangible Cultural Heritage: Priority Domains for an International Convention*", nel quale si decise, tra le altre cose, che il concetto di patrimonio culturale intangibile al quale fare riferimento dovesse essere il più flessibile possibile in modo da garantirne una tutela ampia e adeguata e che, per l'elaborazione della Convenzione, ci si rifacesse, per quanto riguarda i presupposti e gli obiettivi che ci si era preposti, al programma del 1997[593].

A partire da tale data gli le fasi della negoziazione del nuovo testo normativo si velocizzarono soprattutto grazie alla nomina da parte del Direttore Generale Unesco, incarico allora ricoperto da Koïchiro Matsura[594], dei membri del *Drafting Group* che avrebbe dovuto preparare la bozza della Convenzione nonché alla decisione del Comitato esecutivo[595] in base alla quale venne stabilito che negoziati sarebbero dovuti avvenire unicamente mediante meeting di esperti di nomina governativa.[596]

Nel giugno 2002, il gruppo incaricato dell'elaborazione del testo convenzionale ne formulò il primo *draft*, successivamente modificato durante la seconda e terza sessione del Comitato intergovernativo di esperti sulla bozza preliminare della Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile (rispettivamente a febbraio e giugno 2003)[597]: le modifiche si resero necessarie per tenere in considerazione i commenti che fecero alla stessa i 56 Paesi membri, la proposta riguardante la formulazione di un glossario del patrimonio culturale intangibile[598] nonché i principi fondamentali della *Dichiarazione di Istanbul*[599]. Nel settembre

[591] V. supra, cap. I, sez. I b), par. 9.
[592] L. ZAGATO, *La convenzione sulla protezione…,* p. 33.
[593] Ci riferiamo alla Proclamazione dei Capolavori del Patrimonio Orale e Intangibile dell'Umanità.
[594] Egli ricoprì l'incarico di Direttore Generale Unesco dal 1999 al 2009.
[595] La decisione avvenne durante la 164esima sessione dello stesso, tenutasi nel maggio del 2002. N. AIKAWA, *An Historical Overview…,* p. 143.
[596] Ibid.
[597] La prima riunione dello stesso fu nel settembre del 2002. Cfr. N. AIKAWA, *An Historical Overview…,* p. 144.
[598] La proposta nacque in seguito ai dibattiti tenutisi in occasione del meeting internazionale di esperti "*Terminology and Intangible heritage. Drafting a Glossary*" (Unesco, 10-12 giugno 2002). Ibid. p. 148
[599] La Dichiarazione di Istanbul venne adottata nel 2002 in occasione della terza Tavola Rotonda dei Ministri della Cultura "*Intangible cultural heritage. A mirror of cultural diversity*" (Istanbul, 16-17 settembre 2002). Si rimanda alla sezione I. b. III del presente capitolo.

venne presentata dal Direttore generale al Comitato Esecutivo la nuova bozza e, grazie al parere favorevole di quest'organo, espresso mediante una decisione, nell'Ottobre dello stesso anno venne adottata, con nessun voto contrario e otto astensioni, la Convenzione internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile[600].

36. Oggetto e campo di applicazione dello strumento

La Convenzione in esame si configura come uno strumento nuovo, finalizzato alla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, intendendo con tale termine, in linea di massima, gli elementi e gli ambiti (sebbene non siano da intendersi in senso riduttivo) elencati, rispettivamente, ai parr. 1 e 2 dell'art. 2[601].

La novità di quanto espresso nei due paragrafi citati consiste nel fatto che, per la prima volta, viene esplicitamente riconosciuta la dimensione immateriale del patrimonio, alla quale, prima dell'adozione di questo strumento, si faceva riferimento solamente in modo implicito o indiretto: l'unico strumento che si era discostato da tale approccio era stato la Raccomandazione del 1989: la stessa, tuttavia, come sopra ricordato, presentava numerose criticità e debolezze[602].

All'art. 2 del testo convenzionale possiamo notare come il patrimonio culturale intangibile sia costituito da tre componenti fondamentali: la manifestazione di una pratica (componente oggettiva); la comunità depositaria e praticante della stessa (componente oggettiva o sociale); lo spazio culturale (componente spaziale o territoriale)[603].

Per quanto riguarda la componente oggettiva, sia il primo che il secondo paragrafo dell'articolo considerato sottolineano come "*prassi, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e know-how*"[604] si manifestino all'esterno e, talvolta, si concretizzino in beni tangibili: ciò si desume sia, in riferimento a quanto enunciato al par. 1, dall'inclusione nella categoria del patrimonio culturale intangibile anche degli strumenti, oggetti, manufatti e spazi culturali

[600] Si rimanda altresì a L. LANKARANI, *L'avant-projet de convention de l'Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel : évolution et interrogations,* in *Annuaire français de droit international,* XL VIII, pp. 624-656.
[601] V. supra, cap. I, sez. I, par. 6.
[602] V. supra, cap. II, sez. II, par. 35.
[603] S. URBINATI sottolinea inoltre come la componente oggettiva e spaziale possono essere comuni sia al patrimonio tangibile che a quello intangibile; ciò che permette, invece, una chiara distinzione tra i due è la componente sociale, assolutamente marginale se non assente nel primo caso. Cfr. S. URBINATI, *op. cit.,* in T. SCOVAZZI, B. UBERTAZZI, L. ZAGATO (a cura di), *op. cit.,* p. 55.
[604] Art. 2 par. 1.

associati a suddetti saperi e know-how, sia dall'elenco dei possibili ambiti di manifestazione e di espressione del patrimonio, ossia:

a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;

b) le arti dello spettacolo;

c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;

d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo;

e) l'artigianato tradizionale[605].

Il fatto che, come già ricordato, il patrimonio culturale intangibile non si limiti a manifestarsi unicamente negli ambiti sopra citati, fa ritenere che possa farlo in più di uno contemporaneamente[606].

Entrando nello specifico, rileva come il linguaggio venga considerato unicamente in quanto *medium* di espressione e diffusione del patrimonio: tale aspetto, quindi, esclude, la possibilità di tutelare la diversità linguistica esistente[607]. Per quanto concerne, invece, le "*cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo*"[608], con tale espressione si intendeva far riferimento al patrimonio delle comunità indigene, anche se un unico e breve cenno alle stesse è presente al quinto considerando [609]. Altro ambito che presenta delle criticità è inoltre quello dell'"*artigianato tradizionale*" in quanto, con tale termine, non sono da intendersi tanto i prodotti artigianali in sé e per sé quanto le tecniche e i saperi tradizionali che, frutto di una continua trasmissione di generazione in generazione, hanno consentito e consentono tuttora la loro produzione[610].

La seconda componente del patrimonio culturale intangibile, ossia quella sociale o soggettiva, riguarda i depositari e i praticanti di un elemento appartenente al patrimonio culturale

[605] Art.2 par.2 del testo convenzionale.

[606] A tal proposito T. SCOVAZZI, *op. cit*., p. 7 (nota 12), porta l'esempio delle pratiche alimentari: esse infatti "*hanno una dimensione intra settoriale e possono riguardare anche le espressioni orali, le arti dello spettacolo, le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi, le cognizioni e le prassi relative alla natura e il sapere collegato all'artigianato locale*". Tre importanti pratiche alimentari sono state infatti iscritte nella Lista rappresentativa come pratiche alimentari, ossia: il "*Pasto gastronomico dei francesi*", la "*Cucina messicana tradizionale – Cultura costante e ancestrale, il modello del Michoacán*" e la "*Dieta mediterranea*". L'applicazione della Convenzione per quanto riguarda le pratiche alimentari e l'analisi di una sua possibile applicazione in campo enogastronomico si rimanda alla Sezione III del presente capitolo.

[607] Sul punto si rimanda a L. ZAGATO, *La Convenzione sulla protezione...*, pp. 37 e 52-54.

[608] Art. 2 par. 2 punto d. della Convenzione.

[609] Cfr. L. ZAGATO, *La Convenzione sulla protezione…,* pp. 37-38.

[610] Ibid. Sui saperi tradizionali dei cibi locali e sulla relativa patrimonializzazione si rimanda altresì a P. RESTA, *op. cit*., pp. 163-172.

intangibile (ossia *comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui*)[611], così come gli altri attori più o meno direttamente coinvolti nel processo di continua ricreazione, trasmissione e condivisione dell'elemento del patrimonio culturale intangibile nel quale essi si identificano e che riconoscono come parte della loro storia e cultura, così come del contesto sociale e ambientale nel quale sono inseriti e operano. Il fatto che tale patrimonio sia costantemente ricreato, chiama in causa il concetto di "identificazione partecipativa" e, più in generale, l'importanza del ruolo attribuito a comunità e individui in merito all'attuazione e all'implementazione delle attività di salvaguardia previste dal testo convenzionale[612].

La rilevanza e il valore della componente umana sono riconosciuti già nel preambolo (nello specifico al già citato sesto considerando)[613] e ribaditi agli artt. 1 e 2. Dal momento che tale patrimonio è, per la comunità depositaria, fonte di identità e di continuità, nei confronti dello stesso devono essere garantiti il rispetto e l'apprezzamento[614]: per conseguire questi obiettivi è necessario in primis che sia la comunità stessa a riconoscere il ruolo fondamentale dei valori sottesi al patrimonio culturale.

Caratteristiche peculiari del patrimonio culturale intangibile, strettamente dipendente dalla componente sociale, sono il suo essere "*vivente, localizzato e autoriproducentesi*"[615] e, per questo, soggetto a continui fenomeni di evoluzione, ricreazione, reinterpretazione e rivitalizzazione, nonché l'importante ruolo svolto nel favorire il dialogo interculturale e il rispetto tra gli individui e le comunità.[616]

Con "componente spaziale" (o territoriale) del patrimonio culturale intangibile si fa riferimento al contesto storico, sociale e ambientale nel quale il patrimonio viene

---

[611] Art. 2 par. 1 del testo convenzionale. Sul punto si rimanda, in particolare, a: C. BORTOLOTTO, *Gli inventari del patrimonio culturale intangibile. Quale "partecipazione" per quale "comunità"?*, in T. SCOVAZZI, B. UBERTAZZI, L. ZAGATO, *op. cit.*, pp. 75-92; S. URBINATI, *op. cit.*, pp. 51-73.

[612] Si veda il paragrafo successivo.

[613] Al sesto considerando viene infatti riconosciuto il ruolo rivestito da comunità, comprese quelle indigene, gruppi e in alcuni casi individui in merito alle attività di salvaguardia, manutenzione e ripristino del patrimonio culturale intangibile, contribuendo così ad arricchire la diversità culturale e incentivando la creatività umana.

[614] Art. 1 punti b e c del testo convenzionale.

[615] Si veda L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, p. 91, dove viene altresì rilevato come in questo la Convenzione si differenzi dalla Raccomandazione del 1989. Per queste sue caratteristiche, inoltre, C. BORTOLOTTO rileva come l'attenzione dell'Unesco in merito al patrimonio culturale si sia spostata dagli oggetti ai processi. Infatti, l'autrice afferma che "*the new definition of heritage proposed by UNESCO as 'intangible cultural heritage' does not rest on the intangibility of cultural expressions, but rather on its support of the idea that they are to be understood in terms of time (as an evolving process) and usage (not just for aesthetic contemplation) […]*": ciò determina "*a dynamic approach focusing on processes to be safeguarded as devices for identity and cultural production [...]*". Si rimanda a: C. BORTOLOTTO, *From objects to processes: Unesco's 'intangible cultural heritage',* in *Journal of Museum Ethnogharphy*, n. 19, 2007, pp. 21-33. Sul punto si veda altresì B. KIRSHENBLATT-GIMBLETT, *op. cit.*, p. 59; G. FAIRCLOUGH, *op. cit.*, p. 29.

[616] Cfr. art.2 par. 1 e art. 14 del testo convenzionale.

costantemente ricreato e trasmesso: lungi dall'essere facilmente individuabile e circoscritto all'interno di precisi confini spaziali e geografici, l'ambiente, inteso in senso lato, ove avviene la trasmissione e la condivisione si configura come uno "*spazio culturale*"[617], con il quale la sovranità e il principio di territorialità di uno Stato ha poco a che fare[618].

L'art. 3 precisa il rapporto intercorrente tra la Convenzione e altri strumenti internazionali che, in taluni casi, possono entrare in conflitto con la stessa: in particolare sono regolamentati i rapporti con la Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale e culturale del 1972 e con gli strumenti esistenti riguardanti i diritti di proprietà intellettuale e l'utilizzo delle risorse biologiche ed ecologiche. In merito viene disposto che, da un lato, nulla può "*alterare lo status o diminuire il livello di protezione dei beni dichiarati parte del patrimonio mondiale secondo la Convenzione del 1972*"[619], dall'altro che niente può "*pregiudicare i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti derivanti da qualsiasi strumento internazionale correlato ai diritti della proprietà intellettuale o all'uso di risorse biologiche ed ecologiche di cui sono parte*"[620].

37. Contenuto della protezione

In che cosa consista la protezione prevista dalla Convenzione e in quali attività si esplichi è chiarito già in apertura, all'art. 1. Gli Stati sono obbligati, coerentemente e nelle modalità previste dalle successive disposizioni, ad adoperarsi per garantire la salvaguardia, il rispetto e l'apprezzamento del patrimonio culturale immateriale di comunità, gruppi e individui interessati, promuovendo così la cooperazione e l'assistenza internazionale in materia e contribuendo alla consapevolezza e alla responsabilità nei confronti dello stesso in ambito locale, nazionale e internazionale[621].

Il cuore, nonché pilastro della Convenzione è rappresentato dalla salvaguardia, intesa come quell'insieme di misure, attività e pratiche che, condizionate dalla natura dinamica e in continua evoluzione di questo tipo di patrimonio (differenziandosi quindi dalla concezione fino ad allora in auge di patrimonio culturale), sono "*volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale immateriale, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la*

[617] Art. 2 par. 1.
[618] T. SCOVAZZI, *op. cit.*, pp. 17-18.
[619] Art. 3 lettera a.
[620] Art. 3 lettera b. Si rimanda al par. 2. 6 della presente sezione.
[621] Cfr. art. 1 del testo convenzionale.

ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in particolare attraverso un'educazione formale e informale, come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio culturale"[622].

La salvaguardia del patrimonio culturale intangibile prevede obblighi che devono essere adempiuti sia a livello nazionale che internazionale.

Per quanto riguarda la dimensione nazionale, in merito dispone la Sezione 3 (artt. 11-15). Ciascuno Stato parte è invitato ad adottare "*i provvedimenti necessari a garantire la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio"*[623] e, tra le attività e le misure finalizzate alla salvaguardia elencate all'art. 2 par. 3, la Parte dovrà adoperarsi nell'individuazione e della definizione de "*i vari elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, con la partecipazione di comunità, gruppi e organizzazioni non governative rilevanti*" [624] , richiamando quindi il concetto di "*identificazione partecipativa*" del quale si è sopra discusso.

La partecipazione di tali soggetti e, in particolar modo dei detentori e dei praticanti di un determinato elemento del patrimonio culturale immateriale, non si deve, secondo le previsioni della Convenzione, limitare alle attività di cui sopra: l'art. 15 riconosce agli stessi un ruolo di vitale importanza anche in riferimento alle altre misure di salvaguardia, al fine di "*coinvolgerli attivamente nella gestione (di un dato elemento del patrimonio culturale immateriale)*[625]".

Obbligo più specifico è quello previsto dall'art. 12, ossia il dovere per ciascun Paese parte della Convenzione di istituire ed aggiornare, compatibilmente con la propria situazione, "*uno o più inventari del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio*", al fine di poter individuare e salvaguardare i suoi elementi costitutivi. Come si desume dall'articolo in esame, non viene indicato il numero esatto di inventari necessari né come questi ultimi debbano essere costruiti: strumenti necessari, come si dirà più avanti, al fine dell'inclusione nelle due liste del patrimonio culturale immateriale, piuttosto che fornire una documentazione

[622] Art. 2 par. 3. Le misure e le attività finalizzate alla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile sono definite, nello specifico, all'interno del Glossario del patrimonio culturale intangibile, elaborato da un meeting di esperti riunitisi presso la sede dell'Unesco a Parigi dal 10 al 12 giugno 2002. Rileva in particolar modo, per il ruolo assegnato dalla Convenzione alla stessa e per la previsione di una sua attuazione con la partecipazione di comunità, gruppi e ONG rilevanti, quella di identificazione, che, nella versione inglese del testo, si concretizza nella "*Technical description of a specific element constitutive of the intangible cultural heritage, often done in the context of a systematic inventory*." Si rimanda a: W. VAN ZANTEN (2002), *op. cit*, pp. 1 e ss.

[623] Art. 11 lettera a.

[624] Art. 11 lettera b.

[625] Art. 15 della Convenzione.

esaustiva, devono essere flessibili e costantemente aggiornati, configurandosi quindi come un processo aperto e in continuo divenire[626].

Le altre misure di salvaguardia elencate all'art.13 comprendono una vasto ed eterogeneo insieme di pratiche e attività: l'adozione di una politica che promuova la funzione del patrimonio culturale nella società e ne garantisca la salvaguardia, tenendolo altresì in considerazione nel momento di elaborare programmi di pianificazione (lettera a); l'istituzione, a tal fine, di uno o più organismi sul suolo nazionale (lettera b); la promozione di ricerche e studi di tipo scientifico, tecnico e artistico (lettera c); l'adozione di tutte le "*misure legali, tecniche, amministrative e finanziarie*"[627] finalizzate "*alla creazione o al potenziamento di istituzioni di formazione per la gestione del patrimonio culturale immateriale e la divulgazione di questo patrimonio culturale nell'ambito di "forum" e spazi designati alla sua rappresentazione o alla sua espressione*"[628] nonché volte a "*garantire l'accesso al patrimonio culturale immateriale, pur rispettando le prassi consuetudinarie che disciplinano l'accesso agli aspetti specifici di tale patrimonio culturale*"[629] ed, infine, l'adoperarsi per creare "*centri di documentazione per il patrimonio culturale immateriale e facilitare l'accesso agli stessi*"[630].

Le Parti devono poi impegnarsi, stando a quanto prescritto dall'art. 14, a porre in essere, "*con tutti i mezzi appropriati*"[631], una serie di programmi e attività accessori finalizzati alla sensibilizzazione, all'educazione e all'informazione della società (in particolare rivolti alle nuove generazioni e alle comunità e i gruppi direttamente interessati) in merito alle problematiche riguardanti il patrimonio culturale intangibile e, specificatamente, la sua tutela onde garantire "*il riconoscimento, il rispetto e la valorizzazione*" dello stesso[632], così come il *capacity building* in materia.

Per quanto riguarda gli obblighi di salvaguardia a livello internazionale ai quali gli Stati devono sottostare, dispone in merito la Sezione 4 del testo.

Sono istituite, in particolare, due liste, aventi come modello quelle previste dalla Convenzione

[626]L'art. 12 par. 2 dispone inoltre che lo Stato parte è tenuto a fare rapporto al Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (sul punto si rimanda al par. successivo della presente sezione) in merito alla situazione degli inventari riguardo gli elementi del patrimonio culturale intangibile presenti sul suo territorio. Si veda C. BORTOLOTTO, *L'identificazione…*, pp. 6-34.
[627] Art. 13 lettera d. della Convenzione.
[628] Art. 13 lettera d comma i.
[629] Art. 13 lettera d comma ii.
[630] Art. 13 lettera d comma iii.
[631] Art. 14.
[632] Ibid.

del 1972 (sebbene le prime, a differenza di queste ultime, non siano connotate da uno spiccato elitarismo né intendano tutelare unicamente le "eccellenze"): la *Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità* (art. 16) e la *Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita urgentemente di essere salvaguardato* (art.17).

La prima si propone di essere uno strumento volto a garantire la visibilità degli elementi di suddetto patrimonio, di sviluppare, richiamando quanto già affermato all'art. 1 lettera c, la consapevolezza riguardo l'importanza della sua salvaguardia e valorizzazione, contribuendo così a migliorare e approfondire il dialogo interculturale. La proposta di candidatura di un elemento, si precisa, deve essere formulata dalla Parte interessata ed essere inoltrata al Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, al quale spetta il compito di istituire, aggiornare e pubblicare entrambe le liste: tale organo, inoltre, elabora i criteri per l'iscrizione nelle liste[633], successivamente approvati dall'Assemblea Generale.

Diversamente dalla prima, nella seconda lista sono annoverati gli elementi la cui esistenza e trasmissione continua sono in pericolo: per questo, sebbene di norma la proposta di iscrizione debba partire dallo Stato sul cui territorio è presente l'elemento interessato, nei casi di massima urgenza, per garantire misure di salvaguardia *ad hoc*, la stessa può avvenire anche ad opera del Comitato stesso, "*previa consultazione con lo Stato contrente interessato*"[634].

---

[633] I criteri al fine dell'iscrizione di un elemento all'interno della lista rappresentativa del patrimonio culturale dell'umanità sono 5: l'elemento fa parte del patrimonio culturale intangibile così come definito all'art. 2 della convenzione (criterio 1); l'iscrizione dello stesso all'interno della lista in questione contribuirà a garantire la visibilità e ad accrescere la consapevolezza dei confronti di suddetto patrimonio (criterio 2); al fine di proteggere e promuovere l'elemento sono state messe a punto idonee misure di salvaguardia (criterio 3); lo stesso è nominato con una partecipazione quanto più ampia di comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui in base al loro consenso libero, preventivo e informato (criterio 4); infine, l'elemento è incluso in un inventario del patrimonio culturale intangibile presente nel territorio/i dello Stato parte/i, come definito agli artt. 11 e 12 della convenzione. I criteri per la seconda lista sono, invece, 6: i criteri 1-4-5 sono comuni a entrambe. Il criterio 2 richiede, da un lato (lettera a), che l'elemento, per essere iscritto all'interno della lista del patrimonio culturale intangibile che necessita di essere urgentemente salvaguardato, veda la sua esistenza messa a repentaglio nonostante gli sforzi di comunità, gruppi e, in taluni casi, individui, così come dello Stato parte interessato; dall'altro che l'elemento che l'elemento in questione stia fronteggiando minacce che non permetterebbero la sua sopravvivenza senza immediate attività di salvaguardia. Il criterio 3 dispone che le misure di salvaguardia elaborate al fine della tutela garantiscano a comunità gruppi e, in taluni casi individui, di seguitare nella pratica e nella trasmissione dell'elemento; a questo si affianca l'ultimo, che prevede che nei casi di estrema urgenza previsti dall'art. 17 par. 3, le Parti, prima dell'iscrizione di un elemento nella lista, vengano preventivamente e debitamente consultate (criterio 6). Si rimanda a: T. SCOVAZZI, *op. cit.*, pp. 21-22; L. ZAGATO , M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, p. 106; nonché alle pagine web:
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00173
e http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00174.

[634]Art. 17 par. 3. In merito a una forma di salvaguardia internazionale basata sul "listaggio" sono state mosse molte critiche, soprattutto da parte degli antropologi. C. BORTOLOTTO, *Gli inventari...*, p. 76, riporta in proposito che: "*Le prime vivaci reazioni provenienti dal mondo dell'antropologia hanno fortemente criticato*

A queste due liste se ne aggiunge una terza, ossia il registro[635] previsto dall'art. 18, destinato ad accogliere al suo interno le *best practices*, e quindi programmi, progetti e attività a scala nazionale, subregionale e regionale, messe in atto dagli Stati per garantire la salvaguardia di cui all'art. 2 par. 3. Queste, che possono avvalersi per la loro messa in atto anche dell'assistenza internazionale prevista dagli artt. 20 e ss., sono scelte dal Comitato in base ai criteri dallo stesso individuati (e successivamente approvati dall'Assemblea generale)[636] tra le proposte che "*a suo avviso meglio riflettono i principi e gli obiettivi della presente Convenzione, tenuto conto delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo*"[637]. A tale Organo spetta poi il compito di seguire e accompagnare le Parti nella realizzazione di suddette attività nonché di divulgarle e diffonderle, così da garantire la loro visibilità e fare in modo che fungano da modello e fonte di ispirazione agli Stati nell'attuazione delle misure di salvaguardia sul suolo nazionale.

Alle due liste citate si affianca poi un articolato sistema di cooperazione e assistenza

---

questa scelta: le liste sono accusate non soltanto di produrre rappresentazioni semplificatrici e artificiali della complessità di ogni espressione culturale ma anche di essere metodi anacronistici, ispirati all'etnografia d'urgenza sviluppatasi per documentare le "culture primitive" considerate minacciate dal contatto con la modernità occidentale, e da tempo superati all'interno della disciplina. […] Chi lavora a stretto contatto con i portatori delle pratiche in oggetto le ritiene degli interventi di facciata, focalizzati sulle rappresentazioni metaculturali piuttosto che sulla cultura stessa e sui suoi portatori". Cit. p. 76. Sempre in merito alla questione, l'autrice, in un altro contributo, precisa che "se, da un lato, la selezione implicita prevista dal processo di listaggio, alla base di qualsiasi processo di patrimonializzazione, è stata criticata in quanto elitista e gerarchizzante, dall'altro, è stata salutata come indispensabile strumento di gestione per l'identificazione di quegli elementi oggetto poi degli interventi di salvaguardia […]".Si rimanda altresì a R. KURIN, *Safeguarding Intangible Cultural Heritage in the 2003 Unesco Convention: A Critical Appraisal*, Museum International, vol. 56, 2004, pp. 66-77; L. MARIOTTI, *Valutazione d'insieme del patrimonio culturale intangibile italiano*, in T. SCOVAZZI, B. UBERTAZZI, L. ZAGATO (a cura di), *op. cit*., pp. 203-210.

[635] L'iscrizione delle best practices all'interno del relativo registro iniziò nel 2009, alla quarta sessione del Comitato intergovernativo tenutasi ad Abu Dhabi, dove furono selezionati tre programmi a scala nazionale (Spagna e Indonesia)e uno a scala subregionale (Bolivia , Cile e Perù).
Si rimanda a: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=11&type=5.

[636] I criteri individuati al fine della selezione di un programma, progetto e attività e al suo inserimento nel registro delle *best practices* sono 9. Questi devono essere finalizzati alla salvaguardia di cui all'art. 2 par. 3 della Convenzione (criterio 1); coordinare gli sforzi in tal senso a livello regionale, subregionale e internazionale (criterio 2), promuovere i principi e gli obiettivi della Convenzione (criterio 3); costituire un modello per le attività di salvaguardia a livello subregionale, regionale o internazionale (criterio 6); devono coinvolgere esperienze passibili di essere valutate nei loro risultati (criterio 8); devono essere applicabili ai casi specifici e alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo (criterio 9). Il criterio 4 richiede che, nel caso in cui un programma, progetto o attività sia già stato completato abbia dimostrato la sua validità ed efficacia nel contribuire alla visibilità dell'elemento del patrimonio culturale intangibile in questione, se, invece, è ancora allo stato di bozza o elaborazione, deve essere sviluppato in modo da contribuire in modo sostanziale alla sua visibilità. Gli ultimi due criteri prevedono, rispettivamente, che suddette iniziative siano curate con la partecipazione di comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui e con il loro consenso preventivo, libero e informato (criterio 5); il criterio 7 stabilisce infine che gli Stati e i soggetti interessati cooperino al fine della disseminazione e diffusione delle best practices, qualora il loro programma, progetto o attività venga selezionato.
Si rimanda a: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00300.

[637] Art. 18 par.1.

internazionale al quale è dedicata la Sezione 5 (artt. 19-24).

In merito all'attività di cooperazione, incoraggiata a tutti i livelli, la deve essere rivolta ad un mutuo "*scambio di informazioni e di esperienze, di iniziative congiunte*"[638] e, dal momento che, come viene riconosciuto all'art. 19 par. 2, "*la salvaguardia è d'interesse generale per l'umanità*", deve essere supportata da "*l'istituzione di un meccanismo di assistenza agli Stati contraenti nei loro sforzi volti a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale*"[639].

L'assistenza internazionale, invece, può essere concessa agli Stati qualora sia ritenuta fondamentale dal Comitato al fine del perseguimento del generale obiettivo di salvaguardia (specialmente per quanto riguarda il patrimonio culturale intangibile che necessita di salvaguardia urgente) posto in capo alle Parti o per qualsiasi altro motivo venga ritenuto necessario: in particolare, la stessa può essere elargita per la preparazione degli inventari di cui agli artt. 11 e 12 nonché come supporto all'elaborazione e messa in atto di "*programmi, progetti e attività intraprese a livello nazionale, subregionale e regionale al fine di salvaguardare il patrimonio culturale immateriale"*[640].

L'assistenza concessa dal Comitato (secondo le condizioni all'art. 22) e finalizzata agli obiettivi di cui sopra può concretizzarsi in numerose forme e attività, tra le quali: conduzione di studi in merito alle problematiche e alla necessità della salvaguardia; formazione di personale e fornitura degli esperti, del know-how e delle attrezzature necessarie; concessione di donazioni o di prestiti a basso tasso d'interesse [641].

Rilevante è il fatto che venga riconosciuta la possibilità di sottoporre al Comitato richieste di assistenza internazionale congiunte, ossia tra due o più Stati[642]: in ogni caso, sia che provenga da una o più Parti, l'assistenza è concessa mediante un' accordo tra lo Stato o gli Stati beneficiari e il Comitato, la cui sottoscrizione prevede, tra le altre cose, l'obbligo per i primi di partecipare "*entro i limiti delle sue risorse, al costo delle misure di salvaguardia per le quali è fornita un'assistenza internazionale*"[643]: dell'utilizzo fattone della stessa dovrà poi essere stilato un rapporto da inoltrare al Comitato[644].

---

[638] Art. 19 par. 1.
[639] Art. 19 par. 1.
[640] Art. 20 lettera c.
[641] Cfr art. 21.
[642] In merito alle criticità collegate a quanto disposto dall'art. 23, dovute quindi alla difficoltà di individuazione dello Stato o degli Stati beneficiari, si rimanda a: L. ZAGATO, *La Convenzione sulla protezione…,* pp. 44-45.
[643] Art. 24 par. 2.
[644] Art. 24 par. 3.

38. Profili istituzionali

La sezione 2 (artt. 4-10) istituisce gli organi della Convenzione, identificati nell'Assemblea generale degli Stati contraenti, nel Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e nel Segretariato.

La prima, che rappresenta l'organismo sovrano della Convenzione[645] e che adotta da sé il proprio regolamento interno[646], si riunisce in sessione ordinaria ogni due anni e in sessione straordinaria ogni qualvolta la stessa, il Comitato intergovernativo oppure almeno un terzo delle Parti contraenti, lo decida[647]. Tra i compiti dell'Assemblea ricordiamo l'approvazione dei criteri elaborati dal Comitato intergovernativo per l'inserimento di un elemento all'interno delle due liste o del registro delle *best practices*[648], il decidere in merito all'utilizzo delle risorse del Fondo che potrà farne il Comitato[649] e circa l'ammontare del contributo che gli Stati devono versare almeno biennalmente allo stesso[650] nonché l'esaminare i rapporti fatti dal Comitato in base all'art. 30.

In base all'art. 5 è istituito il Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Come sopra accennato[651], è composto attualmente da 24 membri (i rappresentanti degli Stati al Comitato devono esse scelti, così come richiesto dall'art. 6 par. 7, tra "*persone qualificate nei vari settori del patrimonio culturale immateriale*") in modo da garantire un equa e bilanciata rappresentatività geografica: nonostante, infatti, il mandato dei membri del Comitato sia della durata di 4 anni, almeno per la metà degli stessi, "*scelti mediante estrazione a sorte*"[652], è previsto che, coerentemente con la volontà di assicurare la rappresentatività di cui sopra, duri solamente 2 anni, in modo da rinnovare, con scadenza biennale, almeno la metà dei membri[653].

Al Comitato spetta l'incombenza di preparare i criteri, inseriti poi all'interno delle Linee

[645] Art. 4 par. 1.
[646] Art. 4 par. 3.
[647] La prima sessione ordinaria e quella straordinaria dell'Assemblea furono, rispettivamente, dal 27 al 29 giugno 2006 e il 9 novembre 2006 (entrambe tenutesi a Parigi) ed ebbero, tra gli altri, l'obiettivo l'elezione dei membri del Comitato intergovernativo: inizialmente 18, divennero 24 dopo il deposito di 50 tra strumenti di ratifica e adesione. Cfr. L. ZAGATO, *La Convenzione sulla protezione…,* p. 45.
[648] Cfr. artt. 16 par. 2 - 17 par. 2 - 18 par. 1.
[649] Art. 25 par. 4.
[650] Art. 26 par. 1. La decisione dell'Assemblea generale, si precisa, deve essere poi "adottata dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti" che non si siano avvalsi della previsione di cui al par.2, al quale si rimanda.
[651] Si rimanda alla nota 425.
[652] Art. 6 par. 3.
[653] Coerentemente con quanto affermato rileva inoltre quanto sancito dal par. 6, ossia che un Paese membro del Comitato non può essere eletto per due mandati consecutivi. Cfr. art. 6 par. 6 del testo convenzionale.

guida operative, per le due liste e il registro di cui agli artt. 16-18, decidere in merito all'iscrizione degli elementi in questi elenchi[654], nonché l'iscrizione, in caso di massima urgenza, di un elemento all'interno della Lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato, previa consultazione con la Parte sul cui territorio è presente suddetto elemento[655].

A questi compiti si affianca la concessione dell'assistenza internazionale di cui agli artt. 20-24[656]; l'esame dei rapporti in merito sia alle modalità di utilizzo delle forme di assistenza fatti dai Paesi che se ne sono avvalsi[657] sia alle misure legislative, amministrative e di altro tipo adottate ai fini dell'applicazione della Convenzione[658]. Altri obblighi sono la preparazione, a propria volta, di rapporti in merito al lavoro svolto e alle decisioni prese, da sottoporre successivamente all'Assemblea generale[659]; l'elaborazione di proposte da presentare all'Assemblea generale riguardanti la gestione del Fondo così come l'impegno[660] per il reperimento di risorse *ad hoc*[661]; la promozione degli obiettivi e delle finalità della Convenzione e garantire la sua attuazione; il pronunciarsi in merito alle *best practices* riguardanti la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, l'emanazione di raccomandazioni finalizzate alla salvaguardia del patrimonio; l'elaborazione di direttive operative per l'attuazione della Convenzione[662].

Il Comitato, oltre a dover adottare il proprio regolamento interno[663], ha poi la facoltà di servirsi, con finalità unicamente consultiva, di una serie di organismi, soggetti e organizzazioni: in quest'ottica sono da leggersi le previsioni di cui agli artt. 8-9.

Viene riconosciuta al Comitato la possibilità di istituire, su base temporanea, in base alle proprie necessità e coerentemente con quanto affermato all'art. 8 par. 3, qualsiasi organo risulti funzionale alle sue attività; lo stesso può, d'altro canto, invitare alle sue riunioni organismi pubblici, privati e persone fisiche competenti in materia di patrimonio culturale intangibile[664] nonché proporre l'accreditamento delle principali organizzazioni non

[654] Art. 7 lettera g. comma i.
[655] Art. 17 par.3
[656] Art. 7 lettera g. comma ii.
[657] Art. 24 par.3.
[658] Art. 29.
[659] Art. 8 par. 1.
[660] Art. 7 lettera c.
[661] Art. 7 lettera d.
[662] Art. 7 lettera e.
[663] Art. 8 par. 2.
[664] Art. 8 par. 4.

governative esperte nel settore del patrimonio culturale intangibile[665].

Al Segretariato è dedicato, invece, l'art. 10 della Convenzione. Ad esso spetta il compito di assistere il Comitato nelle sue attività (par. 1), preparando la documentazione e l'ordine del giorno per le sue riunione e provvedendo altresì alla messa in atto delle sue decisioni (par. 2).

Da notare è come i profili istituzionali previsti dalla Convenzione riprendano, di base, quelli contemplati dalla Convenzione del 1972 sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale: come già ricordato, un forte elemento di somiglianza tra i due strumenti risulta essere, inoltre, il sistema di salvaguardia e tutela a livello interazionale basato sulle due liste[666].

Ruolo importante è assegnato infine al Fondo per il patrimonio culturale immateriale (a cui è dedicata la sezione 6 della Convenzione), costituito dal contributo obbligatorio che gli Stati, a meno che non dichiarino quanto previsto dall'art. 26 par 2., sono tenuti a versare almeno a scadenza biennale[667], dai fondi stanziati a tal fine dalla Conferenza generale Unesco[668], da contributi, donazioni e lasciti provenienti da Stati, organizzazioni (in particolare delle NU), organismi pubblici e privati, persone fisiche[669] (ottenuti anche mediante raccolte-fondi ed eventi organizzati ad hoc)[670], interessi sul fondo[671] e qualsiasi altra risorsa, versata per scopi generali o specifici approvati dal Comitato[672], autorizzata in base al regolamento dello stesso preparato[673]. Rilevante è la previsione di cui all'art. 26 par. 5, ove viene precisato che, in caso di ritardo, anche solo di un anno, nel versamento dei contributi obbligatori o volontari dei quali si è appena detto, uno Stato non potrà veder eletto come membro del Comitato un proprio rappresentante, salvo che si tratti della prima elezione.

39. Meccanismi di controllo

Esaminando le disposizioni della Convenzione, possiamo notare come sia assente un vero e proprio meccanismo di controllo oppure un organo volto a vigilare sul corretto e completo

[665] Art. 9.
[666] Sul punto si rimanda a: L. ZAGATO, *La Convenzione sulla protezione…,* pp. 47-48.
[667] Cfr., anche per quanto riguarda la dichiarazione che possono rendere gli Stati al fine da non essere vincolati a pagare il contributo obbligatorio (sebbene sono lo stesso tenuti a versare un contributo il cui ammontare è quanto più possibile vicino a quello obbligatorio), l' art. 26.
[668] Art. 25 par. 3 lettera b.
[669] Art. 25 par. 3 lettera c.
[670] Art. 25 par. 3 lettera e.
[671] Art. 25 par. 3 lettera d.
[672] Art. 25 par. 5.
[673] Art. 25 par. 3 lettera f.

assolvimento degli obblighi posti in capo agli Stati membri.

Le norme, infatti, non hanno carattere *self executing* bensì sono formulate in termini esortativi: appaiono come obblighi positivi, che si limitano ad incitare le Parti in merito all'adozione di misure finalizzate alla salvaguardia del patrimonio, adempiendo così a quanto disposto e richiesto agli artt. 11 e ss.[674].

Ne deriva che l'attuazione di quanto previsto dallo strumento giuridico in esame ricade, almeno a livello nazionale, sugli Stati stessi.

Per quanto riguarda la dimensione internazionale, invece, questi ultimi sono tenuti, secondo quanto previsto dall'art. 29, a sottoporre al Comitato, secondo le forme e le modalità decise dallo stesso, rapporti periodici sulle misure intraprese nei diversi ambiti al fine di rendicontare in merito al perseguimento degli obbiettivi della Convenzione, nonché sullo stato degli inventari predisposti sul suolo nazionale dei Membri[675].

Il Comitato è tenuto a sua volta a fare rapporto in merito alla propria attività all'Assemblea Generale, la quale decide i criteri per l'inserimento nelle liste e in merito alla gestione del Fondo, sottoponendo il proprio rapporto in sede di Conferenza Generale Unesco[676]. Questo è l'unico strumento che ha il Comitato per controllare "direttamente" quanto avviene nei diversi Paesi, nonostante il grande potere e l'ampia discrezionalità dei quali gode, garantiti anche da quanto previsto e dall'aggiornamento delle *Operational Guidelines*, soprattutto in merito alla la concessione dell'assistenza e alla gestione della cooperazione internazionale, nonché relativamente al reperimento di risorse da destinare al Fondo.

Nonostante non siano presenti vere e proprie misure sanzionatorie di tipo negativo in grado di agire qualora gli Stati non adempiessero agli obblighi ai quali sono tenuti, la Convenzione contempla tutta una serie di misure positive e benefici (presentati alle sezioni 4 e 5 del testo) ai quali le Parti possono accedere solamente nel caso in cui si adoperino nell'implementazione e nell'assolvimento di quanto previsto dallo strumento. Si fa riferimento in particolar modo alla visibilità internazionale ed alla salvaguardia garantite dall'inserimento di un elemento all'interno di uno dei tre elenchi previsti dalla Convenzione del 2003, seguite dal conferimento e dall'elargizione di aiuti, incentivi, premi positivi nonché dallo scambio di informazioni ed esperienze garantiti dalla cooperazione[677] e dall'assistenza

[674] L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit*., pp. 107-109.
[675] Cfr. art. 12 par. 2 del testo convenzionale.
[676] L.ZAGATO, *La Convenzione sulla protezione…,* pp. 48-49.
[677] In merito alla cooperazione internazionale si riporta quanto riconosciuto all'art. 19 par. 1: "*Ai fini della presente Convenzione, la cooperazione internazionale comprende, tra l'altro, lo scambio di informazioni e di*

internazionali[678]. In merito all'assistenza internazionale, va sottolineato come la stessa sia regolamentata mediante un accordo tra lo stato beneficiario e il Comitato: obblighi del primo risultano essere la compartecipazione al costo delle misure di salvaguardia per le quali l'assistenza è fornita così come la rendicontazione in merito all'utilizzo delle risorse elargite[679].

Per poter accedere a suddetti benefici, così come all'assistenza internazionale, ciascuna Parte deve tuttavia garantire e rendicontare in merito all'esecuzione e al rispetto di determinati *step* e all'adozione di misure di salvaguardia e di tutela adeguate, pena il mancato accesso ai vantaggi e agli aiuti di cui si è detto[680].

40. Rapporti con altri sistemi

Gli articoli 2 e 3 del testo in esame stabiliscono i rapporti intercorrenti tra la Convenzione del 2003 e gli altri strumenti esistenti che si riferiscono più o meno direttamente al patrimonio culturale intangibile e alle problematiche e implicazioni poste in essere dalla sua salvaguardia[681].

Iniziando dall'art. 2, la disposizione sancisce che "*Ai fini della presente Convenzione, si terrà conto di tale patrimonio culturale immateriale unicamente nella misura in cui è compatibile con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco fra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile*"[682].

---

esperienze, di iniziative congiunte, nonché l'istituzione di un meccanismo di assistenza agli Stati contraenti nei loro sforzi volti a salvaguardare il patrimonio culturale immateriale"

[678] In merito all'assistenza internazionale, invece, concessa per le finalità indicate all'art. 20, la stessa può assumere le forme indicate all'art. 21, ossia: "*a) studi concernenti i vari aspetti della salvaguardia; b) messa a disposizione di esperti e di specialisti; c) formazione di tutto il personale necessario; d) elaborazione di misure normative o altre; e) creazione e gestione di infrastrutture; f) fornitura di attrezzatura e know-how; g) altre forme di assistenza tecnica e finanziaria, ivi compresa, ove appropriata, la concessione di prestiti a tassi d'interesse contenuti e di donazioni*".

[679] Art. 24 del testo convenzionale.

[680] L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, pp. 107-109. Si vedano altresì L. PICCHIO FORLATI, *Introduzione*, in L. PICCHIO FORLATI (a cura di), *Incentivi C.E.E. per la riforma delle strutture economiche*, Cedam, Padova, 1985, pp. IX-LV e L. PICCHIO FORLATI, *The Legal Core of International economic Sanctions*, in L. PICCHIO FORLATI, L. SICILIANOS (eds.), *Economic Sanctions in International Law*, Hague Academy of International Law, Leiden-Boston, 2004, pp. 99-207.

[681] Le problematiche connesse ai rapporti tra la Convenzione e gli strumenti giuridici di cui si tratterà nel presente paragrafo sono state discusse per altro durante la V sessione del Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, tenutasi a Nairobi dal 15 al 19 novembre 2010. Il report di tale riunione è consultabile alla pagina web:
www.unesco.org/culture/ich/doc/src/ITH-10-5.COM-CONF.202-Decisions.doc.

[682] Art. 2 par. 1.

Per quanto riguarda il rapporto esistente tra patrimonio culturale intangibile e i diritti umani[683], i problemi sorgono poiché, talvolta, gli elementi e le manifestazioni di suddetto patrimonio si pongono in evidente conflitto con i diritti umani, nonostante venga richiamata più volte nella Convenzione l'esigenza di assicurare il rispetto nei confronti del patrimonio culturale intangibile di comunità, gruppi e individui nonché la necessaria compatibilità dell'elemento con gli strumenti esistenti in materia.

Determinate pratiche possono infatti essere ritenute lesive nei confronti di altre comunità che costituiscono una minoranza o una casta (si veda, ad esempio, la processione degli Orange che avviene nei negli abitati cattolici dell'Irlanda del Nord)[684], oppure discriminatorie sulla base del genere sessuale (si pensi, in particolare, alle pratiche di mutilazione o auto-mutilazione sessuale), ancora, infine, non rispettare, sebbene ovviamente non si tratta di diritti dell'essere umano quanto piuttosto degli esseri viventi in generale, i diritti degli animali[685].

In merito la Convenzione afferma che, qualora espressioni e manifestazioni culturali si ponessero in contrasto con i diritti universali riconosciuti all'individuo e quindi, di una comunità o di un gruppo specifico, andando quindi a ledere gli stessi, tali pratiche non rientrano nel campo di applicazione della stessa[686].

Tuttavia, l'iscrizione, nonostante forte critiche e accuse mosse alla stessa, di pratiche come le "*Torri umane*" spagnole (considerate contrarie ai diritti dei bambini e, in particolare, al loro diritto alla salute), pare smentire quanto sopra detto.[687]

Sempre l'art. 2 impone poi che siano rispettate anche le esigenze di sviluppo sostenibile: patrimonio culturale intangibile e ambiente sono infatti accumunati, da un lato, dal

---

[683] In L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit*., pp. 116-117, vengono riportati i principali riferimenti giuridici in materia, costituiti dall'art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo, dall'art. 15 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali. In particolare il primo sancisce che:
"1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici;
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore".
Il secondo, invece, al par. 1 enuncia che:
"1. Gli Stati parte del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo:
a) a partecipare alla vita culturale;
b) a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni;
c) a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l'autore".

[684] L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, pp. 117.

[685] Ibid.

[686] B. UBERTAZZI, *Su alcuni aspetti problematici della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile*, in *Riv. Dir. Internaz*., 2011, 03, pp. 777-798

[687] Si rimanda a: T. SCOVAZZI, *op. cit*., pp. 23-24; B. UBERTAZZI, *op. cit*., pp. 777 e ss. Si rimanda a quest'ultimo contributo anche per quanto riguarda l'iscrizione di pratiche che, sebbene rispettose dei diritti umani, affrontano la questione del rispetto reciproco tra le comunità.

rappresentare entrambi un patrimonio da salvaguardare e preservare per garantirne la trasmissione e l'apprezzamento anche nei confronti delle generazioni future; dall'altro, dall'essere ambedue "*oggetto di diritti fondamentali dell'uomo di terza generazione, precisamente il diritto alla cultura ed alla diversità culturale e il diritto ad un ambiente sano e alla salute*"[688].

Il testo convenzionale fa più volte riferimento, seppur indirettamente, sia al contesto ambientale sia agli elementi naturali con i quali il patrimonio culturale intangibile si trova a dialogare e a rapportarsi, facendo intendere che la salvaguardia del patrimonio permetta una tutela, implicita, anche dell'ambiente[689].

A tal proposito, rileva quanto affermato nell'art. 2 par. 1, ove viene riconosciuto che "*Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura* […]"; segue poi l'art. 2 par. 2 dove, tra gli ambiti nei quali il patrimonio culturale intangibile trova espressione, vengono incluse "*le cognizioni e le prassi relative alla natura e all'universo*".

È da precisare, tuttavia, come il rapporto di cui si è parlato non sia sempre caratterizzato dal perfetto equilibrio e dalla coesistenza dei due elementi[690]: infatti si possono verificare situazioni in cui una determinata tradizione, pratica o espressione culturale appartenente al patrimonio culturale intangibile non sia compatibile con le esigenze di tutela dell'ambiente e della natura in generale in quanto provocherebbe la degradazione o la distruzione di parte di quest'ultimo.

In tal caso l'elemento in questione non può essere fatto rientrare all'interno del campo di applicazione della Convenzione, ciò invocando anche "*il legame esistente tra il diritto ad un ambiente sano e, ad esempio, il diritto fondamentale dell'uomo alla salute*"[691], rientrante nell'ambito dei diritti umani.

---

[688] B. UBERTAZZI, *op. cit*., p. 779.

[689] Ivi pp. 777 e ss.

[690] B. UBERTAZZI, *op. cit*., pp. 777 e ss. L'autrice sottolinea in proposito che, nel caso in cui patrimonio culturale intangibile e ambiente si trovino in una situazione di equilibrio e armonia, la salvaguardia del primo permette una tutela del secondo e viceversa. Per sottolineare i benefici reciproci generati da una situazione di questo tipo e per vedersi riconosciuta la candidatura di un elemento del patrimonio culturale intangibile nelle liste, lo Stato interessato può leva sul legame di cui sopra (com'è avvenuto, ad esempio, per la candidatura della Dieta Mediterranea). Inoltre, si aggiunge, l'iscrizione avverrà solamente dopo che la Parte abbia adempiuto l'obbligo di adottare e mettere in atto misure finalizzate alla salvaguardia dell'elemento proposto, che dovrebbero coinvolgere in primis anche l'ambiente, naturale oltre che umano, nel quale l'elemento del patrimonio culturale intangibile trova espressione.

[691] Ivi., p. 779.

La situazione completamente opposta si verifica invece nel caso in cui i fenomeni naturali, configurantisi nei peggiori dei casi come calamità e disastri ambientali (e molte volte, intimamente connessi ad attività umane quali la deforestazione, l'urbanizzazione e uno sviluppo turistico non sostenibile), possano danneggiare o mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa di uno o più elementi del patrimonio culturale intangibile.

In tal caso l'elemento in questione è passibile, visto lo status di urgenza nel quale si trova e in base al criterio 2. b. della lista del patrimonio culturale immateriale che necessita di essere urgentemente salvaguardato[692], di essere, secondo quanto previsto dall'art. 17 par. 3, immediatamente incluso nella stessa.

Passando all'art. 3, viene precisato il tipo di rapporto intercorrente tra la Convenzione in esame e quella del 1972, sul quale si è più volte richiamata l'attenzione.

Nel caso in cui, infatti, siano compresi all'interno del patrimonio culturale intangibile beni immobili (ad esempio siti di tipo naturale o artificiale utilizzati per cerimonie, rappresentazioni e pratiche culturali, oppure spazi culturali), abbiamo una prevalenza della Convenzione del 1972 (dal momento che al par. 1 viene affermato che nulla nella Convenzione del 2003 può essere inteso nel senso di "*alterare lo status o di diminuire il livello di protezione dei beni dichiarati parte del patrimonio mondiale secondo la Convenzione del 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale a cui una parte del patrimonio culturale immateriale è direttamente associata*")[693].

Nel caso in cui i beni siano, invece, mobili (e quindi "*gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali*"[694] associati alle prassi e ai saperi), la questione diviene spinosa e nascono problemi dati dalla sovrapposizione dello strumento di esame con, ad esempio, le disposizioni contenute all'interno della *Convenzione Unesco concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali* (1970) e della *Convenzione Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati* (1995).

Una breve analisi meritano anche le dinamiche esistenti tra la Convenzione sulla salvaguardia

---

[692] Il criterio In questione richiede che "*The element is in extremely urgent need of safeguarding because it is facing grave threats as a result of which it cannot be expected to survive without immediate safeguarding*". Si rimanda a: T. SCOVAZZI, *op. cit.*, p. 21.

[693] Cfr. L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, p. 112. In merito al rapporto di dialogo e contaminazione tra Convenzione del 2003 e quella del 1972 si rimanda a: ZAGATO L., *Diversità culturale e protezione/salvaguardia del patrimonio culturale: dialogo (e contaminazione) tra strumenti giuridici*, in CATALDI G., GRADO V. (a cura di), *Diritto internazionale e pluralità delle culture*, Atti del XVIII Convegno, Napoli, 13-14 giugno 2013, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, pp. 369-388.

[694] Art. 2 par. 1.

del patrimonio culturale intangibile e gli strumenti esistenti in materia di proprietà intellettuale e di utilizzo delle risorse biologiche: l'art. 3 par. 2 sancisce in merito che i diritti e gli obblighi che derivano dall'appartenenza di uno Stato contraente agli strumenti di cui sopra non possono venir pregiudicati e devono, invece, essere rispettati[695].

La Convenzione decide quindi di non entrare in merito alla questione dei diritti di proprietà intellettuale correlati al patrimonio culturale intangibile e al suo utilizzo (nonché sfruttamento a fini commerciali), punto di vista comprensibile se si pensa alla scelta fatta da Unesco e Wipo a metà degli anni Ottanta, dopo un breve percorso insieme volto all'elaborazione di uno strumento avente come obiettivo la tutela del folklore e del *traditional knowledge*, di ripartire le rispettive competenze in materia.[696]

L'Unesco infatti scelse, come già ricordato, di provvedere alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile seguendo un approccio ampio, interdisciplinare e spiccatamente "culturale"[697], mentre alla Wipo spettò l'approfondimento della questione dei diritti di proprietà ad esso collegati, impegnandosi nell'elaborazione di "*meccanismi di tutela sui generis dei diritti economici dei detentori del traditional knowledge*[698]". Questa soluzione apparve obbligata vista l'estrema diversità di presupposti e concetti sui quali si basano la disciplina della proprietà intellettuale e quella, invece, avente come oggetto la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile. La prima è infatti fondata sull'originalità, sull'unicità, sull'autenticità e sulla materialità di un bene[699]; il patrimonio culturale intangibile è, invece, un patrimonio di tipo collettivo, il più delle volte tramandato oralmente da tempi remoti e privo di un supporto materiale: molto spesso non è quindi possibile identificare l'autore o gli

[695] B. UBERTAZZI, *op. cit*., pp. 777 e ss., precisa in proposito che "*il rispetto dei diritti ed obblighi relativi alla proprietà intellettuale sanciti da accordi internazionali di cui gli Stati sono parte non è tanto una condizione per l'iscrizione di un elemento in una Lista e l'applicazione della Convenzione, quanto piuttosto una «conseguenza» di questa iscrizione*". Ivi si veda, al riguardo, il caso della candidatura all'interno della Lista rappresentativa de "*L'arte delle croci armene – Simbolismo e artigianato dei Khachkars*".

[696] Si rimanda al par. precedente.

[697] L. ZAGATO, *La Convenzione sulla protezione…*, p. 57; si veda altresì J. BLAKE, *Developing a new Standard-setting Instrument…,* pp. 18-31.

[698] Ivi p. 57-61. In merito ai recenti sviluppi in materia si rimanda a: B. UBERTAZZI, *op. cit*., pp. 777 e ss.

[699] Visti i presupposti, gli strumenti volti alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale non appaiono adatti a tutelare anche il patrimonio culturale intangibile. Ad esempio il sistema di protezione che si basa sul copyright e sui "*neighbouring rights*" considera come oggetto di protezione solamente le opere artistiche e letterarie, che rappresentano solamente una piccola parte del patrimonio culturale intangibile. Lo stesso vale se si fa riferimento alla disciplina della proprietà industriale, dal momento che i diritti ad essa correlati riguardano principalmente l'innovazione determinata da un bene e la sua diffusione/disseminazione, senza prendere in considerazione il contesto, soprattutto umano, nel quale questo è inserito. Eccezione a quanto detto può essere tuttavia costituita, in determinati casi, dalle indicazioni geografiche, le quali riconoscono e valorizzano il legame profondo e imprescindibile tra un prodotto, il territorio (con le varie caratteristiche che gli sono proprie) e le tecniche di produzione, il più delle volte basate su metodi tradizionali. Si rimanda a: J. BLAKE, *Commentary on…,* pp. 10-11.

autori né esprimersi sull'originalità o meno di un determinato elemento[700].

Un ultimo ordine di considerazioni, legate a quanto sopra detto, va espresso in merito alla questione relativa all'eventuale commercializzazione di elementi iscritti all'interno della Lista rappresentativa, tematica disciplinata dai paragrafi 116-150 delle Direttive operative, elaborate nel 2008 e riviste nel 2010, e sollevata in occasione dell'iscrizione nel 2010 della Dieta Mediterranea all'interno della Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Intangibile dell'Umanità[701].

Compatibilmente con quanto affermato dai parr. 116-117, la commercializzazione di un elemento iscritto all'interno di detta lista non è da considerarsi come aspetto degradante o negativo, anzi: benefici quali lo sviluppo della consapevolezza sulla necessità di tutelarlo e salvaguardarlo, lo sviluppo economico locale, la produzione di reddito per i praticanti e i detentori di tale patrimonio, così come il miglioramento delle condizioni di vita e della coesione sociale nelle comunità coinvolte sono strettamente collegati all'utilizzo e allo sfruttamento, anche per scopi economici, di un patrimonio[702].

Ciò è ancora più rilevante se si considera che, così come ogni bene, anche elementi facenti parte del patrimonio culturale hanno, in generale, valore economico. Affinché suddetti benefici siano effettivi, occorre però che i beneficiari degli stessi siano in primo luogo le comunità detentrici o praticanti di suddetto elemento e che le attività economiche non danneggino né compromettano in modo definitivo la vitalità e la natura dello stesso[703].

Occorre, inoltre, un approccio di tipo integrato che coinvolga e bilanci gli interessi di tutti i soggetti interessati, più o meno direttamente, nella trasmissione, diffusione, utilizzo e salvaguardia del patrimonio in questione, identificabili nello Stato o negli Stati sul cui suolo nazionale un dato elemento si trova e intenzionati a iscrivere lo stesso all'interno delle liste; nella comunità o nelle comunità di riferimento e, infine, i commercianti o gli imprenditori che desiderano sfruttarlo per scopi puramente economici[704].

In merito tale utilizzo, dispongono i parr. 140-143 delle Direttive operative: viene sancito che, dal momento che la commercializzazione di un elemento comporta l'utilizzo anche dell'emblema della Convenzione, le transazioni commerciali in questione devono essere approvate e autorizzate dal Direttore Generale Unesco mediante un apposito contratto e con

[700] B. UBERTAZZI, op. cit., pp. 777 e ss.
[701] V. oltre, cap. II, sez. III, par. 47.
[702] B. UBERTAZZI, *op. cit*., pp. 777 e ss.
[703] Ibid. pp. 777 e ss. Si rimanda altresì a T. SCOVAZZI, *op. cit.*, pp. 13-14.
[704] Par. 117 delle Direttive operative.

preventiva autorizzazione dello Stato interessato[705].

È necessario, inoltre, che vengano stipulati accordi tra Segretariato e Organizzazioni in merito all'utilizzo da parte dei quest'ultime, in caso di attività realizzate assieme a privati, dell'emblema di cui sopra, il che può avvenire, come sopra detto, unicamente per le attività e i fini approvate dal Direttore Generale[706]. I parr. 145-150, infine, sanciscono che è compito dell'Unesco adoperarsi per reprimere l'utilizzo abusivo e non conforme dell'emblema della Convenzione, la cui gestione spetta alle autorità competenti individuate dallo Stato interessato e comunicate successivamente al Segretariato.

41. Aspetti critici e limiti dello strumento

Nonostante il grande contributo dato dalla Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile per quanto riguarda l'allargamento e l'approfondimento della nozione di patrimonio culturale, la stessa presenta tuttavia numerose criticità e zone grigie, se non dei limiti veri e propri.

In primo luogo, infatti, è da notare come la stessa non si ponga, ad esempio, quale strumento idoneo a tutelare la ricchezza e la diversità linguistica esistente, dal momento che prevede il riconoscimento e la salvaguardia del linguaggio unicamente in quanto *medium* e veicolo attraverso il quale trova espressione il patrimonio culturale intangibile.

L'espressione "*ivi compreso il linguaggio in quanto veicolo*" [707] è infatti stata inserita solamente in sede di redazione del testo definitivo e dopo un lungo dibattito: ciò è sintomatico della volontà degli Stati di avere il pieno controllo per quanto concerne la propria politica in materia linguistica, confermata dal fatto che gli strumenti esistenti in materia, sia a livello internazionale che regionale, sono per lo più di tipo non vincolante[708].

Un altro aspetto critico riguarda l'utilizzo del termine "*patrimonio culturale intangibile dell'Umanità*"[709], dal momento che lo stesso è inserito all'interno di uno strumento e di un contesto finalizzato a metterne in risalto la vitale importanza in riferimento a "*le comunità, i*

[705] In base al par. 143 delle Direttive operative risulta altresì necessario che il Fondo di cui all'art. 25 della Convenzione riceva parte dei proventi derivanti dalla commercializzazione di un elemento

[706] Par. 140 delle Direttive operative.

[707] Art. 2 par. 2 lettera a.

[708] In merito alla questione della tutela della lingua in quanto tale e, quindi, non protetta indirettamente solo in quanto veicolo del patrimonio, si rimanda a: L. ZAGATO, *La Convenzione sulla protezione…,* pp. 52-54 (in particolare la nota 85); L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, p. 92 e pp. 120-121.

[709] Suddetto termine è utilizzato, ad esempio, nei considerando 5 e 12, agli artt. 16, 19 e 31.

gruppi e, in taluni casi, gli individui" nonché degli aspetti locali e identitari ad esso correlati.
Il fatto che venga considerato un patrimonio comune a tutta l'Umanità pone il problema dello sfruttamento, a fini commerciali e senza autorizzazione da parte dei detentori e dei praticanti, di un dato elemento attinente alla sfera del patrimonio culturale intangibile. Tale aspetto era stato già ravvisato nelle fasi iniziali dei lavori[710]: al tempo si ritenne che, piuttosto che fare riferimento a simile termine, che avrebbe aperto la strada a differenti interpretazioni e alla nascita di questioni e problematiche in merito allo stesso, sarebbe stato più opportuno parlare di un interesse di tipo universale e generale dell'umanità alla tutela e salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, dal momento che possono godere della salvaguardia garantita dalla Convenzione tutte le manifestazioni e gli elementi del patrimonio culturale intangibile, senza esclusioni dovute a elitarismi di sorta.[711]
Collegata, più o meno direttamente, alla questione dello sfruttamento, senza autorizzazione e a fini commerciali, del patrimonio di comunità, gruppi e individui è la problematica del mancato riferimento esplicito alla tutela del patrimonio delle popolazioni indigene e delle conoscenze e dei saperi ad esso correlati, ivi compreso il *traditional knowledge*.
Questi ultimi, infatti, rivestono un ruolo fondamentale, molto più degli oggetti di cultura materiale ad essi associati: da qui la tendenza, riscontrata presso le popolazioni indigene in genere, di mantenere protetta e "nel segreto" la cultura e i saperi alla base della loro identità in quanto popolo, in modo di tutelare l'accesso agli stessi[712].
Una contraddizione in questo senso è rappresentata dall'art. 13 lettera d comma ii, dove contemporaneamente si afferma come sia necessario sia garantire l'accesso al patrimonio culturale intangibile (essendo quest'ultimo, come già ricordato, "*dell'umanità*") sia rispettare "le prassi consuetudinarie che disciplinano l'accesso agli aspetti specifici di tale patrimonio culturale"[713].
Alla luce di queste considerazioni si spiega il perché le stesse non sempre contrastino la registrazione e l'appropriazione non autorizzata delle proprie espressioni culturali in modo di assicurarsi se non l'appropriazione dei benefici derivanti dalla commercializzazione delle stesse, quantomeno la loro condivisione: questo atteggiamento risulta essere, il più delle volte, esattamente agli antipodi rispetto a quello dei Governi e degli altri soggetti a livello statale o

[710] Si rimanda a: J. BLAKE, *Developing a new Standard-setting Instrument…,* pp. 12-13.
[711] Cfr. L. ZAGATO, *La Convenzione sulla protezione…,* pp. 50-51; L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit.*, pp. 119-120.
[712] L. ZAGATO, *La Convenzione sulla protezione…,* pp. 59-62.
[713] Ivi p. 58.

sub-statuale (anche, talvolta, delle comunità stesse)[714].

In merito ai rapporti e ai punti di contatto tra la Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile e la Convenzione del 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, l'attenzione è stata più volte richiamata in corso di trattazione: vanno tuttavia rimarcate la differenze fondamentali tra i due strumenti.

La Convenzione del 2003, infatti, nonostante si basi, per perseguire la finalità della salvaguardia a livello internazionale, sul sistema delle liste, e risulti, perciò chiaramente ispirato al sistema messo a punto dalla Convenzione del 1972, si distanzia da questo per l'assenza di elitarismo, caratteristica principale delle liste istituite da quest'ultimo strumento.

La Convenzione in esame mediante l'articolato sistema di salvaguardia prospettato, si propone di assicurare la rappresentatività e la visibilità degli elementi del patrimonio culturale intangibile, favorendo l'accrescimento della consapevolezza della sua importanza, il mutuo apprezzamento dello stesso e lo sviluppo del dialogo interculturale tra i popoli.

In particolare, il distacco da una visione di tipo "elitario" finalizzata alla tutela e alla valorizzazione delle "eccezionalità" esistenti, risulta evidente anche dalla volontà di porre fine, in base a quanto sancito dall'art. 31, al Programma "*Proclamazione dei capolavori del patrimonio orale e immateriale dell'umanità*". Quest'ultimo, infatti, rappresentando una sorta di catalogo del meglio del meglio esistente, non poneva sufficientemente in risalto l'aspetto umano e sociale relazionato al patrimonio intangibile e sarebbe andato assumendo i caratteri di "*uno strumento di lotta politica nelle mani dei governi nazionali*"[715] per affermare la loro ricchezza culturale[716].

Si era pensato, in sede di stesura del progetto originario della Convenzione e per mediare e regolare i rapporti reciproci tra Convenzione e Proclamazione, di istituire un organo *ad hoc,* denominato Comitato misto, dal momento che, si pensava che la Proclamazione avrebbe dovuto avere un seguito. Così non fu. Le proclamazioni si tennero, infatti, solamente nel 2001, nel 2003 e nel 2005: dopo tale data, e prima dell'entrata in vigore della Convenzione, gli elementi nominati furono integrati all'interno della lista rappresentativa del patrimonio culturale intangibile in modo da rendere omogenee vecchie e nuove voci.[717]

In ultima analisi va rilevata la questione attinente alla musealizzazione del patrimonio, con le

[714] L. ZAGATO, *La Convenzione sulla protezione…,* pp. 58 e ss.
[715] L. ZAGATO, M. GIAMPIERETTI, *op. cit*., p. 120.
[716] Ibid.
[717] Ivi pp. 105 e 120.

critiche in merito mosse dagli etno-antropologi.

In particolare, viste le caratteristiche intrinseche del patrimonio culturale intangibile (quindi il suo essere un patrimonio vivo, continuamente trasmesso e rigenerato, fortemente legato al contesto ambientale e sociale nel quale è inserito e fonte di identità e continuità per i soggetti che in esso si identificano), ci si è chiesto se l'istituto museo sia idoneo ai fini della salvaguardia di detto patrimonio (magari ripensandone, a tal fine, il ruolo e integrando le comunità, i gruppi e gli individui interessati nella sua rappresentazione e gestione), oppure se ciò provochi una sorta di oggettivazione e reificazione dello stesso, cristallizzandolo. A ciò si aggiunge la questione relativa alla continua insistenza sui procedimenti di "inventariamento" da un lato e di "listaggio" dall'altro: critiche in proposito sono state mosse da coloro che ritengono che in questo la Convenzione non abbia saputo superare i limiti e l'approccio adottati del suo più diretto precedente in materia, ossia la Raccomandazione del 1989[718].

III. L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE UNESCO DEL 2003 IN CAMPO AGROALIMENTARE ED ENOGASTRONOMICO

42. Paesaggio, cibo e *cultural heritage*

Come si è visto nelle sezioni precedenti, la Convenzione sul patrimonio culturale intangibile e la Convenzione di Faro hanno contribuito ad allargare notevolmente i concetti di bene e di patrimonio culturale. La prima riconosce un ruolo di primaria importanza alle componenti di natura immateriale che si celano dietro un bene tangibile: conoscenze, saperi e *know how* divengono gli elementi che danno ad esso vita e ne garantiscono la sopravvivenza e la continua trasmissione, rinsaldando il legame tra lo stesso e la comunità, concetto, quest'ultimo, che tuttavia, come sopra ricordato, non presenta una chiara ed univoca definizione, bensì risulta essere passibile e soggetto a molteplici, variabili e contraddittorie interpretazioni.

[718] L. ZAGATO, *La Convenzione sulla protezione…,* pp. 54-56. In merito alle problematiche connesse agli inventari nazionali e alle liste previste dalla Convenzione in esame si rimanda a C. BORTOLOTTO, M. SEVERO, *Inventari del patrimonio immateriale: top-down o bottom-up?*, in *Antropologia Museale*, Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoantropologici, anno X, n. 28-29, primavera-autunno 2011, La Mandragora, Imola, pp. 24-31.

D'altro canto, la Convenzione di Faro si presenta come strumento fortemente innovativo, dal momento che "*sposta l'attenzione dal patrimonio culturale in sé considerato alle persone, al loro rapporto con l'ambiente circostante e alla loro partecipazione attiva al processo di riconoscimento dei valori culturali*"[719], sottolineando il ruolo ricoperto dal patrimonio in quanto motore e volano per lo sviluppo sociale, economico e, chiaramente, culturale della società intera, nonché in riferimento al perseguimento della pace e del dialogo tra culture, così come al mantenimento della diversità culturale.

Alla luce di queste brevi considerazioni, in merito alle quali si è tuttavia già discusso nella prima sezione del presente capitolo, è possibile affermare che la riflessione sul concetto di patrimonio culturale ha contribuito ad un'estensione e ad un approfondimento di tale nozione, non più limitata, come sopra ricordato, ai beni ti tipo storico-artistico, ma arrivata a ricomprendere al proprio interno una molteplicità di categorie di beni, manifestazioni ed espressioni culturali. Tra queste, di particolare importanza per i nostri fini risulta essere quella della cosiddetta cultura materiale.

Tale termine si riferisce a "*tutti gli aspetti visibili di una cultura, quali i manufatti urbani, gli utensili della vita quotidiana e delle attività produttive*"[720] ed è divenuto d'uso corrente tra gli antropologi a partire dalla metà del Ventesimo secolo, in concomitanza con l'istituzione a Varsavia dell'Istituto per la storia della cultura materiale[721]. Gli elementi riconducibili alla categoria in oggetto, pur non appartenendo alla cultura classificata come "alta", non sono, tuttavia, privi di significato per i popoli e, più estesamente, per la collettività che ne è depositaria e alla quale essi si riferiscono. Infatti, dal momento che risultano funzionali al perseguimento di bisogni e necessità correlati alla sopravvivenza e al benessere degli individui, svolgono un'importante funzione identitaria, essendo indissolubilmente legati alla memoria storica e sociale degli stessi.

Forti del fatto di essere il frutto di scelte, azioni e operazioni condotte e impresse, in modo più o meno intenzionale e in un lasso di tempo più o meno lungo, dagli esseri umani e, nello specifico, dalla collettività direttamente associata agli stessi, nonché, come sopra ricordato, di rappresentare testimonianze e forme concrete di un processo e di un'evoluzione continui e reiterati, ai nostri fini possono essere inclusi in tale categoria anche il paesaggio e il cibo,

[719] C. CARMOSINO, *op. cit.* ,p. 41.
[720] http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/cultura-materiale/.
[721] A. CICERCHIA, *Cultura, cibo e paesaggio: lo sguardo economico*, in *Economia della Cultura*, a. XX, 2010, n. 1, p. 5. Sempre A. CICERCHIA precisa che l'espressione *cultura materiale* individua "*l'insieme delle conoscenze e delle pratiche relative ai bisogni e ai comportamenti materiali dell'uomo*". Ibid. p. 5.

tenendo presente che, in quest'ultimo caso, il riferimento è agli elementi che costituiscono il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico di una Nazione o di una cultura.

43. Verso una nuova nozione di paesaggio

Volendoci soffermare brevemente sul paesaggio, appare evidente il suo configurarsi come teatro della vita umana e come testimonianza delle orme lasciate, più o meno consapevolmente e in modo più o meno invasivo, dal genere umano nella storia per soddisfare bisogni legati alla sopravvivenza e per costruire *"uno spazio, oltre che funzionale, bello*"[722].
Sul punto ritornano anche i diversi strumenti elaborati ai fini della sua tutela, preservazione e salvaguardia, in particolar modo quelli regionali e internazionali. Tra questi, nello specifico, con particolare attenzione a quanto affermato nei rispettivi preamboli, la Convenzione Unesco sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, la Convenzione europea del paesaggio e, per quanto riguarda l'Italia, da quanto disposto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio[723].
La Convenzione Unesco del 1972, come già si è avuto modo di sottolineare nel presente lavoro[724], riguarda la protezione degli elementi facenti parte del patrimonio mondiale culturale e naturale aventi carattere di eccezionalità: la loro scomparsa, costituirebbe una grave perdita per tutti i popoli del mondo in virtù del loro essere "*unici e insostituibili*"[725].
Inoltre, soprattutto grazie all'introduzione della categoria dei "*cultural landscapes*" avvenuta a seguito della revisione delle Linee Guida Operative nel 1992, viene preso atto del fondamentale e indissolubile legame tra uomo e ambiente[726].
La Convenzione europea del paesaggio dal canto suo fornisce un'ampia definizione di paesaggio, comprendente sia quello naturale sia quello urbano, sia quello eccezionale sia

[722] A. CICERCHIA, *op. cit.*, pp. 10-11.
[723] Gli strumenti in questione sono già stati trattati nel dettaglio nel primo capitolo del presente lavoro, al quale si rimanda. Vale la pena però di elencare anche altre fonti fondamentali in materia, sulle quali si è deciso tuttavia di non soffermarsi dal momento che la nostra ricerca non tratta nello specifico e unicamente del tema del paesaggio. Ad ogni modo tali strumenti sono la *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa* (Berna, 19 settembre 1979); la *Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa* (Granada, 3 ottobre 1985); *la Convenzione del Consiglio d'Europa per la tutela del patrimonio archeologico* (La Valletta, 16 gennaio 1992) nonché *la Strategia paneuropea della diversità biologica e paesaggistica* (Sofia, 25 ottobre 1995).
[724] V. supra, cap. I, sez. I a), par. 5.
[725] Ibid., quinto considerando.
[726] V. supra, cap. I, sez. I a), par. 5.

quello quotidiano[727], ritenuto elemento in grado di dare impulso a numerosi ambiti e settori, da quello sociale a quello economico, da quello turistico a quello culturale. Dal momento che rappresenta l'esito di un processo evolutivo della durata secolare, se non addirittura millenaria, del quale reca in modo più o meno evidente le tracce e durante il quale le varie comunità umane hanno dato ad esso, in modo o meno consapevole, forme complesse se non addirittura contraddittorie, il paesaggio "*coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa"*[728].

Frutto dell'interazione continua e non priva di problematiche tra uomo e ambiente[729], lo stesso, che si discosta sia dall'accezione eminentemente spaziale e geografica sottesa alla nozione di territorio sia da quella ecologica di ambiente[730], riveste un ruolo di primaria importanza nell'assicurare il benessere e un senso di identità e di appartenenza agli individui che ne fruiscono in modi e tempi estremamente diversificati. Lo strumento in esame, oltre a riconoscerne in più disposizioni la funzione identitaria, afferma altresì che "*la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune*"[731]: da ciò deriva la necessità di cooperare al fine di garantirne la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione[732].

Alcuni dei concetti succitati sono richiamati anche dal Codice dei beni culturali e del paesaggio italiano. Ci si riferisce nello specifico a *beni paesaggistici* elencati all'art. 134 *"individuati dalla legge o in base alla legge"*[733] (i quali, come sopra ricordato, identificano, assieme ai beni culturali, il patrimonio culturale nazionale), fermo restando che, per paesaggio, è da intendersi "*una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni*"[734], recependo in tal modo quanto riconosciuto dalla Convenzione europea del paesaggio e da quella Unesco del 1972 in merito al rapporto tra l'essere umano e il proprio ambiente di riferimento. Suddetti beni, pur

[727] Cfr. art. 2 Convenzione europea del paesaggio.
[728] Convenzione europea del paesaggio, quarto considerando.
[729] All'art. 1 della Convenzione europea del Paesaggio quest'ultimo viene definito come "*una determinata parte di territorio, così com'è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni":* viene quindi riconosciuta un'importanza fondamentale al rapporto tra uomo e ambiente, rapporto di modifica reciproca e di coevoluzione.
[730] Cfr. M. MONTELLA, *Valore culturale*, in G. M. GOLINELLI (a cura di), P*atrimonio culturale e creazione di valore. Verso nuovi percorsi*, Cedam, Padova, 2012, pp. 3-4. Si rimanda anche a: G. M. GOLINELLI, *Il territorio sistema vitale. Verso un modello di analisi*, Giappicchelli, Torino, 2003, pp. 1 e ss.
[731] Convenzione europea del paesaggio, decimo considerando.
[732] V. supra, cap. I, sez. III A), par. 12.
[733] Art. 2 par. 3 dello strumento giuridico in esame.
[734] Art. 131 par.1 del Codice.

costituendo "*espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio*" [735] devono tuttavia presentare "*cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica*" (art. 136 par. 1 lett. a); caratterizzarsi "*per la loro non comune bellezza*" (art. 136 par. 1 lett. b); distinguersi per "*un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale*" (art. 136 par. 1 lett. c) oppure rappresentare "*bellezze panoramiche* […]" (art. 136 par. 1 lett. d).

Con l'adozione di questi strumenti assistiamo al progressivo allontanamento dalla concezione "estetizzante" di paesaggio che aveva informato di sé la normativa precedentemente in vigore. Infatti, per quanto riguarda l'Italia, le leggi risalenti agli anni Venti e Trenta del Novecento, ossia la l. 11 giugno 1922, n. 778 e la l. 29 giugno 1939, n. 1497[736], garantivano la tutela di singoli siti oppure di gruppi di immobili che costituivano "quadri", vedute, panorami [737] piacevoli e singolari allo sguardo, la cui conservazione, risultava essere di interesse pubblico in virtù della loro bellezza naturale[738]. Singolari sono anche i termini utilizzati dalla l. 29 giugno 1939, n. 1497, affini a quelli impiegati nella Convenzione Unesco del 1972 e volti a dare risalto al carattere di eccezionalità e di unicità dei beni classificabili come "bellezze naturali".

Visto il loro particolare pregio estetico, si comprende come gli strumenti elaborati ai fini della loro protezione, nonostante significative modifiche legate all'evoluzione dei concetti di paesaggio e di beni paesaggistici, fossero di natura principalmente conservativa[739].

Il concetto di paesaggio conosce una significativa evoluzione verso la fine del Ventesimo secolo, con il d.lgs. 27 giugno 1985, n. 312[740] e con il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490[741].

---

[735] Art. 2 par. 3 dello strumento giuridico in esame.

[736] Le leggi alla quale si fa riferimento sono la l. 11 giugno 1922, n. 778 (GU n. 148 del 24/06/1922) "*Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico*" e la l. 29 giugno 1939, n. 1497 (GU 14 ottobre 1939, n. 241) "*Protezione delle bellezze naturali*".

[737] Art. 1 L. 11 giugno 1922, n. 778.

[738] Art. 1 L. 11 giugno 1922, n. 778.

[739] Si rimanda a: N. FERRUCCI, *La tutela del paesaggio e del paesaggio agrario*, in L. COSTATO, A.GERMANÒ, E. ROOK BASILE, *Trattato di Diritto Agrario, vol. II,* Utet, Torino, 2011, pp. 175-215.

[740] Tale decreto fu convertito in un secondo momento in legge (l. 8 agosto 1985, n. 431).

[741] I due strumenti giuridici ai quali si fa riferimento sono, rispettivamente, le "*Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale*", ossia la cosiddetta *Legge Galasso* (GU n. 197 del 22/08/1985) e il "*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352*" (GU n. 302 del 27/12/1999 – Suppl. Ordinario n. 229). In merito al d.lgs. 490/1990, N. FERRUCCI, *op. cit.*, pp. 182-183, precisa che *"*[…] *il provvedimento delinea una sorta di assonanza concettuale tra categorie di beni tradizionalmente oggetto di filoni normativi assolutamente autonomi: da un lato i beni culturali, dall'altro i beni ambientali e le bellezze naturali. Si condensano, infatti, in un unico testo normativo, la disciplina dei beni culturali, quella delle ex bellezze naturali, originariamente disciplinate dalla legge del 1939, e quella dei beni considerati dalla legge Galasso di rilevante interesse ambientale* […]"

Dal precedente approccio estetizzante di cui si è detto, con questi due strumenti la nozione di paesaggio evolve caratterizzandosi e arricchendosi di una dimensione marcatamente territoriale e ambientale (che tiene conto, inoltre, delle esigenze dello sviluppo sostenibile) e che, gradualmente, grazie agli apporti delle Convenzioni sopra citate (in particolar modo con l'introduzione della categoria dei paesaggi culturali nella Convenzione Unesco del 1972), fa propria la componente umana e sociale: ciò permette a tale elemento, grazie al suo valore fortemente identitario e in grado di assicurare continuità alle comunità che ne fruiscono, di entrare a far parte in toto della categoria del patrimonio culturale[742].

44. Le valenze culturali del cibo e delle pratiche alimentari

Riprendendo quanto sopra accennato, un altro tipo di bene che può, e anzi deve, essere considerato come parte ed espressione del patrimonio culturale è il cibo, o meglio il patrimonio enogastronomico di una comunità più o meno vasta, in taluni casi estesa quanto il territorio di uno Stato o più[743].

Rispetto al paesaggio, spazio fisico soggetto a continue ed incessanti evoluzioni e modifiche attribuibili a cause e fenomeni sia di tipo naturale che antropico, e ai beni culturali comunemente intesi, ossia quelli di tipo storico-artistico creati, elaborati e riconducibili ad un passato più o meno remoto e non più riproducibili, il cibo se ne differenzia in modo sostanziale per il fatto di essere continuamente prodotto e riprodotto per soddisfare esigenze in primo luogo legate alla sopravvivenza degli individui, secondariamente per saziare bisogni ed esigenze di altra natura, eminentemente di tipo sociale e culturale[744].

Sin dai tempi più remoti infatti, le attività legate al procacciamento del cibo (segnatamente raccolta e caccia) recano con sé valori che vanno al di là del mero nutrirsi: il cosa scegliere e le varie tecniche di preparazione, di lavorazione e di consumo svelano molto dei significati di tipo culturale, sociale, religioso, identitario e comunicativo sottesi allo stesso[745]. Appartenente alla sfera del quotidiano e giudicato pressoché privo di reale interesse scientifico, l'universo dei prodotti enogastronomici e agroalimentari e i relativi studi rimasero in tale condizione

[742] N. FERRUCCI, *op. cit.*, pp. 178-179.
[743] Si veda M. MONTELLA, *op. cit*., pp. 27-36.
[744] Si veda A. CICERCHIA, op. cit., pp. 6 e ss., E. DI RIENZO, *Oltre l'edibile: su alcune valenze antropologico-culturali del cibo*, in *Economia della Cultura*, a. XX 2010, pp. 57-64.
[745] E. DI RIENZO, *op. cit.*, p. 59. Si rimanda inoltre a M. MONTELLA, *op. cit.*, p. 27

fino agli anni Settanta del Novecento[746], data a partire dalla quale si assistette ad un notevole intensificarsi degli studi antropologici e umanistico-sociali, dovuto ad una serie di eventi e fenomeni verificatisi nelle decadi immediatamente precedenti.

Ci riferiamo in primo luogo al periodo di benessere e di prosperità economica che seguì la fine del secondo conflitto mondiale: il rapporto con i beni di consumo conobbe modifiche sostanziali, dal momento che venne meno la condizione di precarietà e di razionamento alimentare che aveva caratterizzato il periodo precedente. Altri fattori che incisero in modo preponderante furono gli studi intrapresi dal medico fisiologo Ancel Keys, "padre" della dieta mediterranea[747] nonché quelli sulla postmodernità e sui fenomeni ad essa correlati[748]. Grazie a questi importanti studi in ambito scientifico e accademico, l'interesse nei confronti di queste tematiche si fece, lentamente e gradualmente, sempre più centrale ed ebbe come coronamento l'inclusione del patrimonio enogastronomico e agroalimentare all'interno della più ampia categoria del *cultural heritage*.

Prova della rilevanza culturale di determinati prodotti, tecniche di produzione, lavorazione e consumo, così come di paradigmi, pratiche alimentari e stili di vita ad essi associati, sono in primo luogo le numerosissime e variegate fonti narranti la ricchezza, la complessità e la rilevanza della gastronomia e dell'*ars* culinaria italiana[749].

A queste si affiancano, rivestendo il ruolo di testimonianza concreta e tangibile del patrimonio in esame, i musei del gusto, gli itinerari enogastronomici, le strade del vino, dell'olio e, più estesamente, del "buono" e dell'eccellenza nazionale, le festività, le ricorrenze e gli eventi finalizzati alla sua celebrazione e valorizzazione.

A tal proposito e coerentemente con i fini della nostra ricerca, è importante ribadire che il cibo (nonché le tecniche produttive e le metodiche messe a punto per la sua preparazione) ha sempre recato con sé valori di tipo sociale, simbolico e comunicativo: prova di quanto è appena detto è il significato, nonché, molte volte, il ruolo di *status symbol*, assunto da

[746] E. DI RIENZO, op. cit., pp. 57-59.
[747] Vedi oltre, cap. II, sez. III, par. 47.
[748] Ibid., pp. 58-59.
[749] Una pietra miliare in questo campo è, ad esempio, il volume di Pellegrino Artusi "*La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene*", la cui prima edizione risale al 1891. Trattato rivolto essenzialmente alle famiglie medio-borghesi di un Italia unita solo da qualche decennio, rappresenta una testimonianza estremamente importante e pregevole della cucina italiana che fu e che continua al giorno d'oggi. È da notare, inoltre, che il testo non si limita solamente a presentare piatti e ricette nazionali d'eccellenza, anzi: la spiegazione di ogni manicaretto o intingolo è sempre corredata da uno più aneddoti attestanti la storicità e la rilevanza degli stessi dal punto di vista culturale e sociale. Si rimanda a: E. DI RIENZO, *op. cit*., pp. 59-60; R. PENSATO, *Guida alle fonti della cultura enogastronomica italiana*, in Economia della Cultura, a. XX, 2010, n. 1, pp. 151-160; M. MONTELLA, *op. cit*., pp. 27-36.

determinati alimenti per specifiche culture, classi sociali, etnie, religioni[750]. Ciò, è bene precisarlo, vale per un gran numero di cibi ma non per tutti. Infatti, non ogni cibo può essere ricondotto all'interno della macro categoria del patrimonio culturale: affinché ciò sia possibile è infatti necessario che lo stesso rechi con sé "*significati essenziali in termini di socialità, familiarità, condivisione, ritualità, gioia e lutto, età della vita, ciclo delle stagioni, identità*"[751].

Si è appena sottolineato come il cibo e le pratiche alimentari possano presentare peculiarità e valenze culturali tali da essere considerati elementi ed espressione del patrimonio culturale: tuttavia, formalmente e secondo quanto dispone la legislazione italiana in merito, la questione risulta essere piuttosto complessa[752].

45. Verso un riconoscimento giuridico del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico?

Il riconoscimento del valore culturale di un dato bene e le attività di salvaguardia e di valorizzazione che ne conseguono sono subordinati ad un processo di individuazione e di dichiarazione a carico della Pubblica Amministrazione[753]: i beni passibili di tale procedura, e, quindi, classificabili come culturali, devono inoltre appartenere ad una delle categorie indicate agli artt. 10 e 11 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio oppure, essere conformi a quanto enunciato all'art. 2 par. 1, ossia costituire "*testimonianze aventi valore di civiltà"*.

Al fine di preservare tali valori, e quindi la natura squisitamente "*tipica*[754] *e identitaria*"[755] di

---

[750] Si rimanda a E. MORO, *La dieta mediterranea. Mito e storia di uno stile di vita*, Il Mulino, Bologna, 2014, pp. 18-23.

[751] A. CICERCHIA, *op. cit*., p. 8.

[752] Sul punto ALTILI sottolinea che: *"*[…] *le ultime modifiche al Codice non hanno accolto nel testo le richieste riformatrici che volevano da più parti una nozione di bene culturale non necessariamente legata ad una norma di legge avente valore costitutivo della qualità del bene culturale*". Si rimanda a: P. ALTILI, *op. cit.*, pp. 40-41.

[753] Si veda l'art. 14 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

[754] In merito al termine "*tipico*" appare opportuno, arrivati a questo punto del lavoro, fare qualche precisazione. Innanzitutto, come sottolinea P. ALTILI (P. ALTILI, *I prodotti agroalimentari tradizionali come beni culturali*, in *Economia della Cultura*, a. XX, 2010, n. 1, p. 35), "*L'aggettivo tipico o tradizionale, quando associato al prodotto agricolo o all'alimento, nell'immaginario comune riferisce di un metodo di produzione «antico» o comunque ereditato, conservato e consolidato nel tempo; l'utilizzo di determinate materie prime; il legame con uno specifico luogo d'origine; un gusto, un aroma e caratteristiche organolettiche particolari* […]". Stando alla legislazione comunitaria, un dato prodotto presenta caratteri di "tipicità" se ad esso sono proprie "*caratteristiche di immagine, tradizione, tecnologia e cultura proprie di un territorio*" (P. ALTILI, *op. cit.*, p. 35); di "tradizionalità" se, coerentemente con quanto enunciato all'art. 2 lett. b del Reg. CE 509/2006, la presenza e l'utilizzo dello stesso sul mercato della Comunità Europea è "*attestato da un periodo di tempo che denoti un passaggio generazionale; questo periodo di tempo dovrebbe essere quello generalmente attribuito ad una*

beni che costituiscono parte del patrimonio enogastronomico di una collettività, la legislazione nazionale e comunitaria ha dato loro riconoscimento formale e ha provveduto alla loro tutela attraverso i segni distintivi, ossia le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche[756] nonché le specialità tradizionali garantite o SGT[757].

---

generazione umana, cioè almeno 25 anni". Sempre nello stesso contributo, l'autore precisa poi che esistono due tipologie di prodotti tipici: un primo gruppo è costituito dai beni agroalimentari ai quali è stato assegnato un riconoscimento di tipo formale, segnatamente una denominazione d'origine, un'indicazione geografica oppure il marchio "*specialità tradizionale garantita*" (il marchio specialità tradizionale garantita o SGT è disciplinato dal *Reg. CE n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari*); il secondo insieme, invece, raggruppa tutti quei prodotti, quei cibi, quelle bevande che "*seppur legati alla tradizione ed ad una certa zona geografica, non presentano alcun riconoscimento formale, ma si propongono al consumatore come tipici in quanto vengono loro associati significati diversi che vanno dal generale attributo della qualità organolettica, all'origine geografica delimitata, alla lavorazione tradizionale*" (p. 36). Per quanto riguarda la legislazione nazionale invece, dispone il *Decreto 8 settembre 1999, n.350 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173"* il quale, all'art. 1 par. 1, intende per prodotti agroalimentari tradizionali "*quelli le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo*". Tali metodi di lavorazione e tecniche produttive devono essere praticate, secondo quanto sancito dal par. 2, in modo omogeneo nella totalità del territorio interessato nonché "*secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni*" (art. 1 par. 2 del decreto in esame). Il decreto del quale si è appena detto esplicita condizioni e procedure per l'individuazione di questa categoria di prodotti, istituita dall'art. 8 comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 "*Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"* (GU n. 129 del 5 giugno 1998). Il D. Lgs. 173/1998 dispone inoltre che l'identificazione delle metodiche di cui si è appena detto, che deve avvenire mediante decreto, è di competenza del MIPAAF; alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è attribuito, invece, l'onere di predisporre, basandosi sulle indicazioni presenti nel decreto stesso, elenchi regionali, da tenere continuamente aggiornati e da far confluire poi in un unico elenco nazionale da pubblicarsi annualmente, contenenti i prodotti agroalimentari tradizionali presenti sul proprio territorio: tali obblighi sono ribaditi dal decreto MIPAAF dell'8 settembre 1999, n. 350. Da specificare è inoltre il fatto che i prodotti agroalimentari tradizionali, riconosciuti dai decreti succitati al fine di una loro valorizzazione e promozione sul mercato, sono soggetti ad una disciplina specifica ed autonoma, differente da quella degli altri prodotti tipici e di qualità, contrassegnati dai segni distintivi DOP, IGP e SGT (Cfr. P. ALTILI, *op. cit.*, pp. 36-37). In merito alle peculiarità e alle caratteristiche dei prodotti tipici si rimanda inoltre a: NOMISMA, *Prodotti tipici e sviluppo locale. VIII rapporto Nomisma sull'agricoltura italiana: il ruolo delle produzioni di qualità nel futuro dell'agricoltura italiana*, Milano, Il Sole 24 ore, 2001, pp. 92-98 , consultabile on line alla pagina web: http://www.coldiretti.it/aree/rubriche/economia/Agroalimentare/VIIInomisma.htm.
Sulla normativa europea ed italiana riguardante i prodotti agroalimentari tradizionali si veda: P. ALTILI, *op. cit.*, pp. 37- 40; A. CICERCHIA, *op. cit.*, pp. 8-10; NOMISMA, *op. cit.*, pp. 118-121; M. MONTELLA, *op. cit.*, pp. 35-36. A. MARESCOTTI inoltre, analizza le differenze intercorrenti tra le nozioni di prodotti tipici, tradizionali, locali e nostrani. Per quanto riguarda i primi, la definizione che ne dà è in linea con quanto disposto dalla legislazione europea e nazionale, identificando nello stretto legame intercorrente tra prodotto e origine (quest'ultima in grado di influenzare notevolmente la qualità del prodotto) il cuore della loro specificità. Questi si differenziano ad esempio dai cosiddetti prodotti locali, sempre caratterizzati dall'esser legati ad una determinata zona geografica che, tuttavia, non è in grado di conferire caratteristiche peculiari e distintive al prodotto. L'aggettivo tradizionale, come si è già avuto modo di sottolineare, si riferisce invece a prodotti caratterizzati da metodi e tecniche di produzione consolidati nel tempo (minimo 25 anni); la specificazione "nostrani" rimanda altresì alla tradizione culinaria e gastronomica di una data collettività per la quale svolge una funzione identitaria piuttosto forte: non è detto, tuttavia, che un prodotto o una pratica siano irriproducibili al di fuori di una determinata zona geografica. Cfr. A. MARESCOTTI, *op. cit.*, pp. 19-20.

[755] A. CICERCHIA, *op. cit.*,. p. 8.

[756] V. supra, cap. I.

[757] Le specialità tradizionali garantite si differenziano infatti dalle denominazioni d'origine e dalle indicazioni geografiche per il fatto che tale segno distintivo, differentemente dalle prime, intende tutelare prodotti agricoli o

I beni culturali e i prodotti agroalimentari presentano delle differenze rilevanti (ad esempio i secondi, in linea di massima, sono distrutti con il consumo e, per soddisfare le esigenze in primo luogo legate alla sopravvivenza, vengono continuamente ri-prodotti)[758], gli stessi (per quanto riguarda i prodotti agroalimentari ci riferiamo in particolare alle eccellenze nazionali e ai prodotti caricati di una forte componente culturale, simbolica e sociale) sono tuttavia accomunati dal fatto che il legislatore ha voluto garantire loro tutela e protezione[759].

I segni distintivi succitati svolgono una funzione fondamentale, ossia contrassegnano e differenziano tali prodotti, facendo sì che le caratteristiche precedentemente menzionate siano immediatamente percepibili, legandoli quindi ad un dato territorio e ad una determinata cultura[760]. Carichi dei significati dei quali si è appena detto, gli elementi, e, in particolar modo le eccellenze, appartenenti al patrimonio enogastronomico di una data comunità, più o meno vasta, presentano, per il loro essere indissolubilmente legati ad un dato territorio e per il richiamare, spesso e volentieri, un paesaggio specifico, una forte componente identitaria.

Per quanto concerne il legame prodotto-territorio, il secondo determina la specificità del primo in modo diversi. In primo luogo risulta evidente come terreno, clima e in generale i fattori fisici e biologici contribuiscano a determinare le peculiarità di un prodotto agroalimentare, differenziandolo fortemente da beni ad esso affini e rendendolo di fatto unico e irripetibile al di fuori di tale contesto territoriale, di cui ne diviene espressione[761].

Considerare solamente i fattori materiali che determinano l'unicità e quindi la qualità di un bene agroalimentare sarebbe tuttavia riduttivo: un ruolo fondamentale è svolto infatti anche

---

alimentari tradizionali la cui specificità è attribuibile, secondo quanto sancito dall'art. 1 par. 2 del già menzionato Reg. CE N. 509/2006, a "*le caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche, o al metodo di produzione del prodotto, oppure a condizioni specifiche che prevalgono nel corso della produzione*".

[758] P. ALTILI, *op. cit*., p. 41. Altre differenze sostanziali tra le due tipologie di beni sono individuabili nell'aumento di prezzo di un determinato prodotto agroalimentare dovuto alla possibilità per lo stesso di fregiarsi del segno distintivo: tale fenomeno non avviene, chiaramente, quando si tratta di beni storico artistici dal momento che l'attribuzione ad essi di un prezzo di mercato è di meno immediata, se non difficile, stima. Il bene agroalimentare differisce da quello di tipo storico-artistico anche per il fatto che i vincoli apponibili all'una o all'altra tipologia hanno come obiettivo una regolamentazione/limitazione dell'utilizzo o della fruizione nel primo caso, della produzione nel secondo. Si veda A. CICERCHIA, *op. cit.*, pp. 9-10.

[759] Meccanismi predisposti per perseguire tali fini sono, ad esempio, il vincolo paesaggistico per i beni paesaggistici oppure l'inserimento dei beni storico-artistici nelle liste istituite dalle varie convenzioni Unesco: a tali strumenti si affianca l'utilizzo dei segni distintivi succitati al fine di rendere identificabili e tutelare gli elementi appartenenti al patrimonio enogastronomico e agroalimentare. Si veda M. MONTELLA, *op. cit.,* pp. 35-36.

[760] P. ALTITILI, *op. cit.*, pp. 9-10. La stessa precisa in merito: "*Ciò che viene valorizzato, con l'inclusione nell'elenco e con l'attribuzione del segno, è il radicamento culturale del cibo o del vino in termini di:*
- *Area di diffusione del consumo tradizionale;*
- *Metodiche, tecniche e tecnologie tradizionali di produzione;*
- *identità territoriale*".

[761] Si veda anche oltre, cap. III, sez. I e II.

dal contesto sociale, culturale ed economico nel quale un dato elemento del patrimonio agroalimentare oppure una pratica alimentare sono inseriti. Ne fanno parte i sistemi e le tecniche produttive, le tradizioni storiche e culturali, le conoscenze e il *know how* ad essi associati, il più delle volte aventi carattere contestuale e non codificato[762], caratterizzati dall'oralità e dall'immaterialità, nonché dall'essere fortemente legati alla memoria storica della comunità che ne è depositaria. Sebbene costituiscano patrimonio comune, tali elementi non vanno considerati come fissi e immutabili nel tempo: essi sono, il più delle volte, frutto di un continuo processo di evoluzione e di adattamento ai cambiamenti, più o meno profondi, che si verificano nel contesto territoriale, sociale, culturale ed economico di riferimento. Ciò rende necessaria una continua ri-negoziazione del valore del bene o della pratica al quale sono associati, rinsaldando così il legame intercorrente tra il prodotto e la comunità di riferimento[763].

La dinamicità del processo, l'evoluzione e l'affinamento di tecniche e del saper fare, la trasmissione continua di conoscenze nel corso degli anni, di generazione in generazione, nonché la loro rivitalizzazione mediante la pratica e l'apprendimento, mettono in luce la centralità della componente antropica ai fini della preservazione e del mantenimento di un prodotto o di una pratica agricola o alimentare. In merito è stato notato che: "*Il processo di accumulazione di conoscenza e di sedimentazione locale tramite interazione permette al prodotto di divenire l'espressione della società locale della sua organizzazione, nei suoi valori, nelle sue tradizioni e nei suoi gusti adattati al contesto ambientale, economico, sociale e culturale del luogo. A questo proposito si parla spesso di dimensione patrimoniale del prodotto tipico: il prodotto e le modalità per produrlo, conservarlo, distribuirlo, consumarlo, apprezzarlo entrano a far parte del patrimonio della collettività locale* […]"[764].

Questione spinosa strettamente collegata alla natura dinamica e vitale dei saperi alla base della produzione di un prodotto agroalimentare oppure di una pratica alimentare è quella riguardante il rapporto intercorrente tra tradizione e innovazione, ossia definire fino a che

[762] I saperi e le conoscenze connessi ad un prodotto agroalimentare e alle sue metodiche produttive sono di tipo contestuale in quanto fortemente dipendenti, come si è già avuto modo di sottolineare, dal contesto territoriale entro il quale si sviluppano e si trasmettono; sono, inoltre, il più delle volte non codificati in quanto trasmessi di generazione in generazione all'interno della comunità depositaria. Cfr. A. MARESCOTTI, *Le dimensioni della tipicità dei prodotti agroalimentari*, in ARSIA, *op. cit*., p. 16.

[763] Cfr. A. MARESCOTTI, *Le dimensioni della tipicità dei prodotti agroalimentari*, in ARSIA, *op. cit*., pp. 15-18; P.L. PETRILLO, *op. cit*., pp. 211-213. Sulle problematiche connesse alla continua rigenerazione, adattamento e modificazione delle pratiche e delle tradizioni gastronomiche e culinarie si rimanda a M. MONTELLA, *op. cit.*, pp. 32-34.

[764] A. MARESCOTTI, *op. cit.*, p. 18.

punto sia possibile modificare un dato elemento classificato come "tipico" senza snaturarlo e far perdere allo stesso i suoi caratteri di unicità e autenticità.

Visto il profondo legame esistente tra prodotto agroalimentare, territorio e contesto socio-economico e socio-culturale e comunità depositaria, appare evidente come la reinterpretazione e la continua negoziazione della tradizione debba avvenire all'interno della società locale, coinvolgendo tutti gli attori sociali che contribuiscono al mantenimento e alla continua ricreazione dell'elemento o della pratica alimentare[765].

Dal momento che la nostra attenzione non è rivolta tanto all'analisi dei prodotti tipici o tradizionali in quanto merci e beni concreti da piazzare sul mercato bensì agli elementi immateriali che tali prodotti recano con sé, va sottolineato come la storia o le tradizioni legate ad essi legate rivestano un ruolo fondamentale. Ci riferiamo in particolar modo all'evoluzione del prodotto nel corso degli anni o dei secoli, all'adattamento delle tecniche produttive, di lavorazione e di consumo alle esigenze dettate dai vari momenti storici, dai cambiamenti sociali oppure dalle trasformazioni intervenute nella zona di produzione: questi elementi costituiscono la "biografia" di un prodotto agroalimentare e sovente vengono registrati e valorizzati in fonti di svariato genere, orali o scritte, e che costituiscono parte integrante della memoria storico-sociale di una collettività.

Alla luce di queste considerazioni il cibo, dotato delle valenze culturali delle quali si è detto, si configura come "[…] *l'esito di un processo storico, collettivo e localizzato di accumulazione di conoscenza contestuale che si fonda su di una combinazione di risorse territoriali specifiche sia di natura fisica che antropica che da luogo ad un legame forte, unico e irriproducibile col territorio di origine*"[766]: tale aspetto che fa si che quando assaporiamo e degustiamo un determinato prodotto agroalimentare, specie se tipico e dotato delle valenze di cui si è appena detto, inghiottiamo *"*[…] *non solo un determinato alimento, ma anche il concetto [il simbolo, la cultura, il territorio] che gli si accompagna"*[767].

In conclusione, è opportuno fare riferimento a due strumenti giuridici, uno nazionale, l'altro europeo, nei quali trova conferma quanto appena detto, ossia viene riconosciuto il valore culturale sotteso da un lato ai prodotti agroalimentari tradizionali, dall'altro al patrimonio enogastronomico europeo.

---

[765] A. MARESCOTTI, *op. cit.,* pp. 17-19.
[766] Ibid.
[767] L. RAPPAPORT, *Come mangiamo: appetito, cultura e psicologia del cibo*, Ponte alle Grazie, Milano, 2003, p. 40, così citato da M. MONTELLA, *op. cit.*, p. 34 nonché da E. DI RIENZO, *op. cit.*, p. 64.

a) L'Italia: il decreto del 9 aprile 2008

Il primo strumento in esame è il decreto del 9 aprile 2008, emanato congiuntamente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero per i beni e le attività culturali [768], avente come oggetto l'individuazione dei prodotti agroalimentari italiani (segnatamente i *prodotti agroalimentari tradizionali* o PAT sui quali si è già avuto modo di soffermarsi) in quanto espressione del patrimonio culturale italiano. Dopo aver richiamato le disposizioni esistenti in materia, il decreto sancisce che i prodotti agroalimentari tradizionali[769] sono, come sopra ricordato, "*espressione del patrimonio culturale italiano*"[770] in quanto *"*[…] *costituiscono espressione, oltre che dell'inventiva, dell'ingegno e del processo di evoluzione socioeconomico delle collettività territoriali italiane, anche delle tradizioni e della cultura delle regioni, delle province ed in genere delle comunità diffuse sul territorio italiano e in quanto tali devono essere oggetto di tutela e della salvaguardia da parte delle istituzioni italiane" [771]*. Significativo risulta essere, inoltre, il richiamo esplicito alla Convenzione Unesco 2003[772] e alla pratica alimentare della Dieta mediterranea, iscritta nella lista rappresentativa del patrimonio culturale dell'umanità nel 2010[773].

b) L'Unione Europea: la risoluzione sugli aspetti culturali ed educativi del patrimonio gastronomico europeo

L'altro strumento che si intende esaminare è un atto di *soft law* e precisamente la "*Risoluzione del Parlamento europeo sul patrimonio gastronomico europeo: aspetti culturali ed educativi*", emanata il 12 marzo 2014[774]. Tale risoluzione mette in luce la necessità di tutelare e valorizzare il patrimonio gastronomico europeo [775], di sensibilizzare la popolazione

[768] Il decreto in esame è il Decreto 9 aprile 2008 "*Individuazione dei prodotti agroalimentari italiani come espressione del patrimonio culturale italiano*", pubblicato sulla G.U. n. 93 del 19-04-2008.
[769] Si veda supra, pp. 176-177.
[770] Art. 1 dello strumento giuridico in esame.
[771] Si rimanda al nono considerando dello strumento giuridico in esame.
[772] Si rimanda all'ottavo considerando del decreto in esame. Sul punto si rimanda inoltre a G. SCEPI, P. L. PETRILLO, *La dimensione culturale della Dieta mediterranea patrimonio immateriale dell'Umanità*, in G.M. GOLINELLI, *op. cit*., pp. 261-264.
[773] V. oltre, cap. II, sez. III, par. 47.
[774] La risoluzione è consultabile alla pagina web: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0127+0+DOC+XML+V0//IT.
[775] Da notare è come anche in questo strumento giuridico (punti J, K, AB della risoluzione) così come nel decreto di cui si è appena detto, viene fatto esplicito richiamo alla dieta mediterranea in quanto esempio di

sull'importanza di una corretta e sana alimentazione, intesa nella doppia accezione di nutrizione e di gastronomia e di educarne il gusto a partire dall'infanzia, in modo da rendere le future generazioni maggiormente responsabili ed informate in merito[776]. Suddetti interventi risultano oltremodo necessari se si considera quanto *l'ars gastronomica* e la qualità, la ricchezza e la varietà alimentare siano continuamente messe a repentaglio dall'offerta di prodotti e di cibi sempre più standardizzati ed omologati[777] che tendono, di conseguenza, ad impoverire il patrimonio gastronomico di una comunità, così come gli usi, le tecniche, le pratiche agricole, i paesaggi, gli eventi rituali e festivi[778] e, più estesamente, la cultura ad esso associata. Da sottolineare è come, con il termine patrimonio gastronomico europeo, non ci si riferisca tanto alla gastronomia "alta" ed elitaria quanto ad ogni tipo di espressione culinaria, di ogni paese, regione, cultura o ceto sociale[779]. Educare ad una corretta alimentazione e riconoscerne il valore culturale rappresentano obblighi posti in capo alla società intera, in modo da perseguire obbiettivi di sostenibilità ambientale, di miglioramento della qualità della vita e del benessere psichico e fisico delle persone, di mantenimento della diversità culturale e di preservazione del patrimonio, sia di tipo materiale che immateriale, che a tale ambito si riconduce.

Volendo soffermarci in particolare sugli aspetti culturali della gastronomia e della cucina, nella risoluzione in esame si sottolinea come queste siano costituite da un insieme di "*conoscenze, esperienze, arte e artigianalità* […]"[780] ed abbiano altresì assunto "*la forma di un'espressione artistica e culturale sempre più importante* […]"[781].

Viene riconosciuta la loro importanza nel contribuire a garantire un senso di continuità e di identità ai popoli[782] nonché nel favorire le relazioni sociali e familiari[783], rappresentando

---

alimentazione sana e le cui conoscenze, pratiche e ritualità sono parte integrante del patrimonio culturale europeo: conferma di ciò è il continuo incremento di Stati e di comunità "depositari" delle stesse. La questione della candidatura della dieta mediterranea a patrimonio culturale immateriale dell'umanità sarà discussa in dettaglio nella sezione successiva, alla quale si rimanda.

[776] La risoluzione assegna infatti un ruolo fondamentale all'istruzione e all'educazione, viste come mezzi per sensibilizzare e responsabilizzare il singolo sin dalla tenera età sull'importanza di una sana alimentazione, del benessere psico-fisico da perseguirsi mediante la stessa e del mantenimento della ricchezza e delle conoscenze connesse alla gastronomia. Si rimanda ai considerando A-Q dello strumento giuridico in esame.

[777] Strumenti per ovviare a tale fenomeno e per rendere immediatamente identificabili prodotti peculiari, di qualità se non di eccellenza e provenienti da zone geografiche specifiche sono, ad esempio, le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e il marchio "specialità tradizionale garantita". Cfr. punto T della raccomandazione. Si veda anche P. PETRILLO, *op. cit.*, pp. 212-214.

[778] Cfr. punto 25 della risoluzione.

[779] Cfr. punto X della risoluzione in esame.

[780]Cfr. punto R. della risoluzione in esame.

[781] Cfr. punto 8 della motivazione della risoluzione in esame.

[782] Cfr. punto S della risoluzione.

una "[…] *ricca eredità socioculturale che è d'obbligo trasmettere alle generazioni future*"[784].

46. Il ruolo dell'Unesco

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, che mettono in luce la "culturalità" di tecniche, pratiche, espressioni, ritualità e saperi celati dietro il cibo, l'alimentazione e l'agricoltura, appare necessario porre al centro della nostra riflessione il ruolo e gli obiettivi uneschiani in materia[785]. L'Unesco infatti, con l'adozione di importanti strumenti quali la Convenzione del 1972 e la Convenzione sul patrimonio immateriale del 2003, ha contribuito fortemente all'allargamento e alla precisazione del concetto di *cultural heritage*, prima comprendente quasi unicamente beni di pregio e di qualità eccezionale, principalmente di tipo storico-artistico.

Questi testi, affiancati dalla normativa europea in materia e dagli strumenti giuridici elaborati dal Consiglio d'Europa, in particolare la *Convenzione quadro sul valore dell'eredità culturale per la società o Convenzione di Faro*[786], hanno fatto sì che la nozione di patrimonio culturale arrivasse a ricomprendere al proprio interno anche gli elementi immateriali e intangibili che si accompagnano ad un bene o ad un'espressione culturale, gli eventi e le ritualità ad essi connessi, sottolineandone altresì la funzione identitaria e il loro rappresentare un'eredità da preservare, implementare e tramandare in seno alla collettività che ne è depositaria.

a) La Convenzione sul patrimonio culturale immateriale

Soffermandoci in particolare sulla Convenzione Unesco 2003, mediante l'iscrizione all'interno della lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale di elementi appartenenti al patrimonio gastronomico e agroalimentare si intende salvaguardare e tutelare non solamente il singolo elemento, la singola espressione o pratica, bensì anche il contesto

[783] Punto 8 della motivazione della risoluzione in esame.
[784] Punto AC della risoluzione in esame.
[785] P. L. PETRILLO, op. cit., p. 222, precisa sul punto che: "*Le pratiche agricole tradizionali ma anche i rituali legati a quelle pratiche, le tecniche consuetudinarie di coltivazione e di trasformazione di certi prodotti, sono elementi che legano gli individui tra di loro e che li rendono partecipi di una medesima comunità: in questo senso esse sono espressioni del bagaglio culturale e identitario di quel popolo che ha il compito di tramandare quella tradizione di generazione in generazione*".
[786] V. supra, cap. I.

storico, sociale, culturale, geografico, ambientale[787] ad essi associato, così come la comunità o il popolo che tale patrimonio custodisce, tramanda e ricrea continuamente[788]: in tal senso risulta evidente come questo strumento intenda valorizzare *"*[…] *non tanto il prodotto in sé ma gli uomini che sono dietro a quel prodotto, le tradizioni che ne sono all'origine, la comunità che ne è espressione*"[789].

Le opportunità offerte dall'applicazione di questo strumento sono molteplici e le sue finalità ambiziose: tra queste rileva, ai nostri fini, la possibilità di dare opportuno riconoscimento alla dimensione squisitamente culturale dei prodotti agroalimentari tradizionali [790] nonché il costituire *"*[…] *un argine contro la perdita di tradizioni legate all'agricoltura e all'alimentazione che, non più redditizie, rischiano di sopperire nella guerra dell'omologazione sensoriale*"[791].

Ad oggi, all'interno di suddetta lista sono stati iscritti ben quindici elementi riconducibili all'ambito delle pratiche alimentari, dei cibi e delle tecniche produttive (in quanto pratiche e consuetudini sociali): le candidature e le conseguenti iscrizioni sono state possibili soprattutto in virtù della definizione ampia, omnicomprensiva e *in progress* di patrimonio culturale immateriale fornita all'art. 2 parr. 1-2 della Convenzione del 2003[792].

Gli elementi iscritti sino ad oggi, e quindi fino all'ultima sessione del Comitato intergovernativo tenutasi a Parigi lo scorso novembre[793], riconducibili agli ambiti di cui sopra, sono i seguenti:

- 2009 :

- "*Sanké mon, rituale della pesca collettiva dei Sanké"*, Mali, Lista del patrimonio culturale

[787] In tal modo, infatti, si tutela indirettamente anche il paesaggio e la diversità biologica esistente. Quest'ultima, in particolare, è da intendersi come *diversità bioculturale*, ossia "*la diversità della vita in tutte le sue manifestazioni: biologiche, culturali e linguistiche, interconnesse (e probabilmente coevolute) all'interno di un sistema socio-ecologico complesso*". MAFFI, *Linguistic, Cultural and Biologic Diversity*, in *The annual review of anthropology*, 2005, p. 269, cit. in P. PETRILLO, *op. cit.*, pp. 223..

[788] P. L. PETRILLO, *op. cit*., pp. 222-223.

[789] P. L. PETRILLO, *op. cit.*, p. 230.

[790] Ciò permetterebbe di garantire agli stessi una sorta di doppia protezione, aggiuntiva rispetto a quella già prevista dal legislatore nazionale e differente da quella garantita attraverso l'impiego dei segni distintivi e delle denominazioni d'origine, che tutelano in modo pressoché esclusivo l'origine e la tradizionalità di metodi produttivi consolidati nel tempo.

[791] P. L. PETRILLO, *op. cit.*, p. 213.

[792] V. supra, cap. I, sez. I a), par. 6 e cap. II sez. II.

[793] Ninth Session of the Intergovernmental Committee, Unesco Headquarters, Paris, 24-28 Novembre 2014. Si rimanda alla pagina web: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=574.

intangibile che necessita di una salvaguardia urgente[794];

- 2010 :

- *"Pasto gastronomico dei francesi"*, Francia, Lista rappresentativa del patrimonio culturale intangibile dell'umanità[795];
- *"Cucina tradizionale messicana – Cultura costante e ancestrale, il modello del Michoacán*", Messico, Lista rappresentativa del patrimonio culturale intangibile dell'umanità[796];
- "*Produzione del pan di zenzero della Croazia settentrionale"*, Croazia, Lista rappresentativa del patrimonio culturale intangibile dell'umanità[797];

- 2011 :

- "*Tradizione del Keşkek cerimoniale"*, Turchia, Lista rappresentativa del patrimonio culturale intangibile dell'umanità[798];
- "*Mibu no Hana Taue, trapianto rituale del riso a Mibu, Hiroshima*", Giappone, Lista rappresentativa del patrimonio culturale intangibile dell'umanità[799];

- 2012:

- "*Festival delle ciliegie a Sefrou*", Marocco, Lista rappresentativa del patrimonio culturale intangibile dell'umanità[800];

- 2013 :

- *"Dieta Mediterranea"*, Cipro, Croazia, Spagna, Grecia, Italia, Marocco e Portogallo, Lista rappresentativa del patrimonio culturale intangibile dell'umanità[801];

---

[794] "*Sanké mon, collective fishing rite of the Sanké"*. Si rimanda alla pagina web dell'elemento iscritto: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&USL=00289.

[795] *"Gastronomic meal of the French"*.
Si rimanda alla pagina web: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00437 nonché al paragrafo 3 della presente sezione.

[796] "Traditional Mexican cuisine - ancestral, ongoing community culture, the Michoacán paradigm". Si rimanda alla pagina web: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00400 nonché al paragrafo 4 della presente sezione.

[797] *"Gingerbread craft from the Northern Croatia".* Si rimanda alla pagina web: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00356.

[798] *"Cerimonial Keşkek tradition".* Si rimanda alla pagina web: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00388.

[799] "*Mibu no Hana Taue, ritual of transplanting rice in Mibu, Hiroshima*". Si rimanda alla pagina web: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00411.

[800] "*Cherry festival in Sefrou*". Si rimanda alla pagina web: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00641.

[801] La dieta mediterranea è stata iscritta all'interno della Lista rappresentativa nel 2010, tuttavia nel 2013 la

- *"Cultura e tradizione del caffè turco"*, Turchia, Lista rappresentativa del patrimonio culturale intangibile dell'umanità[802];
- *"Washoku, pratiche alimentari tradizionali dei Giapponesi, in particolar modo per la celebrazione del nuovo anno"*, Giappone, Lista rappresentativa del patrimonio culturale intangibile dell'umanità[803];
- *"Antico metodo tradizionale georgiano Qvevri di produzione del vino",* Georgia, Lista rappresentativa del patrimonio culturale intangibile dell'umanità[804];
- *"Pesca dei gamberi sul dorso dei cavalli a Oostduinkerke",* Belgio, Lista rappresentativa del patrimonio culturale intangibile dell'umanità[805].
- *"Kimjang, preparazione e condivisione del Kimchi nella Repubblica Coreana",* Repubblica Coreana, Lista rappresentativa del patrimonio culturale intangibile dell'umanità[806];

- 2014

- "*Lavash, la preparazione e il significato del pane tradizionale, espressione della cultura Armena*", Armenia, Lista rappresentativa del patrimonio culturale intangibile dell'umanità[807]
- **"***La pratica agricola tradizionale della coltivazione della vite "ad alberello" della comunità di Pantelleria*", Italia, Lista rappresentativa del patrimonio culturale intangibile dell'umanità[808].

Vale ora la pena soffermarsi, prima di passare in rassegna alcune tra le candidature e

candidatura è stata ripresentata in modo da includere le comunità di Agros (Cipro), Brač e Hvar (Croazia) e Tavira (Portogallo), considerate, dai rispettivi Stati di appartenenza, anch'esse depositarie di tale pratica e patrimonio comune. Si rimanda al paragrafo 2 della presente sezione nonché alla pagina web: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00884.

[802] *"Turkish coffee culture and tradition"*. Si rimanda alla pagina web: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00645.

[803] *"Washoku, traditional dietary cultures of the Japanese, notably for the celebration on the New Year"*. Si rimanda alla pagina web: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00869.

[804] *"Ancient Georgian traditional Qvevri wine-making method"*. Si rimanda alla pagina web: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00870.

[805] *"Shrimp fishing on horseback in Oostduinkerke".* Si rimanda alla pagina web: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00673.

[806] "*Kimjang, making and sharing kimchi in the Republic of Korea*". Si rimanda alla pagina web: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00881.

[807] "*Lavash, the preparation, meaning and appearance of traditional bread as an expression of culture in Armenia*". Si rimanda alla pagina web: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00985.

[808] "*Traditional agricultural practice of cultivating the 'vite ad alberello' (head-trained bush vines) of the community of Pantelleria*". Si rimanda alla pagina web: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00720; vedi anche oltre.

conseguenti iscrizioni all'interno delle due liste previste dalla Convenzione del 2003, sul procedimento previsto in Italia ai fini dell'elaborazione e della valutazione delle stesse, così come sugli organi nazionali competenti in materia.

b) Il procedimento di candidatura di un elemento nelle Liste previste dalla Convenzione Unesco 2003 e gli organi competenti in Italia

La Convenzione di Londra del 16 novembre 1945[809], avente come oggetto l'istituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, prevede, all'art. VII par. 1, che "*Each Member State shall make such arrangements as suit its particular conditions for the purpose of associating its principal bodies interested in educational, scientific and cultural matters with the work of the Organization, preferably by the formation of a National Commission broadly representative of the government and such bodies*".

A tali Commissioni nazionali, nei Paesi in cui sono presenti, sono attribuiti compiti di natura consultiva presso la delegazione di tale Stato alla Conferenza Generale Unesco nonché presso il loro Governo per ogni tematica relativa all'Organizzazione, configurandosi come organo di collegamento tra un Membro e la stessa[810].

Per quanto riguarda il nostro Paese, la *Commissione nazionale italiana per l'Unesco* è stata istituita dal Decreto interministeriale dell'11 febbraio 1950 e ha conosciuto negli anni una notevole evoluzione al proprio interno, resasi necessaria per adeguarsi alle politiche uneschiane: infatti, dopo un periodo di inattività dal 1996 al 2007, con il decreto interministeriale del 24 maggio 2007 n. 4195 la Commissione è stata notevolmente riorganizzata.

All'art. 2 par. 1 del decreto istitutivo vengono enunciati i compiti attribuiti a tale organo, identificati, come precedentemente accennato, in funzioni di promozione, collegamento, informazione, consultazione e di esecuzione[811].

---

[809] L'Italia ha aderito alla Convenzione di Londra col D.L. del 29 ottobre 1947, n. 1558, successivamente recepita all'interno del proprio ordinamento col D.P.R. del 12 luglio 1949, n. 970.

[810] Cfr. art. VII par. 2 della Convenzione di Londra.

[811] In particolare la Commissione, sempre secondo quanto disposto dall'art. 2 par. 1 del decreto interministeriale 11 febbraio 1950:

"a. dà pareri e formula raccomandazioni al Governo ed alle Amministrazioni Pubbliche per quanto riguarda l'elaborazione e la valutazione del programma dell'UNESCO;

b. collabora con gli organi competenti per l'esecuzione delle decisioni della Conferenza Generale

La Commissione, suddivisa internamente in comitati che rispecchiano gli ambiti di interesse uneschiani, è composta da quattro organi: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Segretario generale.

All'Assemblea, che si riunisce almeno una volta all'anno[812], spetta in particolare l'onere di predisporre, secondo quanto disposto dall'art. 5 par. 1 lettera b, "*le strategie generali della Commissione, identificate in relazione ai programmi e alle finalità dell'Unesco nel quadro degli interessi generali della politica nazionale nei campi dell'educazione, della scienza, della cultura e della comunicazione in stretto raccordo con la Rappresentanza Diplomatica Permanente d'Italia presso l'Unesco*"[813].

Il Consiglio direttivo, convocato almeno due volte all'anno[814], rappresenta, invece, l'organo di governo della Commissione: ad esso spettano, tra gli altri, il compito di presentare al Ministero degli Affari esteri, presso il quale si trova la Commissione, la relazione delle attività della stessa durante l'esercizio precedente[815], di emanare i regolamenti atti a disciplinarne il funzionamento[816] nonché di attuare le strategie predisposte dall'Assemblea[817].

---

dell'UNESCO;
c. si adopera per associare attivamente al lavoro dell'UNESCO persone ed enti che svolgono attività nei campi educativo, culturale e scientifico, promuovendo anche presso le istituzioni competenti la raccolta di dati e informazioni richieste dall'UNESCO;
d. contribuisce, anche con proprie pubblicazioni, a diffondere informazioni e documentazione su principi, obiettivi ed attività dell'UNESCO;
e. diffonde, soprattutto fra i giovani, gli ideali dell'UNESCO, sostenendo l'attività delle Scuole Associate all'UNESCO e dei Club UNESCO e fornendo la necessaria assistenza per l'accesso a tirocini e borse di studio UNESCO;
f. formula proposte sulla scelta dei membri delle delegazioni italiane alla Conferenza Generale dell'UNESCO e ad altre riunioni o manifestazioni in materia culturale, scientifica ed educativa e attinenti alla comunicazione promosse dall'UNESCO o ad essa collegate e sulla scelta dei Delegati governativi italiani presso i Comitati Intergovernativi di Programmi e Strumenti giuridici e presso gli Istituti specializzati dell'Unesco;
g. produce documenti concernenti le materie che rientrano nel suo ambito di competenza;
h. promuove riunioni e convegni, corsi ed altre attività di studio nelle materie di competenza dell'UNESCO;
i. esprime, su richiesta del Ministero degli Affari Esteri, pareri e suggerimenti sugli aspetti educativi, scientifici e culturali e attinenti alla comunicazione dei progetti da realizzare nell'ambito della politica italiana di cooperazione allo sviluppo;
l. rende accessibili al pubblico, mediante un servizio di biblioteca, pubblicazioni e documenti dell'Unesco
m. favorisce l'accesso delle istituzioni più qualificate alle attività promozionali che l'Unesco svolge attraverso la concessione di patrocini e di contributi sul "Programma di Partecipazione";
n. collabora, secondo le direttive dell'Unesco, con le Commissioni Nazionali degli altri Stati membri e con gli Uffici fuori sede dell'Organizzazione;
o. svolge sul territorio nazionale tutte le funzioni che le vengono affidate o delegate dall'Unesco;
p. adempie, nei settori di competenza, a tutte le altre funzioni che le siano affidate dal Governo".

[812] Art. 5 par. 1 del Decreto interministeriale del 24 maggio 2007, n. 4195
[813] Vedi anche la pagina web della Commissione Nazionale Unesco: http://www.unesco.it/cni/.
[814] Art. 6 par. 1 del decreto in esame.
[815] Art. 5 lettera a del decreto in esame.
[816] Art. 5 lettera b del decreto in esame.
[817] Ibid.

Al Segretario Generale spetta il compito di eseguire il programma individuato nonché di dare attuazione alle delibere approvate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo[818], mentre il Presidente (il cui mandato, rinnovabile, dura quattro anni) "*rappresenta la Commissione, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo* […]*"*[819].

Si diceva poc'anzi del periodo di inattività della Commissione, dovuto essenzialmente a ragioni di tipo politico[820]: il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha ovviato a tale problematica istituendo il "*Gruppo di lavoro interministeriale permanente per il patrimonio culturale e naturale dell'Unesco*"[821], composto da membri del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, del Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Ambiente.

Anche quest'organismo, così come la Commissione Nazionale, ha conosciuto notevoli modifiche al proprio interno, in linea con l'allargamento degli interessi uneschiani, divenendo nel 2009, col D.M. del 13 marzo 2009, "*Gruppo di lavoro interministeriale permanente per il patrimonio culturale, naturale, intangibile dell'Unesco e per la diversità delle espressioni culturali*"[822].

L'istituzione di questo gruppo di lavoro ha dato vita alla nascita di organismi simili presso altri Ministeri[823], rendendo quindi vano il compito di coordinamento attribuitogli. Con la riorganizzazione del 2007, la Commissione Nazionale è tornata a svolgere l'importante ruolo avuto in precedenza: conferma di ciò è ravvisabile in quanto contenuto nella delibera del Consiglio direttivo del 6 maggio 2011 recante le procedure per l'iscrizione all'interno delle liste previste dalle Convenzioni Unesco del 1972 e del 2003: tale documento assegna alla Commissione il compito di raccogliere e valutare le candidature nazionali predisposte dai Ministeri competenti in materia[824].

Si è appena detto dei vari gruppi di lavoro creati in seguito all'istituzione di quello in seno al

---

[818] Art. 8 par. 1 del decreto in esame.

[819] Art. 7 par. 1 del decreto in esame.

[820] Si rimanda a P. L. PETRILLO, op. cit., pp. 218-220. Sulla Commissione Nazionale per l'Unesco si veda anche P.L. PETRILLO, O. DI BIELLA, N. DI PALO, *La Convenzione Unesco per il Patrimonio Mondiale e la valorizzazione dei paesaggi rurali*, in G. M. GOLINELLI, *op. cit.*, pp. 227-231.

[821] Suddetto gruppo di lavoro venne istituito con decreto ministeriale il 15 ottobre 1997

[822] P. PETRILLO, O. DI BIELLA, N. DI PALO, *op. cit.*, p. 218. Si rimanda anche al sito web della Commissione: http://www.unesco.it/cni/.

[823] Ad esempio il Gruppo di lavoro per la Lista del Patrimonio Mondiale Unesco istituito all'interno del gabinetto del Ministro dell'Ambiente nel 2004, col decreto 12 ottobre 2004, n. 100. Si rimanda a P. L. PETRILLO, *op. cit.*, p. 219.

[824] Ibid. pp. 218-220. La delibera in questione, contenente le procedure e le modalità di presentazione delle candidature all'interno delle Liste previste dalle Convenzioni dl 1972, del 2003, del Network delle Riserve di Biosfera MAB e nella Lista dei geo-parchi UNESCO, è consultabile al sito web: http://www.unesco.it/cni/index.php/candidature.

Ministero dei beni e delle Attività Culturali.

Ai fini della nostra ricerca, giova soffermarci brevemente sul Gruppo di Lavoro Unesco del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, istituito presso l'Ufficio di Gabinetto con il decreto del 12 giugno 2009 n. 15147.

Tale gruppo, impegnato nella proposizione di candidature di elementi immateriali riconducibili a pratiche agricole e agroalimentari, è stato preceduto da un altro organismo, ossia il Comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio agroalimentare italiano, istituito dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173[825] inizialmente presso la Presidenza del Consiglio e in seguito trasferito, con la legge del 23 dicembre 2000, n. 388, presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali [826]. A tale istituto, creato originariamente "*allo scopo di promuovere e diffondere le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità e per accrescere le capacità concorrenziali del sistema agroalimentare nazionale*"[827], sono stati attribuiti in tempi recenti[828] compiti riguardanti le questioni e le tematiche uneschiane, in primo luogo quelli di "*ricevere, verificare e predisporre le candidature di pratiche agricole e alimentari tradizionali*" da iscrivere nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale e trasmetterle poi alla Commissione nazionale Unesco[829].

Il processo di presentazione di una candidatura, per quanto riguarda le pratiche agricole e alimentari, parte quindi dal Gruppo di Lavoro Unesco istituito presso il Gabinetto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che "*d'intesa con le Direzioni generali competenti, raccoglie le proposte di candidature di pratiche agricole e alimentari tradizionali*" [830]. Tali proposte sono successivamente trasmesse al Comitato il quale provvederà a verificarle e predisporle prima di inoltrarle alla Commissione nazionale, dove verranno raccolte e valutate. Quest'ultima, secondo la procedura nazionale stabilita, dopo aver espresso in modo non vincolante in proprio parere e avendo acquisito quello non ostativo da parte delle altre Amministrazioni centrali, lo trasmette al Ministero degli Affari Esteri[831], il quale, mediante determinazione, inoltra le decisioni prese alla Rappresentanza Permanente

[825] Vedi supra, pp. 176-177.
[826] P. L. PETRILLO, *op. cit.*, pp. 220-221.
[827] Art. 8 par. 3 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173.
[828] Ciò è avvenuto con l'emanazione del D.M. 18 ottobre 2010, n. 9231.
[829] P. L. PETRILLO, *op. cit.*, p. 221
[830] Ibid.
[831] Punto 6 della *Procedura concordata per l'invio di candidature nelle Liste e nei Network dell'Unesco*, adottata dal Consiglio direttivo della Commissione Nazionale italiana per l'Unesco il 6 maggio 2011, consultabile on line alla pagina web: http://www.unesco.it/cni/index.php/candidature.

d'Italia presso l'Unesco, la quale, a sua volta, provvederà a trasmettere i dossier di candidatura al Segretariato Unesco[832].

47. Il caso della Dieta Mediterranea

La Dieta mediterranea è stata iscritta all'interno della Lista del patrimonio culturale immateriale il 16 Novembre 2010, in occasione della quinta riunione del Comitato intergovernativo tenutasi a Nairobi, in Kenya, dal 15 al 19 Novembre 2010, su proposta congiunta di Italia, Spagna, Grecia e Marocco. Nel dicembre 2013, in particolare durante l'ottava sessione del Comitato, tenutasi a Baku, Azerbaijan, dal 2 al 7 dicembre, la candidatura è stata successivamente estesa a Croazia, Portogallo e Cipro.

L'iscrizione della Dieta mediterranea, è da precisare, non intende salvaguardare tanto i prodotti agroalimentari tipici e alla base della stessa, in linea di massima comuni ai *Seven Countries*[833] identificati come i depositari di tale pratica, né il regime in sé e per sé, quanto il suo rappresentare uno stile di vita (come la derivazione greca *díaita* suggerisce)[834], le cui "*pratiche, poetiche, retoriche e politiche sociali*"[835] risultano significativamente in grado di ravvicinare popoli e culture, favorendone il dialogo reciproco e dando loro un senso di identità e di continuità[836].

La Dieta, iscritta in quanto "consuetudine sociale", ambito individuato all'art. 2 par. 2 lettera c) della Convenzione, consiste in "*the set of skills, knowledge, rituals, symbols and traditions,*

[832] Si rimanda alla pagina web del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari dedicata al processo di candidatura all'interno della Lista Unesco del patrimonio immateriale:
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/825.

[833] L'espressione è ripresa da uno studio intitolato "*Seven Countries: A Multivariate Analysis of Heart and Coronary Heart Disease*" (Harvard University Press, 1980), iniziato da Ancel Keys a partire dalla seconda guerra mondiale e tutt'ora in corso, volto a individuare i soggetti maggiormente a rischio d'infarto, analizzando gli effetti di stile di vita e alimentazione sulle condizioni di salute e sulle patologie cardiocircolatorie in particolare. Tale studio, che coinvolge ben sette Nazioni, ossia Italia, Grecia, Paesi Bassi, Giappone, Finlandia, Jugoslavia e Stati Uniti e si è svolto in collaborazione con il Laboratorio di igiene fisiologica da lui stesso fondato presso l'Università del Minnesota, è iniziato, su proposta di uno dei suoi collaboratori, a Nicotera in Calabria, arrivando in seguito a coinvolgere una quantità notevole di città nelle sette Nazioni di cui sopra. Questa ricerca ebbe un notevole impatto sulla comunità scientifica e internazionale nonché su importanti istituzioni: infatti, le Linee guida sulla nutrizione elaborate dall'Organizzazione Mondiale della sanità si basarono largamente sulla stessa.
In merito a tale studio si rimanda inoltre a E. MORO, *op. cit*., pp. 38-41.

[834] Cfr. *Nomination File no. 00884 for the inscription in 2013 on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*, punto 1 i. Il documento in questione è consultabile sul sito web dell'Unesco, alla pagina http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00884.

[835] E. MORO, *op. cit*., p. 41.

[836] Ibid.

ranging from the landscape to the table, which in the Mediterranean basin concerns the crops, harvesting, picking, fishing, animal husbandry, conservation, processing, cooking, and particularly sharing and consuming the cuisine. It is at the table that the spoken word plays a major role in describing, transmitting, enjoying and celebrating the element"[837].

Da precisare è che, nonostante questo regime alimentare e *way of life* abbia origini molto lontane nel tempo e interessi pressoché la totalità dei Paesi affacciati sul *Mare Nostrum*, il suo nome risulta essere indissolubilmente legato a quello di Ancel Keys[838], fisiologo e "padre spirituale" della Dieta Mediterranea: ai suoi studi in merito ai benefici sulla salute di questo regime alimentare si fa cenno in diversi punti del dossier di candidatura.

Si diceva poc'anzi come la Dieta sia da intendersi in un'accezione vasta e omnicomprensiva, non limitata unicamente ai cibi che la compongono. Infatti, l'eccessiva enfasi posta sui suoi aspetti nutrizionali e materiali (in particolare sui prodotti alimentari tipici alla base della stessa e sulle relative possibilità commerciali, linea seguita agli albori dell'iter di candidatura

[837] Punto 1 i del Format di candidatura.

[838] Ancel Keys, padre della dieta mediterranea, nacque a Colorado Springs nel gennaio del 1904. Egli si laureò in economia e scienze politiche all'Università della California a Berkeley nel 1925 ed in seguito intraprese prima un Dottorato in biologia e oceanografia, sempre presso l'università della California, a San Diego nel 1925, poi un altro in fisiologia presso l'Università di Cambridge, al King's College. La sua carriera accademica iniziò nel 1934 presso l'Università di Harvard, per poi spostarsi nel 1937 all'Università del Minnesota, dove ricoprì l'incarico di professore di igiene fisiologica e salute pubblica. I suoi primi studi furono rivolti all'analisi degli effetti della malnutrizione e dell'inedia sul corpo umano (particolarmente rilevante è lo studio "*The biology of human starvation*"), ambito di ricerca al quale egli dedicò tutta la sua vita. Famoso anche per l'invenzione della cosiddetta Razione K, regime alimentare somministrato ai soldati dell'esercito americano durante la seconda guerra mondiale, utilizzò per la prima volta il termine "Dieta mediterranea" nel volume "*How to eat and stay well: The Mediterranean way*", pubblicato nel 1975. Il suo primo viaggio in Italia risale al 1951, quando, a seguito della pubblicazione dello studio The biology of Human starvation, venne invitato a presiedere la sessione inaugurale del primo congresso FAO sulla nutrizione umana. In quell'occasione conobbe il Dott. Gino Bergamini, professore di fisiologia all'Istituto di Medicina dell'Università di Napoli, che l'anno seguente invitò Keys e moglie a Napoli al fine di verificare come nelle aree mediterranee, e in Campania in particolare, le malattie cardiache fossero pressoché inesistenti e limitate quasi esclusivamente ai soggetti ricchi e benestanti. I risultati dimostrarono come stile di vita sano e alimentazione adeguata, basata principalmente su prodotti freschi e di stagione e in particolare su cereali, pane, pasta, frutta, verdura, olio extravergine d'oliva, contribuissero sensibilmente a ridurre l'incidenza di tali patologie. Tornato in Inghilterra, assieme alla moglie decise di estendere tale studi anche ad altri Paesi, in primis alla Spagna, e, in particolare, a Madrid, dove si recarono del 1952: i risultati ottenuti furono sostanzialmente analoghi a quelli riscontrati in Italia, dove ritornarono nel 1954, comprovanti quindi i benefici di un regime alimentare povero di grassi e di proteine animali. I coniugi si stabilirono successivamente e per più di trent'anni, dal 1966 al 2000, in Italia, precisamente a Pioppi (comune di Pollica), nel Cilento (inserito nella rete delle riserve della biosfera nel 1997, tra i siti Patrimonio mondiale dell'Umanità nel 1998 e facente parte dal 2010 della rete europea dei geoparchi), dove continuarono le loro ricerche sul *Mediterranean way*, adottandolo come vero e proprio stile di vita e diedero vita ad una vivace comunità scientifica, dal momento che diversi suoi collaboratori si stabilirono nella zona. Per questo motivo, al momento della stesura del format finalizzato alla candidatura della Dieta Mediterranea come patrimonio immateriale dell'umanità, venne scelta (dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) come comunità emblematica nonché depositaria delle conoscenze, dei saperi e delle pratiche connesse alla Dieta Mediterranea quella cilentana. Si rimanda a: E. MORO, op. cit., pp. 24-81; pp. 102-103.

da Spagna, Grecia e Marocco) a scapito di quelli squisitamente culturali[839], non incontrò, al momento della prima valutazione (durante la riunione tenutasi a Parigi dal 10 al 15 maggio 2009), il favore dell'Organo sussidiario[840].

Prima di procedere alla disamina del *Nomination File* della Dieta Mediterranea (si farà riferimento all'ultimo dossier di candidatura presentato)[841], è necessario soffermarci brevemente sulle varie tappe del processo di candidatura, iniziato nel tardo 2007 e durato tre anni.

Per quanto riguarda l'Italia, significativo risulta quanto accaduto durante una riunione interministeriale tenutasi il 13 marzo 2008. In quell'occasione il Dott. Giuseppe Ambrosio, allora a capo del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo economico e rurale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e in seguito firmatario per conto dell'Italia del secondo dossier di candidatura, rendicontò in merito ai contatti presi fino ad allora tra i Paesi interessati alla candidatura dell'elemento, comunicando altresì i risultati dell'individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani, istituiti dal d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173[842] e che andarono a costituire una sorta di inventario nazionale.

Ciò che ne seguì fu l'emanazione del decreto interministeriale del 9 aprile 2008 sull'individuazione dei prodotti agroalimentari come espressione del patrimonio culturale italiano[843]: tale strumento, come si già avuto modo di illustrare, ha contribuito significativamente all'allargamento del concetto di patrimonio culturale, arrivato a ricomprendere al proprio interno prodotti agroalimentari nonché pratiche e tecniche agricole che rivestono una funzione sociale e culturale per una specifica comunità.[844].

Forte di quanto emanato a livello legislativo, l'Italia, sin dall'inizio dell'iter di candidatura, si è mostrata intenzionata a far leva sul valore e sugli aspetti socioculturali della Dieta Mediterranea, ossia il suo contribuire al ravvicinamento e al dialogo tra comunità, popoli e culture, favorendo in tal modo la condivisione, la cordialità e l'ospitalità reciproche[845] (sia attraverso l'atto del mangiare assieme sia grazie agli eventi rituali e festivi ad essa

[839] Si rimanda a E. MORO, *op. cit*., p. 97.
[840] G. SCEPI, P. L. PETRILLO, *op. cit*., p. 263.
[841] Il dossier di candidatura, infatti, nonostante sia stato integrato, al momento dell'estensione della stessa anche a Croazia, Cipro e Portogallo, con informazioni riguardanti le altre tre comunità emblematiche, è rimasto sostanzialmente lo stesso. Nuovo invece risulta il video di presentazione dell'elemento sulla pagina web dell'Unesco dedicata alla Dieta Mediterranea. Il documento al quale si fa riferimento è il *Nomination File 2013-n. 00884*. Si veda anche E. MORO, *op. cit*., pp. 125
[842] Vedi supra, pp. 176-177.
[843] Vedi supra, pp. 176-177.
[844] G. SCEPI, P.L. PETRILLO, *op. cit*., pp. 262-263.
[845] Punto 1 i del dossier di candidatura.

riconducibili e dedicati); la trasmissione di conoscenze e saperi, in larga parte di tipo orale e comprendenti, tra gli altri, canti popolari, proverbi e narrazioni[846]; il mantenimento della biodiversità e del paesaggio, in particolar modo di quello rurale[847], grazie ad un utilizzo sostenibile delle risorse naturali nonché il benessere psico-fisico individuale e collettivo e lo sviluppo della creatività[848].

Nel primo dossier di candidatura, questi aspetti, così come esplicitato nella bozza di raccomandazione contraria all'iscrizione della Dieta all'interno della Lista rappresentativa, inoltrata dal Segretariato a seguito dell'esito negativo della prima valutazione, non erano stati messi sufficientemente in luce; altri punti deboli riscontrati furono la descrizione non sufficientemente precisa e puntuale dell'elemento, il mancato approfondimento sulle modalità mediante le quali la stessa contribuisce ad assicurare alle comunità e ai popoli un senso di identità e continuità[849] e il non aver riconosciuto che le abitudini e le pratiche alimentari "mediterranee" non si riferiscono agli Stati nella loro totalità, sorvolando quindi sulle notevoli differenze presenti e compiendo una sorta di uniformizzazione dal punto di vista socio-culturale[850].

A queste criticità se ne affianca un'altra, ossia la mancata adozione di un approccio di tipo *bottom-up* finalizzato al coinvolgimento diretto ed attivo delle comunità depositarie, dei gruppi e degli individui interessati al processo di individuazione e definizione dell'elemento candidato[851]. Infatti, allo stesso, più che le comunità e gli individui coinvolti, hanno preso parte ed hanno, di conseguenza, avuto un peso maggiore i rappresentanti e le organizzazioni che ne fanno le veci[852], la candidatura, inoltre, fu presentata dai Ministeri competenti degli Stati parte anziché direttamente dalle collettività[853].

---

[846] G. SCEPI, P.L. PETRILLO, *op. cit*., p. 255.
[847] P.L. PETRILLO, *op. cit.*, p. 215.
[848] Punti 1 iv-v del dossier di candidatura. In tal modo, inoltre, la Dieta mediterranea soddisfa pienamente quanto previsto dall'art. 2.1 della Convenzione ossia l'esigenza di compatibilità "[...] *con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani e con le esigenze di rispetto reciproco tra comunità, gruppi e individui nonché di sviluppo sostenibile*". In merito a quest'ultimo punto, nel dossier viene sottolineato come tale pratica alimentare, basata su un paradigma nutritivo sano e rispettoso dei cicli stagionali nonché dell'ambiente, non si limiti ad essere compatibile con le esigenze di sviluppo sostenibile ma ne sia un vero e proprio emblema, così come rilevato dalla FAO e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Cfr. punto 1 v.
[849] G. SCEPI, P.L. PETRILLO, *op. cit.*, p. 263.
[850] E. MORO, *op. cit*., p. 97.
[851] L'importanza dell'adozione di un simile approccio è ribadita in più articoli della Convenzione del 2003 nonché dal criterio R4 per l'iscrizione di un elemento all'interno della Lista rappresentativa.
[852] Sul punto si rimanda a L. MARIOTTI, *La Convenzione sul patrimonio intangibile e i suoi criteri tra valorizzazione, tutela e protezione* , in *Voci. Annuale di Scienze Umane*, anno X, 2013, pp. 88-97; S. URBINATI, *op. cit*., pp. 51-73; C. BORTOLOTTO*, Gli inventari…*, pp. 75-91.
[853] E. MORO, *op. cit*.,. p. 97.

Da segnalare è come, per alcuni Paesi, il cibo e le pratiche alimentari e culinarie non fossero da considerarsi degni di tutela e salvaguardia, non rientrando esplicitamente in nessuno degli ambiti individuati dall'art. 2 della Convenzione del 2003. Per risolvere la questione, dal 4 al 5 novembre 2009 fu organizzato un importante meeting a Vitré, alla *Maison des Cultures du Monde*: in tale occasione venne riconosciuto che, sebbene le pratiche alimentari non siano esplicitamente menzionate all'art. 2 della Convenzione Unesco 2003 [854], le stesse costituiscono parte integrante del patrimonio culturale immateriale, dal momento che non si limitano a soddisfare bisogni e necessità meramente nutrizionali, bensì anche di tipo culturale e sociale. Gli esperti che presero parte a tale incontro, incaricati dal Comitato intergovernativo, durante la riunione tenutasi ad Istanbul nel novembre 2008 riconobbero che le pratiche alimentari, qualora si configurino come "*processo strutturato e complesso, che va dall'acquisizione di materie prime all'atto del loro consumo"* [855], rientrano pienamente nell'ambito del patrimonio culturale, rappresentando esperienze elaborate culturalmente dai gruppi umani nel corso della loro vita, trasmesse di generazione in generazione e in grado di dare loro un forte senso di identità e di continuità, contribuendo in tal modo alla promozione della diversità culturale, della creatività umana e dello sviluppo sostenibile[856].

A causa delle debolezze riscontrate e per evitare una bocciatura, gli Stati proponenti decisero quindi di ritirare la candidatura nel luglio del 2009 per rivedere, riformulare e integrare il dossier: la stessa, su proposta della Spagna, venne prontamente ripresentata, dal momento che la *deadline* per le candidature per il ciclo 2010 era stata fissata dal Segretariato al 31 agosto 2009[857].

Il nuovo dossier, trasmesso in via ufficiale al Segretariato della Convenzione il 31 gennaio 2010 e che consentì questa volta alla Dieta mediterranea di essere iscritta all'interno della Lista rappresentativa[858], venne elaborato in modo da colmare le lacune individuate nel primo,

---

[854] Le stesse, pur non essendo menzionate dall'art. 2 della Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, sono tuttavia un elemento di tipo trasversale, potendo riferirsi a tutti gli ambiti indicati al par. 2. Cfr. punto 2 *Compte-rendu des journées de Vitré sur le pratiques alimentaires*, 3 aprile 2009, consultabile on line alla pagina web http://www.iiac.cnrs.fr/lahic/article946.html. Si rimanda a E. MORO, *op. cit*., pp. 98-99.

[855] Punto 3 *Compte-rendu des journées de Vitré sur le pratiques alimentaires*, cit. in E. MORO, *op. cit*., p. 99.

[856] Crf. Punto 1 *Compte-rendu des journées de Vitré sur le pratiques alimentaires* nonché E. MORO, *op. cit*., pp. 98-99.

[857] G. SCEPI, P.L. PETRILLO, *op. cit*., pp. 263-264.

[858] Il dossier di candidatura, dopo essere stato inoltrato al Segretariato della Convenzione, è stato sottoposto ad una nuova valutazione ad opera dell'Organo Sussidiario del Comitato Intergovernativo nel maggio 2010.
Il 21 giugno, il Segretariato ha inoltrato ai quattro Paesi la lettera ufficiale comunicante l'esito positivo della valutazione ad opera dell'Organo Sussidiario, contenente altresì una Raccomandazione positiva per il Comitato Intergovernativo per l'iscrizione della Dieta Mediterranea all'interno della Lista rappresentativa. Cfr. G. SCEPI,

in particolare ridefinendo il concetto di Dieta Mediterranea: la definizione proposta precedentemente, come si è visto, era apparsa troppo vaga e scarsamente focalizzata sugli aspetti culturali. Si pensò quindi di indicare come ambito di espressione e manifestazione della stessa quello delle "pratiche sociali" e delle "conoscenze e pratiche relative alla natura e all'universo"[859]: anche in questo secondo tentativo, tuttavia, vennero riscontrate criticità e debolezze.

Un primo ordine di problematiche riguardava il processo di negoziazione culturale resosi necessario ai fini dell'iscrizione della Dieta Mediterranea all'interno della Lista rappresentativa, processo che ha operato una sorta di "livellamento socio-culturale" delle differenze intercorrenti tra le comunità identificate come depositarie degli elementi associati a tale pratica[860]: questo aspetto rende comprensibile il punto di vista di chi sostiene che l'Unesco "[…] *abbia patrimonializzato un'idea della Dieta Mediterranea astorica e archetipica"*, basata su una visione idealizzata e ancestrale[861].

Come già si è avuto molto di sottolineare, oltre all'essere costituita da un insieme di pratiche, conoscenze, rituali e tradizioni relative all'agricoltura, alla gastronomia e al paesaggio, la Dieta Mediterranea, dalle origini millenarie, si è formata ed evoluta grazie ad apporti sia di tipo interno che esterno, rappresentando un crocevia di tradizioni, innovazioni e creatività caratteristiche del bacino del Mediterraneo[862].

Tale pratica alimentare, inoltre, contribuisce a rinsaldare i legami sociali e il senso di convivialità e di ospitalità mediante gli spazi culturali e gli eventi festivi e rituali ad essa dedicati, elementi di aggregazione che favoriscono il riconoscimento da parte della collettività

P. L. PETRILLO, *op. cit*., pp. 265-266; E. MORO, *op. cit*., p. 112.

[859] G. SCEPI, P.L. PETRILLO, *op. cit.*, p. 264. Da notare è che, nonostante la definizione sia stata reimpostata in modo da focalizzare maggiormente l'attenzione sulla Dieta in quanto pratica sociale e insieme di conoscenze e pratiche relative alla natura e all'universo, al punto 1 i del dossier di candidatura si fa sempre riferimento all'artigianato associato a tale pratica alimentare, così come all'importanza della dimensione orale caratterizzante la stessa per quanto concerne la sua trasmissione, descrizione e celebrazione

[860] Si veda E. MORO, *op. cit*., p. 126.

[861] Ivi pp. 118-124. L'autrice continua affermando: "[…] *Quasi che per diventare patrimonio dell'umanità la dieta mediterranea abbia dovuto spogliarsi di alcuni caratteri idiosincratici, avvertiti come problematici, probabilmente in ragione del fatto che la titolarità di questo «bene patrimoniale denso» è in condivisione con altre culture, nazioni e religioni. Di qui, forse, la necessità di insistere sui tratti accomunanti, nonché sulla validità scientifica, ecologica e medica di questo modello alimentare. E in più, la scelta palese di sorvolare sulle differenze culturali che intercorrono tra le quattro comunità elettive – in aperta contraddizione con la «Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali» del 2005 – rischia di banalizzare il «bene» stesso in nome di un iperrealismo politically correct, di un dispositivo politico che, a dispetto dei proclami a favore delle diversità culturali, finisce per favorirne la sterilizzazione. Rischiando così di appiattire saperi, riti, idee, credenze elaborate da queste quattro comunità su un cliché istituzionale e burocratico calato dall'alto*".

[862] Punto 1 i del dossier di candidatura.

dell'elemento come componente fondamentale del loro patrimonio culturale comune[863].

Nonostante la Dieta mediterranea rappresenti un patrimonio condiviso, in linea di massima, da tutti i Paesi che si affacciano sul *Mare Nostrum* e, in particolar modo dai sette Stati coinvolti nella candidatura, al fine di adottare un approccio più specifico e di proporre una candidatura più accurata, sono state individuate alcune comunità emblematiche, depositarie di pratiche, conoscenze e saperi, situate sul suolo degli stessi: a Cilento (Italia), Soria (Spagna), Koroni (Grecia), Chefchaouen (Marocco), nel 2013 si sono aggiunte Agros (Cipro), Brač e Hvar (Croazia) e Tavira (Portogallo)[864].

Il punto 1 del dossier di candidatura richiede agli Stati di dimostrare l'appartenenza dell'elemento candidato al patrimonio culturale intangibile in base a quanto riconosciuto dall'art. 2 della Convenzione 2003. Dopo aver definito l'elemento, indicando altresì gli ambiti in cui si manifesta, i Paesi coinvolti sono tenuti ad individuare le comunità depositarie ed i praticanti dello stesso.

Come comunità depositaria delle conoscenze e dei saperi relazionati della Dieta mediterranea viene indicata quella transnazionale formata dagli Stati parte, rimarcando in tal modo l'importanza della componente umana al fine del loro mantenimento, della loro trasmissione e continua rigenerazione[865].

In merito a quest'ultimo aspetto viene preso atto del ruolo essenziale svolto dagli eventi rituali e festivi (come ad esempio le *romerías* di Soria o le sagre cilentane)[866], dalla famiglia (soprattutto per quanto riguarda il passaggio di generazione in generazione di *knowledge* e tradizioni) e dai *network associativi* che permettono l'attivazione di sinergie tra i vari attori sociali coinvolti nel mantenimento e nella valorizzazione dell'elemento.

Il punto 2 del format di candidatura richiede che venga precisato in che modo l'elemento passibile di iscrizione nella Lista rappresentativa contribuisca ad assicurare la visibilità, la consapevolezza e il rispetto per il patrimonio culturale immateriale, così come il dialogo intra e interculturale.

A tal proposito viene riconosciuto che la Dieta mediterranea rappresenta un patrimonio

[863] Punto 1 i del dossier di candidatura.

[864] Punti C-D del dossier di candidatura. In merito si rimanda inoltre a G. SCEPI, P.L. PETRILLO, *op. cit.,* p. 264 nonché, per gli aspetti critici correlati all'individuazione delle cosiddette "comunità prototipo"; E. MORO, *op. cit.,* pp. 102-109.

[865] Particolare attenzione è poi posta su categorie specifiche: donne (delle quali ne viene riconosciuta la vitale importanza al fine di incorporare valori sociali e ambientali nell'educazione delle nuove generazioni), istituzioni locali, istituti scolastici e coloro che si occupano di gastronomia, alimentazione e turismo culturale e rurale. Cfr. punti 1 ii-iii del dossier di candidatura.

[866] Punto 1 iii del dossier di candidatura.

ricreato quotidianamente, esperito da individui di ogni età e condizione sociale, di tipo trasversale e che ricopre una moltitudine di ambiti: questo perché, come ricordato in precedenza, non è da considerarsi un mero regime alimentare ma una "filosofia di vita" costituita da pratiche e saperi ricchi di aspetti culturali, sociali e simbolici.

Per questi motivi rappresenta un esempio eccellente di coesistenza di elementi di natura sia materiale che immateriale, nonché uno spazio intangibile, di tipo culturale e transnazionale, di incontro, di scambio, di ospitalità, di creatività (che si manifesta sia nel mantenimento delle tradizioni "ancestrali" sia in continue innovazioni)[867], di rispetto e di valorizzazione delle differenze[868].

Conformemente a quanto previsto dal criterio R.3 per l'iscrizione nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale, gli Stati proponenti sono tenuti ad indicare le misure di salvaguardia intraprese o da implementare al fine di garantire la vitalità dell'elemento candidato e quindi le azioni e le attività finalizzate all' identificazione, alla documentazione, alla ricerca, alla salvaguardia, alla protezione, alla promozione, alla valorizzazione, alla trasmissione e al ravvivamento dello stesso[869], assicurando, così come previsto dagli artt. 11 lett. b e 15 della Convenzione, una partecipazione quanto più ampia possibile delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati. Per quanto riguarda l'Italia, il governo e le entità sub-statuali si sono adoperate in tal senso in diversi modi. Di estrema importanza risulta l'emanazione del già citato decreto interministeriale del 9 aprile 2008 che, ai considerando 6 e 7, rileva l'importanza e la "culturalità" della Dieta Mediterranea; al 21 marzo 2013 risale invece la proposta di legge "*Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta*

[867] Il par. iii del punto 2 del dossier, sottolineando l'influsso positivo esercitato dalla Dieta mediterranea sulla creatività umana, riconosce a tal proposito che *"(...) this element grew, developed and thrived thanks to exchanges, recognition and respect for the Other, the acceptation and integration of neighbours' knowledge and know-how or of contributions from beyond the basin. The element draws as much from ancestral tradition as from permanent innovations, given that creativity is one of its distinctive and essential traits*".

[868] Cfr. punto 2 del dossier di candidatura. In particolare si afferma come l'iscrizione della Dieta Mediterranea contribuirebbe, oltre a garantire il rispetto della diversità bioculturale e ambientale, a superare i pregiudizi e concezioni culturali di tipo atavico connesse a differenti religioni, lingue ed eventi storici caratterizzanti i paesi del bacino del Mediterraneo.

[869] Cfr. art. 2 par. 3 della Convenzione Unesco 2003. Per quanto riguarda le misure proposte finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione della Dieta Mediterranea, queste prevedono l'impegno nella ricerca, nell'istruzione, nell'educazione e nella sensibilizzazione nei confronti di tale pratica socio-culturale, la creazione di osservatori, centri di studio e reti associative, l'organizzazione di meetings (ad oggi ne sono stati tenuti tre, a Chefchaouen il 13 marzo 2010, in seguito al quale venne adottata la Dichiarazione di Chefchaouen; nel Cilento dal 26 al 26 febbraio 2011 e a Koroni dal 23 al 25 agosto 2012) e la promozione di un tipo di turismo che guarda alla cultura e alla sostenibilità. Cfr. punto 3.b del dossier di candidatura. In merito ai meetings Unesco sulla Dieta mediterranea si rimanda a: P.L.PETRILLO, op. cit., pp. 266-270; E. MORO, *op. cit*., pp. 112-114.

mediterranea"[870] affiancata, in ambito regionale, dalla legge n°6 del 30 marzo 2012 della Regione Campania *"Riconoscimento della Dieta mediterranea"*[871].

Sono stati creati, con finalità di studio e di ricerca anche due importanti istituti, ossia l'Osservatorio sulla Dieta Mediterranea e il Centro studi "Angelo Vassallo" a Pollica, nel Cilento.

Risulta altresì necessario che le comunità, i gruppi e gli individui partecipino attivamente alle attività di identificazione, salvaguardia e valorizzazione, dando inoltre, secondo quanto stabilito dal criterio R.4, il loro consenso "preventivo, libero e informato" al processo di candidatura. Come si evince dal dossier, tali soggetti sono stati largamente coinvolti: viene sottolineato, infatti, come la proposta iniziale sia nata dalla società civile, e, nello specifico, dalle comunità dei Paesi interessati, con il supporto di istituzioni locali, regionali e statali. In particolare, viene preso atto del loro contributo nell'aver spiegato la Dieta Mediterranea, la sua dimensione sociale, il suo significato, i valori e i simboli ad essa sottesi così come nell'aver mostrato le pratiche, i gesti, i rituali e le celebrazioni ad essa dedicati, sottolineando il senso di identità e di continuità che da essi deriva.

Prezioso si è rivelato il loro supporto nella preparazione degli inventari previsti dalla Convenzione e necessari ai fini della presentazione della candidatura nonché l'impegno nell'identificazione di strategie e iniziative finalizzate alla salvaguardia della Dieta.[872]

Per quanto riguarda il rilascio del consenso libero, preventivo e informato al processo di nomina, un gran numero di attori e di istituzioni locali hanno provveduto all'elaborazione della documentazione attestante il parere favorevole all'iscrizione, tra gli altri: accademie, istituti di ricerca, istituzioni locali, cooperative agricole, associazioni professionali, agenzie e uffici di accoglienza e promozione turistica, associazioni non governative e fondazioni[873].

---

[870] Si veda la pagina web dedicata:
http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0003960.

[871] La legge in questione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 10 aprile 2012 ed è consultabile on line alla pagina web:
http://beta.regione.campania.it/assets/documents/LEGGE_N__6_2012_LEGGI_REGIONALI.pdf.

[872] Cfr. punto 4. b del dossier di candidatura.

[873] Punto 4 b del dossier di candidatura. La documentazione attestante il consenso libero, preventivo e informato è per ogni comunità individuata è consultabile alla pagina web,
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00884, dove sono presenti numerose fotografie e un video di presentazione della Dieta Mediterranea.
Per quanto riguarda l'Italia le maggiori associazioni e istituzioni che hanno rilasciato il loro consenso, esprimendo favore ed entusiasmo per la candidatura della Dieta Mediterranea come Patrimonio Culturale Intangibile dell'Umanità sono:

- Accademia Italiana della cucina;

L'ultimo dei cinque criteri[874] da soddisfare al fine dell'iscrizione di un elemento nella lista di cui sopra richiede che lo stesso sia presente in uno o più inventari del patrimonio culturale intangibile[875] creato/i dallo Stato, o, come in questo caso, degli Stati, proponente/i con la partecipazione di comunità, gruppi e individui. In Italia gli inventari identificati sono due: quello istituito presso il Museo delle Erbe e Viridarium di Teggiano – Museo delle Tradizioni e degli Antichi Mestieri nella Civiltà Contadina del Vallo di Diano, alla cui realizzazione, documentazione e aggiornamento ha contribuito attivamente anche la comunità cilentana[876] e quello specifico sulla Dieta mediterranea creato dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione nell'ambito del Progetto integrato per il Patrimonio Culturale Immateriale e la Diversità Culturale PACI.[877]

In ultima analisi è da rilevare come il dossier di candidatura della Dieta Mediterranea, nonostante il superamento di molte delle problematiche che avevano caratterizzato i format precedenti, continui a presentare delle criticità, individuate nel mancato approfondimento

---

- Confederazione Italiana Agricoltori;
- Coldiretti;
- Slowfood Italia;
- Associazione Terranostra;
- Provincia di Salerno
- Museo della Dieta mediterranea Ancel Keys
- Associazione culturale Fonderie Culturali;
- Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
- Associazione per la Dieta Mediterranea: alimentazione e stile di vita;
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- Centro di Arte Scienze e Cultura del Mediterraneo "La Nuova Scuola Medica Salernitana";
- Centro di promozione culturale per il Cilento;
- Pro Loco Felitto;
- Pro Loco Teggiano;
- Museo delle Erbe e Viridarium di Teggiano;
- Museo delle Tradizioni e degli Antichi Mestieri nella Civiltà Contadina del Vallo di Diano;
- Fondazione Alario per Elea-Velia Onlus;
- Associazione Culturale "Colori Mediterranei".

In particolar modo tre istituzioni e organizzazioni vengono identificate come rappresentative delle comunità cilentana, così come richiesto al punto 4 d del dossier di candidatura, ossia Il Museo Vivente della Dieta Mediterranea "Ancel Keys", il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e l'associazione culturale "Fonderie culturali"

[874] Cfr. criterio R. 5 per l'iscrizione nella Lista Rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'Umanità.

[875] Tali inventari, si precisa, non devono necessariamente essere completi al momento della presentazione della candidatura e devono essere continuamente aggiornati e implementati. Cfr. punto 5 del dossier di candidatura.

[876] La documentazione relativa all'istituzione di tale inventario è consultabile alla pagina web dell'Unesco dedicata alla candidatura della Dieta mediterranea:
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00884.

[877] In merito agli obiettivi e agli sviluppi del progetto PACI ad opera dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione si rimanda alla pagina web http://iccd.beniculturali.it/paci/paciSito/; l'archivio contenente saperi, conoscenze e riti riconducibili alla Dieta mediterranea è invece consultabile alla pagina http://iccd.beniculturali.it/paci/iccd/cards/ricercaAvanzata/#risultati.

della questione relativa alle differenze sociali, culturali e alimentari esistenti tra le comunità emblematiche nonché il permanere di un approccio a tale pratica di tipo "ancestralizzante" e idealizzante[878].

48. La pratica agricola tradizionale della coltivazione della vite "ad alberello" della comunità di Pantelleria

La pratica agricola tradizionale della "coltivazione della vite ad alberello" dell'Isola di Pantelleria è stata iscritta all'interno della Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità il 26 Novembre 2014 durante la nona sessione del Comitato intergovernativo, tenutasi nel quartiere generale dell'Unesco, a Parigi, dal 24 al 28 Novembre 2014[879].

Questa tecnica di allevamento della vite vanta origini decisamente antiche: introdotta dai Fenici, è stata tramandata sino ai giorni nostri e la sua sopravvivenza, che avviene attraverso la pratica continua, la trasmissione nonché la rigenerazione delle conoscenze ad essa legate, è garantita dall'intera comunità pantesca, con particolare riferimento ai contadini e ai viticoltori dell'isola, che risultano esserne i veri custodi[880].

La pratica della coltivazione ad alberello è diffusa pressoché in tutta l'isola di Pantelleria[881], aspetto che fa sì che la stessa plasmi e caratterizzi l'intero paesaggio: infatti, come si precisa nel dossier di candidatura, *"*[…] *the particular partition of the cultivated farming fields and vineyards of Pantelleria brings the consequence that every family in Pantelleria has a piece of land to cultivate and almost every family in Pantelleria practices this element* […]*"*[882].

Partica dalle origini plurisecolari, è nata e si è sviluppata in risposta alle peculiarità ambientali, paesaggistiche e climatiche dell'isola, individuate nella scarsità di precipitazioni, nel vento forte e costante (in particolare, quest'ultima caratteristica ispirò gli Arabi che diedero alla stessa il nome di *"Bent el-ariah*", figlia dell'aria) e nelle specifiche caratteristiche

[878] Sul punto si rimanda a E. MORO, *op. cit.*, pp. 124-128.
[879] http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/00720.
[880] Cfr. Punto C e 1.i. del dossier di candidatura.
[881] Al punto c del dossier di candidatura viene precisato come su all'incirca settemila e settecento abitanti di Pantelleria ben cinquemila posseggano un appezzamento di terra e pratichino di conseguenza l'elemento in questione.
[882] Punto c del dossier di candidatura. Il dossier, così come l'altra documentazione inoltrata all'Unesco e funzionale alla candidatura dell'elemento individuato, è consultabile alla pagina web: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00720.

geomorfologiche che la contraddistinguono[883].

Prima di passare in rassegna il dossier di candidatura dell'elemento, va sottolineato che la candidatura di una pratica agricola all'interno delle liste Unesco previste dalla Convenzione del 2003, e, nello specifico, vitivinicola, rappresenta una novità in materia, possibile grazie all'approfondimento e all'ampliamento dei concetti di bene e di patrimonio culturali[884].

Infatti, all'interno delle due liste istituite dalla Convenzione Unesco 2003, sino ad oggi sono stati iscritti particolari tecniche di pesca, pratiche alimentari, pratiche sociali, singoli cibi, rituali e festività legati ad alimenti ma non pratiche agricole tradizionali di tipo vitivinicolo[885].

Tuttavia, durante la sessione del Comitato Intergovernativo di Baku del 2013 è stato riconosciuto come patrimonio culturale immateriale dell'umanità il metodo georgiano di produzione del vino "*Qvevri*", anche se, è bene precisarlo, tale pratica riguarda soprattutto gli aspetti legati alla realizzazione dei tipici, grossi vasi in argilla destinati alla produzione e alla conservazione del vino, le particolarità legate alla lavorazione delle uve e la cultura vitivinicola locale piuttosto che modalità specifiche allevamento della vite, aspetto sul quale, invece, si è basata la candidatura della pratica viticola pantesca[886].

Da sottolineare è come la tutela degli elementi riconducibili al settore della viticoltura sia stata fino ad oggi indirizzata alla salvaguardia di paesaggi caratteristici e dotati di una forte valenza identitaria, caratterizzati da un "*outstanding universal value*"[887] e dall'essere il risultato del rapporto tra uomo e ambiente: ci riferiamo ai paesaggi agricoli e vitivinicoli presenti nella Lista del Patrimonio Mondiale[888].

L'iscrizione di questa tipologia di paesaggio è andata di pari passo con l'estensione del concetto di patrimonio culturale, arrivato a ricomprendere anche paesaggi che, oltre a presentare un eccezionale valore universale per la loro bellezza e unicità, recano in modo evidente i segni dell'antropizzazione: quei paesaggi, quindi, ai quali l'uomo ha dato forma per soddisfare esigenze in primo luogo legate alla produzione[889].

Per quanto riguarda l'Italia, è da datarsi al 22 giugno 2014 la prima iscrizione di un paesaggio

[883] Punto d del dossier di candidatura.
[884] Si rimanda a P. L. PETRILLO, O. DI BELLA, N. DI PALO, *op. cit*., pp.187-190; M. MONTELLA, *op. cit.,* pp. 3-52.
[885] Si rimanda alla Sezione 3.1 del presente capitolo.
[886] Si rimanda alla pagina web dedicata al metodo tradizionale georgiano di produzione del vino "Qvevri", dove è possibile consultare tutta la documentazione inoltrata all'Unesco finalizzata all'iscrizione dell'elemento nella lista: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00870.
[887] V. supra, cap. I, sez. a), par. 5.
[888] Vedi oltre, cap. III, II, sezione I.
[889] P.L. PETRILLO, O. DI BELLA, N. DI PALO, *op. cit.,* pp. 219-221.

di tipo vitivinicolo all'interno della *World Heritage List*, che ha visto come protagonista quello piemontese di Langhe-Roero e Monferrato[890].

Dal momento che l'iscrizione di questa tipologia di paesaggio rappresenta un evento assolutamente nuovo per l'Italia, in esso si ripongono numerose aspettative: è da condividere infatti l'opinione di chi ritiene che l'assegnazione del prezioso riconoscimento sia "*l'occasione perfetta per cominciare a cancellare il brutto –a livello paesaggistico, ambientale- che è stato fatto*", espressione che si riferisce chiaramente agli scempi paesaggistici perpetrati in passato in tali zone per dare impulso alle attività produttive[891].

Emerge quindi la progressiva consapevolezza della necessità di dare riconoscimento e salvaguardare sia i paesaggi rurali e vitivinicoli sia, in quanto espressioni della cultura e dell'identità di un determinato territorio, le pratiche agricole e le tecniche produttive di tipo tradizionale[892].

Si avrà modo di soffermarsi sul punto oltre nel presente lavoro: torniamo quindi al caso specifico della tecnica tradizionale pantesca della coltivazione della "vite ad alberello".

L'Isola di Pantelleria si situa nel cuore del Mare Mediterraneo, a metà tra Tunisia e Italia (dista 70 km dalla prima e 85 dalla seconda), ed è stata, sin dall'antichità, un importante crocevia commerciale e un luogo di incontro tra popoli, culture e identità[893].

Come già si è avuto modo di sottolineare, la coltivazione della vite ad alberello, risalente al periodo di dominazione dell'isola da parte di Fenici e Punici e successivamente perfezionata dagli Arabi, è una pratica agricola tradizionale, specifica e caratteristica di tale *locus*, sviluppatasi in risposta alle particolari condizioni climatiche e morfologiche dello stesso e la cui sopravvivenza, a causa del grande sforzo e del costante lavoro che tale tecnica richiede nonché dello scarso profitto economico da essa generato, risulta essere costantemente minacciata[894].

Volendoci soffermare brevemente sulle caratteristiche colturali di tale pratica, la stessa prevede che la pianta sia coltivata in una piccola conca di forma circolare profonda all'incirca 50-60 cm, quest'ultima in grado di garantire alla prima il microclima ottimale per la sua

[890] La candidatura di tale paesaggio culturale è stata avanzata il primo giugno 2006. Si veda la pagina web: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5001/. Vedi anche oltre, cap. III, par. 53.
[891] C. PETRINI, *Ora pensiamo alla cultura non al turismo*, in *La Stampa*, 21 giugno 2014, p. 21.
[892] P. L. PETRILLO, O. DI BELLA, N. DI PALO, *op. cit.*, pp. 219-220 nonché B. ANNIS, P. L. PETRILLO, *Le pratiche agricole tradizionali Patrimonio Culturale: il caso della candidatura de "La coltivazione della vite ad alberello di Pantelleria"*, in G. M. GOLINELLI, *op. cit*., pp. 276-277.
[893] Punto d del dossier di candidatura
[894] Si rimanda a B. ANNIS, P.L. PETRILLO, *op. cit.*, pp. 284. Si veda inoltre il punto 1 i del dossier di candidatura.

crescita: tale caratteristica fa sì che le viti presentino dimensioni decisamente contenute e, grazie a una particolare modalità di potatura, la caratteristica forma "ad alberello"[895].

Tale pratica agricola, a ragione della sua importanza per la comunità isolana e del ruolo dalla stessa rivestito nel mantenimento della diversità biologica e del paesaggio, coinvolge e trova espressione in diversi ambiti identificati dall'art. 2 par. 2 della Convenzione Unesco del 2003: risulta infatti strettamente connessa alle tradizioni ed espressioni orali[896], alle pratiche sociali, agli eventi rituali e festivi[897] nonché alle conoscenze e alle pratiche relative alla natura e all'universo[898].

Per quanto riguarda quest'ultimo ambito, il configurarsi di tale pratica come un insieme di "conoscenze e pratiche relative alla natura e all'universo" risulta oltremodo evidente: infatti, solamente un'approfondita conoscenza delle caratteristiche ambientali e climatiche pantesche, assieme alle fondamentali nozioni riguardanti i cicli della natura, ha reso possibile l'allevamento della vite, attività definita, viste le peculiarità succitate, "eroica"[899].

I saperi e il *know how* necessari al mantenimento e alla vitalità di tale pratica agricola sono continuamenti trasmessi in dialetto pantesco (ed è in tal senso che la pratica in esame si manifesta anche nell'ambito delle "tradizioni ed espressioni orali") nonché appresi, di generazione in generazione, attraverso l'osservazione e la pratica[900], costituendo parte

---

[895] Il punto 1 i del dossier di candidatura precisa che la pratica di coltivazione della vita impiegata a Pantelleria consta di tre fasi. La prima è chiamata "*lenzatura*" e prevede il livellamento del terreno, seguito dalla preparazione delle buche (conche) destinate ad accogliere le viti; la seconda consiste nella potatura delle piante e nella sistemazione delle buche al fine di mantenere sempre costante il microclima delle stesse ("*pizzicatura*"); l'ultima è quella della raccolta dell'uva, da effettuarsi a mano e in concomitanza della celebrazione di un evento rituale ad essa dedicato che si tiene a partire dalla fine di luglio. Si veda altresì B. ANNIS, P.L. PETRILLO, *op. cit*., pp. 283-284.

[896] In particolare, rispetto al primo dossier, quello definitivo sottoposto al Comitato Intergovernativo mette maggiormente in risalto l'importanza del linguaggio e delle espressioni orali correlati a tale pratica agricola. È rilevante, infatti, come ai punti 1 i, ii siano specificati i termini dialettali utilizzati per descrivere le tre differenti fasi che caratterizzano la pratica in questione.

[897] Si fa riferimento in particolare alle sagre organizzate nell'Isola tra luglio e settembre, in concomitanza con la vendemmia. Cfr. punto 1 iii del dossier.

[898] Cfr. punto 1 del dossier di candidatura. In merito a quest'ultimo aspetto viene precitato, al punto 2 i del dossier, che *"*[…] *an agriculture practice like this one is linked to other elements of landscapes and artifacts, making clear that the domain "knowledge and practices concerning nature and the universe" could represent the ancestral connection linking man to the land"*.

[899] Punto 1 ii del dossier di candidatura.

[900] In merito al passaggio intergenerazionale di conoscenze e saperi correlati a suddetta pratica agricola, al Punto 1 ii del dossier di candidatura, si rileva che *"*[…] *The element is practiced by local farmers that inherited a small plot of land by their fathers. They inherited not only the land but also the practice of "vite ad alberello", the only way of cultivating vines in this small Island*" (punto 1 ii del dossier). Si precisa altresì che "*The transmission of the element takes place effectively in family life, directly from father to son over the years. The old men, lost their strength to work the land, are responsible for the training of the younger to correctly understand the practice and the related knowledge. Going through the vineyards, these young apprentices learn the practice and the history of the element nominated. They comprehend, in this way, the meaning of cultivating*

integrante dell'identità e della memoria storica degli abitanti dell'isola[901].

Oltre alle fondamentali funzioni socioculturali[902], questa particolare tipologia di coltura permette di salvaguardare il paesaggio, l'ambiente e la diversità biologica, dal momento che, tra l'altro, ogni operazione di viticoltura viene effettuata senza l'ausilio di macchinari di sorta, impiegando unicamente gli asinelli caratteristici dell'isola: rappresenta quindi un esempio lodevole ed emblematico di sviluppo sostenibile[903].

A tale aspetto si affianca la totale compatibilità di tale pratica, come esplicitato al punto 1 v. del dossier di candidatura nonché come richiesto dal criterio R1 per l'iscrizione di un elemento all'interno della Lista Rappresentativa, sia con gli strumenti esistenti in materia di diritti umani sia con l'esigenza di rispetto reciproco tra comunità, gruppi e individui.

Il punto 2 del dossier di candidatura chiarisce, conformemente a quanto richiesto dal criterio R. 2, come l'iscrizione dell'elemento all'interno della Lista Rappresentativa contribuisca a garantire visibilità e ad aumentare la consapevolezza del significato del patrimonio culturale intangibile, incoraggiando altresì il dialogo interculturale[904].

Come già si è avuto modo di sottolineare, l'accoglimento della candidatura di un elemento appartenente al patrimonio agricolo e rurale renderebbe gli Stati e le comunità consapevoli dell'importanza dello stesso, dal momento che pratiche caratterizzate da una forte componente identitaria sono presenti e diffuse in tutto il mondo[905].

In merito alla promozione e al rispetto della diversità culturale e della creatività umana si rileva come la pratica della coltivazione ad alberello sia il frutto dell'incontro e della contaminazione tra popoli e culture nonché della volontà di superare le difficoltà

"ad alberello" as a symbol of their identity and the fundamental importance of the hollow for the life of the vine […]".

[901] In proposito il punto 1 iii spiega che "*The dialect of Pantelleria is fundamental to be able to understand the instructions and the names of the tools* […]. *The use of the local dialect reinforces the inextricable link between element and community.*".

[902] Si veda il punto 1 iv del dossier di candidatura, ove viene ricordato che, proprio grazie al forte senso di identità e di continuità generato da tale pratica agricola "[…] *when an inhabitant of Pantelleria leaves the island to go abroad (for example for studying), receives by his father a branch of the bush vines for remembering to be part of this community"*.

[903] In merito al configurarsi come esempio emblematico di sviluppo sostenibile, si precisa che "*The low walls built with local stones, the hills of Pantelleria and the characteristic terracings with the vineyards gardens, their orderly rows of bush vines are characteristic features, results of the constant repetition of this practice. Through the terraces they have created, vine growers shaped the landscape allowing the cultivation of vine also on the roughest grounds and preserving it from geological instability* […]. *This sustainable agricultural practice also slows down desertification and soil impoverishment. Moreover, the geomorphologic conditions of Pantelleria and its climatic conditions have averted the mechanization of procedures, thus preserving the relationship between vine growers, plants and territory, so often lost in modern agriculture*". Punto 1 v del dossier di candidatura. Si rimanda altresì a B. ANNIS, P.L.PETRILLO, *op. cit.*, pp. 285-291.

[904] Si vedano i punti 1 iv-v del dossier di candidatura.

[905] Cfr. punto 2 i del dossier di candidatura nonché B. ANNIS, P.L..PETRILLO, *op. cit.*, pp. 285-291.

geomorfologiche e climatiche della zona, contribuendo in tal modo al dialogo e alla cooperazione tra le comunità del Mediterraneo, allo scambio di esperienze e alla condivisione di *best practices*[906].

Affinché un elemento possa essere iscritto all'interno delle liste previste dalla Convenzione Unesco del 2003 è necessario, inoltre, che siano state elaborate, sia da parte dello Stato che da parte di comunità, gruppi e individui interessati, opportune azioni e misure finalizzate alla sua protezione e promozione (criterio R.3).

In merito alle azioni e alle iniziative di valorizzazione, di diffusione e di trasmissione della pratica promosse e implementate dalla comunità pantesca, rilevano in particolar modo i numerosi festival, eventi culturali e meeting dedicati alla viticoltura dell'isola che si tengono solitamente nei mesi di luglio e settembre[907].

Ruolo decisivo è svolto dallo Stato e dalla Regione Sicilia, mediante la promulgazione di leggi e decreti *ad hoc* e la messa a punto di iniziative finalizzate all'identificazione, alla protezione, alla trasmissione e alla promozione dell'elemento candidato, elaborate e attuate, come espressamente richiesto dall'art. 15 della Convenzione, grazie al coinvolgimento e alla partecipazione della comunità di Pantelleria[908]. Ruolo importante è svolto, inoltre, del Consiglio Comunale, al quale spetta il compito di emanare norme giuridiche finalizzate alla salvaguardia dell'elemento[909]

Tornando brevemente alla partecipazione della comunità depositaria dei saperi connessi alla pratica di coltivazione della vite ad alberello, la stessa deve essere coinvolta il più possibile nella preparazione della candidatura, fornendo altresì il proprio consenso preventivo, libero e informato, conformemente al criterio R. 4 per l'iscrizione all'interno della Lista Rappresentativa. Dal dossier di candidatura si evince come la comunità pantesca abbia preso parte a tutte le fasi della procedura: in particolar modo, si è instaurato un rapporto fortemente sinergico e cooperativo tra il Comune di Pantelleria, le associazioni culturali, i contadini e i viticoltori[910]. Fondamentali ai fini della preparazione del dossier di candidatura sono stati una serie di meeting che si sono tenuti a partire dal 2009[911]: l'impegno e la costanza con cui sono

[906] Si vedano i punti 2 ii-iii del dossier di candidatura.
[907] Per le iniziative organizzate al fine di garantire la visibilità e la salvaguardia dell'elemento si rimanda al punto 3 a) i del dossier di candidatura.
[908] Si rimanda ai punti 3 b) i-iii del dossier di candidatura.
[909] Punto 3 a) i del dossier di candidatura.
[910] Si vedano i punti 3-4 del dossier di candidatura.
[911] Il primo di questa serie di meeting, dedicato all'agricoltura "eroica", aggettivo che, viste le specifiche ambientali e climatiche dell'isola siciliana, non potrebbe essere più appropriato, si è tenuto il 2 settembre 2009

stati organizzati sono indice della volontà di collaborazione tra il Governo (ci riferiamo in particolar modo al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) e i soggetti depositari e praticanti dell'elemento in questione[912].

La partecipazione e il supporto di questi ultimi si è rivelato fondamentale ai fini di una corretta e completa comprensione delle valenze ambientali, sociali e culturali che si accompagnano a tale pratica agricola di tipo tradizionale, permettendo così un'ottimale stesura del dossier di candidatura. La rilevanza di quanto appena detto risulta evidente se si pensa a come le conoscenze, i saperi e il *know-how* connessi alla pratica, pur non essendo segreti, siano fortemente contestuali e di tipo non codificato: è necessario quindi, visto il loro carattere prevalentemente orale e ai fini di una migliore comprensione degli stessi, che siano appresi nella zona in cui sono stati elaborati e si sono successivamente diffusi[913].

A riprova dell'entusiasmo e della forte volontà di partecipazione della comunità interessata, il dossier di candidatura è accompagnato da una ricca documentazione volta a dimostrare il consenso libero, preventivo e informato dei depositari e dei soggetti coinvolti nella protezione, trasmissione e valorizzazione di tale pratica agricola[914].

Affinché un elemento possa essere inserito all'interno di una delle due liste, è necessario, inoltre, che sia presente all'interno di uno o più inventari. Per quanto riguarda la pratica di coltivazione della vite "ad alberello", tale elemento risulta inventariato sia a livello nazionale sia regionale[915].

---

ed è in questa sede che si è iniziato a riflettere e a discutere in merito all'iscrizione della tecnica di coltivazione "ad alberello" all'interno della Lista Rappresentativa Unesco. A questo ne sono seguiti altri, a scadenze regolari, volti a rendicontare lo stato di avanzamento della candidatura e della stesura del relativo dossier: rileva come il dialogo Governo-comunità si sia svolto anche nei luoghi ove trova espressione l'elemento candidato, ossia nei vigneti. I meeting si sono tenuti, oltre a quello già ricordato del 2 settembre 2009, il 9 febbraio 2010, durante il quale si è discusso in merito al dossier di candidatura nonché discusso circa i ruoli da attribuire ai soggetti e alle istituzioni coinvolte; l'8 e il 9 luglio e il 22.23,24 agosto 2010; il 18 e il 19 febbraio 2011; il 10 ottobre 2011, il 30 agosto 2012 e il 18 marzo 2013 (via Skype). La candidatura venne inoltrata al Segretariato il 29 marzo 2009 ma lo scambio e la collaborazione di cui si è appena detto non si sono mai interrotti, anzi. L'integrazione e l'aggiornamento del format si sono protratti fino al marzo 2013, deadline per la presentazione delle candidature per il ciclo 2014. Si veda il punto 4 a del dossier di candidatura.

[912] Si veda B. ANNIS, P.L. PETRILLO, *op. cit.*, pp. 285-286.

[913] Si veda il punto 4 c del dossier di candidatura.

[914] Tra questi si ricorda: il Consorzio volontario per la Tutela e la Valorizzazione dei vini a DOC dell'Isola di Pantelleria, Graziella Pavia, agronoma e coltivatrice locale, Salvatore Murana, produttore di vino Zibibbo e coltivatore diretto da sei generazioni, e altri viticoltori; Coldiretti Pantelleria, Pro Loco Pantelleria, Slowfood Trapani, Consorzio Volontario per la Tutela e la Valorizzazione dei vini d.o.c dell'Isola di Pantelleria. Si rimanda al punti 4 b-c del dossier di candidatura nonché alla documentazione ad esso allegata volta ad attestare il consenso libero, preventivo e informato della comunità, consultabile alla pagina web del sito Unesco dedicata agli elementi passibili di iscrizione all'interno delle due liste per il ciclo 2014:
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=748#top.

[915] Cfr. punto 5 del dossier di candidatura.

Un primo inventario è stato creato dal Comitato per la promozione e la tutela del patrimonio agricolo italiano, istituito in seno al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dalla legge n. 488 del 1999, e include al proprio interno le tecniche di produzione e le pratiche agricole e alimentari nazionali. Le proposte di iscrizione di un dato elemento all'interno di tale registro, si precisa, devono partire dalla collettività, mentre l'attività di controllo deve essere esercitata dal Mipaaf.

Sulla base della medesima legge, il Ministero ha poi istituito, il 16 novembre 2012, col decreto n. 1070, un inventario specifico per le pratiche rurali tradizionali: anche in questo caso, è necessario che le proposte finalizzate all'iscrizione di un elemento nello stesso siano avanzate dalle comunità locali[916].

L'elemento è inoltre presente nel "Catalogo dei Paesaggi Rurali Nazionali", pubblicato sempre dal Mipaaf sotto gli auspici dell'Unesco ed elaborato da un comitato scientifico internazionale istituito presso l'Università degli Studi di Firenze[917] e nel "Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana" (R.E.I.S.), istituito dal decreto n.77 del 26 luglio 2005 in base alla volontà della comunità locale[918].

[916] La pratica della coltivazione della vite " ad alberello" è stata iscritta in tale inventario nel 2013, su proposta del Sig. Salvatore Murana, coltivatore diretto e produttore di Zibibbo nonché rappresentante della comunità pantesca. Si veda il documento "ICH inventory" presente sulla pagina web dedicata all'elemento in questione: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00720.

[917] Si rimanda alla pagina web: http://landscapeunifi.it/it/registro-nazionale-paesaggi-rurali-storici.

[918] Punto 5. par. 2 del dossier di candidatura. Per consultare il Registro e i Libri che lo compongono, aggiornati al 2014, si rimanda alla pagina web: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssBeniCulturali/PIR_BeniCulturaliAmbientali/PIR_REIRegistrodelleEreditaImmateriali.

CAPITOLO III. Verso una patrimonializzazione della cultura vitivinicola della Valpolicella?

I. LA VALPOLICELLA E I SUOI VINI

49. Panoramica storico-geografica

a) La geografia della Valpolicella

Geograficamente la "Valpolicella"[919], un tempo giustamente ritenuta il "giardino" di Verona in virtù della sua bellezza nonché della prossimità alla città scaligera, è collocata, rispetto alla stessa, a nord-ovest. Una delimitazione chiara e sicura della zona è tuttavia piuttosto complicata da individuare, dal momento che i suoi confini hanno conosciuto nei secoli significative modifiche, frutto delle politiche e degli avvenimenti verificatisi sotto i governi che si sono avvicendati nel corso degli anni[920].

La prima delimitazione della zona, sulla quale si basa in gran parte quella attuale, avvenne, nel 1313, sotto il dominio di Federico II della Scala[921] e ricomprendeva al proprio interno un

[919] Sull'etimologia del nome "Valpolicella" si veda oltre in questo capitolo.

[920] Vedi oltre, par. 49 b).

[921] Risulta opportuno spendere qualche parola in merito a Federico della Scala, in quanto, come si è detto sopra, è grazie al Signore Scaligero che la Valpolicella conobbe una prima, chiara delimitazione dei suoi confini. Federico (1287-1349 c.a.), figlio di Alberto Piccardo e Margherita Pallavicino, crebbe alla corte di Alberto della Scala, individuato dal padre di Federico come suo esecutore testamentario. Quest'ultimo lo investì della carica di cavaliere nel 1294. Allo Scaligero, a partire dal 1311, fu concesso dall'imperatore Arrigo VII il feudo della Valpolicella: tale zona, di notevole importanza strategica e politica a causa della vicinanza al Trentino, costituiva prima di tale data uno dei sette colonnelli in cui era diviso il Comune di Verona, dal quale, con questo atto, venne staccata. Da precisare è come il conferimento di terre al *dominus* avvenne gradualmente e fu in un certo senso "legittimo", dal momento che, prima della concessione dell'intero feudo, il regnante deteneva diritti su beni e zone all'interno della Valpolicella quali il castello di Marano, Volargne e Chiusa. Come sopra affermato, uno dei primi compiti dei quali Federico si fece carico fu l'individuazione dei confini esatti della valle, affidando la mansione ad un gruppo di commissari istituito *ad hoc*: oltre all'unità geografica, venne riconosciuta alla Contea anche quella amministrativa e giudiziaria. Fondamentale fu poi la precisazione dei rapporti tra il feudo e la città di Verona (e quindi i benefici e i privilegi che il primo godeva nei confronti della seconda), che si concretizzarono in un accordo comprendente un trattato di estradizione, un'alleanza difensiva e un trattato commerciale. Importante privilegio garantito alla Valpolicella era poi la possibilità di trasportare a Verona il vino della Valpolicella timbrandolo con la bolla della Contea, a mo' di marchio d'origine (si veda L. PARONETTO, *Valpolicella…*, p. 89). Il dominio di Federico sul feudo ebbe tuttavia vita breve. Il *dominus*, infatti, nel 1325 approfittò delle gravi condizioni di salute di Cangrande della Scala per farsi riconoscere

gran numero di località e paesi[922].

Negli anni, il territorio della Valpolicella venne delimitato in modo più chiaro e preciso e conobbe, a partire dalla metà del XVI secolo, un netto restringimento[923]. In particolare, come ci riporta la letteratura, quando si parla di Valpolicella si allude a quella zona geografica individuata dalle tre vallate scavate dai *progni* (torrenti) di Negrar, Marano e Fumane[924], ai rilievi che le separano e ad una zona di alta pianura terrazzata situata alla sinistra del fiume Adige, dalla Chiusa di Ceraino sino a Parona, ove la Valpolicella ha inizio[925].

---

principe: l'epilogo fu dei peggiori dal momento che, quando quest'ultimo si riprese, il primo venne condannato alla prigionia e messo al bando assieme alla sua famiglia. La vita della Valpolicella come "libera Contea" terminò quindi molto presto, dal momento che venne incorporata nel distretto veronese poco dopo. Cfr. L. PARONETTO, *Valpolicella. Splendida Contea del Vino.* Prefazione di C. Marchi, Sovrano Nobilissimo Ordine dello Antico Recioto MCMLXXXI, San Giovanni Lupatoto (VR), Grafiche SIZ, 1981, pp. 32-33; F. QUINTARELLI (a cura di*), Valpolicella: guida turistico-informativa*, Verona, Damolgraf, 2001, pp. 49-50; G. SILVESTRI, *La Valpolicella*, Verona, Grafiche Fiorini, 1983, pp. 53-58.

[922] L. PARONETTO nel suo volume *Valpolicella…*p. 59 ci riporta i confini di questa delimitazione, segnati inizialmente, per quanto riguarda la zona orientale, con croci incise sulla roccia e pilastrini. Nello specifico "*Il primo termine fu posto presso l'Adige, tra Parona e Cà Rotta; attraversata la strada trentina il confine saliva su per i colli ad ovest di Quinzano, seguiva la valle dei Ronchi fino al Monte Le Sassine, si spostava ad oriente fino alla Costa Grande e toccava Montecchio, Monte Tondo, Monte Comune e Monte Fiamene. Dopo Monte Fiamene il confine si portava ancora verso oriente sull'orlo della ripida parete rocciosa che incombe sulla Valpantena e quindi sul fondo della stessa Valle fino alla confluenza del vajo dei Falconi col vajo della Marchiora, in vicinanza del Ponte di Veja. Il confine proseguiva per fundum vallis que appelatur Aque fino alla testata di essa. Non si sa esattamente se questa Valle dell'Acqua sia l'attuale vajo della Marchiora o il vajo Falconi, come alcuni ritengono, che è spostato più ad oriente. Alla testa dell'una o dell'altra valle il confine ripiegava verso occidente, toccava l'alta Cima di Castelberto, le Fittanze della Sega e, per il Corno d'Aquilio, scendeva sulla Val d'Adige presso Ossenigo. Da Ossenigo, seguendo il corso della Val d'Adige, ed escludendo forse la terra di Pol sull'Adige, sotto la giurisdizione del Vescovo, giungeva a Parona e quindi al punto di partenza della delimitazione*". I confini della Valpolicella sono inoltre riportati da A.R. TONIOLO, *op. cit.,* pp. 52-58 e 99-108. L'atto con cui vennero stabiliti i confini della Valpolicella fu riportato per la prima volta nell'opera di G. PIGARI, *Privilegia et Jura Communitatis et Hominum Vallis Pulicellae. Nunc primum in lucem Edita*, Verona, 1558. Cap. II, p. 1.

[923] Vedi oltre, sez. I., par. 49 b).

[924] G. SILVESTRI, *La Valpolicella*, III ed., Verona, Grafiche Fiorini, 1983, p. 2. In nota l'autore riporta altresì l'opinione di L. MESSEDAGLIA, il quale sostiene che a queste tre vallate debba aggiungersene una quarta, individuata in quella del "*progno*" di Novare-Abizzano, corso d'acqua che va a sfociare nell'Adige in prossimità di Parona. In merito alla tesi di quest'ultimo autore si vedano: L. MESSEDAGLIA, *Un umanista a Negrar - Giangiacomo Pigari e la sua edizione dei "Privilegia et Jura" della Valpolicella*", Venezia, IVSLA, 1943, p. 50 e: *Arbizzano E Novare – Storia di una terra della Valpolicella*, Verona, La Tipografia Veronese, 1944, pp. 7 e 137. La tesi del Messedaglia è abbracciata anche dal Paronetto: si veda L. PARONETTO, *Valpolicella…,* p. 60.

[925] Si veda G. SILVESTRI, *op. cit*., pp. 2-3, per il quale, inoltre, il confine settentrionale, seguendo un criterio squisitamente geografico, vede il suo limite nello spartiacque dell'alto bacino del "progno" di Fumane, così da ricomprendere al proprio interno i territori di Breonio e di Cona e da escludere quello di Sant'Anna d'Alfaedo. L'autore procede poi a definire i confini ad oriente, a meridione e ad occidente: "*Ad oriente il confine naturale è più chiaramente segnato. Esso corre su lo spartiacque dei monti San Giovanni, Loffa, Tesoro, Comune e Tondo – i quali separano la Valpolicella dalla Valpantena – e per il Monte Sarte e Le Sassine raggiungono l'Adige a Parona. Da questo paese fino alla Chiusa il fiume, compiendo una larghissima curva in corrispondenza delle alture moreniche di Bussolengo e Pastrengo, segna nel modo più evidente il limite meridionale ed occidentale della Valpolicella; il cui confine geografico è completato, verso la Val d'Adige, dal crinale dei monti Pastello e Pastelletto fin oltre Breonio*". Sempre l'autore precisa come l'incertezza dei confini della Valpolicella sia dovuta alla molteplicità e alla varietà delle ragioni storiche, culturali e fisiche che contribuirono a costituire, nei secoli, l'unità della regione.

Risulta necessario precisare, come del resto è facilmente intuibile dalla vastità del territorio coinvolto, che con il termine "*Val*" non ci si riferisce ad un'unica valle, ad un unico solco tra due monti, quanto piuttosto al concetto di "*regione più o meno ampia, prevalentemente a carattere vallivo, comprendente territori limitrofi omogenei*"[926].

Attualmente, con un'estensione di 240 km², la Valpolicella costituisce un "*territorio delimitato a sud e a ovest dall'Adige a partire dal Savàl (presso Verona) fino a superare Ossenigo; a nord dal Confine Trentino fino al Passo delle Fittanze; ad est dalla linea: Vaio dei Falconi, Ponte Basasenoci, Giare, Tòrmeni, Fiàmene e seguente spartiacque con la finitima Valpantena*"[927]. I comuni che fanno parte di questo territorio sono otto, uniti da ragioni storiche, sociali e amministrative[928] ed identificati in quelli di Marano, Negrar, Fumane, Sant'Ambrogio, San Pietro in Cariano, Dolcè, Pescantina e Sant'Anna da Alfaedo[929]; ad essi va aggiunto poi, secondo alcuni autori, parte del territorio di Parona, che da sempre ha fatto parte della Valpolicella storico-amministrativa[930].

Come già si è avuto modo di affermare, durante i secoli, i confini della valle hanno conosciuto notevoli modifiche nonché incertezze definitorie, specie per quanto riguarda quello settentrionale con i monti Lessini[931], concretizzatesi nell'inserimento di paesi nuovi e nell'esclusione di agglomerati e zone che, invece, storicamente sempre ne avevano fatto parte[932].

---

926 F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida…*, pp. 29-30. L'autore precisa altresì che "*il nome può indurre nell'errore di considerare la microregione Valpolicella come una "valle" in stretto senso geo-idrografico, con un unitario bacino d'impluvio defluente per un solo collettore sul fondo* […]", mentre nella realtà "l'impluvio della Valpolicella si dirama in più di venti corsi d'acqua tutti tributari dell'Adige".

927 F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida…*, p. 18 .

928 Ivi pp. 18 e 28.

929 Si fa riferimento a quanto indicato sulla pagina web: http://www.valpolicellaweb.it/.

930 F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida…,* p. 19; D. CANTERI, *Valpolicella: caratteri geografici e storici*, in AA.VV., *Cantina Valpolicella Negrar. Terra, uomini e passioni nel mito del Recioto e dell'Amarone*, Cantina Valpolicella Negrar, Grafiche Valpolicella, Verona, 2013, p. 23.

931 Sul punto si rimanda a F. QUINTARELLI (a cura di)*, Valpolicella: guida…,* pp. 224-227. L'autore precisa in merito come, molto spesso, informazioni e riferimenti inesatti abbiano creato in passato molta confusione, in particolar modo per quanto riguarda la differenza tra Lessinia e la Comunità Montana della Lessinia intesa come ente sovracomunale. Abbraccia tale tesi anche E. CIPRIANI, *Escursioni in Valpolicella*, Verona, Cierre Edizioni, 1991, pp. 1-2, il quale, sulla base della mancanza di un confine di tipo naturale tra Valpolicella e Lessinia, afferma che il comune di Sant'Anna non apparterrebbe alla Valpolicella. A. R. TONIOLO, *Contributo al glossario…,* pp. 15-16, riconosce che andrebbe escluso suddetto comune, comprendendo però all'interno dei confini della vallata i Colli di San Dionigi presso Parona, essendo il limite meridionale di tale zona il fiume Adige. Sempre l'autore precisa l'incertezza dei confini della zona è dovuta alla molteplicità e varietà delle ragioni storiche, culturali e fisiche che contribuirono a costituire l'unità della regione. Si veda inoltre ivi pp. 47-51 e G. ALBERTINI, "*Aspetti geografici e geologici della Valpolicella*" , in *Vita Veronese*, anno XVII, agosto-settembre 1964, pp. 419-433.

932 Le modifiche dei confini, dei territori e dei paesi compresi al loro interno si evincono soprattutto da alcuni documenti ed estimi veronesi. Al 1184 è da datarsi una particolareggiata descrizione dei villaggi della provincia

Il territorio sopra individuato appare tuttavia notevolmente più vasto se si prende in considerazione la zona individuata dal disciplinare di produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Valpolicella" nonché a quelli a denominazione d'origine controllata e garantita "Recioto della Valpolicella" e "Amarone della Valpolicella: la Valpolicella comprende infatti, oltre alla zona di produzione "classica" costituita dai comuni di Negrar, Marano, Fumane, San Pietro In Cariano e Sant'Ambrogio, una vasta area comprendente la Valpantena, la Val Tramigna, la Val d'Illasi, la Valle di Mezzane, la Val di Squarano e, quindi, l'Est veronese[933]. In merito a tale "allargamento" ci sono state (e continuano anche al giorno d'oggi) diverse polemiche, soprattutto a causa delle diversità intercorrenti tra le valli, sulle quali si avrà modo di tornare oltre nel presente lavoro.

Il territorio della Valpolicella, le cui origini sono rintracciarsi nell'epoca marina, si presenta estremamente diversificato (a ragione anche del suo estendersi da un livello di 65 m.s.l.m. in prossimità della zona del Savàl sino ai 1500 m.s.l.m. dei rilievi del Corno d'Aquilio e del Corno Muco), ricco di torrenti e di rilievi nonché suddivisibile in tre fasce distinte, caratterizzate da aspetti geologici, morfologici nonché vegetazione differenti: una zona montuosa a nord, una collinare al centro e una di alta pianura terrazzata a sud.

La prima zona è costituita prevalentemente da calcari cretacei, la cui porzione superiore va a costituire il pianoro dei monti Lessini, ricca di prati e pascoli; la zona collinare si caratterizza invece per la spiccata presenza di vigneti e di oliveti, colture che prosperano su strati formati da calcari cretacei ed eocenici nonché da basalti.

La ricchezza geologica e morfologica così come quella biologica contribuiscono in modo preponderante alle caratteristiche dei vini prodotti in Valpolicella, dei quali si tratterà più

---

compiuta dai magistrati della città: per quanto riguarda la Valpolicella, ivi vengono annoverati 27 Paesi, un numero inferiore rispetto a quelli inglobati all'interno dei confini territoriali individuati da Federico della Scala. In questo elenco, infatti, alcuni paesi che sempre ne fecero parte (come ad esempio San Pietro in Cariano, San Floriano e Sant'Ambrogio), vennero esclusi: ciò è dovuto al fatto che lo stesso tiene in considerazione l'importanza che allora avevano i centri abitati (ad esempio non sono riportati centri dipendenti da altri più grandi ed importanti). Un altro importante documento risulta essere un estimo del 1396, redatto all'epoca della dominazione viscontea: qui i paesi appartenenti alla Valpolicella risultano essere 33. Sulle modifiche intervenute negli anni seguenti, da segnalare sono in primo luogo quelle del 1400. Nei primi anni di tale secolo, infatti, avvenne la suddivisione del territorio in vicariati, iniziata verosimilmente durante la dominazione viscontea: uno degli esiti di tale riorganizzazione territoriale fu, per la Valpolicella, il distacco definitivo dell'alta zona montuosa dei Lessini, che andò a formare il vicariato delle Montagne. Da segnalare sono inoltre le riorganizzazioni territoriali avvenute con l'adozione del sistema dei distretti sotto il governo francese alla fine del XVIII secolo e quella avvenuta tra gli anni Venti e Trenta del XX, con la riduzione dei comuni a sei solamente. Vedi G. SILVESTRI, *op. cit.*, pp. 40 e ss.

933 F. QUINTARELLI, nel suo contributo "*Storia della DOC Valpolicella. Memoria per l'Accademia di Agricoltura di Verona (presentata nella seduta del 14 giugno 2006)*" conduce in merito una spietata critica, sostenendo che l'allargamento della zona produttiva della doc Valpolicella ha permesso un'appropriazione della stessa non del tutto legittima né giustificata. Si veda oltre in questo capitolo, par. 51, pp. 254-255.

estesamente oltre[934]. Nel fondo valle predominano invece i terreni alluvionali freschi, resi tali dalla presenza di torrenti, i cosiddetti "*progni*"; tale caratteristica si riscontra anche nella zona di alta pianura, segnata dal corso del fiume Adige: in questa fascia, oltre alle viti, prosperano ciliegi e peschi[935].

Grazie a tale diversità biologica e pedologica, la Valpolicella presenta un gran numero di monumenti naturali e zone di particolare pregevolezza, molti dei quali costituiscono un *unicum* nel loro genere, contribuendo così a conferire al paesaggio, nonostante i limiti e le problematiche determinati dall'incalzante urbanizzazione, particolare valore[936]. Ricordiamo ad esempio, tra i molti, il Ponte di Veja[937], la Spluga della Preta, il Castellier delle Guàite[938], le Cascate di Molina, le antiche Cave di pietra di Prun (o della Lessinia)[939] e di S. Giorgio, la Grotta di Fumane[940], la Chiusa di Ceraino[941].

Altri elementi, o meglio sistemi, che modellano il paesaggio della valle e che costituiscono aspetti estremamente rilevanti del *genius loci*, lo "spirito del luogo"[942], della Valpolicella sono il sistema delle ville rustiche di campagna, quello delle pievi romaniche affrescate dai migliori artisti veronesi del tempo (tra le quali spiccano oltremodo quelle di S. Giorgio e di S.

---

[934] Per un'analisi sull'evoluzione geologica della Valpolicella si rimanda in particolar modo a: G. ALBERTINI, op. cit., pp. 419-433. Si vedano anche F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida..*, pp. 24-25 e L. PARONETTO, *Valpolicella…*, pp. 69-72.

[935] Cfr. G. SILVESTRI, *op. cit*., pp. 3-4; F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida…,* pp. 33-34.

[936] Per un inquadramento geografico e ambientale della Valpolicella si rimanda a E. CIPRIANI, *op. cit*., pp. 1 e ss.; G. ALBERTINI, *op. cit*., pp. 419-433.

[937] Sul ponte di Veja, soprattutto in merito ai ritrovamenti archeologici portati alla luce in tale zona, si veda: L.H. BARFIELD, *Indagini stratigrafiche e di superficie al Ponte di Veja nel 1988*, in *Annuario…,* vol. VIII, 1990-1991, pp. 33-38; L. H BARFIELD, G. CHELIDONIO, *Indagini stratigrafiche di superficie nell'area di Ponte di Veja, 1988-1990*, in *Annuario…*, vol. IX, 1991-1992/1992-1993, pp. 67-76.

[938] Il Castelliere del Guàite rappresenta uno degli esempi più notevoli dei diversi villaggi fortificati che sorsero in tale zona durante il periodo preistorico; si veda F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida...*, pp. 104-105.

[939] Si rimanda a: F. QUINTARELLI, *Valpolicella: guida…*, pp. 88-92, 108-109 e 230-231; AA.VV., *La Valpolicella: dal visibile alla scoperta dell'invisibile*, Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella, Verona, 2012, pp. 110-111; F. LAITI, "Le cave in galleria di Prun", in M. DELIBORI (a cura di), "*L'architettura della Lessinia. Un patrimonio unico da valorizzare*", Atti del Convegno tenutosi ad Erbezzo il 28 settembre 1996, Verona, pp. 72-73.

[940] La Grotta di Fumane rappresenta uno degli insediamenti umani più antichi d'Europa, abitata dall'uomo di Neanderthal a partire da 100.000 anni fa. Si rimanda a: A. MASPERO, *Ricostruzione del paesaggio attorno alla grotta di Fumane durante il paleolitico*, in *Annuario…*, vol. XV, 1998-1999, pp. 19-26; A. SANTORELLI, *Tipologia delle industrie musteriane della Grotta do Fumane e aspetti comparativi*, in *Annuario…*, vol. XV, 1998-1999, pp. 27-46; A. BROGLIO, M. CREMASCHI, M. PERESANI, L. SALZANI, *Lo stato delle ricerche nella grotta di Fumane all'anno 1998*, in *Annuario…*, vol. XV, 1998-1999, pp. 11-18; A. BROGLIO, *La decorazione pittorica della Grotta di Fumane*, in *Annuario…,* vol. XXVII, 2010-2011, pp. 11-32

[941] Si veda F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida…,* pp. 98-113.

[942] Per una definizione e un'analisi del termine "*genius loci*" si rimanda a: C. NORBERG-SCHULZ, *Genius Loci. Paesaggio, Ambiente, Architettura*, VIII ed., Electa, Milano, 2007.

Floriano)[943] nonché le diverse componenti architettoniche caratterizzanti l'edilizia rurale della zona, strettamente legate alle condizioni del suolo, del clima e dell'economia locale[944]: le antiche e tradizionali case comuni di agricoltori e contadini, con porticato e loggia funzionali alle necessità agricole e domestiche, le corti, le torri colombare, i castelli[945] e le strutture, di diversa tipologia, in pietra locale[946].

Le ville in Valpolicella sono numerosissime e di particolare pregio (ciò soprattutto grazie al fenomeno della villeggiatura, il quale prese piede a partire all'incirca dal XIV secolo)[947]: molti cantieri, grazie ad una committenza piuttosto raffinata ed esigente, hanno visto la presenza di nomi di spicco del mondo dell'architettura quali Michele Sammicheli, Andrea Palladio, Bernardino Brugnoli, Adriano Cristofoli e Luigi Trezza.

Non si tratterà in modo dettagliato dell'affermarsi e del diffondersi del fenomeno delle ville nella zona, né tanto meno dei singoli, numerosissimi edifici: basti ricordare come lo stesso sia inquadrabile nel processo di portata decisamente più estesa che, durante il Rinascimento, coinvolse tutto il Veneto e che diede vita a quei capolavori architettonici quali, ad esempio, le ville palladiane di Vicenza e Padova, oppure quelle lungo il fiume Brenta[948].

In Valpolicella, oltre ai ruderi e ai resti di due ville risalenti all'età romana, ossia la villa dell'Ambrosan (situata tra S. Pietro in Cariano e Bure) e quella presso Villa di Negrar[949], sono

---

[943] Sul sistema delle pievi in Valpolicella si veda A. CASTAGNETTI, *op. cit*., pp. 127-156; G. SILVESTRI, *op. cit*., pp. 89-130; F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida…,* pp. 122-145. Sulla pieve di S. Floriano, in particolare: P. FRATTAROLI, *Le decorazioni romaniche della pieve di San Floriano,* in *Annuario…*, vol. V, 1986-1987, pp. 41-68. Sulla pieve di San Giorgio si vedano invece, oltre ai volumi già indicati: G. SILVESTRI, *op. cit*., pp. 35-36; A. BUONOPANE, *Una nuova iscrizione romana da San Giorgio di Valpolicella*, in *Annuario…*, vol. VIII, 1990-1991, pp. 43-46; P. BRUGNOLI, *Nuove ipotesi su "pergule" e cibori a San Giorgio Ingannapoltron*, vol. X, 1993-1994, PP. 37-62; A. BRUGNOLI, *Il castrum e il territorio di San Giorgio nel medioevo: vicende istituzionali e tracce materiali*, in *Annuario…*, vol. XVI, 1999-2000, pp. 25-48; A. BRUGNOLI, F. CORTELLAZZO, *L'iscrizione longobarda del ciborio di Sn Giorgio di Valpolicella*, in *Annuario…*, vol. XXVIII, pp. 13-44.

[944] G. SILVESTRI, *op. cit.*, p. 7.

[945] G. SILVESTRI, *op. cit.*, pp. 189-199. In merito ai castelli della Valpolicella, alla loro diffusione ed evoluzione nel tempo si rimanda ad: A. CASTAGNETTI, *op. cit.*, pp. 32-124; C. PAGANOTTO, *Paesaggio e geografia dei castelli in Valpolicella, in Annuario…,* vol. XXVII, 2010-2011, pp. 125-140

[946] Sull'architettura in Pietra di Prun in Valpolicella e in Lessinia si rimanda a: M. DELIBORI (a cura di), *op. cit*., pp. 5 e ss.

[947] F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida..*, p. 148. L'autore precisa in merito che colui che diede inizio (anche se sarebbe più corretto parlare di re-inizio, dal momento che tale abitudine era piuttosto diffusa in epoca romana) al fenomeno della villeggiatura fu Pietro Alighieri, figlio del "Poeta", il quale in data 23 aprile 1353 acquistò un possedimento in località Casal dei Ronchi presso Gargagnago.

[948] Per un'analisi degli esiti architettonici e paesaggistici legati alla "civiltà delle ville venete", si vedano: G. P. MARCHI, *La villa in collina tra Medioevo e Umanesimo*, in *Annuario…*, vol. V, 1986-1987, pp. 69-74; D. COSGROVE, *Il paesaggio palladiano: la trasformazione geografica e le sue rappresentazioni culturali nell'Italia del XVI secolo*. A cura di F. VALLERANI, Verona, Cierre Edizioni, 2004 (*The Palladian Landscape*, 1993) e G. BARBIERI (a cura di), *Ville venete. Un nuovo sguardo*, Treviso, Terra Ferma Edizioni, 2013.

[949] F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida…,* pp. 153-153. Sulla villa di Negrar si veda: G. TOSI, *La*

da annoverarsi numerosi esempi di ville quattro-cinque-seicentesche: Villa Buri (presso Bure) [950] ; Villa Serego-Alighieri (presso Gargagnago) [951] , Villa Guarnieri Bettelloni (Castelrotto)[952], Casa Quintarelli (in località Noval, presso Torbe, primo esempio di casa a portico e loggia) [953] , Villa Sparavieri Piccoli (Settimo di Pescantina) [954] , Villa Bertoldi (Negrar)[955]; Villa Selle Jenna (Fumane[956]); Villa Giona Fagiuoli (in località Cengia, presso Castelrotto)[957]; Villa Del Bene (Volargne)[958]; Villa Della Torre (Fumane)[959]; Villa Serego Campostrini a Santa Sofia (Pedemonte) [960] ; Villa Nichesola Mocenigo (loc. Ponton, S. Ambrogio di Valpolicella)[961]; Villa Guantieri (a Fasnara, presso Valgatara)[962]; Villa Saibante

---

villa romana di Negrar di Valpolicella, in *Annuario…*, vol. II, 1983-1984, pp. 91-102

[950] F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida…*, pp. 154-155.

[951] Ivi pp. 156-158. Vedi anche oltre, sez. I.II. e, nota 157.

[952] Ivi pp. 159-160.

[953] Ivi pp. 161-163.

[954] Ivi pp. 164-165.

[955] Ivi pp. 166-167. Si veda anche: G. CONFORTI, *Villa Bertoldi a Negrar già palatium dei Guagnini*, in *Annuario…*, vol. XXI, 2004-2005, pp. 113-132.

[956] Ivi pp. 168-169.

[957] Si veda: P. BRUGNOLI, *Villa Giona Saletti a Cengia di Negarine*, in *Annuario…*, vol. XXIII, 2006-2007, pp. 59-84; G.M. VARANINI (a cura di), *op. cit*., pp. 294-295; F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida…*, pp. 170-171.

[958] Sulla villa di Volargne si veda: G. CONFORTI, *Villa Del Bene a Volargne: storia e architettura dalle origini al Cinquecento*, in *Annuario…*, vol. XIV, 1997-1998, pp. 155-200; G. CONFORTI, *Villa Del Bene: iconografia e inquietudini religiose nel Cinquecento. Gli affreschi della loggia e dell'Apocalisse*, *in Annuario…*, vol. XX, 2003-2004, pp. 99-120; G. M. VARANINI (a cura di), *op. cit*., pp. 212-227; F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida...*, pp. 172-174.

[959] Su villa Della Torre si vedano: A. CONFORTI CALCAGNI, *Villa Della Torre a Fumane e i suoi problemi attributivi*, in *Annuario…,* vol. III, 1984-1985, pp. 55-66; G. CONFORTI, *Due mappe inedite su villa Della Torre di Fumane*, in *Annuario…*, vol. V, 1986-1987, pp. 141-158; F. LEGNAGHI, G. CASTIGLIONI, *Il tempietto sammicheliano di villa Della Torre a Fumane: riletture*, in *Annuario…*, vol. XIII, 1996-1997, pp. 181-220; G. CASTIGLIONI, F. LEGNAGHI, *Dalla domus seu palacium all'attuale conformazione di villa Della Torre a Fumane*, vol. XIV, 1997-1998, pp. 117-154; A. SANDRINI (a cura di), *Villa Della Torre a Fumane*, Banca Popolare di Cerea, Grafiche Fiorini, Verona, 1993; G.M. VARANINI (a cura di), *op. cit*., pp. 139-141, 144-145, 150-151; F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida…,* pp. 175-177.

[960] Sulla villa di Santa Sofia si rimanda a: L. ROGNINI, *Storia e arte nella chiesa di Santa Sofia a Pedemonte*, in *Annuario…*, vol. III, 1984-1984, pp. 35-44; R. CEVESE, *Andrea Palladio in Valpolicella: la villa Serego di Santa Sofia*, in *Annuario…*, vol. III, 1984-1985, pp. 67-100; G. CONFORTI, *Il palacium trecentesco di Cortesia Serego a Santa Sofia di Pedemonte*, in *Annuario...*, vol. XIII, 1996-1997, pp. 47-84; F. TOMMASI, *Antichi e recenti interventi edilizi e di restauro in villa Sarego a Santa Sofia di Pedemonte*, in *Annuario…*, vol. XVI, 1999-2000, pp. 81-108; F. TOMMASI, *Il progetto di Andrea Palladio per villa Sarego di Santa Sofia di Pedemonte: problemi interpretativi*, in *Annuario…*, vol. XVII, 2000-2001, pp. 125-146; G. ZAVATTA, *Villa Serego a Santa Sofia: i probabili ispiratori delle architetture palladiane*, in *Annuario…*, vol. XX, 2003-2004, pp. 77-98; G. ZAVATTA, *Restauri e manomissioni ottocentesche della villa palladiana di Santa Sofia di Pedemonte*, in *Annuario…*, vol. XXVI, 2009-2010, pp. 151-184; E. DE ROSSI, *Un giardino in Valpolicella: il parco di villa Serego a Santa Sofia di Pedemonte*, in *Annuario…*, vol. XXVIII, 2011-2012, pp. 105-130; F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida…,* pp. 178-179.

[961] Sulla villa si rimanda a: F. PIETROPOLI, P. BACCHIN, *Gli affreschi di Paolo Farinati a villa Nichesola di Ponton*, in *Annuario…,* vol. III, 1984-1985, pp. 101-108; G. CONFORTI, *Villa Nichesola Mocenigo a Ponton di Sant'Ambrogio*, in *Annuario…*, vol. VII, 1988-1989/1989-1990, PP. 65-124; G.M. VARANINI (a cura di), *La Valpolicella nella prima età moderna (1500 c.-1630)*, Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella, Verona, 1987, pp. 65-82; F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida..*, pp. 180-181.

Monga al Pule (S. Pietro in Cariano)[963]; Villa Fumanelli Monga Galtarossa (S. Pietro in Cariano)[964]; Villa Fumanelli (loc. Squarano, presso S. Floriano)[965]; Villa Da Lisca Vecchi (loc. Ospitaletto di Pescantina)[966]; Villa Verità Serego Alighieri (Arbizzano)[967]; Villa Turco Zamboni (Arbizzano)[968]; Villa Cunego Salvaterra (loc. Prun, Negrar)[969], Villa San Sebastiani Albertini Da Sacco (Arcè)[970]; Villa Mosconi Trezza Bertani (loc. Novare, Arbizzano)[971]; Villa Porta Rizzini (loc. Canzago, Marano)[972]; le due Ville Rizzardi (Villa Rovereti Rizzardi presso Tomenighe di Negrar e Villa Rizzardi a Poiega di Negrar)[973]; Villa Erbisti (loc. San Dionigi, Parona)[974]; Villa Quintarelli Ruffo (loc. Villa, Negrar)[975]; Villa Guerrieri Rizzardi (Dolcè) [976].

Per quanto riguarda le case comuni, elementi distintivi delle stesse furono, a partire dal 1100-1200 il portico e la loggia, aventi finalità soprattutto di tipo funzionale, dal momento che presso tali locali trovavano ricetto arnesi agricoli, carri, strami e raccolti che necessitavano di aria e sole[977].

Le torri colombare, invece, caratterizzavano sia le abitazioni coloniche che quelle civili: inizialmente a pianta circolare e dalle forme essenziali si svilupparono con forme sempre più elaborate e dalla pianta quadrata: la torre di Villa Banda presso Corrubio al Piano rappresenta l'unico (e il più antico) esempio rimasto di torre colombara a pianta circolare[978].

Man mano che si procede verso la Lessinia si incontrano le tipiche case e gli edifici in pietra

---

962 F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida…,* pp. 182-183.

963 Si veda: G. CONFORTI, *Villa Saibante Monga tra Manierismo e Neoclassicismo*, in *Annuario…*, vol. XXIII, 2006-2007, pp. 85-110; G. CASTIGLIONI, S. D'AUMILLER, *Villa Saibante-Monga a San Pietro in Cariano: un progetto irrealizzato?*, in *Annuario…*, vol. XV, 1998-1999, pp. 255-268; G.M. VARANINI (a cura di), *op. cit*., pp. 272-274 e 278-279; F. QUINTARELLI (a cura di)*, Valpolicella: guida…*, pp. 184-187.

964 F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida…,* pp. 188-190.

965 Ivi pp. 191-192.

966 F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida…,* pp. 193-194.

967 Ivi pp. 195-196.

968 Ivi pp. 197-199. Sulla villa si veda anche: G.M. VARANINI, *op. cit.*, pp. 88-91.Sulle ville Zamboni e Verità di Arbizzano si rimanda altresì a: B CHIAPPA, *Le ville di Arbizzano: contributo per un chiarimento con particolare riferimento alle ville Zamboni e Verità*, in *Annuario…*, vol. XVI, 1999-2000, pp. 55-77.

969 F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida…*, pp. 200-201.

970 Ivi pp. 202-203.

971 Ivi pp. 204-207. Sulle origini di tale villa si veda inoltre: M. PASA, *Novare e la sua valle: storia di una tenuta agricola nella Valpolicella orientale,* in *Annuario…*, vol. XII, 1995-1996, pp. 139-160.

972 F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida..*, pp. 208-209.

973 Ivi pp. 210-211. Sulle ville Rizzardi si veda anche: M. PASA, *Ville e poderi della famiglia Rizzardi a Poiega di Negrar*, in *Annuario…*, vol. XIII, 1996-1997, pp. 211-224; A. SANDRINI, *Tra "formale" e "pittoresco": il giardino Rizzardi a Poiega di Negrar*, in *Annuario…*, vol. XIV, 1997-1998, pp. 213-242

974 F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida…,* pp. 212-213.

975 Ivi pp. 214-216.

976 Ivi pp. 217-219. Sulle ville della Valpolicella si rimanda anche a G. SILVESTRI, *op. cit*., pp. 131-187.

977 G. SILVESTRI, op. cit., pp. 189-193 ; si veda anche G. CONFORTI, *Le ville a portico e loggia: origine, evoluzione, modelli in Valpolicella dal Tre al Cinquecento*, in *Annuario…*, vol. XV, 1998-1999, pp. 209-242.

978 F. QUINTARELLI (a cura di)*, Valpolicella: guida…*, pp. 116-117. Sulle torri colombare si veda: G. GASPERINI, *Le torri colombare della Valpolicella*, in *Annuario….*, vol. V, 1986-1987, pp. 95-128.

di Prun (o della Lessinia), estratta dalle cave presenti in particolar modo in tale località, a Torbe, a Fane, a Sant'Ambrogio, a San Giorgio, a Fumane e nel Comune di Sant'Anna d'Alfaedo.

Col termine "Pietra di Prun" è da intendersi il resistente lastrame della scaglia cretacea presente in Valpolicella e nella Lessinia occidentale, poggiante su più strati di calcari teneri (denominati Biancone) che, a loro volta, poggiano sui marmi giurassici dell'era mesozoica (tra i quali il famoso Rosso ammonitico veronese). L'utilizzo della pietra di Prun è testimoniato da più di 4.000 anni (con tale materiale venne infatti edificato il Castellier delle Guàite) [979] e l'attività estrattiva riveste, sin da tempi antichi, un ruolo importante nell'economia locale[980]: il lastrame, esportato e richiesto anche oltre i confini veronesi, era impiegato soprattutto per scopi edilizi, in particolar modo per l'edificazione di torri e di pievi, per la costruzione dei muri, delle coperture delle abitazioni e, in generale, di elementi architettonici, delle vasche, dei lavatoi e delle fontane di pietra[981] e delle recinzioni dei terreni[982]. Le cave di pietra, nei secoli, hanno conosciuto una notevole evoluzione: se, inizialmente, erano infatti sotterranee e la coltivazione avveniva per camere e pilastri (come la più antica cava a galleria testimoniata, in località Prun e risalente al 1204)[983], a partire dagli anni Trenta del XX secolo l'estrazione è stata permessa solamente nelle zone ove la scaglia cretacea affiora in superficie oppure è presente ad un modesta profondità (le cave di marmo, invece, sono sempre state a cielo aperto data la diversa tecnica necessaria all'estrazione di tale materiale): dopo che una cava ha esaurito il suo ciclo di vita, la stessa, inattiva, viene abbandonata oppure, in rari casi, recuperata mediante un piano appositamente predisposto[984].

Si è detto sopra degli usi della pietra di Prun, tra i quali il suo impiego per la costruzione delle "*marogne*", ossia muretti a secco di sassi disposti irregolarmente ad incastro o blocchi e lastre di pietra locale (calcare o tufo) diversamente tagliata e disposta a spina di pesce oppure a corsi

---

[979] Vedi supra, nota n. 938.

[980] Per un'analisi della rilevanza di tale attività in età romana si rimanda a L. FRANZONI, *op. cit.*, pp. 66-68. Si veda inoltre L. ROGNINI, *Per una storia dell'estrazione e della lavorazione del marmo*, in *Annuario…*, vol. II, 1983-1984, pp. 131-140;

[981] Sui più begli esempi di vasche e lavatoi in pietra in Valpolicella si veda S. CAMPAGNOLA, *Valpolicella. Andar per scorci ed emozioni*, Grafiche Aurora, Verona, p. 13-16.

[982] Si rimanda a: M. DELIBORI, *op.cit.*, pp. 5 e ss.

[983] F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida…,* pp. 88-92.

[984] F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida…,* pp. 88-92. Si veda altresì: R. ZORZIN, F. CACCIAVILLAN, "*L'attività estrattiva*", in *Il Monte Pastello*, Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 2. Serie, 1, 2004, pp. 75-85.
altresì alla pagina web del Consorzio Tutela Pietra della Lessinia dedicata alla storia di tale materiale edilizio: http://www.consorziopietradellalessinia.com/storia.html.

rettilinei. Tali elementi, le cui origini risalgono alla preistoria (anche se impiegate per finalità strutturali, di sostegno e di difesa e non legate, quindi, all'agricoltura)[985] caratterizzano gran parte dei fianchi terrazzati delle colline sulle quali crescono e vengono allevate le viti, delimitando e fiancheggiando altresì molte strade e sentieri della Valpolicella[986].

I componenti architettonici dei quali si è detto, *iconemi*[987] della zona e del suo territorio, rendono unico e facilmente identificabile il paesaggio della Valpolicella, caratterizzato fin dai suoi inizi dall'integrazione e dall'equilibrio tra uomo e natura. La recente urbanizzazione e la "*negrarizzazione*"[988] hanno tuttavia arrecato notevoli danni a questo paesaggio, deturpandolo e snaturandolo ogni giorno di più. Alla luce di queste considerazioni, emerge in tutta la sua forza ed evidenza la necessità di tutelare, conservare e valorizzare gli elementi architettonici e paesaggistici peculiari della zona, gli unici, forse, che seppur stiano lentamente scomparendo e lasciando sempre più spazio al cemento, sono in grado di riflettere ancora quel rapporto armonioso e genuino tra l'uomo e la sua terra.

b) Breve storia della Valpolicella

Volendo brevemente ripercorrere nei secoli la storia della Valpolicella, è necessario partire dalle origini, dagli albori della civiltà in tale zona.

Le testimonianze riguardanti la presenza dei primi uomini nella vallata risalgono al Paleolitico

---

985 G. VIVIANI, *Le marogne in Valpolicella: un passo "Della coltivazione de 'monti" poema didascalico dell'abate Lorenzi*, in *Annuario…*, vol. I, 1982-1983, p. 92.

986 Le "*marogne*" sono un elemento fortemente caratterizzante ed identitario del paesaggio della Valpolicella,: oltre all'indubbia bellezza estetica, le stesse assolvono ad importanti funzioni statiche ed ecologiche: rendono infatti il terreno più sicuro, favoriscono il dilavamento, fungono da collettori solari e, rendendo il terreno meno umido, evitano che le radici delle piante marciscano. Tali componenti "tipiche" del paesaggio sono inoltre rifugio e habitat di numerosi insetti, piante e microrganismi di diverso tipo che popolano i terreni, l'aria e le acque della Valpolicella, di modo che le stesse assolvono anche un importante ruolo per quanto riguarda il mantenimento della *biodiversità. http://www.maranovalpolicella.it/temi/marogne/marogne.htm.* Vedi anche G. VIVIANI, *op. cit.*, pp. 85-98 nonché AA.VV., *La Valpolicella: dal visibile…,* pp. 103-109.

987 Con il termine "*iconema*" ci si riferisce ad uno o più elementi di origine naturale o antropica che, per la frequenza con cui si presentano, per la loro evoluzione e le relazioni reciproche, per i significati simbolici e le valenze fortemente identificative ad esso sottesi, denotano un territorio. In merito E.TURRI si esprime nel modo seguente: "*La percezione di un paese avviene attraverso una serie di elementi costitutivi del territorio che impressionano per la loro evidenza, bellezza, grandiosità, singolarità, o perché magari si ripetono, come leitmotiv caratteristici e inconfondibili. Questi elementi visivi, rilevabili nel paesaggio (fiumi, ville, piazze, castelli, santuari…), parte integrante della storia e della cultura degli abitanti, possono essere chiamati con il termine di iconemi* […]". E. TURRI, *Il paesaggio come teatro*, Marsilio, Venezia, 1998, cit. in AA.VV., *La Valpolicella: dal visibile…,* p. 103.

988 Il neologismo "*negrarizzazione*", indicante il progressivo e sempre più massiccio processo di urbanizzazione nella zona di Negrar e, in generale della Valpolicella è stato coniato nel 1997 dall'architetto veronese Arturo Sandrini ed analizzato, nel suo impatto ambientale, paesaggistico e percettivo da G. FEDRIGO nel suo volume: "*Negrarizzazione. Speculazione edilizia, agonia delle colline e fuga della bellezza*", QuiEdit, Verona, 2010.

inferiore (600.000-180.000 a.C. circa) e medio (180.000-50.000 a.C. circa), così come attestano le numerose stazioni preistoriche dislocate nella zona [989], i "castellieri" (abitazioni situate sulle cime dei colli, fortificate e protette da muri a secco), nonché i reperti scoperti grazie alle ricerche paletnologiche iniziate nella seconda metà del XIX secolo[990].

Il Veronese, prima della dominazione romana, apparteneva alla Gallia Transpadana, regione ribattezzata, assieme alla Gallia Cispadana, Gallia Cisalpina. Nello specifico, la romanizzazione della Cisalpina avvenne a partire dal III° secolo a.C. ed aveva come obbiettivo la fondazione di colonie che frenassero la pressione esercitata dalle popolazioni celtiche e liguri. Tale colonizzazione permise altresì al popolo romano di penetrare nella parte orientale della stessa, patteggiando con i popoli che ivi abitavano, segnatamente Cenomani (stanziati presso Brescia, Bergamo e Verona) e Veneti (abitanti dei territori di Vicenza, Este e Padova)[991].

Oltre alla colonizzazione di cui si è detto, altri eventi ed episodi concorsero alla romanizzazione di Verona e del suo "agro": la realizzazione della Via Postumia nel 148 a.C., la difesa sostenuta da Roma durante le invasioni di Teutoni e Cimbri[992]; la "guerra sociale"

---

[989] Testimonianze più recenti e numerose risalgono invece al Neolitico, all'Età del Bronzo e del Ferro. In particolare, le principali stazioni preistoriche della Valpolicella, circa una quindicina, si trovano nelle seguenti località: Ca' Verde e Passo Piccon di S. Ambrogio (Paleolitico inferiore/medio, Neolitico, Età del Bronzo); Molina (Età del Ferro); Colombare di Negrar (Neolitico); Breonio e Semalo (Neolitico, Età del Bronzo e del Ferro); Castelliere Sottosengia (Età del Ferro; Ponte di Veja (Paleolitico e Neolitico); Castelliere Sottosengia (Età del Ferro); Monte Tesoro (Età del Bronzo ed Età del Ferro) e Monte Loffa (Paleolitico medio, Neolitico ed Età del Ferro); Castelrotto (Età del Ferro); San Giorgio Ingannapoltron (Età del Ferro e del Bronzo); Marano (Età del Bronzo); Castello di Cavalo (Età del Bronzo); Riparo Flaminia e Montecchio (Paleolitico medio e Neolitico); Montericco, La Sassina (Paleolitico inferiore e medio ed Età del Bronzo); Castellare e Castelletto – Monte Perez di Marano (Età del Ferro); Campo Paraiso (Età del Ferro). Cfr. L. PARONETTO, *Valpolicella...*, pp. 16-17. G. SILVESTRI, *op. cit.*, pp. 15-23; F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida...*, pp. 38-43. Sulle stazioni preistoriche della Valpolicella si vedano inoltre i contributi contenuti all'interno delle diverse annate dell'Annuario storico della Valpolicella, ai quali si rimanda.

[990] Nello specifico, le prime ricerche paletnologiche furono inizialmente condotte a partire dal 1870 dal Dott. E. Largaiolli e da Don L. Buffo e portate avanti successivamente da A. Gorian e da S. De Stefani nella zona di Breonio veronese ed ebbero come esito il ritrovamento di particolari tipologie di selci, denominate "selci strane" o "selci di Breonio", che destarono da subito l'interesse della comunità scientifica internazionale del tempo. Grande impulso alle ricerche nel territorio veronese fu dato inoltre dalla Prima Esposizione Preistorica Veronese del 1876. Si rimanda a G. SILVESTRI, *op. cit*., pp. 15-23 ; L. PIGORINI, *Le antiche stazioni umane dei dintorni di Cracovia e di Breonio Veronese*, in *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Roma, 1887 e *Le scoperte paletnologiche nel Comune di Breonio Veronese giudicate da Gabriele de Mortillet*, Parma, 1890; O. CHIERIGHINI (a cura di), *Valpolicella: Recioto e Amarone. Da una terra "beata" e feconda di viti, dove il vino è profumato e prezioso*, Firenze, Nardini Editore, 2002, pp. 18-22. Sulle selci di Breonio si veda: A. BUONOPANE, *Un falso storico: le "selci strane" di Breonio*, in *Annuario Storico della Valpolicella*, vol. III, Centro di Documentazione per la storia della Valpolicella, Verona, 1984-1985, pp. 5-16; G. CHELIDONIO, *Selci "strane" e "futuro archeologico". Falsi, simulazioni, commerciali o sperimentazioni educative*, in *Annuario…*, vol. XV, pp. 109-128; sui reperti, gli insediamenti e le testimonianze di età preistorica rinvenuti in Valpolicella si vedano i volumi dell'*Annuario Storico della Valpolicella*.

[991] L. FRANZONI, *op. cit.*, pp. 13-14.

[992] I primi furono sconfitti in Provenza nel 102 a.C., i secondi da Caio Mario nel 101 a.C. presso i Campi Raudii,

del 90 a.C. e la successiva estensione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti della Gallia Transalpina; la proposta del console Strabone di concedere il diritto romano ai "nuovi" cittadini romani e, da ultima, la legge voluta da Caio Giulio Cesare che conferiva lo status di *municipium* a tutte le città della Cisalpina rimaste fuori dal sistema istituzionale romano.

Nell'88 la città divenne, come già anticipato e grazie ai provvedimenti di cui si è detto, *municipium* romano: fu inserita nella tribù *Poblilia* (o *Poblilia*)[993] e fu retta fino al dominio dell'imperatore Augusto da un proconsole. La zona è sempre stata, durante tutta l'epoca romana, estremamente rilevante da un punto di vista strategico-difensivo, in particolar modo grazie alla sua vicinanza al confine trentino e alla zona della Chiusa[994].

Almeno in parte abitava la zona della Valpolicella (della quale, però, nemmeno al tempo, erano chiari e definiti i confini)[995] una popolazione autoctona chiamata Arusnati, la cui presenza è testimoniata da importanti iscrizioni trovate nella zona di S. Giorgio Ingannapoltron, Sant'Ambrogio e Fumane, gran parte delle quali attualmente conservate presso il Museo Lapidario di Verona[996].

Tale popolazione aveva caratteristiche peculiari che la differenziavano dal resto della popolazione veronese: indicatori della loro specificità sono ad esempio le divinità da essi venerate (tra le quali *il Genio del Pagus*, *Cuslanus e Udisna*)[997] e l'organizzazione dei loro insediamenti.

L'origine di tale popolo fu fonte di un vivo dibattito, iniziato nel 1732 con le osservazioni espresse in merito da Scipione Maffei nella sua opera "*Verona Illustrata*"[998], il quale attribuiva agli Arusnati origini etrusche. Per altri studiosi gli Arusnati avevano origini diverse: gallo-celtiche (come ad esempio sostiene Girolamo Asquini in una lettera a Giovanni Girolamo Orti)[999] oppure retiche (sostenuta al tempo da Teodoro Mommsen[1000] ed abbracciata

---

la cui localizzazione rimane ancor oggi incerta, anche se, secondo leggenda, sono da collocarsi nel veronese; pare, inoltre, che contribuì alla loro disfatta anche il consumo massiccio del vino della Valpolicella, al tempo già rinomato.

[993] Così L. PARONETTO, *Valpolicella...*, p. 28; A.R. TONIOLO, *op. cit.*, pp. 25-27.

[994] G SILVESTRI, *op. cit.*, pp. 33-34 e p. 53.

[995] Sebbene la presenza degli Arusnati sia stata ampiamente documentata per le vallate di Marano e Prun non è invece così per quella di Negrar, molto probabilmente esclusa da suddetto pagus. V. L. FRANZONI, *op. cit.*, pp. 34-35.

[996] Vedi G. SILVESTRI, *op. cit.*, pp. 15-30.

[997] In merito alla religiosità degli Arusnati e alle divinità da essi venerate si rimanda a L. FRANZONI, *op. cit.*, p.; G. ASQUINI, G.G. ORTI-MANARA, *Lettera del Nob. Uomo Girolamo Asquini sull'antico pago degli Arusnati. Con note sullo stesso argomento di Giovanni Gir. Orti*, Tipografia Bisesti Editrice, Verona, 1826, pp. 14-20.

[998] S. MAFFEI, *Verona Illustrata*, Per Jacopo Vallarsi, e Pierantonio Berno, Verona, 1732, parte I, pp. 26 e 45.

[999] G. ASQUINI, G.G. ORTI-MANARA, *op. cit.*, pp. 12-13.

in seguito da altri studiosi). Quest'ultima, in particolare, è da ritenersi l'ipotesi più attendibile[1001].

La forma di insediamento tradizionale degli arusnati, di tipo antico-italica e pre-romana, prevedeva *pagus* e *vici*. Per *pagus* è da intendersi un'area territoriale con confini propri (piuttosto che un vero e proprio centro abitato), nel quale si trovavano i diversi villaggi, i *vici*, sorti presumibilmente in prossimità delle fattorie di proprietà delle famiglie patrizie[1002]*:* è tuttavia incerto se tali *vici* fossero o meno riuniti in un'unità amministrativa. Il *pagus* conobbe con l'inizio della dominazione romana una drastica limitazione della propria autonomia, che venne confinata alla sfera del sacro[1003].

Con le invasioni barbariche, nello specifico, degli Ostrogoti prima e dei Longobardi poi, le notizie sulla Valpolicella divengono più rarefatte e incerte, anche a causa della frammentazione della zona in più unità amministrative, civili e religiose[1004]. Da segnalare è come, durante il dominio di Teodorico, re degli Ostrogoti, la Valpolicella visse un periodo di straordinario benessere e di prosperità, che si riflesse nella produzione agricola e, in particolar modo, di vino.

Risalgono al periodo longobardo, invece, diversi toponimi nella zona, come ad esempio quello di Castelrotto, località dove si vuole sia stato emanato nel 643 l'Editto di Rotari, contenente diverse disposizioni da applicarsi alla viticoltura[1005] nonché le celebri iscrizioni del ciborio della pieve di San Giorgio Ingannapoltron, realizzate durante il regno di

---

[1000] Il testo nel quale tale tesi fu sostenuta è il *Corpus Inscriptionum Latinarum*, Berlino, 1872, vol V; P.I., pp. 390 e ss. Rif. in G. SILVESTRI, *op. cit*., pp. 26-27.

[1001] L. FRANZONI, *La Valpolicella nell'età romana*, Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella, Verona, 1990, p. 72. Sugli Arusnati in Valpolicella si veda: S. FERRI, *Considerazioni sul problema degli Arusnati e delle loro origini nel quadro dell'Etnografia preistorica*, in *Annuario Storico della Valpolicella*, vol. I, Verona, Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella, 1982-1983, pp. 25-28; L. FRANZONI, *Arusnates: un caso di onomastica pianificata*, in *Annuario..*, vol. II, 1983-.1984, pp. 19-20; E. BUCHI, *Note sull'epigrafia degli Arusnates*, in *Annuario…*, vol. II, 1983-1984, pp. 45-58; A. BUONOPANE, *Considerazioni sull'officina epigrafica del Pagus Arusnatium*; in *Annuario…*, vol. II, 1983-1984, pp. 59-78; G. MARCHINI, *Veneto o trentino il Pagus degli Arusnates?*, in *Annuario…*, vol. II, 1983-1984, pp. 87-90; A. BUONOPANE, *Nuove iscrizioni dal Pagus degli Arusnates*, in *Annuario…*, vol. V, 1986-1987, pp. 21-26. Si rimanda inoltre alla bibliografia redatta da S. CORDIOLI alla pagina web:
http://cdsv.it/index.php/bibliografia-eta-romana.

[1002] In merito all'organizzazione del *pagus* degli arusnati si rimanda a: L. FRANZONI, *op. cit.,* pp.23-68.

[1003] Il centro del pagus degli Arusnati, almeno per quanto riguarda l'aspetto religioso è sacrale, è stato individuato nel paese di S. Giorgio Ingannapoltron, luogo del ritrovamento di molte iscrizioni testimonianti la presenza di tale popolazione. Cfr. G. SILVESTRI, *op. cit.*, p. 27.

[1004] Il diploma imperiale di Berengario I (905 d.C.) ricorda come in quel tempo il territorio veronese (e quindi anche la Valpolicella) fosse diviso in unità chiamate "*sculdasce*", assimilabili alle contrade di epoca precomunale e ai colonnelli del periodo successivo. Accanto a questa suddivisione territoriale vi era quella basata sulle pievi. Cfr. G. SILVESTRI, *op. cit*., p. 44; A. CASTAGNETTI, *op- cit*., pp. 107-112.

[1005] Cfr. oltre, par 50 c).

Liutprando[1006].

In epoca alto-medioevale[1007] il territorio appartenente all'attuale Valpolicella era diviso geograficamente in due zone: la *Val Provinianensis*[1008] corrispondente in linea di massima alle vallate di Marano e Fumane, escluse le zone montane, e la *Val Veriacus* (tale appellativo è attestato nei documenti a partire dal X secolo)[1009], comprendente invece quella di Negrar[1010]. La distinzione tra *Val Veriacus* e *Val Provinianensis*, è da sottolineare, permarrà fino all'età comunale, nello specifico fino alla fine del XII secolo per la prima, fino alla metà dello stesso per la seconda.

Le due zone presentavano al tempo caratteristiche diverse, alcune delle quali permangono ai giorni nostri, come ad esempio la differente presenza e distribuzione dei castelli, notevolmente maggiore nella *Val Veriacus*[1011].

Le accumunava, tuttavia, la forma di insediamento del *vicus*, tipica di questa zona (come abbiamo visto il *vicus* era la forma di insediamento caratteristica anche degli Arusnati) e che caratterizzò sia l'epoca longobarda sia quella carolingia, affiancata da una serie di centri demici minori e abitazioni sparse[1012].

[1006] Sull'importanza di tale opera come testimonianza di un probabile passato "*gastaldato*" nel territorio della Valpolicella si veda: A. CASTAGNETTI*, La Valpolicella dall'alto medioevo all'età comunale*, Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella, Verona, 1984, pp. 13-15; G. SILVESTRI, *op. cit*., pp. 35-36.

[1007] Durante il periodo alto-medioevale la Valpolicella ospitò inoltre l'imperatore Berengario, il quale possedeva una riserva di caccia in zona, presumibilmente presso la località di Fasnara. Cfr. F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida…,* p. 48.

[1008] Tale nome (talvolta "*Pruvinianensis*" oppure "*Proviniani*" anziché "*Provinianensis*"), derivante presumibilmente da *Publilia* oppure da Prun, paese appartenente alla vallata di Negrar), è attestato dalla fine del VIII- inizio dell'IX secolo.

L'autore precisa, inoltre, che alla *Valle Provinianensis*, oltre alle suddette vallate di Marano e Fumane, appartenevano "le zone collinari e la stretta striscia pianeggiante sulla sinistra dell'Adige, da Peri, almeno, a Volargne; ed ancora l'ampia zona di alta pianura che, iniziando sotto Volargne, costeggia la sinistra dell'Adige fino a Nassar e allo sbocco del progno di Marano nell'Adige. Nello stesso luogo confluisce il progno discendente dalla valle di Negrar, la Valle Veriacus […]". Si rimanda a: A. BRUGNOLI, *Tra parole e cose: insediamento e territorialità in Valpolicella dalle fonti scritte (IX-XII secolo)*, in *Annuario…*, vol. XXVII, 2010-2011, pp. 86-92. Si veda anche A. CASTAGNETTI, *op. cit*., pp. 16-21; L. PARONETTO, *Valpolicella…*, pp. 28-29; G. SILVESTRI, *op. cit*., p.37; A.R. TONIOLO, *op. cit*., pp. 30-35 e 92-97.

[1009] G. SILVESTRI, *op. cit*., pp. 38-39. Sui centri demici presso la *Val Veriacus* si veda, inoltre : A. CASTAGNETTI, *op. cit*. pp. 17-21; A. BRUGNOLI, *op. cit.*, pp. 86-87; A.R. TONIOLO, *op. cit*., pp. 35-36 e 97-99.

[1010] A. CASTAGNETTI, *op. cit*., p. 16.

[1011] Si rimanda ad: A. CASTAGNETTI, *op. cit.*, pp. 32-42. La netta predominanza di castelli nella *Val Veriacus* è attribuibile al maggior controllo esercitato in tale territorio da grossi proprietari terrieri, che favorirono lo sviluppo di signorie ecclesiastiche e rurali; diversa era situazione nella *Val Provinianensis*, dove predominava "un potere locale impersonato direttamente da autorità pubbliche tradizionali, com'era invece per la. Ivi p. 36. In concomitanza con la lenta dissoluzione della signoria rurale a partire dal 1200 si ebbe, infatti, la decadenza dei numerosi castelli.

[1012] Sull'evoluzione dei "*vici*" in Valpolicella, sulla loro scomparsa e sulla formazione di nuovi insediamenti in epoca altomedioevale si rimanda ad: A. CASTAGNETTI, *op. cit.*, pp. 22. Sull'organizzazione degli insediamenti e dello spazio in età medioevale si rimanda ad: A. BRUGNOLI, *op. cit.*, pp. 77-124.

Dal anno Mille il territorio veronese andò frazionandosi in piccoli comuni rurali che sorsero in presenza di raggruppamenti di ville vicine, talvolta seguendo l'assetto territoriale della circoscrizione ecclesiastica delle pievi[1013]: vicino a quest'ultime, inoltre, iniziarono ad essere edificate le torri campanarie, destinate ad assolvere funzioni sia religiose sia civiche[1014].

Tale suddivisione del territorio andò tuttavia indebolendosi con l'affermarsi del feudalesimo e con l'epoca delle signorie[1015]. In merito a quest'ultima, va ricordato come signori di Verona fossero al tempo i Della Scala e, per quanto riguarda la Valpolicella, esercitò sulla stessa il suo dominio il Conte Federico. Come sopra detto[1016], durante quegli anni la Valpolicella venne staccata dal Comune di Verona e formò un'unità amministrativa a parte, dotata di privilegi e di una discreta autonomia[1017].

Circa alla metà del XII secolo i due nomi *Val Provinianensis* e *Val Veriacus* iniziarono a scomparire: ad essi, andò affermandosi gradualmente quello di "*Val Polèsela*", che si impose e venne ufficializzato nel1177, anno in cui lo stesso fece la sua comparsa in un decreto imperiale di Federico Barbarossa[1018].

In merito all'origine e al significato nel nome Valpolicella, le teorie e le interpretazioni, più o meno suggestive, sono state molteplici, al punto che ad oggi un'etimologia universalmente accettata non è ancora stata trovata.

Gli umanisti, a partire dal Cinquecento, ricercarono l'origine di tale nome nella lingua greca: "valle dai molti frutti" o "valle dalle molte piante" era per loro un'interpretazione plausibile e giustificata dalla fertilità e dall'abbondanza che contraddistingueva la vallata[1019]; abbracciava tale interpretazione anche l'umanista Guarino Guarini, definendola valle *polyzélos,* ossia molto beata[1020]. Giangiacomo Pigari ritiene che piuttosto di "Val Policella", si dovesse parlare

---

[1013] G. SILVESTRI, *op. cit.,* p. 44 in merito precisa che le pievi in Valpolicella erano quattro: quella di San Giorgio Ingannapoltron, quella di San Floriano, quella di Negrar e, di importanza minore, quella di Arbizzano. Vedi anche O. CHIERIGHINI, *op. cit*., p. 24.

[1014]F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida…,* pp. 48.

[1015] Le ville, con l'affermarsi del feudalesimo, andarono infatti a dividersi tra infeudate e non infeudate, tra ville ove i liberi coltivatori coltivavano le proprie terre e ville dove i coloni lavoravano le terre del dominus. Cfr. G. SILVESTRI, *op. cit*., p. 45.

[1016] Vedi supra, cap. III, sez. I, par. 49 a).

[1017] G. SILVESTRI, *op. cit.*., pp. 56-57.

[1018] G. SILVESTRI, *op. cit.,* pp. 39-44. BRUGNOLI, *op. cit.,* pp. 104-105, precisa in proposito che la prima menzione della dizione Valpolicella risale al 1163. A. CASTAGNETTI, *op. cit.*, pp. 121-123, precisa che il nome "*Valle Pulisella*" era presente inoltre in un documento del 1171 riguardante una transazione economica e nel 1182 in un secondo decreto imperiale.

[1019] G. SILVESTRI, *op. cit.,* p. 40, precisa tuttavia che il termine greco al quale gli studiosi e i letterati del XVI secolo significa, piuttosto che valle dalle molte piante o dai molti frutti, valle "molto bramata" oppure "molto splendida".

[1020] *Epistolario di Guarino Veronese raccolto ordinato da Remigio Sabbadini*, vol. I, Venezia, 1915, lettera 157,

di "*Val Pulicella*": avvalorò la sua tesi ponendo come stemma del territorio della valle, nella sua raccolta "*Privilegia et Jura Communitati et Hominum Vallis Pulicellae*", una fanciulla inginocchiata ed orante, da cui tale nome sarebbe derivato[1021].

Le origini del nome della vallata vennero ricercate, inoltre, in una derivazione mista greco-latina: così fu per Gabriele Jacopo Dionisi, per il quale il nome della vallata significava "custodia di molto" [1022] e per l'Asquini, che propose l'interpretazione in assoluto più suggestiva, ossia quella di valle dalle molte cantine (*poli*=molto e *cella*=cantina), vista la fama dei vini che in tale zona venivano prodotti[1023]. Antonio Renato Toniolo parla invece di "*Val Policella"*[1024], facendo derivare quest'ultimo termine dal latino "*pullus* (documentato sin dai tempi di Columella agronomo romano) [1025], nonché dai derivati "*pollicu*", "*polliceu*" e "*pollicinu*", ossia luoghi ricchi di vegetazione che nascono su depositi fluviali, dei quali Verona, data la presenza del fiume Adige e di numerosi torrenti, è ricca. Si pensa che proprio da tali peculiari depositi trassero il proprio nome alcune località della Valpolicella quali, ad esempio, S. Lucia di Pol oppure Pol di Sopra. Quest'ultima derivazione etimologica sarebbe avvalorata dal fatto che gli allora funzionari del comune di Verona, per recarsi nei paesi della vallata, percorrevano l'Adige fino alla località di Pol, l'attuale Santa Lucia di Pescantina.

In merito a quest'interpretazione sono state tuttavia espresse delle perplessità anche da parte dello stesso Toniolo[1026], dal momento che, se tale derivazione risulta assolutamente plausibile per località in prossimità del fiume e degli altri corsi d'acqua veronesi, caratterizzate dai "polli", altrettanto non può essere per le zone montuose[1027].

---

cit. in G. SILVESTRI, *op. cit*., pp. 40-41.

[1021] G. PIGARI, *Privilegia et Jura Communitatis et Hominum Vallis Pulicellae. In hoc volumine collecta, et convenienti ordine sub diversis rubricis digesta, nunc primum in lucem edita*, Verona, 1588, cap. II cit. in G. SILVESTRI, op. cit., p. 41; A.R. TONIOLO, op. cit., p. 16. Tale immagine, è bene precisare, era lo stemma del Vicariato della Valpolicella, avente la sua sede a San Pietro in Cariano: tale paese ne fece in seguito il proprio emblema. Cfr. P. MORGANTI, S. SANGIORGI, *L'Amarone della Valpolicella*, II[a] Edizione, Verona, Morganti Editori, 2004, pp. 15-16. Sull'origine di tale emblema si veda: L. PARONETTO, *Valpolicella…*, pp. 36-37. In merito all'opera del Pigari si veda anche G. SILVESTRI, *op. cit*., pp. 63-64.

[1022] G. J. DIONISI, *Veteris Veronensis Agrii Tpohographia*, in *De duobus episcopis Aldone et Notingo veronensi ecclesiae assertis et vindicatis dissertatio*, Typis Antonii Andreoni, Verona, 1758, p.46, cit. in A.R. TONIOLO, *op. cit.*, p. 16.

[1023] G. ASQUINI, G.G. ORTI-MANARA, *op. cit.*, pp. 9-10.

[1024] Cfr. R. A. TONIOLO, *La Valpolicella: contributo al glossario dei nomi territoriali italiani*, nuova edizione, Verona, Damolgraf, 2004, pp. 16-24.

[1025] Lucio Giunio Moderato Columella fu un agronomo latino che visse dal 4 d. C al 70 d. C. Il suo contributo, rappresentato in particolare dall'opera "*De Re Rustica*" risulta essenziale al fine della ricostruzione della storia del vino Retico, trattata nella sezione I. II del presente lavoro, alla quale si rimanda. cfr. F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida…,* pp. 48-49 e http://it.wikipedia.org/wiki/Lucio_Giunio_Moderato_Columella.

[1026] Cfr. A. R. TONIOLO, *op. cit*., p. 11.

[1027] Sull'origine e sul significato del nome "Valpolicella" si veda: E. TOSI, P. MORGANTI, *Il Recioto della Valpolicella*, Verona, Morganti Editori, 2001, pp. 16-17;, L. PARONETTO, *Valpolicella…,* p. 30; O.

Va detto che il cambio di nome della Vallata, o piuttosto l'accorpamento di due entità in una sola, si inserisce nel generale programma di razionalizzazione e di ristrutturazione rurale messo allora in atto dal Comune di Verona, il quale stava allora suddividendo l'antico comitato in sette distretti[1028].

Nel 1387 caddero gli Scaligeri. Tale evento fece si che al governo della città si avvicendassero, in ordine, i Visconti, i Carrara e i Gonzaga. La popolazione veronese, tuttavia, di propria sponte, si diede alla Serenissima nel 1405 (a seguito del conflitto che in tale anno vide impegnati Veneziani e Gonzaga contro i Carrara)[1029] e rimase ad essa fedele fino all'arrivo di Napoleone nel 1797[1030]. Per la città e la provincia questo fu un periodo di pace, tranquillità e prosperità, solo sporadicamente interrotto da conflitti[1031], carestie e calamità naturali[1032], verificatisi soprattutto nel Cinquecento: la Valpolicella, inoltre, si vide riconosciuti fino alla caduta della Repubblica i privilegi e l'autonomia dei quali godette già sotto la dominazione scaligera e sempre difesi saldamente[1033].

In questi secoli si verificò un'importante riorganizzazione territoriale: si passò, infatti, dal sistema sette colonnelli[1034] a quello dei vicariati, il numero e la composizione dei quali variarono durante il periodo della dominazione veneziana[1035].

Quello della Valpolicella era composto dai "*piovadeghi*"[1036] di San Floriano, San Giorgio e

---

CHIEREGHINI, *op. cit.,* pp. 23-25 nonché, per quanto riguarda quest'ultima interpretazione, A. CASTAGNETTI, *op. cit*., pp. 123-124; F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida..*, pp. 48-49.

[1028] A. CASTAGNETTI, *op. cit.,* pp. 121-123. In merito all'opera di "distrettualizzazione" l'autore precisa che "Nel caso di Verona essa fu relativamente precoce e, per quanto concerne i criteri, obbedì sì a una volontà di razionalizzazione, me non modellò i distretti sulla suddivisione amministrativa urbana […]: formò distretti che tenessero conto, oltre che di obbiettivi politici, come quello del Fiume Nuovo, e delle vicende storiche, come quello gardense, anche delle caratteristiche ambientali." In merito si rimanda a: Idem, *La Marca Veronese-Trevigiana (secoli XI-XIV),* in *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, VII, 1, Utet, Torino, 1983, p. 161.

[1029] G. SILVESTRI, *op. cit*., pp. 58-59.

[1030] Ivi pp. 65-66.

[1031] Da ricordare sono, in merito, la guerra della Lega di Cambrai, durata dal 1509 al 1517 e durante la quale le truppe imperiali transitarono dalle zone della Chiusa, di Volargne e di Parona e il conflitto che vide schierata la Serenissima (e le potenze alleate quali Firenze, il Papato, Genova e Ferrara) contro la Milano degli Sforza (con essa erano schierati i Gonzaga di Mantova). Si rimanda a: L. PARONETTO, *Valpolicella…*, pp. 36-37; G. SILVESTRI, op. cit., pp. 64-65.

[1032] L. PARONETTO*, Valpolicella…,* p. 83.

[1033] G. SILVESTRI, *op. cit*., pp. 58-59 e pp. 65-66; L. PEZZOLO, *op. cit*., pp. 282-290.

[1034] I sette colonnelli erano: la Zosana (comprendente i territori di Zevio, Legnago, Bovolone e Sanguinetto); Lungo Tione (Isola della Scala e Ostiglia); Gardesana (alla quale apparteneva la zona situata tra Malcesine e Valeggio, Villafranca, Bussolengo e Caprino; la Valpolicella; la Valpantena; le Montagne (Lessini e Frizzolana) e l'Adige (zona tra Caldiero e Cologna Veneta). Si rimanda a: G. SILVESTRI, *op. cit*., p. 51.

[1035] Tale processo, è fondamentale sottolinearlo, ebbe inizio già durante la dominazione viscontea, anche se non è noto con esattezza l'anno in cui lo stesso ebbe inizio. È certo, tuttavia, che, quando il territorio veronese passò sotto il governo della Serenissima, la suddivisione di cui si è detto si era già compiuta. Cfr. A.R. TONIOLO, *op. cit*., pp. 60-62: G. SILVESTRI, *op. cit*., pp. 59-64.

[1036] Col termine "*piovadego*" ci si riferisce al fonte battesimale di una pieve, di una chiesa matrice: a partire dal

Negrar e, come gli altri, era retto da un vicario che faceva le veci del governo centrale[1037]. Altre autorità importanti oltre al vicario erano poi il sindaco (affiancato da un Consiglio di diciotto membri) e le vicinie, ossia le piccole amministrazioni di cui era dotato ogni comune della Valle[1038]. A causa di questa tipologia di assetto territoriale, la Valpolicella andò tuttavia a perdere parte della propria autorità sulla zona montuosa orientale, che andò a costituire il vicariato delle Montagne già nei primi decenni del XV secolo[1039].

Con la caduta della Repubblica di Venezia e l'inizio della dominazione napoleonica nel 1797 si passò al sistema dei distretti: la Valpolicella era il decimo[1040].

La struttura economica rimase essenzialmente la stessa: la proprietà terriera era per la maggior parte nelle mani di grandi famiglie patrizie[1041] con limitate eccezioni nella zona dell'alta collina e della montagna[1042].

La popolazione della Valle, dedita soprattutto all'agricoltura ad un'economia di tipo "domestico" e "casalingo" (ossia le attività produttive e "proto-industriali" erano svolte nelle abitazioni, spesso in gruppo)[1043], seppur non nutrisse particolari simpatie nei confronti dei francesi, non adottò mai comportamenti finalizzati al sovvertimento dell'ordine socio-politico del tempo, eccettuata la parentesi di resistenza delle cosiddette Pasque Veronesi svoltesi tra il 17 e il 23 aprile 1797.

Medioevo il territorio andò delineandosi e suddividendosi anche in base a tali edifici. Si veda la pagina web: http://www.sangiorgiodivalpolicella.it/il-villaggio.html.

[1037] Il vicariato della Valpolicella aveva la sede nel palazzo comunale di San Pietro in Cariano. Da puntualizzare è come uno dei privilegi di cui godeva la Valpolicella consisteva nella facoltà di eleggere il proprio vicario (diversamente da quanto avveniva nelle altre zone sottoposte alla dominazione veneziana, dove lo stesso era nominato dai rettori del Territorio), scegliendolo tra i cittadini veronesi aventi interessi nel territorio. Sul sistema del vicariato e sulla figura del vicario si rimanda a*:* F. QUINTARELLI (a cura di)*, Valpolicella: guida…,* pp. 273-274, L. PARONETTO, *op. cit*., pp. 36-37; G. SILVESTRI, *op. cit*., pp. 68-70; L. PEZZOLO, *Istituzioni e amministrazione in Valpolicella nel Cinquecento e primo Seicento*, in G.M. VARANINI (a cura di), op. cit., pp. 249-257.

[1038] G. SILVESTRI, *op. cit*., p. 68; L. PEZZOLO, *op. cit*., pp. 249-262.

[1039] A. TONIOLO, *op. cit.*, p. 60-62.

[1040] Ivi pp. 78-79. G. SILVESTRI, *op. cit*., p.75 riporta in nota l'elenco dei paesi facenti parte del sistema distrettuale del 1797, simile alla delimitazione fatta da Federico della Scala nel 1313, ossia: Breonio, Cerna, Monte, Cavalo, Mazzurega, Volargne, S. Ambrogio, Ponton, Pescantina, Ospedaletto, San Pietro in Cariano, Semonte, San Floriano, S. Giorgio, Gargagnago, Bure, Valgatara, Negrar, Marano, Prun, Mazzano, Fane, S. Sofia, Arbizzano, Novare, Ossenigo, Peri, Dolcè, Parona (questi quattro aggiunti col vicariato), Cona e Alfaedo.

[1041] La situazione era tale anche in Valpolicella, ove vasti possedimenti circondavano o erano situati in prossimità delle ville delle ricche e nobili famiglie della zona, come ad esempio quelle della famiglia Fumanelli presso San Pietro in Cariano oppure dei Serego-Alighieri in località Gargagnago. Vedi G. SILVESTRI, *op. cit.*, p. 74.

[1042] Ivi pp. 73-74.

[1043] In merito al lavoro svolto nelle abitazioni, in gruppo e spesso di sera è doveroso ricordare il filò, ossia le lunghe veglie di contadini e donne, riuniti nelle aziende rustiche familiari o nelle corti padronali, durante le quali veniva filata la seta prodotta dai bachi, al tempo coltivati diffusamente, oppure la lana. Accompagnavano tali veglie racconti, storie, proverbi e canti della tradizione popolare, i quali, data la presenza, spesso, dei più giovani, si trasmettevano così di generazione in generazione. Ibid.

Agli inizi del 1798 il Veneto passò, assieme all'Istria e alla Dalmazia e in base a quanto previsto dal Trattato di Campoformio, sotto il controllo dell'Austria: il trattato annullava quanto fatto dai francesi fino a quel momento, ivi compresa la suddivisione del territorio in distretti.

In Valpolicella venne quindi ripristinato il vicariato.

La situazione non era tuttavia né stabile né definitiva dal momento che il Veneto nel 1805, con la Pace di Presburgo, fece ritorno alla Francia ed entrò a far parte, fino al crollo dello stesso nel 1814, del Regno Italico: Verona divenne capoluogo del Dipartimento dell'Adige[1044] e la Valle, a partire da tale periodo, perse la maggior parte dei propri privilegi.

Nonostante il continuo mutare ed evolversi dello scenario politico internazionale, i cui esiti più immediati per la Valle furono i continui avvicendamenti del governo francese e di quello austriaco, nella prima metà del Diciannovesimo si ebbero lenti progressi e migliorie generalizzate che coinvolsero in particolar modo il settore della viabilità e dei trasporti[1045], quello produttivo e commerciale, quello tecnologico (soprattutto per quanto riguarda i macchinari agricoli).

La struttura economico-produttiva che aveva caratterizzato il periodo precedente, basata sull'azienda rustica e industriale, venne gradualmente abbandonata[1046].

La situazione era tuttavia destinata a mutare ulteriormente, dal momento che, diversamente dalla prima, la seconda metà del secolo fu tristemente segnata dalla depressione economica, dalla disoccupazione e dalla conseguente emigrazione[1047]: tali fenomeni, che si fecero meno intensi a cavallo del Ventesimo secolo, ricomparvero con forza a ridosso dei due conflitti mondiali. All'emigrazione verso altri Paesi europei od oltreoceano, a partire dal secondo dopoguerra si aggiunse il fenomeno della "de-ruralizzazione", ossia l'esodo della popolazione

[1044] Il Dipartimento dell'Adige, con capoluogo Verona, era a sua volta suddiviso in quattro distretti, a loro volta frazionati in cantoni a loro volta composti da comuni. Da ricordare è come, a partire dal 1808, iniziò un'importante operazione di sistemazione e ripartizione del territorio veronese: se in quell'anno i comuni appartenenti al quinto cantone del distretto di Verona erano 35, due anni dopo, nel 1810, vennero ridotti a 7 (Negrar, Marano, San Pietro, S. Ambrogio, Negarine, Pescantina, Dolcè). Con la fine del Regno Italico, invece, si ebbe la suddivisione del territorio veronese prima in dodici e poi in tredici distretti. G SILVESTRI, *op. cit.*, pp. 75-77.

[1045] Per quanto riguarda le migliorie relative a trasporto e viabilità è da ricordare, seppur di molto successiva (risalente all'ultimo decennio del XIX secolo), la ferrovia Verona-Caprino (successivamente collegata anche a Garda), che venne tuttavia soppressa in epoca fascista e sostituita da una filovia e da collegamenti stradali che se da un lato migliorarono la viabilità, dall'altra, assieme all'edificazione di edifici industriali e abitazioni a ridosso della stessa, compromise gravemente il paesaggio. Cfr. G. SILVESTRI, *op. cit.*, pp. 80, 86 e 251-253.

[1046] G. SILVESTRI, *op. cit.*, p. 78.

[1047] Ivi pp. 79-80.

rurale e montana verso la città o a zone ad esse più vicine e collegate[1048].

50. La civiltà del vino e la cultura vitivinicola in Valpolicella

b) Testimonianze di epoca preistorica

La presenza della vite in Valpolicella vanta origini decisamente antiche, antecedenti alla comparsa dell'uomo in tale zona: grazie agli studi effettuati a metà del Diciannovesimo secolo da uno dei personaggi di spicco della cultura veronese del 1800, il botanico di Tregnago Abramo Massalongo, è possibile attestare a 50 milioni di anni fa la comparsa della vite nella provincia di Verona[1049]. Nella zona di Bolca vennero infatti scoperti dei fossili di "ampelidee" risalenti all'epoca dell'Eocene Medio, ossia a circa quaranta milioni di anni fa[1050]: da tali piante, che appartengono al genere *Ampelophyllum*, discende la *vitis vinifera*, ossia la tipologia di vite più diffusa in Europa, sia di tipo *silvestris* (o *labrusca* o *lambrusca*) sia *sativa*,.

Segnalata da alcuni autori, la presenza della vite nelle nostre zone, o almeno di alcune varietà, potrebbe essere dovuta all'introduzione, sin dalla preistoria, di vitigni provenienti da altri Paesi del Mar Mediterraneo, in particolar modo medio-orientali[1051].

Sebbene i reperti più antichi attestanti l'utilizzo dell'uva (risalenti all'età del Bronzo) siano stati rinvenuti nella zona del Lago di Garda[1052] , anche in Valpolicella la viticoltura ha origini antiche, databili tra il VII e il V secolo a. C. Al V secolo a.C. risalgono infatti dei reperti archeologici rinvenuti all'interno di un'abitazione in località Archi di Castelrotto che testimoniano la presenza della vite in zona: si tratta di circa 1500 vinaccioli di vite, della specie *vitis vinifera sativa*, ritrovati all'interno di un deposito di rifiuti in quella che

[1048]P. MORGANTI, S. SANGIORGI, *op. cit*., 19.

[1049] Per quanto riguarda la zona del Lago di Garda, invece, sempre vinaccioli sono stati rivenuti all'interno di alcune palafitte in prossimità di Peschiera del Garda. Si veda D. PAOLINI (a cura di), *Arte di vino. Rossi e bianchi d'eccellenza*, Verona, Banco Popolare Gruppo Bancario, 2012, p. 135.

[1050] In merito alle testimonianze preistoriche attestanti la presenza della vite sul territorio veronese si rimanda a L. PARONETTO, *Valpolicella. Splendida contea del vino*, Verona, Grafiche Siz., 1981, pp. 15-16; L. PARONETTO, *Verona. Antica terra di vini pregiati*, Verona, Fiorini, 1977, pp. 5-14; G. DALMASSO, *Cenni storici sulla viticoltura e l'enologia del veronese*, in I. COSMO, G. DELL'OLIO, *vini pregiati della provincia di Verona*, in *Annali della Sperimentazione agraria*, vol. XXXV, Roma, Tip. Failli, 1939, p. 7.

[1051] L. PARONETTO, *Valpolicella…,* p. 15.

[1052] Si fa qui riferimento ai vinaccioli rinvenuti nella nelle zone Peschiera del Garda, Pacengo, Lazise e Cisano. Si veda L. PARONETTO, *Verona…,* pp. 10-12; G. DALMASSO, *op. cit.*, p. 7.

probabilmente, al tempo, era una sorta di "cantina" o comunque di deposito[1053].

b) Testimonianze di epoca romana

Le testimonianze di epoca romana sono da riferirsi soprattutto alla popolazione allogena dei Reti Arusnati: la produzione e il consumo di vino da parte di questo popolo, eminentemente per scopi sacrali e funzioni di tipo magico-propiziatorio, sono testimoniati da raffigurazioni di patere, situle e anfore utilizzate per accogliere, oltre all'olio e all'acqua per le lustrazioni, anche il vino, nonché da piccole statuette e contenitori quali ciotole ed anfore[1054].

Al tempo la zona (e, assieme ad essa, la Valpantena nonché, presumibilmente, l'Est veronese) era inoltre una delle più intensamente coltivate a vite della provincia ed è ormai accertato che il vino Retico, già decantato e presente sulle tavole dei romani, sia nato in questa vallata e sia l'antenato dell'acinatico prima, dell'Amarone e del Recioto poi[1055].

In epoca romana particolarmente diffuse erano le aziende agricole, piccole e grandi: come si è già avuto modo di notare nel presente lavoro, le vittorie militari riportate dai romani garantirono una notevole quantità di prigionieri di guerra, che vennero impiegati come schiavi all'interno delle proprietà agricole dei signori veronesi; contemporaneamente, si ricorda, avvenne il passaggio da una coltura di tipo prevalentemente cerealicolo, ad una basata su vite, olivo e alberi da frutto[1056].

In quel tempo, inoltre, non vi erano terreni unicamente dedicati all'allevamento della vite: i vitigni erano essenzialmente di tipo promiscuo (si trovavano quindi assieme ad altre colture) ed erano intervallati a pascoli e boschi[1057].

In epoca romana il vino "retico" si produceva mediante pigiatura diretta dell'uva nei torchi oppure nei palmenti ed era in seguito conservato in anfore, talvolta trattate mediante lo sfregamento, nella parete interna, di mandorle amare, spesso addizionandovi aromi e componenti naturali[1058].

[1053] Sugli edifici rinvenuti in località Archi di Castelrotto si rimanda a L. SALZANI, *Preistoria in Valpolicella*, Verona, Editrice La Grafica, 1981, pp. 58 e ss.; L. SALZANI, *Recenti ricerche e ritrovamenti archeologici*, in *Annuario…*, vol. II, 1983-1984; pp. 109-122; M. BOLLA, L. SALZANI, *Edifici di epoca romana in località archi di Castelrotto (San Pietro in Cariano)*, in *Annuario…*, vol. X, 1993-1994, pp. 15-30.

[1054] L. PARONETTO, *Valpolicella…*, pp. 20-22; L. PARONETTO, *Verona…*, pp. 27-31.

[1055] L. PARONETTO, *Verona…,* p. 18.

[1056] L. PARONETTO, *Valpolicella..*, p. 22; Cfr. L. FRANZONI, *op. cit*., pp. 45-67.

[1057] L. PARONETTO, *Verona…*, pp. 18-19; D. PAOLINI (a cura di), Arte di vino…, pp. 142-143..

[1058] L. PARONETTO, *Verona…*, p. 20; D. PAOLINI (a cura di), *op. cit.*, p. 12. In merito alla conservazione dei vini in anfore, ci fornisce una preziosa testimonianza Plinio il Vecchio nella sua opera Naturalis Historia. Si

La fama e la pregevolezza dell'uva retica e del vino da essa prodotto, il quale era già da allora ampiamente commercializzato[1059], erano lodati da letterati e personaggi di spicco del tempo, in primis da Celso Aulo Cornelio, che nella sua opera "*De medicina*" consiglia come rimedio per il mal di stomaco il vino retico, eventualmente ben caldo[1060], e da Lucio Giunio Moderato Columella, il quale, nel suo "*De re rustica*", riconobbe la grande produttività dell'uva retica.
Virgilio, nelle Georgiche[1061], ritiene che il vino Retico sia da considerarsi secondo solamente al prestigioso vino Falerno, mentre Svetonio, nella biografia dell'imperatore Augusto contenuta all'interno dell'opera dedicata alla vita dei dodici Cesari romani[1062], racconta di come tale vino risultasse particolarmente gradito al regnante.
Importanti risultano anche le notizie riportate da Strabone, geografo greco, che tratta dell'origine del vino retico all'interno della sua opera "Geografia" [1063] , nonché dall'epigrammista Marziale[1064], il quale individua la zona di produzione di tale celebre vino nella terra che diede i natali al poeta Catullo[1065].
Altra fonte autorevole ai fini della ricostruzione dell'origine e della fama del vino Retico risulta essere Plinio il Vecchio, il quale, nel XIV libro della sua opera *Naturalis Historia* dedicato alla vite e al vino, ricorda come Virgilio avesse riconosciuto tale vino inferiore solamente al Falerno[1066] e come lo stesso venisse servito anche ai banchetti dell'imperatore Tiberio Cesare, prima di altre particolari uve appassite[1067].
Plinio sottolineò, inoltre, come il vitigno "retico", piuttosto fecondo, prediligesse il clima temperato proprio dell'agro veronese[1068] e, come altre viti, "*aveva un tale amore per la propria terra che lasciava, nel trapianto in altri paesi, tutte le sue glorie perdendo tutte le sue qualità*"[1069]. Altri autori che parlarono dei vini retici sono Catullo[1070] e Publio Annio Floro, il

---

veda: G. PLINIO SECONDO, *Naturalis Historia*, Giardini Editori, Pisa, 1985, XIV, 16.
[1059] In merito alla commercializzazione di vino in età romana si veda D. CANTERI, *op. cit.*, pp. 36-37.
[1060] A. CORNELIO CELSO, *De Medicina*, IV, 12, 8. Ivi p. 38
[1061] VIRGILIO, *Georgiche*, II, 96.
[1062] SVETONIO, *Augustus*, 77.
[1063] STRABONE, Geografia, IV, 6.
[1064] MARZIALE, XIV, 100.
[1065] Da segnalare è come per alcuni autori la zona di produzione del vino retico non venga individuata nel veronese quanto piuttosto alla zona comprendente Valtellina e Trentino. In merito si veda L. PARONETTO, *Verona…,* pp. 16-18; G. SILVESTRI, *op. cit.*, pp. 222; G. DALMASSO, *op. cit.*, p. 8; D. CANTERI, *op. cit.*, p. 38.
[1066]G. PLINIO SECONDO, *op. cit.*, Ivi, XIV, 67.
[1067] G. PLINIO SECONDO, *op. cit.*, ivi, XIV, 16. In merito ai vini passiti si rimanda ad Ivi, XIV, 77-85.
[1068] Ivi, , XIV, 67.
[1069] L'autore riconosce, *ante tempore*, l'importanza del moderno concetto di *terroir*, dal momento che ammette l'impossibilità di annoverare tutte le tipologie di vitigni esistenti, tesi confermata dalle innumerevoli varietà di vini esistenti al tempo. L'autore infatti afferma che (ivi XIV 20): "*Solo Democrito ritenne che si possano*

quale ricorda come tale bevanda abbia contribuito all'infiacchimento della popolazione dei Cimbri durante l'invasione del territorio veronese[1071].

c) Le popolazioni barbariche e il vino

Risalenti al periodo della caduta dell'Impero Romano e alle conseguenti invasioni da parte delle popolazioni barbariche sono due importanti eventi attestanti l'importanza e la fama dei vini allora prodotti nel territorio veronese.

Il primo è rappresentato dalla testimonianza riportata da Cassiodoro (ossia il senatore Flavio Magno Aurelio, nato nel 480 d.C. e morto nel 583 d.C.). Ci riferiamo nello specifico ad una lettera[1072] indirizzata ai Canonici del Senato veneziano nella quale il consigliere del Re ostrogoto Teodorico chiede, dando precise disposizioni, il rifornimento di vino "Acinatico", il quale soleva impreziosire sempre la mensa regale e che, dopo il trasferimento della corte a Ravenna, andava scarseggiando. Tale vino, dolce e prodotto mediante la tecnica dell'appassimento[1073], si trovava nel territorio veronese in due differenti qualità, rosso e bianco: l'acinatico rosso è stato riconosciuto come l'antenato degli attuali Recioti ed Amaroni

---

contare tutti i generi di vite e dichiarò che egli conosceva tutti i generi della Grecia. Altri sostennero invece che essi sono innumerevoli e infiniti, cosa che apparirà più vera se si considerano i vini. Noi non parleremo di tutte, ma solo di quelle più famose. Del resto sono tante quante sono i terreni […]". Plinio precisa altresì che (ivi, 25) "[…] *in effetti ci sono viti così attaccate al loro luogo di origine che vi legano tutta la loro reputazione e non passano mai del tutto altrove*"; così è anche per l'uva: "*questo avviene anche nella vite retica* […] *famose nella loro terra d'origine, non si possono ritrovare altrove*". G. PLINIO SECONDO, *op. cit*., ivi., XIV, 25-26 cit. in L. PARONETTO, *Valpolicella…,* pp. 22-23 .

[1070] Da ricordare è la richiesta di Catullo di "*calices amariores*" rispetto al vino Falerno che gli veniva servito a Roma. Si veda L. PARONETTO, *Verona..*, p. 22.

[1071] L. PARONETTO, *Verona…,* pp. 13-14. Sulla fama dei vini retici in epoca romana si veda inoltre: L. SORMANI MORETTI, *La provincia di Verona: monografia statistica-economica-amministrativa raccolta e coordinata dal Conte Luigi Sormani Moretti*, vol. I-II, Leo S. Olschki, Firenze, 1904, p. 23 (vol. I) e pp. 53 (vol. II); G. B. PEREZ, *La Provincia di Verona e i suoi vini. Cenni, informazioni e analisi pubblicate per cura dell'Accademia di agricoltura, scienze, lettere, arti e comm. di Verona in occasione dell'Esposizione di Verona: aprile, maggio, giugno 1900*, Stabilimento tipo-lit. G. Franchini, Verona, 1900, p. 4; G. DALMASSO, *op. cit.*, p. 9.

[1072] Di tale lettera è celebre la traduzione di S. MAFFEI in *Verona illustrata*, parte I, VI, Verona, 1732, col. 134, riportata in L. PARONETTO, *Valpolicella…*, pp. 25-27.

[1073] Risulta opportuno riportare parte di suddetta lettera, nella traduzione fattane dal Maffei, in particolar modo ove viene descritto il processo di appassimento: "*Voglian riferire quanto particolar sia il modo di farlo. Scelta l'uva nell'autunno dalle domestiche pergole, sospendisi rivoltata, conservasi ne' vasi suoi, e negli ordinari repositori si custodisce. S'indura dal tempo, non si liquida: trasudando allora gl'insulsi umori, soavemente addolciscesi. Tirasi fino al mese di dicembre, finché l'inverno la faccia scorrere, e con meraviglia cominci il vino ad esser nuovo, quando in tutte le cantine si trova già vecchio […]. Cessa di bollire nella sua prima origine, e quando può farsi adulto, comincia a parer per sempre nuovo. Non si percuote ingiuriosamente con calci l'uva, né con mischiarvi sordidezza alcuna s'infosca; ma vien eccitata, come alla sua nobiltà si conviene. Scorre quando l'acqua s'indurisce; è feconda quando ogni frutto de' campi è svanito, stilla dagli occhi suoi, liquor corrispondente, lacrima non so che di giocondo, ed oltre al piacer del dolce, singolare è nella vista la sua bellezza* […]". L. PARONETTO, *Valpolicella…,* pp. 26-27.

della Valpolicella[1074], mentre quello bianco del Recioto di Soave.

Nonostante venissero entrambi apprezzati per la loro dolcezza e soavità al punto da essere definiti "liquido carnoso o bevanda commestibile", Cassiodoro sottolinea come il primo fosse "*mosto invernale, freddo sangue dell'uve, liquor sanguigno, porpora bevibile, violato nettare*", mentre il secondo, "*lattea bevanda*" e "*nato dai gigli*", risultasse piuttosto difficile da reperire[1075].

L'Acinatico, si diceva, è stato individuato come l'antico antenato dei due vini simbolo della Valpolicella: a tal proposito giova però ribadire quanto sottolineato poc'anzi in merito ai vini retici, ossia l'antica predilezione per il vino dolce rispetto a quello secco e amaro. La descrizione fatta da Cassiodoro dell'Acinatico rosso mette in luce come la caratteristiche peculiari di tale vino fossero, da un lato, il suo essere prodotto con uve passite, dall'altro la vinificazione invernale, aspetti che rendono l'appellativo di "sangue freddo dell'uve" assolutamente appropriato.

Risalente alla dominazione longobarda della zona è invece un'altra testimonianza che pur non riferendosi specificatamente all'Acinatico, contiene disposizioni che mettono in luce come al tempo il vino e la viticoltura rivestissero notevole importanza, decisamente maggiore rispetto alle altre colture: ci riferiamo all'Editto di Rotari. Tale testo, scritto nel 643 d. C[1076] da Re Rotari (presumibilmente nel suo castello, dotato di vigneti, presso Castelrotto di Valpolicella), prende accuratamente in considerazione ogni fase del processo necessario alla produzione e alla commercializzazione del vino, prevedendo pene più o meno severe per coloro che avessero danneggiato oppure derubato, in modo più o meno grave, i vigneti[1077].

La larga diffusione della viticoltura nel territorio veronese è testimoniata, inoltre, a partire dall'VIII secolo d. C., da tutta una serie di documenti riguardanti la presenza, il possesso e la donazione di terreni vitati[1078].

[1074] In merito all'origine dell'Acinatico L. SORMANI MORETTI, il quale afferma che: "*Risale certo all'epoca romana quel vin santo colorito che fino ad allora ottenevasi conservando l'uva pel dicembre ed in tal mese spremendola senza farne bollire il mosto (acinaticum)*". Cit. L. SORMANI MORETTI, *op. cit*., vol. II, p. 53.

[1075] L. PARONETTO*, Valpolicella…,* pp. 26-27. Si vedano altresì: P. MORGANTI, S. SANGIORGI, *L'Amarone della Valpolicella*, II[a] Edizione, Verona, Morganti Editori, 2004, pp. E. TOSI, P. MORGANTI, *Il Recioto della Valpolicella*, Verona, Morganti Editori, 2001, pp. 24-26; G. DALMASSO, *op. cit*., pp. 8-9.

[1076] Le leggi in esso contenute vennero invece emanate a Pavia, l'allora capitale del regno, nel 673 d. C. L. PARONETTO, *Verona…,* p. 48.

[1077] L. PARONETTO*, Verona…,* pp. 48-49; L. PARONETTO, Verona…, pp. 28-29; G. MAROSO, G. M. VARANINI (a cura di), *Vite e vino nel medioevo da fonti veronesi e venete*, Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella, Verona, 1984, pp. 38-39. Si rimanda anche al punto 9 lett. a) del disciplinare di produzione.

[1078] Per l' elenco di tali documenti si rimanda a L. PARONETTO, Verona…,p. 53-56. Tali testimonianze sono inoltre riportate in A. MARESCALCHI, G. DALMASSO, *Storia della Vite e del Vino in Italia*, vol. III, Milano,

d) Testimonianze di epoca medioevale

Durante il Medioevo si verificò un notevole aumento della presenza e della diffusione della viticoltura nell'Europa occidentale[1079].

Ciò fu reso possibile, in epoca alto-medioevale, soprattutto grazie al ruolo di monaci, abati e vescovi, i quali allevavano tale pianta per motivi essenzialmente legati al culto e dalle celebrazioni eucaristiche, nonché per rifocillare i pellegrini che chiedevano ospitalità presso i monasteri[1080].

In questo periodo, a Verona, erano inoltre diffusi i cosiddetti "broli", ossia dei veri propri orti, situati all'interno del perimetro cittadino, chiusi da muri ed attigui alle abitazioni domestiche, la cui presenza, giustificata dalla gran quantità di spazi urbani non abitativi e dall'aspirazione della singola famiglia all'autosufficienza alimentale, andò progressivamente rarefacendosi durante i secoli del pieno e del basso Medioevo.

I documenti testimonianti la presenza e la diffusione dell'attività enologica della zona precedenti all'anno Mille consistono essenzialmente in diplomi (in particolare due di Berengario del 905 d.C.) [1081] e atti tra privati riguardanti compravendite, donazioni e successioni testamentarie[1082]: l'assenza di atti catastali, che caratterizzerà anche il periodo seguente, rende tuttavia difficile definire in modo accurato la diffusione e l'intensità della coltura della vite[1083].

È possibile ad ogni modo affermare che, in tale periodo (anche se gli aspetti sui quali si sta richiamando ora l'attenzione contraddistingueranno anche i secoli seguenti), il temine utilizzato per indicare terreni vitati era "*terra cum vineis*", testimoniando come, oltre ai terreni ove si coltivavano sia le viti che alberi da frutto oppure cereali, fossero presenti appezzamenti di terra specificatamente dedicati alla vite, sia in pianura che in collina[1084].

In merito alle forme di allevamento, dalla documentazione del tempo si evince come la stessa dipendesse sostanzialmente dalla natura e dalla posizione del suolo destinato a vigneto: in pianura si prediligeva una coltivazione alta della pianta, in collina bassa.

Gualdoni, 1931 ed in G. DALMASSO, I. COSMO, G. DELL'OLIO, *op. cit.*

[1079] D. CANTERI, *op. cit.,*, p. 48.

[1080] G. MAROSO, G. M. VARANINI, *op. cit.*, pp. 4-8.

[1081] L.PARONETTO, *Valpolicella…*, p. 29; D. CANTERI, *op. cit.*, pp. 48-49.

[1082] Si rimanda a: O. CHIERIGHINI, *op. cit.*, p. 36; L. PARONETTO, *Valpolicella…,* pp. 28-29; G. DALMASSO, *op. cit*., p. 9.

[1083] G. MAROSO, G. M. VARANINI (a cura di), *op. cit.*, p. 38.

[1084] Ivi, pp. 17-22.

In entrambi i casi la vite poteva poi essere allevata su sostegni "morti" (pali oppure pezzi di legno e bastoni) oppure "vivi", ossia alberi e altre colture[1085]; le viti erano inoltre spesso legate assieme a formare un festone che, nel caso specifico di Verona e della Pianura Padana in genere, a partire dal Quattrocento, assumeva l'assetto specifico della "piantata", nel quale a questi lunghi filari di viti erano intervallate le colture cerealicole[1086].

Notizie in merito sono presenti, a partire dal II secolo d. C., nei contratti agrari, negli Statuti cittadini, in quelli delle Arti nonché negli inventari di grandi proprietà fondiarie sia laiche che ecclesiastiche[10871088]. In particolare, gli Statuti cittadini di età comunale contenevano, nello specifico, tutta una serie di norme e di disposizioni finalizzate alla tutela dei vigneti e alla protezione degli interessi di contadini e viticoltori: lo Statuto fatto stilare da Ezzelino III[1089] nel 1228 prevedeva, infatti, dei risarcimenti qualora i vigneti fossero stati oggetto di danno a causa di guerre oppure di disordini di varia natura; lo Statuto di Alberto della Scala del 1276, invece, risulta estremamente importante, coerentemente con la tematica della nostra ricerca, in quanto dallo stesso si evince come la pratica dell'appassimento fosse allora vietata[1090].

In particolare, con tale atto venne sancito l'obbligo di vinificare immediatamente le uve dopo la vendemmia, prevedendo la possibilità di "*tenere l'uva in casa o altrove dopo la vendemmia di quella località*" unicamente se "*sospesa in festoni o stanghe, o altrove, per salvaguardarla ma non per farci il mosto*", disposizione che, in linea con la tendenza del tempo di puntare sulla quantità piuttosto che sulla qualità del vino prodotto, face sì che tale tecnica, assieme alla produzione dell'Acinatico, andassero, in quel periodo, in disuso[1091].

[1085] In merito si rimanda a: G. DALMASSO, *op. cit*., pp. 10-11.

[1086] G. MAROSO, G. M. VARANINI (a cura di), *op. cit.,* pp. 17-22. G. DALMASSO, *op. cit*., pp. 9-10. In merito alle viti lasciate crescere liberamente grazie al sostegno di alberi ed arbusti (principalmente olmi), ossia quelle "maritate", e quelle, invece, disposte in filari, ossia le cosiddette viti "schiave", si rimanda inoltre a F. QUINTARELLI, *Viticoltura di bisnonni – cum vineis sclavis et majoribus*, in Enotria, aprile 1927, Milano, p. 100.

[1087] Ivi p. 14. Si veda inoltre: A CASTAGNETTI, *op. cit.,* pp. 156-171; G . DALMSSSO, *op. cit.,* pp. 9-11.

[1088] Altro "documento" importante risulta essere la "carta lapidaria" scolpita sul lato sud campanile della chiesa di Negrar. In merito si rimanda ad: A. CASTAGNETTI, *op. cit*., pp. 144-155; F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida…,* p. 134; L. PARONETTO, *Valpolicella…*, p. 29.

[1089] Ezzelino III da Romano (1194-1259) fu signore della Marca Trevigiana e, dal 1225 al 1230, podestà e capitano di Verona. http://it.wikipedia.org/wiki/Ezzelino_III_da_Romano.

[1090] O. CHIERIGHINI, *op. cit*., pp. 36-37.

[1091] G. MAROSO, G. M. VARANINI (a cura di), *op. cit*., pp. 48-49. Si veda altresì O. CHIERIGHINI, *op. cit.,* pp. 36-37. Il testo tradotto degli statuti veronesi del 1276 è riportato in L. PARONETTO, *Verona…*, pp. 359-368.

e) La dominazione Veneziana, l'Umanesimo e la "*Valle dei poeti*"

La Valpolicella venne definita "*Valle dei Poeti*" da Aleardo Aleardi all'interno della sua opera "*Canti*"[1092], appellativo assolutamente adatto e confacente a tale zona, dal momento che a partire dall'Umanesimo fiorì in tale territorio una ricca e vivace tradizione poetica.

Tale situazione fu favorita in particolar modo dall'usanza, largamente diffusa presso dotti, letterati ed artisti, di rifugiarsi in campagna, nelle ville di loro proprietà oppure come ospiti presso le dimore di amici e mecenati, alla ricerca dell'ispirazione poetica: la Valpolicella, con il suo dolce paesaggio campestre ricco di colline e vegetazione, risultava particolarmente adatta a tal fine.

I personaggi famosi che apprezzarono il vino prodotto nella Valle e che decantarono il pregio dello stesso e la beltà della relativa zona di produzione furono molti, sia originari della zona sia, come si è ricordato poc'anzi, in qualità di ospiti per soggiorni più o meno lunghi[1093].

Ben prima dei secoli dell'Umanesimo e del fenomeno della "civiltà delle ville" si dice che abbia soggiornato in Valpolicella anche Dante Alighieri[1094]. Tale tesi, sebbene manchino testimonianze e documenti in grado di darne certa conferma, non appare azzardata se si pensa che il poeta fu ospite a Verona di Bartolomeo della Scala prima (nel 1304) e di Cangrande poi (dal 1316 al 1318 e nel 1320) e che gli scaligeri erano proprietari di diversi possedimenti in Valpolicella: pare inoltre che diverse immagini e suggestioni contenute all'interno della Divina Commedia siano state ispirate proprio da alcuni paesaggi e scorci della zona[1095].

Nel Cinquecento la tradizione letteraria e la presenza di dotti e poeti si fece ancora più intensa: in questo vivace clima culturale furono elaborate un gran numero di opere nelle quali, accanto a descrizioni ed elogi alla bellezza e alla fertilità di Verona e della sua provincia, sebbene periodicamente afflitta da carestie e fenomeni naturali quali i terremoti, inondazioni e

---

[1092] L'espressione "*Questa pare la Valle dei poeti*", in riferimento alla Valpolicella, è una postilla a chiusura del canto "*Per un giuoco di palla nella Valle di Fumane*", recante la data del 5 dicembre 1857, facente parte della sezione "*Canti patri*" dell'opera "*Canti*". Si veda A. ALEARDI, *Canti*, Ed. Barbera, Firenze, 1864, p. 320, cit. in G. SILVESTRI, *op. cit.*, p. 201. Il canto nel quale tale espressione è ricco di ricordi della Vallata impressi nella mente del poeta, il quale soleva soggiornare presso la residenza di Castelrotto. Nonostante gli elogi e le lodi spese nei confronti della vallata, altrettanto non può dirsi dei suoi abitanti, dimostratisi arrendevoli ed incapaci di insorgere nei confronti del dominatore austriaco. Sul clima storico-culturale del periodo si veda supra, cap. III, sez. I, par. 49 b).

[1093] Si rimanda a G. SILVESTRI, *op. cit.*, pp. 201-204.

[1094] Il figlio del Poeta acquistò, invece, il 23 aprile 1353, a Casal dei Ronchi presso Gargagnago, un possedimento, sul quale fece edificare la splendida villa Serego Alighieri. Sulla villa vedi anche supra, cap. II, sez. I, par. 49 a).

[1095] F. QUINTARELLI (a cura di), *Valpolicella: guida....*, pp. 253-255; G. SILVESTRI, *op. cit.*, pp. 201-202.

condizioni climatiche spesso avverse, sono riportate numerose informazioni riguardanti il vino e la cultura vitivinicola di allora[1096].

Senza volersi soffermare in dettaglio sulle maggiori personalità che al tempo risiedevano, abitualmente o sporadicamente, in Valpolicella, vale tuttavia la pena farne un breve elenco.

Sono infatti da ricordarsi: Giannantonio Panteo e la sua opera "*De laudibus Veronae*"[1097], composta nei primi anni del XVI secolo; Torello Sarayna e le "*Historie e fatti de Veronesi*" (1543)[1098]; Onofrio Panvino e il volume "*Antiquatum Veronensium Libri VIII*"[1099]; l'opera di Francesco Tinto "*La nobiltà di Verona*" del 1592[1100] (nella quale l'autore ricorda che gli antichi vini retici nacquero in Valpolicella);, Giangiacomo Pigari (già ricordato in merito alla sua interpretazione dell'origine del nome "Valpolicella")[1101] che, nell'edizione del 1588 dell'opera "*Privilegia et Jura*", inserisce nell'introduzione il carme in distici latini "*Ad Nymphas Pulcellidas*", nel quale si descrive, idealizzandolo e trasponendolo in uno scenario mitico e bucolico, il paesaggio agreste della Valpolicella, i suoi prodotti e le ville ivi presenti[1102].

Tra le personalità che risiedettero nella Valle nei secoli successivi sono da ricordare i poeti Vittorio Bettelloni, Aleardo Aleardi e Berto Barbarani[1103].

[1096] L. PARONETTO, *Verona…*, pp. 83-84.

[1097] G. SILVESTRI, *op. cit*., p. 203.

[1098] T. SARAYNA, in particolare, descrivendo le zone vitivinicole di allora, in merito alla Valpolicella ricorda che: "*L'ultima valle maggiore de le altre, che benchè sia detta Valle Pullicella…ha in sé molte valli…produce vini egreggi, neri, dolci, racenti e maturi* […]". Vd. T. SARAYNA, *Historie e fatti de Veronesi* nelli templi d'il popolo e signori scaligeri, A. Portese, Verona, ed. 1649, p. 60, cit. in G. DALMASSO, *op. cit*., p. 12. Sull'opera si veda anche L. PARONETTO, *Verona…*, p. 86.

[1099] O. PANVINIO, *Antiquatum Veronensium Libri VIII*, Verona, ed. del 1648 per P. Frambotti, pp. 14 e ss. L'autore, nella descrizione dei vini della Valpolicella, riporta sostanzialmente quanto già descritto dal Sarayna. Vedi L. PARONETTO, *Verona…*, p. 86.

[1100] G. FRANCESCO TINTO, *La nobiltà di Verona, Stampa G. Discepoli*, 1592, pp. 27-28. Vedi anche L. PARONETTO, *Verona…*, p. 88.

[1101] Vedi supra, cap. III, sez. I, par. 49 b).

[1102] Si rimanda a: L. PARONETTO, *Valpolicella*…, pp. 40-41 ed a G. SILVESTRI, *op. cit*., pp. 63-64 e 203.

[1103] Alcune opere del poeta dialettale Berto Barbarani (1872-1945) risultano, ai fini della nostra ricerca, degne di una particolare menzione. In particolare, sono da ricordare, in quanto fanno riferimento ai vini della Valpolicella e al Recioto, un'epistola del 1924 indirizzata a Vitale Sterzi e un libricino dedicato alla Valle (B. BARBARANI, *In Valpolicella. Impressioni, bozzetti, versi*, Ed. Mondadori, Verona, 1925). Nella prima l'autore ricorda l'uva zuccherina con cui viene prodotto il suddetto vino:

"*E tuto intorno a piombo de tirela,*
dindola al monte, pronta e sucarina,
l'ua del Recioto de la Valpolesela […]*";*

nel secondo, invece, Barbarani si riferisce in più punti al Recioto e alla tecnica per produrlo:

"*Il Recioto classico ha per madrina l'uva migliore dei colli della Valpolicella, staccata dalla vigna, dopo il Rosario, così entro la seonda quindicina di ottobre. Quest'uva scelta fra certe speciali qualità (molinara, rossignola, rondinella ecc.) deve essere tolta dai filari dove i grappoli son più diradati ed hanno l'acino piccolo. Pulito per bene, si capisce, ogni grappolo dal marcio e dal secco, viene mutilato della parte meno matura ed appeso col gambo in giù a dei fili di ferro, o ben disposto sui graticci di canna in arieggiati granai, fino alla*

Accanto al ruolo dei poeti, cantori della bellezza della Valpolicella e della fama dei suoi vini, è da ricordare quello di importanti medici del tempo, che analizzarono le qualità medicamentose e quasi "magiche" dei vini allora prodotti[1104].

In tale filone di studi va collocata l'opera di Girolamo Fracastoro, il quale, oltre al testo "*De vini temperatura sententia*", una lunga trattazione del 1546 riguardante le virtù e le proprietà dei vini[1105], fu l'autore del poemetto "*Syphilis sive de morbo gallico",* nel quale accenna ad un vino spumante[1106] che si estrae dai vigneti veronesi dal piccolo grappolo dell'uva retica[1107].

Accanto ai contributi del Fracastoro sono da ricordare lo scritto di Antonio Fumagalli del 1516 intitolato "*Commentarium de vino et facoltatibus vini*"[1108] (al quale probabilmente il primo si era ispirato)[1109] e quello di Giovan Battista Confalonieri, il trattatello medico "*De vini natura eiusque alendi ac medendi facultate*"[1110]. Con dominazione della Serenissima, inoltre, si ebbe un notevole sviluppo dei traffici commerciali: ciò favorì l'importazione e l'esportazione di vini, ivi compresi quelli retici[1111].

f) Il Seicento

L'evento più tragico in assoluto che colpì l'Italia nella prima metà del XVII secolo fu la peste

---

metà circa di novembre. Cosi i racimoli (in veronese: recie-recioto) si asciugano e condensano il loro succo, come in un alveare. Si pigia alla foggia antica, alla maniera che si fanno i versi, coi piedi; ed ai primi di dicembre si travasa il mosto dal tino, dentro fusti ristretti, dove va perfezionando la sua bollitura, per il solito vien commercializzato in febbraio-marzo. Chi ha fretta lo imbottiglia in aprile. Ma questo nettare è delizioso a bere dopo Natale, quando il "Recioto" è ancora bambino come il nostro buon Gesù […]". Cit. in L. PARONETTO, Verona…, pp. 197 e 202. Vedi anche G. MONTALDO, *Amarone: dai vini retici fino ai giorni nostri*, in AA.VV., *Terra, uomini e passioni…*, pp. 114-116.
Si rimanda a L. PARONETTO, *Verona…,* pp. 182-205; G. SILVESTRI, *op. cit*., pp. 212-220.

[1104] Vedi O. CHIERIGHINI, *op. cit*., pp. 67-70.

[1105] L. PARONETTO, *Verona…*, pp. 90-92.

[1106] La versione spumantizzata del Recioto esisteva anche al tempo e la sua produzione è prevista e regolamentata dal relativo disciplinare di produzione. Le altre tipologie prodotte, oltre a quella appena a cui si è appena fatto riferimento, alla versione *dolce* (o *amabile* o *nobile*) e a quello *secco* (o *Amarone*), erano il *Recioto liquoroso* (avente una gradazione alcolica effettiva compresa tra i 15° e i 22°) e il Recioto Mandorlato (prodotto per un consumo prettamente domestico, si differenzia dalla tipologia dolce unicamente per il fatto che in fase di vinificazione vengono aggiunti, per aromatizzarlo, noccioli di ciliegia o noci frantumate). Cfr. L. PARONETTO, *Valpolicella…*, pp. 103-109; GRUPPO TECNICO MASI, L. PARONETTO (a cura di), *op. cit.*, pp. 158-160.

[1107] G. FRACASTORO, *La sifilide*, Tip. all'Ancora, Venezia, 1842, libro II, 140, trad. di F. PELLEGRINI, cit. in L. PARONETTO, Verona…, p. 93. Vedi anche D. CANTERI, G. MONTALDO, *Vitivinicoltura in Valpolicella: una costante economica e culturale. Dall'età moderna al Novecento*, in AA.VV., *Terra, uomini e passioni...*, p. 55.

[1108] A. FUMANELLI, *Commentarium de vino et facoltatibus vini de que quorumdam quaesitorum dissolutione*, Joannis Patavini e Venturini, *Venezia, 1536*, cit.in L. PARONETTO, *Verona…*, p. 95.

[1109] L. PARONETTO*, Verona…,* pp. 95-96.

[1110] J. B. CONFALONIERI, *De vini natura eiusque alendi ac medendi facultate, modis omnibus absolutissima disquisitio, Palma Beb*., Basilea, 1535, cit. in L. PARONETTO*, Verona…*, p. 95.

[1111] D. PAOLINI (a cura di), *op. cit.*, p. 138.

1630[1112], che si abbatté con forza anche in Valpolicella. Singolare in proposito è come tra i medicamenti consigliati per combattere tale morbo, venisse suggerito anche il consumo di vino[1113]. Di pochi anni precedente è l'opera "*Del bever freddo*"[1114] del medico e filosofo veronese Alessandro Peccana, nella quale l'autore, rifacendosi ai più grandi medici e studiosi del passato e di allora, tratta le virtù e i benefici derivanti dal consumare il vino, appunto, freddo o mescolato con acqua o neve[1115].

g) Il Settecento e i trattati enologici

Il 1700 fu caratterizzato da una generalizzata crisi agricola che interessò tutto il territorio sottoposto alla dominazione veneziana e, di conseguenza, seppur in forma più attenuata, anche il Veronese e la Valpolicella[1116].

Il secolo è ricco di opere letterarie e trattati enologici di pregio, ai quali vale la pena di accennare vista l'importanza dei precetti contenuti al loro interno e dell'immagine del paesaggio vitivinicolo del tempo che ci restituiscono.

Il marchese Scipione Maffei[1117], già ricordato per la traduzione della lettera del ministro Cassiodoro ai Senatori del Canonicato Veneziano[1118], nella sua opera "Verona Illustrata" del 1732, ci fornisce preziose indicazioni sui vari e preziosi vini della Valpolicella, sull'antichità degli stessi[1119] e sul gusto allora dominante.

[1112] Sulla peste del 1630 a Verona si veda: M. KNAPTON, *La popolazione della Valpolicella fino alla peste del 1630*, in G. M. VARANINI (a cura di), *op. cit*., pp. 41-45.

[1113] L. PARONETTO, *Verona…*, pp. 120-124.

[1114] A. PECCANA, *Del bever freddo*, libro uno, con problemi intorno alla istessa materia, Stamperia Angelo Tamo, Verona, 1627, cit. in L. PARONETTO*, Verona…,* p. 116.

[1115] Si veda L. PARONETTO, *Verona…,* pp. 116-120.

[1116] L. PARONETTO, *Verona…,* p. 127.

[1117] Il marchese veronese Scipione Maffei (1675-1655) fu uno dei massimi esponenti veronesi dell'erudizione settecentesca. Oltre alla celeberrima opera "Verona Illustrata" , egli fu l'autore di numerosi trattati, pièces teatrali nonché alcune poesie bacchiche dedicate, appunto, al vino, ossia le "*Canzonette a tavola*", contenute nella raccolta "*Rime e prose del Sig. marchese Scipione Maffei, parte raccolte da varj libri e parte non più stampate*" (Venezia, 1719, pp. 106-108). Si veda: L. PARONETTO, *Verona…*, pp. 132-136. http://www.treccani.it/enciclopedia/scipione-maffei_(Dizionario-Biografico)/.

[1118] Vedi supra, sez. I, par. 50 c).

[1119] In merito alla fama di cui godettero i vini della Valpolicella e di Verona presso i romani il Maffei si esprime in questi termini: "*Le viti retiche rammentò con molta distinzione Virgilio e pare giudicasse il loro vin unicamente inferiore al Falerno. Fa fede anche Strabone come non cedea la palma a più lodati vini d'Italia e come a piè de monti Retici proveniva. Ma che tal vino benché così nomato si facesse nel Veronese impariam da Plinio, il qual nell'annoverare i vini più perfetti ricorda i "Retici nel Veronese posposti ai Falerni da Virgilio". E lo ricordiam da Marziale ove accenna che i vini Retici venissero dalla terra del dotto Catullo. Anzi bella notizia ci reca il titolo che pur è antico di quel distico: Panacea Veronensis. Siccome la prima voce non avrebbe significato, così è fuor dubbio, Panace doversi leggere alla Greca, o Panace alla Latina, onde ne impariamo che "panacea veronese" chiamavasi a Roma il vino Retico perché ai seguaci dl buon Lieo doveva parere un*

Importanti risultano essere le notizie sul "vin santo" veronese, che allora si trovava nella sia nella variante dolce sia non dolce, quest'ultima preferita dal veronese[1120] e definita dallo stesso "amaro".

Tale tipologia di vino, inoltre, avente la caratteristica di "*non guastarsi mai in qualunque luogo si tenga*"[1121], risulta essere gli attuali Recioto e Amarone[1122]. La predilezione per il vino "amaro", contrapposta a quella "popolare" e generalizzata per i vini dolci che caratterizzava il periodo, emerge in più passi all'interno dell'opera. Nello specifico, riguardo al vino della Valpolicella, definito dallo stesso "d'una grazia particolare", il Maffei afferma che "*sarebbe assai più rinomato se la maggior parte di esso non avesse del lascivo a cagione del farsi con acqua per chi lo vuole dolce*": tale osservazione è in linea con la critica fatta agli osti veronesi sulla loro abitudine di servire vini dolci, la quale "*fa credere a questi che tutti nel Paese sien tali, quando all'incontro ne sono lontanissimi* […]"[1123].

---

balsamo a tutti i mali. Poco felicemente pensò qui il Radero che i Panaci fossero popoli. Dell'uva da mangiare abbian dell'istesso Plinio come avanti Tiberio il quale altre ne pose in credito fino a Roma, delizia della prima mensa erano le Retiche e quelle del territorio veronese; nel qual passo ben conobbe il Cluverio, che la particola congiuntiva sobrabbonda e del leggersi Retiche, uve del territorio veronese". Cit. S. MAFFEI, *Verona Illustrata*, 1732, parte I, libro VI, pp. 132-133, cit. in L. PARONETTO, *Verona…*, pp. 136-137.

[1120] Come già si è avuto modo di mettere in luce nei passi sopra riportati, il Maffei aveva una forte preferenza per i vini amari. Vale tuttavia la pena di riportare un ulteriore, dove viene confermato quanto appena detto: "[…] *è tanto grande in Europa la forza e la bizzarria della moda che arriva anche a trasformare la natura, però, a certi paesi, dove il clima alquanto più aspro non permette che regni il dolce è riuscito di por tale sapore in tanto discredito e aborrimento che converrebbe ora per accordar tutto, mutar l'uso di parlare, e non dir più dolce per effetto e per lusinga, ma piuttosto amaro o simil cosa* […]". S. MAFFEI, *op. cit.*, libro III, capo I, p. 9, cit. in L. PARONETTO, *Verona…*, p. 141.

[1121] L'autore precisa inoltre che tali vin santi si trovano spesso oltralpe col nome di "Toccai". Sebbene attualmente le due tipologie di vino siano distinte e non assimilabili, entrambi si caratterizzano, oggi come allora, per la peculiare tecnica produttiva dell'appassimento. Cfr. S. MAFFEI, *op. cit.*, libro III, capo I, p. 9.

[1122] Ibid. Oltre ai "vini santi" della Valpolicella, è bene precisarlo, S. MAFFEI fa qui riferimento alla stessa tipologia, prodotta però con uve bianche, che si trova nell'Est Veronese, ossia al Recioto di Soave, già descritto al tempo da Cassiodoro. Il marchese ne fa questa descrizione: "*Appare che il secondo vino ancora, il qual era bianco e più raro, si facesse nel Veronese, essendo tanto simile nella sostanza e accoppiandosi con l'altro del quale la rettorica alquanto Gotica, di cui fece Cassiodoro assai pompa e che spesso oscura il significato, non ci lascia ben affatto comprendere tutto ciò; il nome di Acinatico, che viene a dir granellato, sembra farci intendere che si spremesse il mosto dalle sole spicciolate granella, separati i graspi […]*". Ivi, parte I, libro VI, p. 135. In merito ai "*vini santi*" o "*natalini*" D. CANTERI, G. MONTALDO, *op. cit.*, pp. 56-59, precisano come la loro produzione, in Veneto, vanti origini antiche e come il nome derivi dai celebri vini di Xantos greci. In particolar modo, gli autori mettono in luce come in passato l'usanza di imbottigliare i vini dolci la settimana precedente la settimana santa oppure di pigiare le uve durante le feste di Natale fosse notevolmente diffusa in tutta Italia. Tale tipologia di vino ha sempre rivestito una notevole importanza anche a causa del suo utilizzo per finalità sacre e liturgiche, sebbene venisse consumato anche in altri contesti e ambienti assolutamente laici. Inoltre, i vini passiti o, appunto, santi erano prodotti sia con uve bianche sia rosse: la prima tipologia era tuttavia notevolmente più diffusa e si mantenne piuttosto stabile fino alla fine del XIX secolo. F. QUINTARELLI sostiene in merito come il vin santo bianco, ossia la versione bianca dell'acinatico descritta da Cassiodoro, si producesse un tempo solamente in Valpolicella e non sia da assimilare, quindi, al Recioto di Soave, la cui produzione prima del 1968, ossia della stesura del disciplinare di produzione del vino "Valpolicella", non era, secondo l'autore, nemmeno documentata. Si veda F. QUINTARELLI, *Storia…*, pp. 4-5 nonché oltre nel presente capitolo.

[1123] S. MAFFEI, *op. cit.*,, libro III, capo I, pp. 8-9.

Un altro letterato che si occupò al tempo di agricoltura e di questioni enologiche fu Benedetto del Bene[1124]. In particolare, nell'opera "*Sopra una nuova maniera di fare il vino*" (1791), l'autore descrive minuziosamente, basandosi sui suoi esperimenti e sulla propria esperienza, un metodo di vinificazione assimilabile a quello del Recioto veronese, che consiste nel lento appassimento delle uve sulle "*arele*"[1125], che hanno così modo di espellere l'umidità: processo che, nota il Del Bene, dipende in gran parte dall'ambiente nel quale i grappoli sono collocati[1126].

L'opera principale di Bartolomeo Lorenzi[1127], ossia il poema georgico "*Della coltivazione de 'monti*" (stampato per la prima volta nel 1178), ci informa di tutta una serie di precetti agricoli più o meno tecnici in uso allora, dei quali molti riguardano la viticoltura: tra questi, norme e suggerimenti riguardanti la concimazione delle viti, l'impianto di nuovi vigneti, la potatura, la predisposizione e la cura del terreno e, nel canto dedicato all'autunno, il IV, alla vinificazione[1128].

Altro grande esponente della nobiltà letteraria del tempo fu il marchese Maurizio Gherardini, il quale, nel poemetto mitologico e agreste "*La vendemmia dell'uva in Valpolicella*"[1129], oltre alla descrizione del paesaggio agricolo della zona, definita "amenissima", così come di scene riguardanti la vendemmia e la vinificazione, in una delle numerose note che corredano

---

[1124] Benedetto del Bene (1749-1825) nacque a Verona e, laureato in giurisprudenza, ebbe svariati interessi e passioni, tra i quali la traduzione di testi classici, gli studi storici, la poesia e, come sopra ricordato, l'agricoltura e l'enologia. L. PARONETTO, *Verona…*, pp. 147-148; G. SILVESTRI, *op. cit.*, p. 208; http://www.treccani.it/enciclopedia/benedetto-del-bene_(Dizionario-Biografico).

[1125] Si veda oltre in questo capitolo.

[1126] L'autore, nello specifico, si esprime in questi termini: *"Portato a casa i grappoli, ho fatto collocargli uno appresso all'altro sopra i graticci che tra di noi diconsi "arelle" di canna palustre, i quali, lasciando libera con frequenti intervalli il passaggio dell'aria, molto agevolano l'esalazione dell'umidità soverchia. Non tacerò d'aver osservato che siccome lo spapolamento è sempre porzionato alla maggiore o minore umidità dell'aria d'intorno, così le uve delle stanze terrene s'appassiscono assai meno che delle superiori*". Si rimanda a: B. DEL BENE, *Sopra una nuova maniera di fare il vino*, riportato in *Atti e Memorie dell'Accademia di Agricoltura, Scienze, Lettere ed Arti di Verona*, vol. I, 1807, p. 311, cit. in L. PARONETTO, *Verona…,* p. 148. Sull'autore si rimanda inoltre a D. CANTERI, G. MONTALDO, *op. cit.*, pp. 59-60; G. SILVESTRI,

[1127] Sulla vita, le opere e gli interessi dell'abate veronese Bartolomeo Lorenzi si rimanda a: L. PARONETTO, *Verona…,* pp. 142-146 e alla pagina web: http://www.treccani.it/enciclopedia/bartolomeo-lorenzi_(Dizionario_Biografico).

[1128] L'opera *"Della coltivazione de' monti*" è suddivisa in quattro canti, ognuno dedicato ad una stagione: il canto I è dedicato all'inverno, il II alla primavera, il III all'estate e l'ultimo all'autunno. B. LORENZI, *Della coltivazione de 'monti*, Verona, 1778, cit. in L. PARONETTO, *Verona…,* pp. 142-146. Sul Lorenzi si veda anche G. SILVESTRI, *op. cit.*, pp. 204-207; G. DALMASSO, *op. cit.*, pp. 15-16.

[1129] M. GHERARDINI, La vendemmia dell'uva in Valpolicella, manoscritto inedito presso la Biblioteca Civica di Verona, Catalogo G. Biadego n. 55. Sull'opera si rimanda a: L. PARONETTO, *Verona…,* pp. 149-153; G. CAMBIÉ, "*La vendemmia in Valpolicella*": *un poemetto inedito del Settecento*, in *Annuario…,* vol. VII, 1988-1989/1989-1990, pp. 139-166.

l'opera, tratta della tradizionale tecnica dell'appassimento[1130].

h) L'Ottocento, riconoscimenti ufficiali e polemiche

Nella prima metà dell'800 il vino della Valpolicella era tendenzialmente considerato uno tra i migliori del panorama vitivinicolo veronese nonché del Veneto, regione che rientrava tra le zone d'eccellenza italiane[1131].

Accanto ad autori che riconoscono quanto appena affermato[1132], va sottolineato come, tuttavia, vi furono specialisti d'indirizzo completamente opposto ed estremamente critici, in particolar modo nei confronti di particolari tipologie di vini prodotti nella Valle, segnatamente di quelli dolci in genere e del Recioto in particolare, nome che fece la sua comparsa nella seconda metà dell'Ottocento[1133].

[1130] La descrizione fatta dal Gherardini (cit. in L. PARONETTO, *Verona…,* p. 152) della tecnica dell'appassimento in uso in Valpolicella è la seguente: "*È in uso in Valpolicella portar l'uva a casa ove viene distesa nell'erba e sopra i granai acciò su spogli di quello strano umore che più abbondante nella fresca stagione suol starle intorno […]*"Si veda anche G. SILVESTRI, *op. cit*., pp. 210-211.

[1131] V. SOLIERI, *Coltivazione della vite, produzione e commercio del vino nella Valpolicella del XIX secolo*, in *Annuario…*, vol. XIII, 1996-1997, p. 247. Una tesi diametralmente opposta è tuttavia quella presentata da E. CURI, Gaetano Pellegrini e la nascita dell'enologia veronese, in Annuario…, vol. XXII, 2005-2006, p. 51, il quale, in tale contributo, afferma quanto segue: "*Nelle molte relazioni sulla viticoltura e sull'enologia veronese della prima metà del xix secolo vi è un'affermazione costante, riportata invariabilmente da tutti gli autori che si sono dedicati a questi argomenti, ed è quella della constatazione che nella provincia veronese, a fronte della raccolta di ottime, bellissime e svariate uve si aveva, poi, la produzione di pessimi vini […].Il fatto, riconosciuto da tutti, era che il terreno, il clima e l'esposizione solare nel Veronese e in particolare in Valpolicella e in Valpantena, erano di una tale perfezione, quali non si presentavano in alcuna altra parte del mondo e che i vitigni riuscivano ottimi anche a dispetto di pratiche di coltivazione improprie e tramandate, immutate, da secoli"*.

[1132] Ibid. L'autore fa qui riferimento a quanto riconosciuto al tempo da personaggi di spicco della cultura e dell'enologia dell'epoca come ad esempio il marchese e canonico veronese Giovanni Jacopo Dionisi (vd. supra in merito all'etimologia del termine "Valpolicella"), il quale, nell'opera "*Notizie storiche e geografiche sulla provincia veronese*", Verona, 1975, p. 49 riconosce la Valpolicella terra "*fertilissima pe' suoi rari vini di qualità che la distinguono per ogni dove*".

[1133] Di tale indirizzo furono ad esempio alcuni degli specialisti presenti al Congresso degli Enologi di Padova del 1888, i quali definirono il vino dolce della Valpolicella, il Recioto", un' "*aberrante bevanda di una strana enologia"*. Ci riporta la notizia G. B. PEREZ, *op. cit.,* p. 17. Anche l'autore era del resto della stessa opinione, dal momento che afferma che: "*i Recchiotti* (nome col quale verranno successivamente commercializzati tali vini) *sono un danno per l'esportazione* […]. *Del resto il cattivo gusto dei Recchiotti veronesi data ai tempi dei Romani, e di Teodorico, né pare si modifichi; giacché trova fautori nei banchetti cittadini e delle circonvicine provincie. È un prodotto difettoso, non lo si può lodare: bisogna però tollerarlo perché richiesto e lautamente pagato" da coloro che, secondo l'autore, hanno un "palato erroneo*". Nonostante lo deprecasse, il PEREZ ci fornisce tuttavia una precisa ed accurata descrizione del "Recchiotto" e del relativo processo produttivo: "*Quantunque adesso sia passata la moda del vino rosso dolce, havvene tuttavia uno, il quale persiste nella Vallepolicella e nella Vallepantena. È il Recchiotto, una specie di vino alcoolico e zuccherino, invecchiato, e perfezionato senza artifici. Lo si appresta con uve scelte, stramaturate in ottobre sulla pianta, e deposte per un pajo di mesi su cannicci, ove si rimondano. Glucosio e acidi sonosi così concentrati per l'evaporazione lenta e naturale dell'acqua, e li acini diventano appassiti. Nell'inverno si vinificano; e pel freddo della stagione n'esce un mosto concentrato ed un vino spiritoso con elementi saccarini infermentati, e con successiva formazione di*

Nonostante i giudizi negativi di cui si è appena detto e grazie alle eccellenze ivi esistenti, la fama e il pregio dei vini provenienti dalla Valpolicella furono confermati in via ufficiale da una serie di eventi che si tennero a partire dalla seconda metà del XIX secolo, nonché dalla sempre maggiore richiesta degli stessi, dapprima in ambito nazionale, successivamente anche sullo scenario europeo ed internazionale.

Nel 1872 venne fondata la Società enologica veronese (la quale creò sul territorio delle piccole cantine sociali)[1134] e al 1873 è datato il primo bollettino della Stazione Sperimentale Agraria di Verona: iniziarono quindi ad essere effettuate le prime analisi chimico-fisiche sui vini della zona, che aprirono la strada ad un significativo miglioramento qualitativo degli stessi[1135]. Accanto a tali analisi, particolarmente importanti erano le "*Osservazioni agrarie*", redatte dei segretari dell'Accademia di Agricoltura Scienze Lettere ed Arti di Verona[1136]. Tali documenti, in particolare, colmarono una grossa lacuna in materia, ossia la mancanza della catalogazione e della schedatura dei vitigni e delle uve esistenti in Italia e nel Veronese[1137].

Accanto a tale finalità vi era la non meno importante e necessaria volontà di documentare la situazione vitivinicola ed enologica di allora, dando risalto ai vini ritenuti di particolare pregio: tra questi, chiaramente, figuravano i vini veronesi e della Valpolicella, in particolar modo i già ricordati "*vini santi*". Per quanto riguarda il *Recioto* e il *Recioto Amaro*[1138], è da sottolineare come gli stessi, al tempo, non erano così tanto commercializzati come sono al giorno d'oggi, principalmente a causa degli alti costi di produzione e di un consumo prevalentemente locale[1139].

Ritornando a trattare della viticoltura di inizio Ottocento, va sottolineato come la stessa fosse

---

eteri fissi e volatili. Il Recchiotto imbottigliasi nell'agosto successivo. Denso, scuro, sovrabbondante di materie estrattive e di zucchero non sdoppiato, deposita sulle interne pareti del vetro materie coloranti, tartarose con fondiglie, presentando però molta fragranza e talora un po' di spuma […]". Ivi, pp. 16-17.

[1134] L. PARONETTO*, Verona…,* p. 158 e pp. 179-180; G. SILVESTRI, op. cit., p. 226.

[1135] L. PARONETTO, *Valpolicella…*, p. 96; GRUPPO TECNICO MASI, L. PARONETTO (a cura di), *Atti di venticinque anni di seminari del Gruppo tecnico Masi a Vinitaly : 1989-2013 : qualità e prospettive della viticoltura e dell'enologia delle Venezie*, Verona, Masi Agricola, 2013, p. 26.

[1136] In merito alle "*Osservazioni agrarie*", pubblicate annualmente all'interno delle "*Memorie*" o degli "*Atti*" dell'Accademia, risultano oltremodo importanti quelle redatte in primis da Bartolomeo Lorenzi (per gli anni 1815-1818), alle quali fecero seguito quelle stese da Ciro Pollini (dal 1817 al 1832), Girolamo Meschini (dal 1833 al 1835), Bernardino Angelini (dal 1836 al 1840), Bartolomeo Bertoncelli (dal 1841 al 1846) e Antonio Manganotti (dal 1847 al 1869). Per un'analisi delle stesse si rimanda a: L. PARONETTO*, Verona…,* pp. 157-185; G. SILVESTRI, *op. cit*., 225-243, G. DALMASSO, *op. cit.*, pp. 15-32.

[1137] L'esigenza è stata messa in luce sin dal 1818 nelle Osservazioni redatte da Ciro Pollini. Si rimanda a G. DALMASSO, *op. cit.*, p. 16.

[1138] Il nome "*Recciotto Amaro*" comparve per la prima volta in uno specifico diploma per Amarone, rilasciato all'Esposizione Enologica e Gastronomica di Milano del 1903 ad Antonio Quintarelli, il già ricordato produttore, tra gli altri vini, di Recioto aromatizzato con le foglie di pesco. F. QUINTARELLI, *Amarone: poesia…,* p. 131.

[1139] G. SILVESTRI, op. cit., p. 229; F. QUINTARELLI, *Amarone: poesia…,*p. 131.

in gran parte di tipo estensivo[1140] e la produzione, a parte rare e pregiatissime eccezioni[1141], di tipo quantitativo: molto spesso, infatti, in fase di vinificazione non veniva applicata alcuna metodologia "scientifica" finalizzata all'ottenimento di prodotti stabili e alla loro conservazione, anzi, il più delle volte venivano ignorati i più basilari principi in fatto di sicurezza, buonsenso e igiene[1142].

Sempre negli anni Settanta, iniziarono a proliferare di fiere, esposizioni ed eventi parzialmente o interamente dedicati alla produzione vitivinicola, che diedero notevole impulso alla scienza enologica. Ci riferiamo all'Esposizione Universale di Vienna del 1873[1143], alla Fiera Enologica che si tenne a Torino nel 1875 ed a Verona nel 1877 nonché ai vari Congressi enologici italiani che vennero organizzati a partire da quegli anni[1144]. Il secondo Convegno Enologico si tenne, in particolare, nel 1876 a Verona e in quella sede venne stabilita una linea guida da seguire in viticoltura, in modo da aumentare il generale livello qualitativo della produzione, esigenza al tempo avvertita come primaria dagli addetti al

---

[1140] In merito alle forme di allevamento della vite "tradizionali" e utilizzate al tempo si rimanda a: G. PELLEGRINI, *Ricerca sul miglior modo di coltivare le viti in Valpolicella*, in *Giornale Agrario Industriale Veronese*, VI, 1871, pp. 87-106. Vedi anche oltre.

[1141] Vedi D. CANTERI, G. MONTALDO, *op. cit*., p. 64; G. DALMASSO, op. cit., pp. 17-18 riporta infatti l'esempio del "Costa Calda", vino "Rosso Austero"" prodotto da Luigi Morando De' Rizzoni nel 1834 a San Vito di Negar in quella che al tempo era la sede della Cantina Sociale di Negrar, ossia villa Mosconi-Simonini (attualmente Bertani) a Novare di Arbizzano. Tale vino, invecchiato e conservato si perfettamente, per ben 11 anni, ottenne molti riconoscimenti, in particolar modo in ambito internazionale: nel 1845 venne infatti inviato ad un commerciante di Reims e successivamente lodato da un gruppo di esperti francesi e definito dagli stessi "Supremo vino d'Italia". Si rimanda anche a L. PARONETTO, *Verona…*, pp. 168-172; F. QUINTARELLI, *Amarone: poesia e storia*, in AA. VV., *Terra, uomini e passioni…,* p. 128.

[1142] In merito vale la pena riportare quanto ricorda, nel suo contributo, V. SOLIERI, *op. cit*., pp. 247-258: "*Come osservavano gli esperti, non si badava alla selezione delle uve né al loro grado di maturazione che le troppo precoci vendemmie rendevano quanto mai incompleto. Nella vera e propria fase di preparazione del vino si ometteva poi tutta una serie di accorgimenti che andavano dal mantenimento di un'eguale temperatura fra la tinaia e la cantina, sino alla riduzione dell'evaporazione alcolica e dei tempi di fermentazione nei tini. La lamentela più frequente riguardava l'assoluta negligenza dei viticoltori nel provvedere a delle buone fermentazioni* […]. *Se a ciò si aggiunge l'incompleta maturità dell'uva, è facile capire perché si ottenessero vini acidi, aspri e soprattutto poco durevoli. Quest'ultimo fu l'inconveniente che pesò maggiormente sui vini veneti nella prima parte del secolo, sebbene le zone del Veronese di rinomata fama vinicola potessero vantare apprezzabili eccezioni*".

[1143] Un resoconto di come vennero giudicati i vini provenienti dalla Valpolicella ci viene riportato da E. VIZITELLY nel volume "*I vini del mondo esaminati e classificati da Enrico Vizitelly*" citato da L. PARONETTO, *Verona…*, p. 180. L'autore ricorda in merito che tra i campioni veronesi giudicati a tale evento, i migliori "*vennero da Valpolicella in vicinanza di Verona ed erano il prodotto della ben nota uva Negrara. Furono trovati vini da pasto ben fatti* […]". Tale giudizio risulta estremamente positivo, soprattutto rispetto a come vennero giudicati in media i vini italiani, che si guastarono durante il viaggio oppure a causa di una incorretta modalità di imbottigliamento e di conservazione. Si rimanda a: D. CANTERI, G. MONTALDO, *op. cit*., pp. 67-67. Vedi anche A. MANGANOTTI, *Osservazioni agrarie per l'anno 1849*, in *Memorie dell'Accademia di Agricoltura Arti Scienze e Lettere di Verona*, vol. XX, 1841, p. 241, cit. in G. DALMASSO, *op. cit*., pp.17-18.

[1144] Il primo Congresso Enologico Italiano, in particolare, si tenne a Torino nel 1875. Si rimanda ai relativi atti: *Atti del 1. congresso enologico italiano tenutosi in Torino nel febbraio 1875*, Tipografia e litografia Camilla e Bertolero, Torino 1875.

settore. Venne suggerito di abbandonare gli antichi e tradizionali metodi di allevamento delle viti a "piantata", in particolar modo della cosiddetta "piantata veneta" che consisteva nella coesistenza tra viti (allevate mediante "tutori vivi", ossia alberi di diversa tipologia) e altre colture, prevalentemente cereali, e di sostituirli con terreni unicamente destinati ai vigneti[1145].

Altri precetti riguardavano l'esigenza di dedicare maggiore attenzione alla scelta delle tipologie di uve da coltivare, al fine di raggiungere l'*optimum* qualitativo, dal momento che, come si nota facilmente dalle schede ampelografiche dei vitigni redatte al tempo[1146], le varietà in Valpolicella e nel Veronese in generale erano moltissime e la scelta di determinate tipologie anziché altre era quasi sempre dettata dalla differente capacità produttiva[1147].

A partire dalla seconda metà dell'Ottocento, a causa dell'avvento delle malattie crittogame quali l'oidio, la peronospora e la fillossera[1148], fu necessario iniziare l'opera di rinnovamento da molti caldeggiata[1149].

Per debellare la fillossera (che colpì la Valpolicella a partire dal 1908), fu necessario ristrutturare i vigneti mediante l'innesto degli uvaggi autoctoni su radici di viti americane, il cui legno risultava sgradito all'insetto fitofago responsabile di tale malattia[1150]. La riconversione ebbe un significativo ed irreversibile impatto sul paesaggio agricolo e vitivinicolo della zona, che cambiò notevolmente assetto[1151].

[1145] Forme di viticoltura specializzata avrebbero infatti permesso un notevole aumento qualitativo e quantitativo, grazie all'assenza di quegli elementi che, nella forma di allevamento della vite a "piantata", erano rappresentati dalle chiome e dalle radici degli alberi. Cfr. V. SOLIERI, *op. cit*., pp. 248-253. Sul Congresso si veda anche L. PARONETTO, *Verona…*, pp. 180-181; D. CANTERI, G. MONTALDO, *Vitivinicoltura in Valpolicella…*, pp. 63-64.

[1146] Si vedano ad esempio le schede ampelografiche contenute all'interno di L. SORMANI MORETTI, *op. cit*., pp. 57-65.

[1147] Sul II° Congresso enologico italiano si veda: L. PARONETTO, *Verona*.., pp. 180-181; G. DALMASSO, *op. cit*., p. 24.

[1148] L. PARONETTO, *Verona…*, pp. 159-160. In particolare, è da datarsi alla metà del XIX secolo la comparsa dell'oidio in Valpolicella, agli anni Ottanta quella della peronospora e all'inizio del XX secolo quella della fillossera. Si veda D. ACCORDINI, *Dalla vinificazione rudimentale all'enologia di precisione: un approccio scientifico alla produzione dell'Amarone*, in AA.VV, *Terra, uomini e passioni…,* p. 286; G. DALMASSO, *op. cit*. pp. 18-20.

[1149] Tutta una serie di problematiche, quale ad esempio il gran numero di varietà di uvaggi presenti in zona tuttavia rimasero. Si veda: V. SOLIERI, *op. cit*., pp. 252-253.

[1150] http://it.wikipedia.org/wiki/Daktulosphaira_vitifoliae.

[1151] G. SILVESTRI, *op. cit.*, p. 230 in merito alla ricostruzione dei vigneti su viti americane, realizzatasi sostanzialmente mediante l passaggio dal sistema delle alberate verso altri più razionali afferma che "furono aboliti i sostegni vivi e le alberate tradizionali unite tra loro da lunghi festoni orizzontali, sostituendovi i filari bassi sostenuti da filo di ferro e da pali intercalati da alberi fruttiferi, oppure le pergole. La qualità del prodotto non subì però sensibile alterazione, perché sul piede americano, immune dall'infezione fillosserica, vennero innestati i classici vitigni della Valpolicella […]". In merito si rimanda anche a: I. COSMO, *La viticoltura e l'enologia nelle zone veronesi da viti pregiati*, in G. DALMASSO, I. COSMO, G. DELL'OLIO, *I vini pregiati della provincia di Verona, Estratto dagli Annali della Sperimentazione Agraria*, vol. XXXV, 1939, a. XVIII, Tip. Failli, Roma, 1939, pp. 59-68; D. ACCORDINI, *Dalla vinificazione rudimentale…*, pp. 302-303. La

Da ultimo vale la pena di accennare ad alcune opere letterarie e pubblicazioni scientifiche e botaniche composte in questo periodo nelle quali troviamo importanti notizie sul paesaggio e sullo scenario vitivinicolo del periodo. Ci riferiamo in particolar modo al poema dell'abate veronese Gioacchino Avesani "*Le metamorfosi*"[1152] (1812), "*Della coltivazione delle viti e dell'arte di fare il vino*" (1841) di Giuseppe Beretta, nel quale vengono inoltre ricercate le cause della "crisi di qualità" ravvisata nella produzione di quegli anni[1153] nonché i contributi di Antonio Manganotti, studioso che si occupò, tra le altre cose, della stesura delle "*Osservazioni agrarie*" sopra ricordate[1154].

i) Il Novecento e gli inizi del Duemila

Il Ventesimo fu per la viticoltura e la cultura vitivinicola della Valpolicella un secolo non meno ricco di avvenimenti significativi.

G. B. Perez, già ricordato per l'accurata descrizione del "*Recchiotto*", nella monografia di L. Sormani Moretti[1155], fornisce una serie di precetti finalizzati all'innalzamento qualitativo dei vini veronesi, così da uniformarsi ai gusti dei consumatori internazionali, che prediligevano

---

ricostruzione dei vigneti su innesti di vite americana non trovò tuttavia il favore di tutti gli specialisti in materia: alcuni ritennero che l'unico modo per contrastare le malattie di cui si è detto, in particolar modo la peronospora, fosse allevare vitigni autoctoni su porta innesti altrettanto autoctoni e non vitigni autoctoni su porta innesti americani. In merito si rimanda a quanto riportato da G. DALMASSO, *op. cit.*, pp. 28-29.

[1152] G. AVESANI, *Le metamorfosi*, canti VI, Ed. Merlo, Verona, 1812, cit. in L. PARONETTO, *Verona…,* p. 189. Vedi anche G. SILVESTRI, op. cit., pp. 211-212.

[1153] G. BERETTA, *Della coltivazione delle viti e dell'arte di fare il vino. Trattati due*, in *Memorie Acc. Agr. Scienze Lettere ed Arti di Verona*, vol. XVIII, Verona, 1841, cit. in L. PARONETTO, *op. cit*., pp. 164-167 e 189. Ivi, a p. 165, PARONETTO riporta inoltre nel suo volume la descrizione fatta dal Beretta della tecnica dell'appassimento allora usata per la produzione di vini dolci, i cosiddetti "vini-liquore": "*Per vino liquore io intendo quel vino che si cava da uve o naturalmente appassite o fatte ad arte appassire: le quali si spremono sotto lo strettojo al cominciare del verno. Siccome a fare questo vino conviene decantare, e feltrare il mosto fino a che appaja netto d'ogni sua parte grossa, e soltanto in piccoli barili, ed in luogo piuttosto freddo, si lascia fermentare, senza raspi né fiocini; così non potendo bollire che assai lievemente, questo vino conserva intatta una qualche parte di materia zuccherosa: la quale prerogativa è quella appunto, che da ogni altro lo distingue*". Accanto a questa descrizione compare il suggerimento (p. 166), soprattutto per quanto riguarda tale tipologia di vini, di aromatizzarli ed addizionarli, tra gli altri, con fiori di uve selvatiche, cortecce di vari alberi, spirito di vino, noccioli di pesca e lamponi. In particolare è da ricordare quanto faceva alla fine dell'Ottocento il produttore vinicolo A. QUINTARELLI, il quale mescolava foglie di pesco al vino passito durante la fase fermentativa, in modo da dare una nota amara allo stesso (la cosiddetta "*mandola amara*"). Si rimanda altresì a G. DALMASSO, *op. cit*., p. 17; F. QUINTARELLI, *Amarone: poesia..*, p. 130.

[1154] Su A. MANGANOTTI si rimanda a L. PARONETTO, *Verona…,* pp. 177-179, in particolare a p. 177, dove vengono riportate le sue osservazioni in merito all'usanza sopra ricordata di addizionare i vini dolci e passiti con aromi naturali.

[1155] L. SORMANI MORETTI, *La provincia di Verona: monografia statistica-economica-amministrativa raccolta e coordinata dal Conte Luigi Sormani Moretti*, Leo S. Olschki, Firenze, 1904.

vino stabili, di qualità e "secchi"[1156].

Agli anni Trenta del Novecento è poi da datarsi un aneddoto che rappresenta una fase importante della nascita del "mito" dell'Amarone, ossia la sua "presunta" scoperta, definita in tale modo perché, come si è avuto modo di vedere fino ad ora, l'Amarone esisteva già da secoli.

Si narra infatti che nel 1936, Adelino Lucchese, capo cantina della Cantina Sociale di Negrar[1157], si trovò ad assaggiare del Recioto che accidentalmente non era stato travasato in fase fermentativa (per bloccare la fermentazione degli zuccheri) ed era invece rimasto in cantina: complice la formazione di lieviti capaci di agire anche a gradazioni particolarmente elevate, l'esito fu la completa trasformazione dello zucchero in alcool e l'ottenimento di un Recioto "*scapà*", ossia scappato[1158]. Ad Adelino Lucchese risultò quindi del tutto spontaneo esclamare, a causa dell'austerità dello stesso: "*Questo non è amaro, è un amarone!*", dando così inizio alla commercializzazione di tale vino[1159].

[1156] G.B. PEREZ testimonia il progressivo modificarsi del gusto dei consumatori di vino anche nell'opera *La provincia di Verona…*, p. 16, riconoscendo che "*Quantunque adesso sia passata la moda del vino rosso dolce* […]*"* ve ne sia una tipologia ancora prodotta in Valpolicella e Valpantena. Nel volume di L. SORMANI MORETTI, vol. II, p. 70, parlando del vino rosso dolce, il Perez si esprime in questi termini: "*non porsi a fabbricar vini speciali, né il santo antico o natalino, salvo che per uso individuale o domestico, ché, riuscendo ineguale e variamente zuccherino ogni anno ma sempre dolciastro, non può avere grande smercio, né il Recciotto o altri meno commerciabili o di chimica imitazione d'altri vini forestieri, poi che ciò sarebbe in opposizione all'enotecnica razionale e difficilmente e malamente vantaggioso*". La sua posizione è largamente giustificabile se si pensa che al tempo il Recioto veniva spesso prodotto nella versione spumantizzata e, a causa di tecnologie produttive non pienamente sviluppate, i risultati molto spesso non erano stabili né garantivano un livello di qualità costante: per tale motivo venne suggerito di limitarne il consumo all'ambito domestico. Il Recioto continuò, tuttavia, ed essere prodotto e ad essere preferito dagli abitanti della Valpolicella che sostanzialmente non si fecero influenzare da quanto riconosciuto a livello sia nazionale che internazionale. Nonostante il progressivo predominio dei vini secchi, il Recioto iniziò ad essere commercializzato anche fuori dai confini di Verona: aziende pioneristiche furono la Cantina Fratelli Bertani di Grezzana (che già al tempo produceva "Recchiotto" dolce e "Recchiotto Amarone") e la Cantina di Novare del Conte Cesare Trezza, l'antica Cantina Valpolicella Negrar. Alla fine dell'Ottocento, venivano commercializzate due tipologie di Recioti, il "Recchiotto buono" e il "Recchiotto finissimo", che divennero quattro a partire dalla metà del Novecento: il Recioto dolce (declinato nelle tipologie "fresco", "liquoroso", "mosso", "spumante", "ammandorlato" e "tranquillo") il "mezzo Recioto" (leggermente meno dolce), il "vino con vena", ancora più secco e il "vino amaro". E. TOSI, P. MORGANTI, *op. cit.*, 27-28; E. TOSI, *Il Recioto; uno, due, tre…,* in AA.VV., *Terra, uomini e passioni…,* pp. 136-151.

[1157] Al tempo la Cantina Sociale di Negrar, recentemente divenuta "Cantina Valpolicella Negrar" aveva la sua sede, sin dal 1933, presso la Villa Mosconi-Simonini di Novare, ora Bertani; nel 1948 la stessa, che nel 1957 si fuse con la Cooperativa Produttori Valpolicella assumendo l'assetto attuale, venne trasferita a San Vito nella vecchia cantina del Cav. Antonio Quintarelli e a partire dal 1961 nell'edificio attuale in via Cà Salgari, 2 a Negrar. Si rimanda a: F. QUINTARELLI, Amarone: poesia…, p. 132; E. RIGHETTI, *Ettore Righetti e la storia della Cantina Valpolicella Negrar*, in AA. VV., *Terra, uomini, passioni…*, pp. 153-154; G. GABURRO, *Nascita della nuova Cantina Sociale Cooperativa*, in AA.VV., *Terra, uomini e passioni…,* p. 198.

[1158] G. MONTALDO, *Amarone: dai vini retici...*, p. 108. Un'altra versione (di poco differente), riportata da F. QUINTARELLI, Storia…, p. 6, vuole che il capocantina Adelino Lucchese, al momento di esclamare la celebre frase di cui sopra, stesse assaggiando dell'amaro in spillatura.

[1159] G. MONTALDO, *Amarone: dai vini retici...,* pp. 104-105 e 116-117.

La testimonianza più antica dell'uso di tale appellativo è rappresentata da una bottiglia datata 1939 di Amarone Extra, prodotta dalla Cantina Sociale (presso la quale è tuttora custodita), assieme ad un documento del 1942 attestante la vendita nonché la spedizione di 6 casse di Amarone 1938 ad un cliente di Udine[1160].

Non volendo trattare ora l'argomento in maniera esaustiva (se ne parlerà oltre nel presente capitolo), è necessario tuttavia ricordare che alla seconda metà del Novecento, precisamente al 1968, è datato il riconoscimento della DOC Valpolicella e la stesura del disciplinare di produzione delle quattro tipologie di vino in esso ricomprese e solo in un secondo momento rese autonome, ossia: Valpolicella, Ripasso, Recioto e Amarone[1161].

Grazie al conferimento della denominazione d'origine, nacquero e si rafforzò il ruolo di enti, istituzioni, organizzazioni ed eventi aventi come obiettivo la tutela, la promozione e la valorizzazione del vino e della cultura ad esso associato.

Ben prima del riconoscimento della DOC Valpolicella risale il tentativo di costituzione di un "Consorzio per la difesa dei vini tipici della Valpolicella". Tale organismo fu fondato il 9 febbraio 1925 sulla base del decreto legge del 7 marzo 1924, n. 497[1162] ; lo stesso, tuttavia, non ebbe vita lunga a causa delle debolezze legislative di allora. Nel 1970 si procedette ad un secondo tentativo, istituendo il "Consorzio Tutela Vini Valpolicella e Recioto della Valpolicella", divenuto "Consorzio per la Tutela dei Vini della Valpolicella" a seguito della modifica del primo disciplinare (redatto, come già ricordato, nel 1968), avvenuta nel 2000[1163].

Dallo statuto dell'organismo in esame, recentemente modificato per adattarlo al D.lgs 61/2010 (in particolar modo a quanto disposto dall'art. 17 in materia)[1164] e al DM 16 dicembre 2010 sulla costituzione e il riconoscimento dei consorzi[1165], si evince come i compiti ad esso attribuiti riguardino la tutela della denominazione, la sua promozione e valorizzazione sul mercato nazionale ed estero, la cura degli interessi ad essi relativa, la vigilanza in fase di commercializzazione, la proposta di modifiche ed aggiornamenti del disciplinare di produzione e l'informazione dei consumatori[1166].

Prima delle modifiche introdotte da questi due riferimenti normativi, a tale tipologia d'istituto

---

[1160] G. MONTALDO, *Amarone: dai vini retici...*, pp.103-105.
[1161] http://it.wikipedia.org/wiki/Amarone_della_Valpolicella.
[1162] Si fa qui riferimento al decreto legge del 7 marzo 1924, n. 497 "*Disposizioni per la difesa dei vini tipici*" (G.U. n. 97 del 24 aprile 1924).
[1163] Si rimanda a: http://www.consorziovalpolicella.it/uploads/files/UploadedFile/Storia.pdf; http://www.consorziovalpolicella.it/uploads/files/UploadedFile/Mission.pdf.
[1164] Vedi supra, cap. I, sez. IV, par. 22.
[1165] Ibid.
[1166] Cfr. art. 17 par. 1 del d.lgs. 61/2010 e artt 1 par. 3 e 4 dello statuto.

erano assegnate importanti mansioni in riferimento alla vigilanza e ai controlli sulla denominazione, demandate, col decreto legislativo 61/2010, ad organismi e a soggetti terzi[1167].

Fanno parte di tale organismo viticoltori, vinificatori e imbottigliatori e, in generale, "*tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione*"[1168] e, secondo quanto disposto dall'art. 17 par. 4 del decreto legislativo in esame, al fine di dimostrare la "rappresentatività della compagine sociale", lo stesso deve ricomprendere al proprio interno almeno il 40% dei viticoltori e almeno il 66% della produzione certificata[1169].

Altro organismo che riveste una notevole importanza per il territorio è la *Strada del Vino della Valpolicella*: tale associazione è stata istituita sulla base della legge della Regione Veneto 7 settembre 2000, n. 17 concernente l'istituzione delle Strade del Vino e di altri Prodotti tipici del Veneto[1170].

Coerentemente con tale normativa, che prevede la creazione di percorsi finalizzati alla valorizzazione e alla promozione di "territori ad alta vocazione vinicola, delle produzioni e delle attività ivi esistenti"[1171] e caratterizzati da una forte integrazione tra gli aspetti naturali, storici, culturali e produttivi, la *Strada del Vino della Valpolicella* si propone, nello specifico, di implementare le attività di cui sopra in riferimento al territorio legato alla denominazione d'origine, anche alla luce del sempre maggior ruolo rivestito da quella particolare tipologia di turismo rivolto essenzialmente alla scoperta del vino, della cultura vitivinicola e, in senso lato, dei prodotti tipici e del patrimonio enogastronomico di uno specifico territorio.

Finalità di tale ente è quindi la predisposizione di particolari percorsi segnalati (da controllare continuamente affinché non perdano i requisiti necessari) che integrino i vari aspetti ora elencati e che permettano di scoprire a fondo il territorio e la realtà produttiva e culturale che lo hanno reso tale e che lo contraddistinguono.

Accanto a quest'obiettivo ve ne sono altri, ossia la promozione dei valori che caratterizzano il territorio e la diffusione della conoscenza degli stessi, l'implementazione di attività culturali

---

[1167] Si veda l'art. 17 par. 4 lettera d e par. 5. Per quanto riguarda l'organismo competente in Valpolicella si rimanda all'art. 10 dei disciplinari di produzione.

[1168] Art. 17 par. 1 del d.lgs. 61/2010. Vedi supra, cap. I, sez. IV, par. 22.

[1169] Art. 17 par. 4 del d.lgs. 61/2010 ed art. 1. par. 3 dello statuto del Consorzio. Per quanto riguarda la DOP Valpolicella, il Consorzio rappresenta attualmente oltre l'80% dei produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) della zona che utilizzano la denominazione.
http://www.consorziovalpolicella.it/uploads/files/UploadedFile/Mission.pdf. Si veda altresì lo statuto del Consorzio, consultabile on line alla pagina web:
http://www.consorziovalpolicella.it/uploads/files/UploadedFile/Statuto.pdf;

[1170] Vedi supra, cap. I, sez. V, par, 28; sul relativo regolamento di applicazione si veda il par. 29.

[1171] Art. 2 par. 1 della legge regionale in esame.

ed educative e il favorire le attività di studio e di ricerca sulla alla realtà della zona. Chiaramente, per la realizzazione di questo tipo di progetti è necessario uno sforzo congiunto da parte delle differenti realtà situate sul territorio: non solo, quindi, cantine, produttori vitivinicoli ed enoteche, ma anche strutture ricettive, di ristorazione e di accoglienza turistica, enti ed associazioni di vario tipo (ad es. *Consorzio Tutela Vino Valpolicella*, associazioni di viticoltori e di produttori, turistiche e culturali), imprese e amministrazioni locali[1172].

Oltre al Consorzio menzionato sopra ve ne è un altro, ossia quello delle *Pro Loco della Valpolicella*, nato nel 2000 come ente no profit e associazione di promozione per volontà di alcune delle Pro Loco dei Comuni della Valpolicella[1173]. Tale ente, supportato dall'ufficio I.A.T. (Informazione e Accoglienza Turistica) della Valpolicella, riveste un importante ruolo nella promozione e nella valorizzazione culturale e turistica della zona, informando e divulgando materiale (anche *on line*) riguardante storia, natura, arte, tradizioni, cultura enogastronomica, eventi e ricorrenze dei paesi e dei territori delle tre vallate[1174].

Volendo ricordare un'importante associazione culturale del territorio, senza dubbio va ricordata la no-profit "*Vivi la Valpolicella*", fondata a Negrar nel 1966 da Francesco Quintarelli, ex sindaco del Comune di Negrar e personalità di spicco della cultura veronese e della Valle in particolare[1175]. Tale associazione si è posta, sin dall'inizio, l'obiettivo di promuovere iniziative unitarie ed integrate (tra le quali, ad esempio, manifestazioni, premi e concorsi) per valorizzare, promuovere e far conoscere la Valpolicella, il suo territorio, la sua storia e la sua cultura[1176].

Finalità più spiccatamente orientate verso un tipo di agricoltura sostenibile contraddistinguono l'operato di "*Terra Viva*", impegnata soprattutto nella lotta e nell'informazione sui danni arrecati dall'impiego di pesticidi nella viticoltura[1177].

Accanto queste due, vi sono molte altre associazioni locali che si battono per la tutela ed

---

[1172] http://www.stradadelvinovalpolicella.it .

[1173] In particolare, fanno parte del Consorzio delle Pro Loco della Valpolicella quelle di: Breonio, Gargagnago, Molina, Sant'Anna d'Alfaedo, San Giorgio Ingannapoltron, San Pietro in Cariano e Volargne. Altre Pro Loco della Valpolicella, invece, non si sono unite a tale ente sono, ad esempio, l'Associazione Emilio Salgari Pro Loco Comune di Negrar.
http://www.valpolicellaweb.it/index.cfm/chi-siamo/
http://www.proloconegrar.it

[1174] http://www.valpolicellaweb.it/index.cfm/chi-siamo/.

[1175] Si vedano, ad esempio, i contributi dello stesso citati nel presente lavoro, come "*Valpolicella. Guida Turistico-Informativa*" e "*Storia della Doc Valpolicella...*".

[1176] Per la stesura della parte relativa all'Associazione culturale "Vivi la Valpolicella" ci si è basati sul materiale informativo inerente alla stessa fornito al Convegno "Valpolicella tra territorio e sostenibilità", tenutosi in data 29 agosto 2014 presso la Cantina Valpolicella Negrar.

[1177] www.terravivaverona.org.

un'adeguata valorizzazione della Valpolicella, come ad esempio *il Carpino, Salvalpolicella* e *Valpolicella 2000*. Da ultimo, merita di essere ricordato come sul territorio sia presente la Facoltà di Scienze e Tecnologie viticole ed enologiche dell'Università degli Studi di Verona, corso di laurea istituito nel 2000 con sede a San Floriano.

Per quanto riguarda eventi e ricorrenze, uno tra i più importanti è indiscutibilmente il *Palio del Recioto*. Il Palio è un'antica manifestazione che si svolge nel paese di Negar nei giorni a ridosso della Pasqua (in particolar modo il Lunedì dell'Angelo) a partire dal 6 aprile 1953. Tale evento nacque dall'esperienza della precedente "*Festa dell'Uva*", tenutasi per la prima volta domenica 5 ottobre 1952, dedicata, appunto, all'uva e al Recioto: parte integrante della manifestazione era il concorso enologico volto a decretare i migliori produttori vitivinicoli della zona e l'esposizione delle migliori uve in una decina di chioschi presenti nel centro del paese. Il Palio riscosse da subito il favore e il gradimento non solo degli abitanti di Negrar e della Valpolicella ma della Provincia intera e, sin dall'inizio, ebbe tra le sue finalità anche la valorizzazione e la promozione dei vini simbolo di quella terra e della cultura vitivinicola del territorio. A partire dal 1963, inoltre, oltre al già esistente premio per il miglior Recioto, è stato istituito quello per il miglior Amarone, che consisteva, allora, nell'elargizione di una somma di 5.000 lire al vincitore[1178]. Accanto a questi riconoscimenti enologici, durante o a ridosso dei giorni della manifestazione, si tengono una serie di eventi collaterali: in particolar modo il martedì successivo alla Pasqua, a partire dal 1961, ha luogo un'importante gara ciclistica *under 23*, il "*Gran Premio Palio del Recioto*"[1179].

Un altro evento di ampia risonanza che merita di essere menzionato è la "*Festa dei Vini Classici e Recioto*" che si svolge nel paese di Pedemonte ogni primo maggio e le cui origini risalgono al 1961-1963: oltre al proprio concorso enologico, che a partire dal 1997, con quello previsto dal Palio del Recioto è divenuto il "*Concorso Vini Classici della Valpolicella*"[1180], e al convegno a tema vinicolo, è parte integrante della manifestazione anche la "*Magnalonga della Valpolicella*". Questa (la prima della Valpolicella, alla quale se n'è recentemente aggiunta un'altra, ossia la "*Magnalonga Settembrina*" di Negrar)[1181] è un percorso podistico ed enogastronomico che si snoda tra vigneti, sentieri, corti e cantine vitivinicole della

[1178] F. QUINTARELLI, *Amarone: poesia…,* p. 133.
[1179] Si rimanda alla pagina web della manifestazione: http://www.paliodelrecioto.com/. Sul Palio del Recioto si rimanda a: O. CHIERIGHINI, *op. cit*., pp. 82-83; Itinerari Slow, *Valpolicella. Il vino, le acque , la pietra*, Slow Food Editore, Cuneo, 1998, p. 22
[1180] O. CHIERIGHINI, *op. cit*., p. 82.
[1181] Sulla manifestazione si rimanda alla pagina web della stessa: http://www.magnalongasettembrina.it/.

Valpolicella. Presso quest'ultime sono previste diverse soste, durante le quali vengono serviti, dall'antipasto al dolce, assaggi di cibi e di piatti tipici del territorio.

Un'importante associazione presente in Valpolicella risulta poi essere il "Sovrano e Nobilissimo Ordine dello Antico Recioto", o S.N.O.D.A.R, fondato il 7 aprile 1969 per iniziativa dei sindaci dei cinque Comuni della Valpolicella "storica" (o "classica" secondo quanto riconosciuto dal disciplinare di produzione)[1182] per far rivivere l'analogo Ordine creato da Federico della Scala il 7 aprile 1320 presso S. Maria della Valverde. Obiettivi dello stesso, costituitosi in associazione nel 1977, sono preservare la cultura del Recioto e della "Contea del Vino"[1183] (istituita il 1° maggio 1970 con lo scopo di uniformare e coordinare gli sforzi dei cinque Comuni coinvolti)[1184] nel quale lo stesso veniva prodotto, valorizzare i prodotti tipici della Valpolicella, "*intraprendere contatti e intese con analoghe istituzioni nazionali ed estere, al fine di estendere i sentimenti di fraternità e cooperazione tra tutti coloro che universalmente esaltano e tutelano la civiltà del vino*"[1185] e partecipare alle varie feste, sagre ed eventi della Valpolicella al fine di promuoverne la cultura enologica. Tale ordine è strutturato secondo ruoli e compiti ben precisi. A capo dello stesso vi è infatti il Presidente, denominato "Gran Maestro", seguito dai vicepresidenti, i quattro "Maestri Equestri", da un Consiglio di trenta membri e dall'Assemblea, denominata "Capitolo", composta da tutti i dignitari, compresi i "Cavalieri", ossia coloro che hanno l'onore di assaggiare i vini della Contea, ed i "Commendatori", il cui compito è "proteggere, difendere ed esaltare i pregiati prodotti vitivinicoli della zona".

Completano il panorama della cultura vitivinicola fin qui descritto i numerosi detti, canti e racconti popolari, tramandati di generazione in generazione, riguardanti il mondo e le tradizioni vitivinicoli della vallata, come ad esempio quello sull'uva corvina[1186] oppure quello

[1182] I sindaci dei cinque Comuni che fondarono la "Contea del Vino" furono: Luigi Pollettini di Fumane, Guido Lonardi di San Pietro in Cariano, Francesco Quintarelli di Negrar, Luigi Borghetti di Marano e Antonio Fumaneri di Sant'Ambrogio. E. TOSI, P. MORGANTI, *op. cit*., p. 125; L. PARONETTO, Valpolicella…, pp. 141-142

[1183] "*Valpolicella. Splendida Contea del Vino*" è anche il titolo di un volume di L. PARONETTO più volte citato nel presente lavoro.

[1184] L. PARONETTO, *Valpolicella…*, p. 141.

[1185] Statuto dello S.N.O.D.A.R, cit. in E. TOSI, P. MORGANTI, *op. cit*., p. 125.

[1186] La leggenda sulla nascita dell'uva corvina è riportata da U. ZANONI E G. MURARO, Santuari e leggende veronesi, Ghidini & Fiorini, Verona, 1962, cit. in L. PARONETTO, *Verona…*, pp. 231-232; O. CHIERIGHINI, *op. cit*., pp. 63-65; F. QUINTARELLI, *Valpolicella. Guida turistico informativa*, pp. 250-252. In particolare, racconta la leggenda che un anno, in Valpolicella, vi fu una terribile gelata, che spinse uno stormo di corvi (*grole* in dialetto veronese) che viveva sui monti dell'alta Valpolicella verso le colline sottostanti, dove si trovavano i vigneti, arrecando ingenti danni agli stessi e spaventando i viticoltori. Questi ultimi, assieme ai cittadini del villaggio, decisero di sterminarli. Scampò alla strage una sola grola che, ferita, cercò rifugio presso la casa del

già ricordato sull'origine del nome Recioto[1187]; a questi si aggiungono le numerose poesie dialettali (tra le quali quelle di Berto Barbarani)[1188] che rendono evidente e contribuiscono a mantenere saldo "il profondo legame esistente tra gli aspetti della vita quotidiana e la creatività fantastica del mondo contadino"[1189].

Volendo ora concludere la sezione dedicata alla cultura vitivinicola dal Novecento sino ai giorni attuali, prima di trattare nello specifico dell'Amarone, del Recioto, delle loro tecniche produttive e delle loro particolarità, appare utile riprendere quanto già accennato in merito alla progressiva affermazione del Recioto Amaro, ossia l'Amarone, sul mercato nazionale e internazionale.

Come si è detto, fino alla metà dell'Ottocento la tipologia prediletta era, sebbene buona parte degli specialisti e dei critici la deprecasse, quella dolce. Lentamente, il gusto dei consumatori si andava modificando e affinando, cambiavano le mode e le tendenze di mercato portandoli sempre più a rivolgersi verso vini secchi e austeri: ciò permise la graduale affermazione della versione amara del Recioto, rafforzatasi ancor più dal "mito" che circondava la sua nascita e relativa scoperta[1190]. Un consumo, come si è detto, prevalentemente locale e domestico, associato all'incapacità delle aziende produttrici di "fare sistema" non permisero tuttavia la piena affermazione del prodotto sugli scenari internazionali fino agli anni Settanta del Novecento. A partire da tale periodo vi fu, infatti, il proliferare di una miriade di nuovi e dinamici produttori che riuscirono, coordinando i propri sforzi, a rafforzare l'immagine del Recioto come "prodotto-simbolo di una terra"[1191]: a questa situazione è da aggiungersi l'importante ruolo svolto dalla critica e dalla stampa, soprattutto estera.

---

vignaiolo Beniamino il quale, impietosito, se ne prese cura. Trascorse l'inverno e giunse la primavera: il giorno di Pasqua il corvo lasciò la casa del contadino, volando, a mo' di saluto, sulle vigne di colui che pietosamente l'aveva accudita. Quando giunse il periodo della vendemmia si compì un miracolo: le uve divennero nere come il piumaggio di un corvo, ricche di aromi e profumi: da questo evento si narra che l'uva "regina" della Valpolicella abbia tratto il proprio nome, così come una famosa località in prossimità di Sant'Ambrogio di Valpolicella famosa per il suo Recioto.

[1187] Vedi oltre, par. 52.

[1188] Vedi supra.

[1189] O. CHIERIGHINI, *op. cit*., p. 63. Sulle leggende, i racconti e la cultura vitivinicola in Veneto cfr. anche L. PARONETTO, *Valpolicella…*, pp. 135-147; F. QUINTARELLI, *Valpolicella. Guida turistico informativa*, pp. 260-267.

[1190] P. MORGANTI, S. SANGIORGI, *op. cit*., pp. 22-23.

[1191] F. QUINTARELLI, *Amarone: poesia…,* p. 133.

51. I vini simbolo della Valpolicella: il Recioto e l'Amarone

Dalla precedente disamina circa l'antichità delle origini e del radicamento della coltura e della cultura vitivinicola in Valpolicella appare chiaro come il vino sia, per questa zona, un elemento fortemente identitario nonché un importante fattore di aggregazione, con una tradizione che è sì secolare ma in continua, perenne evoluzione.

Ciò vale soprattutto per la comunità della zona, comprendente tutti coloro che in tale zona lavorano, operano e abitano. Seppur le tecniche di allevamento della vite, di produzione e di vinificazione siano, in linea di massima, appannaggio di coloro che tale prodotto producono e tutelano, è indubitabile come, in generale, la consapevolezza dell'importanza della vite e del suo nettare per il territorio sia ben presente ad ogni singolo cittadino che viva o si trovi nella vallata. Il binomio Valpolicella-vino è, inoltre, fortemente impresso nelle menti di viaggiatori e turisti (in particolar modo di enoturisti) che ogni anno visitano le colline valpolicellesi: non solamente paesaggio, non unicamente il vino, ma lo specifico ed armonioso legame intercorrente tra questi due elementi, entrambi ricchi di storia.

Volendoci soffermare brevemente sull'atto del consumo di vino, rileva come colui che si appresta a degustare un particolare prodotto non sia, mediamente e con le dovute eccezioni, interessato unicamente all'ingerimento di una bevanda alcolica.

Le componenti che entrano in gioco sono anche di tipo "immateriale": risulta infatti indubbio che "*nello scegliere la bottiglia, nel versare con cura il vino nel bicchiere e nell'iniziare il rito della degustazione, questo consumatore rivive e reinterpreta la storia e la tradizione della produzione, assapora la certezza delle proprie radici* […]"[1192].

Concorrono a rafforzare tale legame le numerose feste, ricorrenze ed iniziative che ogni anno si svolgono nei diversi paesi della zona grazie ai numerosi enti ed associazioni che si impegnano per la loro attuazione e rivitalizzazione continua.

Prima di passare a trattare delle specificità e dell'originalità di due dei vini sopra elencati, ossia del Recioto e dell'Amarone, è bene fare una premessa in merito al concetto di qualità e di specificità di un vino, così come generalmente e comunemente inteso.

I fattori "classici" della qualità di un vino sono infatti: vitigno, clima, terreno e tecnologie

[1192] GRUPPO TECNICO MASI, L. PARONETTO (a cura di), *Atti di venticinque anni di seminari del Gruppo tecnico Masi a Vinitaly : 1989-2013 : qualità e prospettive della viticoltura e dell'enologia delle Venezie*, Verona, Masi Agricola, 2013, p. 18. Vedi anche D. ACCORDINI, *Amarone: originalità nascosta*, in AA.VV., *Terra, uomini e passioni…*, p. 368.

produttive. Tuttavia, è bene precisarlo, la qualità è in realtà un concetto piuttosto complesso e difficile da definire, dal momento che è soggetto a continue evoluzioni nonché dipendente da variabili e componenti di tipo storico, culturale, psicologico, economico, sociale, tecnico[1193].
Vediamo ora di analizzarli in rapporto ai vini prodotti in Valpolicella, al fine di comprenderne le caratteristiche e le peculiarità che li rendono originali e tipici, strettamente legati ai fattori di produzione locali ed a tecniche produttive di tipo tradizionale[1194].
In primo luogo è opportuno sottolineare come fino al 2010 per i vini prodotti in Valpolicella era previsto un disciplinare unico, elaborato nel 1968 a seguito del conferimento della Doc e del decreto legge disciplinante le Denominazioni d'Origine Controllate[1195]: in tale documento erano ricomprese le quattro tipologie di vini della zona ai quali il riconoscimento era stato conferito, ossia il "Valpolicella", il "Valpolicella Ripasso" [1196] , l'"Amarone della Valpolicella" e il "Recioto della Valpolicella"[1197].
Sempre a seguito del conferimento della Doc nel 1968, la possibilità di utilizzare il nome "Valpolicella" per vini prodotti con metodi tradizionali e aventi le caratteristiche elencate nel disciplinare, è stato esteso anche alla vicina Valpantena, alla Val Tramigna, alla Val d'Illasi alla Valle di Squaranto, la Val d'Alpone e ad altre zone dell'Est veronese[1198].

[1193] GRUPPO TECNICO MASI, L. PARONETTO (a cura di), *op. cit*., pp. 18; 33-34 e 43-66.
[1194] Sulle tecniche produttive e sull'enotecnica di tipo tradizionale si rimanda a: L. SORMANI MORETTI, *op. cit*., vol. II, pp. 70-72; G. B. PEREZ, *op. cit*., p. 15.
[1195] Si fa qui riferimento al D.P.R. del 12 luglio 1963, n. 930 (G.U. n. 188 del 15/07/1963), in seguito abrogato in base all'art. 32, comma 1, lettera a del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61 (G.U. 26/04/2010). Si veda F. QUINTARELLI, *Storia della Doc Valpolicella*, Memoria per l'Accademia di Agricoltura di Verona presentata alla seduta del 14 giugno 2006, pp. 7 e ss. Per approfondire in merito alla DOC Valpolicella si veda: AA.VV., *Valpolicella: dal visibile…,* pp. 22-23.
[1196] Il Ripasso della Valpolicella vanta anch'esso origini piuttosto antiche e la sua produzione avviene secondo una tecnica precisa e originale, che consiste, appunto, nel "ripassare" il comune "Valpolicella", vino fresco che gode anch'esso dell'attribuzione della Doc, sulle vinacce dell'Amarone, dopo che quest ultimo è stato messo ad invecchiare in botte o barrique. Questo vino compie quindi una doppia fermentazione: la prima di tipo "tradizionale" e canonico, la seconda con le vinacce rimanenti dalla produzione dell'Amarone, ancora ricche di zuccheri. Questa tecnica particolare permette di ottenere un vino con maggiore struttura e corpo nonché più rotondo.
http://www.tommasiwine.it/l-appassimento/.
[1197] http://it.wikipedia.org/wiki/Amarone_della_Valpolicella. Da precisare è come, tuttavia, negli anni Novanta si rese necessaria una modifica al disciplinare, in modo da distinguere il Recioto dolce da quello amaro, dal momento che l'omonimia poteva generare confusione in merito. Si rimanda a: D. ACCORDINI, *Dalla vinificazione rudimentale…*, p. 294.
[1198] Vista l'importanza di tale provvedimento e delle conseguenze che lo stesso ebbe per quanto riguarda la zona vitivinicola della Valpolicella, vale la pena di discuterne più ampiamente. Con la legge 930, nello specifico, venne riconosciuta la possibilità di utilizzare la denominazione d'origine (nel nostro caso "Valpolicella") anche per zone vicine, più o meno contigue, che, al momento dell'entrata in vigore del provvedimento, avessero presentato analoghe caratteristiche per quanto riguarda i vitigni, il clima, il suolo, le tecnologie produttive, le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche dei vini nonché commercializzassero i propri prodotti con tale denominazione da almeno dieci anni (cfr. art. 1, comma 2 della legge 930/63). In base a quanto disposto da tale provvedimento, venne riconosciuta la possibilità di utilizzare suddetta denominazione anche alle zone della

Il documento di cui si è detto prevede tuttavia che le diversità della zona di produzione di tali vini venga riconosciuta e valorizzata. Infatti, oltre ai vini prodotti nella zona di produzione di origine controllata e garantita "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella", comprendente in tutto o in parte i territori dei comuni di Marano, Fumane, Negrar, S. Ambrogio, S. Pietro in Cariano, Dolcè, Verona, S. Martino Buon Albergo, Lavagno, Mezzane, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Cazzano di Tramigna, Grezzana, Pescantina, Cerro Veronese, S. Mauro di Saline e Montecchia di Crosara, gli stessi, infatti, possono presentare il riferimento "classico" se prodotti nella zona, per l'appunto, "classica" della Valpolicella, comprendente i comuni di Negrar, Marano, Fumane, Sant'Ambrogio e San Pietro in Cariano; quello "Valpantena" se prodotti in tale vallata[1199].

Affinché un vino, nel nostro caso un Amarone o un Recioto, possa fregiarsi della

---

Valpantena (in questo caso giustificabile, visto che in tale territorio da sempre si producevano vini assimilabili a quelli prodotti in Valpolicella e la zona presentava, e presenta tuttora, caratteristiche pedo-climatiche simili), alla Val Tramigna, alla Val d'Illasi, alla Val di Squarano e ad altre zone dell'Est Veronese (queste ultime, invece, profondamente diverse, per storia, cultura vitivinicola e caratteristiche pedologiche, fisiche e climatiche). F. QUINTARELLI, in *Storia…*, pp. 1 e ss. e in *Valpolicella: guida…*, pp. 237-239 ci fornisce un importante e dettagliato resoconto su come si svolsero allora le cose. L'estensione della DOC Valpolicella aveva come principale obiettivo il soddisfacimento della dilatata richiesta del mercato internazionale piuttosto che il perseguimento di una politica incentrata sulla qualità del prodotto. L'ampliamento alle zone di cui sopra avvenne, in sostanza, contro gli interessi dei produttori e dei commercianti della Valpolicella, avvantaggiando invece di quelli dell'Est Veronese, i quali avevano allora il controllo quasi completo (assieme agli esponenti delle zone vitivinicole del Lago di Garda) del Comitato Provinciale Vini, istituito dalla Camera di Commercio di Verona nel 1964 per definire i disciplinari dei vini veronesi e deliberare in materia. Nel 1965 venne decisa, dai Comuni, dalle Cantine Sociali, dai produttori della Valpolicella, dai commercianti e dagli industriali della Provincia di Verona, l'estensione alla Valpantena e, sempre nello stesso anno, venne inoltrato il dossier che proponeva l'ampliamento fino alla Val d'Alpone, l'eliminazione del vino bianco (da sempre prodotto in Valpolicella) e la "cancellazione" di ampie porzioni di territorio facenti parte dei Comuni della Valpolicella storica dalla denominazione: chiaramente, suddetti Comuni e coloro che furono coinvolti in quest'operazione di "appropriazione" indebita e non legittima del nome insorsero e fecero ricorso. Gli interessi dei viticoltori dell'Est (riuniti in un Comitato comprendente 31 Comuni Collinari Veronesi) trovarono tuttavia il loro portavoce nel Prof. A. Trabucchi, il quale, il 12 aprile 1966, presentò una memoria (della quale nessuno in Valpolicella era stato informato) ove si caldeggiava l'estensione della denominazione alla zone facenti parte dell'Est veronese, seppur fosse dallo stesso riconosciuta la mancanza dei requisiti necessari previsti dalla legge 930. Secondo l'opinione del Prof. Trabucchi, non estendere la zona sottoposta a denominazione avrebbe voluto dire difendere gli interessi privati di un ristretto numero di aziende della Valpolicella "storica", la quale, a suo avviso, rappresentava solamente una "*scodella di vino*". Il primo disciplinare dei vini a denominazione d'origine controllata "Valpolicella", approvato col DPR del 21 agosto 1968, si baserà sul dossier del 1966 contro il quale i Comuni della Valpolicella "storica" già avevano fatto ricorso, sulla richiesta del Prof. Trabucchi e su una relazione anacronistica ed inattendibile, stesa tra il 1933 e il 1938; il disciplinare riconobbe altresì la possibilità, per la zona allargata, di produrre il Recioto, facoltà da sempre riservata alla Valpolicella "storica". Per tutelare i prodotti di tale zona, venne tuttavia previsto che il vino proveniente da tale zona potesse fregiarsi della menzione "classico", sebbene, appare fondamentale ricordarlo, per concederla a Comuni e zone che mai lo avevano prodotto, la possibilità di utilizzare la denominazione "Valpolicella" venne ingiustamente preclusa a paesi e zone che da secoli ne erano produttori. Si veda anche G. SILVESTRI, *op. cit.*, pp. 232-233.

[1199] Le differenti zone di produzione dei vini della Valpolicella, con i relativi confini e le menzioni ad esse applicabili, sono elencate all'art. 3 dei relativi disciplinari di produzione, ai quali si rimanda. In merito all'estensione della denominazione ad aree ed a zone non propriamente facenti parte della Valpolicella, per lo meno così come intesa in senso geografico, sono state mosse diverse e pesanti critiche, sulle quali si avrà modo di soffermarsi oltre in questo lavoro. Si veda anche D. CANTERI, *op. cit.*, p. 33.

denominazione è necessario che rispetti una serie di condizioni e che presenti requisiti specifici dal punto di vista chimico, fisico, organolettico[1200] nonché relativi alle tecniche e alle zone di produzione ed imbottigliamento, che devono essere quelle tradizionali.

Gli uvaggi destinati alla produzione del Recioto e dell'Amarone della Valpolicella previsti dal disciplinare sono di tipo autoctono e trovano in questo territorio, e solo in questo, le condizioni ottimali per la loro crescita.

Gli uvaggi ai quali si fa riferimento sono la Corvina Veronese[1201] (dal 45% al 95%, con la

---

[1200] Per quanto riguarda l'Amarone della Valpolicella, le caratteristiche organolettiche peculiari e richieste ai fini del riconoscimento della denominazione sono elencate all'art. 6 par. 1 del disciplinare di produzione:
- colore: rosso carico tendente eventualmente al granato con l'invecchiamento;
- odore: caratteristico, accentuato;
- sapore: pieno, vellutato, caldo;
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo : 14% vol.
- zuccheri riduttori residui massimo: 12 g/l in presenza di un titolo alcolometrico effettivo di 14% vol.; sono consentiti ulteriori 0,1 g/l di zuccheri residui per ogni 0,10 % vol. di titolo alcolometrico effettivo oltre i 14 % vol. e fino ai 16 % vol., e 0,15 g/l di zuccheri residui per ogni 0,10 % vol. di titolo alcolometrico effettivo oltre 16% vol.
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l e 32,0 g/l nella versione "riserva".

Il Recioto della Valpolicella, invece, fermo o spumante, deve presentare caratteristiche diverse, previste dall'art. 6 parr. 1-2 del relativo disciplinare di produzione:

Recioto fermo:

colore: rosso carico, talvolta con riflessi violacei eventualmente tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: caratteristico, accentuato;
- sapore: pieno, vellutato, caldo, delicato, dolce;
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol. con un residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di 2,80% vol.;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.

Recioto spumante:
- spuma: fine, persistente;
- colore: rosso carico talvolta con riflessi violacei;
- odore: caratteristico, accentuato, intenso;
- sapore: delicato, pieno, caldo, dolce;
- titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol. con un residuo alcolometrico volumico potenziale minimo di 2.80% vol.;
- acidità totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.

[1201] L'uva Corvina, la "regina delle uve veronesi" (così chiamata grazie alla sua capacità di regalare struttura e colore al vino), è menzionata sin dal 1627 in un opera di Alessandro Peccana dal titolo "*Problemi del bever freddo*". Successivamente fu descritta dall'agronomo Ciro Pollini nelle sue "*Osservazioni agrarie*" del 1818, il quale ne elenca diverse varietà (Corvina-Corvinella o Corbinella-Corvinona-Cruina o Zervei de gatto). Per una descrizione del vitigno si rimanda a: C. POLLINI, *Osservazioni agrarie fatte in Verona nell'anno 1818*, Tipografia Ramanzini, Verona, 1819; pp. 14-16; A. MAS, V. PULLIAT, *Le vignoble, ou histoire, culture et description avec planches coloriees des vignes a raisins de table et a raisins de cuve les plus generalment connues*, vol. III, Ed. G. Masson, Parigi, 1878/1879, p. 151; L. SORMANI MORETTI, *Condizioni fisiche della provincia : aspetto generale, confini e posizione geografica, clima, geologia stratigrafica e paleontologica ed idrologia superficiale e sotterranea, flora, fauna, topografia, idrologia, demografia* in Idem, *La provincia di Verona : monografia statistica, economica, amministrativa raccolta e coordinata da Luigi Sormani Moretti*, vol. II, Leo S. Olshki, Firenze, 1904; p. 61; G. ALBERTI, *Quali vitigni dobbiamo scegliere e coltivare sul veronese? : memoria letta all'Accademia di Verona nella seduta del 26 luglio 1896 dal Dr. Giuseppe Alberti socio*

possibilità di sostituire tale vitigno, per il 50%, con il Corvinone[1202]) e la Rondinella[1203] (dal 5% al 30%)[1204]. Alla produzione di tali vini possono concorrere, per un massimo del 25% totale, uve provenienti da altri vitigni "*a bacca rossa non aromatici, ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona* […] *nella misura massima del 15% con un limite massimo del 10% per ogni singolo vitigno utilizzato*" ed *"autoctoni italiani* […] *ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona* […] *per il rimanente quantitativo del 10% totale*"[12051206].

Le varietà secondarie alle quali si fa riferimento sono la Molinara, l'Oseleta, la Forselina, la

---

onorario, Stabilimento tipo-litografico G. Franchini, Verona, 1896, pp. 19-20 ; I. COSMO, *Ampelografia veronese delle zone da "vini pregiati"*, in G. DALMASSO, I. COSMO, G. DELL'OLIO, op. cit., pp. 84-94; L. PARONETTO, *Valpolicella…,* pp. 80-82; D. ACCORDINI, *Dalla vinificazione rudimentale…*, p. 297; P. MORGANTI, S. SANGIORGI, *op. cit.*, pp. 53-54 nonché alla sezione del *Registro nazionale delle varietà di vite* dedicato a tale vitigno, consultabile alla pagina web:
http://catalogoviti.politicheagricole.it/result.php?codice=070.

[1202] Il Corvinone, è documentato più tardi rispetto agli altri vitigni, dal momento che per lungo tempo venne considerato una varietà della Corvina. Su tale uva si veda: C. POLLINI, *Osservazioni agrarie…(1818)*, p. 15; I. COSMO, *op. cit*., pp.91-93; D. ACCORDINI, *Dalla vinificazione rudimentale…,* p. 299; P. MORGANTI, S. SANGIORGI, *op. cit*., pp. 55-56 nonché alla relativa pagina web del Registro nazionale delle varietà di vite:
http://catalogoviti.politicheagricole.it/result.php?codice=328.

[1203] Le prime notizie sull'uva Rondinella risalgono al1882 e sono contenute all'interno della *Monografia agraria della provincia di Verona : risposte della prefettura di Verona al questionario della Giunta per l'inchiesta agraria* (estratto degli Atti della Giunta per l'Inchiesta Agraria vol. V), Forzani e C. Tipografi del Senato, Roma, 1882, p. 82. Si rimanda inoltre a: L. SORMANI MORETTI, *op. cit*., vol. II, p. 64; I. COSMO, *op. cit*., PP. 121-125; L. PARONETTO, *Valpolicella…*, pp. 83-85; D. ACCORDINI, *Dalla vinificazione rudimentale…,* p. 297: P. MORGANTI, S. SANGIORGI, *op. cit.,* pp. 57-58 e alla pagina web del *Registro nazionale delle varietà di vite* dedicato a tale vitigno:
http://catalogoviti.politicheagricole.it/scheda.php?codice=212.

[1204] Prima della modifica del Disciplinare avvenuta nel 2010, accanto a Corvina e Rondinella era prevista l'uva "Molinara", altra varietà autoctona ricordata a partire dal 1818 (chiamata anche *Breppon molinaro* oppure *Rossanella*) che deve il proprio nome al fatto di essere talmente ricoperta di pruina da sembrare spolverata di farina. Ora la sua presenza o meno all'interno di Amarone o Recioto è lasciata alla discrezione del produttore, dal momento che la stessa è divenuta di importanza secondaria rispetto a Corvina e Rondinella, in grado di conferire, da sole, struttura e colore ai vini della zona. Per una descrizione del vitigno, ricordato per la prima volta nel 1818 da C. POLLINI, si rimanda a: C. POLLINI, *op. cit.* (1818), pp. 12-13 (*Brepon Molinara*) e 19 (*Molinara*); *Monografia agraria…,* p. 81; G. ALBERTI, *op. cit.*, p. 23; L. SORMANI MORETTI, *op. cit*., vol. II, p. 58; I. COSMO, op. cit., pp. 94-101; L. PARONETTO, *Valpolicella...*, pp. 85-86; P. MORGANTI, S. SANGIORGI, *op. cit*., pp. 59-60 nonché alla relativa pagina web del *Registro nazionale delle varietà di vite* dedicato a tale vitigno:
http://catalogoviti.politicheagricole.it/result.php?codice=148.

[1205]Art. 2 par. 1 del Disciplinare di produzione. Il disciplinare di produzione previgente (il quale, ricordiamo, comprendeva al proprio interno le quattro denominazioni della Valpolicella, ossia le attuali due DOCG e le due DOC), prevedeva che gli uvaggi concorressero alla produzione di Recioto e Amarone secondo percentuali diverse. Oltre all'obbligatorietà dell'utilizzo dell'uva Molinara, ora resa facoltativa, per il 5%-25% del quantitativo totale, era previsto che la Corvina concorresse alla produzione di Recioto e Amarone nella percentuale del 40%-70%, la Rondinella, invece, del 20%-40%. Si veda L. PARONETTO, *Verona…,* p. 282.

[1206] Ibid. In merito ai vitigni ammessi alla coltivazione per la provincia di Verona si rimanda al registro nazionale delle varietà di vite, previsto dalla direttiva 68/193/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 9 aprile 1968 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite *(GUCE L 93, 17.4.1968)* e successive modifiche. Suddetto registro, approvato DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti, è consultabile alla pagina web: http://catalogoviti.politicheagricole.it/catalogo.php.

Rossignola, la Negrara trentina, la Dindarella o Pelara per quanto riguarda gli uvaggi autoctoni; tra gli altri, il Sangiovese e la Barbera, per quanto riguarda quelli italiani[1207].

Tali tipologie di uve, è bene sottolinearlo, apportano al prodotto finale una peculiare caratteristica [1208] e presentano una differente resistenza alle malattie crittogame e al marciume[1209].

Va precisato che le uve autoctone della Valpolicella sono ottimali per l'appassimento, essendo contraddistinte da una buccia molto spessa che fa sì che tale processo, la cui conseguenza più diretta è l'aumento della concentrazione zuccherina, avvenga in modo lento e graduale[1210].

Quanto detto mette in luce un aspetto singolare dei vini veronesi ai quali è riconosciuta la denominazione: gli stessi sono infatti dei "*blend*", ossia vini prodotti con più uvaggi (come si è visto per la gran parte di tipo autoctono), dove ognuno di questi apporta uno specifico, peculiare contributo dal punto di vista organolettico[1211].

Per quanto riguarda il territorio ed i terreni caratteristici della zona di produzione si è già ampiamente detto, quindi se ne richiameranno brevemente solamente alcune peculiarità[1212].

Il paesaggio che caratterizza la zona di produzione[1213] di Amarone, Recioto e degli altri vini

---

[1207] Per descrizione di questi vitigni, sui quali, visto il loro essere considerati secondari e complementari, non ci si soffermerà vedi: L. PARONETTO, Valpolicella…, pp. 86-89; G. ALBERTI, *op. cit.*, pp. 19-25; C. POLLINI, *Osservazioni agrarie…(1818)*, pp. 12-24; L. SORMANI MORETTI, *op. cit.*, vol. II, pp. 57-65; I. COSMO, *op. cit.*, pp. 69-141; P. MORGANTI, S. SANGIORGI, *op. cit.*, pp. 61-63 nonché alle schede del *Registro nazionale delle varietà di vite* relative ai singoli vitigni, consultabile alla pagina web: http://catalogoviti.politicheagricole.it/catalogo.php. I vigneti della Valpolicella sono ricordati anche da G. B. PEREZ, *op. cit.*, pp. 13-20. Per quanto riguarda alcune varietà di uve autoctone, segnatamente Dindarella, Pelara, Rondinella e Oseleta, D. CANTERI, *op. cit..*, p. 34 ricorda come, grazie a degli studi effettuati recentemente, sia stato dimostrato come le famiglie varietali di suddetti vitigni derivino direttamente dalla domesticazione della vitis silvestris.

[1208] Ad esempio, l'uva Corvina apporta al vino prevalentemente struttura, la Rondinella apporta colore e la Molinara, infine, il profumo e le tipiche "note reciotate" che contraddistinguono, chiaramente, il Recioto e in misura minore l'Amarone. Si rimanda a: GRUPPO TECNICO MASI, L. PARONETTO (a cura di), *op. cit.*, pp. 136-137.

[1209] Ad esempio, per quanto riguarda la diversa sensibilità all'infezione botritica, la Corvina risulta essere l'uvaggio più sensibile, seguita dalla Molinara e dalla Rondinella (la meno colpita delle tre). Tale aspetto è da tenere ben presente in fase di vinificazione, dal momento che la maggior o minor presenza di *botrytis* determina maggiori o minori quantitativi di sostanze quali, ad esempio, la glicerina, in grado di caratterizzare notevolmente lo "stile" del prodotto finale. GRUPPO TECNICO MASI, L. PARONETTO (a cura di), *op. cit.*, pp. 122-128 e 147; D. ACCORDINI, *Dalla vinificazione rudimentale...*, pp. 297-299 e 319.

[1210] Vedi D. ACCORDINI, *Dalla vinificazione rudimentale…,* p. 301.

[1211] Cfr. P. MORGANTI, S. SANGIORGI, *op. cit.*, pp. 50-63.

[1212] Si veda inoltre l'art. 9 del disciplinare di produzione dell'Amarone e del Recioto della Valpolicella, riguardante il legame con l'ambiente geografico, in particolare le lettere a) "Specificità della zona geografica" e c) "Legame causa-effetto fra ambiente e prodotto".

[1213] La stessa, come si è avuto modo di sottolineare e come precisa altresì l'art. 9 del disciplinare di produzione di Amarone e Recioto della Valpolicella, risulta notevolmente vasta, comprendendo al proprio interno "*l'intera fascia pedemontana della provincia di Verona, estendendosi dal lago di Garda fino quasi al confine con la*

della Valpolicella si presenta estremamente diversificato, con differenze notevoli a livello altimetrico, che si riflettono nella diversità dei terreni presenti nella zona: a quelli di tipo basaltico e calcareo del Cretaceo e dell'Eocene Medio si affiancano quelli formati da depositi morenici e fluviali di origine vulcanica[1214].

A tale diversità geo-pedologica si è aggiunta, nei secoli, l'attività umana che ha saputo sfruttare al meglio le opportunità offerte da tale zona nonché migliorare le condizioni coltura ove non ottimali: ciò, soprattutto, ai fini di garantire alle viti le esposizioni migliori per la maturazione adeguata delle uve, sebbene la maggior parte dei terreni collinari e di fondovalle siano piuttosto favoriti in tal senso.

Per quanto riguarda il clima, invece, lo stesso si presenta decisamente mite e dalle precipitazioni non eccessive, concentrate soprattutto durante i mesi invernali: ciò grazie anche all'influenza positiva dei Monti Lessini a Nord e della vicinanza del Lago di Garda, situato ad ovest rispetto alla Valle[1215].

A questi tre fattori se ne aggiunge, da ultimo, un quarto, fondamentale per l'ottenimento del prodotto finito: le tecniche di produzione applicate e continuamente modificate e migliorate dall'uomo[1216].

Esse rappresentano il risultato del lavoro, della dedizione e degli apporti di generazioni intere: le tradizioni e i valori alla base del patrimonio vitivinicolo sono continuamente trasmessi, ricreati, rivitalizzati, in primo luogo tra contadini e produttori, nonché adattati agli specifici contesti che di volta in volta si presentano.

Alla luce di queste considerazioni, emerge in tutta la sua rilevanza la necessità che tale patrimonio continui ad essere condiviso e radicato nella comunità "elettiva" e nel territorio, al fine di trovare un equilibrio tra sviluppo e mantenimento della tradizione e degli elementi

---

provincia di Vicenza".

[1214] Art. 9 lett. a del disciplinare di produzione. Si veda anche L. PARONETTO, *Verona…*, p. 292; L PARONETTO, *Valpolicella…*, pp. 72-74; GRUPPO TECNICO MASI, L. PARONETTO (a cura di), *op. cit*., pp. 92-93 nonché quanto riportato sul sito del Consorzio Tutela Vini Valpolicella: www.consorziovalpolicella.it/areatecnica/aspettiagronomici.php.

[1215] Art. 9 lett. a del disciplinare di produzione. Si veda inoltre L. PARONETTO*, Valpolicella…,* pp. 64-68. Sull'ambiente naturale della Valpolicella si rimanda anche a: G. DELL'OLIO, "*L'ambiente naturale delle zone veronesi dai vini pregiati"*, in *I vini pregiati della provincia di Verona*, in *Annali della Sperimentazione agraria*, vol. XXXV, Roma, Tip. Failli, 1939, pp. 45-57; GRUPPO TECNICO MASI, L. PARONETTO (a cura di), *op. cit.*, pp. 91-92. Sull'ambiente, i suoli ed il clima della Valpolicella si rimanda altresì a: AA.VV., *La Valpolicella: dal visibile…*, pp. 25-60; G. ALBERTINI, *op. cit.*, pp. 419-433.

[1216] D. CANTERI, *op. cit.*, p. 33; sui fattori "classici" della qualità di un prodotto, con particolare riferimento ai vini della Valpolicella si rimanda a: GRUPPO TECNICO MASI, L. PARONETTO (a cura di), *Atti di venticinque anni di seminari del Gruppo tecnico Masi a Vinitaly : 1989-2013 : qualità e prospettive della viticoltura e dell'enologia delle Venezie*, Verona, Masi Agricola, 2013, pp. 9, 18, 42-66, 91, 122-126, 203-204.

distintivi.

Per quanto riguarda le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti, queste devono essere, così come sancito dall'art. 4 del disciplinare di produzione, quelle "*tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche*"[1217].

Tali tecniche prevedono l'allevamento della vite nei territori tradizionalmente vocati, nella forma del vigneto promiscuo oppure specializzato, utilizzando sesti d'impianto, forme di allevamento e di potatura che siano quelli "generalmente usati" ed individuati nella forma della "spalliera" (che, nei vigneti di recente impianto, assumono la forma del *guyot*), della "pergola" veronese o trentina semplice o doppia e della "pergoletta"[1218].

Il disciplinare fissa anche limiti ben precisi per quanto riguarda le rese massime per ettaro[1219], il numero minimo di ceppi[1220], il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve[1221] nonché il quantitativo massimo delle uve da poter mettere a riposo (ossia da poter sottoporre ad appassimento)[1222]: a queste disposizioni si affianca il divieto, per i produttori, di intervenire con qualsivoglia pratica di forzatura fatta eccezione per l'irrigazione di soccorso[1223].

Le operazioni di appassimento e di vinificazione delle uve, quelle di imbottigliamento e di invecchiamento dei vini devono avvenire, secondo quando disposto dall'art.5 del disciplinare[1224], nella zona di produzione individuata: ciò sancisce e riconosce il profondo e l'intimo legame esistente tra un prodotto e il territorio che ne dà i natali, il quale contribuisce in modo decisivo alla sua caratterizzazione[1225].

Vale la pena richiamare brevemente quanto fin qui detto, al fine di passare poi ad analizzare nello specifico la tecnica produttiva peculiare del Recioto e dell'Amarone, ossia

---

[1217] Art. 4 par. 1 del disciplinare di produzione. Sui metodi tradizionali di coltura della vite nel Novecento si rimanda a: L. SORMANI MORETTI, *op. cit*., vol. I, pp. 52.55; G. B. PEREZ, *op. cit*., p. 15; V. SOLIERI, op. cit., pp. 248-253.

[1218] Art. 4 parr. 3-4 del disciplinare di produzione. Si veda anche P. MORGANTI, S. SANGIORGI, *op. cit.*, pp. 66-70 nonché la pagina web: http://www.consorziovalpolicella.it/areatecnica/aspettiagronomici.php.

[1219] Art. 4 par. 10 del disciplinare di produzione.

[1220] Art. 4 par. 7 del disciplinare di produzione.

[1221] Art. 4 par. 10 del disciplinare di produzione.

[1222] Art. 4 par. 13 del disciplinare di produzione.

[1223] Art. 4 par. 8 del disciplinare di produzione

[1224] Art. 5 parr. 1-2 del disciplinare di produzione.

[1225] Una deroga a quanto disposto è tuttavia prevista dal par. 3 dell'art. 5, il quale prevede quanto segue: "[…] *tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di vinificazione delle uve, di invecchiamento e di imbottigliamento possono essere effettuate da stabilimenti all'interno dell'intero territorio dei comuni della zona di produzione delimitata dall'art. 3, anche se compresi soltanto in parte nella predetta zona, limitatamente ai prodotti provenienti dalle uve raccolte nei vigneti iscritti all'Albo di pertinenza delle ditte, singole o associate, a condizione che le stesse conducano tali superfici da almeno 3 anni precedenti all'entrata in vigore del presente disciplinare*".

l'appassimento, accuratamente descritto, in tutte le sue fasi, nei disciplinari di produzione.
Si è parlato sia del Recioto sia dell'Amarone della Valpolicella in quanto entrambi sono vini rossi "passiti". Differenza sostanziale tra i due è che mentre il primo è dolce, e quindi classificabile come vino "da dessert", il secondo è un vino secco: il procedimento è lo stesso ma nel secondo viene portata a pieno compimento la riduzione degli zuccheri durante il processo di fermentazione, interrotto, nel primo, mediante abbassamenti di temperatura e travasi[1226].
Ci si è già ampiamente soffermati sull'antichità di tale procedimento, risalente al tempo dei romani ed in linea con l'allora predilezione e la richiesta di vini dolci e molto zuccherini.
I passiti dolci, proprio per queste loro caratteristiche, si conservavano meglio e sopportavano anche viaggi lunghi: tale tipologia è rimasta quella prevalente sino alla metà dell'Ottocento, sebbene, come si è visto, estimatori della versione amara erano presenti già nel Settecento.
In passato, in generale, le tecniche per appassire le uve non erano sostanzialmente molto differenti da quelle attuali: molto utilizzata era la pratica della torsione del peduncolo dei grappoli per fare "surmaturare" ed appassire le uve direttamente in vigneto, seguita dall'appassimento al sole su stuoie dopo la vendemmia[1227].
Vediamo ora quelle specifiche e tradizionali della Valpolicella.

52. Pratiche e tecniche produttive dell'Amarone e del Recioto della Valpolicella

La prima fase del processo necessario alla produzione del Recioto o dell'Amarone della Valpolicella consiste nella raccolta delle uve in vigneto, scelte tra le migliori, generalmente tra la terza decade di settembre e la prima di ottobre.
Storicamente, per la produzione dei due vini, per l'appassimento e la successiva vinificazione venivano scelte le "*recie*", termine dialettale che letteralmente significa "orecchie" col quale si indicavano sia le ali laterali del grappolo sia i grappoli particolarmente spargoli, entrambi ricchi di zuccheri[1228].
Si pensa che il Recioto, termine che, come abbiamo visto, iniziò ad essere correntemente usato a partire dalla seconda metà del 1800, abbia tratto da questa caratteristica il proprio

[1226] GRUPPO TECNICO MASI, L. PARONETTO (a cura di), *op. cit.*, pp. 154-157.
[1227] E. TOSI, P. MORGANTI, *Il Recioto della Valpolicella*, Verona, Morganti Editori, 2001, pp. 23-24; GRUPPO TECNICO MASI, L. PARONETTO (a cura di), *op. cit*., p. 111-120.
[1228] Si veda F. QUINTARELLI, *Valpolicella: guida…,* pp. 242-243.

nome, nonostante alcune teorie lo riconducano al termine latino "*racemus*", ossia grappolo; in ordinanze tardomedievali del XIII-XIV secolo si trova, invece, il termine "*recis*", col quale venivano identificati i grappoli appesi e staccati[1229] [1230].

Alla vendemmia e alla selezione delle uve segue la fase di appassimento in fruttaio per un periodo di 100/120 giorni: la scelta dell'ambiente dove avrà luogo l'appassimento delle uve dipende sostanzialmente dalle condizioni del luogo di produzione.

In Valpolicella tale processo avviene tendenzialmente in ambienti chiusi [1231], situati preferibilmente in collina, regolando, se necessario, i parametri termo-igrometrici quali la ventilazione e l'umidità relativa, che deve rimanere bassa per scongiurare lo sviluppo di muffe dannose che andrebbero a compromettere le caratteristiche del futuro vino[1232].

Va ricordato come in passato le uve venivano appese verticalmente oppure disposte su graticci di legno e bambù, le cosiddette "*arele*": l'evoluzione tecnologica ha fatto sì, tuttavia, che tale metodo sia andato lentamente in disuso e che, attualmente, si preferisca riporre le uve in cassette di legno oppure in *plateaux* di materiale plastico così da permettere la circolazione

---

[1229] L. PARONETTO, *Verona…,* p. 289; E. TOSI, P. MORGANTI, *Il Recioto della Valpolicella*, Verona, Morganti Editori, 2001, p. 27; AA.VV., *Valpolicella: dal visibile…,* p. 140. I nomi "Recioto" e "Amarone" trovarono protezione legale nel 1975, con la legge del 1° marzo 1975, n. 46 "Tutela della denominazione dei vini "Recioto" e "Amarone" (GU n.72 del 14-3-1975), provvedimento abrogato nel 2012 dall'art. 62 comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (GU n.33 del 9-2-2012 - Suppl. Ordinario n. 27). Sulla legge n. 46 del 1° marzo 1975 si veda L. PARONETTO, *Verona…*, pp. 289-290.

[1230] Oltre alle origini del nome "Recioto" sopra menzionate, vi è anche un famoso racconto popolare in merito. Si racconta che a Venezia vivesse un nobile amante dei piaceri della vita e soprattutto del buon vino, di nome Don Severo Morosini egli possedeva una così gran quantità di tale bevanda nelle proprie cantine da permettere ai suoi servitori di servirsene liberamente, a pattò però che non consumassero un particolare vino, rosso, dolce e profumato, proveniente da Verona (identificato nell'attuale Recioto della Valpolicella). Un giorno, tuttavia, il servo Toni trasgredì a quanto disposto dal suo padrone ed assaggiò tale vino: a causa della soavità e della bontà dello stesso Toni non riuscì più a fermarsi ed, ebbro, si addormentò. Una volta svegliato, ricordandosi di quanto aveva fatto, cercò di rimediare riempendo la botticella dalla quale aveva bevuto e che si era scordato di chiudere con un altro vino, non altrettanto pregiato. La sera stessa Don Severo Morosini chiese che gli fosse portato suddetto vino: egli si accorse subito della differenza e chiese spiegazioni ai suoi servi. Tuttavia il colpevole, a causa di un forte rossore delle orecchie (causato dal calore indotto dal vino), venne subito identificato. Quando a Toni venne chiesto cosa avessero le suo orecchie, l'uomo rispose, balbettando: "*Le gà mal, paron…le gà…le gà…el recioto, le me recie, paron benedeto…*". Fortunatamente la vicenda si risolse in una risata e nel perdono del servo Toni. Cfr. L. PARONETTO, *Verona…*, pp. 232-236; O. CHIERIGHINI, *op. cit.,* pp. 65-67;

[1231] Va ricordato come la scelta dell'ambiente dove far avvenire il processo di appassimento dipenda principalmente dal tipo di clima caratteristico di una determinata zona: se in Valpolicella viene effettuato nei fruttai, in paesi caldi, soleggiati e ventilati non di rado le uve vengono messe ad appassire all'esterno. Cfr. AA.VV., *La Valpolicella: dal visibile…,* p. 141.

[1232] Si veda sul punto l'art. 5 par. 9 del disciplinare di produzione, il quale stabilisce quanto segue: "*L'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore*." Sui parametri influenzanti l'appassimento si rimanda a: D. ACCORDINI, *Dalla vinificazione rudimentale...,* pp. 306-309, mentre sull'appassimento controllato si veda ivi pp. 310-314.

dell'aria[1233].

Durante l'appassimento, reso peculiare dalla surmaturazione delle uve[1234], si verificano una serie di modifiche di tipo chimico-fisico: in questa fase è necessario un monitoraggio costante al fine di evitare che, oltre a quelle desiderabili, si verifichino situazioni che andrebbero a compromettere la qualità finale del vino.

Le modificazioni desiderabili e che garantiscono l'ottenimento di un prodotto finito di qualità elevata, rispondente ai parametri ed ai requisiti richiesti dal disciplinare di produzione, sono una perdita del peso delle uve dal 25 al 40%, determinata dalla perdita di acqua, una notevole diminuzione di acidità, l'aumento della concentrazione degli zuccheri, della parte estrattiva ed aromatica nonché della quantità di resveratrolo[12351236].

Durante la fase dell'appassimento interviene, inoltre, un elemento che, se compare nella forma "nobile", contribuisce ad aumentare ulteriormente la qualità del vino prodotto e a caratterizzarlo in senso specifico: si tratta della *botrytis cinerea*, una muffa in grado di apportare al vino significative quantità di glicerina, acido gluconico e polifenoli[1237].

A partire dal 1° dicembre, salvo casi eccezionali[1238], si può procedere con la vinificazione delle uve, secondo "*le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche*"[1239].

La tipologia di vinificazione utilizzata per la produzione dei vini della Valpolicella in esame è

[1233] L. PARONETTO, *Verona...,* p. 292 ricorda inoltre un'altra modalità per appassire le uve, che prevede la sospensione verticale dei grappoli alle travi del soffitto, formando lunghe trecce, così da garantire agli stessi una maggior areazione; vedi anche GRUPPO TECNICO MASI, L. PARONETTO (a cura di), *op. cit*., pp. 111-120 e 162-164; D. ACCORDINI, *Dalla vinificazione rudimentale…,* pp. 309.

[1234] D. ACCORDINI, *Dalla vinificazione rudimentale...,* p. 315.

[1235] Il resveratrolo è un fenolo non flavonoide contenuto nella buccia dell'acino di uva, in grado di svolgere azioni benefiche per l'organismo umano: è infatti una sostanza antitumorale, antiinfiammatoria, fluidificante ed antitrombotica, così come emerge dallo studio per spiegare il "paradosso francese". Per "paradosso francese" si intende il fenomeno per il quale la popolazione francese, pur basando la propria alimentazione su una dieta piuttosto ricca di acidi grassi saturi, così come altri Paesi (in particolar modo gli Stati Uniti), presentava una minor incidenza di malattie cardiovascolari. L'esito degli studi effettuati in materia, iniziati nel 1979, ha messo in luce come il consumo di vino (e di conseguenza l'assunzione di resveratrolo) svolga un'azione positiva in tal senso. Si veda: E. TOSI, P. MORGANTI, *op. cit.*, pp. 50-51 e http://it.wikipedia.org/wiki/Resveratrolo; http://it.wikipedia.org/wiki/Paradosso_francese.

[1236] In merito alle modifiche chimico-fisiche che avvengono i sede di appassimento delle uve di Recioto e Amarone si rimanda a: L. PARONETTO*, Verona…,* pp. 293-294 e 320 (nota 5, la bibliografia ivi indicata); GRUPPO TECNICO MASI, L. PARONETTO (a cura di), *op. cit.,* pp. 52-54; 164-166; D. ACCORDINI, *Dalla vinificazione rudimentale...*, pp. 316-317; AA.VV., *Valpolicella: dal visibile…,* pp. 141-143.

[1237] Sulla *botrytis cinerea* e sulle caratteristiche peculiari apportate al vino dalla sua presenza si rimanda a: GRUPPO TECNICO MASI, L. PARONETTO (a cura di), *op. cit.,* pp. 113-116 e 136; D. ACCORDINI, *Dalla vinificazione rudimentale...*, pp. 317-323.

[1238] Ci si riferisce qui a quanto previsto dal par. 10 dell'art. 5, ossia che *"*[…] *qualora si verificassero condizioni climatiche che lo rendano necessario la Regione Veneto su richiesta documentata del Consorzio di tutela può autorizzare l'inizio delle predette operazioni in data antecedente al 1° dicembre*".

[1239] Art. 5 par. 11 del disciplinare di produzione.

quella "in rosso", ossia con macerazione.

In particolare, dopo aver effettuato il diraspamento e la consecutiva pigiatura "soffice" delle uve, il mosto viene messo a contatto con le relative vinacce per un periodo più o meno lungo durante il quale, in base alla temperatura e a seconda della tipologia del processo, vengono estratti dalle bucce polifenoli, tannini, antociani (ossia i componenti colorati) e le altre sostanze volte a dare struttura e corposità al vino[1240].

Iniziato già con la fase di macerazione, il processo di fermentazione, che avviene a bassa temperatura e lentamente (circa 40-60 giorni)[1241], continua il suo corso fino alla trasformazione parziale (se si desidera ottenere un vino dolce, il Recioto) oppure totale (così da ottenere un vino secco, l'Amarone) degli zuccheri in alcool etilico e, quindi, in vino. Durante tale processo un ruolo fondamentale è ricoperto dai lieviti[1242], che fungono da catalizzatori di tale processo, dalla temperatura, che deve rimanere tra i 20 e i 25 gradi centigradi, e dall'anidride solforosa, addizionata al fine di garantire il mantenimento di un "micro-ambiente" ottimale per il processo di fermentazione[1243].

La fermentazione alcolica, tuttavia, non è l'unica che si verifica nella vinificazione in rosso: ad essa si affianca quella malolattica, resa possibile da determinati batteri lattici e da una temperatura compresa tra 20° e i 25°C: tale processo, che consiste nella trasformazione dell'acido malico in quello lattico, fa sì che il vino risulti meno acido ed assuma specifiche caratteristiche dal punto di vista organolettico[1244].

Terminata la fase fermentativa con macerazione, seguono, in ordine, la svinatura, (procedimento col quale si separa il vino dalle fecce solide e liquide), l'invecchiamento in botti o *barrique*[1245] al fine di "armonizzare" le componenti del vino appena prodotto (per

---

[1240] Sulla macerazione sia in generale che dell'Amarone in particolare si rimanda a: GRUPPO TECNICO MASI, L. PARONETTO (a cura di), *op. cit*., pp. 174-180; AA.VV., *La Valpolicella: dal visibile…,* pp. 146-148.

[1241] O. CHIERIGHINI, *op. cit*., p. 56.

[1242] Sui lieviti impiegati per la produzione di Recioto e Amarone si veda: A. MARTINI, *I lieviti nella fermentazione del Recioto*, in *Rivista di Vit. e di Enol.*, n. 5, 1965; G. TECNICO MASI, L. PARONETTO (a cura di), *op. cit.*, pp. 29, 148-149.

[1243] Si veda L. PARONETTO, *Verona…*, p. 294. Sulla fase fermentativa dei vini e sull'evoluzione degli approcci alla stessa si rimanda inoltre a: GRUPPO TECNICO MASI, L. PARONETTO (a cura di), *op. cit.*, pp. 172-174, 182-186 e 190-191; D. ACCORDINI, *op. cit.*, pp. 286-293 e 333-334; AA.VV., *La Valpolicella: dal visibile…,* pp. 145-146.

[1244] D. PAOLINI (a cura di), *Arte di vino. Rossi e bianchi d'eccellenza*, Verona, Banco Popolare Gruppo Bancario, 2012, p. 76; GRUPPO TECNICO MASI, L. PARONETTO (a cura di), *op. cit.*, pp. 149-150; 186-188 e 191-192.

[1245] La scelta di invecchiare il vino ottenuto in botte (assemblate con legno "fresco", molto spesso di rovere nazionale) piuttosto che in *barrique* (le cui doghe sono di legno "tostato") dipende sostanzialmente dai gusti dell'enotecnico di riferimento, tenendo ben presente che, chiaramente, le due tipologie di recipienti permettono di ottenere vini differentemente caratterizzati, nei quali risultano accentuate alcune componenti e caratteristiche

almeno due anni che divengono minimo quattro nel caso il vino sia designato con la specificazione "riserva")[1246], l'imbottigliamento e l'affinamento in vetro per un periodo più o meno lungo[1247].

Dal procedimento ora descritto risulta evidente come le peculiarità e l'originalità dei due vini simbolo della Valpolicella, Recioto dolce e Amarone, siano determinate, oltre che dalle specifiche condizioni pedo-climatiche della zona e da uve di tipo autoctono, dalla particolare tecnica produttiva che prevede l'appassimento dei grappoli secondo metodiche di tipo tradizionale e consolidato, dalla vinificazione "in rosso" con macerazione (che, qualora si tratti della versione secca, prevede la fermentazione completa degli zuccheri in alcole) e dallo sviluppo di un particolare microrganismo, in grado di innalzare notevolmente il livello qualitativo del prodotto, ossia la *botrytis cinerea*[1248].

---

sensoriali piuttosto che altre. Il vino passato in barrique, infatti, tende ad essere maggiormente morbido e rotondo, ricco di tannini e con note accentuate di vaniglia, frutto dell'estrazione degli aromi del legno. L'affinamento in botte, quindi in un contenitore decisamente più grande, fa sì che gli aromi del legno non interferiscano con quelli del vino, garantendo allo stesso una maggior "purezza" e permettendo al vitigno (o ai vitigni nel caso dei vini della Valpolicella) di emergere con maggiore forza e chiarezza e di dare maggior risalto alle componenti fruttate. Cfr. D. PAOLINI, *op. cit.*, 73-76. In merito all'affinamento in legno e alle problematiche ad esso connesse si rimanda a GRUPPO TECNICO MASI, L. PARONETTO (a cura di), *op. cit.*, pp. 71-90, 188-189 e 192-193.

[1246] Art. 5 par. 13 del disciplinare di produzione.

[1247] L'art. 8 dei disciplinari di produzione dell'Amarone e del Recioto dispongono in quale forma gli stessi debbano essere immessi al consumo, ossia in bottiglie di vetro non superiori ai 5 litri (salvo nei casi particolari in cui gli stessi servano per scopo promozionale) e "*con abbigliamento consono al loro carattere di pregio*". Si rimanda a: D. ACCORDINI, *Dalla vinificazione rudimentale...*, pp. 335-336; AA.VV., *La Valpolicella: dal visibile…*, pp. 149-150.

[1248] Cfr. G. TECNICO MASI, L. PARONETTO (a cura di*), op. cit.*, pp. 29-30 e pp. 48-58.

II. CULTURA, PRATICHE E PAESAGGI VITIVINICOLI NELLE CONVENZIONI UNESCO: UN CONFRONTO

SEZIONE I. La Convenzione del 1972 e i paesaggi culturali di tipo vitivinicolo

A) I paesaggi culturali vitivinicoli iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale

Dopo aver trattato, nello specifico, del caso della Valpolicella ed aver individuato le peculiarità dei vini simbolo della stessa, si rifletterà nelle prossime pagine su come il mondo del vino sia entrato, mediante l'iscrizione di paesaggi, di pratiche agricole, di tecniche produttive, di conoscenze, saperi e tradizioni ad esso associati, nell'ambito delle Convenzioni Unesco del 1972 e del 2003.

Nonostante le differenze tra i due strumenti siano già state messe in luce nel presente lavoro, giova richiamarle brevemente.

Affinché un elemento possa essere iscritto all'interno della Convenzione del 1972 sul patrimonio culturale mondiale è necessario che lo stesso presenti caratteri di eccezionalità, l' "*outstanding universal value*" riscontrabile in uno o più dei dieci criteri presenti all'interno delle Linee Guida Operative, di seguito elencati:

i. rappresentare un capolavoro del genio creativo umano;
ii. mostrare un notevole interscambio di valori umani in un dato periodo di tempo o in una precisa area culturale del mondo, relativamente agli sviluppi dell'architettura o della tecnologia, delle arti monumentali, dell'urbanistica o della progettazione paesaggistica;
iii. rappresentare una testimonianza unica o quantomeno eccezionale di una tradizione culturale oppure di una civiltà vivente o scomparsa;
iv. rappresentare un esempio eminente di edificio o *ensemble* architettonico o tecnologico o paesaggistico che illustri uno stadio significativo o stadi significativi nella storia umana;
v. costituire un esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale, di utilizzo tradizionale del territorio o del mare che sia rappresentativo di una o più culture o dell'interazione uomo-ambiente, specialmente qualora quest'ultimo sia divenuto vulnerabile a causa di cambiamenti irreversibili;
vi. essere direttamente o tangibilmente associato ad eventi o tradizioni viventi, a idee e

credenze, a opere artistiche o letterarie di eccezionale valore universale (il Comitato ritiene che questo criterio andrebbe preferibilmente considerato congiuntamente ad altri criteri);
vii. presentare fenomeni naturali oppure aree dalla bellezza naturale oppure di valenza estetica eccezionale;
viii. essere un esempio eccezionale nonché rappresentativo dei principali stadi della storia della terra, comprese le testimonianze della vita, di importanti processi geologici in corso relativi allo sviluppo delle forme terrestri nonché di aspetti geomorfologici o fisiografici di notevole importanza;
ix. configurarsi come esempio rappresentativo di processi ecologici e biologici relativi all'evoluzione e allo sviluppo degli ecosistemi terrestri, delle acque dolci e di quelle costiere, marini e delle comunità di piante ed animali;
x. contenere gli *habitat* più importanti e significativi per la conservazione *in situ* della diversità biologica, compresi quelli che ospitano specie minacciate di eccezionale valore universale dal punto di vista scientifico o della conservazione[1249].
Affinché un elemento venga iscritto, è inoltre necessario che lo stesso sia autentico[1250] e integro[1251]; il dossier di candidatura deve inoltre prevedere una ricognizione delle misure finalizzate alla protezione e alla gestione dell'elemento che la Parte interessata ha messo in atto oppure intende implementare[1252].
L'eccezionale valore universale non è richiesto, invece, ai fini dell'iscrizione di un elemento all'interno della lista prevista dalla Convenzione Unesco 2003, dal momento che la stessa è di tipo "rappresentativo": i criteri da soddisfare, sui quali ci si è già ampiamente soffermati nel presente lavoro, sono incentrati essenzialmente sul contributo che l'elemento candidato è in grado di dare alla visibilità, alla consapevolezza, alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, sulla capacità dello stesso di contribuire al rispetto della diversità tra culture, della creatività umana e di favorire altresì un'ampia partecipazione dei depositari di uno specifico elemento del patrimonio, degli attori sociali più o meno direttamente coinvolti e, in senso lato, della società civile.

[1249] Cfr. M. M. CARCIONE, *I vigneti del Monferrato: Patrimonio dell'Umanità?*, in *Iter - Ricerche fonti e immagini per un territorio*, II (3) 2007, pp.116-117. Il contributo è consultabile alla pagina dell'autore sulla piattaforma *Academia.edu*:
https://iep-grenoble.academia.edu/MassimoCarcione. Si veda inoltre la pagina web dell'Unesco dedicata a suddetti criteri: http://whc.unesco.org/en/criteria.
[1250] Vedi parr. 79-86 delle Linee Guida Operative.
[1251] Ivi parr. 87-95.
[1252] Ivi parr. 96-119. Cfr: P.L. PETRILLO, O. DI BELLA, N. DI PALO, *op. cit.*, pp. 192-204.

A comunità, gruppi e individui, si è visto, è riconosciuto un ruolo attivo nel processo di individuazione del proprio patrimonio, nella messa in atto di attività finalizzate alla sua salvaguardia e alla valorizzazione nonché nella predisposizione di inventari regionali e nazionali.

Risulta quindi evidente, alla luce di queste prime considerazioni, come la Convenzione del 1972 si configuri come strumento caratterizzato da un'impostazione fortemente "elitaria", molto diversa da quella del 2003 che risulta, invece, decisamente più "democratica"[1253].

Gli altri aspetti che differenziano i due strumenti riguardano l'oggetto, le finalità e gli obiettivi delle stesse. La Convenzione del 1972 concerne, infatti, la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, e, quindi, di elementi, beni e siti tangibili e materiali, mentre la Convenzione del 2003 si pone come scopo la salvaguardia del patrimonio culturale di tipo intangibile e immateriale[1254].

Per quanto riguarda beni ed elementi del patrimonio culturale riconducibili, nello specifico, al mondo del vino o, più estesamente, al patrimonio enogastronomico, gli stessi hanno trovato strumenti preziosi per la loro protezione, salvaguardia e valorizzazione in entrambi gli strumenti succitati. Nello specifico, all'interno della Convenzione Unesco del 1972 sono stati iscritti, come *cultural landscapes* [1255], numerosi paesaggi vitivinicoli: sia aree la cui denominazione risulta specificatamente legata al mondo del vino, sia siti che al loro interno includono anche vigneti e sono caratterizzati dalla presenza di una cultura vitivinicola ben radicata[1256].

Per quanto riguarda il primo gruppo, i siti sono:

- *Alto Douro Wine Region, Portogallo* (sito iscritto nella WHL nel 2001, criteri (iii)-(iv)-(v));
- *Tokaj Wine Region Historic Cultural Landscape, Ungheria* (sito iscritto nella WHL nel 2002, criteri (iii)-(v));
- *Landscape of the Pico Island Vineyard Culture*, Portogallo (sito iscritto nella WHL nel

[1253] In merito M. M. CARCIONE precisa che: "*I criteri di selezione definiti dall'UNESCO, in collaborazione con l'ICCROM e le organizzazioni professionali di settore, non sono affatto intesi a creare il catalogo di tutto ciò che di bello esiste nel mondo, mirando piuttosto a costituire una ben più ristretta lista delle realtà uniche o per lo meno esemplari di ciascuna categoria di monumenti o di paesaggi*". Vedi M. M. CARCIONE, *Gestione dei siti culturali "Patrimonio dell'Umanità" e sussidiarietà*, in *Annuario DRASD 2010, Dottorato di Ricerca "Autonomie locali, servizi pubblici e diritti di cittadinanza*, Giuffrè Editore, Milano, 2010, P. 195.

[1254] Vedi supra, cap. I, sez. I, a), parr. 5-6.

[1255] Vedi supra, cap. I, sez. I, a), par. 5.

[1256] M. M. CARCIONE, *Gestione dei siti…,* pp. 194-195. Cfr. anche P.L. PETRILLO, O. DIBELLA, N. DI PALO, *op. cit*., pp. 207-242.

2004, criteri (iii)-(v));

- *Lavaux, Vineyard Terraces*, Svizzera (sito iscritto nella WHL nel 2007, criteri (iii)-(iv)-(v));
- *Vineyard Landscape of Piedmont: Langhe-Roero and Monferrato*, Italia (sito iscritto nella WHL nel 2014, criteri (iii)-(v)).

Fanno parte, invece, del secondo gruppo:

- *Portovenere, Cinque Terre, and the Islands (Palmaria, Tino and Tinetto)*, Italia (iscritto nella WHL nel 1997, criteri (ii)-(iv)-(v));
- *Costiera Amalfitana*, Italia (sito iscritto nella WHL nel 1997, criteri (ii)-(iv)-(v));
- *Jurisdiction of Saint-Emilion*, Francia (sito iscritto nella WHL nel 1999, criteri (iii)-(iv));
- *Wachau Cultural Landscape*, Austria (sito iscritto nella WHL nel 2000, criteri (ii)-(iv));
- *The Loire Valley between Sully-sur-Loire and Chalonnes*, Francia (sito iscritto nella WHL nel 2000, criteri (i)-(ii)-(iv));
- *Fertö / Neusiedlersee Cultural Landscape*, Ungheria-Austria (sito iscritto nella WHL nel 2001, criterio (v));
- *Upper Middle Rhine Valley*, Germania (sito iscritto nella WHL nel 2002, criteri (ii)-(iv)-(v));
- *Val d'Orcia, Italia (sito iscritto nella WHL nel 2004*, criteri (iv)-(vi))

Accanto ai siti già presenti nell'elenco del patrimonio mondiale, numerosi sono i paesaggi culturali candidati e inseriti all'interno delle *Tentative Lists* dei singoli Stati parte, in attesa, quindi, di una futura valutazione da parte dell'Unesco. Ci riferiamo in particolare a:

- *Wine and Vineyard Cultural Itinerary through Mediterranean Towns*, Spagna (sito presentato nel 1998, criteri (ii)-(iii)-(iv)-(v));
- *La Rioja and Rioja Alavesa Vine and Wine Cultural Landscape*, Spagna (sito presentato nel 2013, criteri (ii)-(iii)-(v)-(vi));
- *Les Climats du vignoble de Bourgogne*, Francia (sito presentato nel 2002, criterio (iii));
- *Le vignoble Champenois*, Francia (sito candidato nel 2002, criteri (i)-(v));
- *The Cape Winelands Cultural Landscape*, Sudafrica (sito presentato nel 2009, criteri (ii)-(iii)-(iv)-(v));
- *The Prosecco Hills of Conegliano and Valdobbiadene.* Italia (sito presentato nel 2010, criteri (iii)-(v)-(vi)).

La sempre maggiore attenzione nei confronti dei paesaggi vitivinicoli è dovuta alla progressiva, accresciuta importanza riconosciuta ai paesaggi culturali, ossia, come sopra ricordato, a quella particolare tipologia di paesaggio caratterizzata dalla forte interconnessione tra l'uomo e la natura, l'essere umano e l'ambiente dove egli conduce la sua esistenza e svolge le sue attività produttive, modellandolo secondo necessità, spesso assecondando forme e ritmi naturali[1257].

Oltre alla tutela prevista dalla Convenzione del 1972, diversi elementi appartenenti all'universo vitivinicolo ed enologico, al patrimonio enogastronomico, alla pratiche ed ai saperi ad essi associati hanno trovato riconoscimento all'interno di un'altra lista uneschiana, quella prevista dalla Convenzione sul patrimonio culturale immateriale.

Il discorso, in parte già affrontato nel presente lavoro[1258], verrà ripreso dopo aver trattato dei paesaggi vitivinicoli, ai fini di un confronto tra i due strumenti limitatamente all'oggetto e alle finalità di questo studio: quanto rilevato introdurrà poi alle considerazioni finali, sia di portata generale che riferite al caso della Valpolicella e delle tecniche produttive peculiari e specifiche dei vini simbolo di tale territorio.

53. I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato[1259]

I paesaggi vitivinicoli piemontesi della zona di Langhe-Roero e Monferrato sono il cinquantesimo elemento facente parte del patrimonio culturale italiano iscritto all'interno della Lista prevista dalla Convenzione del 1972 sul patrimonio mondiale dell'Umanità (WHL), rappresentando altresì il primo sito italiano di tale tipologia presente in suddetto elenco.

Ufficialmente entrato a far parte della prestigiosa lista il 22 giugno 2014 (durante la 38ª sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, tenutasi a Doha, Qatar, dal 15 al 25 giugno 2014) la candidatura di questo sito, di tipo seriale (comprendente quindi più componenti), è il frutto di un lungo percorso, iniziato già nel 2004. A tale anno risale infatti l'iniziativa del

[1257] Vedi supra, cap. I, sez. I, a), par. 5. Cfr. anche A.M. PIOLETTI, *Il paesaggio vitivinicolo espressione del terroir e promozione di un territorio*, in *Annali del turismo*, 1, Novara, Geoprogress Edizioni, Novara, p. 154.

[1258] Vedi supra, cap. II, sez. III.

[1259] La Regione Piemonte, è bene ricordarlo, annovera, oltre ai paesaggi vitivinicoli, altri beni culturali all'interno della Lista del Patrimonio Mondiale, ossia le "*Residenze Sabaude*" (iscritte nella WHL nel 1997) e i "*Sacri Monti*"(iscritti nel 2003 e frutto di una candidatura seriale congiuntamente alla Regione Lombardia). Si rimanda alla pagina del sito dell'Unesco dedicato alla WHL: http://whc.unesco.org/en/list/. Si veda anche M. M. M. CARCIONE, *I vigneti del Monferrato…*, pp. 113-114.

Comune di Canelli volta a dare riconoscimento alle cantine sotterranee della zona in cui è prodotto il celebre vino "Asti spumante"[1260]. Nel 2005 il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, confermato quanto riconosciuto dal Gruppo di Lavoro Unesco, ossia che i paesaggi vitivinicoli piemontesi rientravano tra gli elementi selezionati per una possibile iscrizione all'interno della lista del patrimonio mondiale, forte della collaborazione della Regione Piemonte, diede inizio all'*iter* finalizzato alla candidatura e comunicò tale intendimento alle Province di Asti, Cuneo, Alessandria e al Comune di Canelli[1261]. A partire dallo stesso anno iniziarono i sopralluoghi sul territorio ad opera delle Soprintendenze e delle Province, cui fecero seguito le valutazioni del Ministero e, successivamente, degli esperti degli *Advisory Bodies* uneschiani. Il 1° giugno, le zone individuate e dotate del necessario requisito dell' "*outstanding universal value*" vennero iscritte nella *Tentative List* nazionale ma solamente al febbraio 2008 è da datarsi la firma di un protocollo d'intesa tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, la Regione e le tre Province coinvolte[1262].

La documentazione da inoltrare al Centro del Patrimonio Mondiale (WHC)[1263] prevede un'accurata descrizione dell'elemento e dell'eccezionalità degli aspetti che lo contraddistinguono, precisando altresì i criteri in virtù dei quali è possibile l'iscrizione all'interno della WHL, nonché di un confronto (in modo da rendere evidenti le peculiarità che rendono unico il sito in questione) con analoghe realtà iscritte nella lista di tutela[1264] e di una relazione contenente la ricognizione sullo stato di integrità, autenticità e conservazione dello stesso (comprensiva dell''elenco degli strumenti legislativi di tutela e protezione) e il piano di gestione[1265].

Il *dossier* fu sottoposto alla firma dei sindaci dei Comuni appartenenti alle tre Province coinvolte nei primi mesi del 2009 e, sempre in quell'occasione, venne ad essi richiesto il

---

[1260] M. M. CARCIONE*, I vigneti del Monferrato…,* pp. 119-120. Ivi l'autore ricorda, appunto, come inizialmente si pensò di candidare unicamente le storiche cantine di Canelli, ipotesi in seguito scartata prima in favore di una candidatura di tutti i paesaggi vitivinicoli italiani, poi di quelli Piemontesi e, nello specifico, quelli delle Langhe-Roero e del Monferrato, di modo che i territori e le zone incluse fossero omogenee e contigue.

[1261] M. M. CARCIONE, *Gestione dei siti…,* p. 217.

[1262] M. M. CARCIONE, *Gestione dei siti…,* p. 217. Cfr. altresì WHC-12/36.COM/INF.8B*, ICOMOS Report…,* p. 315.

[1263] La candidatura è stata ricevuta dal Centro del Patrimonio Mondiale in data 21 giugno 2011. Si veda: WHC-12/36.COM/INF.8B, *ICOMOS Report for the World Heritage Committee. Evaluations of Nominations of Cultural and Mixed Properties to the World Heritage List*, p. 245.

[1264] Sull'analisi comparativa si rimanda a: WHC-14/38.COM/INF.8B1, *Icomos Report …,* pp. 310-311.

[1265] M. M. CARCIONE, *I vigneti del Monferrato…,* pp. 6-7. Sugli strumenti di protezione e conservazione, ivi compresi quelli legislativi, nonché sul piano di gestione si rimanda a: WHC-14/38.COM/INF.8B1, *Icomos Report…,* pp. 314-317 e alla pagina web del sito dell'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato dedicata al piano di gestione:
http://www.paesaggivitivinicoli.it/index.php/l-associazione/piano-di-gestione.

consenso per iniziare la redazione del piano di gestione, la cui predisposizione, in base a quanto stabilito dalla stessa Unesco nelle Linee Guida operative, deve avvenire già dalle prime fasi del processo di candidatura[1266]. Per il reperimento di materiale, le attività di ricerca e di studio finalizzate all'elaborazione dei due documenti di cui sopra venne scelto un istituto esterno, facente parte del Politecnico di Torino, ossia l'Istituto Superiore sui Sistemi territoriali per l'Innovazione (SiTI)[1267].

L'iniziale *dossier* di candidatura, ricevuto dal WHC in data 21 gennaio 2011, coinvolgeva 9 componenti, dislocate nelle tre Province di Alessandria, Asti e Cuneo, ossia: Freisa, Barbera, Asti Spumante, Loazzolo, Moscato, Barbaresco, Barolo, Dolcetto e Grignolino[1268].

Il primo tentativo di candidatura non andò, tuttavia, a buon fine, dal momento che la stessa, durante la 36ª sessione del Comitato Intergovernativo del 2012, tenutasi a San Pietroburgo dal 24 giugno al 6 luglio 2012[1269], venne rinviata.

All'Italia venne suggerito (avvalendosi, eventualmente, della consulenza dell'ICOMOS e del Centro del Patrimonio Mondiale) di rivedere in primo luogo i criteri in base ai quali l'elemento candidato veniva ritenuto di eccezionale valore universale, i componenti della serie (e in che modo gli stessi contribuissero a rafforzare l'eccezionale valore universale dell'insieme) e i limiti di ciascuna zona individuata. Questo in funzione dell'adozione di un approccio volto ad integrare meglio e a dare risalto gli elementi materiali che, oltre a dare struttura allo spazio visivo[1270], testimoniano più o meno direttamente i valori connessi alla produzione e alla conservazione dei vini, unici e specifici, ivi prodotti[1271].

Il Comitato raccomandò, inoltre, di rivedere il *dossier* in modo da dare maggiore risalto allo stretto legame intercorrente tra uvaggi autoctoni, *terroir* e *cru* di riferimento[1272] (seguendo

---

[1266] Parr. 108-118 delle Linee Guida.

[1267] M.M. CARCIONE, *Gestione dei siti…*, p. 218. Si rimanda altresì alla pagina web: http://www.paesaggivitivinicoli.it/index.php/le-componenti-del-sito/il-percorso-di-candidatura.

[1268] WHC-12/36.COM/INF.8B, ICOMOS Report…, p. 245. In merito alle problematiche inerenti ala scelta delle zone da candidare si rimanda a: WHC-14/38.COM/INF.8B1, *Icomos Report …,* p. 308; M. M. CARCIONE, *I vigneti del Monferrato…,* pp. 121-122.

[1269] WHC-12/36.COM/19, Decision: 36 COM 8B.32, punto 2.

[1270] WHC-14/38.COM/INF.8B1, *Icomos Report …,* p. 307.

[1271] In particolare, gli elementi ai quali la candidatura avrebbe dovuto dare maggiore visibilità furono individuati in cantine, cascine, enoteche storiche nonché le peculiarità paesaggistiche quali borghi, pievi, castelli e *ciabots.* Si rimanda a: WHC-14/38.COM/INF.8B1, *Icomos Report…,* pp. 308-309. Vedi anche M.M. CARCIONE, *I vigneti del Monferrato…,* p. 8.

[1272] Il termine "*cru"* è di origine francese e indica sottozone di particolare pregio all'interno di aree vitivinicole più vaste: tale sottozona può essere estremamente ridotta e comprendere un solo vigneto, oppure decisamente più estesa, ricoprendo anche l'area di un intero villaggio. In Italia, tale termine trova consonanza con il sistema delle menzioni geografiche aggiuntive. http://it.wikipedia.org/wiki/Cru.

quindi un approccio simile a quello adottato dalla Francia)[1273], di predisporre un inventario dedicato ai monumenti ed ai siti all'interno delle zone individuate e uno del patrimonio vernacolare; di fare in modo di garantire le azioni e le misure di conservazione e tutela previste, ordinandole in base alla loro priorità ed urgenza, nonché di assicurare che il monitoraggio dell'elemento candidato venisse effettivamente coordinato dall'Associazione creata *ad hoc* per la gestione e per il coordinamento delle attività relative al sito, l'Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato [1274].

Il *dossier*, grazie anche all'intervento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali[1275], venne successivamente rivisto in base ai suggerimenti dell'Unesco ed inoltrato al WHC il 30 gennaio 2013: lo stesso, tuttavia, per soddisfare la richiesta dell'ICOMOS di ulteriore documentazione attestante il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i Comuni e degli attori locali coinvolti, venne integrato sino a fine febbraio 2014[1276].

Il sito iscritto all'interno della WHL è composto da 6 differenti componenti, 5 aree vinicole e un castello, appartenenti a 3 Province e comprendenti al proprio interno 29 Comuni. Le aree identificate, che evocano un antico e profondo rapporto tra l'uomo e il suo ambiente di vita e di lavoro[1277], sono le seguenti:

- *La Langa del Barolo[1278]*;
- *Il Castello di Grinzane Cavour[1279]*;
- *Le Colline del Barbaresco[1280]*;
- *Nizza Monferrato e il Barbera[1281]*;

[1273] Vedi oltre, parr. 68-69.

[1274] Si rimanda alla pagina web http://www.paesaggivitivinicoli.it/index.php/l-associazione nonché a WHC-12/36.COM/19, Decision: 36 COM 8B.32, punto 2. Sull'attività di monitoraggio si veda WHC-14/38.COM/INF.8B1, *Icomos Report…,* pp. 317-318.

[1275] Si rimanda alle pagine web:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/824;
http://www.paesaggivitivinicoli.it/index.php/le-componenti-del-sito/il-percorso-di-candidatura.

[1276] Cfr. WHC-14/38.COM/INF.8B1, *Icomos Report …,* pp. 307-308.

[1277] WHC-14/38.COM/INF.8B1, *Icomos Report …,* p. 307.

[1278] La zona individuata comprende i territori in cui storicamente si coltiva il Nebbiolo (uvaggio con cui viene prodotto il vino Barolo), cantine vitivinicole "storiche" e i luoghi dove tale vino nacque e la cultura ad esso associato si sviluppò.

[1279] Tale edificio fu la dimora di Camillo Benso Conte di Cavour nella prima metà dell'Ottocento, sede della prima Enoteca Regionale del Piemonte, di un importante centro di ricerca e sperimentazione e di un museo etnografico della tradizione vitivinicola

[1280] Quest'area comprende vigneti di Nebbiolo (uvaggio da cui si produce, oltre al Barolo, il Barbaresco), le più importanti aziende vitivinicole e i borghi di Barbaresco e Neive

[1281] Nizza costituisce la prima area di diffusione e di coltivazione del vitigno Barbera, e, in tale zona, numerosi sono i luoghi in grado di rappresentare la filiera di tale prodotto, tradizionalmente legata al sistema di

- *Canelli e l'Asti spumante*[1282];
- *Il Monferrato degli Infernot*[1283].

I criteri in virtù dei quali l'elemento, considerato emblematico e rappresentativo grazie all'armonia e l'equilibrio intercorrenti tra le qualità estetiche dei suoi paesaggi, la diversità storica ed architettonica dei beni immobili associati alla produzione del vino e l'antichità e la tradizionalità di tale attività[1284], è stato ritenuto di eccezionale valore universale, sono il III° e il V°[1285].

Infatti, come riportato nella decisione del Comitato, i paesaggi vitivinicoli del Piemonte forniscono un'eccezionale testimonianza delle tradizioni e del *know-how* connessi alla viticoltura e alla vinificazione della zona, continuamente migliorati e adattati fino ai giorni nostri, configurandosi altresì come una realtà sociale, culturale, ambientale e produttiva completa e complessa, nella quale i vari aspetti e componenti, dotati altresì dei requisiti dell'integrità e dell'autenticità [1286] , convivono, nonostante le minacce rappresentate dall'aumento della pressione edilizia e turistica[1287], in equilibrio ed armonia (criterio III)[1288].

Gli stessi, inoltre, rappresentano, come già ricordato, un esempio eccezionale di interazione uomo-ambiente che ha trovato espressione e si è concretizzata in particolar modo nell'evoluzione e nel miglioramento, lento e costante, delle tecniche e degli antichi saperi legati alla viticoltura: le peculiarità e la bellezza degli elementi che costituiscono suddetto

---

cooperazione (vd. Cantine sociali). Ivi si trova anche il Museo Bersano, presso il quale sono inoltre ospitate testimonianza inerenti al lavoro nei vigneti e al *know how* contadino.

[1282] L'area (individuata sin dall'inizio dell'iter di candidatura come uno dei punti di forza su cui far leva) è famosa per l'allevamento di viti di Moscato Bianco, da cui si produce l'Asti spumante, nonché per le tradizionali "spumantiere" sotterranee di Canelli, spazi voltati che rappresentano una delle più significative testimonianze architettoniche del sito candidato

[1283] Gli *Infernot* sono degli spazi sotterranei scavati nella pietra locale, ossia la "pietra da Cantoni", e destinati alla conservazione delle bottiglie. L'area tutelata comprende anche le cave principali dalle quali si estrae suddetto materiale, caratteristico della zona. Sui componenti del paesaggio vitivinicolo piemontese si rimanda alla pagina web:
http://www.paesaggivitivinicoli.it/index.php/le-componenti-del-sito/le-componenti-del-sito. Cfr. anche WHC-14/38.COM/INF.8B1, *Icomos Report ...,*pp. 307-308.

[1284] Cfr. WHC-14/38.COM/INF.8B1, *Icomos Report ...,* p. 307.

[1285] Vedi supra.

[1286] Si rimanda a: Decision: 38 COM 8B.41, punto 3; WHC-14/38.COM/INF.8B1, *Icomos Report ...,* pp. 311-312

[1287] WHC-14/38.COM/INF.8B1, *Icomos Report ...,* pp. 313-314.

[1288] Decision: 38 COM 8B.41, punto 3. Una tra le particolarità del paesaggio vitivinicolo in esame risulta poi essere l'assenza di terrazzamenti e di muretti di contenimento nei vigneti delle Langhe-Roero e Monferrato, con i filari di viti disposti in modo da seguire semplicemente i profili delle colline, caratterizzate da pendenze più o meno dolci: la viticoltura qui, diversamente da altri siti iscritti nella WHL, non è, per questi motivi, di tipo "eroico". Cfr. WHC-14/38.COM/INF.8B1, *Icomos Report ...,* p. 308-311.

paesaggio, lo rendono inoltre un archetipo dei vigneti europei[1289].

In merito all'elemento che stiamo esaminando, è da notare come la candidatura dei paesaggi vitivinicoli piemontesi abbia seguito un approccio tendenzialmente di tipo "*top down*" piuttosto che, come auspicato dalla stessa Organizzazione, di tipo "*bottom up*": il processo non è infatti partito dalla collettività e dagli attori sociali locali direttamente coinvolti, bensì dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, col supporto della Direzione Regionale delle Soprintendenze, della Regione e delle Soprintendenze[1290].

Gli enti e le istituzioni coinvolte hanno cercato di porre parzialmente rimedio a tale aspetto in seguito al differimento della candidatura nel 2012, in modo da assicurare una partecipazione quanto più ampia possibile e il rafforzamento della collaborazione tra i soggetti interessati (da realizzarsi mediante il maggior coinvolgimento dei rappresentanti dei Comuni e delle associazioni socio-professionali) nonché di prestare particolare attenzione alla componente umana coinvolta nella gestione e conservazione del sito, così come agli aspetti sociali e culturali (e quindi immateriali) implicati[1291].

In merito a quest'ultimo punto, viene sottolineata più volte nella decisione del Comitato l'importanza della trasmissione dei saperi e delle conoscenze relative alle pratiche e alle tecniche di viticoltura e di vinificazione, nonché delle tradizioni popolari della zona[1292]: un ruolo fondamentale è rivestito anche dal linguaggio, dal momento che molti dei termini relativi al vino, risalenti al periodo di dominazione di queste zone da parte delle popolazioni etrusche e celte, sono antichi quanto la presenza delle viti in tale regione (V° sec. a.C.).

54. La regione vitivinicola dell'Alto Douro

La zona vitivinicola portoghese dell'Alto Douro è stata iscritta nella WHL nel 2001 in base ai criteri (iii), (iv) e (v).

Il paesaggio culturale in questione è stato riconosciuto rappresentativo dell'evoluzione sociale, economica e tecnologica delle attività umane ivi condotte, in gran parte legate al mondo del vino, che l'hanno, nei secoli, modellato: la tradizione vitivinicola in tale zona vanta origini antiche di duemila anni nonché un prodotto di pregio e fama internazionali qual

[1289] Decision: 38 COM 8B.41, punto 3. Si veda anche WHC-14/38.COM/INF.8B1, *Icomos Report …,* pp. 311-313.
[1290] Si rimanda a: M.M. CARCIONE, *Gestione dei siti…,* pp. 217-221.
[1291] Si rimanda a: Decision: 38 COM 8B.41, par. 4 lett. a), c).
[1292] Si veda ivi par. 4, lett. c); WHC-14/38.COM/INF.8B1, *Icomos Report …,* p. 312.

è il vino Porto. L'equilibrio tra le attività umane e il paesaggio nel quale queste si esplicano trova espressione nell'armoniosa compenetrazione visiva ed estetica tra le componenti e le strutture legate alla produzione e alla commercializzazione del vino (quali, ad esempio, terrazzamenti e *quintas*, grandi poderi dedicati), villaggi, cappelle e strade. Caratteristico della zona dell'Alto Douro è, inoltre, un particolare tipo di suolo (definito "*suolo antropico*" o "*antroposuolo*") creato dall'uomo sbriciolando lo scisto locale successivamente fertilizzato: questo tipo di terreno, creato dall'uomo, permette l'assorbimento di calore, la sua trasmissione ai grappoli e la penetrazione dell'acqua piovana nel suolo[1293]. I tradizionali terrazzamenti sui rilievi scoscesi (con muretti che assolvono in primo luogo finalità di tipo statico) risultano essere uno tra gli elementi più rappresentativi di questo paesaggio, i quali, assieme ai componenti succitati, lo rendono, grazie anche al profondo rapporto tra uomo e ambiente ivi esistente, un paesaggio continuativo rappresentativo dell'intera regione di produzione del vino Porto, la cui delimitazione risale al 1756. Nonostante le profonde modifiche ambientali e paesaggistiche avvenute a partire dall'Ottocento, ossia la ricostruzione dei vigneti a seguito dell'invasione fillosserica e in modo da garantire una progressiva, seppur limitata, meccanizzazione, l'approccio dell'uomo alla sua terra rappresenta, in queste zone, un eminente esempio di utilizzo sostenibile del territorio e di adattamento delle attività produttive antropiche alle condizioni geologiche, geomorfologiche e climatiche. Il perdurare di tale approccio è stato altresì garantito dall'introduzione delle modifiche e delle innovazioni di cui sopra, di modo che l'Alto Douro si configura come testimonianza di stadi differenti dell'evoluzione umana, sia per quanto riguarda gli insediamenti sia per le attività legate alla produzione[1294].

55. Il paesaggio culturale della regione vitivinicola di Tokaj

Il paesaggio vitivinicolo della zona del Tokaj è stato inscritto all'interno della WHL in virtù dei criteri (iii)-(v).

Il sito, del quale fanno parte una macro area e sei cantine, comprende una complessa rete formata da vigneti, cantine scavate nella roccia vulcanica, poderi, villaggi e piccole città:

[1293] http://mowse.blogspot.it/2011/10/douro-portugal-wine-region.html.

[1294] Si rimanda alla pagina web del sito UNESCO dedicata all'elemento http://whc.unesco.org/en/list/1046 nonché alla valutazione degli Advisory Bodies del 2001:
http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/1046.pdf.

elementi che, oltre ad essere rappresentativi della tradizione vitivinicola della regione ungherese (delimitata nel 1737 con decreto dell'Imperatore ungherese Carlo VI), testimoniano altresì ogni aspetto della produzione, della conservazione e della commercializzazione del celebri vini prodotti in questa zona, in particolar modo del celebre e tradizionale passito dolce *Tokaj aszù*.

Il paesaggio, a partire dal Medioevo, è stato plasmato e modellato significativamente dalle attività umane, dalle pratiche e dai saperi tradizionali legati alla vite e al vino. Caratteristiche di questa zona sono le cantine scavate nella pietra, essenzialmente di due tipologie: quelle voltate e quelle scavate (queste ultime ricavate nel tufo vulcanico e tali da non richiedere il rinforzo strutturale delle volte, che costituiscono un'articolata e fitta rete)[1295].

La zona del Tokaj, crogiolo e luogo di incontro di popoli e culture, riconosciuta Patrimonio Mondiale dell'Umanità, testimonia una tradizione vitivinicola rimasta intatta per migliaia di anni ed illustra un'altrettanto tradizionale e specifica forma di utilizzo del suolo. In merito a quest'ultima considerazione va precisato che il paesaggio non è rimasto, nei secoli, completamente inalterato, anzi: gli insediamenti umani hanno conosciuto nel tempo una significativa evoluzione e gli edifici storici, a causa di conflitti e bombardamenti, sono stati più volte ricostruiti. Una menzione particolare merita, inoltre, la tecnica produttiva mediante la quale viene prodotto il vino dolce della zona, che consiste nella surmaturazione e conseguente appassimento degli acini sulla pianta: in questo processo entra in gioco una componente che, come abbiamo visto, caratterizza anche i passiti della Valpolicella, ossia la *botrytis cinerea*[1296].

56. Il paesaggio vitivinicolo dell'Isola di Pico

Il paesaggio vitivinicolo dell'Isola di Pico, nelle Azzorre, secondo elemento portoghese presente all'interno della WHL, è stato iscritto nel 2004, in base ai criteri (iii)-(v). Inizialmente la candidatura era stata proposta sulla base dei criteri naturali, ricevendo dal comitato un giudizio di differimento: lo stesso raccomandò allo Stato proponente di rivederla

[1295] Una menzione particolare meritano le cantine multilivello, locali destinati all'affinamento e alla conservazione del vino connessi verticalmente e orizzontalmente tra di loro: una cantina molto antica ed importante della zona arriva a comprendere ben 27 ambienti connessi tra loro.

[1296] Si rimanda alla pagina web del sito UNESCO dedicato all'elemento: http://whc.unesco.org/en/list/1063/ nonché alla valutazione del sito candidato fatta dall'ICOMOS: http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/1063.pdf.

ala luce delle valenze, oltre che paesaggistiche, culturali[1297]. Ciò che rede unico il sito in esame, nonostante molte zone siano state mano a mano abbandonate in seguito all'invasione fillosserica ottocentesca e alla progressiva desertificazione delle zone rurali[1298], è il *pattern* di piccoli e contigui appezzamenti ("*currais*") destinati alla viticoltura, cinti dai bassi e tradizionali muretti in pietra basaltica locale che ricoprono la zona a ridosso della costa. La viticoltura in quest'isola ha fatto la sua comparsa con l'arrivo dei colonizzatori portoghesi, nel XV secolo[1299], e si è evoluta, anche grazie al ruolo e al prezioso contributo apportato dai frati Francescani e Carmelitani, sia plasmando l'aspro ambiente isolano sia adattandosi alle sue specificità climatiche. La rilevanza di tale attività è riscontrabile, infatti, pressoché ovunque a Pico: nei i ripari situati negli appezzamenti per proteggere i viticoltori e i loro attrezzi, nelle case e nei manieri dell'Ottocento, nelle cantine, nelle distillerie e nei porti. La particolare struttura del paesaggio e le modalità di coltivazione della vite che abbiamo visto poc'anzi hanno fatto sì che l'allevamento delle viti e la raccolta di uva *verdelho*, tipica della zona, siano sempre stati effettuati a mano; ciò ha permesso al paesaggio di mantenersi, ad eccezione delle zone abbandonate e soggette a desertificazione, integro ed autentico[1300].

57. Lavaux e i vigneti terrazzati

I vigneti terrazzati di Lavaux, in Svizzera, sono parte del Patrimonio dell'Umanità dal 2007 e sono stati iscritti all'interno della relativa lista sulla base dei criteri (iii)-(iv) e (v).

Il sito individuato si estende per trenta chilometri lungo le sponde settentrionali rivolte a sud del Lago Lemano, dal *Chateau de Chillon*, a sud di Montereux, fino ai sobborghi orientali di Losanna e comprende quattordici tra città, piccole cittadine e villaggi, sei produttori vinicoli e diverse denominazioni d'origine controllata: The Villette, Saint-Saphorin/Lavaux, Epesses, Dézaley and Chardonne.

Sebbene la presenza della viticoltura in queste zone sia da datarsi all'epoca romana, i terrazzamenti che danno forma ai ripidi versanti della zona (edificati sia in calcare locale e

[1297] Si rimanda alla Decision 27 COM 8C.14.

[1298] Il pattern di cui si è detto, protetto grazie all'iscrizione del sito all'interno della WHL, sopravvive nelle zone a nord e ad ovest dell'isola.

[1299] Sebbene la viticoltura nell'Isola di Pico risalga al Quattrocento, la stessa sicurezza nella datazione non vi è per i muretti a secco di cui si è detto. Sicuramente gli stessi non sono stati tutti costruiti nello stesso periodo, dal momento che la loro struttura testimonia un'evoluzione e uno sviluppo nel tempo.

[1300] Si rimanda a: http://whc.unesco.org/en/list/1117;
http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/1117rev.pdf.

calcina sia, quelli più recenti, in cemento con rivestimento in pietra)[1301] sono stati costruiti a partire dall'anno Mille per volontà dei monasteri benedettini e cistercensi. Il paesaggio di Lavaux, rientrante nella categoria dei paesaggi culturali di tipo continuativo, rappresenta un eccezionale esempio di interazione uomo-ambiente che, nei secoli, si è concretizzata nello sviluppo di forme finalizzate alla valorizzazione delle risorse locali: ciò ha permesso altresì di produrre, vinificando l'uvaggio autoctono "*Chasselas*", un importante vino, da sempre alla base dell'economia della zona. Il paesaggio, inoltre, risulta emblematico nell'illustrare la storia della protezione, della tutela e della valorizzazione degli elementi che compongono questa zona viticola ad alto valore paesaggistico e culturale, la quale, storicamente, ha contribuito allo sviluppo della città di Losanna e della regione intera.

Come nel caso precedente, anche a Lavaux i terrazzamenti sono stati oggetto, nei secoli, di significativi rimaneggiamenti in modo da consentire una parziale meccanizzazione delle operazioni legate alla viticoltura e, di conseguenza, aumentare il "potenziale" produttivo della zona: tali interventi sono stati condotti nel rispetto degli usi e delle tradizioni locali, in modo da non arrecare danno né compromettere la bellezza estetica del paesaggio, già minacciata dal crescente fenomeno dell'urbanizzazione. Proprio per scongiurare l'abuso edilizio ed un'eccessiva pressione turistica, la zona, con i suoi elementi costitutivi, è stata, nel tempo, oggetto di numerose disposizioni normative finalizzate alla sua protezione e preservazione; a queste si affiancano quelle aventi come obiettivo la regolamentazione della produzione vitivinicola, in modo da mantenere sempre alta la qualità del vino locale e di valorizzarne lo specifico, indissolubile legame con il territorio di provenienza[1302].

58. Portovenere, le Cinque Terre e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto)

La costa ligure tra le Cinque Terre e Portovenere (comprese le isole di Palmaria, Tino e Tinetto) è un paesaggio di notevole impatto scenico e dall'eccezionale valore culturale. Iscritto sulla base dei criteri (ii),(iv), (v), questo sito, comprende 15 km di costa, i paesi di Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore, Portovenere e le isole di

[1301] In questa zona la ricostruzione di diversi terrazzamenti per renderli più resistenti e stabili dal puto di vista statico si configura come best practice esemplare. Infatti, nonostante tale ricostruzione sia avvenuta con l'introduzione di un materiale impiegato tradizionalmente quale il cemento, il ricoprirli con pietre per renderli omogenei rispetto a quelli più antichi, li rende perfettamente integrati con il paesaggio circostante che non viene in tal modo deturpato. Cfr. http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/1243.pdf.

[1302] http://whc.unesco.org/en/list/1243; http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/1243.pdf.

Palmaria, Tino e Tinetto, testimonia la profonda interazione tra uomo e ambiente, concretizzatasi in un paesaggio che illustra in modo esemplificativo il *way of life* tradizionale e l'impatto delle attività produttive sul territorio individuato.

A causa delle peculiarità geomorfologiche delle Cinque Terre, l'uomo ha da sempre cercato di sfruttare al meglio l'esiguo spazio disponibile: gli antichi insediamenti, fino al secondo dopoguerra accessibili quasi esclusivamente via mare, sono caratterizzati dalle tipiche case arroccate sulla roccia e le zone destinate alle colture, in primis dell'olivo e della vite, sono state ricavate terrazzando i ripidi versanti rocciosi a strapiombo sul mare. I vigneti risultano prevalentemente concentrati nelle zone di Manarola e Volastra: viste le peculiarità ambientali e morfologiche, questa zona rappresenta un esempio emblematico della cosiddetta "viticoltura eroica", comune anche ad altri paesaggi vitivinicoli europei[1303]. Il *layout* e la disposizione delle piccole cittadine liguri e delle zone coltivate, assieme alle peculiarità ambientali della zona, testimoniano l'evoluzione continua degli insediamenti umani in questa regione, rendendo il *cultural landscape* delle Cinque Terre un esempio estremamente significativo di paesaggio vivente organicamente evolutosi[1304].

59. La Costiera Amalfitana

La Costiera Amalfitana, iscritta nella WHL nel 1997 sulla base dei criteri (ii), (iv) e (v), rappresenta un eccezionale esempio di paesaggio mediterraneo caratterizzato dall'armoniosa compresenza di aree costiere e boschive, della macchia mediterranea, di vigneti e alberi di agrumi nonché ricco di valenze sceniche, culturali e storiche specifiche[1305].

L'area tutelata si estende per più di 11.000 ettari e comprende al proprio interno 15 comuni appartenenti alla Provincia di Salerno: ciò fa si che in essa siano presenti tipologie di paesaggio estremamente diversificate, che vanno dagli antichi insediamenti urbani a zone terrazzate intensamente coltivate, da spazi dedicati all'allevamento di bestiame a zone dove la

[1303] Si veda il paragrafo seguente.

[1304] http://whc.unesco.org/en/list/826; http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/826.pdf.

[1305] Questa tipologia di paesaggio, in particolare, accomuna infatti numerose zone e Paesi del bacino del Mediterraneo. Tuttavia, come viene sostenuto nel dossier di candidatura dell'elemento, la sua diversità culturale, ambientale e scenica è tale che all'interno di un'area piuttosto limitata si siano racchiuse le caratteristiche peculiari dell'intera Regione; a questo aspetto si somma la presenza di numerosi "micro-paesaggi" determinati da peculiarità ambientali e climatiche di zone specifiche. Si rimanda a p. 133 della valutazione della candidatura fatta dall'ICOMOS, consultabile on line alla pagina web:
http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/830.pdf.

natura si è mantenuta pressoché selvaggia ed incontaminata. Ogni sfaccettatura di questo sito testimonia un'armoniosa fusione tra l'uomo e l'ambiente, che non viene sopraffatto dalle attività produttive del primo, anzi: in queste zone la biodiversità risulta piuttosto elevata. Oltre all'innegabile bellezza di questa terra, la Costiera è stata sempre un'area particolarmente rilevante dal punto di vista storico (si pensi al periodo delle Repubbliche Marinare e all'importanza, al tempo, di Amalfi), culturale (testimoniata dalle numerose descrizioni della zona fatta dai letterati e da coloro che intraprendevano, a partire dal Seicento, il *Grand Tour*) e artistico-architettonico. Per certi versi e per gli aspetti sopra ricordati questo *cultural landscape* risulta inoltre simile a quello precedentemente analizzato delle Cinque Terre, col quale condivide la presenza di una viticoltura di tipo "eroico" e di coste rocciose, a strapiombo sul mare, sui quali sono arroccati i diversi paesi della Costiera[1306].

60. La Giurisdizione di St. Emilion

Il paesaggio culturale della Giurisdizione di Saint-Emilion, nel Dipartimento francese della Gironda, nella Regione dell'Aquitania, è stato iscritto all'interno della WHL nel 1999 e riconosciuto di eccezionale valore universale sulla base dei criteri (iii) e (iv).
Il sito in questione, situato nel comprensorio di Bordeaux, rappresenta un eminente esempio di paesaggio vitivinicolo storico sopravvissuto intatto e produttivo sino ai giorni nostri.
La viticoltura venne introdotta in queste zone dai Romani e, in linea con quanto avvenuto in altre regioni europee, conobbe una notevole intensificazione e sviluppo durante il Medioevo grazie all'importanza rivestita da tale pianta per gli ordini religiosi, piuttosto numerosi nella zona in questione anche grazie alla vicinanza del percorso che porta a Santiago di Compostela. Il sito, del quale fanno parte 8 Comuni, copre quasi 8,000 ettari e circa il 70% dell'area è dedicata ai vigneti. Fanno da superbo scenario i numerosi immobili di pregio quali i castelli, le residenze signorili, gli edifici religiosi e quelli dedicati alla produzione e alla conservazione del vino: assieme ai vigneti, questo patrimonio monumentale testimonia il corso della storia e la ricchezza delle differenti culture che hanno apportato il loro contributo e lasciato testimonianza della loro presenza in queste terre. Singolare risulta il fatto che, inizialmente, per questo sito così importante storicamente, culturalmente e, chiaramente, economicamente, non vi fosse un preciso e accurato *management plan* che identificasse tutti i

[1306] http://whc.unesco.org/en/list/830; http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/830.pdf.

componenti all'interno del sito candidato[1307].

61. Il paesaggio culturale di Wachau

Il paesaggio culturale austriaco di Wachau, tratto della Valle del Danubio compreso tra le città di Melk e Krems, conserva in modo pressoché intatto tracce e testimonianze della sua evoluzione nel tempo a partire dalla preistoria: le stesse sono infatti identificabili nei numerosi castelli, nei monasteri, nelle chiese gotiche e barocche, nei monumenti, nelle città e nei villaggi della zona così come negli spazi dedicati all'agricoltura e, nello specifico, alla viticoltura.
Iscritto nel 2000 sulla base dei criteri (ii) e (iv), si contraddistingue altresì per la presenza del fiume Danubio, che regala scenari e scorci eccezionali e per i versanti delle colline, che presentano i caratteristici terrazzamenti costruiti IX secolo dai monaci bavaresi e di Salzburg. L'architettura della zona, gli insediamenti umani e l'utilizzo del suolo agricolo di tipo tradizionale hanno fatto sì che questo paesaggio, sebbene soggetto a modifiche ed evoluzioni, abbia mantenuto, evolvendosi in modo organico ed armonioso nel tempo, il proprio carattere spiccatamente "medioevale"[1308].

62. La Valle della Loira

La zona della Valle della Loira tra Sully-sur-Loire e Chalonnes è stata iscritta all'interno della WHL nel 2000 sulla base dei criteri (i), (ii) e (iv).
Fanno parte del sito protetto dall'Unesco i territori coltivati, le città e i villaggi storici (tra i quali Blois, Chinon, Orlèans, Saumur e Tours) nonché i celebri e magnifici castelli della zona, tra i quali lo *Château de Chambord*. Il patrimonio architettonico (testimonianza preziosa degli ideali e degli stili delle correnti del Rinascimento e dell'Illuminismo) e naturale di questo territorio sono il frutto dell'interazione e del profondo rapporto tra gli abitanti e il loro ambiente, in particolar modo con lo stesso fiume. Durante il Rinascimento, la Valle della Loira era un centro culturale estremamente vivace ed attivo, crocevia tra l'Italia, la Francia e le Fiandre: ciò ha permesso che la stessa, rappresentata dall'importante corso d'acqua, venisse celebrata e andasse a costituire parte integrante delle opere letterarie, artistiche e fotografiche

[1307] http://whc.unesco.org/en/list/932; http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/932.pdf.
[1308] http://whc.unesco.org/en/list/970/; http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/970.pdf.

prodotte a partire da quel periodo da artisti, intellettuali e letterari di ogni provenienza.
Il *cultural landscape* in esame ha rivestito un'importante ruolo nell'evoluzione in chiave moderna del concetto di "*paysage*", termine non a caso nato proprio in Francia. In merito a questo sito, è da precisare che il primo tentativo di candidatura, nel 1999, non andò a buon fine: il paesaggio culturale della Valle della Loira, pur dotato *dell'outstanding universal value*, presentava una centrale nucleare entro i confini dell'area allora individuata. Per porvi rimedio e veder iscritto tale sito nella WHL, le autorità competenti rividero il dossier, escludendo la zona con la centrale nucleare ed estendendo i confini dell'area verso sud, arrivando così a comprendere lo *Château* e la tenuta di Chambord, già iscritti nella WHL dal 1981[1309].

63. Il paesaggio culturale di Fërto/Lago di Neusiedl

Il paesaggio culturale di Fërto o Lago di Neusiedl costituisce un esempio di candidatura transnazionale, avvenuta su proposta congiunta di Austria ed Ungheria: ciò in quanto, suddetto lago (anche se la parte su suolo austriaco risulta notevolmente più estesa) è situato sul confine di questi due Stati.
Inserito all'interno della WHL nel 2001 in base al criterio (v)[1310], questo paesaggio lacustre, avente il proprio cuore nel lago endoreico[1311] più occidentale di tutta l'Eurasia, è stato luogo di incontro di culture per oltre otto millenni, aspetto che trova testimonianze importanti nell'architettura rurale dei villaggi e in quella signorile dei palazzi Otto-Novecenteschi della zona. I caratteri specifici del paesaggio, ricco in biodiversità, sono inoltre determinati dalle zone dedicate all'allevamento e dalla viticoltura, quest'ultima prevalentemente sviluppata in prossimità del paese di Rust, da sempre fiorente grazie alla produzione e al commercio di vino. Quest'area oltre ad essere stata da sempre, come sopra ricordato, luogo di incontro tra culture, testimonia altresì un altro tipo di incontro, ossia il rapporto antico e simbiotico tra

[1309] http://whc.unesco.org/en/list/933/; http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/933.pdf.
In merito al differimento della candidatura nel 1999 e al dibattito sulla categoria degli "*organically evolved landscape*" si veda la decisione CONF 209 VIII.C.2, consultabile on line alla pagina web dedicata all'elemento iscritto: http://whc.unesco.org/en/decisions/2643.
[1310] Inizialmente l'area in questione era stata candidata come sito misto e, quindi, il dossier era stato impostato unicamente sui criteri e sulle specificità di tipo naturale/ambientale. Cfr. il rapporto esplico degli Advisory Bodies uneschiani, consultabile alla pagina web:
http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/772rev.pdf (p.1).
[1311] Con il termine "endoreico" si intende un bacino idrografico senza sbocchi verso il mare, quindi senza emissari.

uomo e ambiente, che si concretizza in un esempio eccezionale di insediamento umano di tipo tradizionale e di utilizzo del suolo rappresentativo di una cultura[1312].

64. La Valle dell'Alto-Medio Reno

La Valle dell'Alto-Medio Reno, tra Bingen, Rüdesheim e Koblenz, in Germania, è stata riconosciuta Patrimonio Mondiale dell'Umanità nel 2002, sulla base dei criteri (ii), (iv) e (v).
Il sito si estende per circa 65.000 ettari e comprende al proprio interno castelli e fortezze (circa una quarantina), città e cittadine storiche (una sessantina) e vigneti terrazzati che illustrano il lungo ed intimo rapporto tra l'uomo e il suo ambiente di riferimento, con la sua storia, le sue tradizioni e la sua cultura. Da sempre una tra le più importanti vie di trasporto dell'Europa, la Valle del Medio Reno ha facilitato nei secoli gli scambi, anche culturali, tra le regioni del Mediterraneo e quelle del Nord: rappresenta altresì un esempio eccezionale di paesaggio culturale continuativo, il carattere del quale è dovuto sia all'assetto geomorfologico e geologico della zona, sia all'intervento di coloro che nei secoli l'hanno abitato, concretizzatosi in abitazioni, vie di comunicazione, modalità e forme peculiari di utilizzo del suolo[1313].
In merito a quest'ultimo aspetto, particolarmente rilevanti risultano essere i terrazzamenti, mediante i quali sono stati resi produttivi i ripidi versanti dei rilievi presenti nella zona. Nello specifico, le viti sono qui coltivate sulle pendici più basse sin dall'epoca romana: tuttavia, quanto notevole fu lo sviluppo della viticoltura intorno al X secolo d.C., altrettanto significativo fu il declino della stessa durante e successivamente alla seicentesca Guerra dei Trent'anni, col la seguente parziale conversione dei vigneti in frutteti e boschi cedui[1314].

[1312] Si rimanda a:
http://whc.unesco.org/en/list/772/; http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/772rev.pdf.
[1313] Da ricordare è come l'area in questione appaia, nonostante il buon grado di integrità e autenticità che la caratterizza, fortemente minacciata dalla pressione socio-economica, in costante aumento: ciò esige forme di sviluppo e modalità di intervento di tipo sostenibile e con un impatto ambientale minimo. Questi aspetti sono stati presi attentamente in considerazione al momento di elaborare il progetto di realizzazione di un attraversamento del fiume Reno. Le varie opzioni sono state valutate in base al differente impatto ambientale che avrebbero generato l'aumento del traffico e dell'inquinamento ambientale, così come lo sviluppo economico e demografico che ne sarebbero seguiti. Le modalità attraverso le quali si è svolto il processo, con la preziosa e fondamentale partecipazione della collettività e degli abitanti delle zone interessate, rappresenta un eminente esempio di *best practice* in tal senso. Cfr. http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1066.pdf.
[1314] Si rimanda a:
http://whc.unesco.org/uploads/nominations/1066.pdf;
http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/1066.pdf.

65. La Val d'Orcia

La Val d'Orcia, situata nei pressi di Siena, in Toscana, è stata inserita all'interno della WHL nel 2004 sulla base dei criteri (iv) e (vi).

Tale zona, interamente ricompresa all'interno del Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia, costituisce un *cultural landscape* che si contraddistingue ancora oggi per l'antico assetto territoriale di epoca rinascimentale e caratterizzato dalla presenza di aree dedicate all'agricoltura, alla viticoltura e all'allevamento, di città e villaggi spesso fortificati e situati in posizione dominante, di cascine e fattorie, dei caratteristici viali e filari di cipressi, dalle vie della transumanza verso le zone della Maremma e dell'Amiata, della Via Francigena romana e degli elementi architettonici ad essa associata, quali abbazie, santuari, locande, ponti. Del Rinascimento, il paesaggio in esame (che nei secoli ha affascinato artisti, letterati ed intellettuali provenienti da ogni angolo del mondo) ne riflette gli ideali di armonia e bellezza estetica, configurandosi come "*an idealized model of good governance*" nonché "*an aesthetically pleasing picture*"[1315]: evidente risulta l'intento di coloro che in passato (in un epoca che ancora non conosceva la stringente necessità di uno sviluppo di tipo sostenibile o almeno non così come è elaborato durante il XX e il XXI secolo) vollero che la Valle fosse sia produttiva sia esteticamente gradevole e armonioso allo sguardo. Si fa riferimento, in particolare al peculiare regime della proprietà terriera introdotto al tempo, il quale prevedeva la suddivisione delle tenute agricole dei grandi possidenti cittadini in appezzamenti di dimensioni minori coltivati da famiglie di contadini che ivi abitavano[1316].

B) I paesaggi culturali vitivinicoli candidati e presenti nelle *Tentative Lists nazionali*

Accanto ai siti iscritti all'interno della Lista del Patrimonio mondiale, nelle singole *Tentative Lists* nazionali sono presenti elementi che, pur essendo esempi rappresentativi di paesaggi culturali di tipo vitivinicolo, sono ancora in attesa dell'inserimento nel prestigioso elenco del patrimonio mondiale.

Ci si soffermerà brevemente su ognuno di essi.

[1315] http://whc.unesco.org/en/list/1026.
[1316] Si rimanda a: http://whc.unesco.org/en/list/1026;
http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/1026rev.pdf.

66. L'itinerario culturale tra vino e vigneti delle città del Mediterraneo

Al 1998 risale l'inserimento nella lista propositiva spagnola del "*Wine and Vineyard Cultural Itinerary through Mediterranean Towns*", ossia di un percorso tra i paesaggi vitivinicoli del Paese finalizzato alla valorizzazione del lavoro e dei saperi di coloro che quotidianamente si dedicano alla viticoltura e alla produzione di vino, degli uvaggi autoctoni, delle denominazioni d'origine della zona e delle tecniche produttive di tipo tradizionale, mettendo altresì in luce come il paesaggio di tipo vitivinicolo, pur essendosi diffusasi in moltissime regioni del mondo, conservi una "dimensione culturale" tipicamente mediterranea[1317].

67. Il paesaggio culturale della Rioja e della Rioja Alavesa

La volontà di proteggere e valorizzare la pregevolezza e la specificità del paesaggio vitivinicolo spagnolo, in particolar modo quello legato alla denominazione di origine controllata "Rioja", caratterizza anche l'elemento "*La Rioja and Rioja Alavesa Vine and Wine Cultural Landscape*", inserito nella *Tentative List* nazionale nel 2013. Il vino Rioja, prodotto a partire da differenti e numerose tipologie di uva, è considerato uno tra i rinomati e prestigiosi al mondo, non solamente grazie alla sua intrinseca, elevata qualità, ma anche in virtù della sua provenienza e dell'antica tradizione produttiva della zona. L'area candidata a far parte della WHL è situata, nello specifico, nel nord-ovest della regione vitivinicola a denominazione d'origine controllata "*Rioja*" (D.O.Ca. Rioja) e comprende le sottozone "*Rioja*" e "*Rioja Alavesa*", le più rappresentative. Questo eccezionale paesaggio culturale è il frutto degli sforzi millenari degli abitanti di queste zone di adattare l'ambiente e il territorio (caratterizzati da vallate e rilievi montuosi) alla viticoltura, della forte cultura vitivinicola, dell'essere sempre stato un importante luogo di incontro e scambio tra culture nonché una zona di frontiera e di transito rilevante. In merito viene sottolineato come la cultura della vite e del vino sia stata l'elemento che nei secoli ha permesso di superare le barriere e le problematiche alle quali si è fatto sopra riferimento, rappresentando un fondamentale fattore di coesione e identitario.

Oltre agli elementi succitati e alle specifiche fisiche, geografiche, pedologiche, idrografiche e climatiche del sito individuato, numerosi sono gli elementi distintivi e peculiari della zona, tra

[1317] http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1060/.

i quali le componenti di tipo "immateriale", ossia saperi e *know-how* tradizionali locali, chiaramente leggibili nel territorio, la presenza di terrazzamenti nelle zone collinari, le antiche presse in pietra utilizzate in passato per pigiare l'uva direttamente in vigneto nonché l'articolata rete di edifici, luoghi, cantine ed aziende vitivinicole dedicati alla produzione, alla conservazione e alla commercializzazione del vino ivi prodotto. In particolare, questi immobili (comprendenti altresì cantine ed aziende vitivinicole che sono veri e propri capolavori architettonici progettati da architetti di fama mondiale) [1318] rappresentano un'importante testimonianza dell'evoluzione della regione della Rioja e del suo prodotto simbolo.

Quest ultimo risulta infatti essere il risultato di un lungo processo evolutivo che ha influenzato ed è stato a sua volta influenzato, nei secoli, dagli aspetti sociali, economici, tecnologici, politici e culturali peculiari di questa regione. Altri elementi caratteristici di questo paesaggio culturale sono le cantine scavate nel terreno, i ripari per i viticoltori costruiti presso i vigneti, i castelli, i ponti, l'importante museo della cultura vitivinicola "Dinastia Vivanco", il peculiare e fortemente frammentato sistema di ripartizione e gestione della proprietà terriera, basato su una variegata combinazione di produttori piccoli, medi e grandi, e la grande varietà di uvaggi coltivati in zona, pratica che permette il mantenimento di un alto grado di biodiversità. Molto forte appare inoltre il legame con il patrimonio culturale immateriale della zona, identificato nei saperi tradizionali, trasmessi di generazione in generazione, legati alla viticoltura e alla vinificazione, nei festival e nelle celebrazioni tipiche della regione (ivi comprese le manifestazioni più recenti dedicate al mondo del vino), nei balli folkloristici, nelle tradizioni orali (vedi le numerose canzoni popolari, i ritornelli e il vocabolario specifico legato al mondo del vino), nella gastronomia locale, nelle pratiche e nei metodi di produzione e vinificazione tradizionali, come ad esempio quello della macerazione carbonica.

Dall'analisi delle specificità del sito emerge la profondità del rapporto ivi esistente tra uomo e ambiente: la cultura vitivinicola e le attività ad esso connesse hanno lasciato tracce profonde nel paesaggio, modellandolo e rendendolo ottimale per la viticoltura, garantendo tuttavia al contempo la preservazione degli eccezionali valori estetici, paesaggistici, storici e culturali

[1318] Ci si riferisce, in particolare, al progetto di F. Gehry per la cantina "*Marqués de Cáceres*" oppure a quello di S. Calatrava per la "*Bodega Ysios*". Oltre alle primarie esigenze di tipo funzionale, tali edifici sono stati progettati e costruiti in modo da perseguire uno sviluppo di tipo sostenibile e in grado di soddisfare necessità e richieste connesse al fenomeno dell'enoturismo, in continua crescita. Si rimanda a: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5793/.

della zona[1319].

68. I *climats* della Borgogna

L'iter di candidatura dei "*climats*"[1320] della Borgogna francese, nello specifico di quelli storici e prestigiosi della costa di Nuits e Beaune[1321], è iniziato nel 2006: gli stessi, paesaggi culturali ritenuti di eccezionale valore universale in virtù dei criteri (iii) e (v), sono stati successivamente inseriti nella Tentative List nazionale nel 2009 e la loro candidatura è attualmente sotto valutazione degli *Advisory Bodies* uneschiani[1322].

Le zone individuate sono le più antiche, tradizionali e prestigiose (motivo per il quale vennero, nei secoli, tutelate e valorizzate dai monaci, dai duchi, dai regnanti e dai viticoltori stessi) della Côte d'Or, dove la presenza della viticoltura è da datarsi all'epoca romana: in particolare, la Côte de Nuits è nota per la qualità dei suoi Pinot Nero mentre la Côte de Beaune deve la sua fama agli Chardonnay ivi prodotti. La candidatura intende porre l'accento sull'estrema diversità dei "micro paesaggi", rappresentati dai diversi *climats*, che caratterizzano la Borgogna: la valorizzazione degli stessi, comprendenti sia aspetti geografici, paesaggistici e ambientali sia peculiarità legate al know-how e alle tradizioni vitivinicole (componenti di natura squisitamente antropica trasmessi di generazione in generazione), tutela e valorizza al contempo l'intero paesaggio, i differenti *terroris* nonché la storia, la cultura e

[1319] Si veda: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5793/.

[1320] Per "climat" è da intendersi un micro-paesaggio, un micro-terroir situato all'interno di una più ampia area a denominazione d'origine che presenta un carattere e delle specificità uniche, i quali, a loro volta, caratterizzano e differenziano fortemente i vini prodotti da uve provenienti da climats diversi, ognuno dotato di una propria originalità. Contribuiscono alle peculiarità e all'unicità di ogni singolo climat (i quali, accostati, rendono la zona vitivinicola della Borgona una sorta di" mosaico") la tipologia di suolo (e di sottosuolo, in gran parte costituito da marne e calcari argillosi), la pendenza e l'altitudine dei versanti sui quali si trovano le viti, l'esposizione solare, le varietà di uvaggi, il know-how e le tradizioni legate alla viticoltura. Esempi di climat celeberrimi sono, ad esempio, "*La Romanée Conti*" nella zona a denominazione "*Vosne Romanée*","*Le Montrachet*" nella "*Chassagne-Montrachet*" e "*Clos de Vougeot*" nella zona "*Vougeot*". Si rimanda al sito web dell'elemento candidato:
http://www.climats-bourgogne.com nonché, per una definizione del termine "climat" alla pagina web: www.worldwineweb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=93:crus-climats-e-altri-affanni.

[1321] Il sito candidato si estende per una sessantina di chilometri da Digione a Santenay e comprende al proprio interno più di 1500 climats; la larghezza di tale area, tuttavia, non supera i 5 chilometri. Oltre a questa zona è stata individuata una "*buffer zone*", più ampia, per proteggere e salvaguardare il paesaggio delle zone contigue.
Cfr. http://www.climats-bourgogne.com/en/the-area-nominated-for-inscription_18.html.

[1322] Il documento presente sul sito web dell'Unesco dedicato ai siti presenti nella Tentative List francese riporta invece, come data di inizio dell'iter di candidatura ("date of submission"), l'01/02/2002. Singolare è come in suddetto documento l'elemento candidato non siano i "climats", quanto, invece, i vigneti: si fa infatti riferimento al termine "vignoble". Inoltre, l'elemento, anziché come paesaggio culturale, inizialmente era stato candidato in quanto sito misto. e ritenuto di eccezionale valore universale in virtù del criterio (iii). Cfr. la pagina dedicata all'elemento presente sul sito Unesco: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1654/.

l'identità della zona. Elementi fondamentali del paesaggio culturale in esame sono infatti anche il ricco patrimonio culturale legato alle tradizioni, agli eventi rituali e festivi, quello architettonico costituito dagli edifici e dagli elementi destinati alla produzione e conservazione del vino nonché il modello di viticoltura ivi presente. Quest'ultimo, in particolare, è caratterizzato dalla marcata parcellizzazione del territorio (dovuta all'esproprio dei latifondi ecclesiastici in epoca napoleonica)[1323], dalla spiccata volontà di valorizzare i differenti *terroirs* presenti (aspetto che consente di ottenere vini di qualità estremamente elevata come i "*premier cru*" e i "*grand cru*")[1324] e dall'intima relazione che l'uomo ha da sempre instaurato con la viticoltura e il paesaggio: questi aspetti rendono i climat della Borgogna e l'approccio alla viticoltura ivi adottato unici ed eccezionali[1325].

69. Le colline, le *maisons* e le cantine dello Champagne

La zona di produzione dello Champagne, candidata per l'iscrizione nella WHL col nome di "*Coteaux, Maisons et Caves de Champagne*", anch'essa inserita nella *Tentative List* francese nel 2002 ma in virtù, questa volta, dei criteri (i) e (v), si trova ad est di Parigi, nella regione, appunto, di Champagne. L'originalità e l'eccezionalità del sito è stata individuata nelle caratteristiche vallate della Marna, della Senna e dell'Aube, nel particolare suolo calcareo della zona, nelle specificità climatiche, in quelle ambientali, nei saperi e nelle pratiche riguardanti la produzione del vino "Champagne", tramandati dall'epoca romana ai giorni nostri. Per quanto riguarda l'evoluzione delle conoscenze e del know how connessi a questo vino, fondamentale risulta il ruolo rivestito, a partire dalla fine del XII secolo, dai monaci medioevali, in particolar modo dal famoso Dom Pierre Perignon, il quale perfezionò ed affinò notevolmente la tecnica produttiva di questo vino. Le zone vitivinicole candidate si trovano principalmente nel dipartimento e della Valle della Marna (in prossimità delle città di Reims

[1323] http://www.vinoinrete.it/sommelier/sommelier%20-2-%20enografia%20int%20francia%20borgogna.htm.

[1324] Nella cultura enologica e vitivinicola francese, il termine "cru" viene impiegato per indicare il livello qualitativo di un vino, strettamente legato e dipendente dal terroir di provenienza. Nello specifico, in Borgogna , dove la prima classificazione dei territori vitivinicoli in base alla qualità dei vini che erano in grado di esprimere fu ad opera dei monaci cistercensi medioevali, vengono utilizzati quattro appellativi per indicare un differente e crescente livello qualitativo: "*appellation régionale*", "*appellation communale*" o "*appellation village*", "*premier cru*" e infine, al vertice, "grand cru".Si rimanda alle seguenti pagine web:
http://www.vinoinrete.it/sommelier/sommelier%20-2-%20enografia%20int%20francia%20borgogna.htm;
www.worldwineweb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=93:crus-climats-e-altri-affanni;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Appellation_communale_%28Bourgogne%29.

[1325] Cfr. http://whc.unesco.org/en/tentativelists/1654/. Si rimanda altresì alle pagine web:
www.climats-bourgogne.com/; www.bourgogne-wines.com/.

ed Épernay), nell'area della Montagna di Reims e nella "Côte des Blancs": le diversità pedologiche e ambientale, inoltre, trovano espressione in gran numero di crus, circa 250. Come esempio di "genio" e del *know how* vitivinicolo della zona sono ricordate le grotte e le gallerie di calcare locali divenute, a partire dall'Ottocento, ambienti dove affinare e invecchiare il vino[1326].

70. Il paesaggio culturale vitivinicolo di Cape Town

Il paesaggio vitivinicolo di Cape Town, in Sudafrica, è stato iscritto nella Tentative List nazionale nel 2009, sulla base dei criteri (ii), (iii), (iv) e (v).

In quest'area la viticoltura ha trovato, a partire dal XVII secolo (periodo al quale risalgono i primi vigneti ivi impiantati), le condizioni ottimali per il proprio sviluppo: l'area è infatti caratterizzata da una notevole diversità di suoli, costituiti, a seconda delle zone, da granito, scisto (roccia argillosa) e arenaria nonché da un clima particolarmente favorevole. La viticoltura conobbe in queste zone una progressiva espansione durante i secoli, possibile anche grazie al lavoro degli schiavi africani: prima con gli Olandesi, poi con i Francesi (in particolar modo con la comunità di ugonotti che ivi si stabilì dopo la revoca dell'Editto di Nantes da parte di Luigi XIV), grazie ai quali le esportazioni verso l'Europa raggiunsero il loro apice, ed in seguito con la dominazione inglese.

Alla luce di queste considerazioni si evince come questo *cultural landscape* costituisca un esempio rappresentativo di paesaggio vitivinicolo di tipo continuativo, arricchitosi, nel tempo, dei numerosi apporti e delle influenze esercitate da differenti popoli e culture. L'impatto delle attività umane, in particolar modo quelle legate alla coltura della vite e della produzione del vino, di rilevante importanza sociale ed economica, è chiaramente leggibile nel paesaggio: le prime si sono adattate e armonizzate con il secondo. Da precisare è altresì come parte delle aree individuate ai fini dell'iscrizione nella WHL siano situate a ridosso oppure risultano appartengano ad un altro sito inserito, nel 2004, nello stesso elenco, ossia le "*Cape Floral Region Protected Areas*". Questo aspetto richiede che, nella predisposizione del *management plan*, la gestione preveda un approccio di tipo integrato e che tenga particolarmente in considerazione il notevole impatto turistico al quale la zona, qualora l'elemento venisse

[1326] Cfr. http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/240/. Le due candidature francesi di cui si è detto non sono state inserite all'interno della WHL nel 2014 (al loro posto sono entrate a far parte della lista uneschiana pitture rupestri di Chauvet-Pont d'Arc e i vulcani di Auvergne) verranno ripresentate per il 2015.

iscritto nella WHL, sarebbe sottoposta[1327].

71. Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene

Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, riconosciute emblematiche del forte rapporto esistente in queste zone tra uomo e ambiente rurale in virtù dei criteri (iii), (v) e (vi), sono presenti all'interno della *Tentative List* italiana dal 2010.

La viticoltura vanta, in queste zone, origini antiche: nonostante la produzione di vino prosecco risalga con sicurezza a circa due secoli fa, alcuni sostengono che lo stesso venisse prodotto già in epoca romana con l'appellativo di "Pucino".

Elemento peculiare del paesaggio sono i terrazzamenti che caratterizzano i soleggiati pendii collinari delle zone di Valdobbiadene e di Conegliano, simbolo della profonda interazione tra uomo e ambiente e della volontà, da parte del primo, di aumentare il potenziale vitivinicolo del secondo. L'intero paesaggio, compresi i vigneti e gli insediamenti umani, illustra una forma di utilizzo del suolo di tipo tradizionale e testimonia il forte radicamento della cultura vitivinicola nella zona. Ciò si evince anche dalla presenza di importanti enti e istituti di ricerca, sperimentazione e formazione specialistici quali la Scuola Enologica "Cerletti" (fondata nel 1876) e del Centro Ricerche Agricole - Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (fondato nel 1923), entrambi presso Conegliano. La giustificazione dell'eccezionale valore universale si basa, oltre alle motivazioni sopra ricordate, sulla presenza di caratteristiche geologiche peculiari, dovute al processo di formazione delle Alpi, e sul legame tra il paesaggio rurale e l'universo artistico e culturale rinascimentale, che trova espressione nell'iconografia del tempo (si vedano, ad esempio, le opere di Cima da Conegliano e di Giovanni Bellini). Nel confronto con altri paesaggi vitivinicoli presenti all'interno della WHL (quali, ad esempio, quello della regioni di Tokaj, Wachau e Alto Douro), vengono altresì evidenziati il complesso ecosistema della zona, le numerose tecniche colturali e produttive nonché la notevole varietà delle produzioni: considerati congiuntamente con le specificità già ricordate, questi aspetti rendono le Colline di Conegliano e di Valdobbiadene un *unicum*[1328].

[1327] Cfr. http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5455/.
[1328] Cfr. http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5566/.

Dall'analisi dei paesaggi vitivinicoli sopra condotta nonché dalle considerazioni e raccomandazioni elaborate durante il Meeting di esperti sui paesaggi vitivinicoli tenutosi a Tokaj nel 2001[1329] si evince come l'importanza di questa tipologia di paesaggi culturali risieda nel profondo dialogo e rapporto intercorrente tra l'essere umano e il suo ambiente di riferimento, relazione che ricomprende al proprio interno gli aspetti storici, culturali, sociali, economici, tecnologici nonché quelli di tipo immateriale (ci riferiamo alla "tradizionalità" di tale relazione nonché alle tecniche e pratiche agricole, ai saperi, al *know how* e alle conoscenze continuamente trasmesse e rivitalizzate)[1330].

La rilevanza di suddetto aspetto è testimoniata dal crescente numero di siti riconducibili a tale tipologia iscritti all'interno della WHL. Centrale risulta essere il ruolo dell'uomo, sia in quanto singolo sia in forma aggregata, in riferimento alla creazione, alla protezione e alla valorizzazione del paesaggio: tale aspetto fa sì che la produzione di vino sia da intendersi, assieme al paesaggio e al territorio, come pratica culturale, alla quale sono associati, così come emerso dall'analisi di alcune candidature, folklore, usanze e rituali[1331]. Altro aspetto da tenere in considerazione, che non riguarda esclusivamente quelli di tipo vitivinicolo ma i *cultural landscapes* in generale, é quello relativo a quali e quante modifiche sia possibile introdurre in un paesaggio evitando, al contempo, che l'eccezionale valore universale, l'integrità, l'autenticità e la bellezza estetica e visiva vadano persi[1332]. Per concludere, va ricordato come gli obbiettivi primari da perseguire in riferimento ai *cultural landscapes* siano, così come riconosciuto dall'Unesco, il garantire la condivisione, la diffusione e la trasmissione alle generazioni future del *know-how* e dei saperi tra i membri della comunità di riferimento e gli stakeholders coinvolti, l'assicurare la partecipazione quanto più estesa possibile di tali soggetti al processo di candidatura nonché l'accettazione, da parte di questi ultimi, di una comune cultura e identità, sviluppatasi a partire dall'elemento candidato e che trova in esso l'espressione più completa e perfetta[1333].

[1329] Si fa riferimento al "*World Heritage Thematic Expert meeting on Vineyard Cultural Landscapes*", tenutosi a Tokaj, in Ungheria, dall'11 al 14 Luglio 2001.

[1330] Si rimanda al report informativo sul meeting di cui sopra elaborato durante la 25ª sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, riunitosi ad Helsinki, in Finlandia, dall'11 al 16 dicembre 2001. Il documento al quale si fa riferimento è il WHC-01/CONF.208/INF.7, p. 5 (consultabile online alla pagina web: http://whc.unesco.org/archive/2001/whc-01-conf208-inf7e.pdf)

[1331] WHC-01/CONF.208/INF.7, p. 3.

[1332] Si veda ad esempio l'esempio su citato del progetto per un attraversamento del fiume Reno (par. 64) oppure quello riguardante le modalità di ricostruzione dei terrazzamenti della zona di Lavaux (par. 57) . Il discorso verrà ripreso in sede di conclusioni del presente lavoro.

[1333] Cfr. WHC-01/CONF.208/INF.7, p. 6.

SEZIONE II. Osservazioni conclusive

72. Patrimonio immateriale e paesaggi culturali rurali e vitivinicoli: un confronto

Giova, a questo punto della ricerca e alla luce di quanto emerso dall'analisi di alcuni degli elementi presenti, rispettivamente, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale e in quella del Patrimonio Mondiale, dedicare qualche riflessione in merito al processo di patrimonializzazione.

Per quanto riguarda gli elementi iscritti all'interno della Lista prevista dalla Convenzione del 2003, nel presente lavoro ci si è soffermati in particolar modo sulla candidatura della "Dieta Mediterranea" e su quella della "pratica agricola tradizionale della coltivazione della vite ad alberello della comunità di Pantelleria", pur elencando e facendo qualche cenno anche in merito ad altre pratiche agricole o alimentari di tipo tradizionale oppure ad elementi che rappresentano parte integrante del patrimonio enogastronomico e agroalimentare di una o più comunità.

L'analisi della candidatura della Dieta Mediterranea, da leggersi alla luce delle riflessioni che, nel presente lavoro, la precedono[1334], testimonia come il concetto di patrimonio culturale abbia conosciuto negli anni un progressivo allargamento del proprio ambito di espressione e manifestazione, arrivando a ricomprendere al proprio interno il cibo, il patrimonio agroalimentare e l'enogastronomia. In particolar modo, la Dieta è stata iscritta in quanto pratica sociale di tipo condiviso, patrimonio comune dei Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, fondamento identitario e fattore di coesione e di aggregazione sociale. È bene ricordare, inoltre, che la stessa è stata candidata come elemento di natura immateriale, aspetto che ha comportato che il *focus* non venisse posto tanto sugli alimenti tipici e comuni, quanto, piuttosto, sul fatto che il consumo e la condivisione degli stessi (congiuntamente alla trasmissione di saperi, *know-how*, conoscenze, tecniche e prassi connesse a tale elemento, alla loro continua rivitalizzazione e valorizzazione attraverso il linguaggio, gli eventi rituali e festivi e le pratiche relative alla natura e all'universo) contribuiscono a dare alla/alle comunità di riferimento un forte *senso di identità e di continuità*.

Un ordine di problematiche nasce tuttavia dal fatto che, idealmente, suddetta pratica potrebbe

[1334] Si veda supra, cap. II, sezione III, par. 47.

considerarsi patrimonio comune della (quasi) totalità dei Paesi mediterranei, rendendo in tal modo ancora più complesso il delicato processo di individuazione delle comunità depositarie ritenute emblematiche[1335]. Il fatto che, tuttavia, questa sia stata una candidatura di tipo seriale (come si è visto in seguito estesa ad altri Paesi oltre ai quattro iniziali promotori), evidenzia come il patrimonio enogastronomico e culturale rappresentato dalla Dieta Mediterranea sia di tipo comune e condiviso, in grado di accumunare Paesi estremamente differenti tra di loro dal punto di vista storico, culturale, sociale quali Italia, Spagna, Grecia, Marocco, Croazia, Cipro e Portogallo, favorendo in tal modo il rispetto della diversità culturale e la creatività umana.

Iscritta all'interno della Lista prevista dalla Convenzione del 2003 è, inoltre, la pratica della coltivazione della vite "ad alberello" dell'Isola di Pantelleria.

Anche in questo caso, salvaguardato dall'Unesco risulta essere non tanto l'elemento materiale (le viti allevate secondo una tecnica avente origini secolari), quanto il bagaglio di conoscenze, saperi e prassi ad essa inerenti, i cui custodi e depositari sono coloro che allevano gli alberelli, che rendono possibile la sopravvivenza di tale pratica e, contemporaneamente, della cultura vitivinicola ad essa associata mediante continue attività di protezione, rivitalizzazione e valorizzazione.

La comunità di riferimento è, in questo caso, nettamente più limitata rispetto al caso precedente ed è costituita dalla totalità abitanti dell'isola di Pantelleria, dal momento che ognuno di essi risulta essere, più o meno direttamente, soggetto depositario dei saperi relativi a tale pratica e della cultura vitivinicola ad essa associata ed intende valorizzare un elemento chiave della propria identità. L'iscrizione di una pratica agricola (e degli aspetti intangibili ad essa associati) in una lista dell'Unesco apre la strada a diverse considerazioni riguardanti, essenzialmente, il rapporto intercorrente tra il patrimonio di tipo materiale e, invece, quello immateriale.

Dall'analisi di questo caso specifico e da alcune considerazioni fatte nel corso della trattazione, emerge, infatti, come, nonostante la pratica agricola sia salvaguardata nei suoi aspetti intangibili, la salvaguardia si estenda anche al paesaggio e all'ambiente ad essa associati (da intendersi come "spazi culturali"), dal momento che la stessa risulta avere un impatto importante sul territorio in cui tali attività si esplicano. In particolar modo, appare evidente come vi sia un dialogo e un adattamento reciproco e costante tra tecniche e pratiche agricole di tipo tradizionale e paesaggio: le prime, frutto della volontà e del genio creativo

[1335] Si veda supra, cap. II, sezione III, par. 47.

umano, sviluppatesi e adattatesi nei secoli in modo da superare, pur rispettandoli, ostacoli e limiti rappresentati dalle specifiche ambientali, pedologiche, geologiche e climatiche del luogo (in alcuni casi talmente avverse all'agricoltura o, in questo caso, alla viticoltura da far sì che tali attività siano definite "eroiche") ai fini di rendere produttivo un territorio; il secondo venendo fortemente plasmato e modellato dalle prime, le quali esercitano un forte impatto sull'assetto e sulla componente estetico-visiva dello stesso. Alla luce di queste considerazioni, spicca in tutta la sua evidenza la profondità e la rilevanza del rapporto tra uomo e ambiente qualora si tratti di pratiche, prassi e, in generale, elementi più o meno direttamente associati al patrimonio enogastronomico e agroalimentare di una collettività che risulta esserne la depositaria.

Per quanto riguarda il caso specifico di Pantelleria, l'ingegnosità di coloro che nei secoli hanno abitato quella terra si è manifestata e concretizzata nell'adozione dell'unico metodo che ha reso possibile la coltura della vite in quelle zone, sfruttando le difficili condizioni ambientali e climatiche a proprio vantaggio. Tale pratica è stata trasmessa e continuamente rigenerata dai tempi della dominazione punica e fenicia sino ai giorni nostri, da un lato mantenendo la propria autenticità e "tradizionalità", dall'altro arricchendosi dei portati dell'evoluzione sociale, economica e culturale che l'isola e la sua comunità hanno conosciuto nei secoli. Sebbene il paesaggio, modellato dalla pratica agricola, rappresenti senza dubbio, alla luce delle considerazioni sopra espresse, un esempio di paesaggio culturale di tipo vitivinicolo peculiare, integro ed "autentico", tuttavia, diversamente dagli altri paesaggi vitivinicoli iscritti nella Lista del patrimonio dell'Umanità e sopra considerati, non presenta quei caratteri di "eccezionalità" che, eventualmente, lo renderebbero tutelabile alla stregua della Convenzione del 1972.

Nel caso della pratica agricola pantesca, l'aspetto paesaggistico risulta essere secondario rispetto alla componente umana: è l'uomo, infatti, sia come singolo sia in quanto parte di una comunità, che ogni giorno contribuisce al mantenimento, alla salvaguardia, alla rigenerazione e alla valorizzazione dell'elemento individuato che, altrimenti, rischierebbe di cadere in disuso e lentamente scomparire. Il legame tra l'uomo e l'elemento patrimoniale viene, invece, continuamente rinsaldato mediante la pratica costante e la trasmissione dei saperi associati a tale attività, rafforzato altresì dagli eventi rituali e festivi, dai saperi connessi alla natura, all'agricoltura e alla viticoltura e dal linguaggio, fondamentali ai fini della trasmissione e della condivisione della componente immateriale.

Volendoci soffermare ulteriormente sull'importanza dell'aspetto umano in riferimento a pratiche agricole, prodotti agroalimentari e patrimonio enogastronomico, notiamo come il vino e la cultura vitivinicola risultino emblematici in tal senso.

Appare opportuno, in primo luogo, richiamare alcuni punti già toccati nel presente lavoro.

Si è detto, infatti, dei cosiddetti "fattori classici" che determinano la qualità di un vino, identificati nelle peculiarità climatiche, geologiche e pedologiche, nella specificità della materia prima (nel nostro caso degli uvaggi, spesso autoctoni e aventi un particolare legame con il territorio d'elezione) e in quelle tecnologiche e più direttamente legate all'opera dell'uomo. In merito a queste ultime, notiamo come l'intervento umano risulti fondamentale in tutte le fasi legate alla produzione del vino: nella scelta delle tecniche ottimali di allevamento della vite, spesso di tipo tradizionale e "*site specific*"; nella cernita delle uve migliori in fase di vendemmia; nelle tecniche di produzione, vinificazione e controllo delle operazioni; nella trasmissione dei saperi e del *know-how* legati ad un determinato prodotto e alla relativa zona di produzione; nella diffusione e nel mantenimento delle conoscenze relative al paesaggio vitivinicolo (si pensi ad esempio alla costruzione dei terrazzamenti) [1336]; infine, nella valorizzazione della cultura vitivinicola di un luogo attraverso eventi, manifestazioni e, più in generale, mediante la messa in sistema degli attori sociali, di istituzioni ed enti territoriali.

In riferimento a quanto appena detto è bene ricordare che la succitata pratica pantesca non rappresenta l'unico elemento iscritto all'interno della Lista del patrimonio culturale immateriale legato al mondo del vino e alla cultura ad esso associata. Infatti, all'interno di tale elenco sono presenti i già menzionati saperi legati al tradizionale metodo georgiano di produzione del vino, il quale prevede che il mosto e le parti solide (vinacce, raspi etc.) vengano messi a fermentare e successivamente conservati all'interno di grandi anfore di terracotta, denominate "*Qvevri*", rivestite, all'interno, da un sottile strato di cera d'api. In questo caso, risultano essere quindi salvaguardati le conoscenze, il *know-how*, le pratiche legati ad ogni fase della fabbricazione di tali recipienti nonché gli aspetti rituali e sociali

[1336] In merito ai vigneti terrazzati va precisato come gli stessi assolvano funzioni di tipo eminentemente produttivo, paesaggistico oppure conservativo. Per quanto riguarda, nello specifico, i terrazzamenti, dalle considerazioni fatte in merito agli esempi sopra analizzati, emerge come gli stessi possano essere estremamente differenti, nelle diverse regioni vitivinicole, per quanto riguarda tipologia, morfologia, contesto, materiali, regole di costruzione e dimensione degli appezzamenti. Rileva in particolar modo come determinante di differenti configurazioni ed assetti risulti essere la pendenza dei versanti su cui sono edificati: ove la pendenza sia maggiori i muri saranno infatti più alti e le fasce di terreno destinate alle coltivazioni più strette. più pendenza muri più alte e fasce di terreno dove si trovano le coltivazioni più strette. Si rimanda a: AA.VV., *Valpolicella: dal visibile…,* pp. 103-108.

connessi al consumo collettivo, sia domestico che rituale, del vino: tali elementi rappresentano patrimonio comune della tradizione e dell'identità georgiana. Nonostante il forte radicamento storico e identitario del "*Qvevri*" e delle prassi e dei saperi ad esso associati, gli stessi rischiano tuttavia di scomparire a causa dell'adozione, presso le grandi aziende vitivinicole, di pratiche più moderne, standardizzate e finalizzate all'incremento delle rese[1337].

Quanto appena detto sottolinea ulteriormente la centralità della componente umana e della comunità di riferimento per quanto riguarda la conservazione, la trasmissione, la salvaguardia e la rivitalizzazione di un elemento che ne costituisce patrimonio e fondamento identitario: ciò risulta essere in linea, inoltre, con quanto riconosciuto, a livello regionale, dalla Convenzione di Faro, in particolar modo con la nozione di "*heritage community*" introdotta da tale strumento.

La centralità della componente umana caratterizza non solamente le pratiche agricole tradizionali specifiche, quanto, va ripetuto, anche i paesaggi rurali e vitivinicoli, i quali rappresentano testimonianza evidente e materiale di quelle tecniche e di quei saperi che hanno dato ad essi forma nel corso dei secoli: questo aspetto è chiaramente evidenziato nei casi di "*cultural landscapes*" precedentemente considerati. Infatti, anch'essi, in quanto paesaggi modellati dall'uomo e resi "culturali", sono fortemente caratterizzati da tradizioni, saperi, conoscenze relativi sia tecniche e pratiche agricole specifiche sia alla cultura del luogo (nel nostro caso particolare rilevo è stato dato a quella di tipo vitivinicolo)[1338]. Come abbiamo visto, tuttavia, affinché un elemento oppure un sito possa venir iscritto all'interno della Lista del patrimonio dell'Umanità e godere, quindi, della protezione che ne deriva, è necessario che lo stesso possegga l'eccezionale valore universale richiesto e sia almeno uno dei dieci criteri individuati dal Comitato del patrimonio mondiale.

Alla luce di queste considerazioni è possibile avanzare l'ipotesi che, per quanto riguarda il patrimonio enogastronomico, il settore agroalimentare e le pratiche agricole di tipo tradizionale, la componente materiale e quella, invece, immateriale siano ugualmente importanti: la prima si riferisce alle specifiche caratteristiche ambientali, climatiche, paesaggistiche del luogo in cui un determinato bene è prodotto oppure una particolare pratica

[1337] Vedi supra, cap. II, parr. 46 a) e 48.

[1338] Si veda, ad esempio, la proposta di candidatura della Rioja spagnola, esemplificativa nell'aver dato particolare risalto al patrimonio culturale di tipo immateriale associato all'elemento individuato. Vedi supra, par.68.

agricola è presente; la seconda si riferisce, come abbiamo visto, agli aspetti legati all'attività e al contributo umano, alle tradizioni e ai saperi. Nel caso in cui un sito oppure un paesaggio di tipo rurale o vitivinicolo presenti caratteri di eccezionalità e sia conforme alla nozione uneschiana di "Patrimonio dell'Umanità" lo stesso può essere fatto ricadere all'interno dell'ambito della Convenzione del 1972; se, invece, la componente umana risulta prevalente nonché fondamentale per la sopravvivenza, la salvaguardia e la vitalità di un elemento, quest'ultimo, se in possesso dei requisiti necessari, può essere candidato per l'iscrizione all'interno della Lista del patrimonio culturale immateriale.

73. Riflessioni sul caso della Valpolicella

Alla luce delle considerazioni espresse in riferimento alle pratiche agricole e ai paesaggi vitivinicoli iscritti all'interno delle liste uneschiane, è giunto il momento di elaborare qualche riflessione specifica e peculiare in merito al caso della Valpolicella.

In primo luogo, appare evidente, sulla base dell'analisi precedentemente condotta, come il paesaggio di tale zona sia fortemente caratterizzato e plasmato dalla presenza della viticoltura: la Valle è infatti un'area a prevalenza agricola (circa il 60% della superficie)[1339] e i vigneti coprono circa il 17% del territorio[1340].

Il paesaggio rurale e vitivinicolo della Valpolicella è contraddistinto (seppur tali elementi stiano lentamente scomparendo, a causa del venir meno del tradizionale *know-how* legato alla loro costruzione) dai terrazzamenti e dai muri in pietra locale, le *marogne*, che rappresentano componenti fortemente identificativi e identitari: da sempre hanno infatti caratterizzato queste zone conferendo loro armonia e unità visiva.

Per quanto riguarda, nello specifico, la superficie vitata, si ricordi come il disciplinare di produzione dei due vini sui quali ci si è soffermati nel presente lavoro, ossia Amarone e Recioto, richieda che le forme di coltura della vite debbano essere quelle di tipo tradizionale, ossia a spalliera, a pergola, a pergoletta veronese oppure i più recenti "guyot", identificate come i sistemi tradizionalmente utilizzati e che risultano altresì ottimali per le specifiche

[1339] I rimanenti ettari dell'area "Valpolicella" risultano essere aree legate all'urbanizzazione (10%) e spazi naturali (30%). Si rimanda a: AA.VV., *Valpolicella: dal visibile…,* pp. 100-101 (ivi, per quanto riguarda l'origine e l'estensione degli spazi della vallata si fa riferimento al progetto europeo per il rilevamento e il monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del territorio "*Corine Land Cover*" del 2000).

[1340] In merito all'area vitata, il 53% dei vigneti sono situati in collina, il 23% nella fascia pedecollinare mentre il 24% nel fondovalle. Vedi AA.VV., *Valpolicella: dal visibile…,* pp. 100-101.

ambientali, pedologiche e climatiche della zona. Ciò vale anche per le forme di allevamento, di potatura e dei sesti d'impianto. Per mantenere un alto standard qualitativo dei prodotti nonché rispettare la vocazione dei singoli terreni, sono stati posti dei limiti all'impianto di nuovi vigneti: in tal modo è possibile preservare l'identità del luogo nonché tutte le peculiarità che contribuiscono a rendere unici ed originali i vini ivi prodotti.

In secondo luogo risulta doveroso soffermarsi su alcuni fenomeni e problematiche che, gradualmente, a partire dal XX secolo, hanno iniziato a modificare l'ordine delle cose in Valpolicella.

Se infatti, come si è avuto modo di osservare, il paesaggio della Valle è in gran parte di tipo agricolo e vitivinicolo, è da precisare come nell'assetto e nella destinazione d'uso si siano verificati nel corso dell'ultimo secolo (e siano tuttora in corso) importanti, irreversibili cambiamenti.

In primo luogo va ricordata la ristrutturazione dei vigneti realizzata in seguito all'invasione fillosserica nei primi anni del Novecento (1908-1919): ad aree coltivate secondo lo schema tradizionale della "piantata" (ossia ove le viti venivano intervallate ad alberi, che ne costituivano il sostegno), alternate a frutteti e oliveti, si è progressivamente passati ad una monocoltura di tipo intensivo, dove i vigneti la fanno da padrone[1341]. È evidente come l'affermazione di uno scenario simile abbia comportato un'importante riduzione della diversità biologica ivi presente nonché reso il paesaggio della zona decisamente più monotono[1342].

Altri importanti cambiamenti che sono intervenuti nel corso degli anni sono l'aumento della superficie vitata designabile con la DOC "Valpolicella"[1343], il recupero dei vecchi vigneti dismessi nonché l'impiego sempre maggiore di macchine per condurre le operazioni di vendemmia e di potatura (aspetto che ha reso necessario una modifica dell'assetto tradizionale della piantata in queste zone, oggi più larga e rettilinea rispetto al passato)[1344].

Ciò è da leggersi alla luce della volontà di aumentare la rese e la produttività della zona, talvolta a scapito della qualità e del rispetto del territorio. Accanto alle modifiche riguardanti

[1341] E. PAIOLA, Alcune possibili strategie per il riassetto del territorio, in *Annuario…*, vol. XVII, 2000-2001, p. 209.

[1342] Si rimanda a: S. CAMPAGNOLA, *op. cit.*, p. 28.

[1343] Tale operazione è stata possibile sia attraverso l'acquisto di diritti di reimpianto da altre realtà viticole regionali e nazionali, sia mediante un'operazione di riconversione dei vigneti IGT a vigneti DOC Valpolicella. Si rimanda a: www.consorziovalpolicella.it/areatecnica/aspettiagronomici.php.

[1344] E. PAIOLA, *op. cit.*, p. 209. L'autore precisa infatti: "*La stessa piantata era diversa, più stretta ed irregolare* […]. *È avvenuta la sostituzione dei sostegni, un tempo di legno, oggi di cemento. La legatura della vite (un tempo effettuata con materiali vegetali, oggi in disuso) è fatta con materiali plastici* […]".

le modalità e l'assetto della viticoltura, si assiste infatti anche ad una progressivo innalzamento e abbassamento altimetrico dei terreni destinati alla stessa, in modo da sfruttare ancor più le potenzialità di ogni mq di terreno: esempi emblematici riguardano l'impianto di nuovi vigneti in zone boschive (anche sopra i 500 m.s.l.m, dove mai, storicamente, era stata praticata la viticoltura) oppure in terreni poveri e aridi, da sempre giudicati incoltivabili[1345].

Sulla base di queste considerazioni è da leggersi quanto già ricordato in merito al dibattito avvenuto nella primavera del 2013 in seno al Consorzio Tutela Vini Valpolicella, in riferimento all'abrogazione dell'art. 4 par. 2 del disciplinare di produzione che escludeva la possibilità di impiantare vigneti in terreni freschi situati in pianura o fondovalle. Il Consorzio ha ribadito in un comunicato stampa che l'intervento su tale articolo ha rappresentato la correzione di un vizio di forma, dal momento che con tale modifica non si intendeva allargare la produzione a nuove zone, non vocate, quanto certificare e tutelare aree in cui tradizionalmente si produce, in modo da rendere maggiormente coerenti tra di loro "*il disciplinare e la fotografia reale dei vigneti da sempre esistenti in Valpolicella*"[1346]. Le critiche di cui si fecero portavoce le Famiglie dell'Amarone invece, avevano come obiettivo la valorizzazione della zona classica di produzione, quella storicamente vocata: l'abrogazione della disposizione in esame avrebbe, a loro avviso, comportato un'omogeneizzazione qualitativa e una mancata tutela della collina, terra d'origine dell'Amarone e del Recioto[1347].

Si è ritenuto opportuno richiamare questo episodio per mettere in luce come, all'interno della zona definita "Valpolicella", esistano anime e voci contrapposte, nonché opinioni distinte in merito a quali aree costituiscano parte della stessa e quali, invece, no. Se, come prima ricordato, i confini della zona sono stati da sempre piuttosto incerti, soprattutto per quanto riguarda determinate aree, tali incertezze permangono qualora ci si riferisca alle superfici dedicate o da destinare alla viticoltura rientranti nell'ambito della DOC o della DOCG.

Tale situazione pone non poche difficoltà qualora ci si proponga di individuare una "comunità" della Valpolicella costituita dai soggetti custodi e praticanti "*le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how*"[1348] riguardante i vini e la cultura vitivinicola della zona.

Con la dovuta cautela è possibile affermare come la stessa sia costituita in primo luogo dai

[1345] Si vedano gli esempi riportati da S. CAMPAGNOLA, *op. cit*., pp. 62-63 e 85-87
[1346] http://www.consorziovalpolicella.it/news.php?id=115.
[1347] http://www.amaronefamilies.it/italiano/news.html (comunicato stampa del 15 maggio 2013).
[1348] Art. 2 par. 1 della Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

vignaioli e dai produttori della zona, riuniti in più associazioni come, ad esempio, il *Consorzio Tutela Vini della Valpolicella*, le *Famiglie dell'Amarone*, *l'Associazione Vignaioli Indipendenti della Valpolicella* (facente capo alla *Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti* o *FIVI*)[1349], nonché da tutti gli attori sociali e territoriali che "vivono" la Valpolicella.

Quanto sopra riportato mette tuttavia in luce come all'interno della stessa non vi sia un forte sentimento di unità e coesione, soprattutto a causa della vastità ed eterogeneità della zona ricompresa nell'ambito della denominazione d'origine. Alla stessa, infatti, appartiene non solamente la Valpolicella cosiddetta "classica" (comprendente i comuni di Negrar, Marano, Fumane, San Pietro in Cariano e Sant'Ambrogio di Valpolicella), bensì anche la Valpantena e le valli Tramigna, di Illasi, di Mezzane e di Squaranto[1350].

Risulta evidente come in un'area così vasta e comprendente oltre 200 produttori gli interessi in gioco, soprattutto economici e legati alla denominazione, siano molti: sempre con le dovute accortezze del caso, è possibile affermare che, forse, è questo il motivo della scarsa coesione e volontà di fare "fronte comune" nei confronti di un obbiettivo superiore e comune individuato in una valorizzazione dei prodotti e del territorio della Valpolicella che vada al di là dei particolarismi e degli interessi individuali[1351]. Ciò per quanto riguarda i produttori vitivinicoli.

In merito agli altri soggetti e attori sociali coinvolti più o meno direttamente nella trasmissione, diffusione, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio immateriale connesso alla cultura vitivinicola della zona, si ha l'impressione che vi sia una limitata percezione e consapevolezza dell'importante patrimonio di cui tali soggetti sono depositari nonché dall'enorme e insostituibile risorsa rappresentata dal territorio e dal paesaggio della Valle.

A quanto appena affermato va ad aggiungersi un altro aspetto, individuato nel processo che, iniziato nei tardi anni Cinquanta, ha causato cambiamenti irreversibili nel tessuto paesaggistico della zona e nella percezione che gli abitanti hanno dello stesso.

Si è visto infatti come la Valpolicella, da sempre considerata il "giardino di Verona", abbia nei secoli destato stupore e appagato lo sguardo di abitanti o visitatori di quelle terre grazie alla bellezza e all'armonia del rapporto che intercorreva tra uomo e ambiente. Le attività del primo, infatti, si sono sempre integrate armoniosamente con il secondo, rispettandolo e non prevaricandolo. Un paesaggio bellissimo, caratterizzato dai dolci profili delle colline, dalla ricchezza di zone boschive, dalla presenza delle viti disposte e allevate secondo il tradizionale

[1349] http://www.fivi.it/2012/e-nata-lassociazione-dei-vignaioli-indipendenti-della-valpolicella/.
[1350] Vedi supra, cap. III, sez. I, par. 49 a).
[1351] Di tale idea è anche S. CAMPAGNOLA. Vedi Idem, *op. cit*., pp. 63 e 71.

schema della "piantata", con le viti "maritate" agli alberi che ne costituivano il sostegno, con le distese di oliveti, di ciliegi, di carpini e frassini, con le splendide ville patrizie di campagna, con le case rurali, le pievi, le *marogne*, i lavatoi, le cave di pietra della Lessinia (o di Prun) e di marmo[1352] .

A partire dalla fine degli anni Cinquanta del Novecento (con un'intensificazione del fenomeno a partire dalla seconda metà degli anni Settanta), la Valpolicella è andata perdendo parte della bellezza e dell'armonia paesaggistica che l'avevano da sempre contraddistinta e resa famosa. Ciò è dovuto ad una molteplicità di eventi e di attività finalizzati principalmente all'ottimizzazione (da leggersi sfruttamento) delle potenzialità e degli spazi offerti dal territorio essenzialmente a scopo edilizio[1353], anche e soprattutto a cagione della sua bellezza e della sua prossimità alla città di Verona: ciò fece sì che la Valpolicella cominciò ad essere considerata, a partire dalla seconda metà del Ventesimo secolo, una sorta di valvola di sfogo, una zona talmente bella e perfetta da rappresentare il luogo ideale sul quale edificare [1354].

Tale fenomeno, che ha assunto le forme di un pesante sfregio al territorio e al paesaggio della Valle, ha un nome: *negrarizzazione*[1355].

Il termine prende il nome dal Comune di Negrar, area nella quale tale processo ha prodotto gli esiti peggiori e gli effetti più massicci ed irreversibili: nonostante il fenomeno sia in seguito arrivato ad intaccare e a segnare profondamente molte delle zone delle tre vallate, è in suddetto Comune, infatti, che si è passati da "*valle del vino DOC a valle della speculazione edilizia*"[1356].

Facendo riferimento ad un importante studio in merito[1357], si riportano brevemente quali sono state le attività che hanno determinato la situazione che caratterizza attualmente i comuni della Valpolicella:

- Alterazione e stravolgimento del profilo delle creste, dei declivi e delle pendici collinari mediante una massiccia riduzione delle zone boschive e l'asportazione di ingenti quantità

[1352] Si rimanda a: G. FEDRIGO, op. cit., pp. 42-43.

[1353] Oltre che per finalità edilizie, legate al crescente aumento demografico e alla forte urbanizzazione, il consumo di territorio è legato anche alla volontà di aumentare le rese e la produttività (e quindi i capitali) in ambito agricolo, in particolar modo per quanto riguarda la viticoltura. Sui cambiamenti in merito alle modalità di allevamento e di coltura delle viti in Valpolicella a partire dalla fine del XIX secolo si veda supra e Idem, *op. cit.*, pp. 89-112 e p. 203.

[1354] Ivi pp. 42 e ss.

[1355] Tale termine è stato coniato dal geografo/giornalista Arturo Sandrini nel 1977. Vedi A. SANDRINI, *Dobbiamo fermare in Valpolicella il fenomeno della «negrarizzazione»*, L'Arena, 26 settembre 1997, p. 13 cit. in G. FEDRIGO, *op. cit.*, Incipit.

[1356] E. PAIOLA, *op. cit.*, p. 207.

[1357] Si fa riferimento al lavoro di G. FEDRIGO.

di terra e rocce, determinando importanti modifiche nel rapporto tra zone coltivate e aree, invece, lasciate incolte, una riduzione significativa della diversità biologica ivi presente e serie problematiche idrogeologiche (aggravate dalla natura prevalentemente calcarea del suolo) e paesaggistiche;

- Inurbamento massiccio (per non dire spropositato) delle colline, a causa del loro essere considerate oasi di pace e di benessere lontane dal caos cittadino;
- Costruzione di un gran numero di edifici destinati ad abitazioni private oppure industriali completamente avulsi rispetto al contesto territoriale nel quale sono inseriti, che non richiamano né nelle forme, né nei colori, né nei materiali, gli edifici tradizionali e gli elementi dell'edilizia rurale caratteristici della zona, né tantomeno meno instaurano con il paesaggio alcun tipo di dialogo, apparendo così intrusivi e inautentici[1358].

Chiaramente, la forte crescita edilizia non ha comportato unicamente un incremento del numero di abitazioni di coloro che sceglievano di trasferirsi nella zona dalla città oppure dai paesi limitrofi (aspetto tuttavia non trascurabile visto il differente modo di "vivere" la Valpolicella da parte di coloro che ivi hanno sempre abitato ed hanno una profonda conoscenza e rispetto della zona e gli abitanti più recenti, che spesso considerano il paesaggio come mero sfondo delle loro abitazioni, intrattenendo con lo stesso rapporti limitati), bensì anche un aumento esponenziale della quantità di edifici industriali, di fabbriche, di centri commerciali, di infrastrutture, l'edificazione delle quali ha compromesso molti dei più bei "*cannocchiali panoramici*" prima esistenti[1359].

Il perpetrarsi di questa situazione sin dalla fine degli anni Cinquanta ha, come già accennato, abbruttito e sfregiato pesantemente uno tra i territori veronesi da sempre più rinomati per la

[1358] Ci si riferisce in particolare, limitandoci a citare qualche esempio, alla zona di *Montericco*, di *Boscopiano*, di San Vito di Negrar, della *Masua*, delle *Calcarole*, dell'area dove attualmente sorge l'Ospedale di Negrar. La negrarizzazione non coinvolge tuttavia unicamente le zone collinari: pesanti danni e brutture si osservano anche nelle zone di fondovalle, come ad esempio sulla strada provinciale che collega Parona a Domegliara. Si rimanda a: G. FEDRIGO, *op. cit*., pp. 1 e ss.

[1359] Alla luce delle considerazioni fin qui fatte sarebbe lecito pensare che il massiccio sfruttamento a fini edilizi caratterizzante la zona della Valpolicella sia stato perpetrato illegalmente. G. FEDRIGO, nella sua analisi, mette in luce come tale processo si sia svolto, nel corso degli anni, nel pieno rispetto della legge, agendo in base a quanto previsto dal "Piano di Fabbricazione", dal "Piano Regolatore Generale" e dal "Piano di Assetto Territoriale". Risulta sconcertante, infatti, come un'area sottoposta a vincolo paesaggistico in base alla l. 29 giugno 1039, n. 1497 sia potuta divenire teatro di azioni talmente lesive ed offensive nei confronti del paesaggio come quelle di cui si è discusso sopra. Risulta ancora più sconcertante come ogni piano di lottizzazione sia stato regolarmente approvato dal Consiglio Comunale nonostante le implicazioni derivanti da suddetto vincolo: ciò fu possibile bypassando il ruolo della Sovraintendenza (che di norma concedevano sempre il benestare e le cui operazioni, al tempo lente e macchinose, permettevano in sostanza ai privati di agire liberamente), ottenendo quasi sempre l'approvazione a livello regionale e a causa di una legislazione in merito al tempo blanda e caotica. Cfr. G. FEDRIGO, *op. cit.*, pp. 117 e ss.

sua amenità e bellezza. Passeggiando tra le stradine della Valpolicella e perdendosi tra i suoi vigneti, si ha frequentemente il presentimento che il processo al quale si è fatto riferimento poc'anzi abbia intaccato fortemente l'autenticità e l'integrità del paesaggio nonché corrotto irrimediabilmente l'armonioso e intimo rapporto intercorrente tra l'uomo e il suo ambiente di riferimento.

Prima si è detto di come la vastità della zona, gli interessi economici relativi alla produzione vitivinicola e la mancanza di un forte sentimento di coesione che superi i particolarismi individuali in nome di un bene comune e superiore causino delle difficoltà qualora ci si ponga come obiettivo l'individuazione di una comunità che rappresenti coloro che posseggono, tramandano e valorizzano il patrimonio culturale legato alla vitivinicoltura in Valpolicella: senza dubbio quanto osservato in merito alle recenti modifiche nell'assetto territoriale e paesaggistico della zona non contribuisce a migliorare la situazione.

Il forte scollamento tra l'immagine e la percezione di quello che era una volta il paesaggio della Valpolicella e di quello che, invece, è ora, non aiuta a rafforzare il sentimento di identità e appartenenza che, invece, sarebbe necessario per mettere in atto importanti azioni di valorizzazione e salvaguardia nei confronti sia del patrimonio culturale immateriale sia di quello materiale rappresentato dal paesaggio vitivinicolo e dai suoi elementi costitutivi, senza le quali rischierebbe lentamente di scomparire[1360].

Dalle iniziative messe in atto da comunità, enti ed istituzioni territoriali nei casi di elementi iscritti all'interno della Lista rappresentativa della Convenzione dell'Unesco del 2003 oppure di siti e paesaggi presenti all'interno dell'elenco previsto dalla Convenzione sul patrimonio mondiale, si è visto come le attività finalizzate alla protezione, alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio richiedano la partecipazione e la mobilitazione di tali soggetti per essere effettive ed efficaci: affinché ciò avvenga è tuttavia necessario che vi sia una forte

[1360] In merito alle azioni di protezione, salvaguardia e valorizzazione necessarie per un "riassetto del territorio" della Valpolicella, giova riportare gli esiti della ricerca di E. PAIOLA, già citata nel presente lavoro. L'autore individua le cause che rendono necessario un ripensamento del territorio: le più significative risultano essere il degrado degli elementi che compongono la villa (brolo, portico, entrate, capitelli); il venir meno del rapporto intercorrente tra questa peculiare tipologia architettonica, squisitamente veneta, e il paesaggio circostante, gravemente compromesso, nei suoi elementi costitutivi, dal massiccio sviluppo industriale ed edilizio; la mancanza di equilibrio tra ambiente costruito e ambiente naturale; la perdita di molti degli elementi caratteristici del paesaggio agrario della zona, le deviazioni e la cementificazione degli alvei dei progni nonché i massicci sbancamenti collinari realizzati per far posto alla viticoltura e alle abitazioni. Secondo PAIOLA, gli interventi necessari per porre rimedio a questa situazione e tentare di risolvere le criticità sopra individuate dovrebbero essere finalizzati alla protezione delle risorse ambientali e dei beni di tipo storico e culturale; alla tutela del paesaggio agrario; alla riqualificazione degli alvei fluviali; alla difesa del suolo; al contenimento del carico urbanistico e del dissesto idrogeologico e al riassetto del sistema di viabilità. Si rimanda a: Idem, *op. cit*., pp. 205-206.

consapevolezza da parte degli stessi dell'importanza rivestita dal patrimonio e, soprattutto, che il patrimonio sia percepito e riconosciuto come tale.

Alla luce delle considerazioni e degli episodi sopra riportati sembra tuttavia che ciò accada in misura limitata in Valpolicella, nonostante le iniziative e gli sforzi da parte di enti, associazioni, attori locali e delle stesse cantine vitivinicole non manchino. Sono da annoverare, a titolo esemplificativo, i numerosi *meeting* e convegni che vengono ogni anno organizzati da cantine vitivinicole e consorzi di tutela in merito a tematiche relative alla sostenibilità ambientale nonché sulla cultura vitivinicola ed enologica della zona, che, come affermato sopra, rappresenta patrimonio comune e fondamento identitario di coloro che abitano la Valpolicella[1361].

È il momento di trarre le conclusioni del nostro studio.

Dall'analisi fatta precedentemente, è emerso come le modalità e le pratiche relative alla produzione di Amarone e Recioto presentino delle specificità fortemente legate al territorio d'origine, identificate in particolar modo nelle fasi legate al processo di appassimento. Tale pratica, tuttavia, non rappresenta una tecnica originale e irriproducibile altrove, dal momento che è largamente impiegata in altre zone vitivinicole italiane ed estere: si pensi, ad esempio, ai vini passiti siciliani oppure al Tokaj ungherese [1362].

Alla domanda se esista una vera originalità e specificità dei vini della Valpolicella è possibile rispondere precisando come la stessa risieda non tanto e non unicamente in un processo oppure in una tecnica unici e peculiari quali sono, ad esempio, la pratica pantesca della coltivazione della vite ad alberello oppure il metodo di vinificazione georgiano mediante l'impiego del "*Qvevri*", quanto nel profondo legame intercorrente tra le specificità legate a fattori ambientali e climatici, gli uvaggi in gran parte autoctoni e gli elementi che abbiamo visto caratterizzare la produzione di Recioto e Amarone. A questi sono da aggiungersi il forte radicamento della cultura vitivinicola nel territorio, aspetto che fa sì che la Valpolicella venga considerata la terra dell'Amarone e del Recioto.

Cosa dire, invece, del paesaggio della Valpolicella? Sulla base delle osservazioni fatte

[1361] Si ricorda ad esempio il recente convegno tenutosi in data 29 agosto 2014 presso la Cantina Valpolicella Negrar dal titolo "*Valpolicella tra territorio e sostenibilità*" nonché quelli organizzati dal Consorzio Tutela Vini. Quest'ultimo, inoltre, porta avanti dal 2010 il progetto "*Riduci, risparmia, rispetta*", che consiste in azioni e iniziative aventi come obiettivo l'accrescimento dell'eco sostenibilità della produzione vitivinicola della Valpolicella in modo da salvaguardare la pregevolezza del paesaggio e aumentare la qualità del vino. http://www.consorziovalpolicella.it/news_list.php?type=news.

[1362] Nella produzione di tale vino interviene altresì un altro elemento che si è visto caratterizzare i vini della Valpolicella, ossia la cosiddetta "muffa nobile" o *botrytis cinerea*. Vedi supra, cap. III, sez. I, parr. 51-52.

poc'anzi, emerge come, nonostante lo stesso sia fortemente caratterizzato e plasmato dalla presenza della viticoltura, manca dei requisiti dell'eccezionalità, dell'autenticità e dell'integrità che lo farebbero eventualmente ricadere all'interno dell'ambito della Convenzione del 1972. Tuttavia, se si guarda al passato è possibile affermare come le potenzialità e i presupposti per una tutela del paesaggio, inteso come paesaggio culturale, ci sarebbero stati: la bellezza e l'eccezionalità che caratterizzava un tempo il paesaggio della Valpolicella, nel quale si integravano perfettamente e si armonizzavano gli elementi architettonici e paesaggistici caratteristici (come, ad esempio, le ville e le pievi), erano tali da far sì che lo stesso venisse cantato e raccontato da intellettuali, artisti e letterati di ogni epoca. Il paesaggio, inoltre, ha da sempre fatto da scenario alle attività umane e produttive, in primo luogo all'agricoltura e alla viticoltura. Tuttavia, l'evoluzione del quadro sociale ed economico assieme ad una limitata consapevolezza dell'importanza dell'enorme risorsa rappresentata dal paesaggio e dal territorio della Valpolicella hanno fatto sì che l'iniziale equilibrio tra uomo e natura andasse pian piano alterandosi e compromettendosi. Sicuramente politiche più lungimiranti e una maggior attenzione agli aspetti legati alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità avrebbero evitato l'instaurarsi di quei meccanismi che hanno portato alla situazione attuale; il tutto, ovviamente, senza mettere il paesaggio sotto una campana di vetro, cristallizzandolo, bensì tutelandolo e salvaguardandolo.

Tali considerazioni valgono anche per le pratiche e le operazioni legate alla vitivinicoltura e le necessarie modifiche e innovazioni introdotte nel corso degli anni per agevolare il lavoro dell'uomo.

Rispondere alla domanda se e quanto sia possibile modificare una pratica o un paesaggio in modo da non snaturarli e da non comprometterne l'unicità e l'autenticità è compito difficile.

Le azioni e le politiche individuate devono avere come obiettivo la valorizzazione e l'accurata gestione dell'elemento o del sito in questione che, per essere effettiva, deve prevedere la partecipazione quanto più ampia possibile degli attori sociali e dei soggetti depositari e direttamente coinvolti nel mantenimento, nella rivitalizzazione, nella salvaguardia e nella diffusione del patrimonio.

Per quanto riguarda l'ambito della nostra ricerca, risposte valide possono essere individuate nelle *best practices* messe in atto dai Paesi parte alle convenzioni dell'Unesco, soprattutto in riferimento ai paesaggi culturali vitivinicoli iscritti all'interno della WHL oppure presenti

all'interno delle *Tentative Lists* nazionali[1363]. Sebbene si caratterizzino per il fatto di presentare l'eccezionale valore universale richiesto dall'Unesco, quasi ogni sito iscritto presenta problematiche e criticità causate da fenomeni ed eventi di tipo fisico, climatico o idrogeologico (ad esempio erosione del suolo, inondazioni di fiumi e affluenti, instabilità idrogeologica etc.) oppure correlate all'evoluzione della vita sociale ed economica (aumento o demografico oppure spopolamento, pressione edilizia eccessiva, urbanizzazione, modifiche nella forme tradizionali degli spazi destinatati alla viticoltura, introduzione della meccanizzazione, inquinamento, traffico eccessivo etc.).

Non volendo entrare nel merito di ogni attività o iniziativa messa in atto dai singoli Stati, Regioni, Province e Comuni per far fronte alle diverse situazioni, basterà ricordare come gli scopi che intendono perseguire i Paesi che presentano uno o più "elementi patrimoniali" sul suolo nazionale riguardino principalmente il mantenimento della diversità biologica, la tutela e il recupero del paesaggio e dei suoi elementi costitutivi[1364], lo sviluppo sostenibile, la partecipazione della comunità e degli attori sociali coinvolti al processo di gestione e valorizzazione di un sito o di un bene che costituisce patrimonio comune e condiviso.

Come si è avuto modo di osservare in precedenza, un buon numero di paesaggi culturali di tipo vitivinicolo presenti all'interno della WHL oppure nelle *Tentative Lists* nazionali presentano rilievi terrazzati sui quali viene praticata la viticoltura. Esemplificativi in tal senso sono le Cinque Terre liguri, la zona di Wachau, quella di Lavaux, dell'Alto Douro, dell'Alto e Medio Reno e, in parte, quella di Tokaj. In tali siti sono state intraprese azioni finalizzate al recupero o alla ricostruzione dei terrazzamenti, spesso costruiti in pietra locale senza l'utilizzo di materiale legante e fondamentali per garantire la stabilità idrogeologica dei terreni[1365]. Come abbiamo visto, anche in Valpolicella la viticoltura avviene, in collina, mediante terrazzamenti: i muretti a secco che caratterizzano i pendii collinari sono le già citate

[1363] I paesaggi culturali vitivinicoli presenti all'interno della WHL fanno parte di una progetto, chiamato "ViTour". In seno allo stesso, oltre alla preparazione di una convenzione internazionale sui paesaggi viticoli patrimonio dell'Umanità, sono state elaborate le "*Linee guida europee per la tutela e la valorizzazione dei paesaggi culturali viticoli*", che presentano altresì progetti, attività e, in generale, esempi di "*best practices*" messi in atto dai governi nazionali e dagli enti territoriali ai fini del perseguimento e dell'implementazione di quanto stabilito dalla Convenzione Unesco del 1972 sul patrimonio mondiale dell'Umanità. Si rimanda a: BIAGIOLI G., PRATS M., BENDER J. (a cura di*), Linee Guida Europee per la Tutela e la Valorizzazione dei Paesaggi Culturali Viticoli*, Vitour, 2012, nonché alla pagina web del progetto: www.vitour.org.

[1364] In merito è da ricordare l'operazione di recupero delle zone vitate dell'Isola di Pico, nelle Azzorre, che erano state negli anni abbandonate. Dal governo regionale delle Azzorre è stato quindi approvato un programma che garantiva la concessione di aiuti finanziari, provenienti da fondi nazionali, ai viticoltori che si sarebbero impegnati nel ripristinare la viticoltura nelle zone abbandonate del sito Patrimonio dell'Umanità. Si rimanda a: BIAGIOLI G., PRATS M., BENDER J. (a cura di), *op. cit*., p.13.

[1365] Ivi pp. 16-19.

marogne. Le trasformazioni causate dall'evoluzione della vita sociale ed economica hanno portato, tuttavia, ad un progressivo degrado se non alla distruzione di tali elementi, da sempre fortemente identificativi per gli abitanti del luogo e in grado di svolgere un ruolo importante nel mantenimento della biodiversità.

In particolar modo, è andato perdendosi, negli anni, il know-how relativo alla loro costruzione, processo accelerato ancor più dall'impiego su larga scala del cemento.

Volendo riportare qualche esempio di *best practices* messo in atto dai governi nei paesaggi vitivinicoli iscritti nella WHL e ai quali potrebbero ispirarsi le amministrazioni dei Comuni della Valpolicella per salvaguardare, tutelare e valorizzare il paesaggio e i suoi elementi costitutivi, vanno ricordate le iniziative del Parco nazionale delle Cinque Terre e i campi di lavoro di Legambiente finalizzati al recupero dei terrazzamenti abbandonati e delle strade di accesso agli stessi[1366] oppure la costruzione dei nuovi terrazzamenti della zona di Lavaux in cemento rivestito di pietra locale, in modo da rendere il più possibile uniformi ed omogenei visivamente nuovi e antichi elementi[1367].

In merito a quanto sopra ricordato in riferimento al costante aumento della superficie destinata ai vigneti in Valpolicella[1368] a scapito della differenziazione delle colture, va sottolineato come mantenere un mosaico eterogeneo di colture consente al contempo di preservare la diversità biologica nonché il modello tradizionale e specifico di paesaggio presente in una zona, elementi fondamentali e patrimonio da preservare.

La monocoltura intensiva, inoltre, se da un lato consente di ottenere rese più elevate e di far fronte così ad una domanda costantemente in aumento[1369], dall'altro conduce ad esiti rovinosi nel caso di un'annata non favorevole.

Nonostante in Valpolicella manchi una seria pianificazione paesaggistica e, in generale, una sviluppata sensibilità ed attenzione all'ambiente e al paesaggio, alcune azioni ed attività meritano di essere menzionate e lodate, entrambe messe in atto da aziende vitivinicole private. La prima, finalizzata a "rompere visivamente" la monotonia della monocoltura della vite, contribuendo significativamente ad aumentare il fascino e la bellezza della zona, è stata

[1366] BIAGIOLI G., PRATS M., BENDER J. (a cura di), *op. cit*., pp. 14 e 24. Importante esito del lavoro congiunto e sinergico del Ministero dell'Ambiente, Ministero dei beni e delle attività culturali, Corpo Forestale dello Stato ed associazioni private sono le "*Linee guida per gli interventi negli edifici rurali e muri in pietra a secco*".

[1367] Si rimanda alla pagina web http://whc.unesco.org/archive/advisory_body_evaluation/1243.pdf nonché al par. 57 del presente lavoro.

[1368] http://www.consorziovalpolicella.it/uploads/files/UploadedFile/schema_ettariproduzione_2014.pdf.

[1369] http://www.lavinium.com/anteprime/pavesio_anteprima_amarone_2010_novita_idee_e_spunti_di_riflessione_2014.shtml.

pensata dalla proprietaria di una villa-azienda viticola (Villa Ràisa a Valgatara) ed ha previsto la piantumazione di rose rampicanti lungo tutto il muro di recinzione, in pietra locale, della proprietà: ciò ha permesso, oltre all'abbellimento del "micro-paesaggio" della zona, la valorizzazione della marogna tradizionale che, appunto, delimita la proprietà[1370].

Il secondo esempio di buona pratica messa in atto nella zona, recependo, evidentemente quanto fatto, in Europa, da Stati più illuminati e lungimiranti)o[1371], ha previsto il recupero e la ricostruzione delle tradizionali *marogne*, di pregevole qualità, in un terreno recentemente acquisito da un'importante cantina vitivinicola della Valpolicella. Le *marogne* che, negli anni, avevano subito dei danni o segni di cedimento, dopo esser state preventivamente fotografate, sono state ricostruite: lo scheletro in cemento, in grado di conferire maggiore stabilità, è stato successivamente rivestito in pietra locale, disponendo le lastre sia in modo "tradizionale" sia, in alcuni punti, in modo da ottenere esiti particolari ed artistici. Sopra si è detto come in passato le *marogne* svolgessero un importante ruolo nel mantenimento della biodiversità. In particolare, erano soliti nidificare negli anfratti tra una pietra e l'altra i codirossi, volatili passeriformi da sempre presenti in Valpolicella ma divenuti sempre più rari a causa del progressivo degrado ed abbattimento delle *marogne*. L'azienda in questione ha previsto l'inserimento, tra una pietra e l'altra dei nuovi terrazzamenti, l'inserimento di 250 nicchie destinate alla nidificazione dei codirossi, mostrando sensibilità ed attenzione nei confronti della preservazione della flora e della fauna autoctone[1372].

Come sopra ricordato, inoltre, pur mancando una seria pianificazione paesaggistica, per quanto riguarda le superfici vitate, forzi apprezzabili in merito sono stati fatti con la predisposizione del progetto di "zonazione" viticola, consistente nello studio delle potenzialità produttive delle diverse "unità di paesaggio" che compongono il territorio della Valpolicella al fine di valorizzare il legame intercorrente tra vitigno e, appunto, territorio[1373].

Particolare attenzione andrebbe altresì riservata alla valutazione dell'impatto ambientale di opere edilizie, di edifici industriali e, largamente presente nel territorio della Valpolicella e della contigua Lessinia, dell'attività estrattiva.

[1370] Si veda S. CAMPAGNOLA, *op. cit*., pp. 34-35.

[1371] Si rimanda a quanto fatto nella Valle della Loira, par. 64.

[1372] Si veda S. CAMPAGNOLA, *op. cit*., pp. 43-44.

[1373] Sulla zonazione viticola della Valpolicella si rimanda alle seguenti pagine web:
http://www.consorziovalpolicella.it/areatecnica/zonazione.php;
http://www.consorziovalpolicella.it/uploads/files/Attachment/zonazione_2008_1.pdf.
Per un confronto su quanto fatto in merito nella zone viticole della Loira si rimanda a: BIAGIOLI G., PRATS M., BENDER J. (a cura di), *op. cit.*, p. 15.

In riferimento a quest'ultima, con ben 137 cave attive (di pietra, marmo, e, secondariamente, sabbia e ghiaia)[1374], risulta oltremodo necessario prevedere adeguati piani di gestione e di recupero delle cave dismesse, evitando che le stesse vengano realizzate in aree fragili e a rischio di dissesto idrogeologico nonché caratterizzate da particolare pregio e interesse ambientale, paesaggistico, panoramico, culturale o archeologico. Purtroppo, anche qui, si annoverano episodi tristemente famosi, come il caso delle cave in località Gorgusello (Comune di Fumane)[1375] oppure il progetto di avvio di un'attività estrattiva in località Marezzane, tra la vallata di Fumane e quella di Marano, in parte ricompresa entro il Parco Regionale Naturale della Lessinia[1376]. Molto diffusa nella zona è inoltre la pratica di riempire di terra le cave dismesse e di destinare poi questi "nuovi" terreni alla viticoltura, credendo, con tale operazione di "uniformizzazione visiva", di cancellare quanto fatto in precedenza e i danni provocati dall'attività estrattiva[1377].

Per quanto riguarda, invece, gli edifici abitativi ed industriali di nuova costruzione, è necessario che si percorra una strada diversa da quella seguita a partire dalla seconda metà del Novecento e che ha avuto come esito peggiore il processo di "negrarizzazione" della Valpolicella. In particolar modo risulta necessario armonizzare ed integrare visivamente le abitazioni, gli edifici commerciali e le industrie col contesto ambientale e paesaggistico della zona, rifacendosi altresì, per le nuove costruzioni, alla cultura edilizia locale, ai suoi colori, ai suoi materiali e alle sue forme tradizionali[1378].

Per mettere in atto azioni e politiche di questo tipo risulta oltremodo necessario prevedere una partecipazione quanto più ampia possibile degli attori locali e dei soggetti interessati, dal momento che, per una gestione e valorizzazione reale delle risorse e del patrimonio locali,

---

[1374] Dati del verbale della quarta commissione consiliare della Provincia di Verona del 29 agosto 2013. Secondo tale documento, le cave attive sono così ripartite nei vari Comuni della Valpolicella: 1 nel Comune di Negrar, 1 in quello di Marano, 9 in quello di Dolcè, 5 in quello di Pescantina, 29 in quello di Fumane, 20 in quello di Sant'Ambrogio e 72 nel Comune di Sant'Anna d'Alfaedo, facente parte della Comunità Montana della Lessinia. Tuttavia, secondo il "Rapporto Cave" di Legambiente del 2014, le cave presenti in tale area comunale sarebbero ben 76. Il verbale della Provincia di Verona al quale si è fatto riferimento è reperibile alla pagina web: http://portale.provincia.vr.it/governo/commissioni-consiliari/verbali/verbali-4-commissione-consiliare/2013/verbale-4-commissione-consiliare-del-29-agosto-2013/at_download/file;
il "Rapporto Cave 2014" di Legambiente, invece, è scaricabile alla pagina:
www.legambiente.it/sites/default/files/.../rapporto_cave_2014_web.pdf.

[1375] Su quanto avvenuto a Gorgusello e sulle discutibili modalità mediante le quali si è pensato di nascondere lo scempio perpetrato ai danni di quella zona, "Luogo del Cuore" del FAI, si rimanda alla pagina web: http://www.teladoiolavalpolicella.it/cave.htm.

[1376] http://www.valpolicella2000.it/a/?page_id=553.

[1377] Si rimanda a: S. CAMPAGNOLA, *op. cit*., p. 63.

[1378] Esemplificativo in tal senso è quanto stato fatto nella zona dell'Alto e Medio Reno, concretizzatosi altresì nell'elaborazione delle "Linee Guida per la Cultura Edilizia". Si rimanda a: BIAGIOLI G., PRATS M., BENDER J. (a cura di), *op. cit*. p. 34

rappresentato in primo luogo dalla cultura e dai paesaggi vitivinicoli della Valpolicella, è necessaria una profonda conoscenza e comprensione del territorio, della sua storia, della sua cultura e delle sue tradizioni.

Come già anticipato, tuttavia, l'identificazione di una reale comunità della Valpolicella, caratterizzata da autoconsapevolezza e coesione interna, risulta essere, per i motivi sopra esposti, compito difficile.

Per quanto riguarda i soggetti individuati come i depositari di saperi, conoscenze, pratiche, tradizioni e *know-how* legati alla cultura vitivinicola della zona, inoltre, risulta evidente come vi sia una limitata consapevolezza della grandezza e dell'unicità di tale patrimonio nonché delle opportunità, non ancora individuate oppure non correttamente sfruttate, che lo stesso offre.

Verosimilmente, si potrà parlare di una reale comunità, fortemente intenzionata a tutelare e valorizzare il proprio patrimonio, solamente quando i vari attori locali faranno sistema tra di loro e riusciranno a superare i particolarismi e gli interessi individuali in virtù di un bene comune superiore, ossia salvaguardando, trasmettendo e utilizzando in modo sostenibile il patrimonio che, a loro volta, hanno ereditato.

CONCLUSIONI

74. Principali risultati raggiunti

Il presente lavoro, basandosi in particolar modo su quanto individuato e riconosciuto dalla Convenzione Unesco del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, dalla Convenzione del 1972 sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio per la società, ha studiato alcuni aspetti particolarmente significativi derivanti dall'ampliamento e dall'approfondimento della nozione di *cultural heritage*.

In primo luogo, va ricordato come il riconoscimento dei valori e delle componenti di natura immateriale connessi al patrimonio, ossia, essenzialmente, gli elementi elencati all'art. 2 par. 1 e manifestantisi negli ambiti individuati all'art. 2 par. 2 della Convenzione del 2003, abbia favorito il passaggio da una concezione di patrimonio fortemente incentrata sulla materialità di un bene o di un sito d'elevato pregio e valore storico-artistico, ad un approccio di tipo omnicomprensivo e "democratico", comprendente al proprio interno espressioni culturali e creative estremamente differenziate ed eterogenee.

Tale orientamento trova la sua ragion d'essere nel valore che le comunità e i soggetti depositari di un elemento od "oggetto patrimoniale" attribuiscono allo stesso, così come nella volontà di preservarlo, salvaguardarlo, valorizzarlo, diffonderlo nonché permetterne la rivitalizzazione continua. Creatore e veicolo del patrimonio culturale è quindi l'uomo, sia come singolo sia in forma aggregata. La Convenzione Unesco del 2003 richiede che siano in primo luogo i depositari di una componente del patrimonio culturale a riconoscerla come tale: questo aspetto fa si che i soggetti e la comunità individuata siano i primi e principali garanti della salvaguardia e della valorizzazione dell'elemento, che costituisce per loro fondamento identitario. La loro centralità è ribadita dalla Convenzione di Faro.

L'ampliamento della nozione di *cultural heritage* ha permesso di ricomprendere all'interno del proprio ambito di espressione l'universo dell'enogastronomia, delle pratiche alimentari e agricole: tuttavia, a trovare riconoscimento sono non tanto i beni e gli elementi di tipo tangibile e concreto, quanto, invece, le conoscenze, le prassi, i saperi e il *know-how* ad essi associati. Quanto appena detto è confermato dal crescente numero di elementi riconducibili a tali tipologie candidati ed iscritti nella Lista Rappresentativa.

L'importanza della componente umana connessa al patrimonio è evidente anche nel paesaggio: in tal senso si esprimono sia la Convenzione europea del paesaggio, sia la Convenzione di Faro, sia la Convenzione Unesco del 1972. Nello specifico, nel presente lavoro, particolare attenzione è stata dedicata ai "*cultural landscapes*", soprattutto di tipo vitivinicolo, candidati o iscritti nella WHL: rappresentativi di un rapporto intimo e profondo tra uomo e ambiente, gli stessi mettono altresì in luce la forte interdipendenza esistente tra il patrimonio culturale materiale e quello, invece, immateriale.

Alla luce di queste considerazioni è stato esaminato il caso specifico della Valpolicella e della cultura vitivinicola ivi presente, soffermandoci in particolar modo sugli aspetti storici e culturali della stessa. Dall'analisi effettuata è emerso un forte radicamento della cultura del vino nel territorio nonché la storicità e la "culturalità" dei due vini che si è scelto di prendere in considerazione, Amarone e Recioto. Entrambi, pur essendo molto simili nella tecnologia di produzione, presentano delle specificità e un'originalità derivanti sia da fattori ambientali, climatici e colturali, sia dalle particolari pratiche e tecniche produttive impiegate. E' in riferimento a queste ultime e all'universo delle conoscenze, dei saperi e delle tradizioni legate al mondo del vino e alla viticoltura che emerge l'importanza del contributo umano e il ruolo svolto da coloro che si impegnano quotidianamente ai fini della tutela e della valorizzazione di questo patrimonio. L'apporto dell'uomo risulta fondamentale in tutte le fasi di produzione: dalla raccolta delle uve migliori in vigneto al controllo del processo di appassimento, ogni operazione è condotta in modo da mantenere gli standard qualitativi richiesti e le caratteristiche che nei secoli hanno reso tali vini pregiati e ricercati. Tuttavia, come si è visto, è molto difficile parlare di una reale comunità della Valpolicella: sembra che coloro che dovrebbero essere i principali custodi del patrimonio vitivinicolo della zona siano i primi, attraverso le azioni oppure le politiche messe in atto, ad allontanarsi da un'eventuale processo di patrimonializzazione. A queste considerazioni sono da aggiungersi quelle sopra espresse in merito alla possibilità di pensare al paesaggio vitivinicolo della Valpolicella come ad un "*cultural landscape*". Se, come si è visto, fino ad una sessantina di anni fa la zona era universalmente considerata il "giardino di Verona" e, tra uomo e paesaggio, vi era un rapporto di armonioso equilibrio, attualmente, alla luce delle modifiche ambientali e paesaggistiche messe in atto dalla seconda metà del XX secolo, non è più possibile parlare di paesaggio caratterizzato da eccezionale bellezza: mancano, in primo luogo, l'integrità e l'autenticità originarie.

75. Modifiche rispetto al progetto iniziale

Inizialmente, l'intento del presente studio era indagare la Valpolicella esclusivamente nei suoi aspetti "immateriali", concentrando l'attenzione unicamente sulle pratiche agricole tradizionali della zona. Mancando, come sopra appurato, una reale comunità coesa al proprio interno, requisito fondamentale ai fini di un'ipotetica candidatura come patrimonio culturale immateriale sulla base della Convenzione Unesco del 2003, si è pensato di ampliare ulteriormente l'ambito di ricerca. In particolare, prendendo atto dell'importanza rivestita dalla componente umana anche in riferimento ai paesaggi culturali uneschiani, sono stati presi in esame quelli di tipo vitivinicolo, in modo da valutare se la Valpolicella sia considerabile in tali termini. Come si è visto, tuttavia, nonostante, in passato, i presupposti ci siano stati, al giorno d'oggi il paesaggio della Valle manca dei requisiti fondamentali: ciò è dovuto al venir meno di quel rapporto profondo ed equilibrato tra uomo e ambiente che caratterizza la categoria dei *cultural landscapes*.

76. Problemi affrontati e novità intervenute in fase di ricerca e di stesura

Le principali modifiche intervenute in fase di stesura riguardano la normativa vitivinicola presa in esame. Nella fattispecie, il regolamento 1234/2007 disciplinante l'OCM unica e, quindi, anche quella vitivinicola, è stato abrogato e sostituito dal Reg. 1308/2013. Tuttavia, del Reg. 1308/2013 sono state analizzate quasi esclusivamente le disposizioni riguardanti le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche: come è stato precisato nell'introduzione del presente lavoro, tali segni distintivi sono stati studiati unicamente per mettere in luce come, nel caso dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli, particolare riconoscimento venga attribuito agli aspetti legati al lavoro, alla creatività e all'ingegnosità dell'uomo. È l'uomo infatti, mediante tradizioni, pratiche e tecnologie produttive, uno dei fattori, accanto a quelli di natura prettamente ambientale e colturale, in grado di apportare qualità e tipicità ad un prodotto.

Dal momento che il presente lavoro costituisce il frutto di quasi due anni di studio e di ricerca, si è reso necessario un lavoro di verifica e di aggiornamento continui così da includere i nuovi elementi, beni o siti iscritti all'interno delle Convenzioni Unesco del 2003 e del 1972.

In particolar modo, per quanto riguarda la Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e limitatamente all'ambito del nostro studio, nel 2013 la Dieta Mediterranea è stata riconosciuta patrimonio immateriale dell'Umanità di altri tre Paesi oltre ai quattro iniziali promotori, ossia di Croazia, Portogallo e Cipro. Il 2014 ha visto, invece, l'iscrizione nella WHL del paesaggio di Langhe-Roero e Monferrato, cinquantesimo sito italiano nonché primo paesaggio culturale vitivinicolo nazionale inserito nel prestigioso elenco; sempre nello scorso anno ha trovato ufficiale riconoscimento la pratica agricola di allevamento della vite ad alberello dell'Isola di Pantelleria, prima pratica di tipo vitivinicolo iscritta nella Lista rappresentativa del patrimonio immateriale dell'Umanità.
Come sopra accennato, le candidature di pratiche e di saperi legati all'agricoltura, all'alimentazione e, in senso lato, al patrimonio enogastronomico sono in costante aumento. Per ciò che concerne l'Italia, si ricordi come da qualche anno candidata a divenire patrimonio immateriale dell'Umanità sia l'arte italiana della pizza, affiancata dalla recentissima proposta di dare ufficiale riconoscimento anche alle conoscenze relative al pesto genovese al mortaio.
Per quanto riguarda la Convenzione Unesco sul patrimonio mondiale, si ricorda inoltre che al 2010 risale l'inserimento delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene nella *Tentative List* nazionale e come le stesse siano quindi passibili e in attesa di inserimento all'interno della WHL.

77. Considerazioni critiche finali

Il presente studio ha messo in luce come le conoscenze, i saperi e le tradizioni relative a pratiche agricole e alimentari siano molto spesso di tipo contestuale e non codificato, aspetto che le rende patrimonio comune e condiviso delle comunità depositarie, fortemente caratterizzato dalla presenza di componenti di tipo immateriale. Sebbene il cibo, il vino o una pratica agricola siano in sé e per sé qualcosa di materiale e tangibile, gli aspetti che danno ad essi valore e significato sono fortemente legati a coloro che ogni giorno rendono possibile la loro produzione (nei primi due casi) oppure il loro mantenimento nel tempo (nell'ultimo caso). Considerazioni di questo tipo sottolineano come il contributo dell'uomo rivesta un'importanza vitale nella salvaguardia e nella valorizzazione dell'elemento individuato: senza le azioni e le attività del primo, il secondo finirebbe inevitabilmente per cadere in disuso e lentamente scomparire.

Un altro ordine di problematiche nasce qualora ci si ponga l'interrogativo se e quanto sia possibile introdurre elementi innovativi e modifiche in una pratica agricola di tipo tradizionale oppure in un paesaggio agricolo e rurale, ai fini di renderlo più produttivo (ad esempio mediante la meccanizzazione delle operazioni di produzione e di coltivazione o l'adozione di un modello di coltura di tipo intensivo.) oppure in modo da facilitare determinate operazioni, evitando, al contempo, che vengano intaccate l'autenticità e l'integrità degli stessi. Per quanto riguarda gli elementi candidati oppure iscritti in una delle due liste uneschiane, è molto importante che azioni e politiche finalizzate alla preservazione dei loro valori siano predisposte e messe in atto con cura, favorendo la partecipazione degli attori locali coinvolti e della società civile. In riferimento ai siti iscritti all'interno della WHL, le azioni messe in atto o da implementare sono fissate nel *management plan*, documentazione richiesta dall'Unesco sin dalle prime fasi dell'iter di candidatura (anche se, va precisato, non tutti i paesaggi e i siti iscritti ne hanno uno accuratamente predisposto ed approvato dalla stessa organizzazione). In merito a quanto appena sottolineato, un aspetto risulta, a mio avviso, particolarmente meritevole di approfondimento. Al momento di studiare i diversi *cultural landscapes* di tipo vitivinicolo presenti nelle *Tentative Lists nazionali*, ho notato, esaminando la candidatura dei *climats* borgognoni, una marcata differenza tra la documentazione presente sul sito web dell'organizzazione e quella, sempre dedicata all'elemento, presente su altre piattaforme. Nella documentazione presente sulla pagina web dell'Unesco dedicata all'elemento (inoltrata dalla Parte richiedente nel 2002), candidato è il "*Vignoble des côtes de Nuits et de Beaune*" non "*Les climats du vignoble du Bourgogne*". Alla luce di queste considerazioni ci si chiede perché la documentazione non sia stata opportunamente aggiornata e integrata. Una forte incongruenza tra quanto riconosciuto, anche a livello legislativo, e quanto effettivamente presente sui siti web delle istituzioni coinvolte è stata riscontrata anche in merito al disciplinare di produzione di Recioto e Amarone. Si è detto infatti dell'abrogazione, nel 2013, dell'art. 4 par. 2: la disposizione, nonostante il disciplinare sia stato modificato nel 2014, è ancora presente.

Non meno problematica è la questione relativa alla mancata definizione in termini univoci e puntuali di cosa sia da intendersi con l'aggettivo "eccezionale": nel momento di presentare la candidatura di un bene o un sito all'interno della WHL, l'Unesco richiede che l'elemento in questione oltre a corrispondere almeno ad uno dei dieci criteri specificati dall'organizzazione (ai quali sono da aggiungersi quello dell'autenticità e dell'integrità), presenti un eccezionale

valore universale. Tuttavia, non essendo quest'ultimo oltre specificato, permane un alone di indeterminatezza attorno allo stesso: quasi ogni sito o paesaggio potrebbe infatti presentare delle specificità e caratteri di unicità tali da renderlo, ipoteticamente, meritevole di tutela.

Particolare attenzione va posta, alla luce di quanto preso atto in corso di trattazione, sul rapporto intercorrente tra patrimonio culturale materiale e quello, invece, immateriale. Nei casi esaminati, che illustrano esempi di pratiche agricole e alimentari nonché di paesaggi culturali iscritti nelle varie liste dell'Unesco, emerge un rapporto di profondo dialogo tra queste due componenti. In entrambi i casi, centrale risulta essere il ruolo rivestito dall'uomo. Tale osservazione è da situarsi nell'ambito dell'ampliamento del concetto di patrimonio culturale, concetto che, come si è visto, è in continua evoluzione. Chiaramente, ciò comporta che vi sia una contemporanea e parallela evoluzione della tipologia di candidature di elementi per i quali sono richiesti riconoscimento e protezione. Questo aspetto è in particolar modo evidente qualora si prendano in esame i siti e i paesaggi presenti nella WHL e nelle *Tentative Lists* nazionali: le candidature e le iscrizioni più recenti, infatti, fanno tesoro di quanto riconosciuto dagli strumenti internazionali e regionali in materia di patrimonio culturale immateriale e di diversità culturale.

L'attenzione è infatti sempre più rivolta al ruolo rivestito dagli individui identificati come i depositari di un patrimonio: tale aspetto richiede che venga seguito un approccio il più possibile di tipo "*bottom up*", in modo da favorire la più ampia partecipazione possibile. Tuttavia, spesso, l'individuazione e il coinvolgimento di comunità, gruppi ed individui sono solamente apparenti, "pro forma", oppure non garantiscono un'equa ripartizione dei benefici generati dall'iscrizione all'interno di un elenco dell'Unesco. Se la Lista rappresentativa prevista dalla Convenzione del 2003 pone come requisito fondamentale la consapevolezza della comunità depositaria del proprio patrimonio, dalla quale derivano una serie di azioni, iniziative e politiche finalizzate alla sua preservazione e salvaguardia, lo stesso non si può dire della Lista del patrimonio mondiale. I criteri da soddisfare sono infatti decisamente più rigidi e la previsione del coinvolgimento della comunità e degli individui coinvolti è più debole rispetto alla Convenzione sul patrimonio immateriale: ciò fa sì che la candidatura sia spesso sentita come un qualcosa imposto dall'alto e di non partecipato. Come si è avuto modo di sottolineare, affinché vi sia una gestione ottimale del patrimonio e delle risorse che lo compongono, è necessario che la stessa sia affidata e portata avanti da coloro che, meglio di chiunque altro, conoscono e comprendono la realtà che vivono quotidianamente.

78. Problematiche da affrontare ed osservazioni personali conclusive

L'analisi del caso della Valpolicella ha messo in luce come parlare di una reale comunità legata al mondo e alla cultura vitivinicoli in questa terra sia piuttosto problematico. Gli interessi in gioco sono molti e di diversa natura: economici, culturali e paesaggistici. Si è visto come, in più casi, si siano sfruttate al massimo le potenzialità offerte dal territorio ai fini dell'ottenimento di rese sempre più elevate in viticoltura (a scapito, molto spesso, della qualità dei vini ivi prodotti) e il paesaggio sia stato il teatro di uno sfrenato abuso edilizio proprio in virtù della bellezza e dell'eccezionalità che un tempo lo caratterizzavano. A mio avviso, è necessario che una comunità abbia una reale e profonda consapevolezza delle proprie risorse e della propria eredità culturale. Ritengo che la Valpolicella tutta dovrebbe prendere atto di questo. Chiaramente, non si intende generalizzare ed accusare chiunque di guardare ai propri interessi o al proprio profitto, anzi: molte associazioni, istituzioni e una nutrita schiera di cittadini, negli anni, hanno preso posizione nei confronti di quanto stavano facendo soggetti interessati quasi unicamente alle potenzialità economiche che una zona così ricca di storia, di cultura e di risorse offriva e offre, anche se in misura minore, tuttora.

Le azioni e le politiche per salvaguardare e valorizzare la Valpolicella dovrebbero avere come oggetto sia la produzione e la cultura vitivinicola, sia il paesaggio nella sua totalità. Per fare questo è necessario che tali operazioni siano affidate a coloro che hanno una profonda consapevolezza e conoscenza delle risorse e del patrimonio offerto da questa terra, soprattutto dal punto di vista culturale, mediante un approccio di tipo integrato.

Gli attori locali individuati, costituenti un sistema coeso al proprio interno, dovrebbero, a mio avviso, mettere in atto progetti, attività e politiche finalizzati ad una valorizzazione sia del paesaggio sia delle potenzialità culturali e turistiche offerte dalla cultura vitivinicola, facendo leva sulle specificità ivi presenti. Come si è visto, le peculiarità e gli elementi caratteristici del paesaggio della zona, i cosiddetti *iconemi*, sono molti e di particolare pregio. Accanto ad una tutela dei singoli componenti architettonici ed aspetti paesaggistici, sono altresì necessarie una salvaguardia e una valorizzazione del *know-how*, dei saperi e della storia che li caratterizza e che ha permesso, in passato, la loro nascita e il loro sviluppo. Credo che si dovrebbe prendere esempio dall'approccio alla valorizzazione dei paesaggi vitivinicoli seguito in Francia e, in particolar modo, come si è visto in dettaglio, in Borgogna: in tale zona, infatti, le azioni messe in atto fanno sì che il paesaggio e la viticoltura si tutelino e valorizzino reciprocamente. È

evidente come non si possa passare un colpo di spugna e cancellare le brutture e quanto di negativo e controproducente è stato fatto sinora: è possibile, invece, valorizzare quanto di bello, originale ed autentico è rimasto. Sorvolando sul fatto che la Valpolicella, nel 1957, sia stata sottoposta al vincolo paesistico poiché costituiva "*un quadro naturale di non comune bellezza panoramica* […]" nonché "*un insieme di grande valore estetico e tradizionale per la spontanea fusione dell'opera della natura con quella dell'uomo* […]"[1379] e che quindi ci si chieda come sia stato possibile mettere in atto le azioni di "stupro paesaggistico" prima ricordate, risulta oltremodo necessario un cambiamento di mentalità e di approccio alla gestione delle risorse e del patrimonio della zona, maggiormente finalizzato alla valorizzazione in chiave culturale. Utile risulta altresì rivolgere lo sguardo e confrontarsi con quanto fatto in materia in Europa.

Si è visto come i paesaggi vitivinicoli inseriti all'interno della WHL abbiano formato una rete in modo da condividere tra di loro le *best practices* messe in atto, favorendo in tal modo il confronto e il rispetto reciproci: credo che iniziative di questo tipo siano molto importanti e che dovrebbero essere estese anche alle realtà che, pur non presentando un "*outstanding universal value*", siano comunque rappresentative di una cultura vitivinicola fortemente radicata, in modo da aumentarne la visibilità internazionale. Al di là delle specificità che caratterizzano ogni singolo paesaggio vitivinicolo o, più in generale, plasmato e modellato dall'uomo, ritengo sia fondamentale far leva sugli elementi comuni, in modo da proporre strategie ed azioni integrate.

Dai paesaggi culturali di tipo vitivinicolo iscritti nella WHL, emerge, inoltre, come siano quasi tutti europei: potrebbero considerarsi l'espressione di una comune cultura vitivinicola e ,quindi, di un'eredità culturale d'Europa oppure configurarsi come una tipologia di paesaggio tipicamente europea in seguito arrivata a caratterizzare realtà nuove e più giovani storicamente?

Un'analisi dovrebbe infine essere condotta, a mio avviso, sui paesaggi terrazzati, tipologia che abbiamo visto caratterizzare molti dei siti vitivinicoli riconosciuti Patrimonio Mondiale dell'Umanità.

[1379] Decreto ministeriale del 23 maggio 1957, n. 3413, terzo considerando.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Annuario storico della Valpolicella*, Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella, Verona, 1982-2013.

AA.VV., *La Valpolicella: dal visibile alla scoperta dell'invisibile*, Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella, Verona, 2012.

AA.VV., *Terra, uomini e passioni nel mito del Recioto e dell'Amarone*, Cantina Sociale di Negrar, Grafiche Valpolicella, Verona, 2013.

ALBERTINI G., *Aspetti geografici e geologici della Valpolicella* , in *Vita Veronese*, anno XVII, agosto-settembre 1964, pp. 419-433.

ALBISINNI F. (a cura di), *Le regole del vino. Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale*, Atti del convegno di Roma, 23-24 Novembre 2007, Giuffrè Editore, Milano, 2007.

ALBISINNI F., *La nuova OCM vino nel percorso europeo della riforma*, in ALBISINNI F. (a cura di), *Le regole del vino. Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale, Atti del convegno di Roma, 23-24 Novembre 2007*, Giuffrè Editore, Milano, 2007, pp. 357-375.

ALBISINNI F., *Un Libro Verde sulla comunicazione, verso il 2013*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, anno III, numero 1, Gennaio- Marzo 2009, pp. 15-21.

ALTILI P., *I prodotti agroalimentari tradizionali come beni culturali*, in *Economia della Cultura*, a. XX, 2010, n. 1, pp. 35-46.

AIKAWA N., *An Historical Overview of the preparation of the UNESCO International Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*, in *Intangible Heritage*, Museum International, vol. 56, n° 1-2, 2004, pp. 137-149.

ANNIS B., PETRILLO P.L., *Le pratiche agricole tradizionali patrimonio culturale: il caso della candidatura de "La coltivazione della vite ad alberello di Pantelleria"*, in GOLINELLI G.M. (a cura di), *Patrimonio culturale e creazione di valore. Verso nuovi percorsi*, Cedam, Padova, 2012, pp. 275-293.

ARANTES A.A., *Heritage ad Culture: Limits, Uses and Implications of Intangible Culture Inventories*, in KONO T. (ed.), *Intangible Cultural Heritage and Intellectual Property*, Intersentia, Antwerp, 2009, pp. 51-75.

ARFINI F., BELLETTI G., MARESCOTTI A. (a cura di), *Prodotti tipici e denominazioni geografiche. Strumenti di tutela e valorizzazione*, Edizioni Tellus, Roma, 2010.

ARSIA (*Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'innovazione nel Settore Agricolo-Forestale*), *Guida per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici. Concetti, metodi e strumenti,* Firenze, 2006.

ASPACI (Associazione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale) (a cura di), *Identificazione partecipativa del patrimonio culturale immateriale*, Centro Stampa BCS, Milano, 2011.

ASQUINI G., ORTI MANARA G.G., *Lettera del Nob. Uomo Girolamo Asquini sull'antico pago degli Arusnati. Con note sullo stesso argomento di Giovanni Gir. Orti*, Tipografia Bisesti Editrice, Verona, 1826.

BELLISARIO M.G., *A dieci anni dalla Convenzione Europea del paesaggio*, in *Economia della Cultura*, a. XX, 2010, n. 1, pp. 47-55.

BIAGIOLI G., PRATS M., BENDER J. (a cura di), *Linee Guida Europee per la Tutela e la Valorizzazione dei Paesaggi Culturali Viticoli*, Vitour, 2012.

BLAKE J., *On defining the Cultural Heritage*, in T*he International Comparative Law Quarterly*, vol. 49, n. 1, 2000, British Institute of International and Comparative Law-Cambridge University Press, New York-Londra, pp. 61-85.

BLAKE J., *Developing a New Standard-setting Instrument for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. Elements for consideration*, Unesco, 2001.

BLAKE J, *Commentary on the Unesco 2003 Convention on the safeguarding of the Intangible cultural heritage*, Institute of Art and Law, Leicester, 2006.

BONADIO E., *La tutela della "traditional knowledge"*, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, 2006, fasc. 5, pp. 801 e ss.

BORGHI P., *I requisiti della tutela*, in UBERTAZZI B., ESPADA MUÑIZ E. (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, Giuffrè Editore, Milano, 2009, pp. 179-190.

BORRACCETTI M., *La tutela del vino di qualità può ammettere una deroga al divieto di misure di effetto equivalente: il caso Rioja*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2000, II, pp. 306 e ss.

BORTOLOTTO C., *From objects to processes: Unesco's 'Intangible Cultural Heritage',* in *Journal of Museum Ethnography*, n. 19, 2007, pp. 21-33.

BORTOLOTTO C.*, L'identificazione del patrimonio culturale immateriale in applicazione della Convenzione Unesco del 2003*, in *ASPACI (Associazione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale) (a cura di), Identificazione partecipativa del patrimonio culturale immateriale*, Milano, 2011.

BORTOLOTTO C., *Gli inventari del patrimonio culturale intangibile. Quale "partecipazione" per quale "comunità"?*, in SCOVAZZI T., UBERTAZZI B., ZAGATO L. (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Giuffrè Editore, Milano, 2011, pp. 75-92.

BORTOLOTTO C., SEVERO M., *Inventari del patrimonio immateriale: top-down o bottom-up?*, in *Antropologia Museale*, Rivista quadrimestrale della Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoantropologici, anno X, n. 28-29, primavera-autunno 2011, La Mandragora, Imola, pp. 24-31.

BRUGNOLI A., *Tra parole e cose: insediamento e territorialità in Valpolicella dalle fonti scritte (IX-XII secolo)*, in *Annuario storico della Valpolicella*, Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella, vol. XXVII, 2010-2011, pp. 77-114.

CALCAGNO M., *Trend emergenti nelle produzioni culturali: una prospettiva europea*, in ZAGATO L, VECCO M. (a cura di), *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*, Franco Angeli, Milano, 2011, pp. 92-108.

CAMPAGNOLA S., *Valpolicella. Andar per scorci ed emozioni*, Grafiche Aurora, Verona, 2014.

CANTERI D., MONTALDO G., *Vitivinicoltura in Valpolicella: una costante economica e culturale. Dall'età moderna al Novecento*, in AA.VV., *Terra, uomini e passioni nel mito del Recioto e dell'Amarone,* Cantina Sociale di Negrar, Grafiche Valpolicella, Verona, 2013, pp. 33-74.

CARCIONE M.M., *I vigneti del Monferrato: Patrimonio dell'Umanità?* in *Iter - Ricerche fonti e immagini per un territorio*, II (3) 2007, pp. 113-127.

CARCIONE M.M., *Gestione dei siti culturali "Patrimonio dell'Umanità" e sussidiarietà*, in *Annuario DRASD 2010, Dottorato di Ricerca "Autonomie locali, servizi pubblici e diritti di cittadinanza*, Giuffrè Editore, Milano, 2010.

CARMOSINO C., *La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società*, in *Aedon*, n. 1, 2013, pp. 41-50.

CASTAGNETTI A., *La Valpolicella dall'alto medioevo all'età comunale*, Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella, Verona, 1984.

CHIERIGHINI O., *Valpolicella, Recioto e Amarone. Da una terra "beata" e feconda di viti, dove il vino è profumato e prezioso*, Nardini Editore, Firenze, 2002.

CICERCHIA A., *Cultura, cibo e paesaggio: lo sguardo economico*, in *Economia della Cultura*, a. XX, 2010, n. 1, pp. 5-14.

CIMINELLI M.L., *Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e possibili effetti collaterali: etnogenesi ed etnomimesi*, in ZAGATO L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Cedam, Padova, vol. 1, 2008, pp. 99-122.

COMMISSIONE NAZIONALE SITI UNESCO E SISTEMI TURISTICI LOCALI, *Il modello del piano di gestione dei beni culturali iscritti alla lista del Patrimonio dell'Umanità: Linee guida*, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Roma, 2004.

CONFORTI B., *Le Nazioni Unite*, VII ed., Cedam, Padova, 2005.

CORTESE B., *Principi del mercato interno ed Europa della cultura. Alcune suggestioni*, in ZAGATO L., VECCO M. (a cura di), *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura,* Economia e management della cultura e della creatività, Franco Angeli, Milano, vol. 1, 2011, pp. 109-132.

COSMO I., *La viticoltura e l'enologia nelle zone veronesi da viti pregiati*, in G. DALMASSO, I. COSMO, G. DELL'OLIO, *I vini pregiati della provincia di Verona*, *Estratto dagli Annali della Sperimentazione Agraria*, vol. XXXV, 1939, a. XVIII, Tip. Failli, Roma, 1939, pp. 59-68.

COUNCIL OF EUROPE, *Heritage and Beyond,* Council of Europe Publications, Strasburg, 2009.

DALMASSO G., *Cenni storici sulla viticoltura e l'enologia del Veronese,* in *I vini pregiati della Provincia di Verona*, Estratto dagli Annali della Sperimentazione Agraria, vol. XXXV, a. XVIII, Tip. Failli, Roma, 1939, pp. 7-32.

DAL MOLIN M., *La Valpolicella: tra Amarone e tradizione*, Tesi di laurea discussa alla Facoltà di Progettazione e Gestione del Turismo Culturale, Università degli Studi di Padova, 2012-2013.

DE FILIPPIS F., *La nuova PAC 2014-2020. Un'analisi delle proposte della Commissione*, Edizioni Tellus, Roma, 2012.

DELIBORI M. (a cura di), *L'architettura della Lessinia. Un patrimonio unico da valorizzare*, Atti del Convegno tenutosi ad Erbezzo il 28 settembre 1996, Verona.

DELL'OLIO G., *Cenni sulla superficie vitata e sulla produzione d'uva nella Provincia di Verona*, in *I vini pregiati della Provincia di Verona*, Estratto dagli Annali della Sperimentazione Agraria, vol. XXXV, a. XVIII, Tip. Failli, Roma, 1939, pp. 85-151.

DI RIENZO E., *Oltre l'edibile: su alcune valenze antropologico-culturali del cibo*, in *Economia della Cultura*, a. XX, 1, 2010, pp. 57-66.

DIONISI G.J., *De duobus episcopis Aldone et Notingo veronesi ecclesiae assertis et vindicatis dissertatio. Additur veronensis veteris agri toporaphia, eiusdemque expositio, nonnullorum documentorum capituli veronensis collectio*, Typis Antonii Andreoni, Verona, 1758.

FAIRCLOUGH G., *New heritage frontiers*, in COUNCIL OF EUROPE., *Heritage and Beyond, Council of Europe Publications, Strasburg, 2009,* pp. 29-41.

FEDRIGO G., *Negrarizzazione. Speculazione edilizia, agonia delle colline e fuga della bellezza*, QuiEdit, Verona, 2010.

FERRACUTI S., *L'etnografo del patrimonio in Europa: esercizi di retorica, teoria e cittadinanza*, in ZAGATO L., VECCO M. (a cura di), *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura,* Economia e management della cultura e della creatività, Franco Angeli, Milano, vol. 1, 2011, pp. 206-228.

FERRUCCI N., *La tutela del paesaggio e del paesaggio agrario*, in COSTATO L., GERMANÒ A., ROOK BASILE E., *Trattato di Diritto Agrario*, vol. II, Utet, Torino, 2011, pp. 175-215.

FODELLA A., *Il vertice di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente,* 2003, 2, pp. 385-403.

FRANZONI L., *La Valpolicella nell'età romana*, Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella, Verona, 1982.

FRIGO M., *La circolazione internazionale dei beni culturali. Diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno*, Giuffrè Editore, Milano, 2007.

GERMANÒ A., *L'Organizzazione Comune di Mercato del vino (regolamento 17 maggio 1999 n. 1493/1999) dall'angolo visuale di uno dei Peco: la Polonia*, in *Rivista di Diritto Agrario,* 2000, I, pp. 570-612.

GERMANÒ A., *La disciplina dei vini dalla produzione al mercato*, in ALBISINNI F. (a cura di*), Le regole del vino. Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale*, Atti del convegno di Roma, 23-24 Novembre 2007, Giuffrè Editore, Milano, 2007, pp. 11-46.

GERMANÒ A., *Le indicazioni geografiche nell'Accordo TRIPS*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2000, 1, pp. 412-426.

GIAMPIERETTI M., *La salvaguardia del patrimonio culturale italiano tra identità e diversità*, in ZAGATO L., VECCO M. (a cura di), *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura, Economia e management della cultura e della creatività*, Franco Angeli, Milano, vol. 1, 2011, pp. 135-162.

GIAMPIERETTI M., "*Il sistema italiano di salvaguardia del patrimonio culturale e i suoi recenti sviluppi nel quadro internazionale ed europeo"*, in ZAGATO L., GIAMPIERETTI M., *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale,* Cafoscarina, Venezia, 2011, pp. 127-153.

GOLINELLI G.M. (a cura di), P*atrimonio culturale e creazione di valore. Verso nuovi percorsi*, Cedam, Padova, 2012.

GRUPPO TECNICO MASI, L. PARONETTO (a cura di), *Atti di venticinque anni di seminari del Gruppo tecnico Masi a Vinitaly 1989-2013: qualità e prospettive della viticoltura e dell'enologia delle Venezie*, Masi Agricola, Verona, 2013.

HERRERO DE LA FUENTE A.A., *La Convenzione europea sul paesaggio (20 ottobre 2000)*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente,* XVI, 2001, pp. 893 e ss.

JOKILEHTO J. (et.al.), *The World Heritage List. What is OUV? Defining the Outstanding Universal Value of World Heritage Properties*, International Council of Monuments and Sites, Berlino, 2008.

KIRSHENBLATT-GIMBLETT B., *Intangible Heritage as a metacultural production*, in *Intangible Heritage*, Museum International, vol. 56, n° 1-2, 2004, pp. 52-65.

KNAPTON M., *La popolazione della Valpolicella fino alla peste del 1630*, in VARANINI G.M. (a cura di), *La Valpolicella nella prima età moderna (1500 c.-1630),* Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella, Verona, 1987, pp. 31-45.

KURIN R., *The UNESCO Questionnaire on the application of the 1989 Recommendation on the Safeguarding of traditional culture and folklore: Preliminary results*, in SEITEL P. (a cura di), *Safeguarding Traditional Cultures: A Global Assessment,* Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage, Washington D.C, 2001, pp. 20-35.

KURIN R., *Safeguarding Intangible Cultural Heritage in the 2003 Unesco Convention: A Critical Appraisal*, in *Intangible Heritage*, Museum International, vol. 56, 2004, pp. 66-77.

LANKARANI L., *L'avant-projet de convention de l'Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel : évolution et interrogations,* in *Annuaire français de droit international,* XLVIII, CNRS Éditions, Parigi, 2002, pp. 624-656.

LENZERINI F., *Intangible Cultural Heritage. The Living Culture of Peoples*, in *European Journal of International Law,* vol. 22, n. 1, 2011, pp. 101-120.

MAFFEI S., *Verona Illustrata,* Per Jacopo Vallarsi e Pierantonio Berno, Verona, 1732.

MARESCOTTI A., *Le dimensioni della tipicità dei prodotti agroalimentari*, in ARSIA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'innovazione nel Settore Agricolo-Forestale), *Guida*

per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici. Concetti, metodi e strumenti, Firenze, 2006, pp. 13-20.

MARIOTTI L., *Valutazione d'insieme del patrimonio culturale intangibile italiano*, in SCOVAZZI T., UBERTAZZI B., ZAGATO L. (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Giuffrè Editore, Milano, 2011, pp. 203-210.

MAROSO G., VARANINI G.M. (a cura di), *Vite e vino nel medioevo da fonti veronesi e venete*, Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella, Verona, 1984.

McCANN A. (et. al.), *The 1989 Recommendation ten years on: Towards a Critical Analysis*, in SEITEL P. (a cura di), *Safeguarding Traditional Cultures: A Global Assessment*, Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage, Washington D.C, 2001, pp. 57-61.

MINELLI M.*, L'utilizzazione delle denominazioni protette dei vini dopo il decreto legislativo n. 61/2010*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, anno IV, numero 4, Ottobre-Dicembre 2010, pp. 36-37.

MITCHELL N., RÖSSLER M., TRICAUD P.M. (a cura di), *World Heritage Cultural Landscapes: A Handbook for Conservation and Management*, World Heritage Paper n°26, Unesco, 2009.

MONTALDO G., *Amarone: dai vini retici fino ai giorni nostri*, in AA.VV., *Terra, uomini e passioni nel mito del Recioto e dell'Amarone*, Cantina Sociale di Negrar, Grafiche Valpolicella, Verona, 2013, pp. 105-119.

MONTELIONE E., *La produzione agroalimentare di qualità come bene culturale*, in *Rivista di Diritto Agrario*, 2000, n° 3, pp. 462-486.

MONTELLA M., *Valore culturale*, in GOLINELLI G.M. (a cura di), P*atrimonio culturale e creazione di valore. Verso nuovi percorsi*, Cedam, Padova, 2012, pp. 3-70.

MORGANTI P., SANGIORGI S.*, L'Amarone della Valpolicella*, II[a] Edizione, Morganti Editori, Verona, 2004.

MORO E., *La dieta mediterranea. Mito e storia di uno stile di vita*, Il Mulino, Bologna, 2014.

NICOLETTI G., *L'intervento del legislatore nel settore vitivinicolo. Tre casi a confronto: Toscana, Veneto e Sicilia*, Tesi di Dottorato pubblicata per conto di CORERAS (Consorzio Regionale per la Ricerca applicata e la sperimentazione), Publiscuola, Palermo, 2007.

NOMISMA, *VIII Rapporto Nomisma sull'agricoltura italiana. Prodotti tipici e sviluppo locale. Il ruolo delle produzioni di qualità nel futuro dell'agricoltura italiana*, Editrice Il Sole 24 ore, Milano, 2001.

NORBERG-SCHULZ C., *Genius Loci. Paesaggio, Ambiente, Architettura*, VIII ed., Electa, Milano, 2007.

PAIOLA E., *Alcune possibili strategie per il riassetto del territorio*, in *Annuario storico della Valpolicella*, Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella, Verona, vol. XVII, 2000-2001, pp. 205-216.

PAOLINI D. (a cura di), *Arte di vino. Rossi e bianchi d'eccellenza*, Banco Popolare Gruppo Bancario, Verona, 2012.

PAOLONI L., *I Consorzi di tutela e i contratti per le politiche dell'offerta dopo il d.lgs. 61/2010*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, VI, 3, Luglio-Settembre 2012, pp. 27-32.

PARONETTO L., *Valpolicella. Splendida Contea del Vino*, Prefazione di C. Marchi, Sovrano Nobilissimo Ordine dello Antico Recioto MCMLXXXI, Grafiche Siz, Verona, 1981.

PARONETTO L., *Verona. Antica terra di vini pregiati*, Fiorini Editore, Verona, 1977.

PENSATO R., *Guida alle fonti della cultura enogastronomica italiana*, in *Economia della Cultura*, a. XX, 1, 2010, pp. 151-160.

PEPE V., *Lo sviluppo sostenibile tra diritto internazionale e diritto interno*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente,* 2002, 2, pp. 209 e ss.

PEREZ G.B., *La Provincia di Verona e i suoi vini. Cenni, informazioni e analisi pubblicate per cura dell'Accademia di agricoltura, scienze, lettere, arti e comm. di Verona in occasione dell'Esposizione di Verona: aprile, maggio, giugno 1900*, Stabilimento tipo-lit. G. Franchini, Verona, 1900.

PETRILLO P.L., *La dimensione culturale del patrimonio agro-alimentare in ambito Unesco. Strumenti e procedure*, in SCOVAZZI T., UBERTAZZI B., ZAGATO L. (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Giuffrè Editore, Milano, 2011, pp. 211-230.

PETRILLO P.L., DI BELLA O., DI PALO N., *La Convenzione Unesco per il Patrimonio Mondiale e la valorizzazione dei paesaggi rurali*, in GOLINELLI G.M. (a cura di), P*atrimonio culturale e creazione di valore. Verso nuovi percorsi*, Cedam, Padova, 2012, pp. 188-246.

PEZZOLO L., *Istituzioni e amministrazione in Valpolicella nel Cinquecento e primo Seicento*, in VARANINI G.M. (a cura di), *La Valpolicella nella prima età moderna (1500 c.-1630)*, Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella, Verona, 1987, pp. 249-315.

PICCHIO FORLATI L., *Introduzione*, in PICCHIO FORLATI L. (a cura di), *Incentivi C.E.E. per la riforma delle strutture economiche*, Cedam, Padova, 1985, pp. IX-LV.

PICCHIO FORLATI L., *The Legal Core of International Economic Sanctions*, in PICCHIO FORLATI L., SICILIANOS L. (a cura di), *Economic Sanctions in International Law*, Hague Academy of International Law, Leiden-Boston, 2004, pp. 99-207.

PIGARI G., *Privilegia et Jura Communitatis et Hominum Vallis Pulicellae. Nunc primum in lucem Edita*, Egidio Ferrari, Verona, 1558.

PIOLETTI A.M., *Il paesaggio vitivinicolo come espressione del terroir e promozione di un territorio*, in *Annali del turismo*, 1, Geopress, Novara, 2012, pp. 153-164.

PLINIO G.S., *Naturalis Historia*, libro XIV, Giardini Editori, Pisa, 1985.

PREFETTURA DI VERONA-GIUNTA PER L'INCHIESTA AGRARIA SULLE CONDIZIONI DELLA CLASSE AGRICOLA, *Monografia agraria della provincia di Verona: risposte della Prefettura di Verona al questionario della Giunta per l'inchiesta agraria, Forzani e C. Tipografia del Senato*, Roma, 1882.

QUINTARELLI F. (a cura di), *Valpolicella. Guida Turistico Informativa*, II[a] Edizione, Damolgraf, Verona, 2001.

QUINTARELLI F., *Storia della Doc Valpolicella*, Memoria per l'Accademia di Agricoltura di Verona presentata nella seduta del 14 giugno 2006, Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere, Verona, 2006.

RESTA P., *Sapori e saperi. Pratiche di resistenza e costruzione del ricordo*, in *Voci*. *Annuale di Scienze Umane*, anno X, 2013, pp. 163-172.

ROMANO R., *Lo sfruttamento delle risorse genetiche tra diritto delle invenzioni e biodiversità*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 2005, 6, pp. 411 e ss.

RICCI CUBASTRO R., *Il ruolo di garanzia dei consorzi di tutela*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, anno VI, numero 1, Gennaio-Marzo 2012, pp. 56-58.

RÖSSLER M., *Unesco World Heritage Centre Background Document on Unesco World Heritage Cultural Landscapes, Prepared for the FAO Workshop and Steering Committee Meeting of the GIAHS project: Globally Important Ingenious Agricultural Heritage Systems,* UNESCO, 2004.

SALVI L., *Tutela dei vini Dop e Igp: procedimento di modifica del disciplinare e valorizzazione del legame col territorio*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, anno VIII, numero 3, Luglio-Settembre 2014, pp. 27-44.

SCEPI G., PETRILLO P.L., *La dimensione culturale della Dieta mediterranea patrimonio immateriale dell'Umanità*, in GOLINELLI G.M. (a cura di), P*atrimonio culturale e creazione di valore. Verso nuovi percorsi*, Cedam, Padova, 2012, pp. 247-274.

SCIACCHITANO E., *La Convenzione quadro sul valore dell'eredità culturale per la società,* in *Notiziario*, XXV-XXVII. 92-97, gennaio 2010-dicembre 2011, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, pp. 170-171.

SCOVAZZI T., UBERTAZZI B., ZAGATO L. (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Giuffrè Editore, Milano, 2011.

SCOVAZZI T., *La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile*, in SCOVAZZI T., UBERTAZZI B., ZAGATO L. (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni,* Giuffrè Editore, Milano, 2011, pp. 3-28.

SCOVAZZI T., *La definizione di patrimonio culturale intangibile*, in GOLINELLI G.M. (a cura di), P*atrimonio culturale e creazione di valore. Verso nuovi percorsi,* Cedam, Padova, 2012, pp. 151-187.

SEEGER A., *Summary report on the regional seminars,* in SEITEL P. (a cura di), *Safeguarding Traditional Cultures: A Global Assessment,* Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage, Washington D.C, 2001, pp. 36-41.

SEITEL P. (a cura di), *Safeguarding Traditional Cultures: A Global Assessment,* Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage, Washington D.C, 2001.

SETTIS S., *Paesaggio costituzione cemento*, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2012.

SHERKIN S., *A historical Study on the Preparation of the 1989 Recommendation on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore*, in SEITEL P. (a cura di), *Safeguarding Traditional Cultures: A Global Assessment,* Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage, Washington D.C, 2001, pp. 42-56.

SILVESTRI G., *La Valpolicella*, Grafiche Fiorini, Verona, 1983.

SMITH L., AKAGAWA N., *Intangible heritage*, Routledge, London- New York, 2009.

SOLIERI V., *Coltivazione della vite, produzione e commercio del vino nella Valpolicella del XIX secolo*, in *Annuario storico della Valpolicella*, Centro per la Documentazione della storia della Valpolicella, vol. XIII, 1996-1997, pp. 247-264.

SORDELLI L., *Segni distintivi e nomi dei prodotti (premessa allo studio delle denominazioni d'origine e indicazioni di provenienza)*, in *Rivista di Diritto Industriale*, 1959, 1, pp. 25 e ss.

SORMANI MORETTI L., *La provincia di Verona: monografia statistica-economica-amministrativa raccolta e coordinata dal Conte Luigi Sormani Moretti*, vol. I-II, Leo S. Olschki, Firenze, 1904.

STRAMBI G., *I prodotti tradizionali e la politica di qualità dell'Unione europea*, in *Rivista di Diritto Alimentare*, anno IV, numero 1, Gennaio-Marzo 2010, pp. 17-25.

THEROND D., *Benefits and innovations of the Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society***,** in COUNCIL OF EUROPE., *Heritage and Beyond,* Council of Europe Publications, Strasburg, 2009,pp. 9-11.

THE UK COMMISSION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, *Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy (Final Report*), 2002.

TONIOLO R., *La Valpolicella – Contributo al glossario dei nomi territoriali italiani*, in *Rivista Geografica Italiana*, Anno XX, Firenze, 1913.

TOSI E., MORGANTI P., *Il Recioto della Valpolicella*, Morganti Editori, Verona, 2001.

TOSI E., TREVISANI M., *Recioto della Valpolicella: storie di vino, genti e territorio*, Delmiglio Editore, Verona, 2014.

TURRI E., *La Lessinia. La natura e l'uomo nel paesaggio*, Edizioni Vita Veronese, Verona, 1969.

UBERTAZZI B., ESPADA MUÑIZ E. (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, Giuffrè Editore, Milano, 2009.

UBERTAZZI B., *Su alcuni aspetti problematici della Convenzione per la salvaguardia del patrimonie culturale intangibile*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2011, 03, pp. 777-798.

UBERTAZZI B., *Ambiente e Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale intangibile*, in *Rivista Giuridica dell'Ambiente*, 2011, 02, pp. 315-325.

UBERTAZZI L.C., MARCHETTI P.G., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2012.

URBINATI S., *Considerazioni sul ruolo di "comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui" nell'applicazione della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile*, in SCOVAZZI T., UBERTAZZI B., ZAGATO L. (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Giuffrè Editore, Milano, 2011, pp. 51-74.

VAN ZANTEN W. (a cura di), *Glossary Intangible Cultural Heritage*, The Hague, 2002.

VANZETTI A., DI CATALDO V., *Manuale di diritto industriale*, VII edizione, Giuffrè Editore, Milano, 2012.

VANZETTI A. (a cura di), *Codice della proprietà industriale*, Giuffrè Editore, Milano, 2013.

VARANINI G.M., *La Valpolicella dal Duecento al Quattrocento*, Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella, Verona, 1985.

VARANINI G.M. (a cura di), *La Valpolicella nella prima età moderna (1500 c.-1630)*, Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella, Verona, 1987.

VECCO M., *L'evoluzione del concetto di patrimonio culturale*, Franco Angeli, Milano, 2011.

VIVIANI G., *Negrar un filo di storia*, Centro di documentazione per la storia della Valpolicella, Verona, 1991.

ZAGATO L., *Beni culturali e/o patrimonio culturale*, in GOLDONI D., RISPOLI M., TRONCON R. (a cura di), *Estetica e management nei beni e nelle produzioni culturali*, Il Brennero, Trento, vol. 1, 2006, pp. 121-134.

ZAGATO L., *Appunti su traditional knowledge dei popoli indigeni e diritti di proprietà intellettuale*, in CIMINELLI M.L., *La negoziazione delle appartenenze. Arte, identità e proprietà culturale nel terzo e nel quarto mondo*, Franco Angeli, Milano, 2006, pp. 75-95.

ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo 1999*, Giappicchelli, Torino , 2007.

ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati: il rapporto tra diritto generale e accordo nel solco del secondo Protocollo 1999* in *Alberico Gentili. La salvaguardia dei beni culturali nel diritto internazionale* (Atti del Convegno Dodicesima giornata gentiliana), Giuffrè Editore, Milano, 2008, pp. 339-376.

ZAGATO L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?* , Cedam, Padova, vol. 1, 2008.

ZAGATO L., *La Convenzione sulla protezione del patrimonio intangibile*, in ZAGATO L. (a cura di), *Le identità culturali nei recenti strumenti UNESCO. Un approccio nuovo alla costruzione della pace?*, Cedam, Padova, vol. 1, 2008, pp. 27-70.

ZAGATO L., GIAMPIERETTI M., *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*, Cafoscarina, Milano, 2011.

ZAGATO L., VECCO M. (a cura di), *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*, Economia e management della cultura e della creatività, Franco Angeli, Milano, vol. 1, 2011.

ZAGATO L., *La problematica costruzione di un'identità culturale europea. Un quadro più favorevole dopo Lisbona?*, in ZAGATO L., VECCO M. (a cura di), *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*, Economia e management della cultura e della creatività, Franco Angeli, Milano, vol. 1, 2011, pp. 250-271.

ZAGATO L., *Heritage communities: un contributo al tema della verità in una società globale?*, in RUGGENINI M., DREON R., PALTRINIERI G.L. (a cura di), *Verità in una società plurale*, Milano, Mimesis, vol. 27, 2013, pp. 103-124.

ZAGATO L., *Diversità culturale e protezione/salvaguardia del patrimonio culturale: dialogo (e contaminazione) tra strumenti giuridici*, in CATALDI G., GRADO V. (a cura di), *Diritto internazionale e pluralità delle culture*, Atti del XVIII Convegno, Napoli, 13-14 giugno 2013, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, pp. 369-388.

SITOGRAFIA

http://whc.unesco.org/

http://whc.unesco.og/en/tentativelist/;

http://whc.unesco.org/en/culturallandscape/

http://whc.unesco.org/en/nominationprocess

http://www.fao.org/

http://www.coe.int/it/web/portal/home

http://www.europarl.europa.eu/portal/it

http://www.cbd.int/

http://www.wipo.int/portal/en/index.html

http://www.iusexplorer.it/

www.oiv.int/

https://www.politicheagricole.it/

http://www.unesco.beniculturali.it/

http://www.unfaropervenezia.eu/

http://www.valpolicellaweb.it/

www.teladoiolavalpolicella.it/

http://www.stradadelvinovalpolicella.it/

http://www.consorziovalpolicella.it/

www.terravivaverona.org/

www.paliodelrecioto.com/

http://cdsv.it/index.php/

http://catalogoviti.politicheagricole.it/catalogo.php

http://www.vitour.org/

http://www.rivistadirittoalimentare.it/index.php.

http://www.climats-bourgogne.com.

http://www.ugivi.org/.

RINGRAZIAMENTI

In primo luogo desidero ringraziare i miei genitori per avermi permesso di dedicarmi allo studio e di seguire le mie passioni: grazie per avermi sostenuto e, soprattutto, sopportato.
Un sentito ringraziamento va al mio relatore, il Prof. Lauso Zagato, il quale mi ha accompagnato, supportato e consigliato durante questi due anni di ricerca: i suoi suggerimenti sono stati fondamentali per portare a termine questo lavoro e le belle parole che ha sin dall'inizio speso nei miei confronti, oltre a rendermi onorata, mi hanno spronato in più occasioni a fare del mio meglio.
Particolarmente preziosi sono stati i consigli e le discussioni con la Prof.ssa Federica Cavallo, mia correlatrice: confrontarmi con lei è stato estremamente stimolante e le riflessioni conclusive sui paesaggi culturali vitivinicoli sono in gran parte il frutto dei nostri incontri.
Un pensiero anche alla Prof.ssa Christine Mauracher che mi ha indirizzato nella stesura della sezione dedicata alle valenze culturali e identitarie del patrimonio enogastronomico e alla possibilità di considerare il cibo e le pratiche agricole patrimonio culturale.
Un sincero ringraziamento anche al Dott. Carlo Callari e al Dott. Daniele Accordini, che, con le loro conoscenze specialistiche, mi hanno aiutato nella redazione della parte più "tecnica" della mia tesi, ossia la sezione dedicata al vino e alle pratiche vitivinicole della Valpolicella.
L'approfondimento delle problematiche legate e causate dalla "negrarizzazione" è stato possibile grazie all'incontro e al confronto con Gabriele Fedrigo, studioso e autore del libro dedicato all'analisi di tale fenomeno: grazie per lo stimolante scambio di opinioni sul paesaggio della Valpolicella e sulla mentalità di coloro che ne hanno permesso lo scempio nonché per la documentazione fotografica che mi hai gentilmente fornito.
Un grazie di cuore a voi che siete rimasti e che, con il vostro ascolto, i vostri incoraggiamenti e la vostra pazienza, avete fatto sì che io portassi a compimento questo lavoro: senza il vostro supporto, le vostre parole e i vostri sorrisi tutto questo non sarebbe stato possibile: Grazie Riccardo! Grazie Deborah! Grazie Stella!
Infine, desidero ringraziare anche coloro che ho incrociato sul mio cammino negli ultimi anni e con i quali ho condiviso un pezzetto, anche minimo, della mia vita: ognuno di voi, chi più chi meno, mi ha insegnato qualcosa e, soprattutto, ha contribuito a rendermi forte e sicura, doti che mi hanno permesso di portare a termine il percorso intrapreso.